

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 3 del 15-01-2025

Supplemento n. 15

mercoledì, 15 gennaio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
ALTRI ENTI	4
A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	
DECRETO 24 dicembre 2024, n. 3829	
Reg.(CE) n. 2021/2115 - CSR 2023/2023. Approvazione delle specifiche tecniche per i controlli in loco annualità 2024 per il rispetto degli impegni e dei Requisiti Minimi interventi SRA ACA 01, SRA ACA 02, SRA ACA 03, SRA ACA 14, SRA ACA 15, SRA ACA 24, SRA ACA 25, SRA ACA 29 - Annullamento del Decreto 3684 del 09/12/2024.	
.....	4
DECRETO 24 dicembre 2024, n. 3830	
PSR 2014/2022. Approvazione del Manuale delle specifiche tecniche per i controlli in loco annualità 2024 per il rispetto degli impegni e dei requisiti Minimi per le misure 10 (Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5), 11 e 14 - Annullamento Decreto 3683 del 09/12/2024.	
.....	137
DECRETO 24 dicembre 2024, n. 3831	
Reg. (UE) 2021/2115. Approvazione del Manuale delle specifiche tecniche per i controlli in loco. Condizionalità Rafforzata - Anno 2024 - Annullamento del decreto n. 3685 del 09/12/2024.	
.....	270
DECRETO 24 dicembre 2024, n. 3832	
Reg. (UE) 2021/2115. Approvazione del Manuale delle specifiche tecniche per i controlli in loco Art. 32 Reg. (UE) n. 2021/2115 "Sostegno accoppiato al reddito bovini e ovi-caprini - Anno 2024" - Annullamento decreto n. 3682 del 09/12/2024.	
.....	463

SEZIONE

I

Protocollo n. 001/0000044 del 07/01/2025

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

DIREZIONE

Decreto n. 3829 del: 24/12/2024

Oggetto: Reg.(CE) n.2021/2115 - CSR 2023/2023. Approvazione del Manuale delle specifiche tecniche per i controlli in loco annualità 2024 per il rispetto degli impegni degli impegni e dei Requisiti Minimi Interventi SRA ACA 01, SRA ACA 02, SRA ACA 03, SRA ACA 14, SRA ACA 15, SRA ACA 24, SRA ACA 25, SRA ACA 29 - Annullamento Decreto 3684 del 09/12/2024

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Atto NON soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. della Regione Toscana 19 novembre 1999 n. 60 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Visti i Regolamenti (UE)

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;;
- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023- 2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera di G.R. n. 947 del 05/08/2024 "Approvazione della versione 4.0 del Complemento per lo Sviluppo rurale (CSR) Toscana 2023/2027" che riporta gli interventi di sviluppo rurale programma ti dalla Regione con particolare riferimento agli interventi a superficie e a capo di cui al Reg (UE) 2021/2115 Titolo II, Capo IV art. 70, 712 e 72;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, N.0147385 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 12 del 15 maggio 2023, recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante i riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune e s.m.;

Visto il DM 0410739 del 04/08/2023 recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

Visto il DM 93348 del 26/02/2024 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 766 del 21/01/2024 "Reg. (UE) n. 2021/2015 - PSP 2023-2024 - Complemento di sviluppo rurale (CSR) della Regione Toscana – intervento SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" - Individuazione delle inosservanze connesse ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e applicazione delle riduzioni o esclusioni";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 767 del 01/07/2024 - Reg. UE 2021/2115 FEASR - Piano Strategico della PAC (PSP) - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023- 2027 della Regione Toscana. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inosservanze relative agli interventi che prevedono pagamenti a superficie e a capo. Individuazione delle inosservanze connesse agli impegni degli interventi SRA14 - ACA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" SRA29 – "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1116 del 14/10/2024- Reg. UE 2021/2115 FEASR – Piano Strategico della PAC (PSP) – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023- 2027 della Regione Toscana. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inosservanze relative agli interventi che prevedono pagamenti a superficie e a capo. Individuazione delle inosservanze connesse agli impegni degli interventi SRA02 – ACA2, SRA03 – ACA3, SRA15 – ACA15, SRA24 – ACA24, SRA25 – ACA25 e modifica della delibera di G.R. n. 767 del 01.07.2024 – Intervento SRA29;

Visto il DPGR 46/R/2008 dell'8 settembre 2008 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" modificato dal DPGR N.3/R dell'11 gennaio 2018;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 555 del 07/07/2014 "Attuazione in Regione Toscana del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.lgs. 150/2012";

Vista la Legge Regionale n. 25 del 15/04/1999 Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1082 del 27 settembre 2019 Dlgs n.150/2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e DM 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della Politica Agricola Comune 2014-2020 – Approvazione Quaderno delle registrazioni;

Visto il Decreto Dirigenziale n.8246 del 21/04/2024 "Reg. (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana Interventi SRA-ACA14 "Allevatori custodi della biodiversità - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" e SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - Bandi annualità 2023."

Visto il Decreto n. 22730 del 26/10/2023 "Reg. (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA03 ACA3

“Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli” – Bando annualità 2024”;

Visto il Decreto n. 16083 del 26/07/2023 “Reg. (UE) 2021/2115. Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA-ACA15 “Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità – Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica” – Bando annualità 2024.”;

Visto il Decreto n.24809 del 24/11/2023 “Reg. (UE) 2021/2115. Piano Strategico PAC (PSP) Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana Interventi SRA01-ACA1 Produzione integrata; SRA02-ACA2 Impegni specifici uso sostenibile dell’acqua; SRA25-ACA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica - Bandi annualità 2024.”;

Visto il Decreto n. 24695 del 21/11/2023 “Reg. (UE) 2021/2115. Piano Strategico PAC (PSP) - Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA ACA24 - "Pratiche agricoltura di precisione" – Bando annualità 2024”;

Visto il Decreto n. 140 del 31 dicembre 2015 “Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) – abrogazione decreto n. 32/2015 e succ. mod. e integrazioni”;

Vista la Circolare AGEA Coordinamento anno 2024 Prot. N.0065915 del 04/09/2024 , Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg(UE) 2021/2115 – Campagna 2024;

Considerato che su tutte le domande CSR di cui agli interventi SRA ACA 01, SRA ACA 02, SRA ACA 03, SRA ACA 14, SRA ACA 15, SRA ACA 24, SRA ACA 25, SRA ACA 29 è determinato annualmente un numero di domande da sottoporre a controllo in loco secondo le disposizioni previste dal DM 410739 del 04/08/2023;

Considerato che l’Autorità di controllo competente è responsabile dell’attuazione delle procedure per i controlli in loco e che pertanto deve definire con propri provvedimenti i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli;

Considerato che è necessario definire ed approvare le procedure di controllo da utilizzare nell’ambito delle verifiche per il rispetto degli impegni degli Interventi SRA ACA 01, SRA ACA 02, SRA ACA 03, SRA ACA 14, SRA ACA 15, SRA ACA 24, SRA ACA 25, SRA ACA 29;

Considerato che, in virtù dell’esperienza maturata sulla materia è possibile che il Manuale necessari, in corso d’attuazione, di integrazioni / variazioni / specificazioni senza modifica nei contenuti di principio e nella struttura e che tali integrazioni / variazioni / specificazioni possano determinare la redazione di una ulteriore “revisione” del Manuale, resa immediatamente disponibile ai tecnici controllori e all’utenza tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it;

Visto il decreto n. 3684 del 09/12/2024 che approvava il suddetto Manuale;
Dato atto che, a causa di errori informatici e materiali, si rende necessario annullare ex art. 21 nonies L. 241/1990 il decreto n. 3684/2024 e procedere ad approvare nuovamente il suddetto Manuale con il presente decreto;

Visto il Decreto ARTEA n. 868 del 14 maggio 2024 con il quale, a decorrere dal 1° agosto 2024, si è attribuita temporaneamente ad interim la responsabilità del Settore “Sostegno allo Sviluppo Rurale ed interventi strutturali” al sottoscritto, nelle more di definizione di diversa strategia di copertura della posizione vacante, e comunque per un periodo di sei mesi, eventualmente rinnovabile;

?

DECRETA

1. di annullare il decreto 3684 del 09/12/2024 per le motivazioni espresse in narrativa;

2. di approvare, in riferimento alle verifiche di ammissibilità per il rispetto degli impegni, il Manuale dei controlli per il rispetto degli impegni e dei Requisiti Minimi Interventi SRA ACA 01, SRA ACA 02, SRA ACA 03, SRA ACA 14, SRA ACA 15, SRA ACA 24, SRA ACA 25, SRA ACA 29 Allegato A al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale;?
3. che il Manuale di cui al punto precedente rappresenta il documento tecnico operativo recante modalità e metodi di svolgimento dei controlli in loco per le misure di cui al capoverso precedente;?
4. che ogni eventuale revisione del manuale, in armonia con i contenuti di principio e di struttura di cui alla versione allegata al presente decreto, venga tempestivamente indicata nella scheda di cui all'allegato B e resa visibile sul sito ARTEA www.artea.toscana.it (Banca Dati atti amministrativi);?
5. di trasmettere il presente atto alla Direzione, al Settore Aiuti diretti e interventi di mercato di ARTEA, alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana.

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

 FABIO
CACIOLI
24.12.2024
08:58:38 CET

Allegati n. 10

- A) All. 08 Caratteristiche depositi stoccaggio dei prodotti fitosanitari.pdf Allegato da pubblicare
KLenOC3hLajlDdnhiGcvyL6orQMr4BJ0uNtcrN+fRDnGGIhWdB0Yx04GdSHou09c178UE7QpDK4aMh9N1CL/rA==
- B) All. 07 istruzioni ins. dati geo.pdf Allegato da pubblicare
fXaKC/Q6JUd4uuaolY30whREe5VpHdRvz1Am5/vulvDZtTVnKIWcrJC/iW001Pd+Ouj6XM4Q/uVunr6Z3RJQ==
- C) All. 06 bilancio azoto per coltura.pdf Allegato da pubblicare
hFKXU+McySv/Wo3Ou2e+qkeJrzHiqatXUJQE0DsTaduGp3EZnj8+CRejWa9j+s/p16fllpjyW1CJHNvSqwGIw==
- D) All. 05 massimali azoto.pdf Allegato da pubblicare
ebSWToi5jrqrFOAZyUWnIQqSxRALaoQ5mBWIcqlWmNUGS5n+L4VPIMTu2y0Y3xIsyN3Q4MqZ3ZKXG9+kzQD3Rg==
- E) All. 04 consistenza SRA ACA 14.pdf Allegato da pubblicare
xLGF5UycDglBH0WlqEqzApPm/uaCcTppqY6PLxkOBHy5C7bec9fGXaa+f0YSrdWHmV43fIBDe0XR2E1U/0HfDnQ==
- F) All. 03 verifica dosaggio.pdf Allegato da pubblicare
QsR/C7w7OnFrQSn6f79esB2sYFcpVXGrSLw+ipVx300jrE1Q9GAWsQ8Xb2fdpD2h1A/gtgV09twbE/r/7GyGA==
- G) All. 02 - Preavviso per visita in azienda.pdf Allegato da pubblicare
/21wG4V4a5rEv4EefnJYrV/fwhAtdbQ10Yw7LpHVIUUF6ygVH0wS2XKCEK2eOtlSyR13sDMqb/I28Dp+7x4jkQ==
- H) All. 01 Delega conferimento incarico.pdf Allegato da pubblicare
pGRZE8OBcm5jRjtYEGUIYMnTFEFRJXijku1vxEtOtl5hRWBEydf2ijV9b9MRsUnE29kCuzsrCYkUidd8wSif4A==
- I) All_B_Scheda Aggiornamento CSR 2023-27.pdf Allegato da pubblicare
Ij6CA/UpSmWTrRSkLBV1/ZBhS1g0RRQIFLXf856jeiCaJv4C4XXz3PwMf191qdLDlrUWqZjCurbC9CVS02614A==
- J) All_A_Manuale Controlli CSR 2023-27.pdf Allegato da pubblicare
eNVuglax8RceNajrztJey8u93mnbUAY2X5Xz9xRH93NjZmZwW+pHeuhYdR9Bh4iF1UZGNifkBe/yQve5+7qsA==

Protocollo n. 001/0000044 del 07/01/2025



Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

**SETTORE SOSTEGNO SVILUPPO RURALE
E INTERVENTI STRUTTURALI**
**PEQ Controlli aziendali integrati e verifiche
impegni**

Controlli per il rispetto degli impegni e dei Requisiti Minimi
Interventi SRA ACA 01, SRA ACA 02, SRA ACA 03, SRA
ACA 14, SRA ACA 15, SRA ACA 24, SRA ACA 25, SRA
ACA 29

**Specifiche Tecniche
Controlli a campione**

ALLEGATI

Allegato 1 Delega/conferimento d'incarico

Allegato 2 Fac-simile di preavviso per visita in azienda

Allegato 3 Verifica dosaggio prodotti fitosanitari

Allegato 4 Verifica consistenza zootecnica delle razze in pericolo di estinzione (SRA ACA 14)

Allegato 5 Verifica del rispetto dei massimali di azoto provenienti da effluenti zootecnici

Allegato 6 Verifica del bilancio di azoto per coltura

Allegato 7 Istruzioni operative per l'inserimento nel s.i. ARTEA della parte geografica dei rilievi di campo

Allegato 8 Caratteristiche depositi di stoccaggio

PARTE GENERALE	5
1.INTRODUZIONE	5
2.QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
2.1.Normativa comunitaria	6
2.2.Normativa nazionale	6
2.3.Normativa regionale.....	7
2.4 Bandi di misura	8
3.OGGETTO DEL CONTROLLO.....	8
4.SOGGETTI COINVOLTI.....	9
4.1. ARTEA	9
4.2.Società incaricata dell'esecuzione dei controlli	9
5.ATTIVITA' PRECEDENTI LA VERIFICA IN LOCO	10
5.1.Operazioni preliminari.....	10
5.2.Trasmissione campione e predisposizione del piano dei controlli	10
6.VERIFICA IN AZIENDA E RELAZIONE DI CONTROLLO	11
6.1.Preavviso.....	11
6.2.Attività di controllo.....	12
6.3 Casi particolari	12
7.DOCUMENTI DI CONTROLLO.....	13
7.1 La relazione di controllo	13
7.2 Check-list.....	14
7.3 Tipologie di verifiche	15
7.4 Controllo relativo al rispetto delle norme in materia di condizionalità.....	15
8.CALCOLO DELLE RIDUZIONI.....	15
8.1 Riduzioni.....	15
8.2 Violazione di impegni inerenti la condizionalità	17
8.3 Ripetizione dell'inadempienza e violazioni gravi	17
8.3 Interventi pluriennali.....	17
9.FORMAZIONE E CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO	17
9.1 Formazione.....	17
9.2 Controlli di II livello	18
10. CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI.....	18
PARTE SPECIFICA	19
11.PREMESSA	19
12.INTERVENTO SRA01 – ACA1 “PRODUZIONE INTEGRATA”	19
12.1 Descrizione dell'intervento:.....	19
12.2 Impegni specifici dell'intervento:	19
13. INTERVENTO SRA ACA 02 USO SOSTENIBILE DELL'ACQUA	23
13.1 Descrizione dell'intervento:.....	23
13.2 Elenco degli impegni e Definizione dei livelli di GED (gravità, entità e durata) per il calcolo della percentuale di riduzione del pagamento:	23
14 - INTERVENTO SRA ACA 03 – TECNICHE DI LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI	25

14.1 -Azione 3.1: SEMINA SU SODO	25
14.2 Azione 3.2: ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE E/O LAVORAZIONE A BANDE	28
14.3 Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi	30
15. INTERVENTO SRA ACA 14 -ALLEVATORI CUSTODI DELLA BIODIVERSITÀ - ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI AUTOCTONE NAZIONALI A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA	32
15.1 Elementi di verifica	32
15.2 Determinazione del livello delle inadempienze.....	33
15.3 Impegni pertinenti condizionalità e requisiti minimi	34
15.4 Documentazione	34
16. "INTERVENTO SRA-ACA15 "AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ – COLTIVAZIONE DI RISORSE GENETICHE VEGETALI LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA"	36
Descrizione dell'intervento:	36
17.INTERVENTO SRA ACA 24 – PRATICHE AGRICOLTURA DI PRECISIONE	40
17.1 Impegni specifici dell'intervento e determinazione del livello delle inadempienze.....	40
17.2 Servizi acquistabili dall'agricoltore tramite l'adesione a piattaforme digitali e DSS in agricoltura	47
18. INTERVENTO SRA-ACA25 TUTELA DELLE COLTURE ARBOREE A VALENZA AMBIENTALE A PAESAGGISTICA	48
18.1 Impegni specifici dell'intervento e determinazione del livello delle inadempienze.....	49
18.2 Determinazione livello delle inadempienze	50
19 INTERVENTO SRA 29 AGRICOLTURA BIOLOGICA	54
19.1 Elenco degli impegni il cui mancato rispetto genera violazione.....	54
20. REQUISITI MINIMI	60
21. REQUISITO MINIMO RELATIVO ALL'USO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI.....	62
21.1 Requisito minimo fertilizzanti ZONE ORDINARIE	66
21.2 Requisito minimo fertilizzanti ZONE VULNERABILI A NITRATI	74
20.3 Istruzioni per la compilazione allegato 5.....	83
21.4 Istruzioni per la compilazione allegato 6.....	84
22. REQUISITO MINIMO RELATIVO ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	87
22.1 Gruppo b1) ELENCO DEGLI IMPEGNI REQUISITI MINIMI (RM) RELATIVI ALL' USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI87	
22.1.2 Descrizione degli impegni	87
22.1.3 Elementi di verifica	88
22.1.4 Determinazione del livello delle inadempienze.....	90
22.2 Gruppo b2) ELENCO DEGLI IMPEGNI REQUISITI MINIMI (RM) – RELATIVO ALL' USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE DI SALVAGUARDIA	92
22.2.1 Lettera A. 1 – Divieti.....	92
22.2.2 Lettera A. 2 – Obblighi	93

PARTE GENERALE

1.INTRODUZIONE

Nel presente documento sono illustrate le specifiche tecniche relative ai controlli in loco sulle aziende richiedenti premi per i seguenti interventi del Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP per la Regione toscana 2023-2027 (Reg.(UE)2021/2115):

- **SRA ACA01** - Produzione integrata:
- **SRA ACA02 – Impegni specifici uso sostenibile dell’acqua**
- **SRA ACA03 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli**
 - Azione 3.1 Adozione Di Tecniche Di Semina Su Sodo/ No Tillage (NT)
 - Azione 3.2 - Adozione di tecniche di minima lavorazione/minimum tillage (MT) e/o lavorazione a bande/strip tillage (ST)
- **SRA ACA14 - Allevatori custodi della biodiversità**
- **SRA ACA15 - Agricoltori custodi agrobiodiversità**
- **SRA ACA24 - Pratiche agricoltura di precisione**
 - Azione 1 - fertilizzanti
 - Azione 2 - Trattamenti fitosanitari
 - Azione 3 - Irrigazione
- **SRA ACA25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica**
 - Azione 1 - Oliveti
 - Azione 2 - Castagneti da frutto
- **SRA ACA29 - Pratiche e metodi produzione biologica**

Per le aziende estratte a campione per i controlli in loco ai sensi del Reg.(UE) 2021/2116 dovranno essere effettuate le seguenti verifiche:

- Verifiche di tipo tecnico e amministrativo relativamente al rispetto degli impegni che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domande per le misure/operazioni indicate;
- Verifica del rispetto del Requisito minimo dei Fertilizzanti e del Requisito Minimo dei prodotti fitosanitari (in base a quanto previsto dai singoli bandi di misura).

Il mancato rispetto degli impegni previsti nei bandi delle suddette misure comporta la riduzione dei premi richiesti ai sensi del D.lgs n. 42 del 17/03/2023 a ss.mm., del DM 93348 del 26/02/2024e secondo quanto previsto dalle Delibere della Giunta Regionale n.767 del 01/07/2024 - Reg. UE 2021/2115 FEASR - Piano Strategico della PAC (PSP) - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inosservanze relative agli interventi che prevedono pagamenti a superficie e a capo. Individuazione delle inosservanze connesse agli impegni degli interventi SRA14 - ACA14“Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica” eSRA29 – “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”. e n. 1116 del 14/10/2024- Reg. UE 2021/2115 FEASR – Piano Strategico della PAC (PSP) – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inosservanze relative agli interventi che prevedono pagamenti a superficie e a capo. Individuazione delle inosservanze connesse agli impegni degli interventi SRA02 – ACA2, SRA03 – ACA3, SRA15 – ACA15, SRA24 – ACA24, SRA25 – ACA25 e modifica della delibera di G.R. n. 767 del 01.07.2024 – Intervento SRA29”.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è disciplinato nella delibera di GR n.766 del 01/07/2024“Reg. (UE) n. 2021/2015 - PSP 2023-2024 - Complemento di sviluppo rurale (CSR) della Regione Toscana – intervento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”- Individuazione delle inosservanze connesse ai requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e applicazione delle riduzioni o esclusioni”..

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. Normativa comunitaria

- Reg. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2290 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/126 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) BCAA)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale.
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/564 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2023 concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/564 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2023 concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2141 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per quanto riguarda la rendicontazione delle sanzioni per la condizionalità e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e i valori aggregati degli indicatori di output;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (UE) 834/2007 del Consiglio del 28/06/2007.

2.2. Normativa nazionale

- Decreto legislativo 17 marzo 2024, n. 42 recante: «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai

- fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- DM 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"
- DM185145 del 30/03/2023 "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"
- DM 410739 del 04/08/2023 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità
- DM 93348 del 26/02/2024 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;
- Decreto legislativo 14 agosto 2021 n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".
- Circolare AGEA Coordinamento 2024 prot. N.0065915del 04/09/2024, Condizionalità rafforzata – disciplina e controlli a norma del reg. (UE) 2021/2115 – campagna 2024;

2.3. Normativa regionale

- Delibera della Giunta Regionale n. 766 del 21/01/2024 "Reg. (UE) n. 2021/2015 - PSP 2023-2024 - Complemento di sviluppo rurale (CSR) della Regione Toscana – intervento SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" - Individuazione delle inosservanze connesse ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e applicazione delle riduzioni o esclusioni"
- Delibera della Giunta Regionale n. 767 del 01/07/2024 - Reg. UE 2021/2115 FEASR - Piano Strategico della PAC (PSP) - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inosservanze relative agli interventi che prevedono pagamenti a superficie e a capo. Individuazione delle inosservanze connesse agli impegni degli interventi SRA14 - ACA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" e SRA29 – "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica".;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1116 del 14/10/2024- Reg. UE 2021/2115 FEASR – Piano Strategico della PAC (PSP) – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inosservanze relative agli interventi che prevedono pagamenti a superficie e a capo. Individuazione delle inosservanze connesse agli impegni degli interventi SRA02 – ACA2, SRA03 – ACA3, SRA15 – ACA15, SRA24 – ACA24, SRA25 – ACA25 e modifica della delibera di G.R. n. 767 del 01.07.2024 – Intervento SRA29";
- Delibera di GR n. 1443/2024: Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027. Disposizioni regionali in materia di inosservanze, riscontrate nell'ambito dei requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, relative agli interventi del Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP della Regione Toscana 2023-2027 di cui all'art.70 del Reg. (UE) 2021/2115". Modifiche alla DGR 766/2024.
- Delibera della Giunta Regionale n.1389 del 25/11/2024 "Reg. UE 2021/2115 FEASR - Piano Strategico della PAC (PSP) - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inosservanze relative all'intervento SRA01 ACA1 Produzione integrata"
- DPGR 46/R/2008 dell'8 settembre 2008 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento "modificato dal DPGR N.3/R dell'11 gennaio 2018;
- DGR 555 del 07/07/2014 "Attuazione in Regione Toscana del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.lgs. 150/2012".

- DPGR 43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n.69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/206, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione -
- LR n. 25 del 15/04/1999 Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole;

2.4 Bandi di misura

- Decreto Dirigenziale n.8246 del 21/04/2024 "Reg. (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana □ Interventi SRA-ACA14 "Allevatori custodi della biodiversità - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica, e SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica. Bandi annualità 2023."
- Decreto n. 22730 del 26/10/2023 "Reg. (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA03 ACA3 "Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli" – Bando annualità 2024"
- Decreto n. 16083 del 26/07/2023 "Reg. (UE) 2021/2115. Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA-ACA15 "Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità – Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica" – Bando annualità 2024."
- Decreto n.24809 del 24/11/2023 "Reg. (UE) 2021/2115. Piano Strategico PAC (PSP) Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana □ Interventi SRA01-ACA1 "Produzione integrata,; SRA02-ACA2 "Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua,; SRA25-ACA25 "Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica, □ Bandi annualità 2024.";
- Decreto n. 24695 del 21/11/2023 "Reg. (UE) 2021/2115. Piano Strategico PAC (PSP) - Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA ACA24 - "Pratiche agricoltura di precisione" – Bando annualità 2024"

3. OGGETTO DEL CONTROLLO

Le procedure di controllo previste nel presente manuale riguardano le aziende che hanno presentato domanda per l'anno 2024 per i seguenti Interventi del CSR 2023/2027:

- **SRA ACA01 - Produzione integrata:**
- **SRA ACA02 – Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua**
- **SRA ACA03 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli**
- **SRA ACA14 - Allevatori custodi della biodiversità**
- **SRA ACA15 - Agricoltori custodi agrobiodiversità**
- **SRA ACA24 - Pratiche agricoltura di precisione**
- **SRA ACA25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica**
- **SRA ACA29 - Pratiche e metodi produzione biologica**

ed il rispetto dei Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (Dove previsto dai singoli bandi di misura)

4.SOGGETTI COINVOLTI

4.1. ARTEA

ARTEA definisce i criteri di analisi del rischio finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo in loco, ed estrae il campione di domande nell'ambito delle aziende che hanno presentato domanda di pagamento sul CSR 2023/2027.

Sulla base dell'articolo 24 del DM 410739 del 04/08/2023 campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente comprende, per ciascun intervento, almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di aiuto SIGC e almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto SIGC.

ARTEA è direttamente responsabile dello svolgimento dei controlli in loco, che attua affidando l'attività di controllo a tecnici professionisti esterni coordinati da una struttura societaria professionale, ed è responsabile della determinazione delle riduzioni ed esclusioni.

In particolare, ARTEA svolge le seguenti attività:

- predispone le specifiche tecniche, le relazioni di controllo e le check-list di controllo;
- coordina l'attività della società affidataria dei controlli in loco;
- svolge attività di supporto ai tecnici controllori;
- acquisisce gli esiti dei controlli eseguiti;
- comunica gli esiti dei controlli e delle eventuali riduzioni applicate alle aziende agricole;
- nel caso di controdeduzioni effettua i supplementi istruttori;
- organizza ed esegue i controlli di secondo livello sull'attività affidata alla società esterna.

Successivamente gli esiti definitivi vengono comunicati all'ufficio che autorizza i pagamenti e che esegue tramite Agea i controlli di ammissibilità sulla verifica delle superfici che non sono oggetto del presente manuale.

4.2.Società incaricata dell'esecuzione dei controlli

La società affidataria ha l'obbligo di eseguire i controlli in base alle specifiche tecniche e ai tempi indicati nel presente manuale e nel capitolato.

Ogni controllo sarà effettuato da uno o più tecnici in possesso delle seguenti qualifiche: dottore Agronomo o dottore Forestale, Agrotecnico e Perito Agrario iscritti ai relativi Albi, Collegi e Ordini Professionali.

Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con i CAA, Organizzazioni Professionali e aziende sottoposte a controllo. Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a firmare l'apposito modulo relativo alla dichiarazione di conflitto di interessi.

Il coordinamento delle attività di controllo in loco sarà effettuato, in accordo con ARTEA dal supervisore, responsabile di tutti i rapporti intercorrenti tra la Società Incaricata ed ARTEA.

I tecnici che effettuano i controlli in loco sono tenuti a:

1. Attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;
2. Avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del beneficiario;
3. Registrare sulla Relazione di controllo tutte le rilevazioni del controllo e definire correttamente l'esito;
4. Acquisire sotto forma elettronica e/o cartacea tutta la documentazione necessaria a documentare e tracciare le verifiche svolte in azienda e/o successivamente in ufficio. La documentazione deve essere acquisita anche nel caso di verifiche che non danno luogo ad anomalie;
5. Redigere in due copie la Relazione di controllo, firmarla con grafia leggibile apponendo il proprio timbro professionale, farla firmare dal rappresentante aziendale e rilasciarne una copia allo stesso;
6. Allegare a sistema nella sezione "Elementi del controllo" del verbale id 24510 la relazione di controllo sottoscritta in campo e tutta la documentazione acquisita.

Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al Supervisore, il quale risponderà ad ARTEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se ARTEA, nel corso dell'attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse chiedere l'intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato.

Il tecnico controllore è tenuto a far presente all'azienda che successivamente alla visita dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito in azienda e che nel caso di irregolarità verrà inviata successivamente comunicazione dell'esito finale.

Il tecnico deve inoltre informare il rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione del verbale comporta che non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro e trascritte nell'apposito campo note del verbale.

Qualora il rappresentante aziendale NON firmi la Relazione di controllo, il tecnico è tenuto a spedire una copia della stessa all'indirizzo della sede legale dell'azienda tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R., allegando la ricevuta di ritorno al fascicolo di controllo.

Il Supervisore è tenuto a:

- coordinare il lavoro dei tecnici controllori;
- registrare per tutte le aziende controllate i risultati del controllo nella sezione Supervisore della Relazione di controllo id 24510;
- verificare l'inserimento della documentazione utilizzata e/o acquisita durante il controllo (compreso il materiale fotografico) all'interno del s.i. nella sezione Supervisore – Elementi del controllo – Documentazione allegata;
- verificare le rilevazioni dei tecnici e confermare o ridefinire l'esito finale;
- consegnare i fascicoli di controllo secondo le modalità di cui al paragrafo "Consegna del materiale utilizzato per i controlli";
- rispondere ad ARTEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi.

5. ATTIVITA' PRECEDENTI LA VERIFICA IN LOCO

L'attività di controllo è articolata nelle seguenti attività:

- Formazione e aggiornamento dei tecnici controllori;
- Trasmissione campione e definizione del piano dei controlli;
- Predisposizione del fascicolo di controllo.

5.1. Operazioni preliminari

Preliminarmente all'avvio delle verifiche, la struttura competente di ARTEA provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzazione di incontri di aggiornamento e/o formazione del personale incaricato delle verifiche in loco, da effettuarsi con una o più giornate di seminario svolte presso ARTEA;
- trasmissione alla società incaricata dell'esecuzione dei controlli degli elenchi delle aziende oggetto di controllo.

Tutti i tecnici impegnati nelle attività previste per l'esecuzione dei controlli in loco sono tenuti a partecipare agli incontri di aggiornamento e/o formazione. Obiettivo dell'attività è quello di rendere omogenea l'applicazione delle procedure di controllo.

Nel corso degli incontri di formazione, saranno illustrate le problematiche tecniche ed operative, le eventuali prescrizioni e le modalità di esecuzione del controllo ai sensi del presente manuale.

5.2. Trasmissione campione e predisposizione del piano dei controlli

La società incaricata dell'esecuzione dei controlli provvederà alle seguenti attività:

- definizione del piano dei controlli contenente il calendario delle visite in loco e l'indicazione dei tecnici incaricati della verifica;
- predisposizione del fascicolo di controllo;
- predisposizione cruscotto di monitoraggio aggiornato.

Dopo la trasmissione da parte della PEQ Controlli aziendali integrati e verifiche impegni dell'elenco delle aziende da sottoporre a verifica, il Supervisore predispone il piano dei controlli nel quale per ogni azienda dovrà essere indicata la data prevista per il sopralluogo e i nominativi dei tecnici incaricati all'esecuzione dei controlli. Tale piano è all'interno del cruscotto di monitoraggio che rappresenta lo strumento necessario alla verifica dello stato di avanzamento lavori a cui il personale ARTEA tramite internet accede con password personali.

Il cruscotto deve essere aggiornato e implementato con le varie fasi del controllo in modo da poter monitorare costantemente l'attività di controllo.

5.2.1 Materiali necessari ai controlli e fascicolo di controllo

Ai tecnici incaricati delle verifiche, il Supervisore dovrà fornire il seguente materiale:

- piano dei controlli con calendario dettagliato delle verifiche da svolgere nelle aziende di propria competenza;
- relazione di controllo generale e specifica ID 24510 stampata all'interno del Sistema Informativo di ARTEA;
- le specifiche tecniche di ARTEA ed eventuale altra documentazione relativa alle misure oggetto di adesione da parte dei beneficiari.

L'attività di preparazione alla verifica in azienda da parte del tecnico controllore si basa sulla raccolta delle informazioni e dati da inserire nel fascicolo di controllo che è costituito da:

- Copia del preavviso (eventuale);
- Relazione di controllo generale che in fase di sopralluogo deve essere compilata e firmata dal rappresentante aziendale e dal tecnico controllore in duplice copia (una da acquisire e una da lasciare all'azienda);
- Relazione di controllo specifica delle operazioni e dei requisiti minimi compilate e firmate dal rappresentante aziendale e dal tecnico controllore in duplice copia (una da acquisire e una da lasciare all'azienda);
- copia della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), eventualmente limitata alle sezioni del Piano di coltivazione di riferimento;
- Stampa da BDN della consistenza zootecnica (eventuale);
- Documentazione fotografica (obbligatoria);
- Check-list di controllo;

Una volta conclusa l'istruttoria il fascicolo di controllo elettronico all'interno del s.i. Artea dovrà contenere, oltre alla relazione di controllo e alle check list di controllo, tutta la documentazione utilizzata e necessaria a tracciare le verifiche effettuate. Nel caso di presenza di anomalie, deve essere allegata la documentazione probante la sussistenza dell'inadempienza.

Nel caso che l'azienda si avvalga del Quaderno delle registrazioni elettronico all'interno del s.i. ARTEA sul portale PAN, è necessario che il controllore, al fine di effettuare le verifiche necessarie, provveda alla stampa del suddetto Quaderno prima della visita in azienda.

Il tecnico controllore è tenuto ad apporre data, timbro e firma sui registri visionati sia che si tratti di registri tenuti in forma cartacea (Registro di magazzino, registro delle operazioni culturali e dei trattamenti) sia di registri tenuti in formato elettronico. Se viene utilizzata quest'ultima modalità, la vidimazione dovrà avvenire sulla stampa effettuata dal controllore, nel caso di Quaderno delle registrazioni all'interno del s.i. ARTEA, dall'azienda nel caso di registro tenuto in altro formato elettronico.

6. VERIFICA IN AZIENDA E RELAZIONE DI CONTROLLO

6.1. Preavviso

L'articolo 5 bis del DM CONTROLLI, prevede:

"1. I controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.

2. Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

3. Qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità. Il preavviso del controllo può avvenire tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda. Le modalità e la data del preavviso sono documentate nella relazione di controllo.

L'avviso, oltre alla data del sopralluogo, dovrà contenere:

Il riferimento dell'art. 3 C.2 del DM 93348/2024 che stabilisce che: "salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci";

Il nominativo del tecnico controllore;

Un numero telefonico al quale il beneficiario potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo;

La documentazione da esibire al momento del controllo;

Il tecnico è tenuto ad archiviare nel fascicolo di controllo la copia dell'avviso inviato al beneficiario, comprensiva della ricevuta di spedizione e/o ricezione;

Nella programmazione delle visite di controllo il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento.

È opportuno avvalersi della collaborazione delle sedi provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del beneficiario sia nel raggiungimento della sede aziendale.

È preferibile pertanto comunicare il preavviso, oltre che all'azienda sottoposta a controllo con le modalità sopra descritte, anche al CAA di riferimento, che può collaborare durante le operazioni di controllo presso l'azienda. Per

garantire la tracciabilità di tale comunicazione, è sufficiente utilizzare la modalità di trasmissione all'indirizzo e-mail dello sportello del CAA.

Successivamente all'invio del preavviso e all'eventuale comunicazione al CAA, può essere buona norma assicurarsi della ricezione del preavviso tramite un contatto telefonico.

La documentazione da indicare all'interno del preavviso è riportata al successivo paragrafo 5.6 lettera d).

In occasione della prima visita può verificarsi il caso che il beneficiario/delegato dell'azienda non sia presente al momento del controllo. In tal caso di distinguono le seguenti situazioni:

1. Prima visita non preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo entro 48 ore successive alla prima visita tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda;
2. Prima visita preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, occorrerà verificare che l'impossibilità di effettuare il controllo non sia imputabile al beneficiario/delegato aziendale. A tal fine deve essere concessa al beneficiario la possibilità di giustificare eventuali impedimenti a lui non imputabili o casi di forza maggiore o circostanze eccezionali che abbiano comportato la sua assenza al momento del controllo tramite dichiarazione nella quale descrivere l'impedimento con allegata documentazione a supporto. Dovrà inoltre essere motivata l'eventuale impossibilità di delega ad altri collaboratori.

Nel caso in cui si riscontri che l'impossibilità di effettuare il controllo non sia imputabile al beneficiario e che non sia possibile delegare altra persona ad assistere al controllo, il controllore dovrà comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo da effettuarsi possibilmente nelle 48 ore successive alla data prevista per la prima visita tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda. Nel caso in cui la causa dell'assenza del beneficiario risulta a lui imputabile, il controllo si considera concluso.

6.2. Attività di controllo

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

All'incontro dovrà necessariamente presenziare il beneficiario o un suo incaricato con delega. Il beneficiario o il delegato dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si evidenzia che la persona che rappresenta l'azienda all'incontro, quando non sia il titolare, deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso:

- Di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- Dei documenti necessari alle verifiche di cui ai paragrafi successivi.

Le attività di controllo sono di seguito riepilogate:

- a) Verificare l'identità del beneficiario, tramite uno dei seguenti documenti: carta di identità, patente, passaporto;
- b) Procedere alle verifiche dettagliate ai paragrafi successivi;
- c) Compilare la Relazione di Controllo Generale e Parte specifica stampate dal s.i. id 24510.

6.2.1 Riprese fotografiche

Il tecnico dovrà effettuare una o più riprese fotografiche digitali significative del controllo aziendale e, se dotato dello strumento, procedere alla rilevazione del punto GPS.

Nel caso di anomalia riferibile a documentazione, superfici, capi animali o ad altra irregolarità è necessario fotografare con precisione l'elemento che attesta la rilevazione dell'anomalia. Nel caso di assenza di anomalie il controllore è tenuto a eseguire delle foto che attestino la verifica effettuata.

6.3 Casi particolari

Nello svolgimento della visita possono verificarsi alcune situazioni per le quali il controllo è comunque da considerarsi concluso, dal momento che l'impossibilità all'effettuazione o alla conclusione dello stesso è imputabile al beneficiario (art. 3 c.2 DM 93348/2024):

- a) Il beneficiario/delegato non concorda con il risultato degli accertamenti e non sottoscrive il verbale;
- b) Il beneficiario/delegato non rende disponibile la documentazione aziendale ovvero il/i bene/beni oggetto del controllo.

In entrambi i casi il tecnico controllore è tenuto a indicare dettagliatamente sul verbale le motivazioni per le quali non è stato possibile eseguire o portare a termine il controllo oppure i motivi di disaccordo e di mancata sottoscrizione.

6.3.1 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Si riporta di seguito l'art.3 del Reg.(UE) 2116/2021:

- a) Una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) La distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) Un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) L'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di Presentazione della domanda;
- e) Il decesso del beneficiario;
- f) L'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario. Tutti i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere comprovati da opportuna documentazione.

7.DOCUMENTI DI CONTROLLO

7.1 La relazione di controllo

Gli strumenti di controllo sono la relazione di controllo, costituita da una parte generale e da una parte specifica e la check-list.

La relazione di controllo è compilabile online nel s.i. ARTEA, tramite il modulo (ID) 24510 "Verbale di controllo verifiche impegni e requisiti minimi CSR 2023-2027– controlli 2024". Il modulo deve essere stampato e sottoscritto in occasione del controllo in loco.

La compilazione o la visualizzazione del modulo avviene selezionando il beneficiario e l'UTE alla quale è riferita la domanda di aiuto/pagamento oggetto del controllo.

La relazione di controllo generale è costituita dalle seguenti sezioni:

Sezione "Dati anagrafici"

- Codice dell'istanza;
- Denominazione dell'azienda;
- CUA dell'azienda;
- Denominazione e codice dell'UTE (Unità Tecnico Economica).

Sezione "Norme del controllo": definisce l'oggetto di controllo.

Sezione "Tipo di controllo": vengono indicati gli estremi del controllo.

- Tipologia: controllo in loco;
- Modalità di selezione dell'istanza: se discrezionale o a campione;
- Criteri di selezione del campione: è indicato se trattasi di campione selezionato in base ad analisi di rischio o casuale;
- Preavviso: indicare se la comunicazione di preavviso è avvenuta tramite PEC o telegramma, indicando rispettivamente n. protocollo, indirizzo PEC di destinazione, data di invio;
- Registro dei Controlli: sono riportati gli estremi del registro dei controlli (n. iniziativa e numero del controllo).

Sezione "Informazioni sul controllo":

- Annualità a cui si riferisce il controllo;
- Data inizio e fine sopralluogo;
- Cause e motivi nel caso di controllo non effettuato;
- Presenza del beneficiario oppure presenza e nominativo di un eventuale delegato munito di delega e di documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, patente, passaporto, ecc.); in ogni caso occorre registrare gli estremi del documento di riconoscimento;
- Presenza di altre persone e loro qualifica;
- Nominativo del/dei controllore/i incaricato/i.

Sezione "Sottoscrizione": si riportano le eventuali dichiarazioni del beneficiario e del controllore che devono essere necessariamente sottoscritte.

In questi campi si fa riferimento a qualsiasi elemento del controllo e a qualsiasi dichiarazione o osservazione aggiuntiva da parte dell'azienda e/o del tecnico rispetto a quanto già indicato nei quadri specifici.

Nel caso in cui il beneficiario/delegato debba fornire ulteriore documentazione, nella parte delle dichiarazioni deve essere indicata la data in cui si impegna a fornire l'eventuale documentazione richiesta e non acquisita in sede di controllo.

La relazione di controllo generale viene sottoscritta sia dall'incaricato al controllo (che apporrà anche il timbro nonché la data di chiusura del controllo) sia dal rappresentante aziendale, dopo attenta lettura delle avvertenze.

Sono previste le seguenti relazioni di controllo specifiche per:

- **SRA ACA01 - Produzione integrata:**
- **SRA ACA02 – Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua**
- **SRA ACA03 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli**
- **SRA ACA14 - Allevatori custodi della biodiversità**
- **SRA ACA15 - Agricoltori custodi agrobiodiversità**
- **SRA ACA24 - Pratiche agricoltura di precisione**
- **SRA ACA25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica**
- **SRA ACA29 - Pratiche e metodi produzione biologica**
- **Requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti**
- **Requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari.**

All'interno delle relazioni specifiche di tutte le Misure/Operazioni viene indicata la DUA relativa alla domanda e il Piano di coltivazione di riferimento

In ciascuna relazione è presente l'elenco delle verifiche tecniche da effettuare ed effettuate in azienda.

La relazione di controllo specifica viene sottoscritta sia dall'incaricato al controllo sia dal rappresentante aziendale (titolare o suo delegato) ed una copia viene lasciata in azienda.

Qualora emergessero degli errori nella compilazione della relazione di controllo (parte generale, parte specifica e requisiti minimi) sottoscritta in campo, il supervisore è tenuto a dare evidenza delle inesattezze nella relazione online e a compilare la sezione Supervisore e le relative check list coerentemente alla realtà aziendale. Ad esempio: l'azienda non utilizza prodotti fitosanitari e nella relazione di controllo specifica non risulta sottoscritta la dichiarazione del non utilizzo di fitosanitari da parte dell'azienda; il controllore è tenuto a compilare la check list dando evidenza del non utilizzo dei prodotti fitosanitari).

Qualsiasi valutazione effettuata dal controllore, che si ritiene utile verbalizzare ai fini dell'accertamento e che non rientra negli specifici campi del verbale, deve essere riportata negli spazi predisposti per le dichiarazioni del tecnico.

7.2 Check-list

Per tutte le misure del CSR devono essere compilate sia le check-list relative alla verifica degli impegni di misura sia le check list relative alla verifica degli impegni dei Requisiti Minimi (ove applicabile in base ai singoli bandi di intervento), all'interno del verbale nel S.I. ARTEA (id24510).

In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di:

- Verifica che dà luogo al rispetto dell'impegno controllato (SI);
- Verifica che dà luogo alla rilevazione di inadempienza rispetto all'impegno controllato (NO);
- Verifica di un impegno al quale l'azienda non è tenuta (NA = Non Applicabile);
- Verifica di un impegno che non è possibile controllare al momento del controllo (NV = Non Verificabile).

In corrispondenza di ogni adempimento deve essere indicato: rispetto /non rispetto /non applicabilità/ non verificabilità.

All'interno del verbale online sono presenti sia le check list di misura/operazione sia le check list per i requisiti minimi.

Nel caso in cui tutti gli adempimenti siano rispettati, nella sezione "Esiti supervisore" sarà valorizzato, relativamente a ciascuna check list, l'esito positivo.

Se invece sono presenti una o più inadempienze, nella relativa sezione "Esiti supervisore", per ciascuna check list con anomalia, viene valorizzato l'esito non positivo e l'indicazione di: dettaglio impegno violato e livello degli indici di gravità, entità e durata.

Nel caso in cui tutti gli adempimenti siano rispettati e pertanto non siano state rilevate inadempienze, il supervisore è tenuto alla compilazione della prima parte della check list.

Nel caso di presenza di una o più inadempienze, il supervisore è tenuto a compilare sia la prima sia la seconda sezione della check list.

Alcune check-list prevedono impegni di tipo aziendale, il cui non rispetto determina una riduzione a livello di misura/operazione, e impegni per coltura/gruppo coltura, il cui non rispetto determina una riduzione del premio previsto per la coltura/gruppo coltura in infrazione.

7.3 Tipologie di verifiche

La verifica del rispetto degli impegni e requisiti minimi indicati al paragrafo precedente, prevede le seguenti tipologie di controlli:

- **Verifiche documentali:** per tali verifiche il tecnico controllore dovrà acquisire copia della documentazione indicata nella Parte specifica del presente manuale.
- **Verifiche presso le strutture e le superfici aziendali:** per la verifica del rispetto di alcuni impegni è necessaria l'effettuazione di visite presso le strutture dell'azienda e le superfici oggetto di impegno;
- **Controlli svolti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:** in questa categoria sono incluse tutte le verifiche che sia possibile effettuare mediante l'incrocio di banche dati certificate (esempio: BDN) e/o mediante la consultazione del sistema ARTEA.
- **Verifiche della consistenza zootecnica,** necessarie per:
 - l'operazione SRA ACA 14, che prevede il controllo dei capi presenti in azienda per la verifica del rispetto del numero di UBA richieste a premio;
 -
 - Requisito minimo fertilizzanti per il calcolo dell'azoto prodotto.
- **Verifiche sul rispetto dei requisiti minimi:** tali verifiche devono essere eseguite congiuntamente a ciascuna misura del CSR e prevedono il controllo del rispetto dell'utilizzo dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

7.4 Controllo relativo al rispetto delle norme in materia di condizionalità

Nel caso in cui il controllore riscontri infrazione a un impegno di condizionalità durante un controllo sulle misure oggetto del presente manuale, è tenuto, qualora l'azienda non sia già compresa nel campione di condizionalità, a compilare il verbale di condizionalità id 24500 e la check-list relativa all'atto cui fa riferimento l'impegno di condizionalità violato. I requisiti di condizionalità pertinenti sono indicati per ogni misura nella rispettiva delibera delle inadempienze.

Allo stesso modo, se nel corso di un controllo di condizionalità, il tecnico rilevi un'inadempienza a un impegno previsto al presente manuale, il tecnico è tenuto ad aprire un verbale di verifiche impegni CSR id 24510 e a segnalare nello stesso che si tratta di controllo scaturito nell'ambito delle verifiche di condizionalità.

Il controllo sul rispetto degli atti e delle norme di condizionalità viene eseguito ai sensi del Manuale delle Specifiche Tecniche per i controlli di condizionalità anno 2024

Inoltre nelle check list sono indicati i casi nei quali è prevista la verifica del rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità previsti nelle DGR 767/2024 e 1116/2024

Per impegno pertinente si intende l'impegno di condizionalità specificatamente e chiaramente ricollegabile all'impegno della misura/operazione rispetto al quale è riconosciuto un pagamento.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 42/2023 ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni di uno o più impegni pertinenti di condizionalità, al beneficiario viene applicata una maggiorazione della riduzione doppia rispetto alle percentuali del 3% del 5% e del 10% nel corrispondente anno civile.

Nel caso di infrazione a un impegno pertinente di condizionalità, in maniera analoga al caso di infrazione di un impegno di condizionalità, il controllore è tenuto, qualora l'azienda non sia compresa nel campione di condizionalità, a compilare il verbale di condizionalità id 24500 e la check-list relativa all'atto cui fa riferimento l'impegno pertinente violato.

8. CALCOLO DELLE RIDUZIONI

8.1 Riduzioni

La disciplina delle riduzioni ed esclusioni per lo sviluppo rurale è regolata dalle seguenti norme:

- D.lgs 42/2023, Capo III .35 *Sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo;*
- DM 93348/2024 *Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027. artt.12, 13,14;*
- Delibera della Giunta Regionale n. 766 del 21 01/07/2024 "Reg. (UE) n. 2021/2015 - PSP 2023-2024 - Complemento di sviluppo rurale (CSR) della Regione Toscana – intervento SRA29 "Pagamento al fine di

adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” - Individuazione delle inosservanze connesse ai requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e applicazione delle riduzioni o esclusioni”

- Delibera della Giunta Regionale n. 767 del 01/07/2024 - Reg. UE 2021/2115 FEASR - Piano Strategico della PAC (PSP) - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inosservanze relative agli interventi che prevedono pagamenti a superficie e a capo. Individuazione delle inosservanze connesse agli impegni degli interventi SRA14 - ACA14 “Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica” eSRA29 – “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1116 del 14/10/2024- Reg. UE 2021/2115 FEASR – Piano Strategico della PAC (PSP) ”

Il presente paragrafo individua le modalità di riduzione ed esclusione dovute a inadempienze/infrazioni/violazioni degli impegni, criteri ed obblighi per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115.

I termini inadempienza, infrazione e violazione si usano come sinonimi del mancato rispetto di un impegno od obbligo.

Il controllo in loco per la verifica del rispetto degli impegni è visivo se il momento del controllo è congruente con la tempistica dell’operazione, altrimenti è documentale e avviene tramite la verifica dei contenuti dei registri aziendali o altra documentazione pertinente.

Le categorie cui si applicano le riduzioni o le esclusioni sono:

1. Gli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure/tipi di operazione connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 2021/2115;
2. Gli altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale previsti dal programma di sviluppo rurale, come i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Per ogni misura/tipo di operazione sono individuati in maniera puntuale:

- I requisiti di ammissibilità del soggetto che determinano la decadenza del beneficiario dall’aiuto;
- I requisiti di ammissibilità delle superfici (o capi);
- Gli impegni specifici ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure/tipi di operazione connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 2021/2115;

Solo per questi ultimi sono determinati i livelli delle possibili inadempienze, secondo i parametri di

- Gravità: rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza rispetto agli impegni o obblighi non rispettati e pari al numero di inadempienze relative all’impegno;
- Entità: effetti dell’inadempienza sulla misura/tipo di operazione nel suo insieme e calcolato tramite il rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dalla/e inadempienza/e la SOI;
- Durata: periodo nel quale perdura l’effetto dell’inadempienza e determinato in base al momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio.

Per ogni impegno, è definita una griglia contenente per ciascun indice di verifica (gravità, entità e durata) un triplice livello di inadempienza (basso = 1; medio = 3; alto = 5).

La matrice non va quindi intesa come una tabella da leggere solo lungo le righe o lungo le colonne. A partire da un qualsiasi livello delle infrazioni descritte nella colonna gravità, può essere rilevato un qualsiasi livello delle infrazioni descritte nelle colonne dell’entità e della durata. I tre livelli sono determinati quindi in modo indipendente l’uno dall’altro

Viene quindi calcolata la media aritmetica dei valori derivati dalla griglia e si ottiene il punteggio GED (gravità-entità-durata):

Il punteggio così ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente

Punteggio GED	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x >= 5,00	10%

Le inadempienze sono determinate a livello di singolo impegno, mentre le riduzioni possono essere determinate a livello di singolo impegno o gruppo di impegni, se presente.

Il gruppo è formato da impegni affini ed è esplicitato all’interno delle singole sezioni dei tipi di operazione/misure.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo (altro GED), per ottenere il unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Le percentuali di riduzione ottenute per ogni singolo impegno, in caso di infrazioni su più impegni si sommano.

La Delibera della Giunta Regionale n.766/2024 ,767/2024 e 116/2024 disciplinano le inadempienze riscontrate nei controlli relativi alle domande di pagamento annualità 2024.

8.2 Violazione di impegni inerenti la condizionalità

Se nel corso dello stesso anno civile si accertano violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli art. 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2015 e contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili e previsti dal CSR/PSP, al beneficiario inadempiente è applicata una maggiorazione della riduzione calcolata. Tale maggiorazione è data da un'ulteriore riduzione pari a quella applicata per il mancato rispetto dell'impegno; viene quindi raddoppiata la riduzione del 3%, del 5% o del 10%, che passa al 6%, 10% e 20% rispettivamente. Se, nel corso del residuo periodo d'impegno, viene commessa la stessa infrazione che ha dato luogo al raddoppio delle percentuali di riduzione, l'inosservanza si considera di livello grave, pertanto il sostegno relativo all'intervento è rifiutato o recuperato integralmente per l'anno di accertamento e per l'anno successivo.

Al primo esito il beneficiario deve essere informato delle conseguenze dell'eventuale ripetizione.

8.3 Ripetizione dell'inadempienza e violazioni gravi

La ripetizione di un'inosservanza di impegni connessi agli artt. 70 e 72 ricorre quando sono state accertate due violazioni allo stesso impegno negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

Una inosservanza si definisce grave nei seguenti casi:

- la gravità, l'entità e la durata sono tutti di livello massimo e la violazione risulta ripetuta con gli stessi livelli;
- per gli impegni pluriennali: se nel corso del residuo periodo d'impegno viene commessa la stessa infrazione che ha dato luogo al raddoppio delle percentuali di riduzione per violazione di impegno pertinente di condizionalità.

In tutti i casi di inosservanza grave il sostegno relativo all'intervento è rifiutato o recuperato integralmente per l'anno di accertamento e per l'anno successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inosservanza (riferita ad un impegno o a gruppo di impegni) non grave, quindi con gravità, entità e durata non tutte di livello massimo, è applicata una maggiorazione della riduzione calcolata, doppia del 3%, del 5% o del 10% e quindi pari al 6%, 10% e 20%.

8.3 Interventi pluriennali

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, la medesima percentuale di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento/azione/macrogruppo coltura/gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo.

Le inadempienze che portano al recupero di importi erogati in annualità pregresse non devono essere trattate come ripetizioni.

9. FORMAZIONE E CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

9.1 Formazione

Il Settore Aiuti diretti e interventi di mercato – PEQ Controlli aziendali integrati e verifiche impegni svolge nei confronti del supervisore e dei tecnici incaricati attività di aggiornamento, formazione, monitoraggio e assistenza, con modalità operative che garantiscano condizioni di trasparenza, oggettività e ripetibilità dei controlli.

Per la campagna 2024 l'attività di ARTEA, rivolta all'aggiornamento e formazione dei tecnici e coordinatori delle ditte fornitrici, ha previsto l'organizzazione di incontri da svolgersi prima dell'avvio dei lavori presso la sede di ARTEA e la distribuzione del presente manuale di specifiche tecniche contenente le indicazioni operative per l'attività di controllo.

Al fine di garantire la tracciabilità delle responsabilità e la rispondenza dei prodotti e servizi forniti ai livelli qualitativi attesi, dovranno essere posti in essere tutti gli strumenti necessari a indirizzare e verificare l'esecuzione delle procedure di controllo.

Inoltre, dovrà essere garantita la necessaria omogeneità nella formalizzazione degli esiti tecnici dei controlli eseguiti.

Il personale della PEQ - Controlli aziendali integrati e verifiche impegni verifica l'esecuzione dei controlli affidati tramite una continua attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività di controllo utilizzando lo strumento del cruscotto predisposto dalla società ed elaborando appositi scarichi dal sistema informativo ARTEA.

9.2 Controlli di II livello

Verifiche di secondo livello sui fascicoli di controllo

Alla consegna dei fascicoli da parte della società, il personale della PEQ effettua le verifiche sul 100% dei fascicoli di controllo al fine di controllare la completezza dei documenti allegati al fascicolo e la coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo e l'esito del controllo.

I dati relativi alle verifiche dell'attività del controllo sui fascicoli sono evidenziati mediante la compilazione dell'apposita "Sezione – Istruttoria Artea" all'interno del verbale id 24510 con la quale l'istruttore verifica che il fascicolo di controllo contenga la seguente documentazione:

- Relazione di controllo cartacea sottoscritta dal beneficiario e dal controllore
- Sezione online a cura del supervisore firmata
- Check list online compilate e sottoscritte dal controllore
- Documenti acquisiti così come indicato nella relazione di controllo e inseriti a sistema nella sezione Elementi di controllo.

Nel caso di presenza di anomalie, l'istruttore ARTEA effettua un'istruttoria finalizzata ad appurare la presenza dell'anomalia e la correttezza dell'esito, procedendo se necessario a una revisione dello stesso.

Verifiche di secondo livello in azienda

Relativamente alle verifiche in azienda si prevede di effettuare almeno il 3% di controlli di secondo livello; tali verifiche sono svolte da parte del personale della PEQ e possono essere effettuate congiuntamente o successivamente al controllo di primo livello. Gli esiti di tali controlli sono riportati nel verbale di secondo livello, redatto all'interno del s.i. ARTEA, e sottoscritto dai controllori che hanno realizzato il controllo.

Nel suddetto verbale, il tecnico oltre a definire l'esito complessivo della verifica, evidenzia le eventuali non conformità accertate rispetto a quanto previsto dalle specifiche di lavoro e i procedimenti da attivare nei confronti dell'azienda e/o del supervisore.

Il responsabile della PEQ è tenuto a informare il dirigente del Settore sulle eventuali non conformità riscontrate nel corso dei controlli di secondo livello e delle eventuali segnalazioni da inviare alle aziende e/o al supervisore. Nel caso di azioni correttive dovranno essere previsti i tempi per eventuali ulteriori verifiche.

10. CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI

Al termine dei controlli aziendali, il Supervisore della società affidataria dopo aver completato l'inserimento dei dati all'interno del sistema informativo ARTEA nel modulo id. 24510, per tutte le aziende controllate procede alla comunicazione della chiusura del verbale di controllo all'interno del s.i. ARTEA.

Tutto il materiale deve essere inserito a sistema nel modulo id 24510.

PARTE SPECIFICA

11.PREMESSA

Nella presente sezione sono riportate le indicazioni relative alle modalità di verifica degli impegni per ciascuna misura/operazione indicata al punto 3 Parte generale.

In particolare vengono descritti:

- Gli impegni specifici a carico del beneficiario;
- Gli elementi di verifica;
- La determinazione dell'infrazione secondo gli indici di entità, gravità e durata indicati nelle delibere di Giunta Regionale n.766/202, 767/2024 e 1116/2024.

12.INTERVENTO SRA01 – ACA1 “PRODUZIONE INTEGRATA”

12.1 Descrizione dell'intervento:

L'intervento “Produzione integrata” prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore degli agricoltori singoli o associati o enti pubblici gestori di aziende agricole o altri gestori del territorio che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) di cui alla l.r.25/99 per la fase di coltivazione e loro aggiornamenti. L'intervento prevede inoltre l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). L'impegno di durata quinquennale decorre dal 1° gennaio e deve interessare l'intera superficie dell'UTE condotta a qualsiasi titolo dal richiedente. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12). Il quinquennio di impegno per le adesioni presentate ai sensi del presente bando decorre dal 1° gennaio 2024 e si conclude il 31 dicembre 2028.

12.2 Impegni specifici dell'intervento:

Elenco degli impegni il cui mancato rispetto genera una inosservanza

Gli impegni che discendono dal bando di attuazione dell'intervento e che generano una inosservanza con conseguente determinazione del livello di GED sono:

Impegno 1 - Corretta applicazione dei disciplinari di produzione integrata (DPI)

Impegno 4 - Tenuta e aggiornamento del Quaderno delle registrazioni disponibile sul Sistema Informativo Artea

Impegno 1 Corretta applicazione dei disciplinari di produzione integrata (DPI)

Le inosservanze hanno conseguenze a livello di tipo di intervento (SRA) o coltura tenuto conto delle Non Conformità (NC) riscontrate dagli OdC nella loro attività di controllo.

Le NC si classificano in lievi, medie o gravi in base al livello stimato di gravità nel pregiudicare lo stato di conformità del prodotto e/o del processo, ad esse è attribuito un punteggio di demerito rispettivamente pari a 1, 2 e 3 previsto nell'ambito della norma nazionale Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata

Per la determinazione del livello di GED si rimanda alla DGR. n.1389 del 25/11/2024 "Reg. UE 2021/2115 FEASR - Piano Strategico della PAC (PSP) - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inosservanze relative all'intervento SRA01 ACA1 Produzione integrata"

Impegno 4 Tenuta e aggiornamento del Quaderno delle registrazioni disponibile sul Sistema Informativo Artea

La mancata tenuta del Quaderno delle registrazioni disponibile sul sistema informativo di ARTEA, per l'annualità 2024, non genera nessuna inosservanza in presenza di documentazione o diverso registro che consenta la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di registrazione.(decreto dirigenziale n.19394/2024)

Per il 2024 le NC rilevate dagli OdC in merito al non corretto aggiornamento delle registrazioni vengono utilizzate da ARTEA per la pesatura delle inosservanze e quindi per la determinazione dei livelli dei GED.

In assenza di qualsiasi registrazione si determina il non pagamento dell'annualità di accertamento per tipo di intervento.

A partire dall'annualità 2025 il controllo relativo alla tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle RegISTRAZIONI (QdR), disponibile sul sistema informativo ARTEA, è svolto da ARTEA stessa che procede al controllo del rispetto della tempistica e correttezza delle registrazioni su tale supporto.

Se non è possibile verificare gli aggiornamenti riportati sul QdR, ARTEA utilizza, ai fini della pesatura delle inosservanze, le NC rilevate dagli OdC in ambito SQNPI.

La mancata tenuta del Quaderno delle registrazioni disponibile sul sistema informativo di ARTEA, in presenza di registrazioni aziendali su supporti diversi genera:

- annualità 2025: livello di GED medio (3) con l'applicazione di una riduzione del montante per intervento pari al 5%.
- annualità 2026: livello di GED alto (5) con l'applicazione di una riduzione del montante per tipo di intervento pari al 10%.

Per le suddette annualità, ARTEA prende in carico le eventuali NC, relative ai non corretti aggiornamenti su supporti diversi dal QdR, rilevate in ambito SQNPI dagli OdC.

In assenza di qualsiasi registrazione si determina l'esclusione dal pagamento dell'annualità di accertamento per intervento

La Mancata tenuta del Quaderno delle registrazioni disponibile sul sistema informativo di ARTEA, in presenza di registrazioni aziendali su supporti diversi genera per annualità successive al 2026 l'esclusione dal pagamento per l'annualità di accertamento.

Pertanto le NC rilevate dagli OdC in ambito SQNPI non sono utilizzate da ARTEA ai fini della pesatura delle inosservanze.

L'assenza di qualsiasi registrazione nel QdR è considerata come assenza della tenuta dello stesso.

Codice Impegno obbligo		Impegni	Impegni pertinenti di condizionalità	Montante di riferimento	
SRA01 ACA1	SQNPI				
	14	0.1	Registrazioni dei trattamenti di difesa/diserberbo e di magazzino	CGO 7 Reg.(CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari: art.55 prima e seconda frase CGO8 (direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	Applicazione per coltura
		0.2	Registrazioni delle fertilizzazioni e di magazzino	CGO1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11	Applicazione per coltura

		paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati CGO 02 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: art 4 e 5	
0.3	Registrazione degli interventi di irrigazione		Applicazione per coltura
0.4	Registrazione delle operazioni colturali		Applicazione per coltura

DETERMINAZIONE DEI GED

La tabella seguente è utilizzata per verificare gli impegni/obblighi di cui ai codici dell'SQNPI/PCR 0.1, 0.2, 0.3 e 0.4 o direttamente rilevati da ARTEA tramite il QdR

- Mancato aggiornamento o ritardo delle registrazioni relative alle operazioni agronomiche e/o irrigazione
- Mancato aggiornamento o ritardo delle registrazioni relativo alla fertilizzazione
- Mancato aggiornamento o ritardo delle registrazioni relativo alla difesa/diserbo

Il mancato rispetto degli impegni/obblighi sopra richiamati costituisce un unico gruppo. Una volta determinati i livelli del GED per singolo impegno non rispettato si procede alla somma delle medie dei singoli livelli e si determina la percentuale di decurtazione da applicare a livello di coltura.

Gravità: determinata dal tipo di inosservanza

Entità: numero di inosservanze

Durata: annualità di impegno

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	Mancato aggiornamento o ritardo delle registrazioni relative alle operazioni agronomiche e/o irrigazione	Fino a 2 inosservanze rilevate	1° o 2° anno di impegno
Medio 3	Mancato aggiornamento o ritardo relativo alle registrazioni di fertilizzazione	Da 3 a 4 inosservanze rilevate	3° o 4° anno di impegno
Alto 5	Mancato aggiornamento o ritardo relativo alle registrazioni di difesa/diserbo.	Più di 4 inosservanze	5° anno di impegno

Il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato se l'inosservanza generata determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità

Tenuta e aggiornamento del registro di magazzino

Il non corretto aggiornamento del registro di magazzino determina un livello di GED basso (1) da applicare a montante per intervento.

L'assenza del registro di magazzino o l'impossibilità di verificare la corretta tenuta e aggiornamento dello stesso determina un livello di GED alto (5) da applicare a montante per intervento.

Superfici a impegno ma non a pagamento

In presenza di coltura esclusivamente ad impegno si determina il montante di riferimento ottenuto come prodotto tra il minor premio ad ettaro per coltura previsto dall'intervento e la superficie della coltura in infrazione.

A tale montante si applica quanto di seguito:

- Nessuna riduzione fino ad una entità pari al 10% di superficie irregolare della coltura ad impegno rispetto alla SOI

- Riduzione del 3% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 10% ma inferiore o uguale al 50% della SOI;

- Riduzione del 5% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 50% ma inferiore o uguale al 70% della SOI

- Riduzione del 10% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 70% ma inferiore o uguale al 90% della SOI

- Non pagamento annuale del premio per intervento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 90% della SOI.

L'importo così determinato si decurta dal pagamento per intervento.

In caso di mancato rispetto di un impegno pertinente di condizionalità non si applica il raddoppio della riduzione.

.

In caso di mancato rispetto di un impegno pertinente di condizionalità non si applica il raddoppio della riduzione.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda al Decreto N. 24809 del 24/11/, al Decreto N. 14821 del 26/06/2024 e al Decreto N. 7473 del 08/04/2024.

13. INTERVENTO SRA ACA 02 USO SOSTENIBILE DELL'ACQUA

13.1 Descrizione dell'intervento:

L'intervento si pone l'obiettivo di un efficiente utilizzo della risorsa idrica mediante l'adozione di sistemi per la definizione di un bilancio idrico suolo-pianta-atmosfera. Il sistema esperto per l'ottimizzazione dell'impiego della risorsa idrica è individuato nel sistema web di assistenza all'irrigazione IRTO (Irrigazione in Toscana).

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio, il quinquennio di impegno per le adesioni presentate nell'annualità 2024 decorre dal 1° gennaio 2024 e si conclude il 31 dicembre 2028. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

L'impegno si può applicare ad appezzamenti variabili; nel corso degli anni, in funzione dell'ordinamento colturale e delle rotazioni colturali, è pertanto possibile modificare, in ciascun anno, gli appezzamenti oggetto di impegno, fermo restando la quantità di superficie (numero di ettari) ammessa con la domanda di sostegno.

13.2 Elenco degli impegni e Definizione dei livelli di GED (gravità, entità e durata) per il calcolo della percentuale di riduzione del pagamento:

Impegno 1 Prelevare l'acqua da rete superficiale o da falda freatica.

Il prelevamento da fonti diverse determina il mancato pagamento per tutte le colture ammesse nell'annualità di accertamento. La ripetizione della violazione comporta la decadenza dal regime di aiuto, l'azienda è quindi sottoposta a controllo in campo anche nell'annualità successiva al primo accertamento.

In fase di controllo è sempre necessario verificare il rispetto del Criterio di Gestione Obbligatorio1 (CGO1 "Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h)", limitatamente all'impegno A.

Il controllo verifica quindi la disponibilità dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque a fini irrigui applicando quanto previsto nell'ambito della disciplina della condizionalità.

Impegno 2 Assicurare che all'inizio della stagione irrigua gli appezzamenti ad impegno siano dotati di impianti di irrigazione per aspersione o per microirrigazione (superficiale o sub-irrigazione).

La tipologia di impianto utilizzata per l'irrigazione della coltura deve corrispondere a quella riportata nell'allegato 1 "Elenco colture ammesse a pagamento" del bando e selezionata in IRTO. L'assenza di impianti di irrigazione per aspersione o per microirrigazione (superficiale o sub-irrigazione) determina il non pagamento della coltura interessata dalla violazione nell'annualità di accertamento.

Impegno 3 Avvalersi di contatore aziendale, tale da valutare i volumi distribuiti sulle superfici oggetto d'impegno installato sull'opera di presa (in caso di approvvigionamento autonomo), o sul punto di presa dalla rete di distribuzione dell'acqua irrigua (nel caso di adesione al servizio idrico di irrigazione collettiva consortile).

L'assenza del contatore dell'impegno genera un GED di livello alto con riduzione pari al 10%. Il montante a carico del quale procedere ad eventuali riduzioni è l'importo del pagamento per intervento.

Impegno 4 Iscrizione dell'azienda al sistema web di assistenza all'irrigazione IRTO (Irrigazione in Toscana).

L'assenza dell'iscrizione, entro il primo anno di impegno porta alla decadenza dal regime di aiuto. L'iscrizione dell'azienda al sistema web di assistenza all'irrigazione IRTO (Irrigazione in Toscana) con mancata individuazione degli appezzamenti irrigui soggetti ad impegno, determina il non pagamento dell'annualità di accertamento.

Impegno 5 Irrigare gli appezzamenti ad impegno seguendo il consiglio irriguo reso disponibile dal sistema web di assistenza all'irrigazione IRTO, senza superare il valore del volume irriguo stagionale consigliato per la coltura.

Il superamento del valore del volume irriguo stagionale per coltura entro il valore del 15%, non genera violazione.

Gravità: superamento del valore del volume irriguo stagionale per coltura: rapporto percentuale tra il volume distribuito in eccedenza e il volume consigliato da IRTO;

Entità: uguale alla gravità;

Durata: anno di impegno in cui si è verificato il superamento del valore del volume irriguo stagionale.

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	-	1° o 2° anno di impegno

Medio (3)	-	-	-	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	15%<x≤30%*		Uguale alla gravità	5°anno di impegno

Il montante a carico del quale procedere ad eventuali riduzioni è il pagamento per coltura.

*Oltre tale percentuale si ha l'esclusione dal pagamento della coltura per l'annualità di accertamento.

Se le superfici gestite in IRTO su cui si attuano gli impegni sono minori rispetto a quanto richiesto nella domanda di pagamento si procede al solo pagamento delle superfici effettivamente presenti in IRTO.

Impegno 6 Presidiare le operazioni di irrigazione per evitare malfunzionamenti.

La violazione dell'impegno genera un GED di livello medio con riduzione pari al 5%. Il montante a carico del quale procedere ad eventuali riduzioni è l'importo del pagamento per intervento.

Impegno 7 Inserire e validare per ogni appezzamento nel registro elaborato dal sistema web di assistenza all'irrigazione IRTO:

- La data di semina/trapianto per le colture erbacee annuali e la data di inizio del ciclo vegetativo per le colture arboree -la data di raccolta per ciascuna coltura per ciascun appezzamento soggetto ad impegno irriguo;
- Gli interventi irrigui eseguiti, man mano che sono effettuati nell'arco della stagione, entro 7 giorni.

Il ritardo nella registrazione degli interventi irrigui oltre i 7 giorni, ripetuto fino a 2 volte non genera violazione.

Gravità: determinata dall' assenza delle date relative al ciclo colturale (semina/trapianto, inizio ciclo vegetativo per le arboree o data raccolta) e/o dal numero di registrazioni degli interventi irrigui effettuate in ritardo;

Entità: uguale alla gravità;

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le violazioni nel quinquennio.

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Assenza di una data e/o 3 ritardi oltre 7 gg dall'intervento irriguo	Uguale gravità	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	Assenza di due date e/o 5 ritardi oltre i 7 gg dall'intervento irriguo	Uguale gravità	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Assenza di oltre due date e/o oltre 5 ritardi oltre i 7 gg dall'intervento irriguo	Uguale gravità	5°anno di impegno

Il montante a carico del quale procedere ad eventuali riduzioni è l'importo del pagamento per coltura.

Impegno 8 Conservare in formato cartaceo/digitale una copia del registro elaborato con il sistema web di assistenza all'irrigazione per ogni anno di impegno, scaricabile dalla sezione Report aziendale del programma di consulenza IRTO.

L'assenza della copia cartaceo/digitale del registro dell'anno precedente l'accertamento, determina un GED di livello basso con riduzione pari al 3%. Il montante a carico del quale procedere ad eventuali riduzioni è l'importo del pagamento per intervento.

Impegno 9 Attuare, nel caso della microirrigazione/fertirrigazione, la stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, nonché prevedere lo spurgo e la pulizia dei filtri.

La violazione dell'impegno genera un GED di livello alto con riduzione pari al 10%. Il montante a carico del quale procedere ad eventuali riduzioni è l'importo del pagamento per intervento

Per quanto non espressamente riportato nel presente manuale si rimanda alla Delibera 1116 del 14/10/2024 – Allegato A

14 - INTERVENTO SRA ACA 03 – TECNICHE DI LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU (Superficie Agricola Utilizzata) a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni:

- Azione 3.1: adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT);
- Azione 3.2: adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande/strip tillage.

Sono ammissibili anche le colture poliennali, limitatamente all'anno di semina. La coltura poliennale viene pagata una sola volta il primo momento in cui è riportata nel PCG (Piano Culturale Grafico) valevole per la prima domanda di pagamento, non gli anni successivi in cui permane nell'appezzamento.

Gli adempimenti relativi al presente intervento derivano dall'applicazione delle norme contenute nel bando specifico nonché dall'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n.1116/2024, allegato B.

Il beneficiario può aderire all'intervento scegliendo una sola delle due azioni previste. L'intervento può attuarsi indifferentemente ad appezzamenti fissi o variabili, per cui l'ubicazione non è oggetto di controllo.

14.1 -Azione 3.1: SEMINA SU SODO

La presente azione prevede i seguenti impegni:

- a) Semina su sodo su almeno il 20% dei seminativi;
- b) Semina su sodo sulla SOI (Superficie Oggetto di Intervento) richiesta a premio;
- c) Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo;
- d) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti consentiti che non necessitano di lavorazione del terreno/interramento;
- e) Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

La verifica dei suddetti adempimenti deve essere effettuata possibilmente nel momento in cui sia possibile verificare l'esecuzione dell'operazione colturale semina su sodo.

Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti. I terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI; tali superfici non sono ammesse a premio.

14.1.1 Elementi di verifica

a) Semina su sodo su almeno il 20% dei seminativi

Ogni anno (01/01 – 31/12) almeno il 20% dei seminativi dell'UTE oggetto di impegno deve essere interessato da tecniche di semina su sodo, ferma restando la superficie minima di 1 ettaro di SOI. La semina deve essere effettuata senza lavorazioni eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.

Nel PCG devono essere indicate le colture interessate dalla semina su sodo, da conteggiare ai fini del rispetto dell'impegno. Il controllore prende come riferimento la superficie dichiarata nell'ultimo piano grafico presente nel s.i. ARTEA.

Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo; in tali casi il beneficiario deve inviare specifica comunicazione ad Artea tramite PEC indicando la data in cui è stata effettuata l'operazione, le motivazioni e l'attrezzatura usata nel rispetto del divieto di inversione degli strati del suolo. L'operazione va altresì registrata sul QdR. L'invio della comunicazione e la registrazione sul QdR devono avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta operazione di decompattamento.

b) Semina su sodo sulla SOI richiesta a premio

Il controllore tramite controllo in campo verifica la presenza di qualsiasi lavorazione effettuata sulla SOI, diversa dalla semina su sodo. In particolare è divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverte gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.

d) Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo

Il controllore verifica la presenza dei residui (eventualmente anche trinciati) della coltura in precessione a quella seminata su sodo. Per l'esecuzione di tale verifica è necessario effettuare il sopralluogo nel momento in cui è possibile verificare la presenza in campo dei suddetti residui colturali.

d) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti consentiti che non necessitano di lavorazione del terreno/interramento;

Il controllore verifica l'utilizzo sulla SOI di fanghi, rifiuti recuperati o fertilizzanti che comportano lavorazioni o interramento,

e) Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione

L'operazione culturale "semina su sodo" deve essere annotata sul registro aziendale e nel PCG devono essere indicate le colture interessate da semina su sodo, da conteggiare ai fini del rispetto dell'impegno. L'uso del registro delle operazioni culturali e di magazzino informatizzato presente nel Sistema informativo ARTEA è obbligatorio per tutte le aziende che aderiscono all'intervento.

L'azienda richiedente è tenuta a effettuare le registrazioni indicate nell'allegato A al Decreto RT n.27746 del 29/12/2023. Compilazione obbligatoria per le superfici a seminativo oggetto di impegno:

Lavorazioni del terreno:

- Tipo di intervento: semina - Specificare su sodo
- superficie interessata
- disponibilità macchina (tipo possesso)
- tipo macchina (seminatrice per semina su sodo, erpice, etc.). Nel caso di noleggio/prestito: inserire CF del proprietario

Distribuzione dei fertilizzanti:

- Superficie trattata
- Prodotto utilizzato
- Quantità utilizzata
- Modalità di distribuzione
- Macchina utilizzata

NB: nella semina su sono ammesse solo fertilizzazioni che non necessitano di lavorazioni del terreno o fertilizzazioni per iniezione.

La semina deve essere fatta con il solo uso di seminatrici speciali che consentano la semina su sodo. L'azienda deve essere in possesso di tale macchinario o avvalersi di un contoterzista o di altra azienda che rilasci apposita dichiarazione. L'assenza in azienda di uno dei seguenti elementi comporta il mancato pagamento dell'annualità:

- il possesso del macchinario (seminatrice da sodo) caricato sul fascicolo aziendale
- la fattura del contoterzista per conto del beneficiario
- la dichiarazione dell'azienda agricola che esegue la lavorazione per conto del beneficiario

14.1.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Nel caso di inadempienze, la determinazione dei parametri di gravità entità e durata viene eseguita ai sensi di quanto disposto dalla DGR 1116/2024.

a) Semina su sodo su almeno il 20% dei seminativi

Gravità: SOI inferiore al 20% dei seminativi;

Entità: rapporto percentuale tra la superficie oggetto di impegno (SOI) dichiarata nell'anno di accertamento e i seminativi;

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inosservanze nel quinquennio.

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$18 \leq X < \text{al } 20\%$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$16 \leq X < \text{al } 18\%$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	SOI inferiore al 20% dei seminativi	$15 \leq X < \text{al } 16\%$ (sotto il 15% si ha l'esclusione del pagamento dell'annualità)	5° anno di impegno

b) Semina su sodo sulla SOI richiesta a premio

Gravità: lavorazioni effettuate sulla SOI, in assenza di comunicazione di avvenuta operazione di decompattamento a causa di eventi avversi

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inosservanza e la superficie oggetto di impegno (SOI) dichiarata nell'anno di accertamento;

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inosservanze nel quinquennio.

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq$ al 10%*	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq$ al 30%*	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Qualsiasi lavorazione effettuata sulla SOI, diversa dalla semina diretta	$30 < X \leq$ al 50%* (oltre si ha l'esclusione del pagamento dell'annualità)	5° anno di impegno

* sempre all'interno del rispetto della percentuale del 20% di SOI rispetto al totale dei seminativi

c) Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo

Gravità: residui non mantenuti sulla SOI

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inosservanza e la superficie oggetto di impegno (SOI) dichiarata nell'anno di accertamento

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inosservanze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq$ al 10%*	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq$ al 30%*	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Residui non mantenuti sulla SOI	$30 < X \leq$ al 50%* (oltre si ha l'esclusione del pagamento dell'annualità)	5° anno di impegno

* sempre all'interno del rispetto della percentuale del 20% di SOI rispetto al totale dei seminativi

d) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti consentiti che non necessitano di lavorazione del terreno/interramento

In caso di utilizzo sulla SOI di fanghi, rifiuti recuperati, fertilizzanti che comportano lavorazioni o interrimento, i livelli di gravità, entità e durata sono sempre alti (riduzione del 10%).

e) Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione

In caso di compilazione di un registro cartaceo, i livelli di gravità, entità e durata sono sempre alti (riduzione del 10%).

In caso di compilazione di registro informatizzato possono darsi i seguenti casi:

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Compilazione non corretta del registro informatizzato disponibile sul S.I. Artea	Compilazione corretta del registro informatizzato diverso da quello disponibile sul S.I. Artea	Compilazione nei termini
Medio (3)	Compilazione di un registro informatizzato diverso da quello disponibile sul S.I. Artea	-	Compilazione tardiva: oltre i 30 gg ma entro i 45 gg
Alto (5)	-	Presenza di errori o registrazioni incomplete (sia sul registro Artea che su altro registro informatizzato)	Compilazione tardiva: oltre i 45 gg

Nessun registro o nessuna registrazione tra quelle previste per l'intervento: mancato pagamento dell'annualità.

14.2 Azione 3.2: ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE E/O LAVORAZIONE A BANDE

La presente azione prevede i seguenti impegni:

- a) Lavorazione minima/lavorazione a bande su almeno il 20% dei seminativi;
- b) Lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm sulla SOI richiesta a premio, con utilizzo di attrezzature senza organi lavoranti attivi;
- c) Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata con tecniche di lavorazione minima;
- d) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti consentiti che non necessitano di lavorazioni profonde o che alterano la stratificazione del terreno;
- e) Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

La verifica dei suddetti adempimenti deve essere effettuata possibilmente nel momento in cui sia possibile verificare l'esecuzione dell'operazione colturale di lavorazione minima e/o lavorazione a bande.

14.2.1 Elementi di verifica

a) Lavorazione minima/lavorazione a bande su almeno il 20% dei seminativi

Ogni anno (01/01 – 31/12) almeno il 20% dei seminativi dell'UTE oggetto di impegno deve essere interessato da tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, ferma restando la superficie minima di 1 ettaro della SOI. Nel PCG devono essere indicate le colture interessate da conteggiare ai fini del rispetto dell'impegno. Il controllore prende come riferimento la superficie dichiarata nell'ultimo piano grafico presente nel s.i. ARTEA.

Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo; in tali casi il beneficiario deve inviare specifica comunicazione ad Artea tramite PEC indicando la data in cui è stata effettuata l'operazione, le motivazioni e l'attrezzatura usata nel rispetto del divieto di inversione degli strati del suolo. L'operazione va altresì registrata sul QdR. L'invio della comunicazione e la registrazione sul QdR devono avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta operazione di decompattamento.

b) Lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm sulla SOI richiesta a premio, con utilizzo di attrezzature senza organi lavoranti attivi

Il controllore tramite controllo in campo verifica la presenza di qualsiasi lavorazione effettuata sulla SOI, diversa dalle tecniche di lavorazione minima. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza. È fatto divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverte gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.

c) Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata con tecniche di lavorazione minima

Il controllore verifica la presenza dei residui della coltura in precessione (eventualmente anche trinciati) a quella oggetto di lavorazione minima.

Per l'esecuzione di tale verifica è necessario effettuare il sopralluogo nel momento in cui è possibile verificare la presenza in campo dei suddetti residui colturali. Il controllo del mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione è parte integrante del controllo dell'impegno e rappresenta un indicatore per la pesatura dell'eventuale inadempienza.

d) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti consentiti che non necessitano di lavorazione del terreno/interramento

Il controllore verifica l'utilizzo sulla SOI di fanghi, rifiuti recuperati, fertilizzanti che comportano lavorazioni o interrimento,

e) Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione

L'operazione culturale "minima lavorazione" deve essere annotata sul registro aziendale e nel PCG devono essere indicate le colture interessate da tecniche di minima lavorazione, da conteggiare ai fini del rispetto dell'impegno.

L'uso del registro delle operazioni culturali e di magazzino informatizzato presente nel Sistema informativo ARTEA è obbligatorio per tutte le aziende che aderiscono all'intervento.

L'azienda richiedente è tenuta a effettuare le registrazioni indicate nell'allegato A al Decreto RT n.27746 del 29/12/2023. Compilazione obbligatoria per le superfici a seminativo oggetto di impegno:

Lavorazioni del terreno:

- Tipi di intervento: lavorazioni preparatorie alla semina, semina, etc
- superficie interessata
- disponibilità macchina (tipo possesso)
- tipo macchina (erpice etc....)

Distribuzione dei fertilizzanti:

- Superficie trattata
- Prodotto utilizzato
- Quantità utilizzata
- Modalità di distribuzione
- Macchina utilizzata

NB: ammesse fertilizzazioni che necessitano di lavorazioni minime del terreno

L'assenza in azienda di uno dei seguenti elementi comporta il mancato pagamento dell'annualità:

- il possesso del macchinario (seminatrice da sodo) caricato sul fascicolo aziendale
- la fattura del contoterzista per conto del beneficiario
- la dichiarazione dell'azienda agricola che esegue la lavorazione per conto del beneficiario

14.2.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Nel caso di inadempienze, la determinazione dei parametri di gravità entità e durata viene eseguita ai sensi di quanto disposto dalla DGR 1116/2024.

a) Lavorazione minima/lavorazione a bande su almeno il 20% dei seminativi

Gravità: SOI inferiore al 20% dei seminativi

Entità: rapporto percentuale tra la superficie oggetto di impegno (SOI) dichiarata nell'anno di accertamento e i seminativi

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inosservanze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$18 \leq X < \text{al } 20\%$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$16 \leq X < \text{al } 18\%$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	SOI inferiore al 20% dei seminativi	$15 \leq X < \text{al } 16\%$ (sotto il 15% si ha l'esclusione del pagamento dell'annualità)	5° anno di impegno

b) Lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm sulla SOI richiesta a premio, con utilizzo di attrezzature senza organi lavoranti attivi

Gravità: lavorazioni che non rispettano i criteri di minima lavorazione effettuate sulla SOI, in assenza di comunicazione di avvenuta operazione di decompattamento a causa di eventi avversi

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inosservanza e la superficie oggetto di impegno (SOI) dichiarata nell'anno di accertamento

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inosservanze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Rispetto del divieto di inversione degli strati e della profondità massima di lavorazione ma utilizzo di organi lavoranti attivi (entità e durata sempre bassi)	$X \leq \text{al } 10\%*$	1° o 2° anno di impegno

Medio (3)	Rispetto del divieto di inversione degli strati ma con superamento della profondità massima di lavorazione	$10 < X \leq 30\%*$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Non rispetto del divieto di inversione degli strati	$30 < X \leq 50\%*$ (oltre si ha l'esclusione del pagamento dell'annualità)	5° anno di impegno

* sempre all'interno del rispetto della percentuale del 20% di SOI rispetto al totale dei seminativi

c) Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo

Gravità: residui non mantenuti sulla SOI

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inosservanza e la superficie oggetto di impegno (SOI) dichiarata nell'anno di accertamento

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inosservanze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq 10\%*$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq 30\%*$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Residui non mantenuti sulla SOI	$30 < X \leq 50\%*$ (oltre si ha l'esclusione del pagamento dell'annualità)	5° anno di impegno

* sempre all'interno del rispetto della percentuale del 20% di SOI rispetto al totale dei seminativi

d) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti consentiti che non necessitano di lavorazione del terreno/interramento

In caso di utilizzo sulla SOI di fanghi, rifiuti recuperati, fertilizzanti che comportano lavorazioni o interrimento, i livelli di gravità, entità e durata sono sempre alti (riduzione del 10%).

e) Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione

In caso di compilazione di un registro cartaceo, i livelli di gravità, entità e durata sono sempre alti (riduzione del 10%).

In caso di compilazione di registro informatizzato possono darsi i seguenti casi:

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Compilazione non corretta del registro informatizzato disponibile sul S.I. Artea	Compilazione corretta del registro informatizzato diverso da quello disponibile sul S.I. Artea	Compilazione nei termini
Medio (3)	Compilazione di un registro informatizzato diverso da quello disponibile sul S.I. Artea	-	Compilazione tardiva: oltre i 30 gg ma entro i 45 gg
Alto (5)	-	Presenza di errori o registrazioni incomplete (sia sul registro Artea che su altro registro informatizzato)	Compilazione tardiva: oltre i 45 gg

Nessun registro o nessuna registrazione tra quelle previste per l'intervento: mancato pagamento dell'annualità.

14.3 Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi

In caso di inosservanza degli impegni a) b) e c) è necessario procedere alla verifica del rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità BCAA5 e BCAA6:

- BCAA5 Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze

- BCAA6 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

In caso di inosservanze rilevate anche sulle citate BCAA si procede al raddoppio della percentuale di riduzione calcolata rispetto agli impegni a) b) e c) delle azioni 3.1 e 3.2.

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA03 ACA3.

15. INTERVENTO SRA ACA 14 -ALLEVATORI CUSTODI DELLA BIODIVERSITÀ - ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI AUTOCTONE NAZIONALI A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA

Ai beneficiari che aderiscono all'intervento SRA ACA 14 viene corrisposto un premio, di durata quinquennale a UBA per il mantenimento di riproduttori appartenenti a razze autoctone minacciate dal rischio di abbandono.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti razze autoctone e geneticamente adattate ai sistemi produttivi tradizionali e agli ambienti del territorio regionale iscritte all'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della legge n. 194/2015 e nel repertorio regionale di cui alla L.R. 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale":

- Bovini: Calvana, Garfagnina, Maremmana, Pisana, Pontremolese, Romagnola;
- Ovini: Appenninica, Garfagnina Bianca, Pecora dell'Amiata, Pomarancina, Zerasca, Massese;
- Caprini: Capra della Garfagnana, Capra di Montecristo;
- Equini/asinini: Maremmano, Monterufolino, Cavallo Appenninico Cavallo Bardigiano, Asino dell'Amiata;
- Suini: Cinta senese.

I capi a premio devono essere iscritti nei rispettivi libri genealogici. Sono ammissibili i soli capi interi. Per le razze bovine (Romagnola e Maremmana) ed equine (Maremmano) a maggiore diffusione si riconoscono a premio solo i capi con età superiore a 24 mesi e per i suini solo i riproduttori.

Le violazioni degli impegni vengono individuate a livello di razza allevata e la sanzione amministrativa viene applicata sull'importo dell'aiuto relativo alla razza per la quale è stata riscontrata l'inadempienza. Le verifiche che vengono svolte nel controllo in loco devono essere riferite al periodo che decorre dal 1° gennaio dell'annualità della domanda fino al giorno del controllo stesso.

15.1 Elementi di verifica

Il livello delle inadempienze dell'intervento SRA ACA 14 è disciplinato dalla delibera n. 767 del 01/07/2024.

Prima della chiusura della domanda di aiuto il controllore è tenuto a verificare la presenza del documento id. 750 caricato sul S.I. Artea – in cui sono elencati i capi iscritti nei libri genealogici detenuti dal richiedente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda. Nel caso in cui il documento risulti non aggiornato o non caricato, il controllo lo deve segnalare ad ARTEA.

Si elencano di seguito le verifiche da effettuare per ciascuna razza oggetto di controllo.

Criteri che prevedono la decadenza:

- **Consistenza dell'allevamento di almeno 1 UBA:** il premio è concesso se la consistenza minima di stalla è pari a 1 UBA e allo stesso tempo si ha il mantenimento delle UBA richieste a impegno per i 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I capi ammissibili a premio devono rientrare nelle seguenti categorie:

Categorie di capi	Conversione capo - UBA
Bovini da 6 a 24 mesi ¹	0,6 UBA
Bovini oltre 24 mesi	1 UBA
Ovicapri di oltre 6 mesi	0,15 UBA
Equidi di oltre 6 mesi ²	1 UBA
Suini - scrofe e verri > 50kg	0,5 UBA

¹ solo per le razze Calvana, Garfagnina, Pisana e Pontremolese;

² per il Maremmano solo capi interi di oltre 24 mesi.

- **Presenza di almeno l'80% della consistenza iniziale negli anni successivi al primo:** nel corso della durata dell'impegno, fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio fino al 20% rispetto al numero dei capi iniziale, a condizione che la consistenza rimanga sempre al di sopra di 1 UBA.

Nel caso di piccolissimi allevamenti la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi; si considerano piccolissimi allevamenti quelli con consistenza a premio iniziale inferiore o uguale a 10 capi.

In caso di inadempienza ai suddetti criteri si ha la decadenza dall'aiuto e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Per ciascuna razza a impegno il controllore effettua le seguenti verifiche:

- rileva il numero dei capi presenti in termini di UBA mediante la compilazione dell'allegato 04 del presente manuale;
- La consistenza riscontrata nell'allevamento viene confrontata con la consistenza dichiarata a impegno in termini di UBA presente nel documento ID. 2714 - Documento impegno SRA14 ACA14 - Allevatori custodi inserito nel s.i. ARTEA;
- Contestualmente alla verifica di cui sopra il controllore si accerta che i capi siano correttamente identificati e registrati in BDN e nei registri di stalla.

Il caso di capi deceduti e non rimpiazzati per impossibilità di reperire sul mercato esemplari della stessa razza, si configura come causa di forza maggiore che deve essere debitamente documentata; il controllore è tenuto ad allegare il documento acquisito alla relazione di controllo specifica.

Impegni che prevedono l'applicazione di una riduzione:

Impegno 1: allevamento condotto in purezza. allevamento in cui sono mantenuti gli animali deve essere condotto in purezza, cioè le fattrici devono essere fecondate da maschi della stessa razza.

Il controllore verifica che si tratta di allevamento in purezza di capi iscritti ai rispettivi LL.GG e RR.AA tramite il documento ID 750 "Certificazione APA Iscrizione Libri Genealogici o Registri Anagrafici e Repertorio Regionale Risorse Genetiche Animali Autoctone" presente nel fascicolo aziendale all'interno del s.i. ARTEA o in base ad altra certificazione/attestazione aggiornata rilasciata dall'Associazione allevatori competente.

Le violazioni dell'impegno vengono individuate a livello di razza allevata e la riduzione avviene a livello di importo dell'aiuto per razza allevata.

15.2 Determinazione del livello delle inadempienze

- BOVINI: Se dal controllo in azienda e dalla BDN risulta che in stalla ci sono maschi della sola razza a impegno, l'impegno si intende rispettato.

In assenza di riproduttori maschi della razza a impegno o con la presenza in allevamento di riproduttori maschi di razza diversa da quella a impegno e con vacche che hanno partorito nell'anno (dato da rilevare da registro di stalla/BDN), deve essere richiesta ad ARAT conferma di iscrizione al libro genealogico dei vitelli nati nell'anno, siano essi presenti in stalla o meno al momento del controllo. La suddetta attestazione viene richiesta dal controllore prima o successivamente al controllo stesso.

Nel caso di inadempienza al presente impegno i livelli di GED sono determinati in base alla seguente tabella:

Allevamento in purezza	<u>Gravità</u>	<u>Entità</u>	<u>Durata</u>
	Utilizzo di riproduttore maschio non ammesso dal LG o RA	Percentuale di vacche che hanno partorito, rispetto al totale delle vacche allevate, coperte (o inseminate) da maschi non ammessi	Anno in cui presenza padre non è
Basso (1)	Fino al 10%	1° anno di
Medio (3)	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° ann
Alto (5)	Sempre alta	Oltre il 30 e fino al 50%(*)	4° o 5° ann

- OVICAPRINI: per le aziende a controllo la verifica è effettuata controllando l'elenco dei maschi ammessi fornito da ARAT. In particolare viene verificato che i capi presenti in stalla siano contenuti nell'elenco fornito da ARAT che attesta l'appartenenza degli animali alla relativa razza. Il suddetto elenco viene richiesto dal controllore prima o successivamente alla verifica in stalla.

Nel caso di inadempienza al presente impegno i livelli di GED sono determinati in base alla seguente tabella:

Allevamento in purezza	Gravità	Entità	Durata
	Utilizzo di riproduttore maschio non ammesso dal LG o RA	Percentuale di pecore (o capre), rispetto al totale delle pecore (o capre) allevate, teoricamente coperte da maschi non ammessi (rapporto teorico maschio:femmine = 1: 30 inteso come numero di femmine assegnato a ciascun maschio)	Anno in cui presenza non ammessa
Basso (1)	Presenza di riproduttori non iscritti al LG o RA della razza a impegno, ma iscrivibili	Fino al 10%	1° anno di impegno
Medio (3)	Presenza di riproduttori non iscritti al LG o RA della razza a impegno, e non iscrivibili	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° anno di impegno
Alto (5)	Presenza di riproduttori di razze diverse da quella a	Oltre il 30 e fino al 50%(*)	4° o 5° anno di impegno

(*): Percentuali superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità (esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda).

- SUINI: per le aziende a controllo la verifica è effettuata con l'elenco dei maschi ammessi fornito da ARAT. In particolare, viene verificato che i capi presenti in stalla siano contenuti nell'elenco fornito da ARAT che attesta l'appartenenza degli animali alla relativa razza. La presenza in stalla di riproduttori non indicati nell'elenco si configura come anomalia. Il suddetto elenco viene richiesto dal controllore prima o successivamente alla verifica in stalla.

Nel caso di inadempienza al presente impegno i livelli di GED sono determinati in base alla seguente tabella:

Allevamento in purezza	Gravità	Entità	Durata
	Utilizzo di riproduttore maschio non ammesso dal LG o RA	Percentuale di scrofe, rispetto al totale delle scrofe allevate, teoricamente coperte da maschi non ammessi (rapporto teorico maschio:femmine = 1:10)	Anno in cui presenza non ammessa
Basso (1)	Presenza di riproduttori non iscritti al LG o RA della razza a impegno, ma iscrivibili	Fino al 10%	1° anno di impegno
Medio (3)	Presenza di riproduttori non iscritti al LG o RA della razza a impegno, e non iscrivibili	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° anno di impegno
Alto (5)	Presenza di riproduttori di razze diverse da quella a impegno	Oltre il 30 e fino al 50%(*)	4° o 5° anno di impegno

- EQUIDI: L'impegno si intende assolto in assenza di puledri (risultante anche da registro) o in presenza di puledri con CIF congruenti. In presenza di puledri, sia nati da fecondazione artificiale sia naturale, deve essere presente il certificato di intervento fecondativo (CIF); il controllore è tenuto a verificare che i dati contenuti sul certificato siano riferiti a capi della stessa razza oggetto del controllo.

Nel caso di inadempienza al presente impegno i livelli di GED sono determinati in base alla seguente tabella:

Allevamento in purezza	Gravità	Entità	Durata
	Utilizzo di riproduttore maschio non ammesso dal LG o RA	Numero di fattrici partorite, coperte (o inseminate) da maschi non ammessi	Anno in cui presenza di non ammessi
Basso (1)	-----	1 fattrice	1° anno di impegno
Medio (3)	-----	2-3 fattrici	2° o 3° anno di impegno
Alto (5)	Presenza di puledro in assenza di CIF oppure Presenza di puledro e di CIF che indica l'utilizzo di un riproduttore di razza diversa	4 -5 fattrici (*)	4° o 5° anno di impegno

15.3 Impegni pertinenti condizionalità e requisiti minimi

L'intervento SRA ACA 14 non prevede controlli pertinenti relativi alla condizionalità e ai requisiti minimi.

15.4 Documentazione

Il tecnico controllore per la verifica della presente azione è tenuto ad allegare alla Relazione di controllo l'id 24510 all'interno del s.i. ARTEA sezione "Elementi del controllo" la seguente documentazione:

- Allegato A16) compilato per ogni razza a impegno;

- Copia Registro da BDN (escluso per gli equidi);
- Attestazione dell'iscrizione ai Registri anagrafici e/o libri genealogici rilasciata da APA oppure passaporto nel caso degli equidi;
- Certificazione APA attestante la consistenza aziendale (documento id 750 del s.i. ARTEA);
- Copia dei Certificati intervento fecondativi;
- Copia dei Modelli 4;
- Copia registri di stalla;
- certificazione/attestazione ARAT
- Eventuale ulteriore documentazione.

16. "INTERVENTO SRA-ACA15 "AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ – COLTIVAZIONE DI RISORSE GENETICHE VEGETALI LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA"

Nella presente sezione sono riportate le indicazioni relative alle modalità di verifica degli impegni, sotto specificati, dell'intervento SRA-ACA15 "Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità – Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica.

Descrizione dell'intervento:

L'intervento prevede un sostegno a superficie a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella coltivazione delle risorse genetiche locali di interesse agricolo e alimentare a rischio estinzione/erosione genetica, al fine di tutelare l'agrobiodiversità e garantire un adeguato livello di reddito. L'obiettivo è pertanto quello di favorire la coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione.

L'intervento prevede un periodo di impegno di cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12), con inizio al 01/01/2024.

Varietà ammissibili:

Sono ammissibili le varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica con le seguenti caratteristiche:

1. Iscritte nei Repertori regionali di cui all'art. 4 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agricolo, zootecnico e forestale" e con iscrizione, anche in itinere, della stessa risorsa genetica nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 2015 n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare";
2. se specie erbacee, varietà iscritte nel Registro nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie erbacee, agrarie (pieno campo) e ortive come "varietà da conservazione" ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021;
3. se specie frutticole, varietà iscritte nel Registro nazionale per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021.

La vite non rientra tra le specie legnose da frutto ammissibili.

L'allegato A (DD 10683 del 26/07/2023) riporta le varietà appartenenti a specie erbacee e l'allegato B (10683 del 26/07/2023) riporta le varietà legnose da frutto.

Le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione.

Superficie minima/numero minimo di piante:

- Per le varietà di specie agrarie (seminativi) la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha (ettaro); la quantità di semente utilizzata per la semina deve essere congrua con la superficie a impegno;
- Per le varietà orticole la superficie minima è pari a 100 metri quadrati per varietà; la superficie minima complessiva è pari a 200 metri quadrati in un unico appezzamento; la quantità di semente/materiale di propagazione utilizzata deve essere congrua con la superficie a impegno;
- Per le specie legnose da frutto è ammesso un numero minimo di 100 piante per una superficie minima di 2.000 mq determinata considerando per ogni pianta coltivata 20 metri quadrati di terreno; in caso di sesto d'impianto inferiore a 20 mq per pianta, deve comunque essere rispettata la superficie minima di 2.000 mq e la superficie ammessa a premio è quella effettiva. In caso di piante sparse o comunque con sesto di impianto superiore ai 20 mq per pianta, il numero delle piante non deve essere inferiore a 100 e la superficie a pagamento si determina considerando comunque 20 mq a pianta. Non sono ammessi singoli esemplari isolati.

La superficie richiesta in domanda di aiuto rappresenta il tetto massimo del quinquennio nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo "Estensione degli impegni".

Impegni specifici dell'intervento/altri obblighi:

L'impegno quinquennale consiste nel coltivare almeno una risorsa genetica locale di interesse agricolo e alimentare e a rischio di estinzione/erosione genetica di cui al punto "Varietà ammissibili" per l'intero periodo di impegno.

Nel caso di specie legnose da frutto, possono essere ammessi a pagamento impianti esistenti e nuovi impianti, con le seguenti modalità:

- Impianti esistenti - impianti gestiti da Coltivatori custodi di cui alla L.R. 64/04, che rinuncino al rimborso forfettario erogato da Ente Terre Regionali Toscane
- Nuovi impianti con materiale di propagazione certificato e acquistato successivamente alla pubblicazione del bando

Nel caso delle specie erbacee l'impegno è rispettato nei seguenti casi:

- Primo acquisto delle sementi/materiale di propagazione certificati successivo alla pubblicazione del bando, oppure
- Impiego di sementi autoprodotte dai Coltivatori custodi di cui alla L.R. 64/04 che rinuncino al rimborso forfettario erogato da Ente Terre Regionali Toscane

Le varietà delle specie erbacee possono variare anche da un anno all'altro nell'ambito dell'elenco di cui all'Allegato A.

Sia per le specie erbacee che per le legnose da frutto, l'acquisto delle sementi/materiale di propagazione deve avvenire entro il 15 maggio 2024 e deve essere dimostrato con fattura di acquisto presso rivenditore iscritto al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).

L'utilizzo di sementi/materiale autoprodotti senza che il beneficiario sia Coltivatore custode o acquistati da rivenditori non iscritti al RUOP determina la non ammissibilità della varietà in questione e della relativa superficie richiesta a premio.

In fase di presentazione della prima domanda di pagamento 2024 il beneficiario, se non è Coltivatore custode per la varietà in questione, è tenuto a caricare nel S.I. Artea i dati della fattura di acquisto delle sementi/materiali di propagazione. Per le varietà erbacee le fatture di acquisto devono essere caricate anche nelle domande di pagamento successive alla prima.

In caso di beneficiari Coltivatori custodi, alla presentazione della prima domanda di pagamento devono essere inseriti i dati relativi alla firma della convenzione di conservazione "in situ" con Ente Terre Regionali Toscane e relativa rinuncia al rimborso forfettario. Anche in questo caso devono essere indicate le quantità di semente/materiale di propagazione utilizzata.

La quantità di semente/materiale di propagazione utilizzata ogni anno deve essere congrua con la superficie a impegno e richiesta a premio.

Il mancato caricamento delle suddette informazioni determina la non ammissibilità della domanda di pagamento.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento:

Condizionalità rafforzata

Nell'ambito della disciplina di condizionalità non si individuano elementi di base pertinenti in merito alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e ai Criteri di Gestione obbligatori (CGO) relativi all'intervento SRA ACA15.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda al DD 10683 del 26/07/2023.

Criteri di ammissibilità ed elenco impegni:

Criteri di ammissibilità del soggetto:

- Agricoltori singoli o associati;
- Altri soggetti pubblici o privati che coltivano varietà descritte al punto seguente.

Per la stessa varietà coltivata è ammesso anche il Coltivatore custode in possesso di convenzione con Ente Terre che rinuncia al rimborso forfettario.

Criteri di ammissibilità delle varietà e delle superfici:

- Varietà ammissibili: cfr. elenco allegato al D.D. 16083 del 26.07.2023;
- Superficie minima;
- Varietà agrarie (seminativi): 1 ha;
- Varietà orticole: 100 mq per varietà, 200 mq in un unico appezzamento;
- Specie legnose da frutto: 2000 mq con almeno 100 piante; per piante sparse, almeno 100 piante conteggiando almeno 20 mq per pianta;
- Deve essere mantenuta almeno l'80% della superficie iniziale.

Impegno 1: Per i beneficiari non Coltivatori Custodi - Acquisto delle sementi o del materiale di propagazione

La modalità di verifica avviene tramite il caricamento dei dati della fattura di acquisto nella domanda di pagamento (per le legnose da frutto solo il primo anno, per le altre varietà tutti gli anni).

L'assenza dei dati della fattura di acquisto nella domanda di pagamento e/o della fattura stessa al momento del controllo in loco comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

Una fattura di acquisto presso rivenditore non iscritto al RUOP comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento

Impegno 2: Rispetto della tempistica per l'acquisto delle sementi o del materiale di propagazione

Acquisto delle sementi o del materiale di propagazione dopo la pubblicazione del bando	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	Acquisto effettuato nei 30 giorni precedenti	<u>Bassa</u> per <u>gravità</u> <u>bassa</u>
Medio (3)	Data di acquisto precedente alla pubblicazione del bando (2 agosto 2023)	Acquisto effettuato nei 31-45 giorni precedenti	<u>Media</u> per <u>gravità</u> <u>media</u>
Alto (5)	-	Acquisto effettuato nei 46-60* giorni precedenti	-

*: per acquisti effettuati in periodi ancora precedenti, la varietà in questione non è ammessa a pagamento

Acquisto delle sementi o del materiale di propagazione prima del 15 maggio del primo anno di impegno per tutte le specie e prima del 15 maggio dei 4 anni successivi all'anno per le specie erbacee (seminativi e ortive), a prescindere da eventuali proroghe alla presentazione delle domande	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	Acquisto effettuato nei 5 giorni successivi	Anno in cui si rileva l'infrazione 1° anno
Medio (3)	-	Acquisto effettuato nei 6-15 giorni successivi	2°-3° anno
Alto (5)	Data di acquisto successiva al 15 maggio	Acquisto effettuato nei 16-25 giorni successivi*	4°-5° anno

*: per acquisti effettuati in periodi ancora successivi, la varietà in questione non è ammessa a pagamento.

Impegno 3: Utilizzo quantità di semente/materiale di propagazione congrua con la superficie oggetto di impegno (solo per seminativi e ortive)

Utilizzo di almeno l'80% della quantità indicata come minima dalla ditta sementiera per la varietà in questione	<u>Gravità</u>	<u>Entità</u>	<u>Durata</u> Anno in cui si rileva l'infrazione
Basso (1)	-	Quantità superiore al 75 e inferiore all'80%	1° anno
Medio (3)	Quantità inferiore all'80% ma senza evidenti fallanze	Quantità superiore al 70 e inferiore al 75%	2°-3° anno
Alto (5)	Quantità inferiore all'80% ma con evidenti fallanze	Quantità superiore al 65 e inferiore al 70%*	4°-5° anno

In assenza della suddetta informazione:

Utilizzo di almeno il 60% della quantità indicata come minima da ditte sementiere per le varietà commerciali più comuni omologhe della varietà in questione	<u>Gravità</u>	<u>Entità</u>	<u>Durata</u> Anno in cui si rileva l'infrazione
Basso (1)	-	Quantità superiore al 55 e inferiore al 60%	1° anno
Medio (3)	Quantità inferiore al 60% ma senza evidenti fallanze	Quantità superiore al 50 e inferiore al 55%	2°-3° anno
Alto (5)	Quantità inferiore al 60% ma con evidenti fallanze	Quantità superiore al 45 e inferiore al 50%*	4°-5° anno

*: quantità inferiori determinano il mancato pagamento dell'annualità.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda alla Delibera N. 1116 del 14/10/2024

17.INTERVENTO SRA ACA 24 – PRATICHE AGRICOLTURA DI PRECISIONE

L'intervento "Pratiche agricoltura di precisione" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori singoli o associati o enti pubblici gestori di aziende agricole che si impegnano volontariamente a adottare almeno una pratica di agricoltura di precisione.

L'intervento prevede un impegno di durata quinquennale a decorrere dal 1° gennaio e deve interessare la SAU - Superficie Agricola Utilizzata (parziale o totale) condotta dal richiedente, nella quale viene adottata almeno una pratica di agricoltura di precisione.

L'impegno si può applicare ad appezzamenti variabili; nel corso degli anni, in funzione dell'ordinamento colturale e delle rotazioni colturali, è pertanto possibile modificare, in ciascun anno, gli appezzamenti oggetto di impegno, fermo restando il numero di ettari ammessi con la domanda di sostegno.

Le superfici ammesse a sostegno devono essere presenti nel piano di coltivazione nell'annualità di riferimento della domanda ed essere soggette agli impegni previsti a partire dal 1° gennaio di ogni annualità.

L'ACA 24 si articola in tre azioni che possono essere assunte anche contemporaneamente sulla stessa superficie:

- Azione 1 – Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni
- Azione 2 - Adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari
- Azione 3 - Adozione di tecniche di precisione – Irrigazione.

Per tutte le azioni del presente intervento sono ammissibili i seguenti gruppi colturali: Colture erbacee, Colture arboree e Colture ortive.

La superficie minima oggetto d'impegno varia in base al gruppo colturale secondo la tabella seguente:

Gruppo colturale	Superficie minima ammissibile (ha)
Colture erbacee	3
Colture arboree	1
Colture ortive	1

17.1 Impegni specifici dell'intervento e determinazione del livello delle inadempienze

17.1.1 Azione 1 – Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni

a) Adesione/registrazione a piattaforma/e di servizi digitali e DSS in agricoltura

Gravità: Completezza dei servizi svolti dalla/e piattaforma/e o resi disponibili dal beneficiario rispetto a quanto richiesto dal bando. Vedere tabella paragrafo 17.2;

Entità: Numero e rilevanza dei servizi svolti dalla/e piattaforma/e o resi disponibili dal beneficiario;

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	Non presente 1 dei seguenti servizi/prodotti: DSS fenologia coltura, database fertilizzanti, registrazione digitale operazioni colturali, immagini satellitari e indici di vigoria, attività di informazione sull'utilizzo piattaforma	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	Non tutti i servizi/prodotti richiesti sono svolti dalla/e piattaforma/e o resi disponibili dal beneficiario	Non presenti 2 dei seguenti servizi/prodotti: DSS fenologia coltura, database fertilizzanti, registrazione digitale operazioni colturali, immagini satellitari e indici di vigoria, attività di informazione sull'utilizzo piattaforma*	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	-	Non presente 1 dei seguenti servizi/prodotti: mappatura georeferenziata degli appezzamenti, mappe di prescrizione per fertilizzazione a rateo variabile, reportistica riepilogativa annuale**	5° anno di impegno

*Se il numero dei servizi/prodotti non presenti supera quello indicato si applica una percentuale di riduzione pari al 10%

**Se il numero dei servizi/prodotti non presenti supera quello indicato si determina il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

La mancata adesione/registrazione a piattaforma/e comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

b) Esecuzione delle fertilizzazioni, relative alla SOI, con l'ausilio di macchine di precisione in grado di effettuare l'intervento nella modalità a rateo variabile attraverso la lettura di mappe di prescrizione

Gravità: completezza della documentazione comprovante l'intervento effettuato

Entità: mancanza delle tracce informatiche relative all'utilizzo delle macchine per le operazioni di fertilizzazione, assenza della registrazione dell'attrezzatura/macchina nella sezione macchinari agricoli del fascicolo aziendale, carente analisi della variabilità dell'appezzamento SOI

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	le operazioni di fertilizzazione sono eseguite nella modalità richiesta dall'impegno, ma con carenza della documentazione comprovante l'intervento effettuato	assenza della traccia informatica derivante dall'utilizzo delle macchine di precisione per le operazioni di fertilizzazione	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	assenza della registrazione dell'attrezzatura/macchina nella sezione macchinari agricoli del fascicolo aziendale del beneficiario/contoterzista	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	-	analisi carente della variabilità dell'appezzamento che ha comunque consentito l'implementazione di mappe di prescrizione, seppur semplificate (per almeno due livelli differenziati di fertilizzazione)	5° anno di impegno

La mancata effettuazione dell'analisi chimico-fisica del terreno in ragione dell'estensione e variabilità della superficie a impegno (almeno una analisi per coltura) determina una percentuale di riduzione del 3%.

La mancata esecuzione di un intervento di fertilizzazione a rateo variabile comporta una percentuale di riduzione del 10%.

La mancata esecuzione di più di un intervento di fertilizzazione a rateo variabile o nessun intervento di fertilizzazione a rateo variabile comportano il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

Altro elemento la cui assenza in azienda comporta il mancato pagamento dell'annualità è:

- Possesso di trattori dotati di sistema GPS e attrezzature per la distribuzione di fertilizzanti a rateo variabile o contratto/fattura con contoterzista (esecutore dell'intervento di fertilizzazione) per la stessa tipologia di macchine/attrezzature.

Nel caso di inosservanza, per le aziende che utilizzano sulle superfici a premio effluenti zootecnici e digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola, è necessario verificare il rispetto del pertinente Criterio di Gestione Obbligatoria:

- CGO 02, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali).

c) Registrazione digitale delle operazioni colturali di fertilizzazione e dei movimenti, in entrata e uscita dal magazzino dei fertilizzanti, relativi alle superficie oggetto di impegno ed esportazione dei dati registrati in formato CSV o txt

Gravità: Presenza di errori nella compilazione dei registri

Entità: Numero di errori nella compilazione dei registri

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	- fino a due errori di compilazione	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	- presenza di errori nella compilazione dei dati nel registro di magazzino*	- da 3 a 5 errori di compilazione	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	- presenza di errori nella compilazione dei dati nel registro digitale delle operazioni colturali	- oltre i 5 errori di compilazione	5° anno di impegno

In presenza di criticità nell'esportazione dei dati registrati nei formati richiesti dal bando si determina una percentuale di riduzione del 3%.

Assenza del registro digitale e nessuna registrazione tra quelle previste per l'intervento comportano il mancato pagamento dell'annualità.

17.1.2 Azione 2 Adozione di tecniche di precisione – Trattamenti fitosanitari

d) Adesione/registrazione a piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura

Gravità: Completezza dei servizi svolti dalla/e piattaforma/e e/o dal beneficiario rispetto a quanto richiesto dal bando. Vedere tabella paragrafo 12.2;

Entità: Numero e rilevanza dei servizi svolti dalla/e piattaforma/e o resi disponibili dal beneficiario

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	Non presente 1 dei seguenti servizi: database prodotti fitosanitari, registrazione digitale operazioni colturali, mappe di prescrizione solo per il diserbo a rateo variabile, attività di informazione sull'utilizzo piattaforma	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	Non tutti i servizi/prodotti richiesti svolti dalla/e piattaforma/e o resi disponibili dal beneficiario	Non presenti 2 dei seguenti servizi: database prodotti fitosanitari, registrazione digitale operazioni colturali, mappe di prescrizione solo per il diserbo a rateo variabile, attività di informazione sull'utilizzo piattaforma*	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	-	Non presente 1 dei seguenti servizi: mappatura georeferenziata degli appezzamenti, modelli per la difesa fitosanitaria, DSS fenologia della coltura e utilizzo dei dati meteorologici, sistemi di alert, reportistica riepilogativa annuale**	5° anno di impegno

*Se il numero dei servizi/prodotti non presenti supera quello indicato si applica una percentuale di riduzione pari al 10%

**Se il numero dei servizi/prodotti non presenti supera quello indicato si determina il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

La mancata adesione/registrazione a piattaforma/e comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

e) Esecuzione degli interventi fitosanitari, relative alla SOI, per singola avversità per la coltura oggetto di impegno (trattamenti insetticidi/fungicidi e/o interventi di diserbo)

Gravità: completezza della documentazione comprovante l'intervento effettuato/non rispetto della tempistica per la regolazione strumentale delle attrezzature

Entità: assenza della registrazione dell'attrezzatura/macchina nella sezione macchinari agricoli del fascicolo aziendale, assenza della documentazione comprovante il supporto del modello previsionale, ritardo nell'effettuazione della regolazione strumentale delle attrezzature impiegate per i trattamenti fitosanitari

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Tutti gli interventi fitosanitari sono stati eseguiti nella modalità richiesta dall'impegno, ma con carenza della documentazione comprovante l'intervento effettuato	- assenza della registrazione della macchina/attrezzatura utilizzata per i trattamenti fitosanitari nella sezione macchinari agricoli del fascicolo aziendale del beneficiario/contoterzista oppure - mancanza della traccia informatica derivante dall'utilizzo della macchina solo per gli interventi di diserbo a rateo variabile)	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	assenza della documentazione comprovante il supporto del modello previsionale, relativa a: - grafici o tabelle dei dati e/o delle curve di sviluppo fenologico nel corso dell'annata dell'insetto considerato, derivanti dal modello utilizzato oppure - grafici o tabelle sull'andamento epidemiologico dell'annata relativo all'avversità fitopatologica considerata, derivanti dal modello utilizzato oppure - regolazione strumentale delle attrezzature utilizzate per i trattamenti fitosanitari non effettuata nei tempi previsti dal bando*: effettuata entro 6 mesi di ritardo	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Non rispetto della tempistica per l'effettuazione della regolazione strumentale delle attrezzature*	regolazione strumentale delle attrezzature utilizzate per i trattamenti fitosanitari non effettuata nei tempi previsti dal bando: effettuata entro 12 mesi di ritardo	5° anno di impegno

*Le attrezzature utilizzate per gli interventi fitosanitari devono essere sottoposte a regolazione strumentale presso i centri prova autorizzati. Tale impegno deve essere assolto dal beneficiario almeno entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno. Il termine dei 6 mesi, non si applica ai beneficiari in possesso di attrezzature con certificato di regolazione valido fino al 31/12/2024. La suddetta regolazione va effettuata due volte nel corso del quinquennio.

L'assenza in azienda di uno dei seguenti elementi comporta il mancato pagamento dell'annualità:

- Possesso delle macchine/attrezzature necessarie per il rispetto dell'impegno relativo ai trattamenti fitosanitari o contratto/fattura con contoterzista (esecutore dei trattamenti fitosanitari) per la stessa tipologia di macchine/attrezzature
- Mappe di prescrizione solo per gli interventi di diserbo a rateo variabile.
- Regolazione strumentale non effettuata nei termini previsti dal bando e neppure nei termini indicati in tabella (6/12 mesi di ritardo).

Nel caso di inosservanza degli impegni dell'azione è necessario verificare il rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatoria:

- CGO 07 che prevede obblighi relativi al corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari.
- CGO 08 in linea con il PAN, prevede dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio delle attrezzature per l'applicazione dei PF (prodotti fitosanitari) sia effettuato presso i centri di prova autorizzati. Il CGO prevede obblighi relativi ai controlli funzionali periodici, alla regolazione delle macchine irroratrici e alla manipolazione dei PF. La regolazione strumentale effettuata presso Centri Prova è volontaria e non oggetto della norma.

f) Registrazione digitale delle operazioni colturali dei trattamenti fitosanitari e dei movimenti, in entrata e uscita dal magazzino dei prodotti, relativi alle superficie oggetto di impegno ed esportazione dei dati registrati in formato CSV o txt

Gravità: Presenza di errori nella compilazione dei registri

Entità: Numero di errori nella compilazione dei registri

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	- fino a due errori di compilazione	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	- presenza di errori nella compilazione dei dati nel registro di magazzino*	- da 3 a 5 errori di compilazione	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	- presenza di errori nella compilazione dei dati nel registro digitale delle operazioni colturali*	- oltre i 5 errori di compilazione	5° anno di impegno

In presenza di criticità nell'esportazione dei dati registrati nei formati richiesti dal bando si determina una percentuale di riduzione del 3%.

Assenza del registro digitale e nessuna registrazione tra quelle previste per l'intervento comportano il mancato pagamento dell'annualità.

17.1.3 Azione 3 Adozione di tecniche di precisione – irrigazioni – griglie degli impegni

g) Adesione/registrazione a piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura

Gravità: Completezza dei servizi/prodotti svolti dalla/e piattaforma/e o resi disponibili dal beneficiario rispetto a quanto richiesto dal bando (vedere tabella par. 7.1 del bando)

Entità: Numero e rilevanza dei servizi/prodotti svolti dalla/e piattaforma/e o resi disponibili dal beneficiario

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	Non presente 1 dei seguenti servizi: registrazione digitale interventi di irrigazione, dati umidità del suolo/stress idrico da immagini satellitari o da modelli previsionali e/o da sensoristica IOT, attività di informazione sull'utilizzo piattaforma*	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	Non tutti i servizi/prodotti richiesti svolti dalla/e piattaforma/e o resi disponibili dal beneficiario	Non presenti 2 dei seguenti servizi: registrazione digitale interventi di irrigazione, dati umidità del suolo/stress idrico da immagini satellitari o da modelli previsionali e/o da sensoristica IOT, attività di informazione sull'utilizzo piattaforma*	3° o 4° anno di impegno

Alto (5)	-	Non presente 1 dei seguenti servizi: mappatura georeferenziata degli appezzamenti, sistemi di alert, modelli previsionali per bilancio idrico e consiglio irriguo, DSS fenologia coltura e utilizzo dei dati meteorologici, reportistica riepilogativa annuale**	5° anno di impegno
----------	---	---	--------------------

*Se il numero dei servizi/prodotti non presenti supera quello indicato si applica una percentuale di riduzione pari al 10%

**Se il numero dei servizi/prodotti non presenti supera quello indicato si determina il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

La mancata adesione/registrazione a piattaforma/e comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

h) Esecuzione degli interventi di irrigazione di precisione per la coltura oggetto di impegno (applicazione modello di bilancio idrico del suolo in grado di determinare gli apporti irrigui in funzione del fabbisogno idrico della coltura e/o impiego di sensoristica IOT per la misurazione e registrazione in continuo dell'umidità del suolo)

Gravità: completezza della documentazione comprovante l'intervento effettuato

Entità: mancanza della documentazione prevista dal bando/assenza della lettura del contatore

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Tutte le irrigazioni sono state eseguite nella modalità richiesta dall'impegno, ma con carenza della documentazione comprovante l'intervento effettuato	- mancanza della documentazione relativa all'impianto irriguo - mancanza della documentazione relativa ai sensori IOT utilizzati (solo se utilizzata questa tecnica)	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	Incompleta documentazione relativa a: 1) <u>nel caso di uso di piattaforma digitale e DSS per il calcolo del bilancio idrico</u> - grafico del bilancio idrico del suolo per tutto il periodo dell'anno interessato dalla coltura per ciascuna annualità di impegno; oppure 2) <u>nel caso di uso sensori IOT umidità del suolo</u> - grafico dell'andamento del contenuto idrico del terreno con registrazione in continuo dei dati di umidità del terreno.	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)		Assenza della lettura del contatore a inizio e fine campagna riferita a ciascuna annualità di impegno	5° anno di impegno

La mancata effettuazione dell'analisi chimico-fisica del terreno in ragione dell'estensione e variabilità della superficie a impegno (almeno una analisi per coltura) determina una percentuale di riduzione del 3%.

L'esecuzione di un intervento di irrigazione in assenza del supporto della piattaforma digitale o dei dati dei sensori di umidità comporta una percentuale di riduzione del 10%.

L'esecuzione di più di un intervento di irrigazione in assenza del supporto della piattaforma digitale o dei dati dei sensori di umidità comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

L'assenza in azienda dei seguenti elementi comporta il mancato pagamento dell'annualità:

- disponibilità dell'impianto irriguo utilizzato per l'irrigazione di precisione della coltura oggetto di impegno e/o disponibilità e installazione dei sensori IOT utilizzati per la misura in continuo dell'umidità del suolo nel numero richiesto dal bando (almeno due sensori per ettaro) solo per i beneficiari che utilizzano questa tecnica.

Non è ammissibile a pagamento l'utilizzo di sistemi irrigui per scorrimento.

Laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione, in fase di controllo è necessario verificare il rispetto del pertinente Criterio di Gestione Obbligatoria:

- CGO1 "Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h)". Tale attività deve prevedere quindi la disponibilità dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque a fini di irrigazione con l'applicazione di quanto previsto nell'ambito della disciplina della condizionalità.

i) Registrazione digitale della data e dei quantitativi di acqua distribuita per intervento irriguo riferiti a ciascuna annualità di impegno

Gravità: errori di registrazione della data e dei quantitativi di acqua distribuita per intervento irriguo

Entità: numero di errori rilevati

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	Fino a 2 errori di compilazione	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	Da 3 a 5 errori di compilazione	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Errori nella registrazione della data e dei quantitativi di acqua distribuita per intervento irriguo	Oltre i 5 errori di compilazione	5° anno di impegno

Assenza del registro digitale e nessuna registrazione tra quelle previste per l'intervento comportano il mancato pagamento dell'annualità.

17.1.4 impegni previsti per tutte e tre le azioni

j) Frequentare un corso di formazione e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti alle pratiche di agricoltura di precisione adottate dal beneficiario ()

Gravità: non rispetto della tempistica prevista dal bando

Entità: mesi di ritardo

Durata: in funzione del momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	3 mesi di ritardo	3° anno di impegno
Medio (3)	-	6 mesi di ritardo	4° anno di impegno
Alto (5)	non rispetto della tempistica prevista dal bando	Oltre 12 mesi di ritardo	5° anno di impegno

Il venir dell'impegno determina la decadenza del regime di aiuto (impegno previsto per tutte e tre le azioni)

- k) La superficie richiesta con la domanda di sostegno deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, fermo restando la tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%; la superficie oggetto di impegno può riguardare appezzamenti variabili interessanti la stessa coltura richiesta in domanda di sostegno (impegno previsto per tutte e tre le azioni). Il venir dell'impegno determina la decadenza del regime di aiuto.

17.2 Servizi acquistabili dall'agricoltore tramite l'adesione a piattaforme digitali e DSS in agricoltura

Servizi acquisibili dall'agricoltore tramite l'adesione a Piattaforme digitali e DSS in agricoltura per eseguire gli interventi di precisione previsti dall'ACA 24			
SERVIZI PIATTAFORME DIGITALI E DSS IN AGRICOLTURA	PRATICHE DI PRECISIONE		
	Azione 1 – fertilizzazioni sulla base del principio del bilancio fra la resa produttiva e gli apporti da effettuarsi con apposite macchine di precisione in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a rateo variabile (VRT) attraverso la lettura di mappe di prescrizione	Azione 2 – trattamenti fitosanitari: a) trattamenti insetticidi e fungicidi basati sull'utilizzo di modelli previsionali che simulano lo sviluppo dell'insetto o del ciclo epidemologico del patogeno e che stimano la probabilità delle infezioni o delle infestazioni; b) diserbo sito-specifico con impiego di mappe di prescrizione o diserbo meccanico di precisione, grazie all'utilizzo di sensori per il rilevamento in tempo reale delle infestanti durante l'esecuzione dell'intervento.	Azione 3 - irrigazioni sulla base di un modello di bilancio idrico del suolo in grado di determinare gli apporti irrigui in funzione dei fabbisogni idrici delle colture e delle caratteristiche pedologiche dei suoli e/o impiego di sensoristica IOT per la misurazione dell'umidità del suolo
attivazione utenza a seguito dell'adesione/registrazione dell'azienda agricola alla piattaforma	O	O	O
mappatura georeferenziata degli appezzamenti interessati dall'impegno che devono corrispondere con quelli inseriti nel PCG (Piano Culturale Grafico) del fascicolo aziendale – Possibilità di acquisizione da parte della piattaforma del PCG dal sistema informativo di ARTEA a seguito di delega dell'azienda agricola	O	O	O
digitalizzazione dei dati aziendali e della/e coltura/e interessata/e dall'impegno/i e registrazioni operazioni colturali relative all'impegno/i preso/i (dove, come e quando) – Su richiesta di ARTEA la piattaforma deve trasmettere dati digitalizzati delle registrazioni (tramite specifico servizio di WEB SERVICE, file CSV o txt).	O	O	O

immagini satellitari e indici di vigoria, di stress idrico e clorofilla ed altri indici necessari all'applicazione dei modelli utilizzati	O	NO	NO
previsioni agrometeo	NO	O	O
sistemi di supporto alle decisioni per la fertilizzazione, difesa fitosanitaria della coltura e per l'irrigazione e utilizzo di dati meteorologici acquisiti da capannine del territorio, capannine virtuali o reali presenti in azienda compresi i dati acquisiti da sensoristica IOT (Internet of things)	O (fenologia coltura)	O (modelli previsionali per la difesa fitosanitaria, fenologia coltura e utilizzo dei dati meteorologici)	O (modelli previsionali per bilancio idrico e consiglio irriguo, fenologia coltura e utilizzo dei dati meteorologici)
database fertilizzanti e fitosanitari	O (database fertilizzanti)	O (database prodotti fitosanitari)	NP
mappe di prescrizione per effettuare concimazioni a rateo variabile (sulla base della resa storica, caratteristiche suolo e indici di vigoria) e per interventi mirati di diserbo (mappe diffusione delle malerbe)	O (mappe di prescrizione per fertilizzazioni a rateo variabile)	O (solo per diserbo a rateo variabile con lettura di mappe di prescrizione)	NP
informazioni georeferenziate relative alle caratteristiche del suolo (layer pedologico); possibilità di implementare la base di dati con analisi chimico-fisiche del suolo realizzate dal beneficiario	O (obbligatorio solo analisi chimico-fisiche del suolo)	NP	O (obbligatorio solo analisi chimico-fisiche del suolo)
dati umidità del suolo da immagini satellitari o da modelli previsionali e/o da sensoristica IOT	NP	NP	O
sistema di alert (via SMS, e-mail, servizi di messaggistica, ecc.)	NP	O	O
reportistica riepilogativa annuale: dati dell'utente, data adesione/registrazione alla piattaforma, dati superficie interessata dagli impegni, tipo di coltura, tipo di impegno; dati	O	O	O
operazioni colturali (registro delle operazioni colturali: dove, come e quando), servizi specifici forniti dalla piattaforma all'utente (previsioni meteo, fenologia coltura, immagini satellitari e relativi indici, mappe di prescrizione, modelli previsionali e DSS, comunicazioni di alert, etc)			
attività di informazione sull'utilizzo della piattaforma anche tramite e-learning	O	O	O

O = Servizio Obbligatorio da acquisire da parte dell'agricoltore

NO = Servizio Non Obbligatorio da acquisire da parte dell'agricoltore

NP = Servizio Non Pertinente

18. INTERVENTO SRA-ACA25 TUTELA DELLE COLTURE ARBOREE A VALENZA AMBIENTALE A PAESAGGISTICA

Descrizione intervento:

L'intervento prevede un pagamento ad ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere e recuperare colture arboree in aree a valenza ambientale e paesaggistica.

Le funzioni svolte in tali aree dalle colture arboree consistono principalmente nella tutela della biodiversità e del paesaggio agrario oltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di incendi.

Azioni previste:

Azione 1 Oliveti

L'Azione 1 per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica prevede un sostegno per ettaro di oliveto a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere o a recuperare oliveti ricadenti in aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale e soggetti al rischio di abbandono

Azione 3 Castagneti da frutto

La cultura del castagno da frutto riveste un'importanza notevole, in molte aree collinari e montane, svolgendo un ruolo fondamentale, di presidio del territorio e di salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico.

Al fine di evitare ancor più preoccupanti fenomeni di degrado dei castagneti e per recuperare le piante nella loro funzione produttiva e vegetativa, si intende promuovere un'azione specifica per la cura e la gestione attiva dei castagneti da frutto.

Per entrambe le Azioni

- L'intervento prevede un periodo di impegno di cinque anni;
- La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12), con inizio al 01/01/2024.

Per quanto non espressamente riportato nel presente manuale si rimanda al DD 24809 del 24/11/2023.

Beneficiari/criteri di ammissione/riduzione dei premi:

Sono beneficiari dell'intervento:

- Agricoltori singoli o associati (imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile);
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Per la sola Azione 3 "Castagneti da frutto" sono ammessi anche:

- Altri gestori del territorio (proprietari conduttori senza partiva IVA).

Altri criteri di ammissibilità:

La superficie oggetto di impegno (SOI) deve ricadere in almeno una delle aree a valenza ambientale o paesaggistica di seguito individuate:

Azioni 1 e 3:

- Aree con vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 (<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>);
- Paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto MiPAAF. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4);
- Territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale (<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>).

Azione 1:

- Oliveti ubicati in aree con pendenza media superiore al 20% (dato presente sul SI Artea);
- Oliveti terrazzati (dato presente sul SI Artea).

Gli shape file degli oliveti terrazzati – caricati sul S.I. Artea - risultano dal file presente su geoscopio al link <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/usocoperturasuolo.html> (Sistemazioni idraulico agrarie di versante, Terrazzamenti) cui viene applicato un fattore di ponderazione di 1 metro.

La superficie minima oggetto di impegno è pari a 1 ha.

Non sono ammissibili ai fine del presente intervento le superfici a castagneto da frutto (così come classificato dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii.) che hanno beneficiato di sostegno nell'ambito delle misure forestali del CSR 2014/2022 della Toscana, e sui gravano ancora gli obblighi di manutenzione, o nell'ambito degli interventi forestali previsti dal CSR della Toscana 2023/2027. Di conseguenza, per le superfici a castagneto da frutto ammesse al sostegno di cui al presente intervento il periodo di impegno non è possibile accedere a contributi previsti dagli interventi forestali previsti dal CSR.

18.1 Impegni specifici dell'intervento e determinazione del livello delle inadempienze***Impegni relativi all'Azione 1 – Oliveti***

- I01 -Potatura almeno nel primo, terzo e quinto anno di impegno;
- I02 - Spollonatura annuale;

I03 - Almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione arbustiva da eseguire entro il mese di giugno, al fine di limitare il rischio di incendi;
 I04 – Asportazione dei frutti almeno tre volte nei cinque anni per evitare la riproduzione della mosca delle olive;
 I05 - Divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti;
 I06 - Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

Impegni relativi all’Azione 3 – Castagneti da frutto

I01 - Almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva volto al mantenimento e/o recupero della superficie a castagneto da frutto;
 I02 – Asportazione annuale dei ricci, per evitare il diffondersi dei marciumi e l’aumento del potenziale di inoculo dei parassiti;
 I03 Divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti;
 I04 – Sostituzione piante morte o deperenti nel rispetto delle misure di conservazione previste in applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e di altre prescrizioni relative alle aree protette (per le sole aree oggetto di impegno ricomprese in queste zone);
 I05 - Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

In riferimento all’impegno I02: per asportazione annuale dei ricci si intende anche la raccolta, accumulo e compostazione in situ degli stessi. Tale impegno deve essere eseguito entro un mese dalla raccolta dei frutti.
 In riferimento all’impegno I04, il numero minimo di piante morte o deperenti da sostituire deve essere tale da continuare a garantire la classificazione della superficie come castagneto da frutto ai sensi della L.R. 39/2000.
 L’intervento per entrambe le Azioni si attua ad appezzamenti fissi.

18.2 Determinazione livello delle inadempienze

Azione 1 - Oliveti

1 - Potatura almeno nel primo, terzo e quinto anno di impegno:

Gravità: potature non effettuate correttamente;
 Entità: superficie interessata dall’inosservanza;
 Durata: collegata all’entità.

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Potatura non effettuata al quinto anno*	Fino al 10% della SOI	Bassa se entità bassa
Medio (3)	Potatura non effettuata al terzo anno	Oltre il 10 e fino al 50% della SOI	Media se entità media
Alto (5)	Potatura non effettuata al primo anno	Oltre il 50% della SOI	Alta se entità alta

I controlli effettuati al secondo o quarto anno possono rilevare la potatura fatta l’anno precedente. In caso non sia stata effettuata nell’anno corretto ma nell’anno del controllo (quindi al secondo o quarto anno), si considerano i livelli di GED tutti medi per entità bassa o media e livelli di GED tutti alti per entità alta. La mancata potatura per due anni consecutivi è considerata inosservanza grave.

*La potatura non effettuata al quinto anno per oltre il 50% della SOI comporta il mancato pagamento dell’annualità.

2 - Spollonatura annuale:

Gravità: spollonatura non effettuata;
 Entità: superficie interessata dall’inosservanza;
 Durata: anno di rilevazione dell’inosservanza.

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	Fino al 10% della SOI	4° o 5° anno di impegno
Medio (3)	-	Oltre il 10 e fino al 50% della SOI	2° o 3° anno di impegno
Alto (5)	Spollonatura annuale non effettuata	Oltre il 50% della SOI	1° anno di impegno

3 - Almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione arbustiva da eseguire entro il mese di giugno

Gravità: ripuliture non effettuate correttamente;

Entità: superficie interessata dall'inosservanza;

Durata: anno di rilevazione dell'inosservanza.

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	Fino al 10% della SOI	4° o 5° anno di impegno
Medio (3)	Intervento annuale di ripulitura effettuato in ritardo	Oltre il 10 e fino al 50% della SOI	2° o 3° anno di impegno
Alto (5)	Intervento di ripulitura non effettuato nell'anno	Oltre il 50% della SOI	1° anno di impegno

È sempre consentito il rilascio di specie coltivate nell'oliveto. La rilevazione - nella stessa annualità - di una inosservanza degli impegni 2 e 3 con livelli alti di gravità ed entità comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento.

4 - Asportazione dei frutti almeno tre volte nei cinque anni per evitare la riproduzione della mosca delle olive:

La verifica può essere effettuata a partire dal terzo anno per tutti gli anni. Oltre alla registrazione sul quaderno, può essere esibita anche la fattura del frantoio. La raccolta dei frutti deve essere effettuata al massimo entro il mese di gennaio dell'anno successivo della campagna di riferimento.

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	Fino al 10% della SOI	-
Medio (3)	Raccolta dei frutti eseguita due volte nel quinquennio	Oltre il 10 e fino al 50% della SOI	Media se gravità media
Alto (5)	Raccolta dei frutti eseguita una volta nel quinquennio*	Oltre il 50% della SOI*	Alta se gravità alta

*una sola raccolta nel quinquennio per oltre il 50% della SOI è considerata inosservanza grave.

Le percentuali di riduzione calcolate l'ultimo anno sono applicate a tutti e 5 gli anni di impegno.

5 - Divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti:

In caso di utilizzo sulla SOI di diserbanti o spollonanti, i livelli di gravità, entità e durata sono sempre alti (riduzione del 10%).

Impegno pertinente di condizionalità:

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase. Il CGO07 prevede obblighi relativi a: corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari.

In caso di contemporanea violazione del pertinente impegno di condizionalità CGO07 la riduzione è raddoppiata.

6 - Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione:

In caso di compilazione di un registro cartaceo, i livelli di gravità, entità e durata sono sempre alti (riduzione del 10%).

In caso di compilazione di registro informatizzato possono darsi i seguenti casi:

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Compilazione non corretta del registro informatizzato disponibile sul S.I. Artea	Compilazione corretta del registro informatizzato diverso da quello disponibile sul S.I. Artea	Compilazione nei termini
Medio (3)	Compilazione di un registro informatizzato diverso da quello disponibile sul S.I. Artea	-	Compilazione tardiva: oltre i 30 gg ma entro i 45 gg
Alto (5)	-	Presenza di errori o registrazioni incomplete (sia sul registro Artea che su altro registro informatizzato)	Compilazione tardiva: oltre i 45 gg

Nessun registro o nessuna registrazione tra quelle previste per l'intervento: mancato pagamento dell'annualità.

Azione 3 – Castagneti da frutto**1 - Almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva:**

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	Fino al 10% della SOI	4° o 5° anno di impegno
Medio (3)	-	Oltre il 10 e fino al 50% della SOI	2° o 3° anno di impegno
Alto (5)	Intervento di ripulitura non effettuato nell'anno	Oltre il 50% della SOI	1° anno di impegno

2 – Asportazione annuale dei ricci, entro un mese dalla raccolta dei frutti:

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	Fino al 10% della SOI	4° o 5° anno di impegno
Medio (3)	Asportazione annuale dei ricci* effettuata in ritardo	Oltre il 10 e fino al 50% della SOI	2° o 3° anno di impegno
Alto (5)	Asportazione annuale dei ricci* non effettuata	Oltre il 50% della SOI	1° anno di impegno

*Ammessa la raccolta, l'accumulo e la compostazione in situ

La rilevazione - nella stessa annualità - di una inadempienza degli impegni 1 e 2 con tutti i livelli alti comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento.

3 - Divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti:

In caso di utilizzo sulla SOI di diserbanti o spollonanti, i livelli di gravità, entità e durata sono sempre alti (riduzione del 10%).

Impegno pertinente di condizionalità:

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e

seconda frase. Il CGO07 prevede obblighi relativi a: corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari
In caso di contemporanea violazione del pertinente impegno di condizionalità CGO07 la riduzione è raddoppiata.

4 – Sostituzione piante morte o deperienti con un numero minimo di piante tale da continuare a garantire la classificazione della superficie come castagneto da frutto ai sensi della L.R. 39/2000; per SOI in zone Natura 2000, la sostituzione deve essere operata se le misure di conservazione ivi previste lo consentono e nel rispetto delle stesse:

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Sostituzione piante morte o deperienti effettuata con un numero non adeguato a garantire la classificazione della superficie come castagneto da frutto	Fino al 10% della SOI	4° o 5° anno di impegno
Medio (3)	Sostituzione piante morte o deperienti non effettuata	Oltre il 10 e fino al 50% della SOI	2° o 3° anno di impegno
Alto (5)	Sostituzione piante morte o deperienti effettuata in zona Natura 2000 senza attenersi alle misure di conservazione previste	Oltre il 50% della SOI	1° anno di impegno

Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione:

In caso di compilazione di un registro cartaceo, i livelli di gravità, entità e durata sono sempre alti (riduzione del 10%).

In caso di compilazione di registro informatizzato possono darsi i seguenti casi:

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Compilazione non corretta del registro informatizzato disponibile sul S.I. Artea	Compilazione corretta del registro informatizzato diverso da quello disponibile sul S.I. Artea	Compilazione nei termini
Medio (3)	Compilazione di un registro informatizzato diverso da quello disponibile sul S.I. Artea	-	Compilazione tardiva: oltre i 30 gg ma entro i 45 gg
Alto (5)	-	Presenza di errori o registrazioni incomplete (sia sul registro Artea che su altro registro informatizzato)	Compilazione tardiva: oltre i 45 gg

Nessun registro o nessuna registrazione tra quelle previste per l'intervento: mancato pagamento dell'annualità.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda alla Delibera N. 1116 del 14/10/2024

19 INTERVENTO SRA 29 AGRICOLTURA BIOLOGICA

Descrizione dell'intervento:

L'intervento "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori singoli o associati o enti pubblici gestori di aziende agricole che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi. L'intervento prevede un impegno di durata quinquennale a decorrere dal 1° gennaio e deve interessare l'intera superficie dell'UTE condotta a qualsiasi titolo dal richiedente. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12). Il quinquennio di impegno per le adesioni presentate nell'annualità 2023 decorre dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2027.

L'intervento SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" si suddivide in due azioni:

- Azione 1: "Conversione all'agricoltura biologica";
- Azione 2: "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

19.1 Elenco degli impegni il cui mancato rispetto genera violazione

Definizione dei livelli di GED (gravità, entità e durata) per il calcolo della percentuale di riduzione del pagamento

Impegno 1 Iscrizione all'elenco degli operatori biologici continuativamente nel quinquennio di impegno.

Mancato rispetto dell'impegno per:

- a) Cancellazione dall'elenco degli operatori biologici;
- b) Subentro negli impegni a seguito di trasferimento di superfici già condotte con il metodo biologico.

a) Cancellazione dall'elenco degli operatori biologici

Gravità: giorni intercorsi tra la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e la nuova notifica;

Entità: uguale alla gravità;

Durata: anno di impegno in cui si verifica la violazione.

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	$7 < X \leq 15$ giorni	Uguale alla gravità	5° anno di impegno o oltre il quinquennio
Medio (3)	$15 < X \leq 20$ giorni	Uguale alla gravità	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	$20 < X \leq 30$ giorni*	Uguale alla gravità	1° o 2° anno di impegno

*Il superamento dei 30 giorni comporta la decadenza dal regime di aiuto con recupero di quanto eventualmente già percepito. La riduzione si applica al montante riferito all'intervento.

b) Subentro negli impegni a seguito di trasferimento di superfici già condotte con il metodo biologico

In presenza di cessione totale o parziale il cessionario deve comunicare ad ARTEA il subentro, perentoriamente entro 60 giorni dall'avvenuta cessione.

Il rilascio della notifica da parte dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione e deve essere accompagnata dalla specifica attestazione dell'OdC del cessionario che evidenzia la continuità nella conduzione delle superfici con metodo biologico per i 90 giorni considerati. (Allegato IV - Sezione C del DLGS 148/2023).

Se la comunicazione ad ARTEA non avviene entro 60 giorni dall'avvenuta cessione o il rilascio della notifica da parte dell'operatore cessionario avviene oltre i 90 giorni o in assenza della specifica attestazione dell'OdC del cessionario, si ha la decadenza dal regime di aiuto dell'intervento con recupero di quanto già eventualmente erogato.

Impegno 2 Corretta applicazione del metodo di produzione biologica

La determinazione del livello delle violazioni avviene per tipo di intervento (SRA) o coltura tenuto conto della tipologia di Non Conformità (NC) rilevata dagli OdC nella loro attività di controllo. La tipologia delle NC considerate nel presente documento è estrapolata dalla circolare del MASAF del 13 dicembre 2022 Prot. n.065533 e possono essere:

- Di scarsa entità: inosservanza con conseguente applicazione di una diffida;
- Grave: irregolarità con conseguente applicazione di una soppressione;
- Critica: infrazione con conseguente applicazione di una sospensione.

Nella tabella successiva sono dettagliate le non conformità con i relativi codici, la conseguenza generata dalla NC, le eventuali note e la eventuale pertinenza con impegni di condizionalità. Se la violazione determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato. È anche riportato il montante a carico del quale procedere ad eventuali riduzioni:

AREA LIVELLO	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	CONSEGUENZA	Note/pertinenza di condizionalità	Montante di riferimento
A.1	L2.01 Aggravamento della A1.01	Assenza o incompletezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di operazioni	Soppressione	In caso di assenza della documentazione	Applicazione per coltura
	L2.01 Aggravamento della A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Soppressione	In caso di assenza dei programmi di produzione	Applicazione per tipo di intervento
	A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC* *La mancata compilazione del registro è intesa anche come assenza dello stesso	Diffida	Pertinente CGO7 "Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase. In caso di assenza del registro	Applicazione per tipo di intervento
A3	A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Sospensione 12 mesi	-	Mancato pagamento dell'annualità
	A3.03	Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Sospensione 3 mesi	-	Mancato pagamento dell'annualità

B3	B3.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Sospensione 6 mesi	-	Applicazione per coltura
C2	C2.02	Mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme	Soppressione	-	Applicazione per coltura
	C2.03	Mancata applicazione della procedura di gestione di una non conformità o di un reclamo (compreso il reso)	Soppressione	-	Applicazione per coltura
	C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Soppressione	-	Applicazione per coltura
C3	C3.02	Sistema di rintracciabilità insufficiente	Sospensione 3 mesi	-	Applicazione per coltura
	C3.03	Uso di prodotti contenenti ogm o da essi derivati o ottenuti	Sospensione 6 mesi	-	Applicazione per coltura
D1	L2.01 Aggravamento della D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non autorizzata)	Soppressione	-	Applicazione per coltura
	L2.01 Aggravamento della D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Soppressione	-	Applicazione per coltura
	L2.01 Aggravamento della D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Soppressione	-	Applicazione per coltura
	L2.01 Aggravamento della D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Soppressione	-	Applicazione per tipo di intervento
	D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170 kg di azoto per anno/ettaro) nell'utilizzo degli	Diffida	Requisito minimo CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla	Applicazione per coltura

		effluenti ammessi dal Regolamento		protezione delle acque dai nitrati provenienti da fonti agricole	
	D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Diffida	-	Applicazione per coltura
	L2.01 Aggravamento della D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Soppressione	-	Applicazione per coltura
D2	D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	Soppressione	-	Applicazione per coltura
	D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Soppressione	-	Applicazione per coltura
	D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Soppressione	-	Applicazione per coltura
D3	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Sospensione 6 mesi	-	Applicazione per coltura
I2	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla	Soppressione	-	Applicazione per coltura

		soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm			
I3	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Sospensione 1 mese	-	Applicazione per coltura
L2	L2.01	Mancato adempimento del termine "supplementare" concesso	Soppressione	-	Applicazione per tipo di intervento o coltura
L3	L3.01	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Sospensione 3 mesi	-	Applicazione per tipo di intervento o coltura
M3	M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Sospensione 3 mesi	-	Seconda NC della stessa Area Livello con riferimento ai codici sopra elencati.

Gravità: è determinata dalla NC descritta nella colonna "Elenco delle non conformità" individuata dal relativo codice e dalle conseguenze che genera ed è bassa, media o alta se ha come effetto una diffida o una soppressione o una sospensione;

Entità: rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dalla violazione e la SOI;

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le violazioni.

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non conformità che genera una diffida	$X \leq 20$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	Non conformità che genera soppressione	$20 < X \leq 50$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Non conformità che genera sospensione	$50 < X \leq 70^*$	5° anno di impegno o oltre il quinquennio

*Se la coltura oggetto di controllo e per la quale è stata rilevata una qualsiasi NC interessa oltre il 70% della SOI si ha l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi per la coltura per l'annualità di accertamento.

Impegno I2 corretta applicazione del metodo di produzione biologica su coltura presente in azienda esclusivamente a impegno ma non a pagamento.

In presenza di coltura esclusivamente ad impegno si determina il montante di riferimento ottenuto come prodotto tra il minor premio ad ettaro per coltura previsto dal tipo di intervento e la superficie della coltura in infrazione. A tale montante si applica quanto di seguito:

- Nessuna riduzione fino ad una entità pari al 10% di superficie irregolare della coltura ad impegno rispetto alla SOI;
- Riduzione del 3% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 10% ma inferiore o uguale al 50% della SOI;
- Riduzione del 5% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 50% ma inferiore o uguale al 70% della SOI;
- Riduzione del 10% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 70% ma inferiore o uguale al 90% della SOI;
- Non pagamento annuale del premio per tipo di intervento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 90% della SOI.

L'importo così determinato si decurta dal pagamento per tipo di intervento.

In caso di mancato rispetto di un impegno pertinente di condizionalità non si applica il raddoppio della riduzione.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda alla Delibera n.767_del_01-07-2024.

20. REQUISITI MINIMI

Normativa di riferimento:

- DPGR 46/R//2008 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
- DPGR 43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n.69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/206, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione al rispetto degli impegni relativi ai:
 1. Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti nelle Zone Ordinarie (sono considerate Zone Ordinarie – ZO tutte le aree non designate come Zone Vulnerabili ai Nitrati nei provvedimenti regionali);
 2. Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati, nel caso in cui i terreni aziendali appartengano in tutto o in parte alle ZVN;
- Delibera di Giunta regionale n.555 del 07-07-2014: "Attuazione in Regione Toscana del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.lgs.150/2012.
- Delibera della Giunta Regionale n. 1116 del 14/10/2024- Reg. UE 2021/2115 FEASR – Piano Strategico della PAC (PSP) – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inosservanze relative agli interventi che prevedono pagamenti a superficie e a capo. Individuazione delle inosservanze connesse agli impegni degli interventi SRA02 – ACA2, SRA03 – ACA3, SRA15 – ACA15, SRA24 – ACA24, SRA25 – ACA25 e modifica della delibera di G.R. n. 767 del 01.07.2024 – Intervento SRA29";
- Delibera di GR n. 1443/2024:Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027. Disposizioni regionali in materia di inosservanze, riscontrate nell'ambito dei requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, relative agli interventi del Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP della Regione Toscana 2023-2027 di cui all'art.70 del Reg. (UE) 2021/2115". Modifiche alla DGR 766/2024.

Il non rispetto di quanto previsto nelle suddette norme, per le aziende beneficiarie di premi del CSR, comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n. 766/2024 e sue mm. e ii.

Il mancato rispetto degli impegni genera delle inosservanze che determinano una riduzione (fino all'esclusione) dell'importo del pagamento concesso per coltura, gruppo di colture, tipo di intervento/azione. La riduzione del pagamento è ispirata al principio di proporzionalità dell'inosservanza riscontrata e può essere pari al 3%, al 5% o al 10% del montante di riferimento.

In presenza di gruppi di impegni la riduzione da applicare ad un determinato montante è la risultante della somma delle percentuali di riduzione calcolata separatamente per i gruppi di impegni violati.

L'inosservanza viene valutata in base ai seguenti parametri (GED):

- Gravità dipende dalla rilevanza delle conseguenze della violazione alla luce degli obiettivi dei requisiti non rispettati;
- Entità dipende dall'impatto della violazione;
- Durata dipende dal periodo di tempo durante il quale perdura l'effetto della violazione.

Ogni parametro può assumere un livello basso (1), medio (3) o alto (5) in base agli effetti negativi prodotti dall'inosservanza stessa.

Il livello del GED consente di individuare la percentuale di riduzione del pagamento, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi

Ripetizione dell'inosservanza e inosservanza grave

La ripetizione di un'inosservanza di impegni connessi all'art. 70 ricorre quando sono state accertate due violazioni allo stesso impegno negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

Una inosservanza si definisce grave quando la gravità, l'entità e la durata sono tutti di livello massimo e la violazione risulta ripetuta con gli stessi livelli. In tutti i casi di inosservanza grave il sostegno relativo all'intervento è rifiutato o recuperato integralmente per l'anno di accertamento e per l'anno successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inosservanza (riferita ad un impegno o a gruppo di impegni) non grave, quindi con gravità, entità e durata non tutte di livello massimo, è applicata una maggiorazione della riduzione calcolata, doppia del 3%, del 5% o del 10% e quindi pari al 6%, 10% e 20%.

Le seguenti fattispecie:

- altri casi di inosservanze gravi;
- inosservanze che danno luogo all'esclusione dal pagamento per l'annualità di riferimento;
- inosservanze che danno luogo all'esclusione e/o al recupero integrale del sostegno sono eventualmente riportate nelle sezioni specifiche dei singoli interventi.

4Interventi pluriennali

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, la medesima percentuale di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per tipo di intervento/azione, coltura, gruppo di colture, eventuali eccezioni sono riportate nei paragrafi successivi

Le inadempienze che determinano il recupero di importi erogati in annualità pregresse non sono essere trattate come ripetizioni.

21. REQUISITO MINIMO RELATIVO ALL'USO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI

Definizioni:

zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.

consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare

destinatario: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;

concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante

fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo

effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato (compreso il digestato), ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce;

letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento, come: 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento; 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall'attività di allevamento, come: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame; 2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera; 3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento; 4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose

digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;

digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in: agrozootecnico e agroindustriale;

Il **digestato destinato ad utilizzazione agronomica** è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro: a) paglia, sfalci e potature, b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. c) effluenti di allevamento, d) le acque reflue; e) residui dell'attività agroalimentare d a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006; f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate; g) i sottoprodotti di origine animale, h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare.

Il **digestato agrozootecnico** è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h). Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h).

È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati; b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze

Modalità di trattamento del digestato rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni: a) "disidratazione, b) "sedimentazione": , c) "chiarificazione; d) "centrifugazione) "essiccazione, f) "separazione solido-liquido", g) "strippaggio", h) "nitrificazione e denitrificazione": trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto; i) "fitodepurazione"; l) ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consenta la valorizzazione agronomica del digestato e/o ne migliori la compatibilità ambientale

utilizzo agronomico: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute

stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato

accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione

sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

Prima di recarsi in azienda il tecnico controllore dovrà accertarsi sul tipo di zonizzazione in cui ricade l'azienda oggetto di controllo (ZO o ZVN) ed eventualmente, quali colture ricadano sulle due relative zonizzazioni. Il controllore dovrà inoltre accertarsi o meno della prossimità di corpi aziendali a corpi idrici tipizzati e quali superfici siano interessate.

Il controllore *durante* il sopralluogo aziendale è tenuto a verificare, in fase iniziale se l'azienda ha utilizzato concimi/fertilizzanti durante l'annualità di controllo, e quali tipologie (concime minerale/inorganico, concime organico/organo minerale diverso dagli effluenti, effluenti zootecnici e loro tipologia...). Tali informazioni dovranno essere riportate nella parte iniziale della relativa check list.

N.B. il digestato tal quale è assimilato al liquame; il digestato che ha subito trattamenti è assimilato, per la parte chiarificata agli effluenti non palabili, per la parte solida agli effluenti palabili.

Relativamente al digestato occorre anche accertare la tipologia (agro-zootecnico e industriale), la quota parte derivante da effluente zootecnico e la provenienza oltre ad acquisire tutte le informazioni atte a definire le caratteristiche e il contenuto di azoto del digestato compreso le analisi.

Il controllore è tenuto ad acquisire apposita dichiarazione del beneficiario nei seguenti casi:

- L'azienda NON produce effluenti zootecnici
- L'azienda dichiara di NON utilizzare effluenti zootecnici sui terreni aziendali/digestato derivante da effluenti zootecnici
- L'azienda dichiara di NON utilizzare concimi diversi da effluenti zootecnici/digestato derivante da effluenti zootecnici

Il controllore è altresì tenuto a verificare la tipologia di fertilizzante utilizzato in azienda secondo il seguente schema:

- Produzione/utilizzo effluenti palabili
- Produzione/utilizzo effluenti non palabili
- Produzione/utilizzo digestato da effluente
- Produzione/utilizzo digestato non da effluente
- Utilizzo di Azoto organico (diversi da effluenti zootecnici freschi)
- Utilizzo di Azoto minerale

A tal fine si chiarisce che per *Utilizzo di Azoto organico (diversi da effluenti zootecnici freschi)* si intende l'utilizzo di concimi commerciali come : pollina, stallatico, pellettati a base di effluenti zootecnici (letame/liquame di suino secco, guano, etc.), concimi derivati da materiali organici di origine animale o vegetale (sangue, cornunghia, epitelio, farina di ossa e carne, borlanda, etc.). Per *Utilizzo di Azoto minerale* si intende l'uso concimi minerali ovvero tutti i concimi contenenti azoto minerale e/o altri elementi minerali (fosforo, potassio, etc.)

N.B: *i concimi organo-minerali, la calciocianammide e l'urea vanno ricompresi tra i concimi minerali*

il controllore è altresì tenuto a registrare se i terreni aziendali sono in prossimità di corpi idrici tipizzati e se ricadono in Zone Vulnerabili ai Nitrati

Per la verifica del requisito minimo fertilizzanti sia nelle ZO sia nelle ZVN viene utilizzata una sola check list in cui sono indicati tutti gli adempimenti che le aziende sono tenute a rispettare. Se l'azienda presenta superfici ricadenti in entrambe le zone è tenuto alla compilazione di tutti gli adempimenti.

Gli impegni indicati nella check list sono suddivisi in impegni per i quali il mancato rispetto comporta una riduzione del premio a livello di sotto azione/operazione e impegni per i quali il mancato rispetto comporta una riduzione del premio a livello di coltura.

Si elencano di seguito gli impegni riconducibili e livello di UTE e a livello della SOI.

ELENCO DEGLI IMPEGNI RELATIVI AI REQUISITI MINIMI (RM) PER L'USO DEI FERTILIZZANTI	
1	Presenza della documentazione richiesta:
A livello di UTE	<ul style="list-style-type: none"> a) PUA, b) Comunicazioni, c) RegISTRAZIONI, d) AIA,

	<ul style="list-style-type: none"> e) AUA, f) Documento di trasporto g) Piano di concimazione (solo ZVN)
2 A livello di UTE	<p>Utilizzo dei quantitativi di azoto organico nel rispetto dei massimali previsti a livello aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> h) 170/Kg/ha in ZVN i) 340/Kg/ha in ZO
3 A livello di UTE	<p>Presenza e conformità degli impianti di stoccaggio degli effluenti palabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> j) Presenza di platea o altra struttura di stoccaggio (lettiera permanente o fosse profonde) k) La struttura destinata allo stoccaggio è impermeabile l) Presenza di cordolo perimetrale o struttura che consenta il contenimento del materiale stoccato m) corretto dimensionamento della platea
4 A livello di UTE	<p>Presenza e conformità degli impianti di stoccaggio dell'effluenti non palabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> n) Presenza di contenitore o) Le pareti e il fondo del contenitore sono impermeabili p) Assenza di perdite sul suolo q) Presenza di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana o, in alternativa, di franco minimo di sicurezza di 10 cm r) Per i nuovi contenitori è presente il frazionamento del volume di stoccaggio s) Il contenitore risulta dimensionato ai sensi della normativa
5 A livello di SOI	<p>Corretto accumulo temporaneo degli effluenti palabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> t) Assenza di accumulo anomalo a distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> a) 5 metri dalle scoline b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della DGR n.231/2004 u) Assenza di accumulo temporaneo per un periodo superiore a novanta giorni v) Assenza di accumulo temporaneo su terreni con impermeabilizzazione inadeguata
6 A livello di SOI	<p>Divieti di utilizzazione degli effluenti palabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> w) Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale) x) Assenza di utilizzazione nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento y) Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua (ad eccezione per colture che richiedono sommersione) z) Assenza di utilizzazione entro cinque metri di distanza dalle sponde di corpi idrici tipizzati (ZO) aa) Assenza di utilizzazione dei letami su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25% (ZVN) bb) Assenza di utilizzazione dei letami, dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici entro (ZVN): <ul style="list-style-type: none"> a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della L.R. 20/2006; b) 25 metri di distanza: 1) dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della L.R. 20/2006; 2) nelle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004 cc) Nelle fasce di divieto di cui al punto precedente è presente una copertura vegetale permanente, anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione(ZVN)

7 A livello di SOI	<p>Divieti di utilizzazione degli effluenti non palabili</p> <p>dd) Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale)</p> <p>ee) Assenza di utilizzazione nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento</p> <p>ff) Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua (ad eccezione per colture che richiedono sommersione)</p> <p>gg) Assenza di utilizzazione su terreni con pendenza media superiore al 10%</p> <p>hh) Assenza di utilizzazione nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano</p> <p>ii) Assenza di utilizzazione in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante</p> <p>jj) Assenza di utilizzazione con un interrimento oltre i 40 centimetri di terreno, al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera</p> <p>kk) Assenza di utilizzazione entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati</p> <p>ll) Assenza di utilizzazione entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone, qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.</p> <p>mm) Assenza di utilizzazione entro 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione risultanti come corpi idrici tipizzati di cui al punto precedente (ZVN)</p> <p>nn) Assenza di utilizzazione entro 30 metri dalle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004 (ZVN)</p> <p>oo) Nelle fasce di divieto, di cui ai punti dal kk) al punto nn). è presente una copertura vegetale permanente anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate (ZVN)</p>
8 A livello di SOI	<p>Corretta gestione della fertilizzazione inorganica (fatto salvo quanto previsto nelle ZVN impegno 6 lettera cc):</p> <p>pp) Assenza di concimazioni inorganiche entro i 5 metri di distanza dalle sponde di corpi idrici tipizzati</p>

In corrispondenza dei diversi tipi di impegni, nel caso di inadempienza, deve essere effettuata la pesatura indicando il livello degli indici di gravità e durata nelle relative colonne in corrispondenza dell'adempimento non rispettato (il livello di entità è già indicato). Dopodiché si sommano i valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica, che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5 nel rispetto della tabella sottostante:

Punteggio GED	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x >= 5,00	10%

Nel caso di più inadempienze si procede alla somma delle medie delle singole inadempienze.

Corrispondenza tra la relazione di controllo specifica e gli impegni

Relazione di controllo specifica	Impegni
Presenza della documentazione amministrativa prevista dal DPGR 46/R/2008 s.m.i.	Da 1 a 10
Utilizzazione agronomica degli effluenti palabili e della frazione palabile del digestato	Da 27 a 34 + da 24 a 26 + da 48 a 50
Utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili e digestato	Da 35 a 46 + da 51 a 55
Presenza e conformità degli impianti di stoccaggio degli effluenti palabili	Da 13 a 16
Presenza e conformità degli impianti di stoccaggio degli effluenti non palabili	Da 17 a 23
Utilizzo dei quantitativi di azoto organico da effluenti zootecnici nel rispetto dei massimali previsti a livello aziendale	11 e 12
Utilizzo dei quantitativi di azoto nel rispetto del fabbisogno per la coltura	56 e 57
Utilizzazione agronomica e gestione dei fertilizzanti azotati inorganici	33, 34, 47, 49, da 58 a 60

21.1 Requisito minimo fertilizzanti ZONE ORDINARIE

21.1.1 Elementi di verifica

Si elencano di seguito gli impegni che il controllore è tenuto a verificare.

Impegni il cui non rispetto determina una riduzione a livello di misura

SEZIONE "PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA"

Impegni:

- 1) *Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del D. Lgs. 152/2006*
- 2) *Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPGR 59/2013*
- 3) *Presenza del documento di accompagnamento (nel caso di effluenti conferiti a terzi)*
- 8) *Presenza del PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) e della Comunicazione presentati al SUAP (azoto organico prodotto/utilizzato oltre i 41.500 kg/anno)*
- 9) *Presenza della Comunicazione presentata al SUAP (azoto organico prodotto/utilizzato inferiore o uguale a 41.500 kg/anno e superiore ai 6000)*
- 10) *Presenza di comunicazione semplificata presentata al SUAP (azoto organico prodotto/utilizzato inferiore o uguale a 6.000kg/anno e superiore ai 3000)*

L'art.29 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. indica gli adempimenti amministrativi che le aziende ricadenti in Zone Ordinarie devono rispettare.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività, secondo le seguenti modalità:

- a) le imprese con produzione o utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica) devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i., unitamente al **PUA**
- b) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica), devono presentare solo la **comunicazione** avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.;
- c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica), devono presentare la **comunicazione semplificata** avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.;
- d) le imprese di produzione o utilizzazione inferiori a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica), sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.

- e) La comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o del digestato ha validità per un periodo non superiore a cinque anni.

Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica al SUAP le variazioni intervenute

Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi:

- l'utilizzatore, qualora utilizzi quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione e del PUA allo SUAP del comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;
- il produttore, qualora produca quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione allo SUAP del comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento. Il produttore non è tenuto alla presentazione di PUA

Il rispetto degli adempimenti di tipo amministrativo, nelle zone ordinarie, è obbligatorio da parte delle aziende che producono o utilizzano effluenti zootecnici e/o digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica) e agro-industriale.

Per la determinazione della tipologia di documentazione amministrativa che le aziende sono obbligate a detenere è necessario compilare l'allegato 5 parte integrante della check list.

L'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività dell'elenco all'allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*.

Al punto 6.6 dell'allegato VIII tra le "Altre attività" è indicato l'allevamento intensivo di pollame o di suini:

- con più di 40000 posti pollame;
- con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
- con più di 750 posti scrofe.

Per le suddette tipologie di allevamento il controllore verifica sia la presenza dell'AIA sia la presenza della comunicazione e del PUA.

L'Autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale". È rilasciata su istanza da parte dell'azienda e incorpora in un unico titolo fino a un massimo di sette diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore, come il Dlgs 152/2006, tra le quali la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Per le aziende che ricorrono all'AUA, il controllore verifica la presenza della stessa contenente la comunicazione e/o il PUA a seconda dei casi.

La Comunicazione (rif. Capo 5 allegato 4 Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.) è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento o del digestato. La comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:
 - 1) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella 3 dell'allegato 4;
 - 2) quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
 - 3) volume degli effluenti di allevamento da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella 4 dell'allegato 4 e tenendo conto degli apporti meteorici;
 - 4) tipo di alimentazione e consumi idrici;
 - 5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.
- c) per le attività relative alla produzione di digestato:
 - 1) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica: agro-zootecnico o agroindustriale;
 - 2) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;

3) nel caso del digestato agroindustriale le informazioni che dimostrano che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 29 del d.m. 25 febbraio 2016;

4) i risultati delle analisi del digestato eseguite per la verifica dei valori limite dei parametri di cui al capo 6.1; d) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento e di digestato:

1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento o di digestato, delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici;

2) volume degli effluenti di allevamento assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento o del digestato;

3) valori dell'azoto al campo nel liquame, nel letame e nei relativi materiali assimilati nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;

e) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento e del digestato:

1) superficie agricola utilizzata aziendale (SAU), attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;

2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;

3) ordinamento culturale praticato al momento della comunicazione;

4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti di allevamento e del digestato;

5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

La **Comunicazione semplificata** (rif. Capo 5 allegato 4 Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.) è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento e del digestato. La comunicazione semplificata deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali centri di attività ad essa connessi;

b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;

c) la consistenza dell'allevamento, la specie e la categoria degli animali allevati;

d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti zootecnici;

e) le indicazioni relative alle rotazioni effettuate in azienda e alle produzioni medie ottenute nel corso dell'ultimo triennio/rotazione.

N.B. Nel caso di conferimento parziale o totale degli effluenti zootecnici a soggetti terzi all'azienda il trasporto deve essere accompagnato dal documento di accompagnamento previsto dall'art.22 del suddetto regolamento. Tutti i soggetti interessati devono possedere una copia del documento di accompagnamento che deve essere conservato per tre anni presso l'azienda che li ha emessi.

Riepilogo:

PRODUZIONE E UTILIZZAZIONE	ADEMPIMENTI DI TIPO AMMINISTRATIVO
superiore a 41.500 kg/azoto/anno	Comunicazione (<i>allegato 4, capo 5, comma 1</i>) PUA (<i>articolo 23, commi 9 e 10</i>)
uguale o inferiore a 41.500 kg/azoto/anno superiore a 6.000 kg/azoto/anno	Comunicazione (<i>allegato 4, capo 5, comma 1</i>)
uguale o inferiore a 6.000 kg/azoto/anno uguale o superiore a 3.000 kg/azoto/anno	Comunicazione semplificata (<i>allegato 4, capo 5, comma 2</i>)
inferiori a 3.000 kg/azoto/anno	-

SEZIONE "UTILIZZO DEI QUANTITATIVI DI AZOTO ORGANICO E DIGESTATO DERIVANTI DA EFFLUENTI ZOOTECCNICI NEL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI A LIVELLO AZIENDALE" (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.).

Impegno 12: Utilizzo di azoto proveniente da effluenti zootecnici in misura inferiore o uguale a 340/kg/ha/anno - Allegato 5)

L'art.23 comma 7 stabilisce che tale quantità deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4 del Regolamento 46/R/2008 s.m.i., comprensive delle deiezioni depositate dagli

animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento (pollina, stallatico, etc.) di cui al d.lgs.75/2010.

Per la determinazione del quantitativo di azoto utilizzato a livello aziendale, è necessario provvedere alla compilazione dell'allegato 5 parte integrante della check list.

Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.

SEZIONE "PRESENZA E CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E DELLE MATRICI IN INGRESSO AGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA CON CARATTERISTICHE DI PALABILITÀ (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. ALLEGATO 4, CAPO 2 E 3)"

Impegni:

13) Presenza di platea o altra struttura di stoccaggio (lettiera permanente o fosse profonde)

14) La struttura destinata allo stoccaggio è impermeabile

15) Presenza di cordolo perimetrale o struttura che consenta il contenimento del materiale stoccato

16) La platea risulta correttamente dimensionata ai sensi dell'Allegato 4 capo 2 e 3

Rispetto degli obblighi relativi allo stoccaggio

Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili prevede il rispetto dell'art. 26 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.) relativo alle caratteristiche delle platee e dei contenitori che rinvia all'Allegato 4 capi 2, 3 e 4; sono previsti inoltre dei vincoli per l'accumulo temporaneo dei letami (art. 27 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.).

Gli effluenti di allevamento e il digestato destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell'allegato 4, capi 3 e 4, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamento e il digestato prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

N.B. Allevamento semi-brado: l'azienda deve garantire la corretta gestione di quella parte di effluenti che vengono prodotti nel periodo di stabulazione degli animali utilizzando strutture di stoccaggio tali da garantire l'impermeabilità e l'assenza di perdite sul suolo.

Per strutture di stoccaggio si intende, oltre alla platea tradizionale, la lettiera permanente e le fosse profonde.

Caratteristiche dalle platea (capo 2 All.4 del DPGR n.46/R/2008):

a) avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;

b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;

c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di stabulazione di cui alla tabella 3 dell'allegato 4.

Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea:

a) 2 per il letame;

b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;

c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;

d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;

e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;

f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;

g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;

h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui al punto precedente. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

b) le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

Le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo. (Allegato 4, capo 2 e 3)

SPECIFICHE IMPEGNI III

Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 kg l'anno in zone non vulnerabili e 600 kg in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile.

La superficie della platea non impermeabilizzata è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 dell'all. 4 e deve avere le seguenti caratteristiche: a) una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione; b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale; c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente in materiale assorbente.

Le lettiere degli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo (Allegato 4, capo 2 comma 5).

SEZIONE "PRESENZA E CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI NON PALABILI E DEI MATERIALI ASSIMILATI (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. ALLEGATO 4, CAPO 4)"

Impegni

17) Presenza di contenitore

18) Le pareti e il fondo del contenitore sono impermeabili

20) Assenza di perdite sul suolo

21) Presenza di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana o, in alternativa, di franco minimo di sicurezza di 10 cm

22) Per i nuovi contenitori è presente il frazionamento del volume di stoccaggio (disposizione non valida per il digestato punto 8,1 capo 4)

23) Il contenitore risulta dimensionato ai sensi dell'Allegato 4 capo 4

I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- novanta giorni nelle zone ordinarie per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;

- centoventi giorni nelle zone ordinarie per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.

Ai contenitori di stoccaggio destinati ai materiali non palabili si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due frazioni ed il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenete il liquame stoccato da più tempo; tale disposizione non si applica ai contenitori utilizzati per il digestato.

- è vietata la localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche calcolate tenendo conto della piovosità media della zona.

I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono prevedere un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree e non connesse all'allevamento.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

SEZIONE "CORRETTO ACCUMULO TEMPORANEO DEGLI EFFLUENTI PALABILI (ART. 27 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"

Impegni:

24) Assenza di accumulo anomalo a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline,
- b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati,
- c) 40 metri dalle zone Ramsar

25) Assenza di accumulo temporaneo per un periodo superiore a novanta giorni (successivo comunque a uno stoccaggio di almeno 90 giorni)

26) Presenza di misure necessarie per effettuare il drenaggio e non generare liquidi di sgrondo

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento.

Le zone Ramsar sono quelle individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali: il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.

L'accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a novanta giorni e solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni.

L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

SEZIONE: DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI PALABILI E DELLA FRAZIONE PALABILE DEL DIGESTATO (ART 24 DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

Impegni:

27) Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale)

28) Assenza di utilizzazione nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado

29) Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione

30) Assenza di utilizzazione nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n.152/2006, nelle more della disciplina regionale di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.

31) Assenza di utilizzazione entro cinque metri di distanza dalle sponde di corpi idrici tipizzati

Le distanze dai corpi idrici sono misurate:

- a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
- b) per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.

SPECIFICHE IMPEGNI VI

Le disposizioni di cui al punto 31 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati

SEZIONE "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI NON PALABILI E DIGESTATO (ART. 24 BIS DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"**Impegni:**

- 35) Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale)
- 36) Assenza di utilizzazione nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado
- 37) Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione
- 38) Assenza di utilizzo su terreni con pendenza media, superiore al 10%
- 39) Assenza di utilizzazione nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano
- 40) Assenza di utilizzazione in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante
- 41) Assenza di utilizzazione di liquami interrati oltre 40 cm di profondità del terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera
- 42) Assenza di utilizzazione entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati
- 43) Assenza di utilizzazione entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all'azienda agricole (a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame venga interrato entro 12 ore dallo spandimento

In riferimento al punto 42 le distanze dai corpi idrici sono misurate: per i corsi d'acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso; per le acque marine – costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile

SPECIFICHE IMPEGNI VII

Lo spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino a un massimo del 25 per cento, in presenza di sistemazioni idrauliche agrarie, rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

-il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato in almeno due volte con un intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di acqua, utilizzando bassa pressione e interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione;

-il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato è distribuito in almeno due volte su terreni non saturi di acqua, a raso in bande o superficiale a bassa pressione con un intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative;

-presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento.

La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25 per cento, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui sopra, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro.

Le disposizioni del punto 42 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.

SEZIONE "CORRETTA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE INORGANICA"

Impegno 47): Assenza di utilizzazione di concimazioni inorganiche entro cinque metri di distanza dalle sponde di corpi idrici tipizzati

Il suddetto adempimento è previsto all'interno dell'allegato 1) del DM 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

IMPEGNI il cui non rispetto determina una riduzione a livello di coltura**SEZIONE "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LETAMI, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI (ART. 24 DPGR N.46/R/2008 E S.M.I.)"**

Impegno 48) Assenza di utilizzazione agronomica dei letami dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento

L'utilizzo dei letami è altresì vietato dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento

SEZIONE "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI E DEI DIGESTATI TAL QUALI E DELLE FRAZIONI CHIARIFICATE DEL DIGESTATO(ART. 24 BIS DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"

Impegni:

52): Assenza di utilizzazione dal 1° al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento

54) Assenza di utilizzazione su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento

SEZIONE "UTILIZZO DEI QUANTITATIVI DI AZOTO NEL RISPETTO DEL FABBISOGNO PER LA COLTURA"

Impegno 57) Utilizzo di azoto in misura inferiore o uguale rispetto al fabbisogno per coltura – Allegato 6)

La verifica del corretto apporto di azoto per singola coltura in base all'equazione del bilancio ai sensi dell'allegato IV capo 1 del regolamento n.46/R s.m. e i.

L'allegato 6) "Tabella per la verifica dell'equazione di bilancio dell'azoto per coltura" nelle ZO si compila solo per le aziende che producono/utilizzano effluenti zootecnici tenute alla compilazione del PUA (aziende con produzione/utilizzazione di azoto superiore a 41.500 kg/azoto/anno).

Per le aziende che non producono/utilizzano effluenti zootecnici il controllore non compilerà l'allegato 6).

Nelle verifiche di cui all'impegno 57) si prevede una tolleranza tecnica del 5%.

20.1.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Si ha violazione del presente Requisito Minimo quando sia stata individuata una qualsiasi inadempienza ad almeno uno degli impegni indicati nella check list.

Nella pesatura degli indici di verifica si sottolinea:

- azienda con terreni in ZVN e in ZO si prende a riferimento la superficie prevalente (maggiore del 50%);
- azienda che non utilizza concime organico la gravità è sempre bassa;
- azienda con terreni in ZVN e ZO si considera l'entità di livello più alto.

Gravità

La gravità è determinata dalla classe di produzione/utilizzazione dell'azoto TABELLA A

1	Bassa	Azoto organico prodotto e utilizzato < kg 6000
3	Media	Azoto organico prodotto e utilizzato $kg\ 6000 \leq X \leq kg\ 41.500$
5	Alta	Azoto organico prodotto e utilizzato $X > kg\ 41.500$

Durata

La durata è determinata in funzione dell'anno d'impegno

1	Bassa	Primo anno di impegno
3	Media	Secondo e terzo anno di impegno
5	Alta	Quarto, quinto (e sesto) anno di impegno

Entità

L'entità è determinata dalla tipologia di inadempienze e la pesatura è indicata nella colonna relativa all'interno delle CL.

21.2 Requisito minimo fertilizzanti ZONE VULNERABILI A NITRATI

Si elencano di seguito gli impegni che il controllore è tenuto a verificare.

IMPEGNI il cui non rispetto determina una riduzione a livello di misura**SEZIONE "PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA"****Impegni:**

- 1) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del D. Lgs. 59/2005
- 2) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPGR 59/2013
- 3) Presenza del documento di accompagnamento (nel caso di effluenti conferiti a terzi)
- 4) Presenza del PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) e della Comunicazione (azoto organico prodotto/utilizzato oltre i 3000 kg/anno)
- 5) Presenza della Comunicazione semplificata (azoto organico prodotto/utilizzato tra i 600 e 3000 kg/anno)
- 6) Presenza delle registrazioni di concimazione
- 7) Presenza del Piano di concimazione azotata per ogni singola coltura avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 1 comma 1 (azoto organico prodotto/utilizzato inferiore ai 600 kg/anno)

Il Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. indica gli adempimenti amministrativi che le aziende devono rispettare in base alla tipologia di azoto distribuito (azoto organico o inorganico) e, in caso di distribuzione di effluenti zootecnici, in base alla quantità di azoto/campo/anno che l'azienda produce/utilizza.

L'Autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale". È rilasciata su istanza da parte dell'azienda e incorpora in un unico titolo fino a un massimo di sette diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore, come il Dlgs 152/2006, tra le quali la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Per le aziende che ricorrono all'AUA, il controllore verifica la presenza della stessa contenente la comunicazione e/o il PUA a seconda dei casi.

L'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività dell'elenco all'allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*.

Al punto 6.6 dell'allegato VIII tra le "Altre attività" è indicato l'allevamento intensivo di pollame o di suini:

- con più di 40000 posti pollame;
- con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- con più di 750 posti scrofe.

Per le suddette tipologie di allevamento il controllore verifica sia la presenza dell'AIA sia la presenza della comunicazione e del PUA.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività, secondo le seguenti modalità:

- a) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del Il Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. unitamente al PUA di cui all'articolo 36 quater, commi 6 e 7;
- b) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto rispettivamente di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 o 3 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.;
- c) le imprese con produzione o utilizzazione inferiore a 600 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione.

Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi:

- l'utilizzatore, qualora utilizzi quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione e del PUA allo SUAP del comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;

- il produttore, qualora produca quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione allo SUAP del comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento. Il produttore non è tenuto alla presentazione di PUA

Il rispetto degli adempimenti di tipo amministrativo, nelle zone ordinarie, è obbligatorio da parte delle aziende che producono o utilizzano effluenti zootecnici e digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica).

La comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o del digestato ha validità per un periodo non superiore a cinque anni. Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP le variazioni intervenute.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all'allegato 4, tabella 3 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall'attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.

Il PUA si basa sull'equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell'elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione (rif. all'allegato 4, capo 1 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.).

Oltre alla redazione del PUA, l'impresa deve provvedere alla registrazione delle date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti.

La Comunicazione (rif. all'allegato 4, capo 5 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.) deve essere presentata dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento o del digestato e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:
 - 1) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella 3 dell'allegato 4;
 - 2) quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
 - 3) volume degli effluenti di allevamento da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella 4 dell'allegato 4 e tenendo conto degli apporti meteorici;
 - 4) tipo di alimentazione e consumi idrici;
 - 5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.
- c) per le attività relative alla produzione di digestato:
 - 1) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica: agroindustriale o agroindustriale;
 - 2) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
 - 3) nel caso del digestato agroindustriale le informazioni che dimostrano che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 29 del d.m. 25 febbraio 2016;
 - 4) i risultati delle analisi del digestato eseguite per la verifica dei valori limite dei parametri;
- d) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento e di digestato:
 - 1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento o di digestato, delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici;
 - 2) volume degli effluenti di allevamento assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento o del digestato;
 - 3) valori dell'azoto al campo nel liquame, nel letame e nei relativi materiali assimilati nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;
- e) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento e del digestato:
 - 1) superficie agricola utilizzata aziendale (SAU), attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;
 - 2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
 - 3) ordinamento culturale praticato al momento della comunicazione;
 - 4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti di allevamento e del digestato;
 - 5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

Le imprese agricole che non devono presentare il PUA/comunicazione, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all'allegato 4, capo 1, del Regolamento 46/R/2008 s.m.i. (bilancio dell'azoto), un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l'impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione, le quantità distribuite e la tipologia di fertilizzante utilizzata per ciascun intervento.

La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento. Il piano di concimazione non deve essere predisposto se la coltura in campo non prevede l'esecuzione di alcuna concimazione.

Le modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato sono disciplinate dall'art. 22: il trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall'azienda da cui origina. Tale documento di accompagnamento deve contenere le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento e il digestato (denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante)
- b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) gli estremi della comunicazione, se prevista, effettuata allo SUAP ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.

Il documento di cui sopra non è predisposto nel caso in cui gli effluenti di allevamento siano conferite a un contenitore di stoccaggio sito al di fuori dell'azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso l'azienda di origine e l'altra accompagna il trasporto.

Il trasporto dei liquami è effettuato in contenitori chiusi. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l'attraversamento di centri abitati è necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto. Questa disposizione non si applica alla frazione solida del digestato.

Tutta la documentazione deve essere conservata per tre anni.

Si riportano di seguito i riferimenti del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. per i documenti amministrativi.

Documentazione	Contenuti
1.PUA	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 2 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
2.Comunicazione	Allegato 4 capo 5, comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
3.Comunicazione semplificata	Allegato 4, capo 5, comma 2 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
4.Piano concimazione	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
5.Registrazioni di concimazione	Art. 36 septies comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.

N.B. Per il calcolo del massimale per coltura, all'apporto di azoto derivante da effluenti zootecnici deve essere sommato l'apporto di azoto derivante da concimi organici e inorganici.

Tutta la documentazione visionata deve essere acquisita durante la visita.

SEZIONE "UTILIZZO DEI QUANTITATIVI DI AZOTO ORGANICO E DIGESTATO DERIVANTI DA EFFLUENTI ZOOTECNICI NEL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI A LIVELLO AZIENDALE"

Impegni:

11) Utilizzo di azoto proveniente da effluenti zootecnici in misura inferiore o uguale a 170/kg/ha/anno

Il rispetto dei quantitativi massimi di azoto organico da effluente a livello aziendale è sancito dal Regolamento 46/R all'art.36 quater comma 4 e prevede per le ZVN un massimale di apporto di azoto derivante da effluenti zootecnici pari a 170 chilogrammi per ettaro e per anno.

L'art.36 quater comma 5 stabilisce che tale quantità deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4 del Regolamento 46/R/2008 s.m.i., comprensive delle deiezioni

depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento (pollina, stallatico, etc.) di cui al d.lgs.75/2010.

Per la determinazione del quantitativo di azoto utilizzato a livello aziendale, è necessario provvedere alla compilazione dell'allegato 5 parte integrante della check list.

Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.

SEZIONE "PRESENZA E CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E DELLE MATRICI IN INGRESSO AGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA CON CARATTERISTICHE DI PALABILITÀ (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. ALLEGATO 4, CAPO 2 E 3)"

Impegni:

13) Presenza di platea o altra struttura di stoccaggio (lettiera permanente o fosse profonde)

14) La struttura destinata allo stoccaggio è impermeabile

15) Presenza di cordolo perimetrale o struttura che consenta il contenimento del materiale stoccato.

16) La platea risulta correttamente dimensionata ai sensi dell'Allegato 4 capo 2 e 3

Rispetto degli obblighi relativi agli stoccaggi

Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili prevede il rispetto dell'art. 26 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.) relativo alle caratteristiche delle platee e dei contenitori che rinvia all'Allegato 4 capi 2, 3 e 4; sono previsti inoltre dei vincoli per l'accumulo temporaneo dei letami (art. 27 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.).

Per la verifica del rispetto delle caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili e non palabili devono essere tenuti presenti i seguenti elementi di verifica.

Nelle aziende con produzione inferiore a 600 chilogrammi di azoto al campo, gli effluenti devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Ove non presenti vige l'obbligo del rispetto dei parametri indicati nell'all. 4, capi 3 e 4 del DPGR n.46/R/2008.

N.B. Allevamento semi-brado: l'azienda deve garantire la corretta gestione di quella parte di effluenti che vengono prodotti nel periodo di stabulazione degli animali utilizzando strutture di stoccaggio tali da garantire l'impermeabilità e l'assenza di perdite sul suolo.

Per strutture di stoccaggio si intende, oltre alla platea tradizionale, la lettiera permanente o le fosse profonde.

Caratteristiche dalle platee (capo 2 All.4 del DPGR n.46/R/2008):

- a) avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
- b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;
- c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di stabulazione di cui alla tabella 3 dell'allegato 4. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui al punto precedente. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

b) le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

Le lettiere degli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo (Allegato 4, capo 2 comma 5).

SPECIFICHE IMPEGNI III

Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 kg l'anno in zone non vulnerabili e 600 kg in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile.

La superficie della platea non impermeabilizzata è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 dell'all. 4 e deve avere le seguenti caratteristiche: a) una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione; b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale; c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lattiera permanente in materiale assorbente.

Le lettiere degli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo (Allegato 4, capo 2 comma 5).

Nelle ZVN, le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale stoccato in centoventi giorni.

SEZIONE "PRESENZA E CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI NON PALABILI E DEI MATERIALI ASSIMILATI (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. ALLEGATO 4, CAPO 4)"

Impegni

17) Presenza di contenitore

18) Le pareti e il fondo del contenitore sono impermeabili

19) Assenza di perdite sul suolo

21) Presenza di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana o, in alternativa, di franco minimo di sicurezza di 10 cm

22) Per i nuovi contenitori è presente il frazionamento del volume di stoccaggio (diposizione non valida per il digestato punto 8,1 capo 4)

23) Il contenitore risulta dimensionato ai sensi dell'Allegato 4 capo 4

I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- novanta giorni nelle zone ordinarie per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;

- centoventi giorni nelle zone ordinarie per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.

Ai contenitori di stoccaggio destinati ai materiali non palabili si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due frazioni ed il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenete il liquame stoccato da più tempo; tale disposizione non si applica ai contenitori utilizzati per il digestato.

- è vietata la localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche calcolate tenendo conto della piovosità media della zona.

I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono prevedere un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree e non connesse all'allevamento.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

SEZIONE "CORRETTO ACCUMULO TEMPORANEO DEGLI EFFLUENTI PALABILI (ART. 27 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"

Impegni:

24) Assenza di accumulo anomalo a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline,
- b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati,
- c) 40 metri dalle zone Ramsar

25) Assenza di accumulo temporaneo per un periodo superiore a novanta giorni (successivo comunque a uno stoccaggio di almeno 90 giorni)

26) Presenza di misure necessarie per effettuare il drenaggio e non generare liquidi di sgrondo

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento.

Le zone Ramsar sono quelle individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali: il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.

L'accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a novanta giorni e solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni.

L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

SEZIONE: DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI PALABILI E DELLA FRAZIONE PALABILE DEL DIGESTATO (ART 24 DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

Impegni:

27) Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale)

28) Assenza di utilizzazione nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento a brado

29) Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione

30) Assenza di utilizzazione nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n.152/2006, nelle more della disciplina regionale di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.

32) Assenza di utilizzazione dei letami su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25%

L'utilizzo dei letami e della frazione palabile del digestato è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento a brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- d) -nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n.152/2006, nelle more della disciplina regionale di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso—*"Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali"* con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;

- e) su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25 per cento.

SEZIONE: DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DE LETAMI, DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI (ART.36 QUINQUIES PUNTO 3)

Impegni:

33) *Nelle fasce di divieto è presente una copertura vegetale permanente, anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione*

34) *Assenza di utilizzazione dei letami, dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici entro:*

a) *10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati;*

b) *25 metri di distanza: 1) dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati; 2) nelle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004*

L'utilizzazione agronomica dei letami e l'utilizzo dei fertilizzanti azotati (di tutte le tipologie) e degli ammendanti è vietata entro:

- a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici come individuati dalla Giunta regionale;
- b) 25 metri di distanza: dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino – costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale
- c) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.

Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione.

Le distanze dai corpi idrici sono misurate:

- a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
- b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.

SPECIFICHE IMPEGNI VI

Le disposizioni di cui al punto 34 punto a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati

SEZIONE“DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI NON PALABILI E DIGESTATO (ART. 24 BIS DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)”

Impegni:

35) *Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale)*

36) *Assenza di utilizzazione nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado*

37) *Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione*

38) *Assenza di utilizzo su terreni con pendenza media, superiore al 10%*

39) *Assenza di utilizzazione nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano*

40) *Assenza di utilizzazione in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante*

41) *Assenza di utilizzazione di liquami interrati oltre 40 cm di profondità del terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera*

42) *Assenza di utilizzazione entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati*

43) *Assenza di utilizzazione entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all'azienda agricole (a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame venga interrato entro 12 ore dallo spandimento*

44) Assenza di utilizzazione entro 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione risultanti come corpi idrici tipizzati di cui al punto precedente

45) Assenza di utilizzazione entro 30 metri dalle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004

46) Nelle fasce di divieto è presente una copertura vegetale permanente anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate

In riferimento al punto 42, le distanze dai corpi idrici sono misurate: per i corsi d'acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso.

SPECIFICHE IMPEGNI VII

La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione; questa pratica eseguita generalmente in presemina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a 100 chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;

b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura;

c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento;

d) presenza di sistemazioni idraulico – agrarie e l'assenza di fenomeni di ruscellamento.

La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25 per cento, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui sopra, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro.

Le disposizioni del punto 42 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.

Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate.

SEZIONE "CORRETTA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE INORGANICA"

Impegno 47: Assenza di utilizzazione di concimazioni inorganiche entro cinque metri di distanza dalle sponde di corpi idrici tipizzati

Il suddetto adempimento è previsto all'interno dell'allegato 1) del DM 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

IMPEGNI il cui non rispetto determina una riduzione a livello di coltura

SEZIONE "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LETAMI, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI (ART. 24 E 36 QUINQUES DPGR N.46/R/2008 E S.M.I.)"

Impegni:

49) Assenza di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nella stagione autunno-invernale:

a) a partire dal 1° dicembre per novanta giorni;

b) a partire dal 1° novembre per centoventi giorni, per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento

50) Assenza di utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento

SPECIFICHE IMPEGNI I

Per le coltivazioni annuali che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente per i seminativi vernini il periodo di divieto può essere anticipato o

ritardato fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione o nel PUA.

In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno – invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al comma 8, nel periodo 1° - 15 dicembre e 15 - 30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.

Per le coltivazioni protette il periodo di divieto non si applica qualora la somministrazione di letami e dei materiali a essi assimilati, di concimi azotati e degli ammendanti organici è strettamente correlata al loro fabbisogno.

SEZIONE " DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI E DEI DIGESTATI TAL QUALI E DELLE FRAZIONI CHIARIFICATE DEL DIGESTATO(ART. 24 BIS E 36 SEXIES DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"

Impegni:

51) Assenza di utilizzazione dal 1° al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento

53) Assenza di utilizzazione su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento

55) Assenza di utilizzazione di liquami nei seguenti periodi:

-dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;

-dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati ad altre colture

SPECIFICHE IMPEGNI II

Per le coltivazioni annuali, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e per i seminativi vernini, il periodo di divieto può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, se è rispettato un tempo complessivo di sospensione pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione o nel PUA.

In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno – invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al comma 8, nel periodo 1° - 15 dicembre e 15 - 30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.

Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di liquami è strettamente correlata al loro fabbisogno, il periodo di divieto non si applica.

SEZIONE "UTILIZZO DEI QUANTITATIVI DI AZOTO NEL RISPETTO DEL FABBISOGNO PER LA COLTURA"

Impegno 56 *Utilizzo di azoto in misura inferiore o uguale rispetto al fabbisogno per coltura – Allegato 6)*

La verifica del corretto apporto di azoto per singola coltura in base all'equazione del bilancio ai sensi dell'allegato IV capo 1 del regolamento n.46/R s.m.i. Per la verifica è necessario provvedere alla compilazione dell'allegato 6, parte integrante del verbale

Nelle verifiche di cui all'impegno 56) si prevede una tolleranza tecnica del 5%.

SEZIONE "CORRETTA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE AZOTATA DI SINTESI (ART.36 SEPTIES DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"

Impegni:

58) Non risulta effettuata somministrazione in unica soluzione di quantitativi superiori al 60% dei quantitativi di azoto necessari alla coltura (è consentita la somministrazione in un'unica soluzione se inferiore a 50 Kg/azoto/Ha)

59) Per le colture primaverili-estive, non risulta effettuata somministrazione in unica soluzione di quantitativi superiori 100 Kg/azoto/Ha (non si applica alle colture che presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi)

60) Le concimazioni azotate somministrate alle colture autunno-vernine in presemina o al momento delle semina non sono superiori al 30 per cento del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura

Per ridurre al minimo le perdite d'azoto per lisciviazione e ottimizzare l'efficienza della concimazione, è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo totale in più distribuzioni.

Le concimazioni azotate devono essere eseguite in generale in presenza della coltura; possono essere eseguite in presemina o al momento delle semina purché sia limitato al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina.

Non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori al 60% del quantitativo di azoto necessario alla coltura, calcolati secondo le modalità previste nell'allegato 4, capo 1 del regolamento 46/R s.m.i. È consentita la somministrazione in un'unica soluzione delle quantità di azoto necessarie alla coltura quando queste risultano inferiori a 50 kg di azoto per ettaro

Per le **colture primaverili – estive** non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori a 100 Kg di azoto per ettaro. Tale prescrizione non si applica alle colture che presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi.

Per le **colture autunno – vernine** è possibile eseguire le concimazioni in presemina o al momento delle semina purché il quantitativo di azoto non sia superiore al 30% del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura calcolato secondo la formula del bilancio dell'azoto.

21.2.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Si ha violazione del presente Requisito Minimo quando sia stata individuata una qualsiasi inadempienza ad almeno uno degli impegni indicati nella check list.

Nella pesatura degli indici di verifica si sottolinea:

- azienda con terreni in ZVN e in ZO si prende a riferimento la superficie prevalente (maggiore del 50%);
- azienda che non utilizza concime organico la gravità è sempre bassa;
- azienda con terreni in ZVN e ZO si considera l'entità di livello più alto.

Gravità

La gravità è determinata dalla classe di produzione/utilizzazione dell'azoto TABELLA A

1	Bassa	Azoto organico prodotto e utilizzato < kg 600
3	Media	Azoto organico prodotto e utilizzato $kg\ 600 \leq X \leq kg\ 3.000$
5	Alta	Azoto organico prodotto e utilizzato > kg 3.000

Durata

La durata è determinata in funzione dell'anno d'impegno

1	Bassa	Primo anno di impegno
3	Media	Secondo e terzo anno di impegno
5	Alta	Quarto e quinto anno di impegno

Entità

L'entità è determinata dalla tipologia di inadempienze e la pesatura è indicata nella colonna relativa all'interno delle check list.

20.3 Istruzioni per la compilazione allegato 5

L'allegato serve a calcolare il rispetto dei massimali di azoto a livello aziendale e degli adempimenti amministrativi.

L'allegato 5 deve essere compilato per le aziende che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici.

N.B. Per la verifica del massimale di 170/340 kg/ha/anno previsto dalla direttiva nitrati si tiene conto sia degli effluenti zootecnici (eccetto l'ammontare di effluenti ceduti) sia di altri eventuali fertilizzanti organici derivanti da effluenti di allevamento di provenienza extra aziendale.

Consistenza media annua.

- per i bovini: è data dalla media restituita da BDN, 01/01 – 31/12 ottenuta nell'anagrafe ARTEA nel profilo dell'azienda oggetto di controllo;
- per gli ovicapri: dal censimento di marzo; se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN e il censimento di marzo non è presente, si utilizza il dato medio restituito da BDN;

In assenza del dato da BDN il controllore è tenuto a indicare i valori contenuti nei registri di stalla presenti in azienda. La consistenza media annua è data dalla consistenza dei capi presenti in azienda alla data del controllo confrontata eventualmente con il dato presente nei seguenti documenti all'interno del fascicolo aziendale: documento id 286 Registro di stalla suini, documento Id 287 Registro di allevamento specie minori, documento id 288 Registro di stalla equini.

La consistenza media di stalla deve essere riferita all'anno precedente all'annualità di controllo.

Sezione 1. Calcolo dell'ammontare di azoto prodotto da effluenti zootecnici aziendali

Inserire la consistenza media annua in corrispondenza della colonna a).

Sezione 2. Verifica del rispetto dei massimali 170-340 kg N/ha

Nella prima parte inserire nella colonna d) i quintali di effluenti acquisiti; nella colonna f) i quintali di effluenti ceduti.

Nella presente sezione vanno conteggiati i quantitativi di fertilizzanti organici derivanti da effluenti zootecnici di cui al D.Lvo 75/2010 (pollina, stallatico, etc.) e il digestato derivante da effluenti zootecnici.

Nella seconda parte vanno indicati gli ettari della SAU aziendale ricadente in ZVN per ottenere la quantità di azoto massima utilizzabile sui terreni aziendali.

La Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) è la superficie indicata in domanda unica al netto di tare e boschi; il controllore, in base alle particelle ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati o nelle Zone Ordinarie, è tenuto a calcolare la superficie stessa.

Nella terza parte vengono indicati gli elementi che concorrono all'ammontare della Quantità di azoto utilizzata (N prodotto a livello aziendale+N acquisito-N ceduto).

Il rispetto dei massimali di azoto proveniente da effluenti di allevamento è calcolato ai sensi dell'allegato 4 capo 1 del Regolamento 46/R/2008.

Le aziende che utilizzano concimi azotati di sintesi, per il rispetto dell'apporto massimo di azoto previsto utilizzano lo schema 1 all'interno dell'allegato 4 del regolamento regionale.

Sezione 3. Calcolo dell'Azoto ai fini degli adempimenti amministrativi

Nella presente sezione devono essere indicati gli elementi che concorrono alla verifica dell'ammontare di azoto ai fini della presentazione della documentazione prevista allo SUAP ai sensi del 46/R/2008.

L'azoto che deve essere considerato è dato da: N derivante da effluenti zootecnici prodotto a livello aziendale, N derivante da effluenti zootecnici acquisito a livello aziendale (al netto dei componenti di cui al D.Lvo 75) e N derivante da tutte le componenti del digestato.

21.4 Istruzioni per la compilazione allegato 6

L'Allegato 6) è predisposto ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. e serve per la verifica del rispetto del fabbisogno di azoto per coltura.

Deve essere compilato per tutte le aziende ricadenti in ZVN che effettuano fertilizzazioni (di sintesi, organiche o organiche da effluente) e per le aziende in ZO con obbligo di presentazione del PUA.

Deve essere compilato un allegato per ogni coltura indicando: la superficie dei terreni che ricade in ZVN e/o la superficie dei terreni che ricade in ZO.

L'obiettivo è verificare che la quantità di fertilizzante azotato utilizzata per coltura sia uguale o inferiore al fabbisogno prevedibile di azoto delle colture calcolato secondo i parametri della formula del bilancio dell'azoto dell'Allegato 4 del Regolamento 46/R e s.m. $(Nc + Nf + An + (Fc \times Kc) + (Fo \times Ko) = (Y \times B))$

L'allegato è composto da due sezioni:

- nella prima si ripercorre il calcolo del fabbisogno prevedibile di azoto che in formula è pari a: $(Y \times B) - Nc - Nf - An$
- nella seconda si fa il calcolo che il quantitativo di azoto distribuito in campo, che in formula è pari a $(Fc \times Kc) + (Fo \times Ko)$ rispetti il massimale sopra calcolato. Fc è la quantità di N somministrata in campo attraverso l'uso di fertilizzanti di sintesi o organici differenti dagli effluenti zootecnici; FO è la quantità di N somministrata in campo attraverso l'uso effluenti zootecnici.

La parte del confronto tra il calcolo teorico $(Y \times B) - Nc - Nf - An$ e quanto distribuito in campo $(Fc \times Kc) + (Fo \times Ko)$ viene calcolata automaticamente, ma occorre tener conto che per le colture leguminose è consentito un apporto massimo di 30 Kg/ha di Azoto a prescindere dal calcolo materiale.

Le indicazioni per la compilazione sono riportate dentro il foglio xls, allegato 6).

Parte prima

Sezione "YxB = fabbisogno teorico in azoto della coltura: asportazioni colturali"

Il calcolo è diverso a seconda che si tratti di coltura erbacea, per cui il calcolo è pari alla moltiplicazione YxB ($Y \times B =$ asportazioni colturali) dove Y è la resa della coltura e B il coefficiente di asportazione di azoto, o arborea, per cui il calcolo è pari a $Y \times B = (Y \times N1) + N2 + N3$ dove Y è la resa della coltura complessivo e N1, N2, N3 sono rispettivamente: i coefficienti di contenuto in azoto per unità di prodotto, Asportazione di azoto del legno di potatura, Asportazione di azoto delle strutture permanenti.

Inserire nelle relative caselle corrispondenti i valori di B; N1, N2, N3 riportati nell' tabella "Asportazioni di azoto" dell'allegato 4 del DPGR.46/R e s.m.l. per la coltura indicata (tale tabella è riportata nell'allegato X del manuale "coefficienti asportazioni colturali")

Inserire nella relativa casella corrispondente il valore di Y come valore indicante la produzione attesa della coltura sulla base delle produzioni presunte indicate nel piano di concimazione in q.li/ha; in caso di mancanza di tale informazione inserire il valore medio di riferimento.

Sezione "Nc = disponibilità/sottrazione di azoto (N) connessa dalle precessioni colturali"

Inserire il valore "1" nella colonna corrispondente alla coltura presente l'anno precedente.

L'indicazione relativa alla coltura può essere ricavata: o dal piano di concimazione o dal piano colturale inserito nella DUA presentata per l'anno precedente.

N.B. In caso di coltura arborea nella quale l'azienda dichiara di avere effettuato l'interramento dei residui di potatura il tecnico deve verificare e documentare la presenza delle attrezzature necessarie per effettuare questo tipo di operazione

Sezione Nf = disponibilità di azoto (N) derivante da fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame effettuato l'anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell'azoto apportato

Si compila solamente se l'azienda ha effettuato letamazioni l'anno precedente; il tecnico, durante il sopralluogo, è tenuto a visionare e acquisire una copia del registro aziendale, non solo relativamente all'anno del controllo, ma anche a quello precedente e confrontarlo con quanto riportato nel PUA/piano di concimazione.

Se l'azienda produce effluenti zootecnici e la consistenza dell'allevamento è più o meno la stessa rispetto all'anno precedente, il risultato che deriva dall'allegato 5 relativo all'anno del controllo, deve essere confrontato con quanto indicato nei registri aziendali relativi all'anno precedente.

Se dai registri risulta essere stata distribuita una quantità inferiore a quella prodotta l'azienda deve produrre documentazione comprovante la cessione della quantità non utilizzata o la presenza dell'accumulo in azienda.

Se dai registri risulta essere stata distribuita una quantità superiore a quella prodotta l'azienda deve produrre documentazione comprovante l'acquisto della quantità non utilizzata o della presenza di depositi/romanze in azienda

Nel caso in cui l'azienda non sia in grado di provare le differenze, il controllore è tenuto a evidenziarlo nella check list e nel verbale di controllo.

Sezione An= apporti naturali (c+d)

Il coefficiente è il risultato della somma di due indici:

Azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica nel suolo, valutato nei termini di 30 kg di azoto assimilabile (così come stimato dal Codice di Buona Pratica Agricola) per ogni unità percentuale di materia organica e proporzionato alla durata del ciclo colturale attraverso l'utilizzo dei seguenti indici riportati nell'allegato 4:

N.B. In ogni caso l'azoto disponibile nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica è valutato per una quota massima di 60 kg/ha.

- Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche.

L'apporto di azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa 10-20 kg per ettaro e per anno, in relazione all'entità delle precipitazioni.

Parte secondaSezione Fc = quantità di azoto (N) apportata con il concime minerale e organico diverso da effluente

Inserire nella colonna "quantità" la quantità di concime distribuita per ettaro espressa in kg.

Inserire nella colonna "titolo di N" il titolo del concime utilizzato

Sono stati riportate le tipologie di concime più comuni ed i relativi titoli, inserir nuove righe alla bisogna.

Kc, il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime è sempre uguale a 1

Sezione F0 = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico (effluente)

F_o = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico (effluenti di allevamento, digestato, fanghi di depurazione, ecc.).

La quantità di azoto al campo apportata con gli effluenti di allevamento è calcolata secondo i valori di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 del reg 46/r e s.m. ovvero quanto calcolato nell'allegato 5.

La quantità di azoto al campo apportata con il digestato si determina come somma dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento, calcolato secondo i valori di cui alla tabella 2 ovvero quanto calcolato nell'allegato 5, e dell'azoto contenuto nelle matrici diverse dagli effluenti di allevamento, ridotto del venti per cento, per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio, secondo il seguente schema:

$N_{\text{campo_digestato}} = N_{\text{zootecnico}} + N_{\text{altre matrici}} \times 0,80$

dove:

$N_{\text{campo_digestato}}$ = azoto al campo da digestato

$N_{\text{zootecnico}}$ = azoto al campo da effluenti di allevamento

$N_{\text{altre matrici}}$ = azoto contenuto nelle matrici diverse dagli effluenti di allevamento.

Il valore specifico del contenuto in N delle matrici diverse dagli effluenti di allevamento deve essere espressamente indicato.

Nel caso di digestato agroindustriale che non prevede l'utilizzo di effluenti di allevamento in ingresso all'impianto di digestione, la quantità di azoto totale al campo è rilevata dall'analisi del contenuto in azoto eseguita sul digestato.

K_o è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (*F_o*).

Per efficienza di fertilizzazione si intende il rapporto tra l'azoto assimilato nei tessuti vegetali e quello applicato.

Per ottimizzare gli apporti dei diversi tipi di fertilizzanti è opportuno individuare coefficienti di efficienza specifici, a scala aziendale o territoriale. Il coefficiente di efficienza varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle strutture del suolo.

Per i liquami i valori di riferimento di *K_o* si ottengono secondo le indicazioni contenute negli schemi 1 e 2 dell'allegato 4 Reg 46/r es-m.; qualora i valori di *K_o* vengano determinati su scala aziendale e/o territoriale, questi non devono comunque essere inferiori a quelli di media efficienza riportati nello schema n. 2.

Per i letami il coefficiente di efficienza si considera pari ad almeno al 40%.

Per i digestati il livello di efficienza va valutato in funzione delle modalità e delle epoche di distribuzione, nonché delle colture oggetto di fertilizzazione di cui allo schema 1 dell'allegato 4 del Reg 46/R. I coefficienti di efficienza dei diversi digestati in funzione delle matrici di ingresso all'impianto sono riportati nello schema 2.1. dell'allegato 4 del Reg 46/R

Per gli altri ammendanti organici il *K_o* utilizzato dovrà essere documentato da analisi chimica delle sostanze che ne evidenziano il contenuto in azoto organico e minerale e da bibliografia scientifica relativa alla percentuale di azoto totale disponibile per le colture.

22. REQUISITO MINIMO RELATIVO ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

22.1 Gruppo b1) ELENCO DEGLI IMPEGNI REQUISITI MINIMI (RM) RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Normativa di riferimento:

- DPGR 46/R//2008 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
- DPGR 43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n.69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/206, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione al rispetto degli impegni relativi ai:
 1. Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti nelle Zone Ordinarie (sono considerate Zone Ordinarie – ZO tutte le aree non designate come Zone Vulnerabili ai Nitrati nei provvedimenti regionali);
 2. Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati, nel caso in cui i terreni aziendali appartengano in tutto o in parte alle ZVN;
- Delibera di Giunta regionale n.555 del 07-07-2014: "Attuazione in Regione Toscana del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.lgs.150/2012.

Il non rispetto di quanto previsto nelle suddette norme, per le aziende beneficiarie di premi del CSR, comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n. 766/2024 e sue mm. e ii.

Gli impegni relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di seguito elencati, ai fini della determinazione del livello del GED, costituiscono due gruppi di impegni:

- b1) con riduzione sul montante a livello di intervento/azione;
- b2) specifici per le aree di salvaguardia (AS) con riduzione sul montante a livello di intervento/azione (Divieti) o coltura /gruppo coltura (Obblighi)

In presenza di una azienda che non comprende superfici ricadenti in AS si verificano solo gli impegni del gruppo b1).

In presenza di una azienda che comprende superfici ricadenti in AS si verificano gli impegni del gruppo b1) e b2).

Pertanto in fase di controllo una volta rilevate le violazioni si procede, per ciascun gruppo (b1 e b2) e ciascuna violazione, come segue:

- si quantificano i tre parametri di verifica (gravità, entità, durata) attraverso i 3 livelli;
- si sommano i valori corrispondenti;
- si calcola la media aritmetica, che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5.

Quindi si sommano le medie delle singole violazioni distintamente per il gruppo b1) e il gruppo b2) ottenendo due livelli di GED.

Ciascun livello di GED così calcolato per i due gruppi dà origine a due percentuali di riduzione nel rispetto della tabella sottostante:

Punteggio GED	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x >= 5,00	10%

Si procede quindi alla sommatoria delle percentuali di riduzione così ottenute che viene applicata al montante di riferimento.

22.1.2 Descrizione degli impegni

Il non rispetto di alcuni obblighi previsti dal decreto legislativo n. 150/2012, per le aziende beneficiarie di premi del CSR, comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n. 766/2024.

1. Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature di distribuzione dei prodotti fitosanitari, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno a partire dal 26 novembre 2016 al controllo funzionale presso i centri di prova autorizzati dalle regioni.
2. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possessione del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc. Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale

impegno ricorrendo a un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.

3. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".
4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
5. Gli utilizzatori rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili (Aree di Salvaguardia - AS) conformemente alla legislazione vigente.

In sede di verifica in azienda il controllore è tenuto ad acquisire apposita dichiarazione del beneficiario nel caso in cui l'azienda affermi di NON effettuare trattamenti e pertanto di non utilizzare prodotti fitosanitari; se il controllo confermasse il non utilizzo di prodotti fitosanitari, non si procede con la compilazione della check-list.

In caso in cui il beneficiario esegua parte o la totalità dei trattamenti fitosanitari avvalendosi di contoterzista o comunque di persona terza, il controllore è tenuto ad acquisire in sede di controllo materiale attestante il conferimento di incarico (delega, contratto) e a verificare che l'utilizzatore professionale rispetti gli impegni previsti (attestazione del controllo funzionale e estremi del patentino)

Si elencano di seguito gli impegni riconducibili e livello di UTE e a livello della SOI.

Gruppo b1) ELENCO DEGLI IMPEGNI REQUISITI MINIMI (RM) RELATIVI ALL' USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	
1	Presenza dell'attestato del controllo funzionale delle attrezzature di distribuzione dei prodotti fitosanitari in corso di validità al momento della distribuzione del prodotto.
2	Dimostrazione della conoscenza della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012 (tramite possesso del bollettino fitosanitario, informativa del servizio fitosanitario anche tramite sms, conoscenza del sito del Servizio Fitosanitario regionale "AGROAMBIENTE.INFO" https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/)
3	Presenza del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
4	Presenza o conformità dello stoccaggio per i prodotti fitosanitari con riferimento all'allegato VI del DM 22 gennaio 2014".
5	Corretto utilizzo spazio temporale dei prodotti nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili (Aree di salvaguardia)

Per il gruppo di impegni sopra elencati si procede alla somma delle medie delle singole inosservanze ottenendo un punteggio che origina una sola percentuale di riduzione:

- del montante a livello di intervento, per la SRA01 ACA1;
- del montante a livello di azione, per la SRA24 ACA24

22.1.3 Elementi di verifica

Obbligo di cui al punto 1)

Ai sensi del D.Lvo n.150/2012 dal 26 novembre 2016 il beneficiario deve essere in possesso di un attestato dal quale risulta che l'attrezzatura rispetti i requisiti di funzionalità previsti dal Pan; l'attestato deve essere rilasciato da centri di prova autorizzati dalle regioni.

In base a quanto disposto al comma 2 art.12

Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto".

Ai sensi del punto A.3.3 del DM 22/01/2014 "Adozione del Pano di azione Nazionale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari": *per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo si effettua entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale presso la camera di commercio. Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto. In caso di acquisto di macchinario nuovo è necessaria l'acquisizione del documento di vendita dello stesso come prova del rispetto di questo adempimento.*

Alla verifica del controllo funzionale sono soggette tutte le aziende che hanno effettuato trattamenti nel periodo d'impegno a partire dal 26 novembre 2016; pertanto il controllore è tenuto a verificare la presenza di trattamenti anche negli anni precedenti a quello di controllo.

L'impegno di cui al punto 2) prevede la dimostrazione della conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc. ...).

A oggi la Regione Toscana mette a disposizione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari il portale tecnico del Servizio Fitosanitario regionale denominato "AGROAMBIENTE.INFO" (<http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia>).

Inoltre al fine di favorire la massima diffusione delle informazioni sui principali generali della difesa integrata ha reso attivi anche i seguenti servizi:

- servizio di messaggistica sms con bollettini brevi a valenza locale
- invio di bollettini provinciali per e-mail
- pubblicazione dei bollettini settimanali su teletext di RTV 38
- pubblicazione di bollettini su profilo Facebook agroambiente.info
- invio dei bollettini a tutti i comuni al fine di consentirne la pubblicazione anche a livello locale.

Tutti i servizi sono gratuiti, gli utenti possono iscriversi richiedendolo all'indirizzo:

agroambiente.info@regione.toscana.it.

Al fine di dimostrare la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria il controllore verificherà la presenza in azienda dei bollettini fitosanitari su supporto cartaceo o informatico ovvero la conoscenza da parte dell'utilizzatore dei prodotti fitosanitari del portale del Servizio Fitosanitario regionale; la sola autodichiarazione non è sufficiente. Il controllore è tenuto ad allegare al fascicolo di controllo la documentazione probante la conoscenza dei principi di difesa integrata da parte dell'azienda.

Tutte le aziende richiedenti premi per le misure/operazioni oggetto dei controlli indicati nel presente manuale sono tenute alla conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria, anche le aziende che non effettuano alcun trattamento fitosanitario, pertanto tale adempimento è sempre verificabile.

L'impegno di cui al punto 3) prevede che dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dispongano del certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".

In base a quanto previsto al punto A1.1 del comma 7 del DM 22 gennaio 2014 i patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti attraverso modalità precedentemente vigenti sono ritenuti validi fino alla loro scadenza naturale.

Nel caso di abilitazione scaduta in presenza di domanda di rinnovo inviata prima della scadenza, l'impegno si intende rispettato.

Se i trattamenti fitosanitari sono effettuati da terzi si distinguono i seguenti casi:

- l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non corrisponde al titolare dell'azienda (familiare, vicino, etc.); in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, delega scritta firmata dal titolare e, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

- l'azienda per i trattamenti si avvale di contoterzisti: deve essere conservata dal beneficiario la scheda di trattamento effettuato dai contoterzisti (Dlgs.150/2012) o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dei trattamenti aziendale.

- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Dal 01/01/2018 (a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 621 del 12/06/2017) i certificati di abilitazione, all'acquisto e all'utilizzo, ed alla prestazione della consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi alternativi, vengono rilasciati con il sistema PAN operativo sul portale ARTEA, nella sezione "AUTORIZZAZIONI PAN" (<http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure.asp?varTipo=49>)

Le aziende che non sono soggette a tale impegno sono solo quelle che dall'inizio dell'impegno non hanno mai effettuato alcun trattamento fitosanitario, il controllore pertanto è tenuto a verificare anche gli anni precedenti all'anno del controllo a partire dall'inizio del periodo di impegno.

L'impegno di cui al punto 4) prevede la presenza in azienda di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e per evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del

Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per essere considerato a norma, il sito utilizzato come deposito dei fitofarmaci deve essere un locale o armadio che si possa chiudere, che sia areato, con superficie/pavimento lavabile, ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato. Nell'allegato 8 al presente manuale si riportano le caratteristiche del locale di deposito ai sensi del suddetto punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

Si raccomanda di fare sempre foto dell’armadietto da cui sia visibile il simbolo di pericolo.

La presenza di almeno un armadietto destinato allo stoccaggio dei fitofarmaci è sempre obbligatoria per le aziende che utilizzano tali prodotti, anche se l’azienda dichiara che in genere si impiegano completamente tutti i prodotti acquistati.

Nel caso di aziende che si avvalgono di contoterzisti o di cooperative di produttori e l’azienda dichiara che i prodotti sono stoccati presso il contoterzista o la cooperativa, è necessaria dichiarazione di questi soggetti attestante la presenza di un sito a norma presso la propria struttura nel quale sono immagazzinati i prodotti utilizzati nell’azienda interessata.

Relativamente agli **obblighi di cui al punto 5)**, in caso di presenza di corpi idrici superficiali (corsi d’acqua, fiumi o laghi), il tecnico verificherà che non siano stati eseguiti trattamenti in vicinanza degli stessi e che siano rispettate le distanze riportate in etichetta.

22.1.4 Determinazione del livello delle inadempienze

Si ha violazione del presente Requisito Minimo quando sia stata individuata una qualsiasi inadempienza ad almeno uno degli impegni indicati nella check list.

Gravità: è determinata dalla tipologia di violazioni di cui alla tabella A

Entità: è determinata dal livello assunto dalla Gravità

Durata: la durata è in funzione del periodo di impegno maturato nel quinquennio.

Tabella A

livello	GRAVITA'
BASSA (1)	a) Impianto di stoccaggio dei prodotti fitosanitari non a norma (codice impegno 4):* <ul style="list-style-type: none"> • non disponibilità di adeguati strumenti per il dosaggio dei prodotti (punto 8 PAN) • assenza cartellonistica di pericolo e visibilità dei numeri di emergenza (punto 11 e 12 del PAN) • non garantisce un sufficiente ricambio dell’aria (le aperture per l’aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l’entrata di animali (punto 5 del PAN) • assenza di materiale , attrezzature idonee per tamponare e per raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto (punto 13 PAN) b) Certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari scaduto ma con presenza di domanda di rinnovo successiva alla scadenza stessa (codice impegno 3)
MEDIA (3)	c) Impianto di stoccaggio dei prodotti fitosanitari non a norma (codice impegno 4):* <ul style="list-style-type: none"> • non è chiuso e a uso esclusivo (punto 1 PAN) • non è costituito da un’ area specifica e delimitata all’interno di un magazzino o da appositi armadi (punto 2 PAN) • non consente la raccolta di eventuali versamenti o non è dotato di sistema in grado di contenere gli sversamenti (punto 3PAN) • non è ubicato tenendo conto delle finalità di protezione delle acque (punto 4 PAN) • non è asciutto, non è posto al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e non è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o non creare condizioni di pericolo. I ripiani non sono di materiale non assorbente e non sono privi di spigoli taglienti (punto 6 PAN) • i prodotti fitosanitari non sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili (punto 7 PAN) • l’accesso non è consentito unicamente agli utilizzatori (punto 9 PAN) • la porta non è dotata di chiusura di sicurezza esterna ed è possibile l’accesso dall’esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito è lasciato

	incustodito nel caso sia aperto (punto 10 PAN) d) Irregolarità di tutti gli elementi di cui alla lettera a) Impianto di stoccaggio dei prodotti fitosanitari non a norma (codice impegno 4))
ALTA (5)	e) Assenza dell'attestato del controllo funzionale/controllo scaduto al momento dell'esecuzione del trattamento ma presente al momento del controllo (codice impegno 1) f) Assenza della documentazione a dimostrazione della conoscenza della difesa integrata obbligatoria(codice impegno 2) g) Assenza del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari o certificato scaduto in assenza di domanda di rinnovo (codice impegno 3) h) Assenza dell'impianto di stoccaggio (codice impegno 4)

*In presenza di inosservanze di livello basso relative alla lettera a) "Impianto di stoccaggio dei prodotti fitosanitari non a norma (codice impegno 4) e di inosservanze di livello medio di cui alla lettera c) Impianto di stoccaggio dei prodotti fitosanitari non a norma (codice impegno 4) ai fini della determinazione della percentuale della riduzione si considera esclusivamente l'inosservanza di livello medio.

L' assenza dell'attestato del controllo funzionale determina il non pagamento dell'annualità di accertamento (impegno 1)
L' assenza del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitario o se il certificato risulta scaduto in mancanza di domanda di rinnovo determina il non pagamento dell'annualità di accertamento (impegno 3)

Non si applica quanto previsto dall'allegato 1 paragrafo 5 "Interventi pluriennali" se:

- l'attestato del controllo funzionale o il certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari risulta scaduto nell'annualità di accertamento si procede alla determinazione del GED per l'annualità stessa.
- l'attestato del controllo funzionale o il certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari risulta scaduto nell'annualità precedente l'accertamento e rinnovato nell'annualità di controllo. Si verifica se nel periodo di non validità nell'anno di accertamento sono stati eseguiti trattamenti. In presenza di trattamenti si calcola il GED che sarà applicato anche all'annualità precedente.

Tabella B

livello	ENTITA'
BASSA (1)	Quando la gravità è di livello basso
MEDIA (3)	Quando la gravità è di livello medio
ALTA (5)	Quando la gravità è di livello alto

Durata

La durata è determinata in funzione dell'anno d'impegno

livello	DURATA
BASSA (1)	Primo o secondo anno di impegno
MEDIA (3)	Terzo o quarto anno di impegno
ALTA (5)	Quinto anno di impegno oppure in presenza contemporanea di tutte le inadempienze di livello alto

Per il gruppo di impegni sopra elencati si procede alla somma delle medie delle singole inadempienze ottenendo un punteggio che origina una sola percentuale di riduzione a livello di intervento/azione.

22.2 Gruppo b2) ELENCO DEGLI IMPEGNI REQUISITI MINIMI (RM) – RELATIVO ALL' USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Nelle Aree di Salvaguardia con riferimento alla zona di tutela assoluta non è possibile svolgere alcuna attività agricola; il mancato rispetto di tale divieto comporta il non pagamento del premio annuale riferito alla domanda di pagamento oggetto di controllo.

I divieti e gli obblighi sotto riportati sono riferiti alle aree di salvaguardia con riferimento alle zone di rispetto, come riportate nel DPGR n. 43/R/2018:

Allegato 1 Piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF)

Sezione A - Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito agricolo

22.2.1 Lettera A. 1 – Divieti

Codice impegno e livello di controllo	Descrizione	Tipo di controllo
1	Divieto d'impiego dei prodotti fitosanitari fatto salvo l'uso di prodotti fitosanitari nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni: a) utilizzo delle sostanze attive previste dall'allegato I del Reg. (UE) 2021/1165; b) utilizzo delle sostanze attive individuate nei disciplinari della difesa integrata volontaria, di cui alla l.r. 25/1999, applicate con le modalità previste negli stessi. È comunque vietato l'utilizzo delle sostanze attive elencate nella tabella 1 "Sostanze attive vietate all'interno delle aree di salvaguardia di captazione da acque superficiali e sotterranee di cui all'art.94 del D.lgs. 152/2006" dell'allegato 1 al PUFF, secondo le specifiche disposizioni.	Visivo e documentale
2	Divieto di lavaggio delle attrezzature e dei contenitori utilizzati per l'applicazione dei prodotti fitosanitari	visivo
3	Divieto di preparazione delle miscele di prodotti fitosanitari	visivo
4	Divieto di deposito e stoccaggio dei prodotti fitosanitari **	visivo
5	Divieto di rimozione o di estirpazione delle siepi e della vegetazione dalla zona di riva dei corpi idrici superficiali, al fine di mantenere l'effetto di fascia tampone ***	visivo
6	Divieto di trattamento dei residui di lavaggio delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.	visivo

**Deposito: da intendere come confezioni/sacchi/etc. di prodotti fitosanitari posti sul terreno.

*** Corpo idrico: i **corpi idrici tipizzati** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della L.R. 20/2006

Per il gruppo di impegni sopra elencati si procede alla somma delle medie delle singole inadempienze ottenendo un punteggio che origina una sola percentuale di riduzione a livello di intervento

- del montante a livello di intervento, per la SRA01 ACA1;
- del montante a livello di azione, per la SRA24 ACA24

CRITERI DI RIDUZIONE PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI**Gravità:** sempre di livello alto**Entità:** sempre di livello alto**Durata:** anno di impegno**Tabella A DURATA**

livello	ANNO DI IMPEGNO
BASSA (1)	Primo o secondo anno di impegno
MEDIA (3)	Terzo o quarto anno di impegno
ALTA (5)	Quinto anno di impegno

In presenza del centro aziendale posto all'interno dell'area di salvaguardia vale quanto di seguito:

La manipolazione, lo stoccaggio e il trattamento di imballaggi e rimanenze dei prodotti fitosanitari che siano svolti nel centro aziendale, posto all'interno dell'area di salvaguardia, sono ammessi solo qualora avvenga nel rispetto delle disposizioni dell'allegato VI del PAN (Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze). Se le disposizioni di cui all'allegato VI del PAN non sono rispettate si applicano livelli di gravità, entità e durata alti (5) con una riduzione del montante per intervento

Resta comunque vietata, nelle aree di salvaguardia, l'effettuazione delle attività di cui al punto VI.5 comma 1 lett. a) dell'allegato VI del PAN

Il PUFF prevede l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute in etichetta il mancato rispetto di tali prescrizioni rientrano nella disciplina di condizionalità

22.2.2 Lettera A. 2 – Obblighi

7	Obbligo di registrare il trattamento, entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso sul registro dei trattamenti reso disponibile sul sistema informativo ARTEA	documentale
8	Obbligo di utilizzare sistemi di distribuzione dei prodotti fitosanitari che consentano la riduzione dei fenomeni di deriva con l'utilizzo di: - ugelli antideriva; - pressione di esercizio della macchina irroratrice durante la distribuzione del prodotto che non deve, superare il limite massimo di 8 bar;	visivo
9	Obbligo di mantenere, per evitare il ruscellamento delle acque dal campo trattato al corpo idrico, per almeno quarantacinque giorni dall'ultimo trattamento, un solco interposto tra il bordo del campo coltivato e parallelo al corpo idrico superficiale da proteggere. Il solco, nel caso di presenza di fascia vegetata, deve essere interposto tra il campo e la fascia stessa.****	visivo

Il mancato rispetto degli obblighi sopra elencati (7,8 e 9) determina una riduzione:

- del montante a livello di coltura per SRA01 ACA1;
- del montante a livello gruppi colturali per la SRA24 ACA24

**** Corpo idrico: i corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della L.R. 20/2006

CRITERI DI RIDUZIONE PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI**Gravità:** determinata dalla tipologia delle inadempienze rilevate**Entità:** sempre di livello alto**Durata:** anno di impegno

Tabella A GRAVITÀ

Livello	INOSSERVANZA
BASSA (1)	Presenza di una o entrambe le tipologie 7 e/o 8
MEDIA (3)	Presenza di inosservanza all'obbligo 9
ALTA (5)	Presenza di tutte le tipologie 7,8,9

Tabella B Durata

livello	ANNO DI IMPEGNO
BASSA (1)	Primo o secondo anno di impegno
MEDIA (3)	Terzo o quarto anno di impegno
ALTA (5)	Quinto anno di impegno

Protocollo n. 001/0000044 del 07/01/2025

Allegato 1**Delega/conferimento d'incarico**

CONFERIMENTO D'INCARICO

Il/ la sottoscritto/a _____ in qualità di Titolare/rappresentante legale dell'azienda _____

dichiara

di aver incaricato il / la Sig. _____ a rappresentarlo all'incontro previsto per il giorno ___ / ___ / ___ per lo svolgimento del/dei seguente/seguenti controllo/i in loco :

accettando sin d'ora ogni suo operato e decisione in merito.

data ___ / ___ / ___

firma del titolare della domanda

N.B. Si ricorda che il presente conferimento d'incarico deve essere necessariamente accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (fotocopia integrale)

Protocollo n. 001/0000044 del 07/01/2025

Allegato 2

Facsimile di preavviso per visita in azienda

Controlli di Condizionalità Reg. UE 2115/2021, 2116/2021, DM 410739 del 04/08/2023

Si comunica al Sig./Azienda che il giorno

alle ore

c/o.....

si svolgerà visita di controllo ai sensi dei Reg. UE 2115/2021.

(Nome del Tecnico e numero telefonico al quale il Tecnico può essere contattato)

(Documentazione da esibire al momento del controllo)

Protocollo n. 001/0000044 del 07/01/2025

Allegato 3

Verifica rispetto del dosaggio dei prodotti fitosanitari e delle colture ammesse da etichetta

Beneficiario _____ CUA _____

Prog	Data	Coltura	Nome prodotto	Coltura ammessa da etichetta SI/NO	Superficie trattata (ha)	Quantità prodotto usato (litri o grammi)	Volume di Irrorazione (lt) (*)	Unità di misura etichetta	dose max etichetta	dose utilizzata/ettaro o ettolitro	NOTE

(*) = Nel caso di dosaggio in etichetta riferito all'ettolitro deve essere fatto riferimento a quanto indicato dal beneficiario nel registro dei trattamenti/operazioni culturali o tramite dichiarazione sottoscritta durante il controllo in loco. Qualora tale indicazione non sia presente si utilizza il volume normale riportato in genere sulle etichette (1000-1500 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha per le orticole).

DATA CONTROLLO	_____	Nome e cognome controllore	_____
		Firma supervisore	_____

Protocollo n. 001/0000044 del 07/01/2025

Allegato 4

**Intervento SRA ACA14 - Verifica consistenza zootecnica razze
animali autoctone nazionali a rischio di estinzione**

Beneficiario _____ CUA _____

Data del controllo _____

A RAZZE IN IMPEGNO (Indicare con X la razza)	B SPECIE	C RAZZA	D età	E N. capi accertati e identificati	F fattore conversione	G UBA accertate (E x F)	H presenza marchi auricolari / registrazione / identificazione		I NOTE
							SI	NO	
	Bovina	Calvana	Da 6 a 24 mesi		0,6 UBA				
	Bovina	Garfagnina	Da 6 a 24 mesi		0,6 UBA				
	Bovina	Pisana	Da 6 a 24 mesi		0,6 UBA				
	Bovina	Pontremolese	Da 6 a 24 mesi		0,6 UBA				
	Bovina	Calvana	>24 mesi		1 UBA				
	Bovina	Garfagnina	>24 mesi		1 UBA				
	Bovina	Pisana	>24 mesi		1 UBA				
	Bovina	Pontremolese	>24 mesi		1 UBA				
	Bovina	Romagnola	>24 mesi		1 UBA				
	Bovina	Maremmana	>24 mesi		1 UBA				

Allegato 4

	Ovina	Appenninica	>6 mesi		0,15 UBA		
	Ovina	Garfagnina bianca	>6 mesi		0,15 UBA		
	Ovina	Pecora dell'Amiata	>6 mesi		0,15 UBA		
	Ovina	Pomarancina	>6 mesi		0,15 UBA		
	Ovina	Zerasca	>6 mesi		0,15 UBA		
	Ovina	Massese	>6 mesi		0,15 UBA		
	Caprina	Capra della Garfagnana	>6 mesi		0,15 UBA		
	Caprina	Capra di Montecristo	>6 mesi		0,15 UBA		
	Equina	Cavallo Maremmano	>24 mesi		1 UBA		
	Equina	Cavallo Monterufolino	>6 mesi		1 UBA		
	Equina	Cavallo Appenninico	>6 mesi		1 UBA		
	Equina	Cavallo Bardigiano	>6 mesi		1 UBA		
	Asinina	Asino dell'Amiata	>6 mesi		1 UBA		
	Suini - scrofe e verri	Cinta senese	>50Kg		0,5 UBA		

FIRMA del controllore _____

Protocollo n. 001/0000044 del 07/01/2025

Allegato 5

Requisito minimo Fertilizzanti (ZVN e ZO) e CGO2 (ZVN)
Tabella per la verifica del rispetto dei massimali di azoto aziendali e degli adempimenti amministrativi

Beneficiario _____

I. Calcolo dell'ammontare di azoto prodotto da effluenti zootecnici aziendali

		a	b	c=a*b
		Consistenza media annua	N prodotto (kg/anno)	N aziendale (kg/anno)
AVICOLI	ovaiole		0,46	0,00
	broiler		0,25	0,00
	pollastra		0,23	0,00
	tacchino maschio		1,49	0,00
	tacchino femmina		0,78	0,00
	faraona		0,19	0,00
CUNICOLI	fattrice		0,50	0,00
	capo all'ingrasso		0,24	0,00
SUINI	grassi da 100 kg		9,80	0,00
	scrofe con suinetti		26,40	0,00
BOVINI	vacche in produzione		83,00	0,00
	vacche nutrici		44,00	0,00
	vacche da rimonta		36,00	0,00
	bovini all'ingrasso		33,60	0,00
	vitelli a carne bianca		8,60	0,00
OVICAPRINI	capo adulto		4,95	0,00
	agnellone		3,46	0,00
EQUINI	puledro da ingrasso		11,73	0,00
	fattrice o stallone		37,95	0,00
TOTALE (N prod)				0,00 <i>i</i>

2. Verifica del rispetto dei massimali 170-340 kg N/ha

l) Azoto acquisito/ceduto da/a altre aziende

	d	e	d*e	f	f*e
	q.li acquisiti	N contenuti	N totale	q.li ceduti	N totale
LETAME BOVINO		0,4	0,00		0,00
LETAME OVICAPRINO		0,66	0,00		0,00
LETAME EQUINO		0,46	0,00		0,00
LIQUAME AVICOLO		2,35	0,00		0,00
LIQUAME SUINO		0,3	0,00		0,00
ALTRO (pollina, stallatico)			0,00		0,00

q.li
acquisiti/prodotti

Allegato 5

DIGESTATO DERIVANTE DA EFFLUENTI ZOOTECNICI*	1	0,00		0,00
<i>*la quantità di N è calcolata secondo i valori di cui alla tabella 2 all. 4 REG 46/R s.m.)</i>				

totale **0,00** totale **0,00**

II. Quantità di azoto massima (Nmax) utilizzabile sui terreni aziendali

	B ha	C Kg	D=B*C
SAU in ZVN	0	170	0,00
SAU in ZO	0	340	0,00

III. Quantità di azoto utilizzata

1) N prodotto a livello aziendale	0,00
2) N acquisito a livello aziendale	0,00
3) N ceduto a livello aziendale	0,00
N utilizzato	0,00

2a. Verifica del rispetto dei massimali in ZVN**2b. Verifica del rispetto dei massimali in ZO****3. Calcolo dell'Azoto ai fini degli adempimenti amministrativi**

1) N prodotto a livello aziendale 0,00

4) N acquisito a livello aziendale (al netto dei componenti di cui al D.Lvo 75)

TIPO	N totale
LETAME BOVINO	0,00
LETAME OVICAPRINO	0,00
LETAME EQUINO	0,00
LIQUAME AVICOLO	0,00
LIQUAME SUINO	0,00

	d q.li acquisiti	e N contenuti	d*e N totale
Altri tipi di effluente			0,00
TOTALE			0,00

5) N Digestato

DIGESTATO (TUTTO)			0,00
--------------------------	--	--	-------------

1) N prodotto a livello aziendale	0,00
4) N acquisito a livello aziendale	0,00
5) N Digestato	0,00
N ai fini degli adempimenti amministrativi	0,00

Il sistema riporta il valore 1 in corrispondenza della tipologia di zonizzazione totale o prevalente per i suoli

Azienda in ZVN

Azienda in ZO

DATA CONTROLLO

NOME CONTROLLORE

Allegato 5

 FIRMA SUPERVISORE

Protocollo n. 001/0000044 del 07/01/2025

Allegato 6

Requisito minimo Fertilizzanti (ZVN e ZO) e CGO2 (ZVN)**Verifica dell'utilizzo dei quantitativi di azoto nel rispetto del fabbisogno per coltura DPGR 46/R s.m.**

applicabile per le aziende in ZO con obbligo di presentazione del PUA e le aziende in ZVN che utilizzino fertilizzazione azotata di sintesi e/o organica

Beneficiario: _____ cuaa: _____
 Superficie ZO: _____ Superficie ZVN: _____
 coltura: _____

confronto tra il calcolo teorico (YxB)- Nc-Nf-An e quanto distribuito in campo (FcxCc)+(F0xK0)

(YxB)- Nc-Nf-An= 0
 (FcxCc)+(F0xK0)= 0
 impegno rispettato: **NON rispettato**

note: per le colture leguminose è consentito un apporto massimo di 30 Kg/ha di Azoto

PARAMETRI DEL CALCOLO TEORICO**YxB = fabbisogno teorico in azoto della coltura: asportazioni colturali**

inserire i valori di Y e B

Metodologia di calcolo delle asportazioni colturali per le colture erbacee ed ortive

Y= produzione attesa della coltura sulla base delle produzioni presunte indicate nel piano di concimazione in q.li/ha

B= contenuto di azoto della coltura per unità di prodotto (kg/q) come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

Y= _____ B= _____

YxB= 0

Metodologia di calcolo per le colture arboree

$$Y \times B = (Y \times N1) + N2 + N3$$

Y= produzione attesa della coltura sulla base delle produzioni presunte indicate nel piano di concimazione in q.li/ha

N1 = contenuto in azoto per unità di prodotto (kg/q) come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

N2 = Asportazione di azoto del legno di potatura come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

N3 = Asportazione di azoto delle strutture permanenti come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

Y= _____ N1= _____ N2= _____ N3= _____

YxB= 0

Allegato 6

Nc = disponibilità/sottrazione di azoto (N) connessa dalle precessioni colturali

mettere il valore 1 in corrispondenza della colonna "coltura" a seconda del caso

Precessione	coef.	coltura	Nc
medicai diradati	60	0	0
medicai di 3 anni e prati oltre 5	80	0	0
trifoglio e prati breve durata	30	0	0
colture leguminose da sovescio	50	0	0
interramento paglie di cereali	-30	0	0
interramento stocchi di mais e girasole,	-40	0	0

Nc= 0

Nf = disponibilità di azoto (N) derivante da fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno

1)mettere la quantità in qli di letame utilizzato

2)mettere il valore 1 in corrispondenza della tipologia di letame utilizzato

quantità di letame utilizzata l'anno precedente (qli/ha): _____

% minima di azoto derivante da fertilizzazioni organiche a.p.: 30%

contenuto medio di azoto per i diversi tipi di letame			
tipo letame	coef.	tipologia	Kg N
bovino	0,4	0	0
ovicaprino	0,66	0	0
suino	0,45	0	0
equino	0,46	0	0
avicolo	2,35	0	0
cunicolo	1,1	0	0
azoto apportato anno precedente			0

Nf= 0

An= apporti naturali (c+d)

1) inserire il valore % della sostanza organica punto b)

2) mettere il valore 1 nella tabella in corrispondenza della tipologia di coltivazione

3) inserire il valore dell'azoto derivante da precipitazioni punto b)

a) kg di N assimilabile per unità percentuale di sostanza organica: 30

b) % di sostanza organica del suolo: _____

tipologia di coltivazione	coef.	coltivazio	Kg N
cereali autunno-vernini	0,60	0	0
bietola e girasole	0,67	0	0
sorgo	0,75	0	0
mais	1	0	0
ortive annuali	0,60	0	0
colture poliennali	1	0	0
coeff. di durata del ciclo colturale:			0

Allegato 6

c) azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica 0

d) azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (tra 10 e 20kg): _____

An= 0**N.B. In ogni caso N derivante dalla mineralizzazione della s.o. è valutato al massimo pari a 60 kg/ha.****PARAMETRI DEL CALCOLO REALE****Fc = quantità di azoto (N) apportata con il concime minerale e organico diverso da effluente****Kc= coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime (Fc) = 1***mettere la quantità in kg/ha in corrispondenza del/dei concime/i minerale utilizzato/i*

Tipologia di concime	titolo di N	quantità	kg di N
nitrato di sodio NaNO3	0,15	0	0
nitrato di calcio Ca(NO3)2	0,15	0	0
Ammoniacca anidra NH3	0,82	0	0
Solfato di ammonio ((NH4)2SO4	0,2	0	0
Nitrato ammonico ((NH4)2SO4*NH4NO3)	0,26	0	0
Calcio cianamide CaCN2	0,2	0	0
Urea ((NH2)2CO)	0,46	0	0
fosfato biammonico	0,18	0	0
SIAPOR	0,12	0	0
NITROPHOSKA GOLD	0,05	0	0
POLLINA	0,03	0	0
Altro		0	0

(FcxKc)= 0**F0 = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico****K0= coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime organico***1)mettere la quantità in q.li/ha in corrispondenza del letame utilizzato**2)mettere la quantità in t o m3/ha in corrispondenza del liquame utilizzato**3)mettere la quantità in t o m3/ha in corrispondenza del digestato utilizzato*

letame						
tipo	tipologia	quantità q	coef.	Kg N	k0	F0*k0
bovino	0	0	0,4	0	0,4	0
ovicaprino	0	0	0,66	0	0,4	0
suino	0	0	0,45	0	0,4	0
equino	0	0	0,46	0	0,4	0
avicolo	0	0	2,35	0	0,4	0
cunicolo	0	0	1,1	0	0,4	0

(F0xK0)= 0

Allegato 6

liquame						
tipo	tipologia	quantità t/	coef.	Kg N	k0	F0*k0
bovino latte	0	0	4	0	0,4	0
vitelli carne	0	0	8,5	0	0,4	0
suini	0	0	3	0	0,46	0
avicolo carr	0	0	25	0	0,55	0
avicolo ova	0	0	12,5	0	0,55	0

(F0xK0)= 0

digestato						
origine	tipologia	quantità t/m3	coef.	Kg N	k0	F0*k0
liquame bovino tq	0	0		0	0	0
liquame bovino + biomasse tq	0	0		0	0	0
liquame suino tq	0	0		0	0	0
effluenti avicoli chiarificati	0	0		0	0	0
biomasse vegetali tq	0	0		0	0	0
frazione palabile	0	0		0	0	0
frazione chiarificata	0	0		0	0	0

(F0xK0)= 0

NOTE

DATA CONTROLLO _____ NOME CONTROLLORE _____

FIRMA SUPERVISORE _____

Protocollo n. 001/0000044 del 07/01/2025

Allegato 6

Requisito minimo Fertilizzanti (ZVN e ZO) e CGO2 (ZVN)**Verifica dell'utilizzo dei quantitativi di azoto nel rispetto del fabbisogno per coltura DPGR 46/R s.m.**

applicabile per le aziende in ZO con obbligo di presentazione del PUA e le aziende in ZVN che utilizzino fertilizzazione azotata di sintesi e/o organica

Beneficiario: _____ cuaa: _____
 Superficie ZO: _____ Superficie ZVN: _____
 coltura: _____

confronto tra il calcolo teorico (YxB)- Nc-Nf-An e quanto distribuito in campo (FcxCk)+(F0xK0)

(YxB)- Nc-Nf-An= 0
 (FcxCk)+(F0xK0)= 0
 impegno rispettato: **NON rispettato**

note: per le colture leguminose è consentito un apporto massimo di 30 Kg/ha di Azoto

PARAMETRI DEL CALCOLO TEORICO**YxB = fabbisogno teorico in azoto della coltura: asportazioni colturali**

inserire i valori di Y e B

Metodologia di calcolo delle asportazioni colturali per le colture erbacee ed ortive

Y= produzione attesa della coltura sulla base delle produzioni presunte indicate nel piano di concimazione in q.li/ha

B= contenuto di azoto della coltura per unità di prodotto (kg/q) come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

Y= _____ B= _____

YxB= 0

Metodologia di calcolo per le colture arboree

$$Y \times B = (Y \times N1) + N2 + N3$$

Y= produzione attesa della coltura sulla base delle produzioni presunte indicate nel piano di concimazione in q.li/ha

N1 = contenuto in azoto per unità di prodotto (kg/q) come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

N2 = Asportazione di azoto del legno di potatura come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

N3 = Asportazione di azoto delle strutture permanenti come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

Y= _____ N1= _____ N2= _____ N3= _____

YxB= 0

Allegato 6

Nc = disponibilità/sottrazione di azoto (N) connessa dalle precessioni colturali

mettere il valore 1 in corrispondenza della colonna "coltura" a seconda del caso

Precessione	coef.	coltura	Nc
medicai diradati	60	0	0
medicai di 3 anni e prati oltre 5	80	0	0
trifoglio e prati breve durata	30	0	0
colture leguminose da sovescio	50	0	0
interramento paglie di cereali	-30	0	0
interramento stocchi di mais e girasole,	-40	0	0

Nc= 0

Nf = disponibilità di azoto (N) derivante da fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno

1)mettere la quantità in qli di letame utilizzato

2)mettere il valore 1 in corrispondenza della tipologia di letame utilizzato

quantità di letame utilizzata l'anno precedente (qli/ha): _____

% minima di azoto derivante da fertilizzazioni organiche a.p.: 30%

contenuto medio di azoto per i diversi tipi di letame			
tipo letame	coef.	tipologia	Kg N
bovino	0,4	0	0
ovicaprino	0,66	0	0
suino	0,45	0	0
equino	0,46	0	0
avicolo	2,35	0	0
cunicolo	1,1	0	0
azoto apportato anno precedente			0

Nf= 0

An= apporti naturali (c+d)

1) inserire il valore % della sostanza organica punto b)

2) mettere il valore 1 nella tabella in corrispondenza della tipologia di coltivazione

3) inserire il valore dell'azoto derivante da precipitazioni punto b)

a) kg di N assimilabile per unità percentuale di sostanza organica: 30

b) % di sostanza organica del suolo: _____

tipologia di coltivazione	coef.	coltivazio	Kg N
cereali autunno-vernini	0,60	0	0
bietola e girasole	0,67	0	0
sorgo	0,75	0	0
mais	1	0	0
ortive annuali	0,60	0	0
colture poliennali	1	0	0
coeff. di durata del ciclo colturale:			0

Allegato 6

c) azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica 0

d) azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (tra 10 e 20kg): _____

An= 0**N.B. In ogni caso N derivante dalla mineralizzazione della s.o. è valutato al massimo pari a 60 kg/ha.****PARAMETRI DEL CALCOLO REALE****Fc = quantità di azoto (N) apportata con il concime minerale e organico diverso da effluente****Kc= coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime (Fc) = 1***mettere la quantità in kg/ha in corrispondenza del/dei concime/i minerale utilizzato/i*

Tipologia di concime	titolo di N	quantità	kg di N
nitrato di sodio NaNO3	0,15	0	0
nitrato di calcio Ca(NO3)2	0,15	0	0
Ammoniacca anidra NH3	0,82	0	0
Solfato di ammonio ((NH4)2SO4	0,2	0	0
Nitrato ammonico ((NH4)2SO4*NH4NO3)	0,26	0	0
Calciocianamide CaCN2	0,2	0	0
Urea ((NH2)2CO)	0,46	0	0
fosfato biammonico	0,18	0	0
SIAPOR	0,12	0	0
NITROPHOSKA GOLD	0,05	0	0
POLLINA	0,03	0	0
Altro		0	0

(FcxKc)= 0**F0 = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico****K0= coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime organico***1)mettere la quantità in q.li/ha in corrispondenza del letame utilizzato**2)mettere la quantità in t o m3/ha in corrispondenza del liquame utilizzato**3)mettere la quantità in t o m3/ha in corrispondenza del digestato utilizzato*

letame						
tipo	tipologia	quantità q	coef.	Kg N	k0	F0*k0
bovino	0	0	0,4	0	0,4	0
ovicaprino	0	0	0,66	0	0,4	0
suino	0	0	0,45	0	0,4	0
equino	0	0	0,46	0	0,4	0
avicolo	0	0	2,35	0	0,4	0
cunicolo	0	0	1,1	0	0,4	0

(F0xK0)= 0

Allegato 6

liquame						
tipo	tipologia	quantità t/	coef.	Kg N	k0	F0*k0
bovino latte	0	0	4	0	0,4	0
vitelli carne	0	0	8,5	0	0,4	0
suini	0	0	3	0	0,46	0
avicolo carr	0	0	25	0	0,55	0
avicolo ova	0	0	12,5	0	0,55	0

(F0xK0)= 0

digestato						
origine	tipologia	quantità t/m3	coef.	Kg N	k0	F0*k0
liquame bovino tq	0	0		0	0	0
liquame bovino + biomasse tq	0	0		0	0	0
liquame suino tq	0	0		0	0	0
effluenti avicoli chiarificati	0	0		0	0	0
biomasse vegetali tq	0	0		0	0	0
frazione palabile	0	0		0	0	0
frazione chiarificata	0	0		0	0	0

(F0xK0)= 0

NOTE

DATA CONTROLLO _____ NOME CONTROLLORE _____

FIRMA SUPERVISORE _____

Protocollo n. 001/0000044 del 07/01/2025

Allegato 7

**Istruzioni operative per l'inserimento nel S.I. ARTEA
della parte geografica dei rilievi di campo**

Allegato 7

Il controllo in loco dell'intervento SRA ACA 03 prevede al momento del sopralluogo in campo l'esecuzione del rilievo delle superfici oggetto di impegno. Le superfici rilevate vanno quindi riportate all'interno dell'istanza 24510.

All'interno del quadro "SUPERVISORE" è presente la sezione "GRAFICA" a cui accedere per effettuare il riporto grafico.

Una volta entrate alla sezione si apre la lista delle coltivazioni aziendali del PCG di riferimento (indicato nel quadro "RELAZIONE DI CONTROLLO SPECIFICA")

The screenshot shows the SUPERVISORE interface with a sidebar menu on the left and a main table area. The sidebar menu includes sections like 'Menu Domande', 'Azienda digitale', 'dati anagrafici', 'RELAZIONE DI CONTROLLO GENERALE', 'RELAZIONE DI CONTROLLO SPECIFICA', and 'SUPERVISORE'. The 'SUPERVISORE' section is expanded to show 'GRAFICA'. The main table displays the following data:


Comune	ID	Occupazione	Codici	App.	Data inizio	Data fine	Area
BUONCONVENTO	3087790	LOIETTO (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	369/000/006/000/000		01/03/2018	15/06/2018	245807
BUONCONVENTO	3087840	TRIFOLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	379/001/006/000/000		01/03/2018	15/06/2018	191932
BUONCONVENTO	3087436	TRIFOLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	379/001/006/000/000		15/09/2017	01/03/2018	245806
BUONCONVENTO	3087433	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE	651/000/000/000/000		01/01/2018	31/12/9999	371
BUONCONVENTO	3087664	Avena			15/09/2017	01/03/2018	57855
BUONCONVENTO	3087437	Avena			15/09/2017	01/03/2018	191932
BUONCONVENTO	3087790		01/03/2018		57855

Per ciascuna occupazione del suolo nella tabella riassuntiva proposta si legge:

- Comune di localizzazione
- identificativo del poligono come da PCG di riferimento
- occupazione del suolo dichiarata
- codici identificativi di coltura/varietà/destinazione/uso/qualità
- numero di appezzamento
- data di inizio e fine coltivazione
- area in mq

Allegato 7

Cliccando sul "Comune" si apre la grafica collegata




- Usando il tasto **i** e cliccando su uno dei poligoni si apre la maschera di dettaglio occupazione suolo
- Biffando le varie voci presenti sotto "Layer aggiuntivi" è possibile visualizzare:
 - i confini aziendali cliccando su "isola",
 - le zoonizzazioni (doc, zvn, aree montane...)
 - corpi idrici tipizzati e monitorati
 - le altre occupazioni del suolo

Allegato 7


Con il comando esporta KML è possibile scaricare sul proprio pc il file, in formato kml, del poligono selezionato

I comandi da cliccare in successione sono: “esporta kml” , il poligono interessato, “attiva la funzione impostata” )



Allegato 7

Dal pulsante “apri poligrafica controlli”  è possibile accedere al layer controlli dove andrà restituita l’elaborazione grafica finale del controllo



Sullo strato controlli è possibile importare elaborazione geografica elaborata sul proprio pc e salvata in formato kml, tramite la funzione “importa kml”  oppure è possibile sia disegnare direttamente sul layer un poligono, che modificare poligoni esistenti.


Per disegnare ex novo un poligono usare il comando “riempi buchi particella”  cliccare i punti corrispondenti ai vertici sulla foto e cliccare su “attiva la funzione impostata” ;

non è necessario chiudere il poligono, il segmento tra il primo e l’ultimo punto viene creato in automatico;

se viene eseguito il disegno sopra un poligono già esistente, il nuovo poligono viene automaticamente ridimensionato sulla base del presente





Allegato 7



Allegato 7

Per disegnare sopra un poligono esistente facendo sì di mantenere inalterato il poligono in via di disegno e modificare il precedente, usare il comando “crea un nuovo poligono intersecando con quelli in cui si sovrappone” 



La modalità di esecuzione prevede di cliccare in successione: il comando “crea un nuovo poligono intersecando con quelli in cui si sovrappone” , i punti corrispondenti ai vertici del poligono sulla foto e infine cliccare su “attiva la funzione impostata” ;



Allegato 7



Con i comandi “taglia poligoni o particelle”  e “unisci poligoni”  è possibile modificare i poligoni già esistenti|

Per l’operazione di taglio, cliccare prima sul comando , quindi dentro il poligono da tagliare (si evidenzierà il contorno); iniziare a delineare il segmento che demarca il taglio, battendo il primo e l’ultimo punto fuori dal poligono interessato. Eventuali battiture fuori dal poligono interessato e sopra altri poligoni esistenti non determinano alcuna modifica di questi ultimi).Al termine del disegno cliccare su “attiva la funzione impostata” ;



Allegato 7

Per l'unione cliccare su e "unisci poligoni" , quindi sui poligoni da unire che evidenzieranno il contorno, e su "attiva la funzione impostata" 



Allegato 7



Col tasto “cambia tipo poligono”  si cambia la tipologia di uso del suolo rappresentato (seminativo, vigneto, bosco....)

Cliccare sul comando , all’interno del poligono che si desidera modificare, scegliere dal menù a tendina sottostante la tipologia desiderata e quindi su “attiva la funzione impostata” 



Allegato 7


Tramite il comando “elimina poligoni”  è possibile eliminare un poligono (è sufficiente cliccare il comando e il poligono interessato)



Allegato 7

Tramite il tasto  è possibile editare la maschera di "Controllo"

(cliccare prima sul comando e poi sul poligono scelto)



Il campo note e i campi data sono liberamente editabili, mentre gli altri campi sono editabili tramite menù a tendina.

È possibile quindi inserire, se verificato e oggetto del controllo, la tipologia di coltura (frumento, trifoglio....) la varietà, la destinazione, se è produttiva o meno, la data di inizio controllo (inserire data del rilievo), data fine controllo (inserire la data corrispondente a 3 anni dopo il rilievo), note (indicare tipo di operazione e tipologia di impegno controllato ad es. 10.1.1 Semina su sodo), l'operatore che ha effettuato il rilievo.

È anche possibile caricare dei documenti tramite la funzione "upload documenti"


Allegato 7

Durante il controllo è possibile scattare foto georeferenziate, che fanno parte integrante della documentazione acquisita durante il sopralluogo;

le foto devono essere rappresentative di quanto osservato, sufficientemente nitide e contenere, se possibile, elementi di riferimento riscontrabili sulla foto aerea.



Per poter inserire tali foto sul sistema ARTEA è necessario acquisirle in coordinate geografiche nel sistema di riferimento WGS84.

Per verificare l'eventuale presenza di foto già a sistema biffare nella barra dei comandi "foto geolocalizzate"



Per caricare le foto utilizzare il comando  che fa aprire la pagina di caricamento:

Allegato 7



Allegato 7

In caso di problemi di caricamento foto è possibile accedere alla medesima pagina di caricamento dal menù di sinistra della home page:

The screenshot shows the ARTEA web portal interface. On the left, there is a vertical navigation menu with various categories. The 'Ricerca' (Search) category is highlighted with a red circle. The main content area on the right features a search form titled 'Ricerca Azienda' with fields for company name, tax code, province, and nature of the company. Below the search form, there is a section titled 'Ultime Aziende' (Latest Companies) displaying a list of companies with their names and dates.

Nome Azienda	Data
SABONICO MARCO	8 ore fa
PIETRAFITTA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	2 giorni fa
MUSALI SERIO	2 giorni fa
MELONI MICHELE E MELONI FRANCESCO SOCIETA' SRL	2 giorni fa
AZ. AGR. POGGIO AL RUSSO SOCIETA' SEMPLICE AGRIC.	2 giorni fa
TERRA DI PAGANICO SOCIETA' AGRICOLA S.P.A.	2 giorni fa
FATTORIA DE PRINCIPALDI DI MIOSTICI GIULIO CA E RAF.	5 giorni fa
BONINI SANI SACORO	6 giorni fa
LARZINI MARCELLO E SACCHI LETIZIA S.S. SOCIETA' AI	6 giorni fa
AZ. AGR. MEUCCI SILVANO, MORE DMI, MEUCCI CLAUDIO	6 giorni fa
ANDU MICHELE	7 giorni fa
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LA FORESTA DEL TESO	8 giorni fa
RAGNOLI ENRICA	9 giorni fa
AZURRA AGRICOLA MONTEVERDE DI JANET TOWNHOLV	9 giorni fa
AGRIAMBIENTE MENDEL SOCIETA' COOPERATIVA AGR.	9 giorni fa

Protocollo n. 001/000044 del 07/01/2025

Allegato 8

Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari**Normativa di riferimento**

ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci

Punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

1. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Deve essere:

- Chiuso e ad uso esclusivo
 - o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente e disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Protocollo n. 001/0000044 del 07/01/2025



Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

**CONTROLLI CSR 2023/27 AGROAMBIENTE VERIFICHE
IMPEGNI E REQUISITI MINIMI - 2024**
MANUALE "SPECIFICHE TECNICHE CONTROLLI A CAMPIONE ANNO
2024"
Aggiornamento al 22/11/2024

Allegato B -- Scheda di aggiornamento

Allegato 1 Delega/conferimento d'incarico	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 2 Fac-simile di preavviso per visita in azienda	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 3 Verifica dosaggio prodotti fitosanitari	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 4 Verifica consistenza zootecnica delle razze in pericolo di estinzione (SRA ACA 14)	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 5 Verifica del rispetto dei massimali di azoto provenienti da effluenti zootecnici	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 6 Verifica del bilancio di azoto per coltura	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 7 Istruzioni operative per l'inserimento nel s.i. ARTEA della parte geografica dei rilievi di campo	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 8 Caratteristiche depositi di stoccaggio	REV.00 del 22/11/2024

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

DIREZIONE

Decreto n. 3830 del: 24/12/2024

Oggetto: PSR 2014/2022. Approvazione del Manuale delle specifiche tecniche per i controlli in loco annualità 2024 per il rispetto degli impegni degli impegni e dei Requisiti Minimi per le misure 10 (Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5), 11 e 14 - Annullamento Decreto 3683 del 09/12/2024

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Atto NON soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. della Regione Toscana 19 novembre 1999 n. 60 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Visto il DM n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell'attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg. CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg. CE della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg.(CE) 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio;

Visto il Regolamento Delegato (UE) 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Preso atto dei seguenti Regolamenti di esecuzione (UE):

- Reg. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;

- Reg. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

- Reg. 2021/540 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;

- Reg.(UE) 2021/2115 Del parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (art.154);

- Decreto Ministeriale del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385

del 09/03/2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

- Decreto Ministeriale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0289235 del 28/06/2024 Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023- 2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024;

Vista la delibera di G.R. n. 788 del 4 Agosto 2015: ”Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014- 2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea”, approvazione avvenuta con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507;

Vista la delibera di G.R. n. 848 del 6 settembre 2016 - presa d'atto della versione 2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione UE 5174 (2016) del 3 agosto 2016 Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana;

Delibera_n.920_del_20/07/2020: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020. Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per la misura 11 "Agricoltura biologica" e per il tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati- pascolo con finalità ambientali". Modifica alla delibera di G.R. n. 915/2019”

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1596 del 21 dicembre 2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo. Modifiche alla DGR n. 915/2019 e sostituzione allegati”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1598 del 21 dicembre 2020 "Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014- 2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari - Modifiche alle delibere di GR n. 1023/2017 e n. 993/2019. Sostituzione allegati

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.730 del 15 giugno 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 2588/2020 e la Delibera della Giunta Regionale n.296/2021:"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 – Integrazioni alla delibera di GR n. 730/2020;

Visto il DPGR 46/R/2008 dell’8 settembre 2008 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” modificato dal DPGR N.3/R dell’11 gennaio 2018;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 555 del 07/07/2014 “Attuazione in Regione Toscana del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.lgs. 150/2012”.

Vista la Legge Regionale n. 25 del 15/04/1999 Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.216 del 22 marzo 2016 - Reg. UE 1305/2013 "Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014- 2020 " - Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro- climatico- ambientali" e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta n.1092 del 16 novembre 2015 Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: Disposizioni per l’attuazione delle misure 10.1 Pagamenti per impegni agro- climatico- ambientali, 11 "Agricoltura biologica" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli

specifici" del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana e s.m.i.;

Vista la Delibera n. 438 del 1 aprile 2019 "Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014- 2020 - Misura 10 Pagamenti agro- climatico- ambientali - Indicazioni per l'attuazione della sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro- climatico-ambientali";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1082 del 27 settembre 2019 Dlgs n.150/2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e DM 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della Politica Agricola Comune 2014-2020 – Approvazione Quaderno delle registrazioni;

Visto il Decreto n. 6123_del_04 aprile 2022 Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2022 Bando per l'attuazione del tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022 – annualità 2022;

Visto il Decreto n. 4839 del 18 Marzo 2022: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2022 - Modifica decreto 6402/2021 Misura 11 “Agricoltura biologica”. Bando annualità 2021 - Proroga periodo d'impegno;

Visto il Decreto n. 22269 del 15 Dicembre 2021: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2022 – Sottomisura 10.1 “pagamenti per impegni agro- climatico- ambientali. Bando annualità 2021 - Modifica decreto 6403/2021 e decreti 5585/2019 e 548/2017;

Visto il Decreto n. 6403 del 20 aprile 2021: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 – Bandi per l'attuazione della misura 10 “Pagamenti agro- climatico- ambientali” – sottomisura 10.1 “pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali. Bando annualità 2021;

Visto il Decreto n. 6402 del 20 aprile 2021: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2021 Misura 11 “Agricoltura biologica”. Bando annualità 2021,

Visto il Decreto dirigenziale n.21036 del 20 dicembre 2019 ”PSR 2014- 2020 Misura 10 Pagamenti agro ambientali Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro- climatico- ambientale. Modifica decreto 9860/2017 e n.5585/2019”;

Visto il Decreto Artea n.113 del 30 settembre 2019 “Reg.(UE) n.1305/2013, PSR 2004- 2020, Misure 10.1.1 e 10.1.2 - Graduatore annualità 2019. Approvazione del Manuale con le istruzioni per la compilazione del “Quaderno delle registrazioni”;

Visto il Decreto n.3955 del 31/03/2017 “PSR 2014/2020. Tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione risorse genetiche per animali per la salvaguardia della biodiversità”. Approvazione del bando annualità 2017”;

Visto il Decreto n. 548 del 20/01/2017 “PSR 2014/2020. “Pagamenti agro- climatico- ambientali- sottomisura 10.1”. Approvazione del bando annualità 2017” e s.m.i.;

Visto il Decreto Dirigenziale n.1775 del 27 aprile 2015 Reg. UE 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 - Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura 11 "Agricoltura biologica" e disposizioni inerenti la sottomisura 214 a "Pagamenti agroambientali" PSR 2007-2013 e s.m.i.;

Visto il Decreto Dirigenziale n.2997 del 13 maggio 2016 Reg. UE 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 – Bando per l'attuazione del tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità”;

Visto il Decreto n. 10619/2016: ”Reg.(UE) 1305/2013 – FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 - Bandi per l'attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro- climatico- ambientali” - sottomisura 10.1”Pagamenti per impegni agro- climatico- ambientali” così come modificato dai decreti n.11184/2016 e

14195/2016;

Visto il Decreto n. 5585 del 11 aprile 2019: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 – Bandi per l’attuazione della misura 10 “Pagamenti agro- climatico- ambientali” – sottomisura 10.1 “pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”;

Visto il Decreto n. 6066 del 28 aprile 2020: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 – Bandi per l’attuazione della sottomisura 10.1 – Tipi di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” e 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati- pascolo con finalità ambientali” ;

Visto il Decreto n. 7862 del 12 aprile 2024 ha approvato il bando per l'attuazione del tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" del Programma di sviluppo rurale 2014- 2020” – annualità 2024;

Visto il decreto n. 24910 del 23 novembre 2023 “Reg. UE 1305/2013 – FEASR. Programma di sviluppo rurale 2014 – 2022 Misura 14 “Benessere degli animali” Bando annualità 2023” che approva il bando sulla misura in oggetto per l’annualità di impegno anno 2024;

Visto il Decreto n. 140 del 31 dicembre 2015 “Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) – abrogazione decreto n. 32/2015 e succ. mod. e integrazioni”;

Vista la Circolare AGEA coordinamento n.0065915 del 04/09/2024 – Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/20115 – Campagna 2024;

Considerato che su tutte le domande PSR di cui alla Misura 11, della Misura 10 (Tipo di operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5) e della Misura 14 per cui ricorrono le condizioni di pagamento in relazione all’attuazione del Reg.(UE) 1305/2013 è determinato annualmente un numero di domande da sottoporre a controllo in loco secondo le disposizioni previste dai Regg. (CE) 1305/2013 e 809/2014;

Considerato che l’Autorità di controllo competente è responsabile dell’attuazione delle procedure per i controlli in loco e che pertanto deve definire con propri provvedimenti i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli;

Considerato che è necessario definire ed approvare le procedure di controllo, la relazione di controllo nell’ambito delle verifiche per il rispetto degli impegni della Misura 11, della Misura 10 (Tipo di operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5) e della Misura 14;

Considerato che, in virtù dell’esperienza maturata sulla materia è possibile che il Manuale necessari, in corso d’attuazione, di integrazioni / variazioni / specificazioni senza modifica nei contenuti di principio e nella struttura e che tali integrazioni / variazioni / specificazioni possano determinare la redazione di una ulteriore “revisione” del Manuale, resa immediatamente disponibile ai tecnici controllori e all’utenza tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it;

Visto il decreto n. 3683 del 09/12/2024 che approvava il suddetto Manuale;

Dato atto che, a causa di errori informatici e materiali, si rende necessario annullare ex art. 21 nonies L.241/1990 il decreto n. 3683/2024 e procedere ad approvare nuovamente il suddetto Manuale con il presente decreto;

Visto il Decreto ARTEA n. 868 del 14 maggio 2024 con il quale, a decorrere dal 1° agosto 2024, si è attribuita temporaneamente ad interim la responsabilità del Settore “Sostegno allo Sviluppo Rurale ed interventi strutturali” al sottoscritto, nelle more di definizione di diversa strategia di copertura della posizione vacante, e comunque per un periodo di sei mesi, eventualmente rinnovabile;

DECRETA

1. di annullare il decreto n. 3683/2024 per le motivazioni espresse in narrativa;
2. di approvare, il Manuale delle specifiche tecniche e Controlli per il rispetto degli impegni e dei Requisiti Minimi Misura 10 (Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5), Misura 11 e Misura 14 Regione Toscana, allegato A al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. che il Manuale di cui al punto precedente rappresenta il documento tecnico operativo recante modalità e metodi di svolgimento dei controlli in loco per le misure di cui al capoverso precedente;
4. che ogni eventuale revisione del manuale, in armonia con i contenuti di principio e di struttura di cui alla versione allegata al presente decreto, venga tempestivamente indicata nella scheda di cui all'allegato B e resa visibile sul sito ARTEA www.artea.toscana.it;
5. di trasmettere il presente atto alla Direzione, al Settore Aiuti diretti e interventi di mercato di ARTEA, alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana.

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Allegati n. 13

- A) All. 11 inserimento dati geografici.pdf Allegato da pubblicare
YnQomU1Kx89DcaTepvKQfdLjX873XQm871Ubl44XzWH2HgdZQZWMxKh9x/Or6C2A7r980aQjiU2i6JlHYULVNg==
- B) All. 10 caratteristiche dei depositi di stoccaggio.pdf Allegato da pubblicare
awq33w9CCc3rSqvBR8kc77IX/UuPfgRv1oXmbb5wi7p7HsZQxwJ97770PoWNtehwjesTis+PIIZzSVDuf4FLtQ==
- C) All. 09 consistenza razze a rischio abbandono.pdf Allegato da pubblicare
G99eOL35QjRGr7PTvN6wuF5liv39k5dzYzEX2wcGpiqwO6QImYISZt3bg4995uCOmPyHgU3xgnhaGzaBM72lEw==
- D) All. 08 bilancio azoto per coltura.pdf Allegato da pubblicare
4R5KY8q7myFPEPzFFFcAoThcQdrFvQUGOpWiKmtTzHNHkVImmCCpsTbc7Y0IXEH2RNm3CkWcNt29EFCz7h+M+g==
- E) All. 07 massimali azoto.pdf Allegato da pubblicare
QeyeMu2MvPdXEvuk58DN6bgGtr8FK+ObGWQVOGKoe43gtK3XRNSRgJlk/W6hEYQ43azodJO8StrhGJJqoc/iw==
- F) All. 06 apporto massimo letame mis. 10.1.3.pdf Allegato da pubblicare
OOsPL47hKWmROJkh5sZMB2dCziJPN/n2T9708CcFyfSmkSGxrd6Vut69AoWob2048BIZK3oSDQfWnTTaDmQA==
- G) All. 05 verifica unità fertilizzanti_mis. 10.1.2.pdf Allegato da pubblicare
QoFD/Pa0X5Ogq0M1IPaY0L9WYmmpXg5qulyaEOyqtj4lxNxpZn89SROobj0vB99bgmtOLPFbQO+BRbtxcRaWQ==
- H) All. 04 verifica dosaggio_mis. 10.1.2.pdf Allegato da pubblicare
h7L/HxeVb4+vDI6N118IRwm8EVeaPtCi0zhMGP4H2vT3Nd9Xx9FaHtOuVe4wiaoUksWuT3UdsbNXTMewiP1qUg==
- I) All. 03 verifica dosaggio.pdf Allegato da pubblicare
Y2VudQNXDfd45zQseNONvLu/0Y+TrWumnm18fombxiVDc8SxritmbmgIYB2pkNqBIDGRppOT0jtRzFuQnx0v7Q==
- J) All. 02 - Preavviso per visita in azienda.pdf Allegato da pubblicare
5aktm8gpPaGaJyk/eDC3gl31kmRTAp+0ELjcG8EsjlL3BM6K73FZoBiaY0aj31j7JNCZ1OQjkdU71CnxCl3A==
- K) All. 01 Delega conferimento incarico.pdf Allegato da pubblicare
oHoDJGUhp2cvuvfV3b1D6r2cdJdxuLlnQm0YXFhG8u4TofJ37KOodtK9XyUHmczRmKkWBAClJEJ732+hldzZWQ==
- L) All_B_Scheda Aggiornamento PSR 2014-22.pdf Allegato da pubblicare
xWgN9UQdH7ZKPT6gpWgYgm6AEMUm1Cdd12/sx9cUH4UepNhr+INOAFJVkgPEinvYeJc4FkY4oITG01Gd9E/BA==
- M) All_A_Manuale Controlli PSR 2014-22.pdf Allegato da pubblicare
svCQGB3z4uHUu5Bml+WYfLVqCZD40iZaOJEcl6wymSVaoMxVX4SwVqIaCSjXb5dYjN6v505cJupiiLsHwz60lg==

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025



Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

**SETTORE SOSTEGNO SVILUPPO RURALE
E INTERVENTI STRUTTURALI.O. Controlli
aziendali integrati e verifiche impegni**

Controlli per il rispetto degli impegni e dei Requisiti Minimi
Misura 10 (Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5),
Misura 11 e Misura 14 Regione Toscana

**Specifiche Tecniche
Controlli a campione**

ALLEGATI

Allegato 1 Fac-simile conferimento d'incarico

Allegato 2 Fac-simile di preavviso per visita in azienda

Allegato 3 Verifica dosaggio prodotti fitosanitari

Allegato 4 Verifica dosaggio principi attivi e prodotti fitosanitari (operazione 10.1.2)

Allegato 5 Verifica unità fertilizzanti (operazione 10.1.2)

Allegato 6 Verifica apporto massimo azoto (ICO I6 - operazione 10.1.3)

Allegato 7 Verifica massimali azoto

Allegato 8 Verifica bilancio azoto per coltura

Allegato 9 Verifica consistenza zootecnica delle razze in pericolo di estinzione (operazione 10.1.4)

Allegato 10 Caratteristiche dei depositi di stoccaggio

Allegato 11 Istruzioni operative per l'inserimento nel s.i. ARTEA della parte geografica dei rilievi di campo

PARTE GENERALE	5
1.INTRODUZIONE	5
2.QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	5
2.1.Normativa comunitaria.....	5
2.2.Normativa nazionale.....	6
2.3.Normativa regionale	6
- Delibera della Giunta Regionale n. 730 del 15 giugno 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020;.....	7
2.4 Bandi di misura	7
3.OGGETTO DEL CONTROLLO	8
4.SOGGETTI COINVOLTI	8
4.1. ARTEA.....	8
4.2.Società incaricata dell'esecuzione dei controlli.....	9
5.ATTIVITA' PRECEDENTI LA VERIFICA IN LOCO.....	10
5.1.Operazioni preliminari	10
5.2.Trasmissione campione e predisposizione del piano dei controlli.....	10
6.VERIFICA IN AZIENDA E RELAZIONE DI CONTROLLO.....	11
6.1.Preavviso.....	11
6.2.Attività di controllo	12
6.3 Casi particolari.....	12
7.DOCUMENTI DI CONTROLLO	13
7.1 La relazione di controllo.....	13
7.2 Check-list.....	14
7.3 Tipologie di verifiche.....	14
7.4 Controllo relativo al rispetto delle norme in materia di condizionalità	15
8.CALCOLO DELLE RIDUZIONI	15
8.1 Riduzioni.....	15
8.2 Violazione di impegni inerenti la condizionalità.....	17
8.3 Ripetizione dell'inadempienza e violazioni gravi.....	17
9.FORMAZIONE E CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO	17
9.1 Formazione	17
9.2 Controlli di II livello	18
10. CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI	18
PARTE SPECIFICA.....	19
11.PREMESSA.....	19
12.MISURA 10 – OPERAZIONE 10.1.1 CONSERVAZIONE DEL SUOLO E DELLA SOSTANZA ORGANICA	19
13.Impegno 1: SEMINA SU SODO	19

13.1 Elementi di verifica	19
13.2 Determinazione del livello delle inadempienze	21
14. Impegno 2: INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA E DA SOVESCIO	21
14.1 Elementi di verifica	22
14.2 Determinazione del livello delle inadempienze	23
15. Impegno 1+2 SEMINA SU SODO + COLTURE DI COPERTURA	24
15.1 Elementi di verifica	25
15.2 Determinazione del livello delle inadempienze	27
16. Impegno 3: INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE	28
16.1 Elementi di verifica	28
16.2 Determinazione del livello delle inadempienze	30
17. Impegno 4: TRASEMINA DI CEREALI CON LEGUMINOSE (BULATURA)	31
17.1 Elementi di verifica	31
17.2 Determinazione del livello delle inadempienze	33
18. Impegno trasversale ICO-I16/ICO I17 Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino	34
19. OPERAZIONE 10.1.2 MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI ED IDRICI	35
20. Impegno: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI	35
20.1 Elementi di verifica	36
20.2 Determinazione del livello delle inadempienze	39
21. Impegno 10.1.2: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT IDRICI	43
21.1 Elementi di verifica	43
21.2 Determinazione del livello delle inadempienze	44
22. Impegno trasversale: TENUTA REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI E DI MAGAZZINO ..	45
22.1 Elementi di verifica	45
22.2 Determinazione del livello delle inadempienze	45
23. OPERAZIONE 10.1.3 MIGLIORAMENTO DI PASCOLI E PRATI-PASCOLO CON FINALITÀ AMBIENTALI	47

PARTE GENERALE

1.INTRODUZIONE

Nel presente documento sono illustrate le specifiche tecniche relative ai controlli in loco sulle aziende richiedenti premi per le seguenti misure del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2022 Reg. (UE) 1305/2013:

- **MISURA 10** - Pagamenti agro-climatico-ambientali, operazioni:
 - 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica
 - 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici
 - 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali
 - 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità
 - 10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione
- **Misura 11:** Agricoltura biologica
 - sottomisura 11.1 Introduzione dell'agricoltura biologica;
 - sottomisura 11.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica

Per le aziende estratte a campione per i controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 dovranno essere effettuate le seguenti verifiche:

- verifiche di tipo tecnico e amministrativo relativamente al rispetto degli impegni che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda per le misure/operazioni indicate;
- verifica del rispetto del Requisito minimo dei Fertilizzanti e del Requisito Minimo dei prodotti fitosanitari.

Il mancato rispetto degli impegni previsti nei bandi delle suddette misure comporta la riduzione dei premi richiesti ai sensi dell'art.35 del Reg. (UE) 640/2014 e del DM 2588/2020 e secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n.915 del 15 luglio 2019 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo. Modifiche della DGR 568/2017 e s.m.i." (modificata dalla Delibera n.920 del_20/07/2020: "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per la misura 11 "Agricoltura biologica" e per il tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali". Modifica alla delibera di G.R. n. 915/2019" e dalla Delibera della Giunta Regionale n.1596 del 21 dicembre 2020 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo. Modifiche alla DGR n. 915/2019 e sostituzione allegati").

Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è disciplinato nella delibera di GR n.1598 del 21 dicembre 2020 "Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari - Modifiche alle delibere di GR n. 1023/2017 e n. 993/2019. Sostituzione allegati".

2.QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1.Normativa comunitaria

- Reg. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;

- Reg. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i..

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione: modifica del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – art. 1, comma b).
- Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008;
- Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (UE) 834/2007 del Consiglio del 28/06/2007.
- Reg.(UE) 2021/2115 Del parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (art.154)

2.2.Normativa nazionale

- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”.
- Decreto ministeriale del 12 gennaio 2015 avente ad oggetto “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020, protocollo n.2588/2020 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Circolare AGEA coordinamento n.0065915 del 04/09/2024 – Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/20115 – Campagna 2024;

2.3.Normativa regionale

- Delibera della Giunta Regionale n.788 del 4 Agosto 2015:” Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea”, approvazione avvenuta con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C (2015) 3507;
- Delibera della Giunta Regionale n. 848 del 6 settembre 2016 - presa d'atto della versione 2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione UE 5174 (2016) del 3 agosto 2016 Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana;
- Delibera della Giunta Regionale n.1596 del 21 dicembre 2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo. Modifiche alla DGR n. 915/2019 e sostituzione allegati”;

- Delibera della Giunta Regionale n.1598 del 21 dicembre 2020 "Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari - Modifiche alle delibere di GR n. 1023/2017 e n. 993/2019. Sostituzione allegati
- Delibera della Giunta Regionale n. 730 del 15 giugno 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020;
- Delibera della Giunta Regionale n.296/2021:"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 – Integrazioni alla delibera di GR n. 730/2020".
- DPGR 46/R/2008 dell'8 settembre 2008 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" modificato dal DPGR N.3/R dell'11 gennaio 2018;
- DGR 555 del 07/07/2014 "Attuazione in Regione Toscana del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.lgs. 150/2012".
- DPGR 43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n.69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione -
- LR n. 25 del 15/04/1999 Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole;
- Delibera della Giunta Regionale n.216 del 22 marzo 2016 - Reg. UE 1305/2013 "Indicazioni per l'attuazione del PSR 2014-2020" - Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali";
- Delibera di Giunta n.1092 del 16 novembre 2015 Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: Disposizioni per l'attuazione delle misure 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, 11 "Agricoltura biologica" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana e s.m.i.;
- Delibera n. 438 del 1aprile 2019 "Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014-2020 - Misura 10 Pagamenti agro climatico-ambientali - Indicazioni per l'attuazione della sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico ambientali";
- Delibera della Giunta Regionale n. 21/2017: "Reg. (UE) n. 1305/2013 – Indicazioni per l'attuazione del PSR 2014-2020 – Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" - Modifica DGR n. 216/2016"con la quale vengono date indicazioni in merito alla gestione dei criteri di selezione delle domande di sostegno presentate;
- Decreto dirigenziale n.21036 del 20 dicembre 2019 "PSR 2014-2020 Misura 10 Pagamenti agro ambientali Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientale. Modifica decreto 9860/2017 e n.5585/2019";
- Decreto n. 7862 del 12 aprile 2024 ha approvato il bando per l'attuazione del tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020" – annualità 2024.
- Decreto n. 24910 del 23 novembre 2023 "Reg. UE 1305/2013 – FEASR. Programma di sviluppo rurale 2014 – 2022 Misura 14 "Benessere degli animali" Bando annualità 2023" che approva il bando sulla misura in oggetto per l'annualità di impegno anno 2024;
- Delibera della Giunta Regionale n.1082 del 27 settembre 2019 Dlgs n.150/2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e DM 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della Politica Agricola Comune 2014-2020 – Approvazione Quaderno delle registrazioni;
- Decreto Artea n.113 del 30 settembre 2019 "Reg. (UE) n.1305/2013, PSR 2004-2020, Misure 10.1.1 e 10.1.2 - Graduatore annualità 2019. Approvazione del Manuale con le istruzioni per la compilazione del "Quaderno delle registrazioni".

2.4 Bandi di misura

- Decreto Dirigenziale n.2997 del 13 maggio 2016 Reg. UE 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Bando per l'attuazione del tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità".
- Decreto n.3955 del 31/03/2017 "PSR 2014/2020. Tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione risorse genetiche per animali per la salvaguardia della biodiversità". Approvazione del bando annualità 2017";
- Decreto n.6077 del 9 maggio 2017 "PSR 2014/2020 e trascinalenti PSR 2007/2013 Proroga dei termini per la presentazione delle misure a capo e a superficie";
- Decreto n. 5585 del 11 aprile 2019: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Bandi per l'attuazione della misura 10 "Pagamenti agro-climatico ambientali" – sottomisura 10.1 "pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali.

- Decreto n. 6066 del 28 aprile 2020: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Bandi per l’attuazione della sottomisura 10.1 – Tipi di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” e 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali”.
- Decreto n. 6403 del 20 aprile 2021: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Bandi per l’attuazione della misura 10 “Pagamenti agro-climatico ambientali” – sottomisura 10.1 “pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali. Bando annualità 2021
- Decreto n. 22269 del 15 Dicembre 2021: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – Sottomisura 10.1 “pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali. Bando annualità 2021 - Modifica decreto 6403/2021 e decreti 5585/2019 e 548/2017
- Decreto n. 6402 del 20 aprile 2021: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2021 Misura 11 “Agricoltura biologica”. Bando annualità 2021
- Decreto n. 4839 del 18 Marzo 2022: Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - Modifica decreto 6402/2021 Misura 11 “Agricoltura biologica”. Bando annualità 2021 - Proroga periodo d’impegno
- Decreto n. 6123_del_04 aprile 2022 Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Bando per l’attuazione del tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022 – annualità 2022

Per quanto non espressamente riportato nel presente manuale si rimanda alla rispettiva normativa di riferimento.

Nel manuale sono di seguito dettagliati, per le misure/operazioni che lo prevedono, anche gli impegni pertinenti la Condizionalità Rafforzata (Reg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116). Per le Aziende Agricole che non abbiano beneficiato del pagamento di base (Domanda Unica) per l’annualità 2024, eventuali infrazioni agli impegni pertinenti la Condizionalità, verranno quantificate ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013, 1307/20213 E 1308/2013 (Condizionalità Cross Compliance).

3.OGGETTO DEL CONTROLLO

Le procedure di controllo previste nel presente manuale riguardano le aziende che hanno presentato domanda per l’anno 2024 per le seguenti Misure/Operazioni del PSR:

- **Operazione 10.1.1:** Pagamenti agro-climatico-ambientali. “Conservazione del suolo e della sostanza organica”
- **Operazione 10.1.2:** Pagamenti agro-climatico-ambientali. “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici”
- **Operazione 10.1.3:** Pagamenti agro-climatico-ambientali. “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali”
- **Operazione 10.1.4:** Pagamenti agro-climatico-ambientali. “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”
- **Operazione 10.1.5:** Pagamenti agro-climatico-ambientali. “Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione”
- **Misura 11:** Agricoltura biologica

Ed il rispetto dei Requisiti Minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

4.SOGGETTI COINVOLTI

4.1. ARTEA

ARTEA definisce i criteri di analisi del rischio finalizzati all’estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo in loco, ed estrae il campione di domande nell’ambito delle aziende che hanno presentato domanda di pagamento sul Piano di Sviluppo Rurale 2014-2022.

L’estrazione viene effettuata in base ad analisi di rischio e casuale ai sensi degli articoli 32,33 e 34 del Reg.809/2014.

Sulla base dell’articolo 32 e 33 del Reg. (UE) n. 809/2014 si prevede di effettuare i controlli di ammissibilità su una percentuale pari al 5% dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell’ambito di una o più delle misure e contemplate dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

La percentuale minima dovrà essere rispettata per ciascuna delle tipologie di domanda e delle relative misure sottoelencate.

- ✓ Misura 10 (Art.28 1305/2013) - Pagamenti agro-climatico-ambientali
- ✓ Misura 11 (Art.29 1305/2013) - Agricoltura Biologica

ARTEA

Inoltre, nell'ambito di ogni misura, viene garantita l'estrazione di almeno una domanda per ogni sotto-misura.

ARTEA è direttamente responsabile dello svolgimento dei controlli in loco, che attua affidando l'attività di controllo a tecnici professionisti esterni coordinati da una struttura societaria professionale, ed è responsabile della determinazione delle riduzioni ed esclusioni.

In particolare, ARTEA svolge le seguenti attività:

- predispone le specifiche tecniche, le relazioni di controllo e le check-list di controllo;
- coordina l'attività della società affidataria dei controlli in loco;
- svolge attività di supporto ai tecnici controllori;
- acquisisce gli esiti dei controlli eseguiti;
- comunica gli esiti dei controlli e delle eventuali riduzioni applicate alle aziende agricole;
- nel caso di controdeduzioni effettua i supplementi istruttori;
- organizza ed esegue i controlli di secondo livello sull'attività affidata alla società esterna.

Successivamente gli esiti definitivi vengono comunicati all'ufficio che autorizza i pagamenti e che esegue tramite Agea i controlli di ammissibilità sulla verifica delle superfici che non sono oggetto del presente manuale.

4.2. Società incaricata dell'esecuzione dei controlli

La società affidataria ha l'obbligo di eseguire i controlli in base alle specifiche tecniche e ai tempi indicati nel presente manuale e nel capitolato.

Ogni controllo sarà effettuato da uno o più tecnici in possesso delle seguenti qualifiche: dottore Agronomo o dottore Forestale, Agrotecnico e Perito Agrario iscritti ai relativi Albi, Collegi e Ordini Professionali.

Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con i CAA, Organizzazioni Professionali e aziende sottoposte a controllo. Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a firmare l'apposito modulo relativo alla dichiarazione di conflitto di interessi.

Il coordinamento delle attività di controllo in loco sarà effettuato, in accordo con ARTEA dal supervisore, responsabile di tutti rapporti intercorrenti tra la Società Incaricata ed ARTEA.

I tecnici che effettuano i controlli in loco sono tenuti a:

1. attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;
2. avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del beneficiario;
3. registrare sulla Relazione di controllo tutte le rilevazioni del controllo e definire correttamente l'esito;
4. acquisire sotto forma elettronica e/o cartacea tutta la documentazione necessaria a documentare e tracciare le verifiche svolte in azienda e/o successivamente in ufficio. La documentazione deve essere acquisita anche nel caso di verifiche che non danno luogo ad anomalie;
5. redigere in due copie la Relazione di controllo, firmarla con grafia leggibile apponendo il proprio timbro professionale, farla firmare dal rappresentante aziendale e rilasciarne una copia allo stesso;
6. allegare a sistema nella sezione "Elementi del controllo" del verbale id 24226 la relazione di controllo sottoscritta in campo e tutta la documentazione acquisita.

Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al Supervisore, il quale risponderà ad ARTEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se ARTEA, nel corso dell'attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse chiedere l'intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato.

Il tecnico controllore è tenuto a far presente all'azienda che successivamente alla visita dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito in azienda e che nel caso di irregolarità verrà inviata successivamente comunicazione dell'esito finale.

Il tecnico deve inoltre informare il rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione del verbale comporta che non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro e trascritte nell'apposito campo note del verbale.

Qualora il rappresentante aziendale NON firmi la Relazione di controllo, il tecnico è tenuto a spedire una copia della stessa all'indirizzo della sede legale dell'azienda tramite posta elettronica certificata o raccomandata a./r., allegando la ricevuta di ritorno al fascicolo di controllo.

Il Supervisore è tenuto a:

- coordinare il lavoro dei tecnici controllori;
- registrare per tutte le aziende controllate i risultati del controllo nella sezione Supervisore della Relazione di controllo id 24226;

ARTEA

- verificare l'inserimento della documentazione utilizzata e/o acquisita durante il controllo (compreso il materiale fotografico) all'interno del s.i. nella sezione Supervisore – Elementi del controllo – Documentazione allegata;
- verificare le rilevazioni dei tecnici e confermare o ridefinire l'esito finale;
- consegnare i fascicoli di controllo secondo le modalità di cui al paragrafo "Consegna del materiale utilizzato per i controlli";
- rispondere ad ARTEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi.

5. ATTIVITA' PRECEDENTI LA VERIFICA IN LOCO

L'attività di controllo è articolata nelle seguenti attività:

- formazione e aggiornamento dei tecnici controllori;
- trasmissione campione e definizione del piano dei controlli;
- predisposizione del fascicolo di controllo.

5.1. Operazioni preliminari

Preliminarmente all'avvio delle verifiche, la struttura competente di ARTEA provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzazione di incontri di aggiornamento e/o formazione del personale incaricato delle verifiche in loco, da effettuarsi con una o più giornate di seminario svolte presso ARTEA;
- trasmissione alla società incaricata dell'esecuzione dei controlli degli elenchi delle aziende oggetto di controllo.

Tutti i tecnici impegnati nelle attività previste per l'esecuzione dei controlli in loco sono tenuti a partecipare agli incontri di aggiornamento e/o formazione. Obiettivo dell'attività è quello di rendere omogenea l'applicazione delle procedure di controllo.

Nel corso degli incontri di formazione, saranno illustrate le problematiche tecniche ed operative, le eventuali prescrizioni e le modalità di esecuzione del controllo ai sensi del presente manuale.

5.2. Trasmissione campione e predisposizione del piano dei controlli

La società incaricata dell'esecuzione dei controlli provvederà alle seguenti attività:

- definizione del piano dei controlli contenente il calendario delle visite in loco e l'indicazione dei tecnici incaricati della verifica;
- predisposizione del fascicolo di controllo;
- predisposizione cruscotto di monitoraggio aggiornato.

Dopo la trasmissione da parte della P.O. Controlli aziendali integrati e verifiche impegni dell'elenco delle aziende da sottoporre a verifica, il Supervisore predispone il piano dei controlli nel quale per ogni azienda dovrà essere indicata la data prevista per il sopralluogo e i nominativi dei tecnici incaricati all'esecuzione dei controlli. Tale piano è all'interno del cruscotto di monitoraggio che rappresenta lo strumento necessario alla verifica dello stato di avanzamento lavori a cui il personale ARTEA tramite internet accede con password personali.

Il cruscotto deve essere aggiornato e implementato con le varie fasi del controllo in modo da poter monitorare costantemente l'attività di controllo.

5.2.1 Materiali necessari ai controlli e fascicolo di controllo

Ai tecnici incaricati delle verifiche, il Supervisore dovrà fornire il seguente materiale:

- piano dei controlli con calendario dettagliato delle verifiche da svolgere nelle aziende di propria competenza;
- relazione di controllo generale e specifica ID 24226 stampata all'interno del Sistema Informativo di ARTEA;
- le specifiche tecniche di ARTEA ed eventuale altra documentazione relativa alle misure oggetto di adesione da parte dei beneficiari.

L'attività di preparazione alla verifica in azienda da parte del tecnico controllore si basa sulla raccolta delle informazioni e dati da inserire nel fascicolo di controllo che è costituito da:

- Copia del preavviso (eventuale);
- Relazione di controllo generale che in fase di sopralluogo deve essere compilata e firmata dal rappresentante aziendale e dal tecnico controllore in duplice copia (una da acquisire e una da lasciare all'azienda);
- Relazione di controllo specifica delle operazioni e dei requisiti minimi compilate e firmate dal rappresentante aziendale e dal tecnico controllore in duplice copia (una da acquisire e una da lasciare all'azienda);

- copia della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), eventualmente limitata alle sezioni del Piano di coltivazione di riferimento;
- Stampa da BDN della consistenza zootecnica (eventuale);
- Documentazione fotografica (obbligatoria);
- Check-list di controllo;

Una volta conclusa l'istruttoria il fascicolo di controllo elettronico all'interno del s.i. Artea dovrà contenere, oltre alla relazione di controllo e alle check list di controllo, tutta la documentazione utilizzata e necessaria a tracciare le verifiche effettuate. Nel caso di presenza di anomalie, deve essere allegata la documentazione probante la sussistenza dell'inadempienza.

Il fascicolo cartaceo dovrà contenere unicamente la relazione di controllo sottoscritta dall'azienda e dal controllore.

Nel caso che l'azienda si avvalga del Quaderno delle registrazioni elettronico all'interno del s.i. ARTEA sul portale PAN, è necessario che il controllore, al fine di effettuare le verifiche necessarie, provveda alla stampa del suddetto Quaderno prima della visita in azienda.

Il tecnico controllore è tenuto ad apporre data, timbro e firma sui registri visionati sia che si tratti di registri tenuti in forma cartacea (Registro di magazzino, registro delle operazioni culturali e dei trattamenti) sia di registri tenuti in formato elettronico. Se viene utilizzata quest'ultima modalità, la validazione dovrà avvenire sulla stampa effettuata dal controllore, nel caso di Quaderno delle registrazioni all'interno del s.i. ARTEA, dall'azienda nel caso di registro tenuto in altro formato elettronico.

6. VERIFICA IN AZIENDA E RELAZIONE DI CONTROLLO

6.1. Preavviso

L'art.25 del Reg. (UE) 809/2014 prevede:

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Il preavviso del controllo può avvenire tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda. Le modalità e la data del preavviso sono documentate nella relazione di controllo.

L'avviso, oltre alla data del sopralluogo, dovrà contenere:

- il riferimento dell'art. 59 paragrafo 7 del Reg. UE 1306/2013 che stabilisce che: "salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci";
- il nominativo del tecnico controllore;
- un numero telefonico al quale il beneficiario potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo;
- la documentazione da esibire al momento del controllo.
- Il tecnico è tenuto ad archiviare nel fascicolo di controllo la copia dell'avviso inviato al beneficiario, comprensiva della ricevuta di spedizione e/o ricezione.
- Nella programmazione delle visite di controllo il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento.

È opportuno avvalersi della collaborazione delle sedi provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del beneficiario sia nel raggiungimento della sede aziendale.

È preferibile pertanto comunicare il preavviso, oltre che all'azienda sottoposta a controllo con le modalità sopra descritte, anche al CAA di riferimento, che può collaborare durante le operazioni di controllo presso l'azienda. Per garantire la tracciabilità di tale comunicazione, è sufficiente utilizzare la modalità di trasmissione all'indirizzo e-mail dello sportello del CAA.

Successivamente all'invio del preavviso e all'eventuale comunicazione al CAA, può essere buona norma assicurarsi della ricezione del preavviso tramite un contatto telefonico.

La documentazione da indicare all'interno del preavviso è riportata al successivo paragrafo 5.6 lettera d).

In occasione della prima visita può verificarsi il caso che il beneficiario/delegato dell'azienda non sia presente al momento del controllo. In tal caso di distinguono le seguenti situazioni:

1. Prima visita non preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, il controllore deve

obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo entro 48 ore successive alla prima visita tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda;

2. Prima visita preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, occorrerà verificare che l'impossibilità di effettuare il controllo non sia imputabile al beneficiario/delegato aziendale. A tal fine deve essere concessa al beneficiario la possibilità di giustificare eventuali impedimenti a lui non imputabili o casi di forza maggiore o circostanze eccezionali che abbiano comportato la sua assenza al momento del controllo tramite dichiarazione nella quale descrivere l'impedimento con allegata documentazione a supporto. Dovrà inoltre essere motivata l'eventuale impossibilità di delega ad altri collaboratori.

Nel caso in cui si riscontri che l'impossibilità di effettuare il controllo non sia imputabile al beneficiario e che non sia possibile delegare altra persona ad assistere al controllo, il controllore dovrà comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo da effettuarsi possibilmente nelle 48 ore successive alla data prevista per la prima visita tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda. Nel caso in cui la causa dell'assenza del beneficiario risulta a lui imputabile, il controllo si considera concluso.

6.2. Attività di controllo

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

All'incontro dovrà necessariamente presenziare il beneficiario o un suo incaricato con delega. Il beneficiario o il delegato dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si evidenzia che la persona che rappresenta l'azienda all'incontro, quando non sia il titolare, deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso:

- di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- dei documenti necessari alle verifiche di cui ai paragrafi successivi.

Le attività di controllo sono di seguito riepilogate:

- a) verificare l'identità del beneficiario, tramite uno dei seguenti documenti: carta di identità, patente, passaporto;
- b) procedere alle verifiche dettagliate ai paragrafi successivi;
- c) compilare la Relazione di Controllo Generale e Parte specifica stampate dal s.i. id 24226 .

6.2.1 Riprese fotografiche

Il tecnico dovrà effettuare una o più riprese fotografiche digitali significative del controllo aziendale e, se dotato dello strumento, procedere alla rilevazione del punto GPS.

Nel caso di anomalia riferibile a documentazione, superfici, capi animali o ad altra irregolarità è necessario fotografare con precisione l'elemento che attesta la rilevazione dell'anomalia. Nel caso di assenza di anomalie il controllore è tenuto a eseguire delle foto che attestino la verifica effettuata.

6.3 Casi particolari

Nello svolgimento della visita possono verificarsi alcune situazioni per le quali il controllo è comunque da considerarsi concluso, dal momento che l'impossibilità all'effettuazione o alla conclusione dello stesso è imputabile al beneficiario (art. 59, par.7 del reg. 1306/2013):

- a) il beneficiario/delegato non concorda con il risultato degli accertamenti e non sottoscrive il verbale;
- b) il beneficiario/delegato non rende disponibile la documentazione aziendale ovvero il/i bene/beni oggetto del controllo.

In entrambi i casi il tecnico controllore è tenuto a indicare dettagliatamente sul verbale le motivazioni per le quali non è stato possibile eseguire o portare a termine il controllo oppure i motivi di disaccordo e di mancata sottoscrizione.

6.3.1 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Si riporta di seguito l'art.2 comma 2 del Reg. (UE) 1306/2013:

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) *il decesso del beneficiario;*
- b) *l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;*
- c) *una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;*
- d) *la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;*

e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Tutti i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere comprovati da opportuna documentazione.

7.DOCUMENTI DI CONTROLLO

7.1 La relazione di controllo

Gli strumenti di controllo sono la relazione di controllo, costituita da una parte generale e da una parte specifica e le check-list.

La relazione di controllo è compilabile online nel s.i. ARTEA, tramite il modulo (ID 24226) "Verbale di Controllo Verifiche Impegni e Requisiti Minimi PSR 2014/2022– Anno 2024". Il modulo deve essere stampato e sottoscritto in occasione del controllo in loco.

La compilazione o la visualizzazione del modulo avviene selezionando il beneficiario e l'UTE alla quale è riferita la domanda di aiuto/pagamento oggetto del controllo.

La relazione di controllo generale è costituita dalle seguenti sezioni:

Sezione "Dati anagrafici"

- codice dell'istanza
- denominazione dell'azienda
- CUAA dell'azienda
- denominazione e codice dell'UTE (Unità Tecnico Economica)

Sezione "Norme del controllo": definisce l'oggetto di controllo.

Sezione "Tipo di controllo": vengono indicati gli estremi del controllo.

- Tipologia: controllo in loco
- Modalità di selezione dell'istanza: se discrezionale o a campione
- Criteri di selezione del campione: è indicato se trattasi di campione selezionato in base ad analisi di rischio o casuale.
- Preavviso: indicare se la comunicazione di preavviso è avvenuta tramite PEC o telegramma, indicando rispettivamente n. protocollo, indirizzo PEC di destinazione, data di invio.
- Registro dei Controlli: sono riportati gli estremi del registro dei controlli (n. iniziativa e numero del controllo)

Sezione "Informazioni sul controllo":

- annualità a cui si riferisce il controllo;
- data inizio e fine sopralluogo;
- cause e motivi nel caso di controllo non effettuato;
- presenza del beneficiario oppure presenza e nominativo di un eventuale delegato munito di delega e di documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, patente, passaporto, ecc.); in ogni caso occorre registrare gli estremi del documento di riconoscimento.
- presenza di altre persone e loro qualifica;
- nominativo del/dei controllore/i incaricato/i.

Sezione "Sottoscrizione": si riportano le eventuali dichiarazioni del beneficiario e del controllore che devono essere necessariamente sottoscritte.

In questi campi si fa riferimento a qualsiasi elemento del controllo e a qualsiasi dichiarazione o osservazione aggiuntiva da parte dell'azienda e/o del tecnico rispetto a quanto già indicato nei quadri specifici.

Nel caso in cui il beneficiario/delegato debba fornire ulteriore documentazione, nella parte delle dichiarazioni deve essere indicata la data in cui si impegna a fornire l'eventuale documentazione richiesta e non acquisita in sede di controllo.

La relazione di controllo generale viene sottoscritta sia dall'incaricato al controllo (che apporrà anche il timbro nonché la data di chiusura del controllo) sia dal rappresentante aziendale, dopo attenta lettura delle avvertenze.

Sono previste le seguenti relazioni di controllo specifiche per:

- **Operazione 10.1.1:** Pagamenti agro-climatico-ambientali. "Conservazione del suolo e della sostanza organica"
- **Operazione 10.1.2:** Pagamenti agro-climatico-ambientali. "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici"

- **Operazione 10.1.3:** Pagamenti agro-climatico-ambientali. “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali”
- **Operazione 10.1.4:** Pagamenti agro-climatico-ambientali. “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”
- **Operazione 10.1.5:** Pagamenti agro-climatico-ambientali. “Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione”
- **Misura 11:** Agricoltura biologica
- **Requisito minimo relativo all’uso di fertilizzanti e Requisito minimo relativo all’uso di prodotti fitosanitari**

All’interno delle relazioni specifiche di tutte le Misure/Operazioni viene indicata la DUA relativa alla domanda e il Piano di coltivazione di riferimento (per l’operazione 10.1.4 viene indicata solo la DUA relativa alla domanda).

In ciascuna relazione è presente l’elenco delle verifiche tecniche da effettuare ed effettuate in azienda.

La relazione di controllo specifica viene sottoscritta sia dall’incaricato al controllo sia dal rappresentante aziendale (titolare o suo delegato) ed una copia viene lasciata in azienda.

Qualora emergessero degli errori nella compilazione della relazione di controllo (parte generale, parte specifica e requisiti minimi) sottoscritta in campo, il supervisore è tenuto a dare evidenza delle inesattezze nella relazione online e a compilare la sezione Supervisore e le relative check list coerentemente alla realtà aziendale. Ad. esempio: l’azienda non utilizza prodotti fitosanitari e nella relazione di controllo specifica non risulta sottoscritta la dichiarazione del non utilizzo di fitosanitari da parte dell’azienda; il controllore è tenuto a compilare la check list dando evidenza del non utilizzo dei prodotti fitosanitari).

Qualsiasi valutazione effettuata dal controllore, che si ritiene utile verbalizzare ai fini dell’accertamento e che non rientra negli specifici campi del verbale, deve essere riportata negli spazi predisposti per le dichiarazioni del tecnico.

7.2 Check-list

Per tutte le misure del PSR devono essere compilate sia le check-list relative alla verifica degli impegni di misura sia le check list relative alla verifica degli impegni dei Requisiti Minimi.

In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di:

- verifica che dà luogo al rispetto dell’impegno controllato (SI);
- verifica che dà luogo alla rilevazione di inadempienza rispetto all’impegno controllato (NO);
- verifica di un impegno al quale l’azienda non è tenuta (NA = Non Applicabile);
- verifica di un impegno che non è possibile controllare al momento del controllo (NV = Non Verificabile).

In corrispondenza di ogni adempimento deve essere indicato: rispetto /non rispetto /non applicabilità/ non verificabilità.

All’interno del verbale online sono presenti sia le check list di misura/operazione sia le check list per i requisiti minimi.

Nel caso in cui tutti gli adempimenti siano rispettati, nella sezione “Esiti supervisore” sarà valorizzato, relativamente a ciascuna check list, l’esito positivo.

Se invece sono presenti una o più inadempienze, nella relativa sezione “Esiti supervisore”, per ciascuna check list con anomalia, viene valorizzato l’esito non positivo e l’indicazione di: dettaglio impegno violato e livello degli indici di gravità, entità e durata.

Nel caso in cui tutti gli adempimenti siano rispettati e pertanto non siano state rilevate inadempienze, il supervisore è tenuto alla compilazione della prima parte della check list.

Nel caso di presenza di una o più inadempienze, il supervisore è tenuto a compilare sia la prima sia la seconda sezione della check list.

Alcune check-list prevedono impegni di tipo aziendale, il cui non rispetto determina una riduzione a livello di misura/operazione, e impegni per coltura/gruppo coltura, il cui non rispetto determina una riduzione del premio previsto per la coltura/gruppo coltura in infrazione.

7.3 Tipologie di verifiche

La verifica del rispetto degli impegni e requisiti minimi indicati al paragrafo precedente, prevede le seguenti tipologie di controlli:

- **Verifiche documentali:** per tali verifiche il tecnico controllore dovrà acquisire copia della documentazione indicata nella Parte specifica del presente manuale.
- **Verifiche presso le strutture e le superfici aziendali:** per la verifica del rispetto di alcuni impegni è necessaria l’effettuazione di visite presso le strutture dell’azienda e le superfici oggetto di impegno;

- **Controlli svolti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:** in questa categoria sono incluse tutte le verifiche che sia possibile effettuare mediante l'incrocio di banche dati certificate (esempio: BDN) e/o mediante la consultazione del sistema ARTEA.

- **Verifiche della consistenza zootecnica,** necessarie per:

- l'operazione 10.1.4, che prevede il controllo dei capi presenti in azienda per la verifica del rispetto del numero di UBA richieste a premio;
- l'operazione 10.1.3 per stabilire il numero di UBA al pascolo e per il calcolo dell'azoto prodotto
- Requisito minimo fertilizzanti per il calcolo dell'azoto prodotto.

- **Verifiche sul rispetto dei requisiti minimi:** tali verifiche devono essere eseguite congiuntamente a ciascuna misura del PSR e prevedono il controllo del rispetto dell'utilizzo dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

7.4 Controllo relativo al rispetto delle norme in materia di condizionalità

Sono soggetti al sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative i beneficiari dei premi annuali previsti dall'articolo 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), e dall'articolo 29 (Agricoltura biologica) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Pertanto nel caso in cui il controllore riscontri infrazione a un impegno di condizionalità durante un controllo sulle misure oggetto del presente manuale, è tenuto, qualora l'azienda non sia già compresa nel campione di condizionalità, a compilare il verbale di condizionalità id 24500 e la check-list relativa all'atto cui fa riferimento l'impegno di condizionalità violato.

Allo stesso modo, se nel corso di un controllo di condizionalità, il tecnico rilevi un'inadempienza a un impegno previsto al presente manuale, il tecnico è tenuto ad aprire un verbale di verifiche impegni PSR id 24226 e a segnalare nello stesso che si tratta di controllo scaturito nell'ambito delle verifiche di condizionalità.

Il controllo sul rispetto degli atti e delle norme di condizionalità viene eseguito ai sensi del Manuale delle Specifiche Tecniche per i controlli di condizionalità anno 2024.

Inoltre nelle check list sono indicati i casi nei quali è prevista la verifica del rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità previsti nelle DGR 1598/2020 e 1956/2020 ai sensi dell'art.16 del DM 2588/2020.

Per impegno pertinente si intende l'impegno di condizionalità specificatamente e chiaramente ricollegabile all'impegno della misura/operazione rispetto al quale è riconosciuto un pagamento.

Ai sensi dell'art. 16 del DM 2588/2020 ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni di uno o più impegni pertinenti di condizionalità, al beneficiario viene applicata una maggiorazione della riduzione doppia rispetto alle percentuali del 3% del 5% e del 10% nel corrispondente anno civile.

Nel caso di infrazione a un impegno pertinente di condizionalità, in maniera analoga al caso di infrazione di un impegno di condizionalità, il controllore è tenuto, qualora l'azienda non sia compresa nel campione di condizionalità, a compilare il verbale di condizionalità id 24500 e la check-list relativa all'atto cui fa riferimento l'impegno pertinente violato.

8.CALCOLO DELLE RIDUZIONI

8.1 Riduzioni

La disciplina delle riduzioni ed esclusioni per lo sviluppo rurale è regolata dalle seguenti norme:

- art.35 del Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- artt.15, 16 e l'allegato 4 del DM 2588/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008;
- Delibera della Giunta Regionale n.1596 del 21 dicembre 2020 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo. Modifiche alla DGR n. 915/2019 e sostituzione allegati";
- Delibera della Giunta Regionale n.1598 del 21 dicembre 2020 "Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari - Modifiche alle delibere di GR n. 1023/2017 e n. 993/2019. Sostituzione allegati"

Il presente paragrafo individua, in applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del decreto ministeriale n.2588/2020 le modalità di riduzione ed esclusione dovute a inadempienze/infrazioni/violazioni degli impegni, criteri ed obblighi per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013.

I termini inadempienza, infrazione e violazione si usano come sinonimi del mancato rispetto di un impegno od obbligo. Il controllo in loco per la verifica del rispetto degli impegni è visivo se il momento del controllo è congruente con la tempistica dell'operazione, altrimenti è documentale e avviene tramite la verifica dei contenuti dei registri aziendali o altra documentazione pertinente.

Le categorie cui si applicano le riduzioni o le esclusioni sono:

1. gli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure/tipi di operazione connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 1305/2013
2. gli altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale previsti dal programma di sviluppo rurale, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Per ogni misura/tipo di operazione sono individuati in maniera puntuale:

- i requisiti di ammissibilità del soggetto che determinano la decadenza del beneficiario dall'aiuto
- i requisiti di ammissibilità delle superfici (o capi)
- gli impegni specifici ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure/tipi di operazione connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 1305/2013

Solo per questi ultimi sono determinati i livelli delle possibili inadempienze, secondo i parametri di

- **Gravità:** rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza rispetto agli impegni o obblighi non rispettati e pari al numero di inadempienze relative all'impegno
- **Entità:** effetti dell'inadempienza sulla misura/tipo di operazione nel suo insieme e calcolato tramite il rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dalla/e inadempienza/e la SOI
- **Durata:** periodo nel quale perdura l'effetto dell'inadempienza e determinato in base al momento in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Per ogni impegno, è definita una griglia contenente per ciascun indice di verifica (gravità, entità e durata) un triplice livello di inadempienza (basso = 1; medio = 3; alto = 5).

La matrice non va quindi intesa come una tabella da leggere solo lungo le righe o lungo le colonne. A partire da un qualsiasi livello delle infrazioni descritte nella colonna gravità, può essere rilevato un qualsiasi livello delle infrazioni descritte nelle colonne dell'entità e della durata. I tre livelli sono determinati quindi in modo indipendente l'uno dall'altro

Viene quindi calcolata la media aritmetica dei valori derivati dalla griglia e si ottiene il punteggio GED (gravità-entità-durata):

Il punteggio così ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente

Punteggio GED	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x >= 5,00	10%

Le inadempienze sono determinate a livello di singolo impegno, mentre le riduzioni possono essere determinate a livello di singolo impegno o gruppo di impegni, se presente.

Il gruppo è formato da impegni affini ed è esplicitato all'interno delle singole sezioni dei tipi di operazione/misure.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo (altro GED), per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Le percentuali di riduzione ottenute per ogni singolo impegno, in caso di infrazioni su più impegni si sommano.

La Delibera della Giunta Regionale n.1596 del 21 dicembre 2020 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo. Modifiche alla DGR n. 915/2019 e sostituzione allegati" disciplina le inadempienze riscontrate nei controlli relativi alle domande di pagamento annualità 2024.

8.2 Violazione di impegni inerenti la condizionalità

Per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2022, se nel corso dello stesso anno civile si accertano violazioni contestuali di uno o più impegni previsti dalla tipologia di operazione e contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una maggiorazione della riduzione calcolata. Tale maggiorazione è data da un'ulteriore riduzione pari a quella applicata per il mancato rispetto dell'impegno, quindi viene raddoppiata la riduzione del 3%, del 5% o del 10%, che passa al 6%, 10% e 20% rispettivamente.

Se, nel corso del residuo periodo di impegno, si rileva la ripetizione della stessa infrazione dell'impegno pertinente di condizionalità, tale infrazione si considera di livello grave

8.3 Ripetizione dell'inadempienza e violazioni gravi

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione.

La ripetizione di un'inadempienza analoga è riferita sia al periodo programmazione 2014-2022 che al periodo di programmazione 2007-2013

Le misure/tipi di operazione "analoghi" tra vecchia e nuova programmazione sono:

- azione 214a1 del PSR 2007-2013 e misura 11 del PSR 2014-2022
- azione 214a2 del PSR 2007-2013 e tipo di operazione 10.1.2 del PSR 2014-2022
- azione 214b1 del PSR 2007-2013 e tipo di operazione 10.1.4 del PSR 2014-2022

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non pertinente di condizionalità con gravità, entità e durata non tutte di livello massimo, è applicata una maggiorazione della riduzione calcolata, doppia del 3%, del 5% o del 10% e quindi pari al 6%, 10% e 20%.

I casi in cui:

- la gravità, l'entità e la durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta
- l'infrazione dello stesso impegno pertinente di condizionalità risulta ripetuta

La violazione si definisce grave

In tutti i casi di violazione grave il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per tipo di operazione/misura ed il beneficiario è escluso dallo stesso tipo di operazione o misura per l'anno successivo.

Anche nei casi in cui si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'inadempienza è considerata grave.

8.3 Recupero di importi erogati in annualità pregresse

In caso di impegni o pagamenti pluriennali la percentuale di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

Tuttavia tale regola può non applicarsi o applicarsi in misura diversa qualora l'obiettivo perseguito dalla misura di sostegno non risulti compromesso. L'obiettivo perseguito dalla misura si ritiene compromesso in presenza di inadempienze che comportano l'esclusione dal pagamento per l'annualità di riferimento a livello di coltura/gruppo di coltura o misura/sottomisura/ tipo di operazione.

Pertanto, solo nei casi in cui nell'anno civile di accertamento sia stata rilevata un'inadempienza che dà luogo all'esclusione dal pagamento per l'annualità di riferimento a livello di coltura/gruppo di coltura o misura/sottomisura/ tipo di operazione, si procede ad effettuare il controllo sul rispetto dell'impegno in questione anche negli anni precedenti, a ritroso fino al primo anno di impegno.

I controlli a ritroso sono condotti per i soli impegni verificabili in modo documentale (piano di coltivazioni grafico, quaderno di campagna, piani di fertilizzazione, bilancio idrico, registri degli animali, BDN, fatture, ecc.)

Le inadempienze che portano al recupero di importi erogati in annualità pregresse NON devono essere trattate come violazioni gravi (vedi paragrafo precedente).

9. FORMAZIONE E CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

9.1 Formazione

Il Settore Aiuti diretti e interventi di mercato – PO Controlli aziendali integrati e verifiche impegni svolge nei confronti del supervisore e dei tecnici incaricati attività di aggiornamento, formazione, monitoraggio e assistenza, con modalità operative che garantiscano condizioni di trasparenza, oggettività e ripetibilità dei controlli.

Per la campagna 2024 l'attività di ARTEA, rivolta all'aggiornamento e formazione dei tecnici e coordinatori delle ditte fornitrici, ha previsto l'organizzazione di incontri da svolgersi prima dell'avvio dei lavori presso la sede di ARTEA e la distribuzione del presente manuale di specifiche tecniche contenente le indicazioni operative per l'attività di controllo.

Il materiale per lo svolgimento dei controlli è inoltre presente sul sito di ARTEA alle pagine dedicate alla condizionalità che contengono sia le specifiche tecniche sia le fonti normative.

Al fine di garantire la tracciabilità delle responsabilità e la rispondenza dei prodotti e servizi forniti ai livelli qualitativi attesi, dovranno essere posti in essere tutti gli strumenti necessari a indirizzare e verificare l'esecuzione delle procedure di controllo.

Inoltre, dovrà essere garantita la necessaria omogeneità nella formalizzazione degli esiti tecnici dei controlli eseguiti.

Il personale della PO - Controlli aziendali integrati e verifiche impegni verifica l'esecuzione dei controlli affidati tramite una continua attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività di controllo utilizzando lo strumento del cruscotto predisposto dalla società ed elaborando appositi scarichi dal sistema informativo ARTEA.

9.2 Controlli di II livello

Verifiche di secondo livello sui fascicoli di controllo

Alla consegna dei fascicoli da parte della società, il personale della PO effettua le verifiche sul 100% dei fascicoli di controllo al fine di controllare la completezza dei documenti allegati al fascicolo e la coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo e l'esito del controllo.

I dati relativi alle verifiche dell'attività del controllo sui fascicoli sono evidenziati mediante la compilazione dell'apposita "Sezione – Istruttoria Artea" all'interno del verbale id 24226 con la quale l'istruttore verifica che il fascicolo di controllo contenga la seguente documentazione:

- Relazione di controllo cartacea sottoscritta dal beneficiario e dal controllore
- Sezione online a cura del supervisore firmata
- Check list online compilate e sottoscritte dal controllore
- Documenti acquisiti così come indicato nella relazione di controllo e inseriti a sistema nella sezione Elementi di controllo.

Nel caso di presenza di anomalie, l'istruttore ARTEA effettua un'istruttoria finalizzata ad appurare la presenza dell'anomalia e la correttezza dell'esito, procedendo se necessario a una revisione dello stesso.

Verifiche di secondo livello in azienda

Relativamente alle verifiche in azienda si prevede di effettuare almeno il 3% di controlli di secondo livello; tali verifiche sono svolte da parte del personale della PO e possono essere effettuate congiuntamente o successivamente al controllo di primo livello. Gli esiti di tali controlli sono riportati nel verbale di secondo livello, redatto all'interno del s.i. ARTEA, e sottoscritto dai controllori che hanno realizzato il controllo.

Nel suddetto verbale, il tecnico oltre a definire l'esito complessivo della verifica, evidenzia le eventuali non conformità accertate rispetto a quanto previsto dalle specifiche di lavoro e i procedimenti da attivare nei confronti dell'azienda e/o del supervisore.

Il responsabile della PO è tenuto a informare il dirigente del Settore sulle eventuali non conformità riscontrate nel corso dei controlli di secondo livello e delle eventuali segnalazioni da inviare alle aziende e/o al supervisore. Nel caso di azioni correttive dovranno essere previsti i tempi per eventuali ulteriori verifiche.

Per un approfondimento delle modalità di controllo di secondo livello si rimanda al relativo Manuale disponibile sul sito www.artea.toscana.it (banca dati atti amministrativi)

10. CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI

Al termine dei controlli aziendali, il Supervisore della società affidataria dopo aver completato l'inserimento dei dati all'interno del sistema informativo ARTEA nel modulo id. 24226, per tutte le aziende controllate procede alla comunicazione della chiusura del verbale di controllo all'interno del s.i. ARTEA.

I verbali di controllo cartacei devono essere consegnati ad ARTEA P.O. Controlli aziendali integrati e verifiche impegni nei tempi stabiliti unitamente all'elenco dei CUA controllati.

Tutto il materiale deve essere inserito a sistema nel verbale id 24226 .

PARTE SPECIFICA

11.PREMESSA

Nella presente sezione sono riportate le indicazioni relative alle modalità di verifica degli impegni per ciascuna misura/operazione indicata al punto 3 Parte generale.

In particolare vengono descritti:

- gli impegni specifici a carico del beneficiario
- gli elementi di verifica
- la determinazione dell'infrazione secondo gli indici di entità, gravità e durata indicati nella delibera di Giunta Regionale n.1596/2020 e ss. mm. e ii.

12.MISURA 10 – OPERAZIONE 10.1.1 CONSERVAZIONE DEL SUOLO E DELLA SOSTANZA ORGANICA

Si riportano di seguito le modalità di verifica degli impegni della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali. Operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica”:

Impegno 1: SEMINA SU SODO

Impegno 2: INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA E DA SOVESCIO

Impegno 1+2 SEMINA SU SODO + COLTURE DI COPERTURA

Impegno 3: INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE

Impegno 4: TRASEMINA DI CEREALI CON LEGUMINOSE (BULATURA).

Impegno trasversale: TENUTA REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI E DI MAGAZZINO

Gli adempimenti relativi alla presente operazione derivano dall'applicazione delle norme contenute nel bando specifico di Misura nonché dall'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n.1596/2020 e s.m.i. allegato 1).

Al momento del sopralluogo in campo è necessario effettuare il rilievo delle superfici oggetto di impegno. Le superfici rilevate vanno quindi riportate all'interno della sezione “GRAFICA” dell'istanza 24226.

Nel caso in cui non sia possibile il rilievo in campo e la verifica venga eseguita tramite controllo documentale nella suddetta sezione grafica deve essere riportata la superficie indicata a GIS.

Sia nella relazione di controllo specifica che nella check list è necessario annotare se la verifica delle relative superfici è stata effettuata visivamente tramite verifica in campo o tramite le registrazioni (esclusivamente per ciò che non è possibile visionare in campo al momento del sopralluogo).

13.Impegno 1: SEMINA SU SODO

Il presente impegno prevede i seguenti ICO (Impegni Criteri Obblighi):

ICO-I1 Semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali;

ICO-I2 Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo;

ICO-I3 Semina su sodo per la percentuale di superficie a seminativi annualmente dichiarata (superficie oggetto di impegno).

ICO-I13/ICO 14Tenuta registro delle operazioni colturali

A partire dal 15 maggio 2021 è vietato l'utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno.

La verifica dei suddetti adempimenti deve essere effettuata possibilmente nel momento in cui sia possibile verificare l'esecuzione dell'operazione colturale semina su sodo.

13.1 Elementi di verifica

ICO.I1 Semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali

Il controllore verifica la presenza della macchina seminatrice per la semina su sodo e della documentazione comprovante le caratteristiche del macchinario (fascicolo tecnico, manuale d'uso e manutenzione, sezione Macchine agricole nell'anagrafe di ARTEA).

Nel caso di ricorso al contoterzista è necessario acquisire il contratto per il servizio in conto terzi o la fattura emessa dal contoterzista dei lavori eseguiti nei quali sia presente l'indicazione dell'utilizzo di apposita seminatrice per la semina su sodo.

Se l'azienda ricorre al prestito/noleggio di macchinario di altra azienda è necessario annotare sul registro i dati identificativi della macchina e il Codice Fiscale del proprietario della stessa; dovrà inoltre essere allegata anche una dichiarazione da parte di chi svolge il servizio.

Nel caso in cui l'azienda non dimostri l'utilizzo di tale tipologia di macchinario non verrà corrisposto il pagamento dell'annualità alla quale si riferisce il controllo.

ICO.I2 Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella di seminata su sodo

Il controllore verifica la presenza dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo.

Per l'esecuzione di tale verifica è necessario effettuare il sopralluogo nel momento in cui è possibile verificare la presenza in campo dei suddetti residui colturali. Il controllo del mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione è parte integrante del controllo dell'impegno ICO 10.1.1- I3 e rappresenta un indicatore per la pesatura dell'eventuale inadempienza sull'impegno ICO I3.

ICO.I3 Semina su sodo per la percentuale di superficie a seminativi annualmente dichiarata

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato su tutte le superfici seminate con tecnica "su sodo" nella check list nel campo "Superfici seminate su sodo (rilievo in campo)".

L'eventuale scostamento tra la superficie dichiarata nell'ultimo piano grafico presente nel s.i. ARTEA e la superficie rilevata in campo rappresenta la superficie irregolare da indicare nella check list nell'apposito campo.

Per ciascun appezzamento controllato è necessario importare nel s.i. ARTEA l'esito del rilievo effettuato in base alle istruzioni contenute nell'allegato 11) al presente Manuale.

ICO.I13 Tenuta registro delle operazioni colturali /ICO 14 Tenuta registro delle operazioni colturali presente nel Sistema informativo ARTEA

L'uso del registro delle operazioni colturali e di magazzino informatizzato presente nel Sistema informativo ARTEA è obbligatorio per tutte le aziende che aderiscono alla misura a partire dall'1/10/2019 (giorno successivo all'approvazione della graduatoria di cui al Decreto dirigenziale ARTEA del 30/09/2019).

L'azienda richiedente è tenuta a effettuare le seguenti registrazioni indicate nell'allegato A al Decreto RT n.21036 del 20/12/2019 e s.m.i.:

- tutte le lavorazioni del terreno effettuate su tutti i seminativi presenti nel Piano colturale grafico (da ora in poi PCG)
- tipo di intervento (per l'operazione di semina specificare si tratta di semina su sodo)
- data intervento
- superficie interessata
- disponibilità macchina (solo per semina su sodo)
- tipo macchina (solo per semina su sodo)

Nel caso di noleggio/prestito del macchinario occorre inserire il CF del proprietario

Il controllore segnalerà nella check list la/le registrazioni assenti o non conformi.

Impegni pertinenti di condizionalità

cod	Impegno operazione 10.1.1	Impegni pertinenti di condizionalità (<i>check list condizionalità</i>)
I13/ 14	Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO5 (ex CGO4): Presenza e aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari

Nel caso in cui l'azienda, effettui trattamenti fitosanitari per le coltivazioni a premio, occorre che il controllore verifichi la registrazione delle stesse sul Registro delle Operazioni Colturali o all'interno del Registro dei trattamenti fitosanitari previsto dal D.lgs n. 150 (PAN) art.16 punto 3).

La presenza di errori, il mancato aggiornamento e l'assenza del suddetto registro si configurano come inadempienze all'impegno pertinente di condizionalità.

13.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Nel caso di inadempienze, la determinazione dei parametri di gravità entità e durata viene eseguita ai sensi di quanto disposto dalla DGR 1596/2020 e sue mm e ii

ICO-11 Semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali

L'assenza di documentazione comprovante l'utilizzo o il possesso della macchina per la semina su sodo comporta l'esclusione del pagamento dell'annualità nel caso in cui il controllo in campo non consenta l'effettiva verifica dell'operazione. In tal caso non si procede alla pesatura degli ICO 10.1.1 - I2, I3 e I13.

L'assenza di registrazione dell'operazione, in presenza della documentazione comprovante l'utilizzo della macchina, viene considerata come mancato aggiornamento del registro. In tal caso si procede alla pesatura dell'ICO I13.

In caso di controllo in campo con esito positivo dell'operazione culturale di semina su sodo ma in assenza di documentazione e/o registrazione viene considerata mancato aggiornamento del registro. In tal caso si procede alla pesatura dell'impegno ICO-I13.

ICO-I2 Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella di seminata su sodo

Il controllo del mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione è parte integrante del controllo dell'impegno ICO-I3; l'impegno ICO-I2 è un indicatore dell'impegno I3 e non ha una propria pesatura.

ICO-I3 Semina su sodo per la percentuale di superficie a seminativi annualmente dichiarata

Gravità: assenza della semina su sodo rispetto a quanto dichiarato/disponibilità macchina senza registrazione dell'operazione.

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la superficie oggetto di impegno (da ora in poi SOI) annualmente dichiarata

Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq \text{al } 10\%$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq \text{al } 30\%$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	a) Assenza anche parziale di semina su sodo rispetto a quanto dichiarato oppure b) Disponibilità della macchina con registrazione dell'operazione per una superficie inferiore rispetto a quella dichiarata	$30 < X \leq \text{al } 50\% (**)$	5° anno di impegno

*In funzione del momento del controllo a) visivo b) documentale

** L'assenza totale di registrazione dell'operazione o percentuali superiori indicate nell'entità comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità.

14. Impegno 2: INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA E DA SOVESCIO

Il presente impegno prevede i seguenti ICO:

ICO-I4 Semina, con lavorazione minima, di colture da copertura a ciclo autunno-invernale

ICO-I5 Presenza della coltura di copertura tra il 1° dicembre e il 28 febbraio

ICO-I6 Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture da copertura da interrare (sovescio) con lavorazione minima

ICO-I7 Semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima

ICO-I13/ICO 14 Tenuta registro delle operazioni culturali e di magazzino

A partire dal 15 maggio 2021 è vietato l'utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno.

Gli adempimenti I4, I5, I6 e I7 possono essere verificati in campo in momenti diversi; dato che in generale si prevede un solo sopralluogo in campo, si stabilisce di effettuare la visita in campo nel momento in cui sia possibile verificare almeno uno dei suddetti impegni.

Le operazioni non visibili in campo saranno controllate tramite la documentazione comprovante l'esecuzione della relativa operazione culturale (registro aziendale); in tal caso il controllore è tenuto a indicare nell'apposito campo se è stata svolta una verifica in campo o una verifica documentale.

Nel caso in cui l'intervento non sia stato ancora effettuato, il controllore appone un flag in corrispondenza del relativo adempimento nel campo della check list Non Verificabile (NV).

14.1 Elementi di verifica

ICO-I4 Semina, con lavorazione minima, di colture da copertura a ciclo autunno-invernale

Il controllore, se il sopralluogo avviene nel momento opportuno per la verifica dell'operazione, verifica il presente adempimento tramite rilievo in campo di tutte le superfici sulle quali è stata effettuata la semina di colture da copertura a ciclo autunno invernale con lavorazione minima.

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato nella check list nel campo "Superfici seminate con colture da copertura e da sovescio (rilievo in campo)". Per ciascun appezzamento controllato è necessario importare nel s.i. ARTEA l'esito del rilievo effettuato in base alle istruzioni contenute nell'allegato 11) al presente Manuale.

Nel caso in cui non sia possibile il rilievo in campo, la verifica viene eseguita tramite controllo documentale accertando la presenza sul registro di tale tipo di operazione.

ICO-I5 Presenza della coltura di copertura tra il 1° dicembre e il 28 febbraio

Il controllore, se il sopralluogo avviene nel momento opportuno per la verifica della presenza della coltura, verifica il presente adempimento tramite rilievo in campo di tutte le superfici sulle quali sono presenti le colture da copertura a ciclo autunno-invernale.

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato nella check list nel campo "Superfici seminate con colture da copertura e da sovescio (rilievo in campo)". Per ciascun appezzamento controllato è necessario importare nel s.i. ARTEA l'esito del rilievo effettuato in base alle istruzioni contenute nell'allegato 11) al presente Manuale.

Nel caso in cui non sia possibile il rilievo in campo, la verifica viene eseguita tramite controllo documentale accertando la presenza sul registro di tale tipo di operazione.

ICO-I6 Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devalizzazione delle colture da copertura da interrare (sovescio) con lavorazione minima

Il controllore verifica la presenza di mezzi meccanici per la devalizzazione delle colture da copertura da interrare (sovescio) con lavorazione minima e della documentazione comprovante le caratteristiche del macchinario (fascicolo tecnico, manuale d'uso e manutenzione, sezione Macchine agricole nell'anagrafe di ARTEA).

Nel caso di ricorso al contoterzista è necessario acquisire il contratto per il servizio in conto terzi o la fattura emessa dal contoterzista dei lavori eseguiti nei quali sia presente l'indicazione dell'utilizzo di apposito macchinario per l'operazione di devalizzazione meccanica.

Se l'azienda ricorre al prestito/noleggino di macchinario di altra azienda è necessario annotare sul registro i dati identificativi della macchina e il Codice Fiscale del proprietario della stessa; dovrà inoltre essere allegata anche una dichiarazione da parte di chi svolge il servizio.

Nel caso in cui l'azienda non dimostri l'utilizzo di tale tipologia di macchinario non verrà corrisposto il pagamento dell'annualità alla quale si riferisce il controllo.

ICO-I7 Semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima

Il controllore, se il sopralluogo avviene nel momento opportuno per la verifica dell'operazione, verifica il presente adempimento attraverso il rilievo in campo di tutte le superfici sulle quali è stata effettuata la semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima.

Il controllore indica in corrispondenza dell'impegno I7 l'eventuale superficie irregolare.

In alternativa al rilievo in campo, la verifica viene eseguita tramite controllo documentale accertando la presenza sul registro di tale tipo di operazione.

ICO.I13 Tenuta registro delle operazioni colturali /ICO 14 Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino presente nel Sistema informativo ARTEA

L'uso del registro delle operazioni colturali e di magazzino informatizzato presente nel Sistema informativo ARTEA è obbligatorio per tutte le aziende che aderiscono alla misura a partire dall'1/10/2019 (giorno successivo all'approvazione della graduatoria di cui al Decreto dirigenziale ARTEA del 30/09/2019).

L'azienda richiedente è tenuta a effettuare le seguenti registrazioni indicate nell'allegato A al Decreto RT n.21036 del 20/12/2019 e s.m.i.:

- Tutte le lavorazioni del terreno del terreno e i trattamenti di diserbo effettuati su tutti i seminativi presenti nel PCG
- Tipo di intervento (nel caso della semina della coltura di copertura specificare se con lavorazione minima – *minimum tillage*)
- data intervento
- superficie interessata

Oltre alle lavorazioni preparatorie devono essere registrate tutte le operazioni successive:

- devitalizzazione (solo meccanica – specificare tipologia)
- sovescio (specificare se con lavorazione minima)
- semina coltura principale successiva al sovescio (specificare se con lavorazione minima – *minimun tillage*)

Le registrazioni che l'azienda è tenuta a indicare nel registro di magazzino, sono le seguenti:

- Utilizzo delle sementi delle colture di copertura
- specie (indicando nelle note se si tratta di colture di copertura)
- quantità sementi (nel caso dei miscugli indicare le singole quantità)
- Entrata/uscita magazzino fitofarmaci (solo prodotti per il diserbo)

Il controllore segnalerà nella check-list la/le registrazioni assenti o non conformi.

Impegni pertinenti di condizionalità

cod	Impegno operazione 10.1.1	Impegni pertinenti di condizionalità (<i>check list condizionalità</i>)
I13/ 14	Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO5 (ex CGO4): Presenza e aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari

Nel caso in cui l'azienda, effettui trattamenti fitosanitari per le coltivazioni a premio, occorre che il controllore verifichi la registrazione delle stesse sul Registro delle Operazioni Colturali o all'interno del Registro dei trattamenti fitosanitari previsto dal D.lgs n. 150 (PAN) art.16 punto 3).

La presenza di errori, il mancato aggiornamento e l'assenza del suddetto registro si configurano come inadempienze all'impegno pertinente di condizionalità.

14.2 Determinazione del livello delle inadempienze

ICO-14 Semina, con lavorazione minima, di colture da copertura a ciclo autunno-invernale

Gravità: semina effettuata con tecniche NON di lavorazione minima anche in modo parziale

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI

Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq 10$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq 30\%$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	a) Semina effettuata anche parzialmente ma con tecniche NON di lavorazione minima oppure b) Registrazione dell'operazione per una superficie inferiore rispetto a quella dichiarata (*)	$30 < X \leq 50\%$ (**)	5° anno di impegno

*In funzione del momento del controllo a) visivo b) documentale

**L'assenza totale di registrazione dell'operazione o percentuali superiori indicate nell'entità comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità.

ICO-15 Presenza della coltura di copertura tra il 1° dicembre e il 28 febbraio

Gravità: assenza anche parziale di copertura

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI

Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq 10\%$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq 30\%$	3° o 4° anno di impegno

Alto (5)	a) Assenza anche parziale della coltura di copertura oppure b) Registrazione dell'operazione per una superficie inferiore rispetto a quella dichiarata (*)	30 < X ≤ al 50% (**)	5° anno di impegno
----------	--	-------------------------	--------------------

*In funzione del momento del controllo a) visivo b) documentale

**L'assenza totale di registrazione dell'operazione o percentuali superiori indicate nell'entità comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità.

ICO-16 Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture da copertura da interrare (sovescio) con lavorazione minima

Gravità: modalità di effettuazione del sovescio o dall'assenza dello stesso o dall'uso del diserbante per la devitalizzazione.

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI

Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	X ≤ al 10%	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	a) Sovescio effettuato anche parzialmente con tecniche NON di lavorazione minima oppure b) Registrazione dell'operazione per una superficie inferiore rispetto a quella dichiarata (*)	10 < X ≤ al 30%	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	a) Uso di diserbante per la devitalizzazione b) Sovescio non effettuato anche parzialmente c) Registrazione dell'operazione per una superficie inferiore rispetto a quella dichiarata (*)	30 < X ≤ al 50% (**)	5° anno di impegno

*In funzione del momento del controllo a) visivo b) documentale

**L'assenza totale di registrazione dell'operazione o percentuali superiori indicate nell'entità comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità.

ICO-17 Semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima

Gravità: assenza della coltura principale in successione o seminata con tecniche NON di lavorazione minima /presenza della coltura di copertura dopo il 1° aprile

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI

Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	X ≤ al 10%	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	a) Assenza di coltura principale in successione b) Presenza di coltura di copertura dopo il 1° aprile	10 < X ≤ al 30%	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	a) Coltura principale seminata con tecniche NON di lavorazione minima b) Registrazione dell'operazione per una superficie inferiore rispetto a quella dichiarata (*)	30 < X ≤ al 50% (**)	5° anno di impegno

*In funzione del momento del controllo a) visivo b) documentale

**L'assenza totale di registrazione dell'operazione o percentuali superiori indicate nell'entità comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità.

L'assenza della coltura principale in successione è verificata:

- antecedentemente al 1° aprile sul PCG (Piano di coltivazione grafico)
- successivamente al 1° aprile in campo

15. Impegno 1+2 SEMINA SU SODO + COLTURE DI COPERTURA

Per la semina su sodo della coltura principale valgono gli stessi impegni e le stesse indicazioni per la determinazione delle inadempienze di cui all'impegno ICO I 1 e I 3 di cui all'impegno 1 "Semina su sodo".

Per le colture di copertura valgono gli stessi impegni e le stesse indicazioni per la determinazione delle inadempienze di cui agli impegni ICO I4, ICO I5 di cui all'impegno 2 "Introduzione di colture di copertura".

L'ICO I6 "Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture da copertura da interrare (sovescio) con lavorazione minima" è sostituito dall'ICO I8 "Devitalizzazione delle colture di copertura senza lavorazione del terreno".

ICO-I4 Semina, con lavorazione minima, di colture da copertura a ciclo autunno-invernale

ICO-I5 Presenza della coltura di copertura tra il 1° dicembre e il 28 febbraio

ICO-I1 Semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali

ICO.I3 Semina su sodo per la percentuale di superficie a seminativi annualmente dichiarata

ICO-I8 Devitalizzazione delle colture da copertura senza alcuna lavorazione del terreno

ICO-I13/ICO 14 Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino

A partire dal 15 maggio 2021 è vietato l'utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno.

Gli adempimenti possono essere verificati in campo in momenti diversi; dato che in generale si prevede un solo sopralluogo in campo, si stabilisce di effettuare la visita in campo nel momento in cui sia possibile verificare almeno uno dei suddetti impegni.

Le operazioni non visibili in campo saranno controllate tramite la documentazione comprovante l'esecuzione della relativa operazione colturale (registro aziendale); in tal caso il controllore è tenuto a indicare nell'apposito campo se è stata svolta una verifica in campo o una verifica documentale.

15.1 Elementi di verifica

ICO-I4 Semina, con lavorazione minima, di colture da copertura a ciclo autunno-invernale

Il controllore, se il sopralluogo avviene nel momento opportuno per la verifica dell'operazione, verifica il presente adempimento tramite rilievo in campo di tutte le superfici sulle quali è stata effettuata la semina di colture da copertura a ciclo autunno invernale con lavorazione minima.

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato nella check list nel campo "Superfici seminate con colture da copertura e da sovescio (rilievo in campo)".

Nel caso in cui non sia possibile il rilievo in campo, la verifica viene eseguita tramite controllo documentale accertando la presenza sul registro di tale tipo di operazione.

ICO-I5 Presenza della coltura di copertura tra il 1° dicembre e il 28 febbraio

Il controllore, se il sopralluogo avviene nel momento opportuno per la verifica della presenza della coltura, verifica il presente adempimento tramite rilievo in campo di tutte le superfici sulle quali sono presenti le colture da copertura a ciclo autunno-invernale.

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato nella check list nel campo "Superfici seminate con colture da copertura e da sovescio (rilievo in campo)".

Nel caso in cui non sia possibile il rilievo in campo, la verifica viene eseguita tramite controllo documentale accertando la presenza sul registro di tale tipo di operazione.

ICO-I8 Devitalizzazione delle colture da copertura senza alcuna lavorazione del terreno

Il controllore è tenuto a verificare la presenza di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture da copertura senza lavorazione del terreno e con semina su sodo della coltura principale e della documentazione comprovante le caratteristiche del macchinario (fascicolo tecnico, manuale d'uso e manutenzione, sezione Macchine agricole nell'anagrafe di ARTEA).

Nel caso di ricorso al contoterzista è necessario acquisire il contratto per il servizio in conto terzi o la fattura emessa dal contoterzista dei lavori eseguiti nei quali sia presente l'indicazione dell'utilizzo di apposito macchinario per l'operazione di devitalizzazione meccanica.

Se l'azienda ricorre al prestito/noleggio di macchinario di altra azienda è necessario annotare sul registro i dati identificativi della macchina e il Codice Fiscale del proprietario della stessa; dovrà inoltre essere allegata anche una dichiarazione da parte di chi svolge il servizio.

Nel caso in cui l'azienda non dimostri l'utilizzo di tale tipologia di macchinario non verrà corrisposto il pagamento dell'annualità alla quale si riferisce il controllo.

ICO.I1 Semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali

Il controllore verifica la presenza della macchina seminatrice per la semina su sodo e della documentazione comprovante le caratteristiche del macchinario (fascicolo tecnico, manuale d'uso e manutenzione, sezione Macchine agricole nell'anagrafe di ARTEA).

Nel caso di ricorso al contoterzista è necessario acquisire il contratto per il servizio in conto terzi o la fattura emessa dal contoterzista dei lavori eseguiti nei quali sia presente l'indicazione dell'utilizzo di apposita seminatrice per la semina su sodo.

Se l'azienda ricorre al prestito/noleggio di macchinario di altra azienda è necessario annotare sul registro i dati identificativi della macchina e il Codice Fiscale del proprietario della stessa; dovrà inoltre essere allegata anche una dichiarazione da parte di chi svolge il servizio.

Nel caso in cui l'azienda non dimostri l'utilizzo di tale tipologia di macchinario non verrà corrisposto il pagamento dell'annualità alla quale si riferisce il controllo.

ICO.13 Semina su sodo per la percentuale di superficie a seminativi annualmente dichiarata

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato su tutte le superfici seminate con tecnica "su sodo" nella check list nel campo "Superfici seminate su sodo (rilievo in campo)".

L'eventuale scostamento tra la superficie dichiarata nell'ultimo piano grafico sul s.i. ARTEA e la superficie rilevata in campo rappresenta la superficie irregolare da indicare nella check list nell'apposito campo.

Per ciascun appezzamento controllato è necessario importare nel s.i. ARTEA l'esito del rilievo effettuato in base alle istruzioni contenute nell'allegato 11 al presente Manuale.

ICO.13 Tenuta registro delle operazioni colturali /ICO 14 Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino presente nel Sistema informativo ARTEA

L'uso del registro delle operazioni colturali e di magazzino informatizzato presente nel Sistema informativo ARTEA è obbligatorio per tutte le aziende che aderiscono alla misura a partire dall'1/10/2019 (giorno successivo all'approvazione della graduatoria di cui al Decreto dirigenziale ARTEA del 30/09/2019).

- Tutte le lavorazioni del terreno del terreno e i trattamenti di diserbo effettuati su tutti i seminativi presenti nel Piano Culturale Grafico;
- Tipo di intervento (nel caso della semina della coltura di copertura specificare se con lavorazione minima – minimum tillage; nel caso della devitalizzazione della coltura di copertura specificare se chimica o meccanica. Nel caso della semina della coltura principale specificare se su sodo);
- somministrazione fitofarmaci (solo diserbo);
- data intervento;
- superficie interessata.

Oltre alle lavorazioni preparatorie vanno registrate tutte le operazioni successive:

devitalizzazione (solo meccanica – specificare tipologia)

sovescio (specificare se con lavorazione minima)

semina coltura principale successiva al sovescio (specificare se su sodo)

Registro di magazzino

- Utilizzo delle sementi delle colture di copertura
 - specie (indicando nelle note se si tratta di colture di copertura)
 - quantità sementi (nel caso dei miscugli indicare le singole quantità)
- Entrata/uscita magazzino fitofarmaci (solo prodotti per il diserbo)

Il controllore segnalerà nella check-list la/le registrazioni assenti o non conformi.

Impegni pertinenti di condizionalità

cod	Impegno operazione 10.1.1	Impegni pertinenti di condizionalità (<i>check list condizionalità</i>)
I13/ 14	Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO5: Presenza e aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari

Nel caso in cui l'azienda, effettui trattamenti fitosanitari per le coltivazioni a premio, occorre che il controllore verifichi la registrazione delle stesse sul Registro delle Operazioni Colturali o all'interno del Registro dei trattamenti fitosanitari previsto dal D.lgs n. 150 (PAN) art.16 punto 3).

La presenza di errori, il mancato aggiornamento e l'assenza del suddetto registro si configurano come inadempienze all'impegno pertinente di condizionalità

15.2 Determinazione del livello delle inadempienze

ICO-I4 Semina, con lavorazione minima, di colture da copertura a ciclo autunno-invernale per la percentuale di superficie a seminativi annualmente dichiarata

Gravità: semina effettuata ma non con tecniche di lavorazione minima anche in modo parziale

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI

Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq$ al 10	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq$ al 30%	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	a) Semina effettuata anche parzialmente ma con tecniche NON di lavorazione minima b) Registrazione dell'operazione per una superficie inferiore rispetto a quella dichiarata (*)	$30 < X \leq$ al 50% (**)	5° anno di impegno

*In funzione del momento del controllo a) visivo b) documentale

**L'assenza totale di registrazione dell'operazione o percentuali superiori indicate nell'entità comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità.

ICO-I5 Presenza della coltura di copertura tra il 1° dicembre e il 28 febbraio

Gravità: assenza anche parziale di copertura

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI dichiarata

Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq$ al 10%	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq$ al 30%	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	a) Assenza anche parziale della coltura di copertura oppure b) Registrazione dell'operazione per una superficie inferiore rispetto a quella dichiarata (*)	$30 < X \leq$ al 50% (**)	5° anno di impegno

*In funzione del momento del controllo a) visivo b) documentale

**L'assenza totale di registrazione dell'operazione o percentuali superiori indicate nell'entità comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità.

I1 Semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali

L'assenza di documentazione comprovante l'utilizzo o il possesso della macchina per la semina su sodo comporta l'esclusione del pagamento dell'annualità nel caso in cui il controllo in campo non consenta l'effettiva verifica dell'operazione. In tal caso non si procede alla pesatura degli ICO 10.1.1 – I4, I5, I3, I8 e I13.

L'assenza di registrazione dell'operazione, in presenza della documentazione comprovante l'utilizzo della macchina, viene considerata come mancato aggiornamento del registro. In tal caso si procede alla pesatura dell'ICO I13.

La disponibilità di una macchina propria in assenza della registrazione dell'operazione prevede la determinazione del livello degli indici di verifica Gravità, Entità, Durata (GED) secondo la tabella prevista per l'impegno ICO I3.

In caso di controllo in campo con esito positivo dell'operazione culturale di semina su sodo ma in assenza di documentazione e/o registrazione viene considerata mancato aggiornamento del registro. In tal caso si procede alla pesatura dell'impegno I13.

ICO-I3 Semina su sodo per la percentuale di superficie a seminativi annualmente dichiarata

Gravità: assenza della semina su sodo rispetto a quanto dichiarato/disponibilità macchina senza registrazione dell'operazione

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI annualmente dichiarata

Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq$ al 10%	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq$ al 30%	3° o 4° anno di impegno

Alto (5)	a) Assenza anche parziale di semina su sodo rispetto a quanto dichiarato oppure b) Disponibilità della macchina con registrazione dell'operazione per una superficie inferiore rispetto a quella dichiarata (*)	30 < X ≤ al 50% (**)	5° anno di impegno
----------	---	----------------------	--------------------

*In funzione del momento del controllo a) visivo b) documentale

**L'assenza totale di registrazione dell'operazione o percentuali superiori indicate nell'entità comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità.

18 Devitalizzazione delle colture da copertura senza alcuna lavorazione del terreno

Gravità: modalità dell'effettuazione della devitalizzazione

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI

Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	X ≤ al 10%	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	10 < X ≤ al 30%	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Lavorazione anche parziale del terreno	30 < X ≤ al 50%*	5° anno di impegno

* percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità

16. Impegno 3: INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE

Il presente impegno prevede i seguenti ICO:

ICO-I 9 Copertura permanente del terreno/Copertura nel periodo autunno-invernale nel periodo 1° novembre – 31 marzo

ICO-I10 Divieto di lavorazione dopo la semina. Lavorazione solo sotto il filare (colture poliennali)

ICO-I11 Lavorazione minima alla semina (colture annuali)

ICO-I12 Corretta gestione delle colture di copertura poliennali: chimico solo sotto il filare; sfalcio o trinciatura sottilare e interfila

ICO-I13/ICO 14 Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino

A partire dal 15 maggio 2021 è vietato l'utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno.

Gli adempimenti I9, I10, I11 e I12 possono essere verificati in campo in momenti diversi; dato che in generale si prevede un solo sopralluogo in campo, si stabilisce di effettuare la visita in campo nel momento in cui sia possibile verificare almeno uno dei suddetti impegni.

Le operazioni non visibili in campo saranno controllate tramite la documentazione comprovante l'esecuzione della relativa operazione colturale (registro aziendale); in tal caso il controllore è tenuto a indicare nell'apposito campo se è stata svolta una verifica in campo o una verifica documentale.

Per gli oliveti è ammesso solo l'inerbimento con specie poliennali o annuali riseminanti.

16.1 Elementi di verifica

ICO-I 9 Copertura permanente del terreno/Copertura nel periodo autunno-invernale nel periodo 1° novembre – 31 marzo

Il controllore, se il sopralluogo avviene nel momento opportuno per la verifica della presenza della coltura, verifica il presente adempimento tramite rilievo in campo delle superfici sulle quali è presente la coltura di copertura permanente o a ciclo autunno invernale.

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato nella check list nel campo "Superfici arboree inerbite (rilievo in campo)".

Nel caso in cui non sia possibile il rilievo in campo, la verifica viene eseguita tramite verifica documentale accertando la presenza sul registro di tale tipo di operazione.

Non sono ammessi inerbimenti parziali di un appezzamento.

È necessario verificare l'acquisto del seme utilizzato, nell'anno di controllo relativamente all'inerbimento effettuato con essenze annuali, del primo anno di impegno nel caso di utilizzo di specie poliennali o autoriseminati.

ICO-I10 Divieto di lavorazione dopo la semina. Lavorazione solo sotto il filare (colture poliennali)

Il controllore per le colture poliennali, se il sopralluogo avviene nel momento opportuno per la verifica della presenza di lavorazione sulla superficie seminata, verifica il presente adempimento tramite rilievo in campo e definizione delle eventuali superfici irregolari sulle quali è presente la lavorazione effettuata dopo la semina nell'interfila.

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato nella check list nel campo "Superficie irregolare lavorata (rilievo in campo)".

Nel caso in cui non sia possibile il rilievo in campo, la verifica viene eseguita tramite verifica documentale accertando la presenza sul registro di tale tipo di operazione.

ICO-I11 Lavorazione minima alla semina (colture annuali)

Il controllore per le colture annuali, se il sopralluogo avviene nel momento opportuno per la verifica dell'operazione, verifica il presente adempimento tramite rilievo in campo di tutte le superfici sulle quali è stata effettuata la lavorazione minima alla semina.

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato nella check list nel campo "Superficie lavorata con tecniche non di lavorazione minima (rilievo in campo)".

Nel caso in cui non sia possibile il rilievo in campo, la verifica viene eseguita tramite verifica documentale accertando la presenza sul registro di tale tipo di operazione.

ICO-I12 Corretta gestione delle colture di copertura poliennali: chimico solo sotto il filare; sfalcio o trinciatura sottofilare e interfila

Per le colture di copertura poliennali deve essere verificata la corretta gestione. Per corretta gestione si intende:

- l'esecuzione dell'operazione di diserbo chimico sotto il filare;
- l'esecuzione delle operazioni di sfalcio o trinciatura sotto il filare e nell'interfila.

Il controllore, se il sopralluogo avviene nel momento opportuno per la verifica dell'operazione, verifica il presente adempimento attraverso:

- l'acquisizione di documentazione fotografica attestante la corretta gestione delle colture di copertura poliennali;
- l'effettuazione di rilevazione tramite l'ausilio del GPS delle superfici sulle quali non è stata effettuata la corretta gestione.

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato nella check list nel campo "Superficie irregolare non gestita correttamente (rilievo in campo)".

Nel caso in cui non sia possibile il rilievo in campo, la verifica viene eseguita tramite verifica documentale accertando la presenza sul registro di tale tipo di operazione.

Per ciascun appezzamento controllato è necessario importare nel s.i. ARTEA l'esito del rilievo effettuato in base alle istruzioni contenute nell'allegato 11 al presente Manuale.

ICO.I13 Tenuta registro delle operazioni colturali /ICO 14 Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino presente nel Sistema informativo ARTEA

L'uso del registro delle operazioni colturali e di magazzino informatizzato presente nel Sistema informativo ARTEA è obbligatorio per tutte le aziende che aderiscono alla misura a partire dall'1/10/2019 (giorno successivo all'approvazione della graduatoria di cui al Decreto dirigenziale ARTEA del 30/09/2019)

L'azienda richiedente è tenuta a effettuare le seguenti registrazioni indicate nell'allegato A al Decreto RT n.21036 del 20/12/2019 e s.m.i.

Le registrazioni obbligatorie nel registro delle operazioni colturali sono:

- tutte le lavorazioni del terreno del terreno e i trattamenti di diserbo effettuati su tutti i seminativi presenti nel PCG
- tipo di intervento (nel caso della semina della coltura di copertura specificare se con lavorazione minima – *minimum tillage* e si tratta di varietà annuali
- data intervento
- superficie interessata

Altre operazioni da registrare, successive alla semina della coltura di copertura:

- lavorazione sotto il filare (eventuale)
- sfalcio
- diserbo chimico

- data intervento
- superficie interessata

Le registrazioni obbligatorie nel registro di magazzino, sono:

- Utilizzo delle sementi delle colture di copertura
- specie (indicando nelle note se si tratta di colture di copertura)
- quantità sementi (nel caso dei miscugli indicare le singole quantità)
- Entrata/uscita magazzino fitofarmaci (solo prodotti per il diserbo)

Il controllore segnalerà nella check-list la/le registrazioni assenti o non conformi.

Impegni pertinenti di condizionalità

cod	Impegno operazione 10.1.1	Impegni pertinenti di condizionalità (<i>check list condizionalità</i>)
I13/ 14	Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO5: Presenza e aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari

Nel caso in cui l'azienda, effettui trattamenti fitosanitari per le coltivazioni a premio, occorre che il controllore verifichi la registrazione delle stesse sul Registro delle Operazioni Colturali o all'interno del Registro dei trattamenti fitosanitari previsto dal D.Lgs. n. 150 (PAN) art.16 punto 3).

La presenza di errori, il mancato aggiornamento e l'assenza del suddetto registro si configurano come inadempienze all'impegno pertinente di condizionalità

16.2 Determinazione del livello delle inadempienze

ICO-19 Copertura permanente del terreno/Copertura nel periodo autunno-invernale nel periodo 1° novembre – 31 marzo

Gravità: data dall'assenza anche parziale della coltura rispetto a quanto dichiarato

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la superficie oggetto di impegno dichiarata

Durata: è in funzione dell'annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq 10\%$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq 30\%$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	a) Assenza anche parziale di copertura rispetto a quanto dichiarato oppure b) Registrazione dell'operazione per una superficie inferiore rispetto a quella dichiarata (*)	$30 < X \leq 50\%$ (**)	5° anno di impegno

*In funzione del momento del controllo a) visivo b) documentale

**L'assenza totale di registrazione dell'operazione o percentuali superiori indicate nell'entità comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità.

I 10 Divieto di lavorazione meccanica dopo la semina. Lavorazione solo sotto il filare (colture poliennali)

Gravità: data dalla lavorazione dopo la semina ed è sempre alta

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI dichiarata

Durata: è in funzione dell'annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq 10\%$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq 30\%$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Lavorazione anche parziale dopo la semina	$30 < X \leq 50\%*$	5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità

ICO-111 Lavorazione minima alla semina (colture annuali)

Gravità: data dalla semina con tecniche NON di lavorazione minima

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI dichiarata

Durata: è in funzione dell'annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq$ al 10%	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq$ al 30%	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Semina anche parziale con tecniche NON di lavorazione minima	$30 < X \leq$ al 50%*	5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità

I 12 Corretta gestione delle colture di copertura poliennali: chimico solo sotto il filare, sfalcio o trinciatura sottofilare e interfila

Gravità: assenza di interventi di controllo o uso di operazione colturale per il controllo delle colture di copertura poliennali non consentite

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI

Durata: è in funzione dell'annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq$ al 10%	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq$ al 30%	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	a) Assenza anche parziale di interventi di controllo b) Controllo chimico anche parziale nell'interfila	$30 < X \leq$ al 50%*	5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità

17. Impegno 4: TRASEMINA DI CEREALI CON LEGUMINOSE (BULATURA)

La Delibera di Giunta Regionale n. 1596 del 21 dicembre 2020 ha definito gli ICO e le riduzioni dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, nel rispetto di quanto previsto dal DM 2588/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.

Di seguito gli adempimenti previsti per i controlli in loco relativi al presente impegno:

ICO I13 - Trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con specie leguminose

ICO I14 - Utilizzo di almeno il 50% della quantità minima della dose ad ettaro indicata nella confezione o nel catalogo della ditta sementiera per la specie in questione

ICO I15 - Divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale

ICO.I16 Tenuta registro delle operazioni colturali

ICO 17 Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino presente nel Sistema informativo ARTEA

A partire dal 15 maggio 2021 è vietato l'utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno.

Le operazioni non visibili in campo saranno controllate tramite la documentazione comprovante l'esecuzione della relativa operazione colturale (registro aziendale); in tal caso il controllore è tenuto a indicare nell'apposito campo se è stata svolta una verifica in campo o una verifica documentale.

17.1 Elementi di verifica

Per la prima annualità Il numero di ettari interessati dall'impegno scelto è indicato in domanda di aiuto; nelle annualità successive tale numero è indicato nella sezione di domanda di pagamento relativa alle intenzioni di impegno per l'anno successivo.

ICO I13 - Trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con specie leguminose

Il controllore verifica il presente adempimento tramite rilievo in campo di tutte le superfici sulle quali è stata effettuata la trasemina delle colture leguminose a fine inverno sui cereali già presenti in campo e in fase di accestimento.

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato nella check list nel campo "Superfici a cereali autunno-vernini traseminate con leguminose (rilievo in campo)".

Nel caso in cui non sia possibile il rilievo in campo, la verifica viene eseguita tramite controllo documentale accertando la presenza sul registro di tale tipo di operazione.

Il bando prevede che almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi sia occupata da cereali autunno-vernini oggetto di trasemina con leguminose. Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti; i terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI (superficie oggetto di impegno) ma queste superfici non sono ammesse a premio;

Il bando prevede inoltre che i cereali autunno-vernini siano presenti almeno nel periodo 1° novembre – 31 marzo.

ICO I14 - Utilizzo di almeno il 50% della quantità minima della dose ad ettaro indicata nella confezione o nel catalogo della ditta sementiera per la specie in questione

Il controllore verifica che sia stata utilizzata una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. Ai fini del rispetto dell'impegno l'azienda deve aver utilizzato almeno il 50% della quantità minima della dose a ettaro di semente indicata nella confezione o nel catalogo della ditta sementiera per la specie in questione.

Per il controllo del presente adempimento il controllore acquisisce documentazione fotografica e/o cartacea relativa alla confezione di semente utilizzata dalla quale risulti l'indicazione della quantità di semente da utilizzare a ettaro.

ICO I15 - Divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale

Il controllore verifica l'assenza dell'operazione di diserbo dal momento della semina del cereale autunno vernino.

Per il controllo in loco viene utilizzato l'ultimo Piano di Coltivazione Grafico (PCG) presentato prima del controllo stesso e il registro delle operazioni colturali.

ICO.I16 Tenuta registro delle operazioni colturali /ICO I17 Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino presente nel Sistema informativo ARTEA

L'uso del registro delle operazioni colturali e di magazzino informatizzato presente nel Sistema informativo ARTEA è obbligatorio per tutte le aziende che aderiscono alla misura a partire dall'approvazione della graduatoria.

L'azienda richiedente è tenuta a effettuare le seguenti registrazioni indicate nell'allegato A alla Decreto RT n. 1011 del 20/04/2020.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni o dall'acquisto dei prodotti o delle sementi.

Le registrazioni obbligatorie nel registro delle operazioni colturali riguardano tutte le lavorazioni del terreno e i trattamenti di diserbo effettuati su tutti i cereali autunno-vernini presenti nel PCG e sono le seguenti:

- Tipo di intervento (lavorazioni del terreno, diserbo, semina)
- Per il cereale oggetto di impegno indicare la data di semina
- Per la semina della leguminosa specificare se con sola seminatrice o seminatrice + erpice
- data intervento
- superficie interessata

Le registrazioni obbligatorie nel registro di magazzino sono le seguenti.

Per l'utilizzo delle sementi di leguminose per la trasemina indicare:

- Specie (indicando nelle note se si tratta di colture di copertura)
- Quantità sementi (nel caso dei miscugli indicare le singole quantità)

Per i fitofarmaci utilizzati per l'operazione di diserbo indicare:

- Entrata/uscita magazzino.

Impegni pertinenti di condizionalità

cod	Impegno operazione 10.1.1	Impegni pertinenti di condizionalità (<i>check list condizionalità</i>)
I15/ 16	Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO5: Presenza e aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari

Nel caso in cui l'azienda, effettui trattamenti fitosanitari per le coltivazioni a premio, occorre che il controllore verifichi la registrazione delle stesse sul Registro delle Operazioni Colturali o all'interno del Registro dei trattamenti fitosanitari previsto dal D.Lgs n. 150 (PAN) art.16 punto 3).

La presenza di errori, il mancato aggiornamento e l'assenza del suddetto registro si configurano come inadempienze all'impegno pertinente di condizionalità

17.2 Determinazione del livello delle inadempienze

ICO – I13 Trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accostamento e prima della levata con specie leguminose

In caso di controllo visivo con esito positivo dell'operazione colturale di trasemina ma in assenza di registrazione viene considerata mancato aggiornamento del registro. In tal caso si procede alla pesatura dell'ICO 10.1.1 - I16

Gravità: trasemina parziale dei cereali rispetto a quanto dichiarato

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI dichiarata

Durata: in funzione dell'annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	–	$X \leq 10\%$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	–	$10 < X \leq 30\%$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	a) Trasemina effettuata per una superficie inferiore a quanto dichiarato oppure b) Registrazione dell'operazione per una superficie inferiore rispetto a quella dichiarata	$30 < X \leq 50\%$	5° anno di impegno

In funzione del momento del controllo: a) visivo b) documentale

L'assenza totale di registrazione dell'operazione o percentuali superiori indicate nell'entità comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità.

ICO 10.1.1 – I14 Utilizzo di almeno il 50% della quantità minima della dose ad ettaro indicata nella confezione o nel catalogo della ditta sementiera per la specie in questione

Gravità: utilizzo di una quantità di semente inferiore a quella minima prevista

Entità: differenza in percentuale tra la quantità utilizzata e quella minima prevista

Durata: in funzione dell'annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	–	$X \leq 10\%$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	–	$10 < X \leq 20\%$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Utilizzo di una quantità di semente inferiore a quella minima prevista	$20 < X \leq 30\%*$	5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità

ICO 10.1.1 – I15 Divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale

A PARTIRE DAL 2021 È VIETATO L'UTILIZZO DI GLIFOSATE SU TUTTA L'UTE

Gravità: data dall'utilizzo di erbicidi sulla SOI

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI dichiarata

Durata: è in funzione dell'annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-	$X \leq$ al 10%	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	-	$10 < X \leq$ al 20%	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Utilizzo di una quantità di semente inferiore a quella minima prevista	$20 < X \leq$ al 30%*	5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità

18. Impegno trasversale ICO-I16/ICO I17 Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino

La numerazione dei presenti ICO è stata aggiornata con la DGR 1596/2020.

Definizione di errori, incompletezza delle registrazioni, assenza documentazione:

Per *errori* si intende: non coerenza tra i dati registrati e la fattura o etichetta di una registrazione o errata sequenza degli interventi compresi i ritardi o qualsiasi altro errore materiale.

Per *incompletezza* si intende: la mancanza di uno degli elementi richiesti dal registro stesso per il tipo di operazione oggetto di controllo.

Per *assenza* della documentazione si intende: la mancanza della documentazione fiscale di acquisto delle materie prime o assenza documentazione dell'attività svolta dal contoterzista o altra documentazione comprovante l'attività svolta.

L'eventuale smarrimento del registro cartaceo va considerato come assenza delle registrazioni e quindi è riconducibile e pesabile in base all'impegno "Tenuta del registro di magazzino e delle operazioni colturali".

N.B.: In assenza di tutte le registrazioni e di tutta la documentazione (fatture fiscali di acquisto delle materie prime o documentazione dell'attività svolta dal contoterzista) si ha l'esclusione del pagamento per l'anno di controllo

*Esclusivamente per il primo anno di applicazione (periodo ricompreso tra la data di approvazione della graduatoria e i seguenti 12 mesi), nel caso di non utilizzo del registro di cui ai decreti dirigenziali n. 5585/2019 e n. 6066/2020 ma in presenza di un diverso registro aziendale si applica una riduzione del 5% del pagamento per tipo di operazione; in assenza di tutte le registrazioni sul registro aziendale e di tutta la documentazione (fatture fiscali di acquisto delle materie prime o documentazione dell'attività svolta dal conto-terzista), si ha l'esclusione dal pagamento annuale di riferimento;

Il corretto aggiornamento del registro presente è valutato in modo analogo alla tenuta di quello cartaceo.

Gravità: assenza o errori o incompletezza delle registrazioni

Entità: determinata dal valore della durata

Durata: è in funzione dell'annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Errori o incompletezza delle registrazioni nel registro di magazzino	Basso se la durata è di livello basso	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	Errori o incompletezza delle registrazioni nel registro delle operazioni colturali	Medio se la durata è di livello medio	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Errori o incompletezza delle registrazioni in entrambi i registri oppure assenza delle registrazioni in presenza di elementi comprovanti l'esecuzione dell'impegno *	Alto se la durata è di livello alto	5° anno di impegno

(*): Per elementi si intende:

- fatture del contoterzista che esegue il lavoro/fatture di acquisto sementi
- verifica in campo dell'attività svolta
- eventuale ulteriore documentazione.

Nel caso di errori e/o incompletezza del registro delle operazioni colturali, il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato in quanto l'inadempienza generata determina anche il non rispetto dell'impegno pertinente di condizionalità.

Documentazione

Il tecnico controllore per la verifica della presente operazione è tenuto ad allegare alla Relazione di controllo id 24226 all'interno del S.I. ARTEA la seguente documentazione:

- registro delle operazioni colturali
- registro di magazzino
- documentazione geografica relativa ai rilievi in campo (mappe, shapefile, etc.)
- documentazione fotografica
- Fattura/contratto del contoterzista
- Fatture delle sementi
- Documentazione relativa ai macchinari (Fascicolo tecnico, manuale d'uso e manutenzione, etc.)
- Eventuale ulteriore documentazione.

19. OPERAZIONE 10.1.2 MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI ED IDRICI

Nella presente sezione sono riportate le indicazioni relative alle modalità di verifica degli impegni, più sotto specificati, della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali. Operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici ed idrici”:

Impegno: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI

Impegno: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT IDRICI

Impegno trasversale: TENUTA REGISTRO DELLE OPERAZIONI CULTURALI E DI MAGAZZINO

Per ciascun impegno vengono descritti:

- gli impegni, criteri e obblighi specifici a carico del beneficiario
- gli elementi di verifica
- la determinazione dell'infrazione secondo gli indici di entità, gravità e durata

20. Impegno: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI

Gli adempimenti relativi a tale operazione derivano dall'applicazione delle norme contenute nel bando specifico per tipo di operazione nonché dall'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n. 1596/2020 allegato 2 che prevede:

Difesa e diserbo

ICO: I1 Uso principi attivi ammessi dal disciplinare e rispetto dell'etichetta

ICO: I2 Rispetto del dosaggio e del numero dei trattamenti per singola avversità e coltura

ICO: I3 Obbligo taratura strumentale

ICO: I16 Divieto di utilizzazione del principio attivo glifosato sull'intera UTE dal 15/05/2021 (per i contratti accessi con il bando di cui al decreto dirigenziale n. 5585/2019 e comunque per i bandi attivati successivamente a tale data)

Fertilizzazione

ICO: I4 Effettuazione analisi del terreno in ragione dell'estensione della coltura e completezza dei parametri richiesti;

ICO: I5 Inserimento delle analisi del terreno nel sistema informativo ARTEA;

ICO: I10 Rispetto delle quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento o digestato di effluenti entro i 170 Kg/ha/anno;

ICO: I17 Divieto di impiego di fanghi e reflui provenienti da impianti di depurazione e da impianti di trasformazione e dei residui di lavorazione delle industrie agroalimentari

Fertilizzazione - Gruppo impegni A

ICO: I6 Predisposizione piano di fertilizzazione

ICO: I7 Rispetto delle quantità di azoto determinati con il piano di fertilizzazione/previste dalle schede tecniche colturali;

ICO: I8 Rispetto delle quantità di fosforo determinati con il piano di fertilizzazione/previsti dalle schede tecniche colturali;

ICO: I9 Rispetto delle quantità di potassio determinati con il piano di fertilizzazione/previsti dalle schede tecniche colturali.

Impegni pertinenti di condizionalità

cod	Impegno operazione 10.1.2	Impegni pertinenti di condizionalità (<i>check list condizionalità</i>)
I1	Uso principi attivi ammessi dal disciplinare e rispetto dell'etichetta	CGO7: Uso di prodotti ammessi, non revocati dal commercio Impegno: Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato
I2	Rispetto del dosaggio e del numero dei trattamenti per singola avversità e coltura	CGO7: -Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato
I6	Predisposizione piano di fertilizzazione	CGO2: Presenza del PUA e della comunicazione"; Presenza della comunicazione semplificata; Impegno 46: Presenza del piano di concimazione
I7	Rispetto delle quantità di azoto determinate con il piano di fertilizzazione/previste dalle schede tecniche colturali	CGO2: Utilizzo di azoto in misura inferiore o uguale rispetto al fabbisogno per coltura da Piano di concimazione
I10	Rispetto delle quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento o digestato di effluenti entro i 170 Kg/ha/anno	CGO2: Utilizzo di azoto proveniente da effluenti zootecnici in misura inferiore o uguale a 170/kg/ha/anno
I14/ 15	Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO5: Presenza e aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari

20.1 Elementi di verifica**DIFESA E DISERBO**

Gli impegni ICO I1 e I2 prevedono il rispetto delle "Norme tecniche agronomiche" di cui all' allegato al PSR 2014/2020 "Stralcio dei principi generali della regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata" (allegato 1) e alle schede tecniche di "Difesa e diserbo", redatte per singola coltura, di cui alla l.r.n.25/99 e loro aggiornamento. In ogni caso l'uso del principio attivo ammesso non prescinde dai vincoli di etichetta specifici per il prodotto contenente il principio attivo stesso.

ICO-I1 Uso principi attivi ammessi dal disciplinare e rispetto dell'etichetta

Il controllore effettua le seguenti verifiche:

- corretto uso dei principi attivi ammessi dalla scheda tecnica di ciascuna coltura all'interno del disciplinare di produzione integrata aggiornato all'anno del controllo;
- rispetto dell'etichetta in corso di validità, approvata con decreto ministeriale, del prodotto fitosanitario in riferimento alla registrazione del prodotto per la coltura in oggetto.

Per tali verifiche il controllore si avvale del registro delle operazioni colturali, del registro di magazzino, del disciplinare di produzione integrata e delle etichette ministeriali.

In corrispondenza di alcuni impegni agro-ambientali, il controllore è tenuto a verificare il relativo impegno pertinente di condizionalità così come definito all'interno del bando.

Per l'esecuzione delle verifiche è possibile effettuare il sopralluogo in qualsiasi momento.

ICO-I2 Rispetto del dosaggio e del numero dei trattamenti per singola avversità e coltura

Il controllore effettua le seguenti verifiche:

- rispetto del dosaggio del principio attivo dai disciplinari di produzione e rispetto del dosaggio del prodotto fitosanitario sulle etichette ministeriali;
- numero dei trattamenti previsti per singola avversità e coltura dai disciplinari di produzione e dalle etichette ministeriali;

Per la sola coltura Tabacco, ad esclusione dei diserbanti "graminici specifici", tutti gli altri erbicidi chimici devono essere utilizzati a dosi dimezzate rispetto a quanto riportato nella scheda tecnica di diserbo di cui alla L.R. n.25/99.

Per l'esecuzione delle verifiche è possibile effettuare il sopralluogo in qualsiasi momento.

ICO-I3 Obbligo taratura strumentale

Il controllore verifica la presenza e la validità del certificato di taratura strumentale ai sensi del punto A.3.7 "Regolazione o taratura strumentale volontaria effettuata presso i centri prova" del Piano di azione nazionale di cui al Dlgs n.150/2012.

In particolare la taratura delle irroratrici deve essere effettuata da parte dell'azienda presso centri prova autorizzati entro 12 mesi dalla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso in cui la taratura strumentale sia stata effettuata, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto deve essere ripetuta almeno una volta nel quinquennio entro il terzo anno di impegno.

La taratura strumentale effettuata oltre i due anni precedenti la presentazione della domanda non soddisfa l'impegno sopra richiamato.

L'adempimento della taratura strumentale deve essere eseguito anche per i macchinari nuovi; si definiscono nuovi i macchinari entro 5 anni dalla data di acquisto.

In caso di assenza della taratura strumentale, l'azienda è tenuta comunque alla presentazione di tale attestazione entro 60 giorni dalla data del sopralluogo, pena il mancato pagamento dell'annualità di controllo e quella successiva. Si raccomanda ai controllori di ricordare tale adempimento in sede di controllo.

Se l'azienda usufruisce dei servizi di contoterzisti deve essere in possesso di copia della taratura strumentale propria del contoterzista.

ICO: I 16 Divieto di utilizzazione del principio attivo Glifosato sull'intera UTE

Il controllore verifica, a partire dal 15 maggio 2021, che su tutti i terreni che fanno parte dell' UTE oggetto d'impegno non siano stati effettuati trattamenti con prodotti contenenti il principio attivo Glifosato.

Per tali verifiche il controllore si avvale dell'eventuale visita in campo per la verifica visiva di diserbi chimici e dei registri aziendali (registro delle operazioni colturali, registro di magazzino) per il controllo documentale.

Per l'esecuzione delle verifiche è possibile effettuare il sopralluogo in qualsiasi momento.

Il divieto deve essere rispettato dalle aziende che hanno aderito al bando di cui al decreto dirigenziale n. 5585/2019 e ai bandi attivati successivamente a tale data.

FERTILIZZAZIONE

ICO-I4 Effettuazione analisi del terreno in ragione dell'estensione della coltura e completezza dei parametri richiesti

Il controllore verifica l'effettuazione delle analisi del terreno in ragione dell'estensione della coltura e completezza dei parametri richiesti.

L'impegno previsto per questo ICO è l'esecuzione, per tutte le superfici oggetto di pagamento delle analisi del terreno, prima della stesura del primo piano di fertilizzazione, in ragione dell'estensione della superficie della coltura, come descritto nelle "Norme tecniche produttive" di cui all'allegato 1) al PSR 2014-2022 "Stralcio dei principi generali della regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata".

Per le colture erbacee già in campo al momento dell'assunzione dell'impegno e per quelle successive non ammesse o non richieste a pagamento non vige l'obbligo dell'effettuazione delle analisi.

Le analisi devono essere effettuate presso laboratori pubblici o privati nel rispetto dei metodi ufficiali di analisi.

In caso di difformità tra le analisi presenti in azienda e quelle inserite nel S.I. ARTEA, ai fini dei controlli, prevale quanto inserito a sistema.

Il controllore verifica:

a) la presenza delle analisi del terreno;

b) che il numero di analisi sia congruo con il numero previsto dal suddetto allegato 1 che, in ragione dell'estensione della superficie dei gruppi di colture indicati, stabilisce: cereali, industriali (compreso no-food) e foraggiere ogni 10 ha, officinali ogni 5 ha, frutticole, vite e olivo ogni 2 ha, orticole ogni 2 ha se in coltura specializzata, ogni 10 ha se in successione con altri gruppi di colture.

Per la coltura tabacco è prevista effettuazione delle analisi del terreno ogni 2 ha anziché 10 ha.

Tuttavia i vincoli legati alla superficie possono essere superati nel caso in cui l'azienda sia in grado di dimostrare, con una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto a specifico Albo/Elenco professionale del settore agricolo, una minore necessità dovuta all'omogeneità dei suoli interessati. Nella relazione occorre indicare le superfici da ritenersi omogenee e il numero minimo di analisi determinato di conseguenza

c) la tempistica di esecuzione per le superfici oggetto di impegno: le analisi del terreno devono essere effettuate prima della stesura del primo piano di fertilizzazione.

Per le domande di aiuto presentate nel 2017, le analisi devono essere effettuate a partire dalle colture autunno-vernine 2017/2018 richieste a pagamento;

Per le domande di aiuto presentate nel 2019, le analisi devono essere effettuate a partire dalle colture autunno-vernine 2019/2020 richieste a pagamento;

Per le domande di aiuto presentate nel 2021, le analisi devono essere effettuate a partire dalle colture autunno-vernine 2021/2022 richieste a pagamento.

Nel caso in cui le analisi siano state effettuate nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto devono essere ripetute almeno una volta nel quinquennio entro il terzo anno di impegno. Le analisi effettuate oltre i due anni precedenti la presentazione della domanda non soddisfano l'impegno sopra richiamato.

Esclusivamente per le aziende che si avvalgono delle analisi effettuate nei due anni precedenti l'impegno, le analisi devono essere ripetute almeno una volta ogni cinque anni.

d) la completezza ed il corretto contenuto delle analisi in relazione a quanto riportato all'allegato 1 sopra richiamato ovvero:

- nelle analisi di inizio impegno: tessitura, pH, sostanza organica, calcare totale, calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile;

- nelle analisi ripetute dopo cinque anni dalla data delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo: sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile, e fosforo assimilabile. Per i parametri: tessitura, pH, calcare attivo e calcare totale che indicano proprietà del terreno che non si modificano sostanzialmente non sono richieste nuove determinazioni.

Per l'esecuzione delle verifiche è possibile effettuare il sopralluogo in qualsiasi momento.

Il controllore deve verificare anche i contenuti delle analisi inserite dall'azienda nel Sistema Artea: in presenza di difformità tra le analisi inserite nel S.I. e quelle prodotte in fase di controllo in loco, la riduzione per la non conformità si applica a livello di operazione.

Tra le analisi presenti in azienda e quelle inserite nel S.I., ai fini del controllo in loco, prevale quanto inserito a sistema.

ICO-15 Inserimento delle analisi del terreno nel sistema informativo ARTEA

L'ICO 15 è verificato con controllo amministrativo dall'Ufficio Autorizzazione ai pagamenti in qualsiasi momento.

FERTILIZZAZIONE

Gli impegni di cui agli ICO 16, 17, 18, e 19 sono impegni affini e costituiscono il gruppo A.

ICO-16 Predisposizione piano di fertilizzazione

ICO-17 Rispetto delle quantità di azoto determinati con il piano di fertilizzazione/previste dalle schede tecniche colturali

ICO-18 Rispetto delle quantità di fosforo determinati con il piano di fertilizzazione/previsti dalle schede tecniche colturali

ICO-19 Rispetto delle quantità di potassio determinati con il piano di fertilizzazione/previsti dalle schede tecniche colturali

ICO-110 Rispetto delle quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento o digestato da effluenti entro i 170 Kg/ha/anno

ICO-117 Divieto di impiego di fanghi e reflui provenienti da impianti di depurazione e da impianti di trasformazione e dei residui di lavorazione delle industrie agroalimentari

ICO-16 Predisposizione piano di fertilizzazione

È obbligo del beneficiario disporre di un piano di fertilizzazione annuale per ogni coltura a premio, redatto da un tecnico con titolo di studio nel settore agricolo. Il piano di fertilizzazione deve essere predisposto per ciascuna coltura, prima dell'avvio della coltura stessa anche se non sono previste concimazioni.

Per il primo anno d'impegno, il piano di fertilizzazione deve essere predisposto a partire dalle colture autunno-vernine ammesse a pagamento e successivamente deve essere predisposto sempre annualmente per tutte le altre colture prima dell'avvio delle stesse.

Per le colture erbacee già in campo al momento dell'assunzione dell'impegno e per quelle successive non ammesse a pagamento non vige l'obbligo dell'effettuazione della stesura del piano di concimazione; per queste colture devono comunque essere rispettati i massimali degli apporti fertilizzanti previsti dalle schede tecniche colturali di cui alla L.R. n. 25/99.

Il piano è finalizzato alla determinazione degli apporti fertilizzanti di azoto, fosforo e potassio in ragione dei fabbisogni colturali, degli apporti imputabili alla fertilità del suolo e delle perdite dovute alla lisciviazione e ai fenomeni di immobilizzazione ovvero secondo le modalità di cui all'allegato 2 "Piano di fertilizzazione" del bando attuativo.

In particolare, il piano dovrà contenere i seguenti elementi:

- individuazione del beneficiario
- individuazione dell'azienda, o dell'unità produttiva, o dell'appezzamento
- individuazione dei fabbisogni delle colture limitatamente ad azoto, fosforo e potassio in funzione della resa prevista, delle precessioni colturali e degli apporti atmosferici.
- modalità e le epoche di distribuzione

ICO-17 Rispetto delle quantità di azoto determinati con il piano di fertilizzazione/previste dalle schede tecniche colturali

ICO-18 Rispetto delle quantità di fosforo determinati con il piano di fertilizzazione/previsti dalle schede tecniche colturali

ICO-19 Rispetto delle quantità di potassio determinati con il piano di fertilizzazione/previsti dalle schede tecniche colturali

Il controllore verifica il rispetto dell'utilizzo di azoto, fosforo e potassio nei limiti dei quantitativi determinati con il piano di fertilizzazione, se inferiori ai massimali fissati dalle schede tecniche per singola coltura. Tali verifiche vengono svolte tramite l'ultimo piano colturale, il registro delle operazioni di produzione e il disciplinare di produzione e tracciate nell'allegato 5

Per il tabacco, quantità massima di azoto prevista per la varietà kentucky pari a 119 Kg/ha /anno, per la varietà V.Bright ed altre pari a 74 Kg/ha/anno.

In ogni caso, i risultati del metodo del bilancio trovano una limitazione nei massimali delle unità fertilizzanti consentite (per azoto, fosforo e potassio) che sono fissati all'interno delle singole schede tecniche colturali.

Sono consentiti l'impiego di tutti i concimi minerali e organici e degli ammendanti permessi dalla vigente legislazione, ogni intervento deve essere preso in considerazione ai fini del piano di fertilizzazione. Non è consentito l'impiego di fanghi e reflui provenienti da impianti di depurazione e da altri impianti di trasformazione non è parimenti concesso l'utilizzo dei residui di lavorazione delle industrie agroalimentari (ICO I17).

Per la verifica dell'apporto di azoto previsto dal piano di fertilizzazione il controllore è tenuto a utilizzare l'allegato 8.

Per l'esecuzione di tale verifica è possibile effettuare il sopralluogo in qualsiasi momento.

ICO-110 Rispetto delle quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento o digestato da effluenti entro i 170 Kg/ha/anno

Il controllore verifica il rispetto delle quantità di azoto organico entro i 170 Kg/ha/anno tramite la compilazione dell'allegato 7 *Verifica del rispetto dei massimali di azoto provenienti da effluenti zootecnici o digestato da effluenti*

Per la compilazione si rimanda alle istruzioni indicate all'interno del requisito minimo fertilizzanti.

Per l'esecuzione di tale verifica è possibile effettuare il sopralluogo in qualsiasi momento.

ICO-117 Divieto di impiego di fanghi e reflui provenienti da impianti di depurazione e da impianti di trasformazione e dei residui di lavorazione delle industrie agroalimentari

Il controllore effettua un controllo documentale verificando i registri aziendali e le fatture di acquisto presenti in azienda; inoltre effettua un controllo visivo per la verifica di utilizzo effettuato in prossimità del controllo in loco.

20.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Nel caso di inadempienze, la determinazione dei parametri di gravità entità e durata viene eseguita ai sensi di quanto disposto nella Delibera regionale delle inadempienze n.1596/2020 allegato 2.

In presenza di coltura a impegno e solo per quota parte a premio l'eventuale riduzione del premio è imputabile al montante per coltura ed è determinata in base alla griglia utilizzata per la coltura a premio.

In presenza di coltura esclusivamente ad impegno l'eventuale riduzione del premio per mancato rispetto di determinati ICO si calcola in base alla percentuale di superficie irregolare della coltura/e rispetto alla SOI e si applica al montante di riferimento, ottenuto come prodotto tra il minor importo ad ettaro per coltura previsto dal bando (100 euro/ha - seminativi) e la superficie della coltura in infrazione. In caso di mancato rispetto di un impegno pertinente di condizionalità non si applica il raddoppio della riduzione. Tale coltura fa parte della SOI.

DIFESA E DISERBO

ICO-11 Uso principi attivi ammessi dal disciplinare e rispetto dell'etichetta

Gravità: Principio attivo non previsto dal disciplinare per nessuna coltura o prodotto revocato dal commercio.

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI (SAU) dichiarata nell'annualità di controllo.
Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA' *	DURATA
BASSO 1	-	$X \leq 5\%$ e non superiore a 0,5 ha	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	-	$5 < X \leq 10\%$ o oltre 0,5 ha e fino a 5 ha	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5	Principio attivo non previsto dal disciplinare o prodotto revocato dal commercio	$10 < X \leq 20\%$ o oltre 5 ha e fino a 10 ha **	5° anno di impegno

Il GED si determina per singola coltura, il montante di riferimento è per tipo di operazione. Il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato in quanto l'inadempienza generata determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità

* In presenza di più inadempienze per la stessa coltura si deve considerare la superficie irregolare con maggiore estensione.

**Se la superficie oggetto di controllo per la quale è stata rilevata una violazione dell'impegno interessa oltre il 20% della superficie e/o oltre 10 ha della SOI dichiarata si ha l'esclusione dal pagamento per l'annualità di riferimento.

Gravità: numero di inadempienze relative al Principio attivo non ammesso da disciplinare per la coltura o prodotto non registrato per la coltura.

Entità: rapporto percentuale tra la superficie della singola coltura interessata dall'inadempienza e la SOI (SAU) dichiarata nell'annualità di controllo.

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA' *	DURATA
BASSO 1	-	$X \leq 20$	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	$X=1$	$20 < X \leq 50$	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5	$X > 1$	$50 < X \leq 70$ **	5° anno di impegno

Il GED si determina per singola coltura, il montante di riferimento è per coltura. Il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato in quanto l'inadempienza generata determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità

* In presenza di più inadempienze per la stessa coltura si deve considerare la superficie irregolare con maggiore estensione.

** Se la coltura oggetto di controllo per la quale è stata rilevata una violazione dell'impegno interessa oltre il 70% della SOI dichiarata si ha l'esclusione dal pagamento della coltura per l'annualità di riferimento.

ICO-12 Rispetto del dosaggio dei principi attivi/prodotti e del numero dei trattamenti per singola avversità e coltura

I livelli dei GED sono determinati in base alla tabella sotto riportata

Gravità: numero di inadempienze relative al non rispetto del dosaggio relativo ai principi attivi/prodotti e del numero dei trattamenti per singola avversità e coltura

Entità: rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dall'inadempienza e la SOI dichiarata.

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA' *	DURATA
BASSO 1	$X = 1$	$X \leq 20$	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	$1 < X \leq 3$	$20 < X \leq 50$	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5	$X > 3$	$50 < X \leq 70$ **	5° anno di impegno

Il GED si determina per singola coltura, il montante di riferimento è per coltura.

* In presenza di più inadempienze per la stessa coltura si deve considerare la superficie irregolare con maggiore estensione.

**Se la superficie della coltura oggetto di controllo per la quale è stata rilevata una violazione interessa oltre il 70% della SOI dichiarata si ha l'esclusione dal pagamento della coltura per l'annualità di riferimento.

Se l'inadempienza generata determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato.

ICO-13 Obbligo taratura strumentale

LIVELLO	GED
BASSO 1	- ritardo della taratura entro 6 mesi dal termine ultimo previsto - assenza della taratura entro 6 mesi dal termine ultimo previsto
MEDIO 3	- ritardo oltre i 6 mesi e fino a 12 mesi dal termine ultimo previsto - assenza oltre i 6 mesi e fino a 12 mesi dal termine ultimo previsto
ALTO 5	- ritardo oltre i 12 mesi e fino a 18 mesi dal termine ultimo previsto - assenza oltre i 12 mesi e fino a 18 mesi dal termine ultimo previsto - assenza della copia della taratura strumentale propria del contoterzista nel caso in cui l'azienda usufruisca dei servizi di contoterzisti

Il ritardo oltre i 18 mesi dal termine previsto determina un livello dei GED alto e il raddoppio della percentuale determinata nell'annualità di controllo.

Nel caso di assenza è necessario presentare il certificato di taratura strumentale entro 60 giorni dalla data del sopralluogo, pena il raddoppio della percentuale determinata in precedenza.

L'assenza della taratura strumentale oltre i 18 mesi dal termine previsto determina l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi per l'annualità di controllo.

È comunque necessario presentare il certificato di taratura strumentale entro 60 giorni dalla data del sopralluogo, pena il mancato pagamento dell'annualità di controllo e quella successiva.

ICO I16: Divieto di utilizzo del principio attivo glifosato sull'intera UTE a far data dal 15 maggio 2021.

Il divieto di utilizzo del principio attivo Glifosato è a livello di UTE. Interessa tutte le colture sia a premio che solo a impegno e, in caso di non rispetto, determina l'esclusione dal pagamento annuale.

FERTILIZZAZIONE

ICO-I4 Effettuazione analisi del terreno in ragione dell'estensione della coltura

L'assenza delle analisi previste o l'effettuazione dopo la stesura del Piano di fertilizzazione determina il non pagamento o il recupero per tutte le annualità per cui le analisi sono assenti con riferimento al gruppo coltura di cui all'allegato 1 "Norme tecniche produttive" del bando di attuazione.

Gravità: incompletezza dei contenuti delle analisi

Entità: percentuale di analisi effettuate non congrue con il numero previsto dall'allegato 1 al bando attuativo

Durata: sempre alta in qualsiasi annualità di impegno

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	Analisi completa in presenza di un numero di analisi inferiore al previsto o assenza di 1 solo elemento	Numero congruente ma incompletezza delle analisi o numero di analisi incongruente con quanto richiesto \leq al 20%	-
MEDIO 3	assenza di 2 o 3 elementi	Numero di analisi incongruente con quanto richiesto $>20\% \leq 50\%$	-
ALTO 5	assenza di 4 o 5 elementi *	Numero di analisi incongruente con quanto richiesto $>50\% \leq 70\%$ *	Sempre alta

Il montante di riferimento è il gruppo coltura di cui all'allegato 1 "Norme tecniche produttive" del bando di attuazione.

* Oltre i valori riportati viene considerata come assenza delle analisi.

Si assume un valore dei GED alto da imputare a livello di tipo di operazione in presenza di difformità tra le analisi inserite nel S.I. ARTEA e quelle prodotte in fase di controllo in loco. Tra le analisi presenti in azienda e quelle inserite nel S.I. ARTEA, ai fini dei controlli, prevale quanto inserito a sistema.

FERTILIZZAZIONE - GRUPPO IMPEGNI A

Gli impegni di cui agli ICO 16, 17, 18, e 19 essendo impegni affini costituiscono il gruppo A; una volta determinati i livelli dell'inadempienza per singolo impegno secondo quanto di seguito riportato si procede alla somma delle medie dei singoli livelli e a determinare la percentuale di decurtazione cumulativa da applicare.

ICO-I6 Predisposizione piano di fertilizzazione

Gravità: incompletezza dei contenuti del piano di fertilizzazione o assenza dello stesso

Entità: rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dall'inadempienza e la SOI

Durata: annualità di impegno

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	-	$X \leq 20$	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	Incompletezza del contenuto	$20 < X \leq 50$	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5	Assenza	$50 < X \leq 70$ *	5° anno di impegno

Il montante di riferimento è per coltura.

* Se la coltura oggetto di controllo per la quale è stata rilevata una violazione dell'impegno interessa oltre il 70% della SOI dichiarata si ha l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi per la coltura per l'annualità di controllo.

Se l'inadempienza generata determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato.

ICO-17 Rispetto delle quantità di azoto determinati con il piano di fertilizzazione/previste dalle schede tecniche colturali

I livelli del GED sono determinati in base alla tabella A

ICO-18 Rispetto delle quantità di fosforo determinati con il piano di fertilizzazione/previsti dalle schede tecniche colturali

I livelli dei GED sono determinati in base alla tabella A

ICO-19 Rispetto delle quantità di potassio determinati con il piano di fertilizzazione/previsti dalle schede tecniche colturali

I livelli del GED sono determinati in base alla tabella A

L'utilizzo di azoto, fosforo e potassio deve avvenire nel rispetto dei quantitativi determinati con il piano di fertilizzazione, se inferiori ai massimali fissati dalle schede tecniche per singola coltura

Per ogni singolo elemento fertilizzante si calcola il valore del GED secondo la tabella A

Gravità: sempre di livello medio in presenza di non rispetto delle quantità di fertilizzante apportate

Entità: rapporto percentuale tra la superficie della singola coltura interessata dall'inadempienza e la SOI (SAU) dichiarata nell'annualità di controllo.

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio.

Tabella A

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	-	$X \leq 15$	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	non rispetto delle quantità di fertilizzante apportate	$15 < X \leq 30$	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5		$30 < X \leq 50$ *	5° anno di impegno

Il montante di riferimento è per coltura.

*Se la coltura oggetto di controllo per la quale è stata rilevata una violazione dell'impegno 17 o 18 o 19 interessa oltre il 50% della SOI dichiarata si ha l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi per la coltura per l'annualità di controllo.

Se l'inadempienza generata determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato.

Impegni ICO 11, 12, 1, 17, 18, 19, 117 Coltura presente in azienda esclusivamente a impegno

In presenza di coltura esclusivamente ad impegno l'importo della sanzione è determinato sul montante di riferimento, ottenuto come prodotto tra il minor importo ad ettaro per coltura previsto dal bando (100 euro/ha - seminativi) e la superficie della coltura in infrazione. Tale importo si calcola come segue:

- Nessuna riduzione fino ad una entità pari al 10% di superficie irregolare della coltura ad impegno rispetto alla SOI
- Riduzione del 3% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 10% ma inferiore o uguale al 50% della SOI;
- Riduzione del 5% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 50% ma inferiore o uguale al 70% della SOI
- Riduzione del 10% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 70% ma inferiore o uguale al 90% della SOI
- Non pagamento annuale del premio per sottomisura nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 90% della SOI.

L'importo così determinato si decurta dal pagamento per tipo di operazione.

ICO-110 Rispetto delle quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento o digestato di effluenti entro i 170 Kg/ha/anno

Gravità: percentuale di superamento dei 170Kg/ha/anno

Entità: sempre alta

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	$X \leq 30$	-	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	$30 < X \leq 60$	-	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5	$60 < X \leq 80$	alta	5° anno di impegno

Il montante di riferimento è il tipo di operazione

* Se il superamento in percentuale va oltre l'80% si ha l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti per l'annualità di controllo.

Se l'inadempienza generata determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato.

ICO-I17 Divieto di impiego di fanghi e reflui provenienti da impianti di depurazione e da impianti di trasformazione e dei residui di lavorazione delle industrie agroalimentari

Gravità: Utilizzo dei fertilizzanti vietati dal disciplinare

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la SOI (SAU) dichiarata nell'annualità di controllo.

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA' *	DURATA
BASSO 1	-	$X \leq 5\%$ e non superiore a 0,5 ha	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	-	$5 < X \leq 10\%$ o oltre 0,5 ha e fino a 5 ha	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5	Utilizzo dei fertilizzanti vietati dal disciplinare	$10 < X \leq 20\%$ o oltre 5 ha e fino a 10 ha **	5° anno di impegno

Il GED si determina per singola coltura, il montante di riferimento è per tipo di operazione.

* In presenza di più inadempienze per la stessa coltura si deve considerare la superficie irregolare con maggiore estensione.

**Se la superficie oggetto di controllo per la quale è stata rilevata una violazione dell'impegno interessa oltre il 20% della superficie e/o oltre 10 ha della SOI dichiarata si ha l'esclusione dal pagamento per l'annualità di riferimento.

21. Impegno 10.1.2: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT IDRICI

Gli adempimenti relativi a tale operazione derivano dall'applicazione delle norme contenute nel bando specifico del tipo di operazione nonché dall'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n.1596/2020 allegato 2 che prevedono:

ICO: I11 Redazione del bilancio idrico colturale;

ICO: I12 - TABACCO - Volumi irrigui massimi stagionali;

ICO: I13 - TABACCO - Installazione a inizio impegno di un contatore all'ingresso degli impianti di irrigazione.

Sono obbligatoriamente sottoposte al presente impegno le colture dichiarate annualmente nel PCG irrigue e riferite all'UTE vincolata all'impegno "Miglioramento della gestione degli input chimici".

Per le colture dichiarate irrigue che non risultano tali al controllo in loco non viene pagato il premio per l'impegno "Miglioramento della gestione degli input idrici" e si applica una decurtazione del 3% del premio per l'impegno "Miglioramento della gestione degli input chimici" relativo alla stessa coltura.

21.1 Elementi di verifica

ICO-I11 Redazione del bilancio idrico colturale

Il controllore verifica la redazione del bilancio idrico colturale e individuazione del volume irriguo totale distribuito. Il controllore verifica, per ciascuna coltura, la presenza della redazione di un bilancio idrico colturale e la completezza della stessa.

Il bilancio idrico colturale deve determinare per ciascuno intervento i volumi di acqua da distribuire in relazione alla fase fenologica della coltura e all'andamento climatico. In particolare, per ciascun intervento irriguo, il bilancio idrico dovrà contenere i seguenti parametri:

- ETP (evapotraspirazione potenziale) del periodo di riferimento
- Kc (in funzione della coltura e della relativa fase fenologica)
- Piogge del periodo di riferimento.
- l'indicazione dei volumi di acqua distribuiti per ciascun intervento irriguo
- l'indicazione dei volumi irrigui totali distribuiti durante il ciclo colturale

Se il controllo è effettuato prima della fine dell'anno e l'azienda non ha ancora aggiornato il bilancio idrico a consuntivo, si effettua la verifica delle operazioni di irrigazione che devono essere registrate sul registro delle operazioni colturali. L'azienda è tenuta comunque alla presentazione del bilancio idrico entro il 31/12 dell'anno del controllo.

Per l'esecuzione di tale verifica è possibile effettuare il sopralluogo in qualsiasi momento.

ICO-I12 - TABACCO - Volumi irrigui massimi stagionali

ICO-I13 - TABACCO - Installazione a inizio impegno di un contatore all'ingresso degli impianti di irrigazione

Gli impegni di cui agli ICO I12 e I13 si riferiscono alla sola coltura tabacco.

Relativamente all'impegno ICO-12, il controllore verifica il rispetto del volume irriguo massimo stagionale:

- per la Varietà Kentucky, il volume massimo è pari a 1950 mc/ha;
- per la varietà V. Bright e altre, il volume massimo è pari a 2.569 mc/ha.

Relativamente all'impegno ICO-I13, il controllore verifica l'installazione a inizio impegno di un contatore all'ingresso degli impianti di irrigazione a servizio della coltura. Nel caso di contatori mobili e se il controllo viene effettuato alla fine del ciclo colturale del tabacco (la coltura è già stata raccolta) il controllore può verificare la presenza del contatore in azienda, anche se non collegato agli impianti di irrigazione mobili.

L'assenza del contatore determina il non pagamento della coltura per l'anno di riferimento.

Per l'esecuzione delle presenti verifiche è possibile effettuare il sopralluogo in qualsiasi momento.

21.2 Determinazione del livello delle inadempienze

ICO-I11 Redazione del bilancio idrico colturale

Gravità: incompletezza dei contenuti del bilancio o assenza dello stesso

Entità: rapporto percentuale tra la superficie della singola coltura interessata dall'inadempienza e la SOI (SAU) dichiarata nell'annualità di controllo

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	-	$X \leq 20$	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	Bilancio idrico incompleto	$20 < X \leq 50$	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5	Bilancio idrico assente	$50 < X \leq 70$ *	5° anno di impegno

Il montante di riferimento è per coltura.

* Se la coltura oggetto di controllo per la quale è stata rilevata una violazione dell'impegno interessa oltre il 70% della SOI dichiarata si ha l'esclusione dal pagamento della coltura per l'annualità di riferimento.

ICO-I12 - TABACCO - Volumi irrigui massimi stagionali

Gravità: sempre di livello alto in presenza di superamento dei volumi massimi stagionali

Entità: rapporto percentuale tra la superficie della coltura (tabacco) interessata dall'inadempienza e la SOI dichiarata nell'annualità di controllo (SAU).

Durata: anno di impegno in cui si verificano le inadempienze nel quinquennio.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	-	$X \leq 20$	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	-	$20 < X \leq 50$	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5	Superamento volumi massimi stagionali	$50 < X \leq 70$ *	5° anno di impegno

Il montante di riferimento è per coltura.

* Se la coltura oggetto di controllo per la quale è stata rilevata la violazione dell'impegno interessa oltre il 70% della SOI dichiarata si ha l'esclusione dal pagamento della coltura per l'annualità di riferimento.

Impegni ICO I11 e I12 Coltura presente in azienda esclusivamente a impegno

In presenza di coltura esclusivamente ad impegno l'importo della sanzione è determinato sul montante di riferimento, ottenuto come prodotto tra il minor importo ad ettaro per coltura previsto dal bando (100 euro/ha - seminativi) e la superficie della coltura in infrazione. Tale importo si calcola come segue:

- Nessuna riduzione fino a una entità pari al 10% di superficie irregolare della coltura ad impegno rispetto alla SOI
- Riduzione del 3% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 10% ma inferiore o uguale al 50% della SOI;
- Riduzione del 5% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 50% ma inferiore o uguale al 70% della SOI
- Riduzione del 10% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 70% ma inferiore o uguale al 90% della SOI
- Non pagamento annuale del premio per sottomisura nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 90% della SOI.

L'importo così determinato si decurta dal pagamento per tipo di operazione.

ICO-I13 - TABACCO - Installazione a inizio impegno di un contatore all'ingresso degli impianti di irrigazione

L'assenza del contatore determina il non pagamento della coltura per l'anno di riferimento.

Se la coltura è **esclusivamente ad impegno** si applica un valore del GED basso da applicare a livello di tipo di operazione.

22. Impegno trasversale: TENUTA REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI E DI MAGAZZINO

Il presente impegno prevede i seguenti ICO:

ICO: I14 Tenuta registro di magazzino e delle operazioni colturali

ICO: I15: Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino presente nel Sistema informativo ARTEA

L'uso del registro delle operazioni colturali e di magazzino informatizzato presente nel Sistema informativo ARTEA è obbligatorio per tutte le aziende che aderiscono alla misura a partire dall'1/10/2019 (giorno successivo all'approvazione della graduatoria di cui al Decreto dirigenziale ARTEA del 30/09/2019).

22.1 Elementi di verifica

ICO-I14 Tenuta registro di magazzino e delle operazioni colturali

L'azienda richiedente è tenuta a effettuare le seguenti registrazioni indicate nell'allegato A al Decreto RT n.21036 del 20/12/2019 e s.m.i.

Impegno "Miglioramento della gestione degli input chimici"

Le registrazioni obbligatorie nel registro delle operazioni colturali, sono le seguenti:

- somministrazione fitofarmaci
- distribuzione fertilizzanti (chimici e organici)

Le registrazioni obbligatorie sono dettagliate nell'allegato A al Decreto RT n. 21036 del 20/12/2019

Le registrazioni obbligatorie nel registro di magazzino, sono le seguenti:

- entrata/uscita magazzino fitofarmaci
- entrata/uscita magazzino fertilizzanti (chimici e organici)

Le registrazioni obbligatorie sono dettagliate nell'allegato A al Decreto RT n. 21036 del 20/12/2019

Il controllore segnalerà nella check-list la/le registrazioni assenti o non conformi.

Impegno "Miglioramento della gestione degli input idrici"

L'azienda è tenuta a indicare nel registro delle operazioni colturali l'Irrigazione effettuata su tutte le superfici dichiarate irrigue nel PCG, indicando:

- Tipo intervento: irrigazione
- coltura
- volumi
- data intervento
- superficie interessata

22.2 Determinazione del livello delle inadempienze

ICO-I14 Tenuta registro di magazzino e delle operazioni colturali

Si ha l'esclusione dal pagamento annuale nei seguenti casi:

- 1) assenza di tutte le registrazioni e di tutta la documentazione (fatture fiscali di acquisto delle materie prime o documentazione dell'attività svolta dal conto-terzista o di altra documentazione);
- 2) assenza del registro o delle registrazioni nel registro di magazzino in assenza della relativa documentazione, anche in presenza del registro delle operazioni colturali aggiornato;
- 3) assenza del registro o delle registrazioni nel registro delle operazioni colturali, anche in presenza delle registrazioni nel registro di magazzino o presenza della relativa documentazione.

ICO: I15: Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino presente nel Sistema informativo ARTEA

Il non utilizzo del registro disponibile nel SI determina l'esclusione dal pagamento annuale.

Si determina l'esclusione dal pagamento annuale anche nei seguenti casi:

- 1) assenza di tutte le registrazioni e di tutta la documentazione (fatture fiscali di acquisto delle materie prime o documentazione dell'attività svolta dal conto-terzista o di altra documentazione);
- 2) assenza delle registrazioni nel registro delle operazioni colturali, anche in presenza delle registrazioni nel registro di magazzino o presenza della relativa documentazione.

Il corretto aggiornamento del registro presente nel sistema informativo ARTEA è valutato nel rispetto degli impegni previsti all'interno dell'ICO-I14.

Per il primo anno di applicazione (periodo ricompreso tra la data di approvazione della graduatoria e i seguenti 12 mesi) Nel caso di non utilizzo del Quaderno delle registrazioni all'interno del s.i. ARTEA e in presenza di un diverso registro aziendale si applica una riduzione del 5% del pagamento per tipo di operazione.

Definizione di errori, incompletezza delle registrazioni, assenza documentazione

Per errori si intende: non coerenza tra i dati registrati e la fattura o etichetta di una registrazione o errata sequenza dei carichi e scarichi e delle operazioni colturali o ritardi nelle registrazioni o qualsiasi altro errore materiale.

Per incompletezza si intende: la mancanza di uno degli elementi richiesti dal registro stesso per il tipo di operazione oggetto di controllo.

Per assenza documentazione si intende: la mancanza della documentazione fiscale di acquisto dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti o assenza documentazione dell'attività svolta dal contoterzista. o altra documentazione comprovante l'attività svolta.

Registro di magazzino

Gravità: numero dei prodotti interessati dalle inadempienze dovute a errori e/o incompletezza delle informazioni/assenza documentazione

Entità: determinata da errori o incompletezza delle registrazioni e assenza documentazione del prodotto oggetto di controllo

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	X fino a 2	Fino a 3 errori di compilazione	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	2 < X ≤ 4	Incompletezza delle informazioni o oltre 3 errori	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5	X > 4	Errori di compilazione e contemporaneamente: incompletezza delle informazioni, oppure parziale assenza della documentazione	5° anno di impegno

Il montante di riferimento è per tipo di operazione

Registro delle operazioni colturali

Gravità: determinata da errori o incompletezza delle registrazioni e assenza documentazione della coltura oggetto di controllo

Entità: rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dall'inadempienza e la SOI dichiarata nell'annualità di controllo (SAU).

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	Fino a 3 errori di compilazione	X ≤ 20	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	Incompletezza delle informazioni o oltre 3 errori	20 < X ≤ 50	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5	Errori di compilazione e contemporaneamente: • incompletezza delle informazioni, oppure • parziale assenza della documentazione	50 < X ≤ 70*	5° anno di impegno

Il montante di riferimento è per coltura * Se la coltura oggetto di controllo per la quale è stata rilevata la violazione dell'impegno interessa oltre il 70% della SOI dichiarata si ha l'esclusione dal pagamento della coltura per l'annualità di riferimento.

Coltura presente in azienda esclusivamente a impegno

In presenza di coltura esclusivamente ad impegno l'importo della sanzione pari al 3% del montante di riferimento, ottenuto come prodotto tra il minor importo ad ettaro per coltura previsto dal bando (100 euro/ha - seminativi) e la superficie della coltura in infrazione. Tale importo è decurtato dal pagamento per tipo di operazione.

23. OPERAZIONE 10.1.3 MIGLIORAMENTO DI PASCOLI E PRATI-PASCOLO CON FINALITÀ AMBIENTALI

Nella presente sezione sono riportate le indicazioni relative alle modalità di verifica degli impegni da verificare nel corso del controllo in loco della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali. Operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali”.

Gli adempimenti relativi alla presente operazione derivano dall’applicazione delle norme contenute nel bando specifico di misura nonché dall’applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n. 1596/2020 che indica gli Impegni (ICO) da verificare durante il controllo amministrativo e in loco.

Impegni relativi alla SOI (Superficie Oggetto di Impegno) –

Gruppi di impegni 1: OPERAZIONI NON AMMESSE

ICO-11 divieto di diserbo chimico;

ICO-12 divieto di utilizzo del glifosate sull'UTE oggetto di impegno a partire dal 15 maggio 2021;

ICO-13 divieto di utilizzo di fitofarmaci;

ICO-14 divieto di trasemina;

Gruppi di impegni 2: FERTILIZZAZIONE/GESTIONE LETAME

ICO-15 divieto di fertilizzazione chimica;

ICO-16 apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico nei siti natura 2000 e 85 kg/ha nelle altre zone sul pascolo a impegno;

ICO-17 divieto di accumulo di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame;

Gruppi di impegni 3: GESTIONE DEL PASCOLO

ICO-18 eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre)

ICO-19 allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA;

ICO-110 divieto di pascolo con suini e ungulati selvatici allevati;

ICO-113 obbligo, nel caso in cui il carico di bestiame sia compreso tra 0,2 e 0,4, di almeno uno sfalcio annuo;

ICO-114 obbligo di utilizzo di macchine munite di barre di involo per l’effettuazione degli sfalci;

Gruppi di impegni 4: REGISTRI

ICO-115 tenuta del registro di magazzino e delle operazioni colturali.

Impegni pertinenti di condizionalità rafforzata

cod.	Impegno operazione 10.1.3	Impegno pertinente di condizionalità rafforzata (check list condiz.)
ICO-13	Utilizzo di fitofarmaci per la difesa sulla SOI	CGO7 (ex. CGO10 Reg. CE 1107/2009): Rispetto prescrizioni da etichetta
ICO-16	Apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico nei siti Natura 2000 e 85 kg/ha nelle altre zone sul pascolo a impegno	CGO2 “Utilizzo di azoto proveniente da effluenti zootecnici in misura inferiore o uguale a 170/kg/ha/anno”) (ex. CGO1:)
ICO-115	Tenuta del registro di magazzino e delle operazioni colturali	CGO5 “Presenza, completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari” (ex. CGO4)

23.1 Elementi di verifica

Gruppi di impegni 1: OPERAZIONI NON AMMESSE

ICO-11 divieto di diserbo chimico;

ICO-12 divieto di utilizzo del glifosato sull'UTE oggetto di impegno a partire dal 15 maggio 2021

ICO-13 divieto di utilizzo di fitofarmaci;

ICO: I4 divieto di trasemina

Il controllore verifica il rispetto degli ICO I1, I2 e I3 attraverso i registri aziendali (registro dei trattamenti, registro delle operazioni colturali e registro di magazzino) e la verifica della presenza del sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

Nel caso si rilevi la presenza di registrazioni relative a trattamenti fitosanitari o la presenza e/o utilizzo di prodotti fitosanitari all'interno dell'azienda, il controllore dovrà verificare che le suddette operazioni e/o i prodotti presenti siano destinati ad altre tipologie di colture e superfici.

Per l'esecuzione di tale verifica è possibile effettuare il sopralluogo in qualsiasi momento.

ICO-I4 divieto di trasemina

Il controllore, se il sopralluogo avviene nel momento opportuno per la verifica dell'operazione di trasemina, verifica il presente adempimento tramite rilievo in campo.

Il controllore indica il risultato del rilievo effettuato nella check nel campo "Superficie irregolare (rilievo in campo)".

Nel caso in cui non sia possibile il rilievo in campo, la verifica viene eseguita tramite controllo documentale accertando la presenza sul registro di tale tipo di operazione.

ICO-I5 divieto di fertilizzazione chimica;

Il controllore verifica il rispetto del presente ICO attraverso i registri aziendali (registro dei trattamenti, registro delle operazioni colturali e registro di magazzino) e la verifica della presenza di prodotti fertilizzanti in azienda.

Nel caso si rilevi la presenza di registrazioni relative a fertilizzanti chimici, il controllore dovrà verificare che le suddette operazioni e/o i prodotti presenti siano destinati ad altre tipologie di colture e superfici.

Per l'esecuzione di tale verifica è possibile effettuare il sopralluogo in qualsiasi momento.

ICO-I6 apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico nei siti Natura 2000 e 85 kg/ha nelle altre zone sul pascolo a impegno

Il controllore verifica il rispetto dell'apporto massimo di letame tramite l'allegato 6.

L'allegato 6 deve essere compilato indicando la consistenza media di bestiame al pascolo relativa alle UBA della/e UPZ collegata/e all'UTE oggetto di domanda ed è determinata come segue:

- per i bovini: dalla media restituita da BDN, 01/01 – 31/12 ottenuta nell'anagrafe ARTEA nel profilo dell'azienda oggetto di controllo;
- per gli ovicaprini: dal censimento di marzo; se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN e il censimento di marzo non è presente, si utilizza il dato medio restituito da BDN;
- per gli equini appartenenti alle razze autoctone Cavallo Maremmano, Cavallo Monterufolino, Cavallo Appenninico, Asino dell'Amiata si utilizza il documento id 750 al 31/12 fornito da ARAT – Associazione Regionale Allevatori Toscana;
- per i suini appartenenti alle razze autoctone (Cinta Senese) si utilizza il documento id 750 al 31/12 fornito da ARAT – Associazione Regionale Allevatori Toscana.

La consistenza media di stalla deve essere riferita all'anno precedente alla presentazione della domanda stessa, determinata come sopra descritto.

Le UBA sono calcolate secondo i seguenti indici:

- Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1 UBA;
- Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA;
- Bovini fino a sei mesi 0,4 UBA;
- Ovini di oltre sei mesi 0,15 UBA;
- Caprini di oltre sei mesi 0,15 UBA;
- Scrofe e verri riproduttori di oltre 50 Kg 0,5 UBA;
- Altri suini 0,3 UBA.

L'azoto prodotto dai capi facenti parte della consistenza aziendale ma non distribuito nella superficie oggetto di impegno deve essere detratto dal calcolo del massimale consentito.

Nel caso in cui l'apporto di azoto superi i massimali N organico previsti si ha un'inadempienza che varia in base alla superficie sulla quale è stato superato tale limite.

Nel caso di superamento di tale limite maggiore del 50% si ha l'esclusione del pagamento per l'anno del controllo.

Nel caso di zone ZVN e di apporto superiore a 170 kg/ha/anno di N organico derivante da effluente, la violazione si configura come pertinente di condizionalità rafforzata e pertanto si procede al raddoppio della percentuale di riduzione e all'apertura del verbale di condizionalità 24500 e della check list del CGO2 che sarà non positiva per il mancato

rispetto dell'adempimento 41 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

ICO-17 divieto di accumulo di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame;

Il controllore verifica il rispetto del presente ICO recandosi nei punti di maggiore sosta del bestiame e controllando l'assenza di accumuli di letami. Tale rilievo può essere effettuato utilizzando ortofoto o altri strumenti di rilevazione geografica a disposizione.

Durante il rilievo in campo deve essere acquisita documentazione fotografica attestante la verifica effettuata (sia nel caso di assenza sia nel caso di presenza di accumuli).

Gruppi di impegni 3: GESTIONE DEL PASCOLO

ICO-18 - eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre)

Il controllore verifica che sulla superficie oggetto di impegno siano state eliminate tutte le piante arbustive infestanti e che non sia presente materiale di risulta tramite verifica in campo. L'operazione di eliminazione deve essere effettuata al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (1 marzo – 30 settembre).

Tale verifica può essere effettuata con l'ausilio di ortofoto o altri strumenti di rilevazione geografica a disposizione.

Durante il rilievo in campo deve essere acquisita documentazione fotografica attestante la verifica effettuata (sia nel caso di assenza sia nel caso di presenza di piante arbustive).

Si ha inadempienza nei seguenti casi:

- presenza di piante arbustive infestanti eliminate senza asportazione di tutto il materiale di risulta;
- presenza di piante arbustive infestanti non eliminate;
- presenza di piante arbustive infestanti eliminate all'interno del periodo riproduttivo.

In caso di assenza di piante arbustive infestanti l'impegno si intende assolto.

In caso di compresenza delle seguenti due violazioni:

- presenza di piante arbustive infestanti eliminate senza asportazione di tutto il materiale di risulta;
- presenza di piante arbustive infestanti eliminate all'interno del periodo riproduttivo

Nella check list devono essere valorizzate entrambe le inadempienze.

ICO-19 - allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA;

Il controllore verifica il rispetto del presente ICO recandosi in campo per visionare il numero dei punti di abbeveraggio presenti. Tale rilievo può essere effettuato utilizzando ortofoto o altri strumenti di rilevazione geografica a disposizione. L'impegno è assolto nel caso si rilevi la presenza di almeno 1 punto ogni 8 UBA.

Considerato che le UBA vengono determinate in via amministrativa si prende come riferimento le UBA indicate nel verbale di istruttoria di pagamento id. 88002 relativo all'operazione 10.1.3 disponibile a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo al controllo.

Durante il rilievo in campo deve essere acquisita documentazione fotografica attestante la verifica effettuata (sia nel caso di assenza sia nel caso di presenza di punti di abbeveraggio).

ICO-110 - escluso il pascolo con suini e ungulati selvatici allevati

Il controllore verifica il rispetto del presente ICO recandosi in campo per visionare che non siano presenti ungulati e/o cinghiali allevati al pascolo.

Nel caso di presenza di tali tipologie di animali, il controllore indica il numero di tali capi nella check list. Il numero dei capi esclusi dal pascolo deve essere rapportato alla consistenza totale per il calcolo della pesatura.

Durante il rilievo in campo deve essere acquisita documentazione fotografica attestante la verifica effettuata (sia nel caso di assenza sia nel caso di presenza di animali non ammessi al pascolo).

ICO-113 - con carico di bestiame compreso tra 0,2 e 0,4 UBA/ha/anno, obbligo di almeno uno sfalcio l'anno

Il carico di bestiame è dato dal rapporto tra la consistenza media di bestiame al pascolo e la superficie oggetto di impegno.

Il carico viene verificato in via amministrativa e prende a riferimento il numero delle UBA e la superficie a impegno a pascolo così come definita al par. 2 *Condizioni di ammissibilità – Superfici* del relativo bando di attuazione e comprende i prati permanenti pascolati di cui al DM del 26 febbraio 2015 all'art. 2 comma 4.

Il carico è dato dal seguente rapporto: Carico ottimale = UBA/prati permanenti pascolati.

Per i soli bovini è possibile dichiarare il tempo effettivo di pascolamento, continuato e non divisibile in ulteriori periodi. Tale dichiarazione risulta dall'apposito campo di inizio e fine pascolamento all'interno della DUA. In questo caso il carico è calcolato nel seguente modo: carico per pascolo stagionale = numero UBA/ha di pascolo X (n° giorni pascolamento)/365.

Il dato delle UBA e il dato della superficie a pascolo sono desumibili all'interno del Modulo istruttorio di pagamento id. 88002, sezione SIGC, operazione 10.1.3 disponibili a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo al controllo.

I dati da considerare sono i seguenti:

La superficie a pascolo è indicata nella tabella SIGC, colonna *Accertato* in corrispondenza dell'*Intervento* 10.1.3PP.

Le UBA sono indicate nella Tabella *Allevamenti detenuti* nella colonna *UBA medie*.

Il controllore pertanto al momento del sopralluogo è tenuto a verificare se sia stata effettuata almeno un'operazione di sfalcio nell'anno e la relativa superficie.

Al momento dell'acquisizione delle UBA e della superficie a pascolo potrà essere effettuato il calcolo del carico di bestiame: se risulta compreso tra 0,2 e 0,4 UBA/ha e dal controllo in loco risulta che è stata effettuata l'operazione di sfalcio il controllo ha esito positivo, nel caso di assenza dell'operazione di sfalcio siamo in presenza di un'anomalia.

Durante il rilievo in campo deve essere acquisita documentazione fotografica attestante la verifica effettuata.

ICO:14: sfalcio da effettuare con macchine con organo falciante orizzontale

Il controllore rileva la presenza/assenza o il mancato utilizzo della macchina con le caratteristiche richieste.

Gruppi di impegni 4: REGISTRI

ICO: I15 Tenuta del registro di magazzino e delle operazioni colturali

Le registrazioni obbligatorie previste, in relazione agli impegni sottoscritti, sono dettagliate nell'allegato A al Decreto RT n.21036 del 20/12/2019 e s.m.i.

Le registrazioni che l'azienda è tenuta a indicare nel registro delle operazioni colturali, sono le seguenti operazioni e trattamenti di diserbo e difesa effettuati sulle superfici a pascolo presenti nel PCG e oggetto di impegno:

- somministrazione fitofarmaci
- distribuzione fertilizzanti
- operazioni colturali di eliminazione delle infestanti e sfalcio (quando obbligatorie)
- data intervento
- superficie interessata.

Le registrazioni che l'azienda è tenuta a indicare nel registro di magazzino, sono le seguenti:

- entrata/uscita magazzino fitofarmaci
- entrata/uscita magazzino fertilizzanti.

Il controllore segnalerà nella check-list la/le registrazioni assenti o non conformi.

23.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Nel caso di inadempienze, la determinazione dei parametri di gravità entità e durata viene eseguita ai sensi di quanto disposto nella Delibera delle inadempienze regionale.

L'entità viene calcolata rispetto alla superficie a impegno, su cui sono stati utilizzati i prodotti non ammessi.

La durata viene calcolata rispetto all'anno in cui si rileva l'infrazione.

ICO-I1 divieto di diserbo chimico

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	-	Fino al 10%	1° anno di impegno
MEDIO 3	-	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° anno di impegno
ALTO 5	Sempre alta	Oltre il 30 e fino al 50% *	4° o 5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità (esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda).

ICO-I2 divieto di utilizzo del glifosato sull'UTE oggetto di impegno dal 2021

In caso di utilizzo del glifosato a partire dal 15 maggio 2021 si ha l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda.

ICO-I3 divieto di utilizzo di fitofarmaci per la difesa

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	-	Fino al 10%	1° anno di impegno

MEDIO 3	-	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° anno di impegno
ALTO 5	Sempre alta	Oltre il 30 e fino al 50% *	4° o 5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità (esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda).
Se l'inadempienza generata determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato.

ICO-14 divieto di trasemina - ZONE NATURA 2000

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	-	Fino al 10%	1° anno di impegno
MEDIO 3	-	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° anno di impegno
ALTO 5	Sempre alta	Oltre il 30 e fino al 50% *	4° o 5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità (esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda).

ICO-15 divieto di fertilizzazione chimica

L'entità viene calcolata rispetto alla SOI su cui sono stati utilizzati i prodotti non ammessi.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	-	Fino al 10%	1° anno di impegno
MEDIO 3	-	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° anno di impegno
ALTO 5	Sempre alta	Oltre il 30 e fino al 50% *	4° o 5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda

ICO-16 apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico nei siti Natura 2000 e 85 kg/ha nelle altre zone sul pascolo a impegno

L'entità viene calcolata rispetto alla superficie su cui è superato il limite.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	Superamento fino al 20%	Fino a 3 ha	1° anno di impegno
MEDIO 3	Superamento dal 20 al 30%	Da 3 a 10 ha	2° o 3° anno di impegno
ALTO 5	Superamento dal 30 al 50% *	Oltre 10 ha	4° o 5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità

ICO-17 divieto di accumulo di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	Accumulo presso un punto di sosta	-	1° anno di impegno
MEDIO 3	Accumulo presso due/tre punti di sosta	Sempre media	2° o 3° anno di impegno
ALTO 5	Accumulo presso più di tre punti di sosta	-	4° o 5° anno di impegno

ICO-18 - eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre)

L'entità viene calcolata rispetto alla SOI su cui insiste il mancato rispetto dell'impegno.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	Piante arbustive eliminate ma senza asportazione del materiale di risulta	Fino al 20%	1° anno di impegno
MEDIO 3	Piante arbustive non eliminate	Oltre il 20 e fino al 30%	2° o 3° anno di impegno
ALTO 5	Piante arbustive eliminate nel periodo riproduttivo	Oltre il 30 e fino al 50% *	4° o 5° anno di impegno

In caso di assenza di piante arbustive infestanti, l'impegno si intende assolto.

* Valori superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità.

ICO-19 - allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA

La gravità viene calcolata sul rapporto non rispettato.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	Fino a 1 punto ogni 10 UBA	Consistenze oltre 20 UBA	1° anno di impegno
MEDIO 3	Compreso tra 1 punto ogni 10	Consistenze da 10 a 20 UBA	2° o 3° anno di impegno

	UBA fino a 1 punto ogni 12		
ALTO 5	Compreso tra 1 punto ogni 12 UBA fino a 1 punto ogni 14(*)	Consistenze fino a 10 UBA	4° o 5° anno di impegno

* Valori superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità

ICO-I10 - escluso il pascolo con suini e ungulati selvatici allevati

L'entità viene calcolata rispetto all'incidenza di questi animali sul carico

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	Ungulati selvatici allevati al pascolo	Fino al 5% degli animali allevati	1° anno di impegno
MEDIO 3	-	Oltre il 5 e fino al 10% degli animali allevati	2° o 3° anno di impegno
ALTO 5	Cinghiali selvatici allevati al pascolo	Oltre il 10 e fino al 20% degli animali allevati *	4° o 5° anno di impegno

* Valori superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità

ICO-I13 - Con carico di bestiame compreso tra 0,2 e 0,4 UBA/ha/anno, obbligo di almeno uno sfalcio l'anno

L'entità viene calcolata rispetto alla SOI su cui insiste il mancato rispetto dell'impegno.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1		Fino al 10%	1° anno di impegno
MEDIO 3	Sfalcio non effettuato	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° anno di impegno
ALTO 5		Oltre il 30%	4° o 5° anno di impegno

* Valori superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità

ICO: I14 sfalcio da effettuare con macchine con organo falciante orizzontale

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
	Assenza o non utilizzo di macchina con le caratteristiche richieste	Assenza o non utilizzo di macchina con le caratteristiche richieste	Anno in cui si rileva l'infrazione
BASSO 1	-	-	1° anno di impegno
MEDIO 3	-	-	2° o 3° anno di impegno
ALTO 5	Sempre alta	Sempre alta	4° o 5° anno di impegno

ICO-I15 Tenuta del registro di magazzino e delle operazioni colturali

Per consentire i controlli sul tipo di operazione 10.1.3, è necessario che il beneficiario compili correttamente in riferimento alle superfici a premio il registro di magazzino e delle operazioni colturali.

Possono darsi i seguenti casi di inadempienze:

1. al controllo in loco, in presenza di dimostrazione di aver effettuato le operazioni colturali previste, assenza di relativa registrazione
2. in relazione alle sole superfici a premio, incongruenze, errori materiali e ritardi
3. la mancanza dell'eventuale documentazione dell'attività svolta dal contoterzista o i dati di altra macchina in uso.

Le inadempienze relative ai punti da 1 a 3 determinano una percentuale di riduzione pari al 3%.

In caso di inadempienze del punto 1 con impossibilità di dimostrare al controllo il rispetto degli impegni citati (eliminazione delle piante arbustive infestanti e allo sfalcio annuale per le zone e i carichi che lo prevedono), si applicano le riduzioni previste per gli ICO I7 e I10.

In presenza in azienda di fertilizzanti chimici e/o fitofarmaci ed in assenza totale del registro di magazzino si ha una percentuale di riduzione pari al 3%.

In caso di assenza/mancata compilazione del registro delle operazioni colturali, si ha una percentuale di riduzione pari al 10%.

Se l'inadempienza generata determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato.

25. MISURA 10.1.4 - CONSERVAZIONE DI RISORSE GENETICHE ANIMALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ

Ai sensi dell'Art. 28 comma 2 e 9 del Reg. (UE) 1305/2013 e dei decreti dirigenziali che approvano il bando della misura 10.1.4, ai beneficiari che aderiscono alla presente operazione viene corrisposto un premio, di durata quinquennale, a UBA per il mantenimento di riproduttori appartenenti a razze autoctone minacciate dal rischio di abbandono.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti razze autoctone e geneticamente adattate ai sistemi produttivi tradizionali e agli ambienti del territorio regionale iscritte nel repertorio regionale di cui alla L.R. 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale".

- Bovini: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese - Romagnola
- Ovini: Appenninica - Garfagnina Bianca – Pecora dell'Amiata - Pomarancina – Zerasca - Massese
- Caprini: Capra della Garfagnana -Capra di Montecristo
- Equini/asinini: Maremmano – Monterufolino - Cavallo Appenninico - Asino dell'Amiata -- Cavallo Bardigiano
- Suini: Cinta senese

I capi a premio devono essere iscritti nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

La presente operazione prevede verifiche che possono comportare la decadenza con recupero degli importi eventualmente erogati negli anni precedenti oppure una riduzione dell'importo complessivo dei premi richiesti.

Le violazioni degli impegni vengono individuate a livello di razza allevata e la sanzione amministrativa viene applicata sull'importo dell'aiuto relativo alla razza per la quale è stata riscontrata l'inadempienza.

Le verifiche che vengono svolte nel controllo in loco devono essere riferite al periodo che decorre dal 1° gennaio dell'annualità della domanda fino al giorno del controllo stesso.

25.1 Elementi di verifica

Si elencano di seguito le verifiche da effettuare per ciascuna razza oggetto di controllo.

Criteri che prevedono la decadenza:

- **Consistenza dell'allevamento di almeno 1 UBA:** il premio è concesso se la consistenza minima di stalla è pari a 1 UBA e allo stesso tempo si ha il mantenimento delle UBA richieste a impegno per i 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I capi ammissibili a premio devono rientrare nelle seguenti categorie:

Categorie di capi ammissibili		Conversione capo - l
Bovini	Maschi interi e femmine > 24 mesi	1 UBA
Ovicapri	Maschi e femmine > 6 mesi	0,15 UBA
Equidi	Maschi interi e femmine > 36 mesi	1 UBA
Suini	Scrofe e verri > 50ke	0.5 UBA

- **Presenza di almeno l'80% della consistenza iniziale negli anni successivi al primo:** nel corso della durata dell'impegno, fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio fino al 20% rispetto al numero dei capi iniziale, a condizione che la consistenza rimanga sempre al di sopra di 1 UBA.

Nel caso di piccolissimi allevamenti la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi; si considerano piccolissimi allevamenti quelli con consistenza a premio iniziale inferiore o uguale a 10 capi.

In caso di inadempienza ai suddetti criteri si ha la decadenza dall'aiuto e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Per ciascuna razza a impegno il controllore effettua le seguenti verifiche:

- rileva il numero dei capi presenti in termini di UBA mediante la compilazione dell'allegato 9 del presente manuale.
- La consistenza riscontrata nell'allevamento viene confrontata con la consistenza dichiarata a impegno in termini di UBA presente nel documento ID 10141 "Impegno misura 10.1.4" inserito nel s.i. ARTEA.
- Contestualmente alla verifica di cui sopra il controllore si accerta che i capi siano correttamente identificati e registrati in BDN e nei registri di stalla.

Il caso di capi deceduti e non rimpiazzati per impossibilità di reperire sul mercato esemplari della stessa razza, si configura come causa di forza maggiore che deve essere debitamente documentata; il controllore è tenuto ad allegare il documento acquisito alla relazione di controllo specifica.

Impegni che prevedono l'applicazione di una riduzione:

- **Allevamento condotto in purezza:** l'allevamento in cui sono mantenuti gli animali deve essere condotto in purezza, cioè le fattrici devono essere fecondate da maschi della stessa razza.

Il controllore verifica che si tratta di allevamento in purezza di capi iscritti ai rispettivi LL.GG e RR.AA tramite il documento ID 750 "Certificazione APA Iscrizione Libri Genealogici o Registri Anagrafici e Repertorio Regionale Risorse Genetiche Animali Autoctone" presente nel fascicolo aziendale all'interno del s.i. ARTEA o in base ad altra certificazione/attestazione aggiornata rilasciata dall'Associazione allevatori competente.

L'impegno "Allevamento in purezza" della presente operazione è considerato analogo all'impegno "Rispetto di un piano di accoppiamento" dell'azione 214 b1 del PSR 2007/2013. Le inadempienze relative a questi impegni sono considerate analoghe se rilevate rispetto alla stessa razza.

La verifica della presenza del documento 750 viene fatta dal controllore sul sistema ARTEA prima del controllo in loco; se il documento 750 non è presente nel sistema, il controllore è tenuto a richiedere spiegazioni.

25.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Il livello delle inadempienze dell'operazione 10.1.4 è disciplinato dalla delibera n.1596/2020

- BOVINI: Se dal controllo in azienda e dalla BDN risulta che in stalla ci sono maschi della sola razza a impegno, l'impegno si intende rispettato.

In assenza di riproduttori maschi della razza a impegno oppure con la presenza in allevamento di riproduttori maschi di razza diversa da quella a impegno e con vacche che hanno partorito nell'anno (dato da rilevare da registro di stalla/BDN), deve essere richiesta l'attestazione genealogica rilasciata da ARAT dei vitelli risultanti come nati in stalla.

La suddetta attestazione viene richiesta dal controllore prima o successivamente al controllo stesso.

Nel caso di inadempienza al presente impegno i livelli di GED sono determinati in base alla seguente tabella:

Allevamento in purezza	<u>Gravità</u>	<u>Entità</u>	<u>Durata</u>
	Utilizzo di riproduttore maschio non ammesso dal LG o RA	Percentuale di vacche che hanno partorito, rispetto al totale delle vacche allevate, coperte (o inseminate) da maschi non ammessi	Anno in cui presenza padre non è
Basso (1)	Fino al 10%	1° anno di
Medio (3)	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° ann
Alto (5)	Sempre alta	Oltre il 30 e fino al 50%[*]	4° o 5° ann

- OVICAPRINI: per le aziende a controllo la verifica è effettuata controllando l'elenco dei maschi ammessi fornito da ARAT.

In particolare, viene verificato che i capi presenti in stalla siano contenuti nell'elenco fornito da ARAT che attesta l'appartenenza degli animali alla relativa razza.

Il suddetto elenco viene richiesto dal controllore prima o successivamente alla verifica in stalla.

Nel caso di inadempienza al presente impegno i livelli di GED sono determinati in base alla seguente tabella:

Allevamento in purezza	<u>Gravità</u>	<u>Entità</u>	<u>Durata</u>
	Utilizzo di riproduttore maschio non ammesso dal LG o RA	Percentuale di pecore (o capre), rispetto al totale delle pecore (o capre) allevate, teoricamente coperte da maschi non ammessi (rapporto teorico maschio:femmine = 1: 30 inteso come numero di femmine assegnato a ciascun maschio)	Anno in cui presenza non ammessa
Basso (1)	Presenza di riproduttori non iscritti al LG o RA della razza a impegno, ma iscrivibili	Fino al 10%	1° anno di impegno
Medio (3)	Presenza di riproduttori non iscritti al LG o RA della razza a impegno, e non iscrivibili	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° anno di impegno
Alto (5)	Presenza di riproduttori di razze diverse da quella a impegno	Oltre il 30 e fino al 50%(*)	4° o 5° anno di impegno

- SUINI: per le aziende a controllo la verifica è effettuata controllando l'elenco dei maschi ammessi fornito da ARAT. In particolare, viene verificato che i capi presenti in stalla siano contenuti nell'elenco fornito da ARAT che attesta l'appartenenza degli animali alla relativa razza. La presenza in stalla di riproduttori non indicati nell'elenco si configura come anomalia.

Il suddetto elenco viene richiesto dal controllore prima o successivamente alla verifica in stalla.

Nel caso di inadempienza al presente impegno i livelli di GED sono determinati in base alla seguente tabella:

Allevamento in purezza	<u>Gravità</u>	<u>Entità</u>	<u>Durata</u>
	Utilizzo di riproduttore maschio non ammesso dal LG o RA	Percentuale di scrofe, rispetto al totale delle scrofe allevate, teoricamente coperte da maschi non ammessi (rapporto teorico maschio:femmine = 1:10)	Anno in cui presenza non ammessa
Basso (1)	Presenza di riproduttori non iscritti al LG o RA della razza a impegno, ma iscrivibili	Fino al 10%	1° anno di impegno
Medio (3)	Presenza di riproduttori non iscritti al LG o RA della razza a impegno, e non iscrivibili	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° anno di impegno
Alto (5)	Presenza di riproduttori di razze diverse da quella a impegno	Oltre il 30 e fino al 50%(*)	4° o 5° anno di impegno

- EQUIDI: l'impegno si intende assolto in assenza di puledri (sia in stalla sia da registro) oppure in presenza di puledri in purezza.

In presenza di puledri, sia nati da fecondazione artificiale sia naturale, deve essere presente il certificato di intervento fecondativo (CIF); il controllore è tenuto a verificare che i dati contenuti sul certificato siano riferiti a capi della stessa razza oggetto del controllo.

Nel caso di inadempienza al presente impegno i livelli di GED sono determinati in base alla seguente tabella:

Allevamento in purezza	<u>Gravità</u>	<u>Entità</u>	<u>Durata</u>
	Utilizzo di riproduttore maschio non ammesso dal LG o RA	Numero di fattrici partorite, coperte (o inseminate) da maschi non ammessi	Anno in cui presenza di non ammessi
Basso (1)	-----	1 fattrice	1° anno di impegno
Medio (3)	-----	2-3 fattrici	2° o 3° anno di impegno
Alto (5)	Presenza di puledro in assenza di CIF oppure Presenza di puledro e di CIF che indica l'utilizzo di un riproduttore di razza diversa	4 -5 fattrici (*)	4° o 5° anno di impegno

25.3 Documentazione

Il tecnico controllore per la verifica della presente azione è tenuto ad allegare alla Relazione di controllo id 23226 all'interno del s.i. ARTEA sezione "Elementi del controllo" la seguente documentazione:

- Allegato 9) compilato per ogni razza a impegno;
- Copia Registro da BDN (escluso per gli equidi);
- Attestazione dell'iscrizione ai Registri anagrafici e/o libri genealogici rilasciata da APA oppure passaporto nel caso degli equidi;
- Certificazione APA attestante la consistenza aziendale (documento id 750 del s.i. ARTEA);
- Copia dei Certificati intervento fecondativi;
- Copia dei Modelli 4;
- Copia registri di stalla;
- certificazione/attestazione ARAT
- Eventuale ulteriore documentazione.

26. OPERAZIONE 10.1.5 COLTIVAZIONE DELLE VARIETA' LOCALI, NATURALMENTE ADATTATE ALLE CONDIZIONI LOCALI, A RISCHIO DI ESTINZIONE

Nella presente sezione sono riportate le indicazioni relative alle modalità di verifica degli impegni, sotto specificati, della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali. Operazione 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione": Il tipo di operazione è volta a sostenere la reintroduzione sul territorio regionale, della coltivazione delle varietà locali, minacciate di erosione genetica di seguito dette "varietà locali a rischio di estinzione", al fine di scongiurarne l'estinzione e di tutelare la biodiversità agraria dei territori toscani. A tal fine il tipo di operazione prevede due interventi:

- 10.1.5.a "Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie erbacee"
- 10.1.5.b "Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto (escluso vite)"

Di seguito sono descritti:

- gli impegni, criteri e obblighi specifici a carico del beneficiario;
- gli elementi di verifica;
- la determinazione dell'infrazione secondo gli indici di entità, gravità e durata.

Gli adempimenti relativi a tale operazione derivano dall'applicazione delle norme contenute nel bando specifico di Misura nonché dall'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n.1596/2020 e s.m.i. che prevedono i seguenti ICO (Impegno Criterio Obbligo):

ICO: C3 Superficie minima soggetta ad impegno e a premio: 200 mq (100 mq a varietà) per le ortive; 100 piante/2.000 mq per le specie legnose da frutto, 1 ha per le altre specie agrarie

ICO: I1 Superficie prevista a impegno (nel rispetto della superficie minima);

ICO: I2 e I3 Tempistica per semina, trapianto, impianto

ICO: I4 Divieto di utilizzo del glifosato sull'UTE oggetto di impegno dal 2021

ICO: I5 Tenuta della documentazione e dei registri di magazzino e delle operazioni colturali

26.1 Elementi di verifica

Sono previste due tipologie di coltivazione delle varietà locali:

- 1) coltivazione di varietà locali erbacee (orticole e specie agrarie)
- 2) coltivazione di varietà locali arboree.

Le **varietà ammesse** devono essere iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04.

Le **specie erbacee** devono essere anche iscritte nel "registro nazionale delle varietà per la commercializzazione delle sementi" come "varietà da conservazione" e comprendono:

- *varietà di specie agrarie* di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole del 17-12-2010 "Disposizioni applicative del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie";
- *varietà di specie ortive* di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 settembre 2012 su "Disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per

l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari".

Le specie legnose da frutto (olivo incluso; escluso vite) devono essere anche iscritte al "registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti" di cui al D.M. 7521 del 4 marzo 2016 "Attuazione del registro nazionale delle piante da frutto".

Le varietà ammesse sono riportate negli allegati 1 e 2 dei bandi e sono periodicamente aggiornati.

Il controllore prima di recarsi in campo dovrà verificare la superficie a premio delle tre categorie (agrarie, ortive, arboree) e avere la lista delle specie ammesse per l'anno di controllo. All'interno della stessa categoria (agrarie, ortive, arboree) è ammesso il cambio di varietà rispetto a quanto dichiarato in domanda.

Riguardo all'impegno ICO-C5 Coltivatore custode per la stessa varietà con rinuncia al rimborso forfetario di cui alla DGR 1596/2020, per i Coltivatori Custodi si fa riferimento all'elenco dei Coltivatori custodi tenuto dall'Ente Terre Regionali. L'ufficio Autorizzazione ai pagamenti di Artea è incaricato di verificare la presenza della rinuncia al premio forfetario.

ICO: C3 Superficie minima soggetta ad impegno e a premio: 200 mq (100 mq a varietà) per le ortive; 100 piante/2.000 mq per le specie legnose da frutto, 1 ha per le altre specie agrarie

Per la verifica del presente impegno occorre verificare la superficie interessata dalle varietà ammesse nell'annata agraria di riferimento. Il rilievo della superficie può avvenire o tramite rilievo di campo o mediante verifica documentale, nel caso in cui il sopralluogo avvenga in un periodo in cui non è possibile la verifica di campo.

Tale verifica deve essere effettuata sia a livello di categorie (agrarie, ortive, arboree) sia a livello di singola coltura/varietà, pertanto la check list di questo impegno è divisa in due parti: la prima a livello di operazione, e la seconda a livello di varietà.

Superfici minime di coltivazione di riferimento:

- per le varietà di specie agrarie la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha (ettaro)
- per le varietà orticole la superficie minima è pari a 100 metri quadrati per ciascuna varietà; la superficie minima complessiva è pari a 200 metri quadrati in un unico appezzamento.
- per le specie legnose da frutto è ammesso a pagamento un numero minimo di 100 piante per una superficie minima di 2.000 mq determinata considerando per ogni pianta coltivata 20 metri quadrati di terreno. In caso di sesto d'impianto inferiore a 20 mq per pianta, deve comunque essere rispettata la superficie minima di 2.000 mq e la superficie ammessa a premio è quella effettiva. In caso di piante sparse o comunque con sesto di impianto superiore ai 20 mq per pianta, il numero delle piante non deve essere inferiore a 100 e la superficie a pagamento si determina considerando comunque 20 mq a pianta.

Per gli ICO 11, 12, 13, 14, 15 la compilazione delle check list è solo per singola varietà

ICO-11 Superficie prevista a impegno (nel rispetto della superficie minima)

Compilare una check per ciascuna varietà per la verifica del rispetto della superficie minima.

Il controllore dovrà indicare se la verifica della superficie occupata dalla varietà ammesse è stata fatta mediante rilievo di campo o verifica documentale, nel caso in cui il sopralluogo avvenga in un periodo in cui non è possibile la verifica di campo.

L'eventuale scostamento tra la superficie dichiarata nell'ultimo piano grafico presente nel s.i. ARTEA e la superficie rilevata in campo rappresenta la superficie irregolare.

Per ciascun appezzamento controllato è necessario importare nel s.i. ARTEA l'esito del rilievo effettuato in base alle istruzioni contenute nell'allegato 11 al presente Manuale.

ICO-12: Tempistica per semina/trapianto specie erbacee (agrarie e ortive)

Per verificare l'impegno, applicabile alle sole colture erbacee (agrarie e ortive) occorre verificare che l'acquisto delle sementi certificate e la semina siano successive al 16/05/anno di domanda di aiuto (ad esempio: 16/05/2018 le colture in pagamento sono le autunno-vernine 2018/2019 e le primaverili 2019; 16/05/2019 le colture in pagamento sono le autunno vernine 2019/2020 e le primaverili 2020).

Possono quindi verificarsi i seguenti casi di inadempienza:

- l'acquisto delle sementi certificate precedenti al 16/05/anno di domanda di aiuto
- semina/trapianto precedente al 16/05/anno di domanda di aiuto

in caso di inadempienza di entrambi i punti occorre verificare che l'acquisto e la semina siano avvenuti nei 30 giorni precedenti il 16/05/anno di domanda di aiuto.

In caso di impiego di sementi autoprodotte dai Coltivatori custodi di cui alla L.R. 64/04 che rinuncino al rimborso forfettario si verifica solo l'intervento della semina.

ICO-13: Tempistica per impianto specie arboree

Nel caso di specie legnose da frutto, possono essere ammessi a pagamento impianti esistenti e nuovi impianti, con le seguenti modalità:

- impianti esistenti - impianti gestiti da Coltivatori custodi di cui alla L.R. 64/04, che rinuncino al rimborso forfettario di cui al par. 6 "Limitazioni" del bando approvato con decreto dirigenziale n. 5585 del 11 aprile 2019.
- nuovi impianti - impianti da realizzare entro e non oltre il 31/12/anno di domanda di aiuto con materiale di propagazione certificato e documentato.

Possono quindi verificarsi i seguenti casi di inadempienza:

- Acquisto materiale di propagazione successivo il 31/12/anno di domanda di aiuto
- Impianto successivo il 31/12/anno di domanda di aiuto.

In caso di inadempienza sull'epoca di impianto occorre verificare i giorni di ritardo con cui l'impianto è stato effettuato.

ICO-14: Divieto di utilizzo del glifosato sull'UTE è oggetto di impegno a partire dal 2021

In caso di utilizzo del principio attivo glyphosate a partire dal 15 maggio 2021 si ha l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda.

ICO-15: Tenuta del registro di magazzino e delle operazioni colturali

Per consentire i controlli sul tipo di operazione 10.1.5, è necessario che il beneficiario compili correttamente, in riferimento alle superfici a premio, il registro di magazzino e delle operazioni colturali.

Il controllo dovrà accertare la correttezza e la completezza dei registri, verificando l'eventuale presenza di:

- errori materiali,
- ritardi nelle registrazioni,
- mancanza delle registrazioni di uno degli elementi necessari,
- presenza della documentazione di acquisto del materiale di propagazione delle varietà.

Solo nel caso di Coltivatore Custode, e nel caso abbiano utilizzato seme autoprodotta, non è necessaria la documentazione di acquisto del materiale di propagazione.

Le registrazioni obbligatorie previste, in relazione agli impegni sottoscritti, sono dettagliate nell'allegato A al Decreto RT n. 21036 del 20/12/2019 e s.m.i.

Le registrazioni che l'azienda è tenuta a indicare nel registro delle operazioni colturali, sono le seguenti:

- Tipo intervento: semina/trapianto/impianto
- data intervento
- superficie interessata

Inoltre l'azienda è tenuta a specificare se si tratta di sementi o materiale di propagazione acquistato o autoprodotta (autoprodotta ammessa solo per il coltivatore custode).

Le registrazioni che l'azienda è tenuta a indicare nel registro di magazzino, sono le seguenti:

- Utilizzo delle sementi e materiale di propagazione con l'indicazione di:
 - Specie utilizzata
 - Quantità sementi e materiale di propagazione (numero piante)

Il controllore segnalerà nella check-list la/le registrazioni assenti o non conformi.

Impegno pertinente di condizionalità

cod	Impegno operazione 10.1.5	Impegni pertinenti di condizionalità (<i>check list condizionalità</i>)
I5	Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO4: Presenza e aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari

Nel caso in cui l'azienda, effettui trattamenti fitosanitari per le coltivazioni a premio, occorre che il controllore verifichi la registrazione delle stesse sul Registro delle Operazioni Colturali o all'interno del Registro dei trattamenti fitosanitari previsto dal D.lgs n. 150 (PAN) art.16 punto 3).

L'assenza del suddetto registro si configura come inadempienza all'impegno pertinente di condizionalità.

26.2 Determinazione del livello delle inadempienze

ICO: C3 Superficie minima soggetta ad impegno e a premio: 200 mq (100 mq a varietà) per le ortive; 100 piante/2.000 mq per le specie legnose da frutto, 1 ha per le altre specie agrarie

Il non rispetto dell'impegno implica la DECADENZA dall'impegno per categoria per l'anno soggetto a controllo.

Per gli ICO I1, I2, I3, I4, I5 la compilazione del livello di inadempienza è per singola varietà.

Nel caso di inadempienze, la determinazione dei parametri di gravità entità e durata viene eseguita ai sensi di quanto disposto nella Delibera delle inadempienze regionale DGRT 1596/2020 e s.m.i.

ICO10.1.5-I1: Superficie prevista a impegno (nel rispetto della superficie minima)

La Gravità è sempre alta

L'entità viene calcolata come rapporto tra la superficie irregolare e la superficie a impegno.

La durata viene calcolata rispetto all'anno in cui si rileva l'infrazione.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	-	Fino al 10%	1° anno di impegno
MEDIO 3	-	Oltre il 10 e fino al 30%	2° o 3° anno di impegno
ALTO 5	Sempre alta	Oltre il 30 e fino al 50% *	4° o 5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità (esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda).

ICO10.1.5-I2: Tempistica per semina/trapianto specie erbacee (agrarie e ortive)

La Gravità in base alla tempistica di acquisto/semina/trapianto

L'entità è in funzione della gravità.

La durata è in funzione della gravità.

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1	Acquisto semente (o materiale di propagazione) precedente al 16/05/anno di domanda ma semina/trapianto successivi	Bassa per gravità bassa	Bassa per gravità bassa
MEDIO 3	Acquisto semente (o materiale di propagazione) e semina/trapianto precedenti al 16/05/anno di domanda Acquisto	Acquisto e semina effettuati nei 30 giorni precedenti*	Media per gravità media
ALTO 5	-	-	-

* per semina/trapianto effettuati in periodi ancora precedenti, la varietà in questione non è ammessa a pagamento

ICO10.1.5-I3: Tempistica per impianto specie arboree

La Gravità in base alla tempistica di impianto

L'entità in base alla tempistica di impianto.

La durata è in funzione dell'entità

LIVELLO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
BASSO 1		Impianto effettuato nei 15 giorni successivi al 31/12 Bassa	Bassa se entità bassa
MEDIO 3	Acquisto materiale di propagazione precedente al 31/12/anno di domanda e impianto successivo	Impianto effettuato nei 30 giorni successivi al 31/12 Media	Media se entità media
ALTO 5	Acquisto materiale di propagazione e impianto successivi al 31/12/anno di domanda	Impianto effettuato nei 60 giorni successivi al 31/12	Alta se entità alta

* per impianti effettuati in periodi ancora successivi, la varietà in questione è ammessa a pagamento nell'annualità successiva

ICO10.1.5-14: Divieto di utilizzo del glifosato sull'UTE oggetto di impegno dal 2021

In caso di utilizzo del principio attivo glyphosate a partire dal 15 maggio 2021 si ha l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda.

ICO 10.1.5-15: Tenuta del registro di magazzino e delle operazioni colturali

Per consentire i controlli sul tipo di operazione 10.1.5, è necessario che il beneficiario compili correttamente, in riferimento alle superfici a premio, il registro di magazzino e delle operazioni colturali.

Possono darsi i seguenti casi di inadempienze: 1. in relazione alle sole superfici a premio, incongruenze, errori materiali e ritardi 2. mancanza delle registrazioni di uno degli elementi richiesti per il tipo di operazione oggetto di controllo – semina, trapianto, impianto 3. mancanza della documentazione di acquisto del materiale di propagazione delle varietà ammesse (se non si tratta di Coltivatore Custode)

Le inadempienze relative al punto 1 determinano una percentuale di riduzione pari al 3% del premio della varietà. Nel caso in cui la presenza della documentazione di acquisto del materiale di propagazione delle varietà sia parziale, l'inadempienza rientra nel punto 1.

In caso di rispetto degli impegni al controllo ma con inadempienze relative al punto 2 si ha una percentuale di riduzione pari al 5% del premio della varietà. Si ha l'esclusione dal pagamento della varietà per l'annualità di accertamento nel caso di mancanza totale di fatture di acquisto del materiale di propagazione (punto 3)

In presenza di fatture di acquisto del materiale di propagazione e:

- in mancanza di uno dei registri o di compilazione di un solo registro, si ha una percentuale di riduzione pari al 5% del premio della SOI
- in assenza/mancata compilazione di entrambi i registri, si ha una percentuale di riduzione pari al 10% della SOI

Il presente impegno si configura come impegno pertinente di condizionalità, il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato qualora si riscontri l'assenza del Registro dei trattamenti fitosanitari le cui annotazioni, come specificato precedentemente, possono essere registrate anche nel Registro delle Operazioni Colturali; la riduzione viene applicata sul premio relativo all'annualità del controllo a livello di varietà.

Il controllore, nel caso in cui l'azienda non sia ricompresa all'interno del campione di condizionalità, è tenuto ad attivare il controllo di condizionalità compilando il relativo verbale e la check list del CGO10.

Il punteggio così ottenuto dà origine ad una percentuale di riduzione a carico del montante dell'annualità di riferimento della domanda, secondo la tabella sottostante:

Punteggio GED	Riduzioni %
X < 3	3
3 <= X < 5	5
X >= 5	10

27. MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

Gli impegni derivanti dall'applicazione del metodo di agricoltura biologica derivano dalle disposizioni presenti nella DGR 1596/2020 e sono verificabili attraverso:

- 1) Il rispetto del metodo di produzione biologica;
- 2) rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito al dosaggio
- 3) rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito alla registrazione per la coltura oggetto di intervento
- 4) presenza del registro

Il rispetto del metodo di produzione biologica di cui al punto 1) viene eseguito amministrativamente da Artea sul 100% dei beneficiari, tramite il documenti id. 345 Sanzioni a seguito controllo biologico caricati dagli Organismi di Controllo (OdC) nel sistema ARTEA in Documenti azienda e riportanti i codici identificativi delle "non conformità" (NC).

Il documento id 345 attesta la presenza di eventuali diffide, soppressioni delle indicazioni biologiche e sospensioni della certificazione accertata dagli Organismi di Controllo del sistema biologico. Le non conformità esplicitate nel doc 345 che generano una diffida, soppressione o sospensione conducono al calcolo di un GED per l'applicazione della percentuale di riduzione del premio.

L'attestazione di idoneità o la relazione annuale rilasciate dall'Organismo di Controllo deve essere visionata e acquisita dal controllore durante la visita.

Le verifiche di cui ai punti 2), 3) e 4) vengono effettuate tramite il controllo in loco.

27.1 Elementi di verifica

Per i punti 2 e 3 e 4, il controllore utilizza come documenti di verifica i registri aziendali del regime biologico (registro schede colturali e registro materie prime) e le etichette ministeriali dei prodotti fitosanitari utilizzati dall'azienda.

Qualora si verificasse un esito del controllo non positivo, è necessario riportare sulle check list la coltura e la superficie in infrazione, nonché il nome del prodotto utilizzato.

Se il controllo è positivo, il controllore rileva sulla check list che la positività attiene a tutte le colture.

Per quanto riguarda le colture a impegno e non a premio, le relative check list dovranno essere compilate solo nel caso di rilevazioni di inadempienza su colture non a premio.

ICO 11 Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito al dosaggio

ICO 12 Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito alla registrazione per la coltura oggetto dell'intervento

Relativamente ai trattamenti fitosanitari, il rispetto del dosaggio dei prodotti viene effettuato confrontando le indicazioni relative ai trattamenti riportate sui registri aziendali (registro schede colturali e registro materie prime) con i dosaggi e le colture ammesse indicati sulle etichette ministeriali di ciascun prodotto utilizzato.

Se esiste una discrepanza tra la superficie riportata nel registro e quella nella DUA PCG si procede come segue: nel caso in cui nel registro in corrispondenza del trattamento sia riportata una superficie inferiore a quella del PCG si fa riferimento alla superficie inferiore indicata sul registro; nel caso in cui sul registro sia riportata una superficie maggiore del PCG si prende la superficie del PCG in quanto il beneficiario non può annotare una superficie maggiore di quanto dichiara di avere.

Nel caso di dosaggio in etichetta riferito all'ettolitro deve essere fatto riferimento a quanto indicato dal beneficiario nel registro dei trattamenti/operazioni colturali o tramite dichiarazione sottoscritta durante il controllo in loco. Qualora tale indicazione non sia presente si utilizza il volume normale riportato in genere sulle etichette (1000-1500 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha per le orticole).

Le verifiche sul rispetto delle prescrizioni da etichetta dei prodotti fitosanitari devono essere effettuate riportando i dati sull'allegato 3.

I presenti impegni si configurano come impegni pertinenti di condizionalità, il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato; la riduzione viene applicata sul premio relativo all'annualità del controllo a livello di coltura.

Il controllore, nel caso in cui l'azienda non sia ricompresa all'interno del campione di condizionalità, è tenuto ad attivare il controllo di condizionalità compilando il relativo verbale e la check list del CGO10.

ICO 13 Presenza del registro

Il beneficiario è obbligato alla tenuta dei registri aziendali ai sensi dell'art.72 del Reg. (CE) 834/2007 e s.m.i. relativo alla produzione biologica.

Sulle schede del registro sono riportati cronologicamente gli acquisti, le vendite dei prodotti, le operazioni colturali unitamente a date e modalità degli interventi colturali; le registrazioni riguardano tutti gli interventi fatti in ambito aziendale.

Il non rispetto del presente impegno determina l'esclusione dal beneficio per l'annualità relativa al controllo a livello di sottomisura.

Tale impegno si configura come impegno pertinente di condizionalità; il controllore, nel caso in cui l'azienda non sia ricompresa all'interno del campione di condizionalità, è tenuto ad attivare il controllo di condizionalità compilando il relativo verbale e la check list del CGO4.

Il controllore è tenuto ad acquisire copia dei registri e a vidimare i registri visionati.

Documentazione

Il tecnico controllore per la verifica della presente azione deve verificare e allegare alla relazione di controllo la seguente documentazione:

- Copia dei registri aziendali vidimati al momento del controllo (materie prime, schede colturali, vendite)
- Relazione annuale rilasciata dall'Organismo di Controllo; nel caso non sia ancora stata effettuata la visita annuale, allegare la relazione dell'anno precedente.
- Documentazione fotografica

27.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Nel caso di inadempienze, la determinazione dei parametri di gravità entità e durata viene eseguita ai sensi di quanto disposto nella DGR 1596/2020.

Il valore della SOI corrisponde alla SAU riportata nella scheda GSAA info del piano colturale grafico di riferimento

Il livello di inadempienza per gli Impegni ICO 1 e ICO 2 si determina con la stessa procedura

ICO 11 Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito al dosaggio

ICO 12 Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito alla registrazione per la coltura oggetto dell'intervento

Gravità: numero di inadempienze relative al non rispetto delle prescrizioni da etichetta.

Entità: rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dall'inadempienza e la SOI.

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze.

LIVELLO	GRAVITÀ	ENTITÀ*	DURATA
BASSO 1	X fino a 2	X ≤ 30	1° o 2° anno di impegno
MEDIO 3	2 < X ≤ 4	30 < X ≤ 60	3° o 4° anno di impegno
ALTO 5	X > 4	60 < X ≤ 80 **	5° o 6° anno di impegno

*In presenza di più inadempienze per la stessa coltura si deve considerare la superficie irregolare con maggiore estensione.

**Se la coltura oggetto di controllo per la quale è stata rilevata una violazione dell'impegno interessa oltre l'80% della SOI si ha l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi per la coltura per l'annualità di controllo

ICO 13 Presenza del registro

Il non rispetto dell' ICO 13 "Presenza del registro" determina l'esclusione dal beneficio per il corrispondente anno civile a livello di sottomisura

Impegni pertinenti di condizionalità

cod	Impegno misura 11	Impegno pertinente di condizionalità (<i>check list condizionalità</i>)
I1	Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito al dosaggio	CGO10 -Impegno 3: Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato
I2	Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito alla registrazione per la coltura oggetto dell'intervento	CGO10 -Impegno 3 Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato
I3	Presenza del registro	CGO4 -: Presenza registro dei trattamenti fitosanitari

Determinazione delle inadempienze nel caso di coltura presente in azienda esclusivamente a impegno (nel caso di coltura in parte solo a impegno e in parte a premio si applica quanto riportato sopra)

In presenza di coltura esclusivamente ad impegno l'importo della sanzione è determinato sul montante di riferimento, ottenuto come prodotto tra il minor importo ad ettaro per coltura previsto dal bando della sottomisura e la superficie della coltura in infrazione. Tale importo si calcola come segue:

- Nessuna riduzione fino ad una entità pari al 10% di superficie irregolare della coltura ad impegno rispetto alla SOI
- Riduzione del 3% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 10% ma inferiore o uguale al 50% della SOI;
- Riduzione del 5% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 50% ma inferiore o uguale al 70% della SOI
- Riduzione del 10% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 70% ma inferiore o uguale al 90% della SOI
- Non pagamento annuale del premio per sottomisura nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 90% della SOI.

L'importo così determinato si decurta dal pagamento per sottomisura.

28. MISURA 14 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

Nella presente sezione sono riportate le indicazioni relative alle modalità di verifica degli impegni, sotto specificati, della Misura 14 Benessere degli animali

Il tipo di operazione prevede l'erogazione di un premio ad Unità di bestiame adulto (Uba), sostenendo le aziende zootecniche che aderiscono al sistema Classyfarm, un sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell'allevamento in base al rischio. L'adesione delle aziende zootecniche al sistema Classyfarm è il presupposto per l'accesso alla misura sul benessere animale del Psr Fears 2014-2022.

Di seguito sono descritti:

- gli impegni, criteri e obblighi specifici a carico del beneficiario;
- gli elementi di verifica;
- la determinazione dell'infrazione secondo gli indici di entità, gravità e durata.
-

27.1 Impegni, criteri e obblighi specifici a carico del beneficiario

Gli adempimenti relativi a tale operazione derivano dall'applicazione delle norme contenute nel bando specifico di Misura nonché dall'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n. 132/2023 e s.m.i. che prevedono i seguenti ICO (Impegno Criterio Obbligo):

ICO: I1 Per il periodo di impegno, mantenimento del punteggio (invariato o superiore) della checklist di autocontrollo senza insufficienze negli item di legge.

per questa valutazione ARTEA acquisisce le risultanze del controllo dei servizi veterinari delle ASL e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, sul campione di domande selezionato.

27.2 Altri elementi di verifica.

Il controllore è tenuto a verificare il rispetto delle norme di identificazione e registrazione dei capi. L'attuale normativa di riferimento è il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e il Manuale operativo per la gestione del sistema I&R - Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23).

Dal momento che i capi ammissibili complessivi totali saranno disponibili in BDN l'anno successivo al controllo, i capi potenzialmente ammissibili scaricati al momento del controllo a disposizione del controllore possono rappresentare un dato parziale. Pertanto nella verifica nel caso di ricorso a un campione di capi, la numerosità del campione viene definita in base al numero totale dei capi presenti in azienda ai sensi della seguente tabella AGEA (circ. 76310 del 16/10/2023).

Allo scopo di determinare la quantità di capi da controllare (numerosità) in relazione alla verifica incrociata tra capi presenti in BDN, capi sul registro di stalla e capi in allevamento, il controllore estrae il numero in base alla seguente Tabella "Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza".

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55

28.2 Determinazione del livello delle inadempienze

LIVELLO	GRAVITÀ	ENTITÀ*	DURATA
BASSO 1	Riduzione del punteggio di entrata dal 2 fino al 5%	Riduzione del punteggio parziale dell'area A o dell'area B	Basso se: - gravità ed entità di livello basso - gravità di livello basso ed entità di livello medio
MEDIO 3	Riduzione del punteggio di entrata maggiore del 5% fino all'8%	Riduzione del punteggio parziale delle aree A e B	Medio se: - gravità di livello medio - gravità di livello basso o medio e entità di livello alto
ALTO 5	Riduzione del punteggio di entrata di oltre l'8%	Riduzione del punteggio parziale dell'area C	Alto se gravità di livello alto.

28. REQUISITO MINIMO RELATIVO ALL'USO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI

In relazione alla corretta gestione degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, le aziende sono tenute, ai sensi della seguente normativa:

- DPGR 46/R/2008 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
- DPGR 43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n.69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione al rispetto degli impegni relativi ai:

1. Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti nelle Zone Ordinarie (sono considerate Zone Ordinarie – ZO tutte le aree non designate come Zone Vulnerabili ai Nitrati nei provvedimenti regionali);
2. Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati, nel caso in cui i terreni aziendali appartengano in tutto o in parte alle ZVN;

Il non rispetto di quanto previsto nelle suddette norme, per le aziende beneficiarie di premi del PSR, comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n. 1598/2020.

Definizioni:

zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.

consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare;

destinatario: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;

concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante

fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo

effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato (compreso il digestato), ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce;

letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento, come: 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento; 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall'attività di allevamento, come: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame; 2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera; 3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento; 4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose

digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;

digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in: agrozootecnico e agroindustriale;

Il **digestato destinato ad utilizzazione agronomica** è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro: a) paglia, sfalci e potature, b) materiale agricolo derivante da colture agrarie, c) effluenti di allevamento, d) le acque reflue; e) residui dell'attività agroalimentare d a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006; f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate; g) i sottoprodotti di origine animale, h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare.

Il **digestato agrozootecnico** è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h). Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h).

È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di: sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati; b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze

Modalità di trattamento del digestato rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni: a) "disidratazione, b) "sedimentazione": , c) "chiarificazione; d) "centrifugazione) "essiccazione, f) "separazione solido-liquido": g) "strippaggio": h) "nitrificazione e denitrificazione": trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto; i) "fitodepurazione": l) ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consenta la valorizzazione agronomica del digestato e/o ne migliori la compatibilità ambientale

utilizzo agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute

stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato

accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione

sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

Prima di recarsi in azienda il tecnico controllore dovrà accertarsi sul tipo di zonizzazione in cui ricade l'azienda oggetto di controllo (ZO o ZVN) ed eventualmente, quali colture ricadano sulle due relative zonizzazioni. Il controllore dovrà inoltre accertarsi o meno della prossimità di corpi aziendali a corpi idrici tipizzati e quali superfici siano interessate.

Il controllore *durante* il sopralluogo aziendale è tenuto a verificare, in fase iniziale se l'azienda ha utilizzato concimi/fertilizzanti durante l'annualità di controllo, e quali tipologie (concime minerale/inorganico, concime organico/organo minerale diverso dagli effluenti, effluenti zootecnici e loro tipologia...). Tali informazioni dovranno essere riportate nella parte iniziale della relativa check list.

N.B. il digestato tal quale è assimilato al liquame; il digestato che ha subito trattamenti è assimilato, per la parte chiarificata agli effluenti non palabili, per la parte solida agli effluenti palabili.

Relativamente al digestato occorre anche accertare la tipologia (agro-zootecnico e industriale), la quota parte derivante da effluente zootecnico e la provenienza oltre ad acquisire tutte le informazioni atte a definire le caratteristiche e il contenuto di azoto del digestato compreso le analisi.

Il controllore è tenuto ad acquisire apposita dichiarazione del beneficiario nei seguenti casi:

- L'azienda NON produce effluenti zootecnici
 - L'azienda dichiara di NON utilizzare effluenti zootecnici sui terreni aziendali/digestato derivante da effluenti zootecnici
 - L'azienda dichiara di NON utilizzare concimi diversi da effluenti zootecnici/digestato derivante da effluenti zootecnici
- Il controllore è altresì tenuto a verificare la tipologia di fertilizzante utilizzato in azienda secondo il seguente schema:
- Produzione/utilizzo effluenti palabili
 - Produzione/utilizzo effluenti non palabili
 - Produzione/utilizzo digestato da effluente
 - Produzione/utilizzo digestato non da effluente
 - Utilizzo di Azoto organico (diversi da effluenti zootecnici freschi)
 - Utilizzo di Azoto minerale

A tal fine si chiarisce che per *Utilizzo di Azoto organico (diversi da effluenti zootecnici freschi)* si intende l'utilizzo di concimi commerciali come : pollina, stallatico, pellettati a base di effluenti zootecnici (letame/liquame di suino secco, guano, etc.), concimi derivati da materiali organici di origine animale o vegetale (sangue, cornunghia, epitelio, farina di ossa e carne, borlanda, etc.). Per *Utilizzo di Azoto minerale* si intende l'uso concimi minerali ovvero tutti i concimi contenenti azoto minerale e/o altri elementi minerali (fosforo, potassio, etc.)

N.B: *i concimi organo-minerali, la calciocianammide e l'urea vanno ricompresi tra i concimi minerali*

il controllore è altresì tenuto a registrare se i terreni aziendali sono in prossimità di corpi idrici tipizzati e se ricadono in Zone Vulnerabili ai Nitrati

Per la verifica del requisito minimo fertilizzanti sia nelle ZO sia nelle ZVN viene utilizzata una sola check list in cui sono indicati tutti gli adempimenti che le aziende sono tenute a rispettare. Se l'azienda presenta superfici ricadenti in entrambe le zone è tenuto alla compilazione di tutti gli adempimenti.

Gli impegni indicati nella check list sono suddivisi in impegni per i quali il mancato rispetto comporta una riduzione del premio a livello di sottoazione/operazione e impegni per i quali il mancato rispetto comporta una riduzione del premio a livello di coltura.

Si elencano di seguito gli impegni riconducibili e livello di UTE e a livello della SOI.

ELENCO DEGLI IMPEGNI RELATIVI AI REQUISITI MINIMI (RM) PER L' USO DEI FERTILIZZANTI	
1 A livello di UTE	Presenza della documentazione richiesta: a) PUA, b) Comunicazioni, c) RegISTRAZIONI, d) AIA, e) AUA, f) Documento di trasporto g) Piano di concimazione (solo ZVN)
2 A livello di UTE	Utilizzo dei quantitativi di azoto organico nel rispetto dei massimali previsti a livello aziendale: h) 170/Kg/ha in ZVN i) 340/Kg/ha in ZO
3 A livello di UTE	Presenza e conformità degli impianti di stoccaggio degli effluenti palabili: j) Presenza di platea o altra struttura di stoccaggio (lettiera permanente o fosse profonde) k) La struttura destinata allo stoccaggio è impermeabile l) Presenza di cordolo perimetrale o struttura che consenta il contenimento del materiale stoccato m) corretto dimensionamento della platea
4 A livello di UTE	Presenza e conformità degli impianti di stoccaggio dell'effluenti non palabili: n) Presenza di contenitore o) Le pareti e il fondo del contenitore sono impermeabili p) Assenza di perdite sul suolo q) Presenza di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana o, in alternativa, di franco minimo di sicurezza di 10 cm r) Per i nuovi contenitori è presente il frazionamento del volume di stoccaggio s) Il contenitore risulta dimensionato ai sensi della normativa
5 A livello di SOI	Corretto accumulo temporaneo degli effluenti palabili: t) Assenza di accumulo anomalo a distanza inferiore a: a) 5 metri dalle scoline b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della DGR n.231/2004 u) Assenza di accumulo temporaneo per un periodo superiore a novanta giorni v) Assenza di accumulo temporaneo su terreni con impermeabilizzazione inadeguata
6 A livello di SOI	Divieti di utilizzazione degli effluenti palabili: w) Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale) x) Assenza di utilizzazione nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento y) Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua (ad eccezione per colture che richiedono sommersione) z) Assenza di utilizzazione entro cinque metri di distanza dalle sponde di corpi idrici tipizzati (ZO) aa) Assenza di utilizzazione dei letami su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25% (ZVN) bb) Assenza di utilizzazione dei letami, dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici entro (ZVN):

	<p>a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della L.R. 20/2006;</p> <p>b) 25 metri di distanza: 1) dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della L.R. 20/2006; 2) nelle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004</p> <p>cc) Nelle fasce di divieto di cui al punto precedente è presente una copertura vegetale permanente, anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione(ZVN)</p>
7 A livello di SOI	<p>Divieti di utilizzazione degli effluenti non palabili</p> <p>dd) Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale)</p> <p>ee) Assenza di utilizzazione nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento</p> <p>ff) Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua (ad eccezione per colture che richiedono sommersione)</p> <p>gg) Assenza di utilizzazione su terreni con pendenza media superiore al 10%</p> <p>hh) Assenza di utilizzazione nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano</p> <p>ii) Assenza di utilizzazione in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante</p> <p>jj) Assenza di utilizzazione con un interrimento oltre i 40 centimetri di terreno, al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera</p> <p>kk) Assenza di utilizzazione entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati</p> <p>ll) Assenza di utilizzazione entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone, qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.</p> <p>mm) Assenza di utilizzazione entro 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione risultanti come corpi idrici tipizzati di cui al punto precedente (ZVN)</p> <p>nn) Assenza di utilizzazione entro 30 metri dalle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004 (ZVN)</p> <p>oo) Nelle fasce di divieto, di cui ai punti dal kk) al punto nn). è presente una copertura vegetale permanente anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate (ZVN)</p>
8 A livello di SOI	<p>Corretta gestione della fertilizzazione inorganica (fatto salvo quanto previsto nelle ZVN impegno 6 lettera cc):</p> <p>pp) Assenza di concimazioni inorganiche entro i 5 metri di distanza dalle sponde di corpi idrici tipizzati</p>

In corrispondenza dei diversi tipi di impegni, nel caso di inadempienza, deve essere effettuata la pesatura indicando il livello degli indici di gravità e durata nelle relative colonne in corrispondenza dell'adempimento non rispettato (il livello di entità è già indicato). Dopodiché si sommano i valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica, che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5 nel rispetto della tabella sottostante:

Punteggio GED	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%

$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Nel caso di più inadempienze si procede alla somma delle medie delle singole inadempienze.

Corrispondenza tra la relazione di controllo specifica e gli impegni

Relazione di controllo specifica	Impegni
Presenza della documentazione amministrativa prevista dal DPGR 46/R/2008 s.m.i.	Da 1 a 10
Utilizzazione agronomica degli effluenti palabili e della frazione palabile del digestato	Da 27 a 34 + da 24 a 26 + da 48 a 50
Utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili e digestato	Da 35 a 46 + da 51 a 55
Presenza e conformità degli impianti di stoccaggio degli effluenti palabili	Da 13 a 16
Presenza e conformità degli impianti di stoccaggio degli effluenti non palabili	Da 17 a 23
Utilizzo dei quantitativi di azoto organico da effluenti zootecnici nel rispetto dei massimali previsti a livello aziendale	11 e 12
Utilizzo dei quantitativi di azoto nel rispetto del fabbisogno per la coltura	56 e 57
Utilizzazione agronomica e gestione dei fertilizzanti azotati inorganici	33, 34, 47, 49, da 58 a 60

29. REQUISITO MINIMO FERTILIZZANTI ZONE ORDINARIE

29.1 Elementi di verifica

Si elencano di seguito gli impegni che il controllore è tenuto a verificare.

Impegni il cui non rispetto determina una riduzione a livello di misura

SEZIONE "PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA"

Impegni:

- 1) *Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del D. Lgs. 152/2006*
- 2) *Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPGR 59/2013*
- 3) *Presenza del documento di accompagnamento (nel caso di effluenti conferiti a terzi)*
- 8) *Presenza del PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) e della Comunicazione presentati al SUAP (azoto organico prodotto/utilizzato oltre i 41.500 kg/anno)*
- 9) *Presenza della Comunicazione presentata al SUAP (azoto organico prodotto/utilizzato inferiore o uguale a 41.500 kg/anno e superiore ai 6000)*
- 10) *Presenza di comunicazione semplificata presentata al SUAP (azoto organico prodotto/utilizzato inferiore o uguale a 6.000kg/anno e superiore ai 3000)*

L'art.29 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. indica gli adempimenti amministrativi che le aziende ricadenti in Zone Ordinarie devono rispettare.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività, secondo le seguenti modalità:

- a) le imprese con produzione o utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica) devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i., unitamente al **PUA**
- b) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica), devono presentare solo la **comunicazione** avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.;
- c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica), devono presentare la **comunicazione semplificata** avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.;
- d) le imprese di produzione o utilizzazione inferiori a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica), sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.
- e) La comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o del digestato ha validità per un periodo non superiore a cinque anni.

Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica al SUAP le variazioni intervenute

Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi:

- l'utilizzatore, qualora utilizzi quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione e del PUA allo SUAP del comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;
- il produttore, , qualora produca quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione allo SUAP del comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento. Il produttore non è tenuto alla presentazione di PUA

Il rispetto degli adempimenti di tipo amministrativo, nelle zone ordinarie, è obbligatorio da parte delle aziende che producono o utilizzano effluenti zootecnici e/o digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica) e agro-industriale.

Per la determinazione della tipologia di documentazione amministrativa che le aziende sono obbligate a detenere è necessario compilare l'allegato 7 parte integrante della check list.

L'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività dell'elenco all'allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*.

Al punto 6.6 dell'allegato VIII tra le "Altre attività" è indicato l'allevamento intensivo di pollame o di suini:

- con più di 40000 posti pollame;
- con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
- con più di 750 posti scrofe.

Per le suddette tipologie di allevamento il controllore verifica sia la presenza dell'AIA sia la presenza della comunicazione e del PUA.

L'Autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale". È rilasciata su istanza da parte dell'azienda e incorpora in un unico titolo fino a un massimo di sette diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore, come il Dlgs 152/2006, tra le quali la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Per le aziende che ricorrono all'AUA, il controllore verifica la presenza della stessa contenente la comunicazione e/o il PUA a seconda dei casi.

La Comunicazione (rif. Capo 5 allegato 4 Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.) è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento o del digestato. La comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:
 - 1) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella 3 dell'allegato 4;
 - 2) quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
 - 3) volume degli effluenti di allevamento da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella 4 dell'allegato 4 e tenendo conto degli apporti meteorici;
 - 4) tipo di alimentazione e consumi idrici;
 - 5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.
- c) per le attività relative alla produzione di digestato:
 - 1) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica: agrozootecnico o agroindustriale;
 - 2) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
 - 3) nel caso del digestato agroindustriale le informazioni che dimostrano che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 29 del d.m. 25 febbraio 2016;
 - 4) i risultati delle analisi del digestato eseguite per la verifica dei valori limite dei parametri di cui al capo 6.1;
- d) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento e di digestato:
 - 1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento o di digestato, delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici;
 - 2) volume degli effluenti di allevamento assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento o del digestato;
 - 3) valori dell'azoto al campo nel liquame, nel letame e nei relativi materiali assimilati nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;
- e) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento e del digestato:
 - 1) superficie agricola utilizzata aziendale (SAU), attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;
 - 2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
 - 3) ordinamento culturale praticato al momento della comunicazione;
 - 4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti di allevamento e del digestato;

5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

La **Comunicazione semplificata** (rif. Capo 5 allegato 4 Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.) è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento e del digestato. La comunicazione semplificata deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali centri di attività ad essa connessi;
- b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;
- c) la consistenza dell'allevamento, la specie e la categoria degli animali allevati;
- d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti zootecnici;
- e) le indicazioni relative alle rotazioni effettuate in azienda e alle produzioni medie ottenute nel corso dell'ultimo triennio/rotazione.

N.B. Nel caso di conferimento parziale o totale degli effluenti zootecnici a soggetti terzi all'azienda il trasporto deve essere accompagnato dal documento di accompagnamento previsto dall'art.22 del suddetto regolamento. Tutti i soggetti interessati devono possedere una copia del documento di accompagnamento che deve essere conservato per tre anni presso l'azienda che li ha emessi.

Riepilogo:

PRODUZIONE E UTILIZZAZIONE	ADEMPIMENTI DI TIPO AMMINISTRATIVO
superiore a 41.500 kg/azoto/anno	Comunicazione (<i>allegato 4, capo 5, comma 1</i>) PUA (<i>articolo 23, commi 9 e 10</i>)
uguale o inferiore a 41.500 kg/azoto/anno superiore a 6.000 kg/azoto/anno	Comunicazione (<i>allegato 4, capo 5, comma 1</i>)
uguale o inferiore a 6.000 kg/azoto/anno uguale o superiore a 3.000 kg/azoto/anno	Comunicazione semplificata (<i>allegato 4, capo 5, comma 2</i>)
inferiori a 3.000 kg/azoto/anno	-

SEZIONE "UTILIZZO DEI QUANTITATIVI DI AZOTO ORGANICO E DIGESTATO DERIVANTI DA EFFLUENTI ZOOTECNICI NEL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI A LIVELLO AZIENDALE" (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.).

Impegno 12: Utilizzo di azoto proveniente da effluenti zootecnici in misura inferiore o uguale a 340/kg/ha/anno - Allegato 7^a)

L'art.23 comma 7 stabilisce che tale quantità deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4 del Regolamento 46/R/2008 s.m.i., comprensive delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento (pollina, stallatico, etc.) di cui al d.lgs.75/2010.

Per la determinazione del quantitativo di azoto utilizzato a livello aziendale, è necessario provvedere alla compilazione dell'allegato 7 parte integrante della check list.

Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.

SEZIONE "PRESENZA E CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E DELLE MATRICI IN INGRESSO AGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA CON CARATTERISTICHE DI PALABILITÀ (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. ALLEGATO 4, CAPO 2 E 3)"

Impegni:

13) Presenza di platea o altra struttura di stoccaggio (lettiera permanente o fosse profonde)

14) La struttura destinata allo stoccaggio è impermeabile

15) Presenza di cordolo perimetrale o struttura che consenta il contenimento del materiale stoccato

16) La platea risulta correttamente dimensionata ai sensi dell'Allegato 4 capo 2 e 3

Rispetto degli obblighi relativi allo stoccaggio

Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili prevede il rispetto dell'art. 26 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.) relativo alle caratteristiche delle platee e dei contenitori che rinvia all'Allegato 4 capi 2, 3 e 4; sono previsti inoltre dei vincoli per l'accumulo temporaneo dei letami (art. 27 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.).

Gli effluenti di allevamento e il digestato destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell'allegato 4, capi 3 e 4, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamento e il digestato prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

N.B. Allevamento semi-brado: l'azienda deve garantire la corretta gestione di quella parte di effluenti che vengono prodotti nel periodo di stabulazione degli animali utilizzando strutture di stoccaggio tali da garantire l'impermeabilità e l'assenza di perdite sul suolo.

Per strutture di stoccaggio si intende, oltre alla platea tradizionale, la lettiera permanente e le fosse profonde.

Caratteristiche dalle platee (capo 2 All.4 del DPGR n.46/R/2008):

- a) avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;*
- b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;*
- c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.*

Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di stabulazione di cui alla tabella 3 dell'allegato 4.

Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea:

- a) 2 per il letame;*
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;*
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;*
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;*
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;*
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;*
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;*
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.*

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

- a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui al punto precedente. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.*
- b) le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.*

Le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo. (Allegato 4, capo 2 e 3)

SPECIFICHE IMPEGNI III

Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 kg l'anno in zone non vulnerabili e 600 kg in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile.

La superficie della platea non impermeabilizzata è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 dell'all. 4 e deve avere le seguenti caratteristiche: a) una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione; b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale; c) essere

dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente in materiale assorbente.

Le lettiere degli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo (Allegato 4, capo 2 comma 5).

SEZIONE "PRESENZA E CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI NON PALABILI E DEI MATERIALI ASSIMILATI (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. ALLEGATO 4, CAPO 4)"

Impegni

17) Presenza di contenitore

18) Le pareti e il fondo del contenitore sono impermeabili

20) Assenza di perdite sul suolo

21) Presenza di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana o, in alternativa, di franco minimo di sicurezza di 10 cm

22) Per i nuovi contenitori è presente il frazionamento del volume di stoccaggio (disposizione non valida per il digestato punto 8,1 capo 4)

23) Il contenitore risulta dimensionato ai sensi dell'Allegato 4 capo 4

I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- novanta giorni nelle zone ordinarie per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;

- centoventi giorni nelle zone ordinarie per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.

Ai contenitori di stoccaggio destinati ai materiali non palabili si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due frazioni ed il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenete il liquame stoccato da più tempo; tale disposizione non si applica ai contenitori utilizzati per il digestato.

- è vietata la localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche calcolate tenendo conto della piovosità media della zona.

I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono prevedere un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree e non connesse all'allevamento.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

SEZIONE "CORRETTO ACCUMULO TEMPORANEO DEGLI EFFLUENTI PALABILI (ART. 27 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"

Impegni

24) Assenza di accumulo anomalo a distanza inferiore a:

a) 5 metri dalle scoline,

b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati,

c) 40 metri dalle zone Ramsar

25) Assenza di accumulo temporaneo per un periodo superiore a novanta giorni (successivo comunque a uno stoccaggio di almeno 90 giorni)

26) Presenza di misure necessarie per effettuare il drenaggio e non generare liquidi di sgrondo

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento.

Le zone Ramsar sono quelle individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali: il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.

L'accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a novanta giorni e solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni.

L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

SEZIONE: DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI PALABILI E DELLA FRAZIONE PALABILE DEL DIGESTATO (ART 24 DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

Impegni:

27) Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale)

28) Assenza di utilizzazione nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado

29) Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione

30) Assenza di utilizzazione nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n.152/2006, nelle more della disciplina regionale di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.

31) Assenza di utilizzazione entro cinque metri di distanza dalle sponde di corpi idrici tipizzati

Le distanze dai corpi idrici sono misurate:

- a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
- b) per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.

SPECIFICHE IMPEGNI VI

Le disposizioni di cui al punto 31 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati

SEZIONE "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI NON PALABILI E DIGESTATO (ART. 24 BIS DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"

Impegni:

35) Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale)

36) Assenza di utilizzazione nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado

37) Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione

38) Assenza di utilizzo su terreni con pendenza media, superiore al 10%

39) Assenza di utilizzazione nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano

40) Assenza di utilizzazione in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante

41) Assenza di utilizzazione di liquami interrati oltre 40 cm di profondità del terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera

42) Assenza di utilizzazione entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati

43) Assenza di utilizzazione entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all'azienda agricole (a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame venga interrato entro 12 ore dallo spandimento)

In riferimento al punto 42 le distanze dai corpi idrici sono misurate: per i corsi d'acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso; per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile

SPECIFICHE IMPEGNI VII

Lo spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino a un massimo del 25 per cento, in presenza di sistemazioni idrauliche agrarie, rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

-il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato in almeno due volte con un intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di acqua, utilizzando bassa pressione e interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione;

-il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato è distribuito in almeno due volte su terreni non saturi di acqua, a raso in bande o superficiale a bassa pressione con un intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative;

-presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento.

La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25 per cento, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui sopra, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro.

Le disposizioni del punto 42 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.

SEZIONE "CORRETTA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE INORGANICA"

Impegno 47): Assenza di utilizzazione di concimazioni inorganiche entro cinque metri di distanza dalle sponde di corpi idrici tipizzati

Il suddetto adempimento è previsto all'interno dell'allegato 7) del DM 1867 del 18/01/2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

IMPEGNI il cui non rispetto determina una riduzione a livello di coltura

SEZIONE "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LETAMI, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI (ART. 24 DPGR N.46/R/2008 E S.M.I.)"

Impegno 48) Assenza di utilizzazione agronomica dei letami dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento

L'utilizzo dei letami è altresì vietato dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento

SEZIONE "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI E DEI DIGESTATI TAL QUALI E DELLE FRAZIONI CHIARIFICATE DEL DIGESTATO(ART. 24 BIS DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"

Impegni:

52) Assenza di utilizzazione dal 1° al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento

54) Assenza di utilizzazione su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento

SEZIONE "UTILIZZO DEI QUANTITATIVI DI AZOTO NEL RISPETTO DEL FABBISOGNO PER LA COLTURA"

Impegno 57) Utilizzo di azoto in misura inferiore o uguale rispetto al fabbisogno per coltura – Allegato 8

La verifica del corretto apporto di azoto per singola coltura in base all'equazione del bilancio ai sensi dell'allegato IV capo 1 del regolamento n.46/R s.m. e i.

L'allegato 8 "Tabella per la verifica dell'equazione di bilancio dell'azoto per coltura" nelle ZO si compila solo per le aziende che producono/utilizzano effluenti zootecnici tenute alla compilazione del PUA (aziende con produzione/utilizzazione di azoto superiore a 41.500 kg/azoto/anno).

Per le aziende che non producono/utilizzano effluenti zootecnici il controllore non compilerà l'allegato 8.

Nelle verifiche di cui all'impegno 57) si prevede una tolleranza tecnica del 5%.

29.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Si ha violazione del presente Requisito Minimo quando sia stata individuata una qualsiasi inadempienza ad almeno uno degli impegni indicati nella check list.

Nella pesatura degli indici di verifica si sottolinea:

- azienda con terreni in ZVN e in ZO si prende a riferimento la superficie prevalente (maggiore del 50%);
- azienda che non utilizza concime organico la gravità è sempre bassa;
- azienda con terreni in ZVN e ZO si considera l'entità di livello più alto.

Gravità

La gravità è determinata dalla classe di produzione/utilizzazione dell'azoto TABELLA A

1	Bassa	Azoto organico prodotto e utilizzato < kg 6000
3	Media	Azoto organico prodotto e utilizzato $kg\ 6000 \leq X \leq kg\ 41.500$
5	Alta	Azoto organico prodotto e utilizzato $X > kg\ 41.500$

Durata

La durata è determinata in funzione dell'anno d'impegno

1	Bassa	Primo anno di impegno
3	Media	Secondo e terzo anno di impegno
5	Alta	Quarto, quinto (e sesto) anno di impegno

Entità

L'entità è determinata dalla tipologia di inadempienze e la pesatura è indicata nella colonna relativa all'interno delle CL.

30. REQUISITO MINIMO FERTILIZZANTI ZONE VULNERABILI AI NITRATI

30.1 Elementi di verifica

Si elencano di seguito gli impegni che il controllore è tenuto a verificare.

IMPEGNI il cui non rispetto determina una riduzione a livello di misura

SEZIONE "PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA"

Impegni:

- 1) *Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del D. Lgs. 59/2005*
- 2) *Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPGR 59/2013*
- 3) *Presenza del documento di accompagnamento (nel caso di effluenti conferiti a terzi)*
- 4) *Presenza del PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) e della Comunicazione (azoto organico prodotto/utilizzato oltre i 3000 kg/anno)*
- 5) *Presenza della Comunicazione semplificata (azoto organico prodotto/utilizzato tra i 600 e 3000 kg/anno)*
- 6) *Presenza delle registrazioni di concimazione*
- 7) *Presenza del Piano di concimazione azotata per ogni singola coltura avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 1 comma 1 (azoto organico prodotto/utilizzato inferiore ai 600 kg/anno)*

Il Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. indica gli adempimenti amministrativi che le aziende devono rispettare in base alla tipologia di azoto distribuito (azoto organico o inorganico) e, in caso di distribuzione di effluenti zootecnici, in base alla quantità di azoto/campo/anno che l'azienda produce/utilizza.

L'Autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale". È rilasciata su istanza da parte dell'azienda e incorpora in un unico titolo fino a un massimo di sette diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore, come il Dlgs 152/2006, tra le quali la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Per le aziende che ricorrono all'AUA, il controllore verifica la presenza della stessa contenente la comunicazione e/o il PUA a seconda dei casi.

L'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività dell'elenco all'allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*.

Al punto 6.6 dell'allegato VIII tra le "Altre attività" è indicato l'allevamento intensivo di pollame o di suini:

- con più di 40000 posti pollame;
- con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- con più di 750 posti scrofe.

Per le suddette tipologie di allevamento il controllore verifica sia la presenza dell'AIA sia la presenza della comunicazione e del PUA.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività, secondo le seguenti modalità:

- a) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del II Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. unitamente al PUA di cui all'articolo 36 quater, commi 6 e 7;
- b) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto rispettivamente di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 o 3 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.;
- c) le imprese con produzione o utilizzazione inferiore a 600 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione.

Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi:

- l'utilizzatore, qualora utilizzi quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione e del PUA allo SUAP del comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;
 - il produttore, qualora produca quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione allo SUAP del comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento. Il produttore non è tenuto alla presentazione di PUA
- Il rispetto degli adempimenti di tipo amministrativo, nelle zone ordinarie, è obbligatorio da parte delle aziende che producono o utilizzano effluenti zootecnici e digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica).

La comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o del digestato ha validità per un periodo non superiore a cinque anni. Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP le variazioni intervenute.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all'allegato 4, tabella 3 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall'attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.

Il PUA si basa sull'equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell'elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione (rif. all'allegato 4, capo 1 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.).

Oltre alla redazione del PUA, l'impresa deve provvedere alla registrazione delle date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti.

La Comunicazione (rif. all'allegato 4, capo 5 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.) deve essere presentata dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento o del digestato e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:
 - 1) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella 3 dell'allegato 4;
 - 2) quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
 - 3) volume degli effluenti di allevamento da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella 4 dell'allegato 4 e tenendo conto degli apporti meteorici;
 - 4) tipo di alimentazione e consumi idrici;
 - 5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.
- c) per le attività relative alla produzione di digestato:
 - 1) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica: agro-zootecnico o agroindustriale;
 - 2) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
 - 3) nel caso del digestato agroindustriale le informazioni che dimostrano che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 29 del d.m. 25 febbraio 2016;
 - 4) i risultati delle analisi del digestato eseguite per la verifica dei valori limite dei parametri;
- d) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento e di digestato:
 - 1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento o di digestato, delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici;
 - 2) volume degli effluenti di allevamento assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento o del digestato;
 - 3) valori dell'azoto al campo nel liquame, nel letame e nei relativi materiali assimilati nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;
- e) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento e del digestato:
 - 1) superficie agricola utilizzata aziendale (SAU), attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;
 - 2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
 - 3) ordinamento culturale praticato al momento della comunicazione;

4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti di allevamento e del digestato;

5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

Le imprese agricole che non devono presentare il PUA/comunicazione, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all'allegato 4, capo 1, del Regolamento 46/R/2008 s.m.i. (bilancio dell'azoto), un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l'impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione, le quantità distribuite e la tipologia di fertilizzante utilizzata per ciascun intervento.

La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento. Il piano di concimazione non deve essere predisposto se la coltura in campo non prevede l'esecuzione di alcuna concimazione.

Le modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato sono disciplinate dall'art. 22: il trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall'azienda da cui origina. Tale documento di accompagnamento deve contenere le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento e il digestato (denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante)
- b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) gli estremi della comunicazione, se prevista, effettuata allo SUAP ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.

Il documento di cui sopra non è predisposto nel caso in cui gli effluenti di allevamento siano conferite a un contenitore di stoccaggio sito al di fuori dell'azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso l'azienda di origine e l'altra accompagna il trasporto.

Il trasporto dei liquami è effettuato in contenitori chiusi. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l'attraversamento di centri abitati è necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto. Questa disposizione non si applica alla frazione solida del digestato.

Tutta la documentazione deve essere conservata per tre anni.

Si riportano di seguito i riferimenti del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. per i documenti amministrativi.

Documentazione	Contenuti
1.PUA	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 2 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
2.Comunicazione	Allegato 4 capo 5, comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
3.Comunicazione semplificata	Allegato 4, capo 5, comma 2 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
4.Piano concimazione	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
5.Registrazioni di concimazione	Art. 36 septies comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.

N.B. Per il calcolo del massimale per coltura, all'apporto di azoto derivante da effluenti zootecnici deve essere sommato l'apporto di azoto derivante da concimi organici e inorganici.

Tutta la documentazione visionata deve essere acquisita durante la visita.

SEZIONE "UTILIZZO DEI QUANTITATIVI DI AZOTO ORGANICO E DIGESTATO DERIVANTI DA EFFLUENTI ZOOTECNICI NEL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI A LIVELLO AZIENDALE"

Impegni:

11) Utilizzo di azoto proveniente da effluenti zootecnici in misura inferiore o uguale a 170/kg/ha/anno

Il rispetto dei quantitativi massimi di azoto organico da effluente a livello aziendale è sancito dal Regolamento 46/R all'art.36 quater comma 4 e prevede per le ZVN un massimale di apporto di azoto derivante da effluenti zootecnici pari a 170 chilogrammi per ettaro e per anno.

L'art.36 quater comma 5 stabilisce che tale quantità deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4 del Regolamento 46/R/2008 s.m.i., comprensive delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento (pollina, stallatico, etc.) di cui al d.lgs.75/2010.

Per la determinazione del quantitativo di azoto utilizzato a livello aziendale, è necessario provvedere alla compilazione dell'allegato 7 parte integrante della check list.

Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.

SEZIONE "PRESENZA E CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E DELLE MATRICI IN INGRESSO AGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA CON CARATTERISTICHE DI PALABILITÀ (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. ALLEGATO 4, CAPO 2 E 3)"

Impegni:

13) *Presenza di platea o altra struttura di stoccaggio (lettiera permanente o fosse profonde)*

14) *La struttura destinata allo stoccaggio è impermeabile*

15) *Presenza di cordolo perimetrale o struttura che consenta il contenimento del materiale stoccato.*

16) *La platea risulta correttamente dimensionata ai sensi dell'Allegato 4 capo 2 e 3*

Rispetto degli obblighi relativi agli stoccaggi

Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili prevede il rispetto dell'art. 26 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.) relativo alle caratteristiche delle platee e dei contenitori che rinvia all'Allegato 4 capi 2, 3 e 4; sono previsti inoltre dei vincoli per l'accumulo temporaneo dei letami (art. 27 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.).

Per la verifica del rispetto delle caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili e non palabili devono essere tenuti presenti i seguenti elementi di verifica.

Nelle aziende con produzione inferiore a 600 chilogrammi di azoto al campo, gli effluenti devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Ove non presenti vige l'obbligo del rispetto dei parametri indicati nell'all. 4, capi 3 e 4 del DPGR n.46/R/2008.

N.B. Allevamento semi-brado: l'azienda deve garantire la corretta gestione di quella parte di effluenti che vengono prodotti nel periodo di stabulazione degli animali utilizzando strutture di stoccaggio tali da garantire l'impermeabilità e l'assenza di perdite sul suolo.

Per strutture di stoccaggio si intende, oltre alla platea tradizionale, la lettiera permanente o le fosse profonde.

Caratteristiche dalle platee (capo 2 All.4 del DPGR n.46/R/2008):

- a) avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
- b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;
- c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di stabulazione di cui alla tabella 3 dell'allegato 4. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;

h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui al punto precedente. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

b) le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

Le lettiere degli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo (Allegato 4, capo 2 comma 5).

SPECIFICHE IMPEGNI III

Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 kg l'anno in zone non vulnerabili e 600 kg in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile.

La superficie della platea non impermeabilizzata è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 dell'all. 4 e deve avere le seguenti caratteristiche: a) una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione; b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale; c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente in materiale assorbente.

Le lettiere degli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo (Allegato 4, capo 2 comma 5).

Nelle ZVN, le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale stoccato in centoventi giorni.

SEZIONE "PRESENZA E CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI NON PALABILI E DEI MATERIALI ASSIMILATI (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. ALLEGATO 4, CAPO 4)"

Impegni

17) Presenza di contenitore

18) Le pareti e il fondo del contenitore sono impermeabili

19) Assenza di perdite sul suolo

21) Presenza di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana o, in alternativa, di franco minimo di sicurezza di 10 cm

22) Per i nuovi contenitori è presente il frazionamento del volume di stoccaggio (disposizione non valida per il digestato punto 8,1 capo 4)

23) Il contenitore risulta dimensionato ai sensi dell'Allegato 4 capo 4

I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- novanta giorni nelle zone ordinarie per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;

- centoventi giorni nelle zone ordinarie per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.

Ai contenitori di stoccaggio destinati ai materiali non palabili si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due frazioni ed il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenete il liquame stoccato da più tempo; tale disposizione non si applica ai contenitori utilizzati per il digestato.

- è vietata la localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche calcolate tenendo conto della piovosità media della zona.

I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono prevedere un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree e non connesse all'allevamento.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

SEZIONE "CORRETTO ACCUMULO TEMPORANEO DEGLI EFFLUENTI PALABILI (ART. 27 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"

Impegni:

24) Assenza di accumulo anomalo a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline,
- b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati,
- c) 40 metri dalle zone Ramsar

25) Assenza di accumulo temporaneo per un periodo superiore a novanta giorni (successivo comunque a uno stoccaggio di almeno 90 giorni)

26) Presenza di misure necessarie per effettuare il drenaggio e non generare liquidi di sgrondo

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento.

Le zone Ramsar sono quelle individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali: il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.

L'accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a novanta giorni e solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni.

L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

SEZIONE: DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI PALABILI E DELLA FRAZIONE PALABILE DEL DIGESTATO (ART 24 DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

Impegni:

27) Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale)

28) Assenza di utilizzazione nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado

29) Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione

30) Assenza di utilizzazione nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n.152/2006, nelle more della disciplina regionale di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.

32) Assenza di utilizzazione dei letami su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25%

L'utilizzo dei letami e della frazione palabile del digestato è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

- b) nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- d) -nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n.152/2006, nelle more della disciplina regionale di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso—*“Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”* con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;
- e) su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25 per cento.

SEZIONE: DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DE LETAMI, DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI (ART.36 QUINQUES PUNTO 3)

Impegni:

33) *Nelle fasce di divieto è presente una copertura vegetale permanente, anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione*

34) *Assenza di utilizzazione dei letami, dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici entro:*

- a) *10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati;*
- b) *25 metri di distanza: 1) dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati; 2) nelle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004*

L'utilizzazione agronomica dei letami e l'utilizzo dei fertilizzanti azotati (di tutte le tipologie) e degli ammendanti è vietata entro:

- a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici come individuati dalla Giunta regionale;
- b) 25 metri di distanza: dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino – costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale
- c) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.

Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione.

Le distanze dai corpi idrici sono misurate:

- a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
- b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.

SPECIFICHE IMPEGNI VI

Le disposizioni di cui al punto 34 punto a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati

SEZIONE“DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI NON PALABILI E DIGESTATO (ART. 24 BIS DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)”

Impegni:

35) *Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale)*

36) *Assenza di utilizzazione nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado*

37) *Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione*

38) *Assenza di utilizzo su terreni con pendenza media, superiore al 10%*

39) *Assenza di utilizzazione nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano*

40) *Assenza di utilizzazione in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante*

41) Assenza di utilizzazione di liquami interrati oltre 40 cm di profondità del terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera

42) Assenza di utilizzazione entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati

43) Assenza di utilizzazione entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all'azienda agricole (a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame venga interrato entro 12 ore dallo spandimento

44) Assenza di utilizzazione entro 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione risultanti come corpi idrici tipizzati di cui al punto precedente

45) Assenza di utilizzazione entro 30 metri dalle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004

46) Nelle fasce di divieto è presente una copertura vegetale permanente anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate

In riferimento al punto 42, le distanze dai corpi idrici sono misurate: per i corsi d'acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso.

SPECIFICHE IMPEGNI VII

La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interramento entro le dodici ore dalla distribuzione; questa pratica eseguita generalmente in presemina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a 100 chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;

b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura;

c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento;

d) presenza di sistemazioni idraulico – agrarie e l'assenza di fenomeni di ruscellamento.

La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25 per cento, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui sopra, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro.

Le disposizioni del punto 42 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.

Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate.

SEZIONE "CORRETTA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE INORGANICA"

Impegno 47: Assenza di utilizzazione di concimazioni inorganiche entro cinque metri di distanza dalle sponde di corpi idrici tipizzati

Il suddetto adempimento è previsto all'interno dell'allegato 7) Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari del DM 1867 del 18/01/2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

IMPEGNI il cui non rispetto determina una riduzione a livello di coltura

SEZIONE "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LETAMI, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI (ART. 24 E 36 QUINQUES DPGR N.46/R/2008 E S.M.I.)"

Impegni:

49) Assenza di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nella stagione autunno-invernale:

a) a partire dal 1° dicembre per novanta giorni;

b) a partire dal 1° novembre per centoventi giorni, per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento

50) Assenza di utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento

SPECIFICHE IMPEGNI I

Per le coltivazioni annuali che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente per i seminativi vernini il periodo di divieto può essere anticipato o ritardato fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione o nel PUA.

In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno – invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al comma 8, nel periodo 1° - 15 dicembre e 15 - 30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.

Per le coltivazioni protette il periodo di divieto non si applica qualora la somministrazione di letami e dei materiali a essi assimilati, di concimi azotati e degli ammendanti organici è strettamente correlata al loro fabbisogno.

SEZIONE " DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI E DEI DIGESTATI TAL QUALI E DELLE FRAZIONI CHIARIFICATE DEL DIGESTATO(ART. 24 BIS E 36 SEXIES DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"

Impegni:

51) Assenza di utilizzazione dal 1° al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento

53) Assenza di utilizzazione su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento

55) Assenza di utilizzazione di liquami nei seguenti periodi:

-dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;

-dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati ad altre colture

SPECIFICHE IMPEGNI II

Per le coltivazioni annuali, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e per i seminativi vernini, il periodo di divieto può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, se è rispettato un tempo complessivo di sospensione pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione o nel PUA.

In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno – invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al comma 8, nel periodo 1° - 15 dicembre e 15 - 30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.

Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di liquami è strettamente correlata al loro fabbisogno, il periodo di divieto non si applica.

SEZIONE "UTILIZZO DEI QUANTITATIVI DI AZOTO NEL RISPETTO DEL FABBISOGNO PER LA COLTURA"

Impegno 56 Utilizzo di azoto in misura inferiore o uguale rispetto al fabbisogno per coltura – Allegato 8

La verifica del corretto apporto di azoto per singola coltura in base all'equazione del bilancio ai sensi dell'allegato IV capo 1 del regolamento n.46/R s.m.i. Per la verifica è necessario provvedere alla compilazione dell'allegato 8, parte integrante del verbale

Nelle verifiche di cui all'impegno 56) si prevede una tolleranza tecnica del 5%.

SEZIONE "CORRETTA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE AZOTATA DI SINTESI (ART.36 SEPTIES DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)"

Impegni:

58) Non risulta effettuata somministrazione in unica soluzione di quantitativi superiori al 60% dei quantitativi di azoto necessari alla coltura (è consentita la somministrazione in un'unica soluzione se inferiore a 50 Kg/azoto/Ha)

59) Per le colture primaverili-estive, non risulta effettuata somministrazione in unica soluzione di quantitativi superiori 100 Kg/azoto/Ha (non si applica alle colture che presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi)
60) Le concimazioni azotate somministrate alle colture autunno-vernine in presemina o al momento delle semina non sono superiori al 30 per cento del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura

Per ridurre al minimo le perdite d'azoto per lisciviazione e ottimizzare l'efficienza della concimazione, è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo totale in più distribuzioni.

Le concimazioni azotate devono essere eseguite in generale in presenza della coltura; possono essere eseguite in presemina o al momento delle semina purché sia limitato al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina.

Non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori al 60% del quantitativo di azoto necessario alla coltura, calcolati secondo le modalità previste nell'allegato 4, capo 1 del regolamento 46/R s.m.i. È consentita la somministrazione in un'unica soluzione delle quantità di azoto necessarie alla coltura quando queste risultano inferiori a 50 kg di azoto per ettaro

Per le **colture primaverili – estive** non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori a 100 Kg di azoto per ettaro. Tale prescrizione non si applica alle colture che presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi.

Per le **colture autunno – vernine** è possibile eseguire le concimazioni in presemina o al momento delle semina purché il quantitativo di azoto non sia superiore al 30% del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura calcolato secondo la formula del bilancio dell'azoto.

30.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Si ha violazione del presente Requisito Minimo quando sia stata individuata una qualsiasi inadempienza ad almeno uno degli impegni indicati nella check list.

Nella pesatura degli indici di verifica si sottolinea:

- azienda con terreni in ZVN e in ZO si prende a riferimento la superficie prevalente (maggiore del 50%);
- azienda che non utilizza concime organico la gravità è sempre bassa;
- azienda con terreni in ZVN e ZO si considera l'entità di livello più alto.

Gravità

La gravità è determinata dalla classe di produzione/utilizzazione dell'azoto TABELLA A

1	Bassa	Azoto organico prodotto e utilizzato < kg 600
3	Media	Azoto organico prodotto e utilizzato $kg\ 600 \leq X \leq kg\ 3.000$
5	Alta	Azoto organico prodotto e utilizzato > kg 3.000

Durata

La durata è determinata in funzione dell'anno d'impegno

1	Bassa	Primo anno di impegno
3	Media	Secondo e terzo anno di impegno
5	Alta	Quarto e quinto anno di impegno

Entità

L'entità è determinata dalla tipologia di inadempienze e la pesatura è indicata nella colonna relativa all'interno delle check list.

30.3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ALLEGATO 7

L'allegato serve a calcolare il rispetto dei massimali di azoto a livello aziendale e degli adempimenti amministrativi.

L'allegato 7 deve essere compilato per le aziende che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici.

N.B. Per la verifica del massimale di 170/340 kg/ha/anno previsto dalla direttiva nitrati si tiene conto sia degli effluenti zootecnici (eccetto l'ammontare di effluenti ceduti) sia di altri eventuali fertilizzanti organici derivanti da effluenti di allevamento di provenienza extra aziendale.

Consistenza media annua.

- per i bovini: è data dalla media restituita da BDN, 01/01 – 31/12 ottenuta nell'anagrafe ARTEA nel profilo dell'azienda oggetto di controllo;

- per gli ovicaprini: dal censimento di marzo; se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN e il censimento di marzo non è presente, si utilizza il dato medio restituito da BDN;

In assenza del dato da BDN il controllore è tenuto a indicare i valori contenuti nei registri di stalla presenti in azienda.

La consistenza media annua è data dalla consistenza dei capi presenti in azienda alla data del controllo confrontata eventualmente con il dato presente nei seguenti documenti all'interno del fascicolo aziendale: documento id 286 Registro di stalla suini, documento Id 287 Registro di allevamento specie minori, documento id 288 Registro di stalla equini.

La consistenza media di stalla deve essere riferita all'anno precedente all'annualità di controllo.

Sezione 1. Calcolo dell'ammontare di azoto prodotto da effluenti zootecnici aziendali

Inserire la consistenza media annua in corrispondenza della colonna a).

Sezione 2. Verifica del rispetto dei massimali 170-340 kg N/ha

Nella prima parte inserire nella colonna d) i quintali di effluenti acquisiti; nella colonna f) i quintali di effluenti ceduti.

Nella presente sezione vanno conteggiati i quantitativi di fertilizzanti organici derivanti da effluenti zootecnici di cui al D.Lvo 75/2010 (pollina, stallatico, etc.) e il digestato derivante da effluenti zootecnici.

Nella seconda parte vanno indicati gli ettari della SAU aziendale ricadente in ZVN per ottenere la quantità di azoto massima utilizzabile sui terreni aziendali.

La Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) è la superficie indicata in domanda unica al netto di tare e boschi; il controllore, in base alle particelle ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati o nelle Zone Ordinarie, è tenuto a calcolare la superficie stessa.

Nella terza parte vengono indicati gli elementi che concorrono all'ammontare della Quantità di azoto utilizzata (N prodotto a livello aziendale+N acquisito-N ceduto).

Il rispetto dei massimali di azoto proveniente da effluenti di allevamento è calcolato ai sensi dell'allegato 4 capo 1 del Regolamento 46/R/2008.

Le aziende che utilizzano concimi azotati di sintesi, per il rispetto dell'apporto massimo di azoto previsto utilizzano lo schema 1 all'interno dell'allegato 4 del regolamento regionale.

Sezione 3. Calcolo dell'Azoto ai fini degli adempimenti amministrativi

Nella presente sezione devono essere indicati gli elementi che concorrono alla verifica dell'ammontare di azoto ai fini della presentazione della documentazione prevista allo SUAP ai sensi del 46/R/2008.

L'azoto che deve essere considerato è dato da: N derivante da effluenti zootecnici prodotto a livello aziendale, N derivante da effluenti zootecnici acquisito a livello aziendale (al netto dei componenti di cui al D.Lvo 75) e N derivante da tutte le componenti del digestato.

30.4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ALLEGATO 8

L'Allegato 8 è predisposto ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. serve per la verifica del rispetto del fabbisogno di azoto per coltura.

Deve essere compilato per tutte le aziende ricadenti in ZVN che effettuano fertilizzazioni (di sintesi, organiche o organiche da effluente) e per le aziende in ZO con obbligo di presentazione del PUA.

Deve essere compilato un allegato per ogni coltura indicando: la superficie dei terreni che ricade in ZVN e/o la superficie dei terreni che ricade in ZO.

L'obiettivo è verificare che la quantità di fertilizzante azotato utilizzata per coltura sia uguale o inferiore al fabbisogno prevedibile di azoto delle colture calcolato secondo i parametri della formula del bilancio dell'azoto dell'Allegato 4 del Regolamento 46/R e s.m. $(Nc + Nf + An + (Fc \times Kc) + (Fo \times Ko) = (Y \times B))$

L'allegato è composto da due sezioni:

- nella prima si ripercorre il calcolo del fabbisogno prevedibile di azoto che in formula è pari a: $(Y \times B) - Nc - Nf - An$
- nella seconda si fa il calcolo che il quantitativo di azoto distribuito in campo, che in formula è pari a $(Fc \times Kc) + (Fo \times Ko)$ rispetto il massimale sopra calcolato. Fc è la quantità di N somministrata in campo attraverso l'uso di fertilizzanti di sintesi o organici differenti dagli effluenti zootecnici; FO è la quantità di N somministrata in campo attraverso l'uso effluenti zootecnici.

La parte del confronto tra il calcolo teorico (YxB)- Nc-Nf-An e quanto distribuito in campo (FcxKc)+(F0xK0) viene calcolata automaticamente, ma occorre tener conto che per le colture leguminose è consentito un apporto massimo di 30 Kg/ha di Azoto a prescindere dal calcolo materiale.

Le indicazioni per la compilazione sono riportate dentro il foglio xls, allegato 8.

Parte prima

Sezione "YxB = fabbisogno teorico in azoto della coltura: asportazioni colturali"

Il calcolo è diverso a seconda che si tratti di coltura erbacea, per cui il calcolo è pari alla moltiplicazione YxB (Y x B = asportazioni colturali) dove Y è la resa della coltura e B il coefficiente di asportazione di azoto, o arboree, per cui il calcolo è pari a $Y \times B = (Y \times N1) + N2 + N3$ dove Y è la resa della coltura complessivo e N1,N2,N3 sono rispettivamente: i coefficienti di contenuto in azoto per unità di prodotto, Asportazione di azoto del legno di potatura, Asportazione di azoto delle strutture permanenti.

Inserire nelle relative caselle corrispondenti i valori di B;N1,N2, N3 riportati nell'a tabella "Asportazioni di azoto" dell'allegato 4 del DPGR.46/R e s.m.l. per la coltura indicata (tale tabella è riportata nell'allegato X del manuale "coefficienti asportazioni colturali")

Inserire nella relativa casella corrispondente il valore di Y come valore indicante la produzione attesa della coltura sulla base delle produzioni presunte indicate nel piano di concimazione in q.li/ha; in caso di mancanza di tale informazione inserire il valore medio di riferimento.

Sezione "Nc = disponibilità/sottrazione di azoto (N) connessa dalle precessioni colturali"

Inserire il valore "1" nella colonna corrispondente alla coltura presente l'anno precedente.

L'indicazione relativa alla coltura può essere ricavata: o dal piano di concimazione o dal piano colturale inserito nella DUA presentata per l'anno precedente.

N.B. In caso di coltura arborea nella quale l'azienda dichiara di avere effettuato l'interramento dei residui di potatura il tecnico deve verificare e documentare la presenza delle attrezzature necessarie per effettuare questo tipo di operazione

Sezione Nf = disponibilità di azoto (N) derivante da fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame effettuato l'anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell'azoto apportato

Si compila solamente se l'azienda ha effettuato letamazioni l'anno precedente; il tecnico, durante il sopralluogo, è tenuto a visionare e acquisire una copia del registro aziendale, non solo relativamente all'anno del controllo, ma anche a quello precedente e confrontarlo con quanto riportato nel PUA/piano di concimazione.

Se l'azienda produce effluenti zootecnici e la consistenza dell'allevamento è più o meno la stessa rispetto all'anno precedente, il risultato che deriva dall'allegato 7 relativo all'anno del controllo, deve essere confrontato con quanto indicato nei registri aziendali relativi all'anno precedente.

Se dai registri risulta essere stata distribuita una quantità inferiore a quella prodotta l'azienda deve produrre documentazione comprovante la cessione della quantità non utilizzata o la presenza dell'accumulo in azienda.

Se dai registri risulta essere stata distribuita una quantità superiore a quella prodotta l'azienda deve produrre documentazione comprovante l'acquisto della quantità non utilizzata o della presenza di depositi/romanze in azienda

Nel caso in cui l'azienda non sia in grado di provare le differenze, il controllore è tenuto a evidenziarlo nella check list e nel verbale di controllo.

Sezione An= apporti naturali (c+d)

Il coefficiente è il risultato della somma di due indici:

Azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica nel suolo, valutato nei termini di 30 kg di azoto assimilabile (così come stimato dal Codice di Buona Pratica Agricola) per ogni unità percentuale di materia organica e proporzionato alla durata del ciclo colturale attraverso l'utilizzo dei seguenti indici riportati nell'allegato 4:

N.B. In ogni caso l'azoto disponibile nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica è valutato per una quota massima di 60 kg/ha.

- Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche.

L'apporto di azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa 10-20 kg per ettaro e per anno, in relazione all'entità delle precipitazioni.

Parte seconda

Sezione Fc = quantità di azoto (N) apportata con il concime minerale e organico diverso da effluente

Inserire nella colonna "quantità" la quantità di concime distribuita per ettaro espressa in kg.

Inserire nella colonna "titolo di N" il titolo del concime utilizzato

Sono stati riportate le tipologie di concime più comuni ed i relativi titoli, inserir nuove righe alla bisogna.

Kc, il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime è sempre uguale a 1

Sezione FO = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico (effluente)

Fo = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico (effluenti di allevamento, digestato, fanghi di depurazione, ecc....).

La quantità di azoto al campo apportata con gli effluenti di allevamento è calcolata secondo i valori di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 del reg 46/r e s.m. ovvero quanto calcolato nell'allegato 7.

La quantità di azoto al campo apportata con il digestato si determina come somma dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento, calcolato secondo i valori di cui alla tabella 2 ovvero quanto calcolato nell'allegato 7, e dell'azoto contenuto nelle matrici diverse dagli effluenti di allevamento, ridotto del venti per cento, per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio, secondo il seguente schema:

$N_{\text{campo_digestato}} = N_{\text{zootecnico}} + N_{\text{altre matrici}} \times 0,80$

dove:

$N_{\text{campo_digestato}}$ = azoto al campo da digestato

$N_{\text{zootecnico}}$ = azoto al campo da effluenti di allevamento

$N_{\text{altre matrici}}$ = azoto contenuto nelle matrici diverse dagli effluenti di allevamento.

Il valore specifico del contenuto in N delle matrici diverse dagli effluenti di allevamento deve essere espressamente indicato.

Nel caso di digestato agroindustriale che non prevede l'utilizzo di effluenti di allevamento in ingresso all'impianto di digestione, la quantità di azoto totale al campo è rilevata dall'analisi del contenuto in azoto eseguita sul digestato.

Ko è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (Fo).

Per efficienza di fertilizzazione si intende il rapporto tra l'azoto assimilato nei tessuti vegetali e quello applicato.

Per ottimizzare gli apporti dei diversi tipi di fertilizzanti è opportuno individuare coefficienti di efficienza specifici, a scala aziendale o territoriale. Il coefficiente di efficienza varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle strutture del suolo.

Per i liquami i valori di riferimento di Ko si ottengono secondo le indicazioni contenute negli schemi 1 e 2 dell'allegato 4 Reg 46/r es-m.; qualora i valori di Ko vengano determinati su scala aziendale e/o territoriale, questi non devono comunque essere inferiori a quelli di media efficienza riportati nello schema n. 2.

Per i letami il coefficiente di efficienza si considera pari ad almeno al 40%.

Per i digestati il livello di efficienza va valutato in funzione delle modalità e delle epoche di distribuzione, nonché delle colture oggetto di fertilizzazione di cui allo schema 1 dell'allegato 4 del Reg 46/R. I coefficienti di efficienza dei diversi digestati in funzione delle matrici di ingresso all'impianto sono riportati nello schema 2.1. dell'allegato 4 del Reg 46/R

Per gli altri ammendanti organici il Ko utilizzato dovrà essere documentato da analisi chimica delle sostanze che ne evidenziano il contenuto in azoto organico e minerale e da bibliografia scientifica relativa alla percentuale di azoto totale disponibile per le colture.

31. REQUISITO MINIMO RELATIVO ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Descrizione degli impegni

Il non rispetto di alcuni obblighi previsti dal decreto legislativo n. 150/2012, per le aziende beneficiarie di premi del PSR, comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera regionale delle inadempienze n. 1598/2020.

1. Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature di distribuzione dei prodotti fitosanitari, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno a partire dal 26 novembre 2016 al controllo funzionale presso i centri di prova autorizzati dalle regioni.
2. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo a un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.
3. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".
4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
5. Gli utilizzatori rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

In sede di verifica in azienda il controllore è tenuto ad acquisire apposita dichiarazione del beneficiario nel caso in cui l'azienda affermi di NON effettuare trattamenti e pertanto di non utilizzare prodotti fitosanitari; se il controllo confermasse il non utilizzo di prodotti fitosanitari, non si procede con la compilazione della check-list.

In caso in cui il beneficiario esegua parte o la totalità dei trattamenti fitosanitari avvalendosi di contoterzista o comunque di persona terza, il controllore è tenuto ad acquisire in sede di controllo materiale attestante il conferimento di incarico (delega, contratto) e a verificare che l'utilizzatore professionale rispetti gli impegni previsti (attestazione del controllo funzionale e estremi del patentino)

Si elencano di seguito gli impegni riconducibili e livello di UTE e a livello della SOI.

ELENCO DEGLI IMPEGNI REQUISITI MINIMI (RM) RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	
1 A livello di UTE	Presenza dell'attestazione / controllo funzionale delle attrezzature di distribuzione dei prodotti fitosanitari in corso di validità al momento della distribuzione del prodotto.
2 A livello di UTE	Presenza della documentazione attestante la conoscenza della difesa integrata obbligatoria di cui all'allegato III del D.Lvo 150/2012
3 A livello di UTE	Presenza dell'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
4 A livello di UTE/SOI	Presenza o conformità dello stoccaggio per i prodotti fitosanitari con riferimento all'allegato VI del DM 22 gennaio 2014".
5 A livello di SOI	Corretto utilizzo spazio temporale dei prodotti nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili

31.1 Elementi di verifica

Obbligo di cui al punto 1)

Ai sensi del D.Lvo n.150/2012 dal 26 novembre 2016 il beneficiario deve essere in possesso di un attestato dal quale risulta che l'attrezzatura rispetti i requisiti di funzionalità previsti dal Pan; l'attestato deve essere rilasciato da centri di prova autorizzati dalle regioni.

In base a quanto disposto al comma 2 art.12

Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.

Ai sensi del punto A.3.3 del DM 22/01/2014 "Adozione del Piano di azione Nazionale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari": *per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo si effettua entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale presso la camera di commercio. Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto. In caso di acquisto di macchinario nuovo è necessaria l'acquisizione del documento di vendita dello stesso come prova del rispetto di questo adempimento.*

Alla verifica del controllo funzionale sono soggette tutte le aziende che hanno effettuato trattamenti nel periodo d'impegno a partire dal 26 novembre 2016; pertanto il controllore è tenuto a verificare la presenza di trattamenti anche negli anni precedenti a quello di controllo.

L'impegno di cui al punto 2) prevede la dimostrazione della conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc. ...).

A oggi la Regione Toscana mette a disposizione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari il portale tecnico del Servizio Fitosanitario regionale denominato "AGROAMBIENTE.INFO" (<http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia>).

Inoltre al fine di favorire la massima diffusione delle informazioni sui principi generali della difesa integrata ha reso attivi anche i seguenti servizi:

- servizio di messaggistica sms con bollettini brevi a valenza locale
- invio di bollettini provinciali per e-mail
- pubblicazione dei bollettini settimanali su teletext di RTV 38
- pubblicazione di bollettini su profilo Facebook agroambiente.info
- invio dei bollettini a tutti i comuni al fine di consentirne la pubblicazione anche a livello locale.

Tutti i servizi sono gratuiti, gli utenti possono iscriversi richiedendolo all'indirizzo:

agroambiente.info@regione.toscana.it.

Al fine di dimostrare la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria il controllore verificherà la presenza in azienda dei bollettini fitosanitari su supporto cartaceo o informatico ovvero la conoscenza da parte dell'utilizzatore dei prodotti fitosanitari del portale del Servizio Fitosanitario regionale; la sola autodichiarazione non è sufficiente. Il controllore è tenuto ad allegare al fascicolo di controllo la documentazione probante la conoscenza dei principi di difesa integrata da parte dell'azienda.

Tutte le aziende richiedenti premi per le misure/operazioni oggetto dei controlli indicati nel presente manuale sono tenute alla conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria, anche le aziende che non effettuano alcun trattamento fitosanitario, pertanto tale adempimento è sempre verificabile.

L'impegno di cui al punto 3) prevede che dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dispongano del certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".

In base a quanto previsto al punto A1.1 del comma 7 del DM 22 gennaio 2014 i patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti attraverso modalità precedentemente vigenti sono ritenuti validi fino alla loro scadenza naturale.

Nel caso di abilitazione scaduta in presenza di domanda di rinnovo inviata prima della scadenza, l'impegno si intende rispettato.

Se i trattamenti fitosanitari sono effettuati da terzi si distinguono i seguenti casi:

- l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non corrisponde al titolare dell'azienda (familiare, vicino, etc.); in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, delega scritta firmata dal titolare e, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

- l'azienda per i trattamenti si avvale di contoterzisti: deve essere conservata dal beneficiario la scheda di trattamento effettuato dai contoterzisti (Dlgs.150/2012) o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dei trattamenti aziendale.

-nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Dal 01/01/2018 (a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 621 del 12/06/2017) i certificati di abilitazione, all'acquisto e all'utilizzo, ed alla prestazione della consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi alternativi, vengono rilasciati con il sistema PAN operativo sul portale ARTEA, nella sezione "AUTORIZZAZIONI PAN" (<http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure.asp?varTipo=49>)

Le aziende che non sono soggette a tale impegno sono solo quelle che dall'inizio dell'impegno non hanno mai effettuato alcun trattamento fitosanitario, il controllore pertanto è tenuto a verificare anche gli anni precedenti all'anno del controllo a partire dall'inizio del periodo di impegno.

L'impegno di cui al punto 4) prevede la presenza in azienda di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e per evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per essere considerato a norma, il sito utilizzato come deposito dei fitofarmaci deve essere un locale o armadio che si possa chiudere, che sia areato, con superficie/pavimento lavabile, ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato. Nell'allegato 10 al presente manuale si riportano le caratteristiche del locale di deposito ai sensi del suddetto punto VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

Si raccomanda di fare sempre foto dell'armadietto da cui sia visibile il simbolo di pericolo.

La presenza di almeno un armadietto destinato allo stoccaggio dei fitofarmaci è sempre obbligatoria per le aziende che utilizzano tali prodotti, anche se l'azienda dichiara che in genere si impiegano completamente tutti i prodotti acquistati. Nel caso di aziende che si avvalgono di contoterzisti o di cooperative di produttori e l'azienda dichiara che i prodotti sono stoccati presso il contoterzista o la cooperativa, è necessaria dichiarazione di questi soggetti attestante la presenza di un sito a norma presso la propria struttura nel quale sono immagazzinati i prodotti utilizzati nell'azienda interessata.

Relativamente agli **obblighi di cui al punto 5)**, in caso di presenza di corpi idrici superficiali (corsi d'acqua, fiumi o laghi), il tecnico verificherà che non siano stati eseguiti trattamenti in vicinanza degli stessi e che siano rispettate le distanze riportate in etichetta.

31.2 Determinazione del livello delle inadempienze

Si ha violazione del presente Requisito Minimo quando sia stata individuata una qualsiasi inadempienza ad almeno uno degli impegni indicati nella check list.

Gravità

La gravità è determinata dal livello assunto dall'entità

TABELLA A

1	Bassa	Quando l'entità è di livello basso
3	Media	Quando l'entità è di livello medio
5	Alta	Quando l'entità è di livello alto

Durata

La durata è determinata in funzione dell'anno d'impegno

TABELLA C

1	Bassa	Primo anno d'impegno
3	Media	Secondo e terzo anno di impegno
5	Alta	Quarto e quinto anno di impegno oppure in presenza contemporanea delle inadempienze di livello alto

Entità

1	BASSA	a) Impianto di stoccaggio dei prodotti fitosanitari non a norma (codice impegno 4):* <ul style="list-style-type: none"> • non disponibilità di adeguati strumenti per il dosaggio dei prodotti (punto 8 PAN) • assenza cartellonistica di pericolo e visibilità dei numeri di emergenza (punto 11 e 12 del PAN) • non garantisce un sufficiente ricambio dell'aria (le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (punto 5 del PAN) • assenza di materiale, attrezzature idonee per tamponare e per raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto (punto 13 PAN) b)
---	-------	---

		Abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari scaduta ma con presenza di domanda di rinnovo successiva alla scadenza stessa (codice impegno 3)
3	MEDIA	<p>c) Impianto di stoccaggio dei prodotti fitosanitari non a norma (codice impegno 4):*</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è chiuso e a uso esclusivo (punto 1 PAN) • non è costituito da un' area specifica e delimitata all'interno di un magazzino o da appositi armadi (punto 2 PAN) • non consente la raccolta di eventuali versamenti o non è dotato di sistema in grado di contenere gli sversamenti (punto 3 PAN) • non è ubicato tenendo conto delle finalità di protezione delle acque (punto 4 PAN) • non è asciutto, non è posto al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e non è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o non creare condizioni di pericolo. I ripiani non sono di materiale non assorbente e non sono privi di spigoli taglienti (punto 6 PAN) • prodotti fitosanitari non sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili (punto 7 PAN) • l'accesso non è consentito unicamente agli utilizzatori (punto 9 PAN) • la porta non è dotata di chiusura di sicurezza esterna ed è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito è lasciato incustodito nel caso sia aperto (punto 10 PAN)d) <p>Attestazione del controllo funzionale scaduto (codice impegno 1)e)</p> <p>Corretto utilizzo spazio temporale dei prodotti nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili (codice impegno 5)</p> <p>f) irregolarità di tutti gli elementi di cui alla lettera a) Impianto di stoccaggio dei prodotti fitosanitari non a norma (codice impegno 4)</p>
5	ALTA	<p>g) Assenza dell'attestazione del controllo funzionale (codice impegno 1)</p> <p>h) Assenza della documentazione a dimostrazione della conoscenza della difesa integrata obbligatoria (codice impegno 2)</p> <p>i) Assenza dell'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari o scaduta in assenza di domanda di rinnovo (codice impegno 3)</p> <p>j) Assenza dell'impianto di stoccaggio (codice impegno 4)</p> <p>k) irregolarità di oltre 5 elementi di cui alla lettera c) Impianto di stoccaggio dei prodotti fitosanitari non a norma (codice impegno 4)</p>

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025



Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

**CONTROLLI PSR AGROAMBIENTE VERIFICHE IMPEGNI E
REQUISITI MINIMI - 2024**
MANUALE "SPECIFICHE TECNICHE CONTROLLI A CAMPIONE ANNO
2024"
Aggiornamento al 22/11/2024

Allegato B -- Scheda di aggiornamento

Allegato 1 Fac-simile conferimento d'incarico	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 2 Fac-simile di preavviso per visita in azienda	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 3 Verifica dosaggio prodotti fitosanitari	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 4 Verifica dosaggio principi attivi e prodotti fitosanitari (operazione 10.1.2)	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 5 Verifica unità fertilizzanti (operazione 10.1.2)	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 6 Verifica apporto massimo azoto (ICO I6 - operazione 10.1.3)	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 7 Verifica massimali azoto	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 8 Verifica bilancio azoto per coltura	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 9 Verifica consistenza zootecnica delle razze in pericolo di estinzione (operazione 10.1.4)	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 10 Caratteristiche dei depositi di stoccaggio	REV.00 del 22/11/2024
Allegato 11 Istruzioni operative per l'inserimento nel s.i. ARTEA della parte geografica dei rilievi di campo	REV.00 del 22/11/2024

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025

Allegato 1**Delega/conferimento d'incarico**

CONFERIMENTO D'INCARICO

Il/ la sottoscritto/a _____ in qualità di Titolare/rappresentante legale dell'azienda _____

dichiara

di aver incaricato il / la Sig. _____ a rappresentarlo all'incontro previsto per il giorno ___ / ___ / ___ per lo svolgimento del/dei seguente/seguenti controllo/i in loco :

accettando sin d'ora ogni suo operato e decisione in merito.

data ___ / ___ / ___

firma del titolare della domanda

N.B. Si ricorda che il presente conferimento d'incarico deve essere necessariamente accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (fotocopia integrale)

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025

Allegato 2

Facsimile di preavviso per visita in azienda

Controllo PSR 2014/2020 (Reg. UE 1305/2013)

Si comunica al Sig./Azienda che il giorno

alle ore

c/o.....

si svolgerà visita di controllo ai sensi dei Reg. UE 640/2014 e Reg. UE 809/2014.

(Nome del Tecnico e numero telefonico al quale il Tecnico può essere contattato)

(Documentazione da esibire al momento del controllo)

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025

Allegato 3

Verifica rispetto del dosaggio dei prodotti fitosanitari e delle colture ammesse da etichetta

Beneficiario _____ CUA _____

Prog.	Data	Coltura	Nome prodotto	Coltura ammessa da etichetta SI/NO	Superficie trattata (ha)	Quantità prodotto usato (litri o grammi)	Volume di Irrorazione (lt) (*)	Unità di misura etichetta	dose max etichetta	dose utilizzata/ettaro o ettolitro	NOTE

(*) = Nel caso di dosaggio in etichetta riferito all'ettolitro deve essere fatto riferimento a quanto indicato dal beneficiario nel registro dei trattamenti/operazioni colturali o tramite dichiarazione sottoscritta durante il controllo in loco. Qualora tale indicazione non sia presente si utilizza il volume normale riportato in genere sulle etichette (1000-1500 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha per le orticole).

DATA CONTROLLO		Nome e cognome controllore	
		Firma supervisore	

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025

Allegato 04

Verifica rispetto dosaggio principi attivi (DISERBO) e prodotti fitosanitari (DIFESA)

Beneficiario _____ CUA _____

Prog.	Data	Coltura	Nome prodotto	Principio attivo	DIFESA / DISERBO	Superficie trattata (ha)	Unità di misura sul registro	Quantità prodotto usato	Volume di Irrorazione (lt) (*)	Unità di misura del prodotto utilizzato (REGISTRO)	Unità di misura etichetta	dose max etichetta	dose max disciplinare (diserbo)	dose utilizzata/ HA	NOTE

(*) = Nel caso di dosaggio in etichetta riferito all'ettolitro deve essere fatto riferimento a quanto indicato dal beneficiario nel registro dei trattamenti/operazioni culturali o tramite dichiarazione sottoscritta durante il controllo in loco. Qualora tale indicazione non sia presente si utilizza il volume normale riportato in genere sulle etichette (1000-1500 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha per le orticole).

DATA CONTROLLO	gg	mese	anno	Nome e cognome controllore	_____
				Firma controllore	_____

Protocollo n. 001/000045 del 07/01/2025

Allegato 05

Verifica unità fertilizzanti - Operazione 10.1.2

Beneficiario _____
 CUA _____
 Coltura _____

Nome Concime	Titolo N	Titolo P	Titolo K	Superficie Concimata (ha)	Quantità Di prodotto utilizzato (Kg)	U.F. Utilizzata N	U.F. Utilizzata P	U.F. Utilizzata K	Note
RISPETTO AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE				Totale U.F. Utilizzata N		U.F. Consentita N			
				Totale U.F. Utilizzata P		U.F. Consentita P			
				Totale U.F. Utilizzata K		U.F. Consentita K			

Coltura _____

Nome Concime	Titolo N	Titolo P	Titolo K	Superficie Concimata (ha)	Quantità Di prodotto utilizzato (Kg)	U.F. Utilizzata N	U.F. Utilizzata P	U.F. Utilizzata K	Note
RISPETTO AL PIANO DI FERTILIZZAZIONE AZIENDALE				Totale U.F. Utilizzata N	0,00	U.F. Consentita N			Rispetto delle Unità di fertilizzante previsto
				Totale U.F. Utilizzata P	0,00	U.F. Consentita P			Rispetto delle Unità di fertilizzante previsto
				Totale U.F. Utilizzata K	0,00	U.F. Consentita K			Rispetto delle Unità di fertilizzante previsto

DATA CONTROLLO _____ NOME CONTROLLORE _____
 FIRMA CONTROLLORE _____

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025

Allegato 06

MISURA 10.1.3**ICO I6. Apporto massimo di letame**

(2020: 68 kg/ha/anno di N organico nei siti Natura 2000 e 85 kg/ha nelle altre zone sul pascolo a impegno
2017: 68 kg/ha/anno di N organico sul pascolo a impegno)

Beneficiario CUAA N. Domanda **1. Calcolo dell'ammontare di azoto proveniente da effluenti zootecnici**

		a	b	c=a*b
		Consistenza al pascolo media	N prodotto (kg/anno)	N aziendale (kg/anno)
SUINI	grassi da 100 kg		9,80	0
	scrofe con suinetti		26,40	0
BOVINI	vacche in produzione		83,00	0
	vacche nutrici		44,00	0
	vacche da rimonta		36,00	0
	bovini all'ingrasso		33,60	0
	vitelli a carne bianca		8,60	0
OVICAPRINI	capo adulto		4,95	0
	agnellone		3,46	0
EQUINI	puledro da ingrasso		11,73	0
	fattrice o stallone		37,95	0
TOTALE (N. prod)				0,00 i
N. proveniente da letame di capi non al pascolo		0,00	ii	
				N. totale 0,00 iii =i+ii
				N. distribuito su altre colture
				N. distribuito sulla SOI 0,00 A

2. Calcolo della quantità di azoto massima (Nmax) utilizzabile sui terreni aziendali

	Ha	Kg	N max utilizzabile
Pascoli	<input type="text"/>	68	0 B

3. Verifica del rispetto dei massimali

0,00 **A** **0,00** **B** **0,00** **C=A-B** **#DIV/0!** **D = C/B**

DATA CONTROLLO

 2 0
 gg mese anno

NOME CONTROLLORE

FIRMA CONTROLLORE

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025

Allegato 07

Requisito minimo Fertilizzanti (ZVN e ZO) e CGO2 (ZVN)
Tabella per la verifica del rispetto dei massimali di azoto aziendali e degli adempimenti amministrativi

Beneficiario _____

I. Calcolo dell'ammontare di azoto prodotto da effluenti zootecnici aziendali

		a	b	c=a*b
		Consistenza media annua	N prodotto (kg/anno)	N aziendale (kg/anno)
AVICOLI	ovaiole		0,46	0,00
	broiler		0,25	0,00
	pollastra		0,23	0,00
	tacchino maschio		1,49	0,00
	tacchino femmina		0,78	0,00
	faraona		0,19	0,00
CUNICOLI	fattrice		0,50	0,00
	capo all'ingrasso		0,24	0,00
SUINI	grassi da 100 kg		9,80	0,00
	scrofe con suinetti		26,40	0,00
BOVINI	vacche in produzione		83,00	0,00
	vacche nutrici		44,00	0,00
	vacche da rimonta		36,00	0,00
	bovini all'ingrasso		33,60	0,00
	vitelli a carne bianca		8,60	0,00
OVICAPRINI	capo adulto		4,95	0,00
	agnellone		3,46	0,00
EQUINI	puledro da ingrasso		11,73	0,00
	fattrice o stallone		37,95	0,00
TOTALE (N prod)				0,00 <i>i</i>

2. Verifica del rispetto dei massimali 170-340 kg N/ha

l) Azoto acquisito/ceduto da/a altre aziende

	d	e	d*e	f	f*e
	q.li acquisiti	N contenuti	N totale	q.li ceduti	N totale
LETAME BOVINO		0,4	0,00		0,00
LETAME OVICAPRINO		0,66	0,00		0,00
LETAME EQUINO		0,46	0,00		0,00
LIQUAME AVICOLO		2,35	0,00		0,00
LIQUAME SUINO		0,3	0,00		0,00
ALTRO (pollina, stallatico)			0,00		0,00

q.li
acquisiti/prodotti

Allegato 07

DIGESTATO DERIVANTE DA EFFLUENTI ZOOTECNICI*	1	0,00		0,00
*la quantità di N è calcolata secondo i valori di cui alla tabella 2 all. 4 REG 46/R s.m.)				

totale **0,00** totale **0,00**

II. Quantità di azoto massima (Nmax) utilizzabile sui terreni aziendali

	B ha	C Kg	D=B*C
SAU in ZVN	0	170	0,00
SAU in ZO	0	340	0,00

III. Quantità di azoto utilizzata

1) N prodotto a livello aziendale	0,00
2) N acquisito a livello aziendale	0,00
3) N ceduto a livello aziendale	0,00
N utilizzato	0,00

2a. Verifica del rispetto dei massimali in ZVN**2b. Verifica del rispetto dei massimali in ZO****3. Calcolo dell'Azoto ai fini degli adempimenti amministrativi**

1) N prodotto a livello aziendale 0,00

4) N acquisito a livello aziendale (al netto dei componenti di cui al D.Lvo 75)

TIPO	N totale
LETAME BOVINO	0,00
LETAME OVICAPRINO	0,00
LETAME EQUINO	0,00
LIQUAME AVICOLO	0,00
LIQUAME SUINO	0,00

	d q.li acquisiti	e N contenuti	d*e N totale
Altri tipi di effluente			0,00
TOTALE			0,00

5) N Digestato

DIGESTATO (TUTTO)			0,00
--------------------------	--	--	-------------

1) N prodotto a livello aziendale	0,00
4) N acquisito a livello aziendale	0,00
5) N Digestato	0,00
N ai fini degli adempimenti amministrativi	0,00

Il sistema riporta il valore 1 in corrispondenza della tipologia di zonizzazione totale o prevalente per i suoli

Azienda in ZVN

Azienda in ZO

DATA CONTROLLO

NOME CONTROLLORE

Allegato 07

 FIRMA SUPERVISORE

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025

Allegato 08

Requisito minimo Fertilizzanti (ZVN e ZO) e CGO2 (ZVN)**Verifica dell'utilizzo dei quantitativi di azoto nel rispetto del fabbisogno per coltura DPGR 46/R s.m.**

applicabile per le aziende in ZO con obbligo di presentazione del PUA e le aziende in ZVN che utilizzino fertilizzazione azotata di sintesi e/o organica

Beneficiario: _____ cuaa: _____
 Superficie ZO: _____ Superficie ZVN: _____
 coltura: _____

confronto tra il calcolo teorico (YxB)- Nc-Nf-An e quanto distribuito in campo (FcxKc)+(F0xK0)

(YxB)- Nc-Nf-An= _____ 0
 (FcxKc)+(F0xK0)= _____ 0
 impegno rispettato: _____ NON rispettato

note: per le colture leguminose è consentito un apporto massimo di 30 Kg/ha di Azoto

PARAMETRI DEL CALCOLO TEORICO**YxB = fabbisogno teorico in azoto della coltura: asportazioni colturali**

inserire i valori di Y e B

Metodologia di calcolo delle asportazioni colturali per le colture erbacee ed ortive

Y= produzione attesa della coltura sulla base delle produzioni presunte indicate nel piano di concimazione in q.li/ha

B= contenuto di azoto della coltura per unità di prodotto (kg/q) come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

Y= _____ B= _____

YxB= 0

Metodologia di calcolo per le colture arboree

$$Y \times B = (Y \times N1) + N2 + N3$$

Y= produzione attesa della coltura sulla base delle produzioni presunte indicate nel piano di concimazione in q.li/ha

N1 = contenuto in azoto per unità di prodotto (kg/q) come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

N2 = Asportazione di azoto del legno di potatura come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

N3 = Asportazione di azoto delle strutture permanenti come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

Y= _____ N1= _____ N2= _____ N3= _____

Allegato 08

YxB= 0

Nc = disponibilità/sottrazione di azoto (N) connessa dalle precessioni colturali

mettere il valore 1 in corrispondenza della colonna "coltura" a seconda del caso

Precessione	coef.	coltura	Nc
medicai diradati	60	0	0
medicai di 3 anni e prati oltre 5	80	0	0
trifoglio e prati breve durata	30	0	0
colture leguminose da sovescio	50	0	0
interramento paglie di cereali	-30	0	0
interramento stocchi di mais e girasole,	-40	0	0

Nc= 0

Nf = disponibilità di azoto (N) derivante da fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno

1)mettere la quantità in qli di letame utilizzato

2)mettere il valore 1 in corrispondenza della tipologia di letame utilizzato

quantità di letame utilizzata l'anno precedente (qli/ha): _____

% minima di azoto derivante da fertilizzazioni organiche a.p.: 30%

contenuto medio di azoto per i diversi tipi di letame			
tipo letame	coef.	tipologia	Kg N
bovino	0,4	0	0
ovicaprino	0,66	0	0
suino	0,45	0	0
equino	0,46	0	0
avicolo	2,35	0	0
cunicolo	1,1	0	0
azoto apportato anno precedente			0

Nf= 0

An= apporti naturali (c+d)

1) inserire il valore % della sostanza organica punto b)

2) mettere il valore 1 nella tabella in corrispondenza della tipologia di coltivazione

3) inserire il valore dell'azoto derivante da precipitazioni punto b)

a) kg di N assimilabile per unità percentuale di sostanza organica: 30

b) % di sostanza organica del suolo: _____

tipologia di coltivazione	coef.	coltivazio	Kg N
cereali autunno-vernini	0,60	0	0
bietola e girasole	0,67	0	0
sorgo	0,75	0	0
mais	1	0	0
ortive annuali	0,60	0	0
colture poliennali	1	0	0

Allegato 08

coeff. di durata del ciclo colturale:	0
c) azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica	0

d) azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (tra 10 e 20kg): _____

An= 0

N.B. In ogni caso N derivante dalla mineralizzazione della s.o. è valutato al massimo pari a 60 kg/ha.**PARAMETRI DEL CALCOLO REALE****Fc = quantità di azoto (N) apportata con il concime minerale e organico diverso da effluente****Kc= coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime (Fc) = 1***mettere la quantità in kg/ha in corrispondenza del/dei concime/i minerale utilizzato/i*

Tipologia di concime	titolo di N	quantità	kg di N
nitrato di sodio NaNO3	0,15	0	0
nitrato di calcio Ca(NO3)2	0,15	0	0
Ammoniaca anidra NH3	0,82	0	0
Solfato di ammonio ((NH4)2SO4	0,2	0	0
Nitrato ammonico ((NH4)2SO4*NH4NO3)	0,26	0	0
Calciocianamide CaCN2	0,2	0	0
Urea ((NH2)2CO)	0,46	0	0
fosfato biammonico	0,18	0	0
SIAPOR	0,12	0	0
NITROPHOSKA GOLD	0,05	0	0
POLLINA	0,03	0	0
Altro		0	0

(Fc x Kc) = 0

F0 = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico**K0= coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime organico***1)mettere la quantità in q.li/ha in corrispondenza del letame utilizzato**2)mettere la quantità in t o m3/ha in corrispondenza del liquame utilizzato**3)mettere la quantità in t o m3/ha in corrispondenza del digestato utilizzato*

letame						
tipo	tipologia	quantità q	coef.	Kg N	k0	F0*k0
bovino	0	0	0,4	0	0,4	0
ovicaprino	0	0	0,66	0	0,4	0
suino	0	0	0,45	0	0,4	0
equino	0	0	0,46	0	0,4	0
avicolo	0	0	2,35	0	0,4	0
cunicolo	0	0	1,1	0	0,4	0

(F0 x K0) = 0

Allegato 08

liquame						
tipo	tipologia	quantità t/	coef.	Kg N	k0	F0*k0
bovino latte	0	0	4	0	0,4	0
vitelli carne	0	0	8,5	0	0,4	0
suini	0	0	3	0	0,46	0
avicolo carr	0	0	25	0	0,55	0
avicolo ova	0	0	12,5	0	0,55	0

(F0xK0)= 0

digestato						
origine	tipologia	quantità t/m3	coef.	Kg N	k0	F0*k0
liquame bovino tq	0	0		0	0	0
liquame bovino + biomasse tq	0	0		0	0	0
liquame suino tq	0	0		0	0	0
effluenti avicoli chiarificati	0	0		0	0	0
biomasse vegetali tq	0	0		0	0	0
frazione palabile	0	0		0	0	0
frazione chiarificata	0	0		0	0	0

(F0xK0)= 0

NOTE

DATA CONTROLLO _____ NOME CONTROLLORE _____

FIRMA SUPERVISORE _____

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025

Allegato 09

Verifica consistenza zootecnica delle razze a rischio di abbandono

Beneficiario _____ CUA _____

Data del controllo _____

A RAZZE IN IMPEGNO (Indicare con X la razza)	B SPECIE	C RAZZA	D età	E N. capi accertati e identificati	F fattore conversione	G UBA accertate (E x F)	H presenza marchi auricolari / registrazione / identificazione		I NOTE
							SI	NO	
	Bovina	Calvana	>24 mesi		1 UBA				
	Bovina	Garfagnina	>24 mesi		1 UBA				
	Bovina	Maremmana	>24 mesi		1 UBA				
	Bovina	Pisana	>24 mesi		1 UBA				
	Bovina	Pontremolese	>24 mesi		1 UBA				
	Bovina	Romagnola	>24 mesi		1 UBA				
	Ovina	Appenninica	>6 mesi		0,15 UBA				
	Ovina	Garfagnina bianca	>6 mesi		0,15 UBA				
	Ovina	Pecora dell'Amiata	>6 mesi		0,15 UBA				
	Ovina	Pomarancina	>6 mesi		0,15 UBA				
	Ovina	Zerasca	>6 mesi		0,15 UBA				

Allegato 09

	Ovina	Massese	>6 mesi		0,15 UBA			
	Caprina	Capra della Garfagnana	>6 mesi		0,15 UBA			
	Equini	Maremmano	>36 mesi		1 UBA			
	Equini	Monterufolino	>36 mesi		1 UBA			
	Equini	Appenninico	>36 mesi		1 UBA			
	Suini	Cinta senese	>50Kg		0,5 UBA			

FIRMA del controllore _____

ARTEA

Allegato 10

Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Normativa di riferimento

ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci

Punto VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

I. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
 - o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Protocollo n. 001/0000045 del 07/01/2025

Allegato 11

**Istruzioni operative per l'inserimento nel S.I. ARTEA
della parte geografica dei rilievi di campo**

Allegato 11

Il controllo in loco delle misure 10.1.1. e 10.1.5 prevedono al momento del sopralluogo in campo l'esecuzione del rilievo delle superfici oggetto di impegno. Le superfici rilevate vanno quindi riportate all'interno dell'istanza 22226

All'interno del quadro "SUPERVISORE" è presente la sezione "GRAFICA" a cui accedere per effettuare il riporto grafico.

Una volta entrate alla sezione si apre la lista delle coltivazioni aziendali del PCG di riferimento (indicato nel quadro "RELAZIONE DI CONTROLLO SPECIFICA")

The screenshot shows the SUPERVISORE interface with a sidebar menu on the left and a main table area. The sidebar menu includes sections like 'Menu Domande', 'Menu anagrafici', 'RELAZIONE DI CONTROLLO GENERALE', 'RELAZIONE DI CONTROLLO SPECIFICA', and 'SUPERVISORE'. The 'SUPERVISORE' section is expanded, showing 'GRAFICA' as the active sub-section. The main table displays a list of agricultural plots with the following data:


Comune	ID	Occupazione	Codici	App.	Data inizio	Data fine	Area
BUONCONVENTO	3087790	LOIETTO (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	369/000/006/000/000		01/03/2018	15/06/2018	245807
BUONCONVENTO	3087840	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	379/001/006/000/000		01/03/2018	15/06/2018	191932
BUONCONVENTO	3087436	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	379/001/006/000/000		15/09/2017	01/03/2018	245806
BUONCONVENTO	3087433	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE	651/000/000/000/000		01/01/2018	31/12/9999	371
BUONCONVENTO	3087664	Avena			15/09/2017	01/03/2018	57855
BUONCONVENTO	3087437	Avena			15/09/2017	01/03/2018	191932
BUONCONVENTO	3087790		01/03/2018		57855

Per ciascuna occupazione del suolo nella tabella riassuntiva proposta si legge:

- Comune di localizzazione
- identificativo del poligono come da PCG di riferimento
- occupazione del suolo dichiarata
- codici identificativi di coltura/varietà/destinazione/uso/qualità
- numero di appezzamento
- data di inizio e fine coltivazione
- area in mq

Allegato 11

Cliccando sul "Comune" si apre la grafica collegata




- Usando il tasto **i** e cliccando su uno dei poligoni si apre la maschera di dettaglio occupazione suolo
- Biffando le varie voci presenti sotto "Layer aggiuntivi" è possibile visualizzare:
 - i confini aziendali cliccando su "isola",
 - le zoonizzazioni (doc, zvn, aree montane...)
 - corpi idrici tipizzati e monitorati
 - le altre occupazioni del suolo

Allegato 11


Con il comando esporta KML è possibile scaricare sul proprio pc il file, in formato kml, del poligono selezionato

I comandi da cliccare in successione sono: “esporta kml” , il poligono interessato, “attiva la funzione impostata” )



Allegato 11

Dal pulsante “apri poligrafica controlli”  è possibile accedere al layer controlli dove andrà restituita l’elaborazione grafica finale del controllo



Sullo strato controlli è possibile importare elaborazione geografica elaborata sul proprio pc e salvata in formato kml, tramite la funzione “importa kml”  oppure è possibile sia disegnare direttamente sul layer un poligono, che modificare poligoni esistenti.


Per disegnare ex novo un poligono usare il comando “riempi buchi particella”  cliccare i punti corrispondenti ai vertici sulla foto e cliccare su “attiva la funzione impostata” ;

non è necessario chiudere il poligono, il segmento tra il primo e l’ultimo punto viene creato in automatico;

se viene eseguito il disegno sopra un poligono già esistente, il nuovo poligono viene automaticamente ridimensionato sulla base del presente



Allegato 11



Allegato 11

Per disegnare sopra un poligono esistente facendo sì di mantenere inalterato il poligono in via di disegno e modificare il precedente, usare il comando “crea un nuovo poligono intersecando con quelli in cui si sovrappone” 



La modalità di esecuzione prevede di cliccare in successione: il comando “crea un nuovo poligono intersecando con quelli in cui si sovrappone” , i punti corrispondenti ai vertici del poligono sulla foto e infine cliccare su “attiva la funzione impostata” ;



Allegato 11



Con i comandi “taglia poligoni o particelle”  e “unisci poligoni”  è possibile modificare i poligoni già esistenti|

Per l’operazione di taglio, cliccare prima sul comando , quindi dentro il poligono da tagliare (si evidenzierà il contorno); iniziare a delineare il segmento che demarca il taglio, battendo il primo e l’ultimo punto fuori dal poligono interessato. Eventuali battiture fuori dal poligono interessato e sopra altri poligoni esistenti non determinano alcuna modifica di questi ultimi).Al termine del disegno cliccare su “attiva la funzione impostata” ;



Allegato 11


Per l'unione cliccare su e "unisci poligoni" , quindi sui poligoni da unire che evidenzieranno il contorno, e su "attiva la funzione impostata" 



Allegato 11



Col tasto “cambia tipo poligono”  si cambia la tipologia di uso del suolo rappresentato (seminativo, vigneto, bosco....)

Cliccare sul comando , all'interno del poligono che si desidera modificare, scegliere dal menù a tendina sottostante la tipologia desiderata e quindi su “attiva la funzione impostata” 



Allegato 11


Tramite il comando “elimina poligoni”  è possibile eliminare un poligono (è sufficiente cliccare il comando e il poligono interessato)



Allegato 11

Tramite il tasto  è possibile editare la maschera di "Controllo"

(cliccare prima sul comando e poi sul poligono scelto)



The screenshot shows a web application interface for agricultural control. The main part is a form titled "Controllo" with various input fields and dropdown menus. The form is organized into two columns. The left column includes fields for "Cultura", "Varietà", "Destinazione", "Qualità", "Data inizio" (09/03/2018), "Tipo Poligono" (€13 TARA), "Operatore in Campo" (Arco), "Forma di affossamento", "N. Piante alla data di impianto" (0), "Sesto Su File" (0), "Poterzialità irrigua" (Non dichiarato), "Tipo di semina" (Tradizionale), "Protezione", "Coltivazione biologica", and "Caricare file per documenti" with an "Upload documenti..." button. The right column includes "Uso", "Produttivo" (checkbox), "Data fine" (31/12/9999), "Note" (controllo mis 10.1.1 area non coltivata), "Epoca di semina", "Anno / Data Impianto", "Sesto Tra File" (0), "Irrigazione", "Rotazione colturale", and "Elenco Documenti". At the bottom of the form are "Chiudi e aggiorna" and "Salva" buttons. To the right of the form is a map interface showing a satellite view of a field. A red circle on the map highlights a specific area. The map interface includes a toolbar with various icons and a legend on the right side.

Il campo note e i campi data sono liberamente editabili, mentre gli altri campi sono editabili tramite menù a tendina.

È possibile quindi inserire, se verificato e oggetto del controllo, la tipologia di coltura (frumento, trifoglio....) la varietà, la destinazione, se è produttiva o meno, la data di inizio controllo (inserire data del rilievo), data fine controllo (inserire la data corrispondente a 3 anni dopo il rilievo), note (indicare tipo di operazione e tipologia di impegno controllato ad es. 10.1.1 Semina su sodo), l'operatore che ha effettuato il rilievo.

È anche possibile caricare dei documenti tramite la funzione "upload documenti"


Allegato 11

Durante il controllo è possibile scattare foto georeferenziate, che fanno parte integrante della documentazione acquisita durante il sopralluogo;

le foto devono essere rappresentative di quanto osservato, sufficientemente nitide e contenere, se possibile, elementi di riferimento riscontrabili sulla foto aerea.



Per poter inserire tali foto sul sistema ARTEA è necessario acquisirle in coordinate geografiche nel sistema di riferimento WGS84.

Per verificare l'eventuale presenza di foto già a sistema biffare nella barra dei comandi "foto geolocalizzate"




Per caricare le foto utilizzare il comando  che fa aprire la pagina di caricamento:

Allegato 11



Allegato 11

In caso di problemi di caricamento foto è possibile accedere alla medesima pagina di caricamento dal menù di sinistra della home page:



Protocollo n. 001/0000046 del 07/01/2025

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

DIREZIONE

Decreto n. 3831 del: 24/12/2024

Oggetto: Reg. (UE)2021/2115. Approvazione del Manuale delle specifiche tecniche per i controlli in loco
Condizionalità Rafforzata - Anno 2024 - Annullamento decreto n. 3685 del 09/12/2024

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Atto NON soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE

Considerato che il Decreto Legislativo 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche, “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’art.11 della L.15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’art. 3 comma 3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;

Vista la Legge Regionale 60 del 19 novembre 1999 e successive modificazioni, istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di “Organismo pagatore”;

Visto il Decreto ministeriale 3458 del 26/09/2008 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell’attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg.(CE) del Consiglio 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg.(CE) della Commissione 885 del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Visti i Regolamenti (UE)

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;;
- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023- 2027 (PSP) dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023,

N.0147385 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 12 del 15 maggio 2023, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

Considerato che il decreto ministeriale prevede che AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni;

Visto il DM 0410739 del 04/008/2023 recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

Visto il DM 289235 del 28/06/2024 avente ad oggetto "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023- 2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";

Vista la Circolare AGEA – COORD. - Prot. N. 0065915 del 04/09/2024 avente ad oggetto “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 - campagna 2024”;

Considerato che il DM 0147385/2023 prevede che le Regioni possano adottare con propri provvedimenti alcune declinazioni degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’art.4 e dell’Allegato 1 dello stesso decreto che elenca i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni e dando atto che per l’anno in corso, in carenza di tali provvedimenti, verranno adottate le linee di applicabilità indicate dallo stesso DM 0147385/2023;

Considerato che su tutte le domande per cui ricorrono le condizioni di pagamento in relazione all’attuazione dei Regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/20116 è determinato annualmente un numero di domande da sottoporre a controllo in loco in merito alla Condizionalità secondo le disposizioni previste dal DM 0410739/2023;

Considerato che le modalità di esecuzione dei controlli in loco sono stabilite dagli Organismi pagatori sulla base di Linee guida definite da AGEA;

Considerato che il rispetto delle disposizioni relative alle condizionalità gestite nell’ambito del Sistema Integrato deve essere controllato in modo efficace e a tale scopo, per ottenere un livello di controlli in loco armonizzato sui territori della Regione Toscana, occorre determinare dettagliatamente, attraverso uno specifico Manuale, i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli attraverso:

- le procedure,
- la relazione di controllo,
- la definizione degli indici di verifica (portata, gravità, durata) per ogni Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO) e per ogni Buona Condizione Agronomica e Ambientale (BCAA);

Considerato quanto precede, si ritiene necessario approvare il Manuale di Specifiche Tecniche, di cui all’Allegato A al presente decreto, nella Revisione 01, che sarà resa immediatamente disponibile ai tecnici controllori ed alle Aziende agricole toscane tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it (Banca dati atti amministrativi);

Considerato che, in virtù dell’esperienza maturata sulla materia, è possibile che il Manuale necessiti, in corso d’attuazione, di integrazioni / variazioni / specificazioni senza modifica nei contenuti di principio e nella struttura e che tali integrazioni / variazioni / specificazioni possano determinare la redazione di una ulteriore “revisione” del Manuale stesso, resa immediatamente disponibile ai tecnici controllori e all’utenza tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it (Banca dati atti amministrativi);

Visto il decreto n. 3685 del 09/12/2024 che approvava il suddetto Manuale;
Dato atto che, a causa di errori informatici e materiali, si rende necessario annullare ex art. 21 nonies L. 241/1990 il decreto n. 3685/2024 e procedere ad approvare nuovamente il suddetto Manuale con il presente decreto;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 868 del 15/05/2024 con il quale è attribuita temporaneamente ad interim la responsabilità del Settore “Sostegno allo Sviluppo Rurale ed interventi strutturali” al Direttore stesso, nelle more di definizione di diversa strategia di copertura della posizione vacante, e comunque per un periodo di sei mesi, eventualmente rinnovabile;

DECRETA

1. di annullare il decreto n. 3685/2024 per le motivazioni espresse in narrativa;
2. di approvare per la campagna 2024, in riferimento ai controlli in loco concernenti la ‘Condizionalità rafforzata’ di cui al Reg.(UE) 2021/2115, il “Manuale delle Specifiche Tecniche Controlli a Campione - Anno 2024”, Allegato A al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, che sarà reso immediatamente disponibile ai tecnici controllori ed alle Aziende agricole toscane tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it (Banca dati atti amministrativi);
3. che il “Manuale delle Specifiche Tecniche Controlli a Campione - Anno 2024” di cui al punto precedente rappresenta il documento tecnico operativo recante modalità e metodi di svolgimento dei controlli in loco per la Condizionalità rafforzata anno 2024 in Regione Toscana;
4. che ogni eventuale revisione del “Manuale delle Specifiche Tecniche Controlli a Campione - Anno 2024”, in armonia con i contenuti di principio e di struttura di cui alla Revisione 01, venga tempestivamente indicata in apposita scheda resa visibile sul sito ARTEA (Allegato B);
5. di trasmettere il presente atto alla Direzione ed al Settore Aiuti diretti e Sistema Informativo di ARTEA, alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e alla Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di vita, Alimenti e Veterinaria della Regione Toscana.

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

 FABIO
CACIOLI
24.12.2024
08:58:41 CET

Allegati n. 14

A) A11 - Elenco dei corpi idrici tipizzati e monitorati.pdf 7bYbSUdH4L/ewOO567b4ZYaNyywFmWDM7UWUpfoqjOst8r39qFiuOUwn2MELZc8Sc95amkmk1jPpGPVhaTAQEA==	Allegato da pubblicare
B) A10 - preavviso per visita in azienda.pdf TxHtWM8n39/BurBRQIm2EOJMqUrnWwnZb9c5L+k8Qnu8qHOVtM2+30XM4+Y9TChejgM0v38Kr0yTAJuzEmzNlg==	Allegato da pubblicare
C) A9 - Delega controllo.pdf vVYShPoIMSSqggkRpwJa+pXL1a4XZw81F09B9N7yKKVqJIWLnhrKtH/3wcVxxQDRoFMTsUB9AltLyaBQp/Kfg==	Allegato da pubblicare
D) A8 - Elenco dei Siti di Importanza Regionale.pdf UmlffTtnQ5A0zUHXPmPYmh8ild2DdleG0NL/3+B2Sf8SrfXM7sWizhYEnsJNC76CKYXhqObOsW5EJKnp1vLaBw==	Allegato da pubblicare
E) A7- Verifica dosi prodotti fitosanitari.pdf 10XGRYa58VgtknAtYCBFwsHWRuwz3sMCtejFycguEMCXHELc7rSYNgVqALw2IVNx3CGic9mpq8NWHg95WcoAkQ==	Allegato da pubblicare
F) A6 - Caratteristiche depositi stoccaggio dei prodotti fitosanitari CGO8.pdf 6PZgrmxkKQk3HuH7oOPmclaiEzdkedE1du0V+OwRLrfhHjeDizY1/Wf+yGtHJ5wFUBIUmxLQ7mlWjtccgxsfa==	Allegato da pubblicare
G) A5 - Elenco sostanze pericolose.pdf ujstr79nvlthjXik3dRuM7FgO3b3P+ADciAPg64+5SgN5iAew9z+FU+q8nev961xCHIQ3oFF6ra4tU97zXd7w==	Allegato da pubblicare
H) A4 - Guida alle disposizioni in materia di igiene.pdf UAc3dZ9kq3a50FBsr3iWXJZ/0mVWvRajhL5yqSLAq+ThUHAMSv2uG2qokFcVcF5yhm7qoQ3A4vH1EZ83oCRLg==	Allegato da pubblicare
I) A3b - CGO2_calcolo azoto per coltura.pdf v/b/EU4kZAZwbRMMI++AzAtleVCJHEW5ziFanlgBH/cKATi7uAnglsV5Qnc/itkdHDWVWYAxJAss4URKA9z3puA==	Allegato da pubblicare
J) A3a - CGO2_Calcolo azoto effl_zoo.pdf akrOUWqnFx3a4zjW2DsHWwzthIWDDBGJou8ZnunZSDFZ9O+y4JGN4Lp5Z2M8quKT/kQzgfLPR4byBQXb06TuSeA==	Allegato da pubblicare
K) A2 - Class-az zootecniche.pdf JABzKQ9WUUFubxFzqEKfbuGYUufOSIbIBM8srP96N+lvzxhgrlnkVcy+wrSRiNOK8utUVVnh8cpE7hkrnJYiDA==	Allegato da pubblicare
L) A1 - Modalità di applicazione delle esenzioni per le BCAA 7.pdf jKvQh3PIEQZeZd8Q1UZw+T4+YF8Bar6Aprao5GESgvAwvosMHGB/rgOqkLIRdBnEr1Z6hQiQiY1nJ8F9r9XZQ==	Allegato da pubblicare
M) All_A_Condizionalità rafforzata Specifiche Tecniche Controlli a campione - 2024.pdf 5yhVhHLkWWvMxj5Jh6t0ofHb8Q6yZrKyZmgciYxJaXyL4vdoS0M43Wvk1jz42iiJgRo1LzvH1syo1O2Ee5gQ==	Allegato da pubblicare
N) All_B.pdf rRxpVniW7bUNC42AJXv46q9o5dQHYQCZrfdHVs08vKYFJVqMqifajvUWxDBlnNRrG/98ZO7qdP4yj3sU1yueFg==	Allegato da pubblicare

Protocollo n. 001/0000046 del 07/01/2025



Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

**SETTORE SOSTEGNO SVILUPPO RURALE
E INTERVENTI STRUTTURALI**

Controlli aziendali integrati e verifiche impegni

**Controlli CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
Regione Toscana**

**Specifiche Tecniche Controlli a campione
Anno 2024**

Rev 01

ALLEGATI Disponibili sul SITO ARTEA

- A1** - Modalità di applicazione delle esenzioni per le BCAA 7
- A2** - Schema di classificazione delle aziende zootecniche
- A3a** – CGO2. Calcolo azoto da effluenti zootecnici
- A3b** – CGO2. Verifica bilancio di azoto per coltura
- A4** - Guida alle disposizioni in materia di igiene
- A5** - Elenchi delle sostanze pericolose considerate dalla Direttiva 2000/60 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che abroga la Direttiva 80/68/CEE
- A6** - Caratteristiche depositi stoccaggio dei prodotti fitosanitari
- A7** - Verifica dosi prodotti fitosanitari
- A8** - Elenco dei Siti di Importanza Regionale
- A9** – Delega/conferimento d’incarico
- A10** - Preavviso per visita in azienda
- A11** - Elenco dei corpi idrici tipizzati e monitorati

Sommario

1.Base giuridica.....	10
2.Definizioni.....	13
3.Oggetto dei controlli e percentuali di campionamento	17
3.1 Vincoli aziendali.....	17
3.2 Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio	21
3.3 Controlli aziendali integrati	21
4.Soggetti coinvolti	22
4.1 Attività di ARTEA.....	22
4.3 Altri Organismi Pagatori	25
4.4 Organismi di Controllo Specializzati	25
4.5 Direzione regionale sanità diritti di cittadinanza e coesione sociale (Servizi Veterinari).....	25
5.Modalità operative dei controlli presso i centri aziendali svolti tramite la SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI (CONTROLLI AZIENDALI).....	26
5.1 Formazione e trasmissione del campione	26
5.2 Verifica CGO e BCAA.....	27
5.4 Formazione e pianificazione.....	27
5.6 Verifica in azienda e redazione della Relazione di Controllo Check list	28
5.7 Verifica dell'esecuzione degli impegni di ripristino.....	31
5.8 Definizione degli Esiti dei Controlli.....	31
5.9 Calendario delle attività.....	31
5.10 Casi particolari	31
6. Formazione e controlli di secondo livello.....	32
6.1 Formazione	32
6.2 Controlli di II livello.....	32
7. Consegna del materiale utilizzato per i controlli.....	32
8. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione	32
ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE.....	34
I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento).....	34
BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.....	34
BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere	39
BCAA3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.....	41
II Tema principale: Acqua	43
CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): ...	43

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	43
CGO2 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	47
BCAA4 – Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua.....	62
III TEMA PRINCIPALE Suolo (Protezione e qualità).....	67
BCAA5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.....	67
BCAA6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	70
BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.....	73
CGO3 - Direttiva 2009/147/CE – del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.....	78
CGO4 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - Conservazione Degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche.....	82
BCAA8: A- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; B- Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	88
BCAA9 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.....	91
ZONA (SETTORE) 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	93
I TEMA PRINCIPALE Sicurezza alimentare	93
CGO5 - Regolamento (CE) 178/2002 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare	93
CGO6 - Direttiva 96/22/CE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	103
II TEMA PRINCIPALE Prodotti Fitosanitari	105
CGO7 - Regolamento (CE) 1107/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	105
CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):.....	109
ZONA (SETTORE) 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI	120
CGO9 - Direttiva 2008/119/CE - del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10).	120
CGO10 - Direttiva 2008/120/CE - del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47).....	123
CGO11 - Direttiva 98/58/CEE - del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	127
9.Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni	131

PARTE GENERALE

La nuova Politica Agricola Comune ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico (Obiettivo specifico 4) e il perseguimento degli obiettivi ambientali in tema di tutela delle risorse naturali e di protezione della biodiversità (rispettivamente, Obiettivi specifici 5 e 6), delineando nella propria struttura una nuova "architettura verde", quale strumento funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello italiano attraverso il Piano Strategico della PAC (PSP).

La nuova "architettura verde" si articola, quindi, su tre componenti:

- La condizionalità "rafforzata";
- Gli Ecoschemi;
- Gli interventi agro-climatico-ambientali.

Gli interventi sono stati declinati nel nuovo Piano Strategico della PAC 2023-2027, attraverso la definizione di obblighi e impegni comuni e nazionali per la condizionalità e per gli Ecoschemi; mentre la formulazione degli impegni per gli interventi dello Sviluppo Rurale ha previsto la costruzione di una struttura comune con componenti di declinazione regionale.

In particolare, la condizionalità si conferma, anche nella nuova programmazione PAC 2023-2027, come principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di buona gestione agronomica e ambientale dei terreni, di mantenimento del benessere animale e di sicurezza alimentare all'interno delle aziende. La condizionalità, quindi, rappresenta ancora quell'insieme di obblighi - norme BCAA e criteri CGO - che devono essere rispettati dai beneficiari, come condizione di base per poter accedere ai pagamenti sul Primo Pilastro (DU) e sugli aiuti previsti dagli interventi agro-climatico-ambientali dello Sviluppo Rurale: su suoi obblighi, infatti, poggiano gli impegni "più virtuosi" previsti nei cinque Ecoschemi e nei trenta interventi ACA descritti nel Piano Strategico.

IL PRESENTE MANUALE È RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ "RAFFORZATA", DEFINITA A LIVELLO NAZIONALE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (MASAF) N. 147385 DEL 9 MARZO 2023 (NEL SEGUITO DM 147385/2023).

Lo stesso decreto all'articolo 6, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, dispone che la normativa relativa all'applicazione della condizionalità attuata precedentemente (per semplicità "Vecchia Condizionalità" continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:

- a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- b) dei pagamenti effettuati nell'ultimo triennio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Regolamentazione comunitaria inerente alla 'Condizionalità rafforzata'

La normativa unionale relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, integra il regolamento (UE) 2021/2115, con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l'anno di domanda 2023.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

Relativamente alla Condizionalità "rafforzata":

il Regolamento (UE) n. 2115/, agli articoli 12, 13 e all'allegato III, stabilisce:

- L'ambito di applicazione;
- I beneficiari interessati;
- Le regole di condizionalità.

il Regolamento (UE) n. 2021/2116, agli articoli 83, 84 e 85, stabilisce:

- Le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- L'ambito della delega conferita alla Commissione (art.102).

In particolare, l'art.83, stabilisce i requisiti relativi al Sistema di controllo della condizionalità:

- Elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- Campione minimo e modalità di selezione;
- Elementi del controllo in loco;
- Contenuti minimi della relazione di controllo.

Gli artt. 84 e 85 stabiliscono i requisiti relativi al Sistema di calcolo e di applicazione delle sanzioni amministrative, integrati da quanto previsto dall'art. 6 all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2022/1172.

Pagamenti e interventi assoggettati alla Condizionalità "rafforzata"

Il sistema di controllo delle regole di 'Condizionalità rafforzata', in Toscana, si applica ai seguenti regimi di sostegno:

Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115;

- Pagamenti diretti disaccoppiati;
- Sostegno di base al reddito;
- Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- Eco-schemi - regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

Pagamenti diretti accoppiati:

- Latte;
- Carni bovine;
- Carni ovine e caprine;
- Frumento duro;
- Semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- Riso;
- Barbabietola da zucchero;
- Pomodoro destinato alla trasformazione;
- Olio d'oliva;
- Agrumi;
- Colture proteiche comprese le leguminose.

Pagamenti a titolo dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA)

- SRA01 – ACA 1 produzione integrata;

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- SRA02 – ACA 2 impegni specifici uso sostenibile dell'acqua;
- SRA03 – ACA 3 tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA04 – ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA05 – ACA 5 inerbimento colture arboree;
- SRA06 – ACA 6 cover crops;
- SRA08 – ACA 8 gestione prati e pascoli permanenti;
- SRA14 – ACA 14 allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA16 – ACA 16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma;
- SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica;
- SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura;
- SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione;
- SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica.

Altri sostegni specifici

- SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima;
- SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali;
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- SRA30 - benessere animale;
- SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali.

Pagamenti a titolo dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

- SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali montagna;
- SRB02-Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi;
- SRB03-Sostegno zone con vincoli specifici.

Pagamenti a titolo dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

- SRC01-Pagamento compensativo zone agricole natura 2000;
- SRC02-Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000;
- SRC03-Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici.

Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Per quanto sopra esposto ne consegue che, ogni beneficiario dei pagamenti elencati è tenuto al rispetto di quanto disciplinato per il regime di 'Condizionalità rafforzata', ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, vale a dire dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili all'azienda, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, che si traduce in una riduzione ai pagamenti concessi, o da concedere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che integra quanto normato dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in ottemperanza di quanto prescritto dal DM 147385 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023.

L'art. 5 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 stabilisce che:

- (lett. a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
- (lett. b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata ai sensi dell'articolo 69(1) del regolamento 2021/2116, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni. A tale riguardo si precisa che la dimensione massima

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

non superiore a 10 ettari è calcolata prendendo in considerazione la superficie agricola utilizzata (SAU) ammissibile complessivamente presente a livello di fascicolo aziendale al 15 maggio.

Pertanto, gli agricoltori con:

- SAU≤10 ha devono comunque rispettare la condizionalità in quanto eventuali infrazioni riscontrate possono produrre effetti per l'applicazione di riduzioni e sanzioni per quegli interventi in cui la condizionalità rappresenta la baseline per l'erogazione dell'aiuto;
- SAU>10 ha devono rispettare la condizionalità pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, che si traduce in una riduzione ai pagamenti concessi, o da concedere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che integra quanto normato dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in ottemperanza di quanto prescritto dal DM 147385/2023 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023.

N.B.: I beneficiari di aiuti erogati con fondi vecchi della precedente programmazione che NON ricevono pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 saranno soggetti a controlli anche per aziende con SAU≤10 ha secondo le modalità previste dal D.M. 2588 del 10 marzo 2020.

Premi richiesti	Solo programmazione 2014-2022	Saranno controllate tutte le aziende, anche con SAU≤10 secondo il D.M. 2588/2020
	Programmazione 2014-2022 e Programmazione 2023-2027	Saranno controllate solo le aziende che hanno dichiarato una SAU>10 ha cui si applica la condizionalità rafforzata

Recepimento nazionale

Nel rispetto del contesto normativo unionale, inerente alla Condizionalità "rafforzata", il DM 147385/2023 definisce all'art.1 l'ambito di applicazione della condizionalità rafforzata e all'art.4 le regole di condizionalità fissate a livello nazionale (i Criteri di Gestione Obbligatorie e le Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) come elencate all'allegato 1 dello stesso decreto ministeriale.

Il DM 147385/2023, all'articolo 5(4), stabilisce che AGEA, in qualità Organismo di coordinamento, definisca, con circolare, i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Con il presente Manuale vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- La corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili ai beneficiari tenuti al rispetto della condizionalità;
- La verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo al beneficiario;
- L'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte di ARTEA o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Controlli di condizionalità rafforzata

Il DM "Controlli" n. 410739 del 04.08.2023, recante disposizioni relative ai controlli di ammissibilità e condizionalità soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ha stabilito le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata, ed in particolare:

- L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo della condizionalità rafforzata;
- Le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata;
- Il ruolo del monitoraggio satellitare in ambito di condizionalità rafforzata;
- Il ruolo degli organismi di controllo specializzati;
- Le procedure per la selezione del campione;
- Il dimensionamento minimo del campione di controllo;
- Le modalità di revisione annuale del sistema di controllo e l'adeguamento dei campioni.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

In particolare, il sistema di controllo della condizionalità realizzato dalle Autorità Competenti si potrà articolare in alcuni o tutti i seguenti elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

- a) Sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
- b) Sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non è applicabile;
- c) Sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
- d) Sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- e) Sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
- f) Sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- a) Utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- b) Utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo Pagatore, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate

Preavviso dei controlli in loco

La gestione del preavviso nell'esecuzione dei controlli segue le disposizioni dell'articolo 5-bis del DM Controlli SIGC, che qui si riportano:

- "I controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia,
- Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati,
- Qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità."

Valutazione delle non conformità – regole generali

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della Condizionalità rafforzata, sono tenuti a rispettare gli impegni come individuati nella normativa unionale e nazionale di riferimento, nonché nei provvedimenti regionali di recepimento di cui all'articolo 5 del DM 147385.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dalla normativa unionale, regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/2116, 2022/1172, e da quanto previsto a livello nazionale dagli artt. 7, 8 e 9 del Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 94 del 21-04-2023.

In particolare, l'art. 1 del D.lgs. n. 42/2023, ai fini del calcolo dell'esito del definisce:

- «Portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- «Gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- «Persistenza» o «Durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il comma 1 dell'art. 8 del D.lgs. n. 42/2023 dispone che l'Organismo pagatore determini le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente documento insieme alla normativa Unionale, Nazionale e Regionale sulla Condizionalità 2024 è pubblicato sul sito di ARTEA.

1.Base giuridica

REGOLAMENTI COMUNITARI

2115/2021	02/12/2021	Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC
2116/2021	02/12/2021	Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC
2117/2021	02/12/2021	Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sull'Organizzazione comune di mercato
2289/2021	21.12.2021	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
2290/2021	21/12/2021	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2290 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
126/2022	07/12/2021	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/126 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

160/2022	04/02/2022	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale.
1172/2022	04.05.2022	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
1173/2022	31.05.2022	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
1475/2022	06.09.2022	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1475 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione
564/2023	10.03.2023	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/564 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2023 concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
2141/2023	13.10.2023	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2141 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per quanto riguarda la rendicontazione delle sanzioni per la condizionalità e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e i valori aggregati degli indicatori di output
587/2024	14.02.2024	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/587 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

1235/2024	12.03.2024	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1235 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2024 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
1468/2024	24.05.2024	REGOLAMENTO (UE) 2024/1468 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

DECRETI MINISTERIALI

147385	09.03.2023	Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
185145	30.03.2023	Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"
410739	04.08.2023	Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità. (DM CONTROLLI)
525680	27.09.2023	Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

580425	18/10/2023	Disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità.
93348	26/02/2024	Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.
96279	27/02/2024	Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione.
289235	28.06.2024	Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024

Circolare AGEA coordinamento n.0065915 del 04/09/2024 – Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/20115 – Campagna 2024

2. Definizioni

Qui di seguito sono definiti i termini relativi all'applicazione della condizionalità.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

Termini

- a) **Organismi Pagatori:** servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro Regioni, che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- b) **AGEA Coordinamento:** l'Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori;
- c) **MASAF:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- d) **PSP:** Piano Strategico della PAC;
- e) **Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;
- f) **Attività agricola:** "attività agricola", comprende le seguenti attività:
 1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
 2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica culturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP
- g) **Azienda:** tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera g, situate all'interno del territorio nazionale
- h) **Beneficiario:** il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- i) **Cessione:** qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- j) **Norma:** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'art. 13 e dell'allegato III del regolamento (UE) 2115/21, riportata nell'Allegato 1 del DM del 09/03/2023 DM non presente in definizione AGEA;
- k) **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) n. 2115/21e nell'Allegato 1 del DM del 09/03/2023 IDEM;
- l) **Condizionalità rafforzata:** l'insieme dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115;
- m) **Condizionalità:** i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), come disposti dal D.M. 10 marzo 2020, n. 2588;
- n) **Inosservanza:** il mancato rispetto degli obblighi e i divieti derivanti dall'applicazione dei requisiti di condizionalità. Nel testo sono utilizzati anche i sinonimi: infrazione, non conformità, violazione, inadempienza, aventi lo stesso identico significato;
- o) **«portata» di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- p) **«gravità» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- q) **«persistenza» o «durata» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- r) **Sanzione amministrativa:** ai fini della Condizionalità rafforzata e della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
- s) **Impegno di ripristino/prescrizione:** intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza.
- t) **Reiterazione (Ripetizione):** di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
- u) **Inadempienze non intenzionali:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;
- v) **Inadempienze non intenzionali gravi:** le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità ma che abbiano gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;
- w) **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
- siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, come seconda reiterazione, se commessa senza giustificato motivo;
 - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli;
- x) **Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali (DM 147385 art. 2 lett.(q));
- y) **Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- z) Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- aa) Prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati Prato permanente):** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti (DM 147385 art. 2 lett.(p));
- bb) Terreno a riposo:** si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi (DM 147385 art. 2 lett.(r));
- cc) Superficie agricola:** include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- dd) Obbligo:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- ee) Obbligo pertinente:** obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'impegno;
- ff) Anno dell'accertamento:** ai fini della condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/1172, art. 6, l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;
- gg) Superficie oggetto di infrazione:** estensione della parcella agricola per la quale è stata riscontrata un'infrazione;
- hh) Zone (Settori) di condizionalità:** insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare divisi in:
- Il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
 - La salute pubblica e delle piante;
 - Il benessere degli animali.
- ii) Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
- jj) Organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive o alle normative cui fanno riferimento i CGO e le BCAA;
- kk) Asservimento dei terreni:** pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;
- ll) Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- mm) Potatura:** Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.
- nn) Diffida:** nel caso in cui l'esito del controllo accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, si fa riferimento alla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" o a altre normative nazionali o regionali di settore e al DM "Controlli SIGC" N. 410739 del 04.08.2023;
- oo) Soccida:** Contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario),

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano. In linea con il Piano Strategico Nazionale PAC del 02/12/2022, par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e la eventuale sanzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida;

- pp) Contratto di compartecipazione:** contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie. Nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante o utilizzatore.
- qq) Infrazioni senza conseguenze significative:** inosservanze accertate che non abbiano conseguenze o abbiano conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati. Per questo tipo di infrazioni non vengono applicate riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'inosservanza non è presa in considerazione ai fini dell'accertamento della ripetizione o della persistenza di un'inosservanza. I beneficiari vengono informati in merito all'inosservanza constatata e alle eventuali misure correttive da adottare e sono tenuti a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2015.
- rr) Cessione:** qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente.
- ss) Negligenza:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;
- tt) Fasce tampone/fasce di rispetto:** per quanto attiene all'applicazione della BCAA 4, si hanno le seguenti definizioni:
- **Fascia tampone:** porzione di terreno adiacente ai corsi d'acqua, dove vige il divieto di fertilizzazione;
 - **Fascia inerbita:** fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti;
- Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
 - **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
 - **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che esse dilagino nei terreni circostanti più bassi.
- uu) Zone vulnerabili:** le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.
- vv) Consistenza dell'allevamento:** il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare
- ww) Destinatario:** il soggetto che riceve i materiali e le sostanze per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;
- xx) Sito di spandimento:** una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
- yy) Concime:** prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante
- zz) Fertilizzante:** qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo
- aaa) Utilizzazione agronomica:** la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute
- bbb) Stoccaggio:** deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato
- ccc) Effluenti di allevamento:** le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato (compreso il digestato), ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce;
- ddd) Letami:** effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento, come: 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento; 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

eee) Accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione

fff) Liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall'attività di allevamento, come : 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame; 2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera; 3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento; 4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose

ggg) Digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;

hhh) Digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in: agrozootecnico e agroindustriale;

iii) Digestato destinato ad utilizzazione agronomica: è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro: a) paglia, sfalci e potature, b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. c) effluenti di allevamento, d) le acque reflue; e) residui dell'attività agroalimentare d a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006; f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate; g) i sottoprodotti di origine animale, h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare.

jjj) Digestato agrozootecnico: è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h). Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h).

È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di: sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati; b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze

kkk) Modalità di trattamento del digestato rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni: a) "disidratazione, b) "sedimentazione", c) "chiarificazione; d) "centrifugazione) "essiccazione, f) "separazione solido-liquido"; g) "strippaggio": h) "nitrificazione e denitrificazione": trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto; i) "fitodepurazione"; l) ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consenta la valorizzazione agronomica del digestato e/o ne migliori la compatibilità ambientale

3. Oggetto dei controlli e percentuali di campionamento

3.1 Vincoli aziendali

Ai sensi dell'art. 83 del reg. (UE) 2115/2021 gli agricoltori beneficiari dei pagamenti di cui al paragrafo precedente sono tenuti al rispetto delle regole di condizionalità che comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Il prospetto che segue riporta l'Allegato III del regolamento (UE) n. 2115/2021 e definisce i legami con i requisiti della passata programmazione e definisce inoltre le condizioni di applicabilità.

Zona 1 Clima e ambiente

Tema principale	Criteri e norme	Condizioni di applicabilità (DM 147385 del 09/03/2023)	Vecchia programmazione
-----------------	-----------------	--	------------------------

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Tema principale	Colonna	Criteri e norme	Condizioni di applicabilità (DM 147385 del 09/03/2023)	Vecchia programmazione
I - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento	Tutte le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115	Non presente
	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere	La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i. (zone Ramsar).	Non presente
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115	BCAA 6
II - Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.	BCAA 2 (autorizzazione uso acqua irrigua)
	CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5	Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).	CGO 1
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.	BCAA 1
III - Suolo (Protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza - terreni a seminativo, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie - impegno di cui alla lettera a) realizzazione di solchi acquai temporanei, e in alternativa, lavorazione secondo le curve di livello unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati - tutti i terreni, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali - divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15/09 e il 15/02	Impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115 Impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 Impegno a): superfici a seminativo art.4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria; Impegno b): superfici agricole art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati e le colture erbacee che permangono almeno per 60 giorni consecutivi di obbligo	BCAA 5

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Tema principale	Criteri e norme	Condizioni di applicabilità (DM 147385 del 09/03/2023)	Vecchia programmazione	
	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115	BCAA 4
	BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni	Non presente
IV – Biodiversità e paesaggio (Protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto A.	Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli	CGO 2
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC.	CGO 3
	BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli	si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115	BCAA 7
	BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Tutte le superfici a prato permanente come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 Superfici a prato permanente art. 4.3 (c) del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE Sono esclusi gli habitat di interesse comunitario, cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse – all.1 della Dir. 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione	Non presente

Zona 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale	Criteri e norme	Condizioni di applicabilità (DM 2588/2020)	Vecchia programmazione
-----------------	-----------------	--	------------------------

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Tema principale	Criteri e norme	Condizioni di applicabilità (DM 2588/2020)	Vecchia programmazione
Sicurezza alimentare	CGO 5 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1) Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) * e articoli 18, 19 e 20	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.	CGO 4
	CGO 6 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7. Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.	CGO 5
II - Prodotti fitosanitari	CGO 7 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Articolo 55, prima e seconda frase	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.	CGO 10 (per alcuni impegni)
	CGO 8 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): - articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; - articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.	Non presente CGO 10 (per alcuni impegni)

Zona 3 Benessere degli animali

Tema principale	Criteri e norme	Condizioni di applicabilità (DM 2588/2020)	Vecchia programmazione
Benessere degli animali	CGO 9 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.	CGO 11
	CGO 10 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e 4	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.	CGO 12
	CGO 11 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.	CGO 13

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

3.2 Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio

In relazione al campione minimo ed alle modalità di selezione, ai sensi dell'art. 83 del regolamento (UE) n. 2021/2116, paragrafo 6, lettera d), punto iii, la percentuale minima di controlli dell'1 % è di norma raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente.

La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta a livello di ciascun CGO o Norma BCAA o gruppo di Criteri o Norme.

Ai sensi regolamento (UE) n. 2021/2116, art. 83, paragrafo 6, lettera d) punto ii, paragrafo 7.4.1.1 del PSP e dall'articolo 26 del DM Controlli SIGC, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale tra il 20 e il 25% del campione. Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25%.

Almeno l'1% delle Aziende che presentino Domanda Unica di pagamento per la campagna di aiuti anno 2024

Almeno l'1% delle Aziende che presentino Domanda di aiuto per lo Sviluppo Rurale per gli Interventi afferenti al SIGC per la campagna di aiuti anno 2024

In applicazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste (MASAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alla Convenzione tra ARTEA e REGIONE TOSCANA di cui al Decreto Artea 697/2024, il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali (CGO5, CGO6) ed al benessere animale (CGO 9, CGO 10, CGO11) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli OP competenti territorialmente.

In conformità con quanto stabilito dalla normativa unionale, la percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli della condizionalità rafforzata, delegati ai Servizi veterinari regionali, è pari all'1% dei beneficiari soggetti alla condizionalità per i CGO:

- CGO 5 (sicurezza alimentare – parte veterinaria),
- CGO 6 (sostanze ormonali),
- CGO 9 (benessere dei vitelli),
- CGO 10 (benessere dei suini),
- CGO 11 (benessere degli animali in allevamento).

Per quanto riguarda il CGO 6 (sostanze ormonali), ai sensi dell'art. 83 del regolamento (UE) n. 2021/2116, punto e) del paragrafo 6, per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio (35), considerano l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima dell'1%.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2116, art. 83, paragrafo 6, lettera d) punto i, al fine di definire il campione per i controlli in loco, occorre applicare un'analisi del rischio che tenga conto della struttura dell'azienda agricola e applicarvi i fattori di ponderazione del rischio intrinseco di inosservanza.

3.3 Controlli aziendali integrati

I controllori incaricati dell'esecuzione dei controlli di Condizionalità 2024 sono gli stessi che svolgono le verifiche di ammissibilità Zootecnia art. 33 del Reg.(UE) 2115/2021 e del rispetto degli impegni PSR agroambientali di cui all'articolo articoli 70,71 e 72 del Reg.(UE) 2115/2021.

Nel caso in cui nel corso dei controlli di condizionalità il controllore riscontri un'infrazione nell'ambito di uno dei procedimenti indicati, e l'azienda non sia compresa nel campione di ammissibilità, il controllore è tenuto ad attivare il relativo controllo secondo le procedure previste nei relativi Manuali di ARTEA redigendo il verbale zootecnia o agroambiente e consegnando una copia dello stesso al beneficiario.

Qualora nel corso dei controlli di ammissibilità vengano riscontrate anomalie di condizionalità, e l'azienda non sia già compresa nel campione di condizionalità, il controllore è tenuto a effettuare i controlli relativamente ai criteri/norme che interessano le anomalie riscontrate, procedendo alla compilazione del verbale di condizionalità e delle relative check list e a rilasciare copia del verbale al beneficiario. Sullo stesso verbale dovrà essere specificato il procedimento di controllo durante il quale è stata riscontrata l'anomalia.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

4. Soggetti coinvolti

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi e a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi e aziendali partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente determinazione dell'esito finale del controllo di condizionalità.

Il DM 410739/2023, tra le disposizioni relative ai Controlli di condizionalità, fornisce indicazione sulle Autorità di controllo competenti e sulla selezione del campione di controllo.

In particolare:

I responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli di condizionalità sono gli Organismi di Controllo Specializzati;

Gli Organismi Pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni.

In deroga, al paragrafo 1 prevede che possono essere affidate all'organismo pagatore le verifiche relative ai CGO, norme BCAA, purché sia garantito che l'efficacia delle verifiche e dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione delle verifiche e dei controlli a un organismo di controllo specializzato.

4.1 Attività di ARTEA

ARTEA è responsabile della determinazione delle riduzioni ed esclusioni e contemporaneamente è direttamente responsabile dello svolgimento dei controlli di condizionalità che le competono

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del DM 410739 del 04/08/2023, il sistema di controllo della condizionalità si articola nei seguenti principali elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

- a) sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
- b) sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non è applicabile;
- c) sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
- d) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- e) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
- f) sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

In applicazione di quanto disposto dal punto a) sopracitato, la circolare AGEA n. 57040 del 19.07.2024 avente ad oggetto *"Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti."* dispone che sono sottoposti all'AMS le seguenti norme di condizionalità:

- BCAA1
- BCAA5
- BCAA6
- BCAA9

In applicazione del punto c), per le norme non monitorabili tramite AMS analogamente a quanto avviene per le condizioni di ammissibilità, l'Italia ha adottato la metodologia definita "controlli tempestivi".

Tale metodologia di controllo, sviluppata da AGEA a partire dalla campagna 2023 (Circolare 60934 del 04/08/2023), prevede l'individuazione di aree denominate comprensori attraverso la definizione di una maglia di 1° livello (TILE) 5 Km x 5 Km alla quale sono associati, sulla base dei dati storici presenti nel SIAN, i dati sugli interventi e le relative superfici. Per i TILE selezionati dalla Maglia di 1° Livello viene creata la Maglia di secondo Livello costituita da Tasselli di 1 km x 1 km. A ciascun Tassello sono stati associati i dati dichiarativi relativi agli appezzamenti ricadenti nel Tassello. I rilievi in campo hanno lo scopo di acquisire sugli appezzamenti ricadenti nei tasselli campione, dati relativi alla copertura e gestione del suolo e delle colture al momento in cui esse sono in atto, per poi contribuire alla definizione di un esito tecnico per le domande di pagamento presentate per l'anno 2024. Obiettivo delle attività di rilievo in campo previste dalla metodologia "controlli tempestivi", è la corretta rilevazione di dati territoriali relativi agli appezzamenti che

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

ricadono nei tasselli selezionati a campione. Vengono controllate con questa metodologia le seguenti norme di condizionalità:

- BCAA2
- BCAA3
- BCAA4
- BCAA7
- BCAA8

Relativamente ai controlli integrati presso i centri aziendali (punto d)) il campione delle aziende da controllare viene estratto da ARTEA. Rientrano in questa tipologia di controllo i seguenti criteri di gestione obbligatori :

- CGO1
- CGO2
- CGO3
- CGO4
- CGO5 (per la parte di competenza OP)
- CGO7
- CGO8

I controlli di cui ai punti e) e f) in base alla Convenzione tra ARTEA e REGIONE TOSCANA di cui al Decreto Artea 697/2024 sono svolti dai Servizi veterinari; i criteri di gestione obbligatori controllati sono:

- -CGO5 (per la parte di competenza dei SS.VV)
- -CGO6
- -CGO9
- -CGO10
- -CGO11

Sul la base di quanto sopra descritto nella tabella sottostante si riepiloga per ciascun Criterio/Norma la ripartizione dei controlli di condizionalità.

Criteri e norme	Controllore
CGO1	ARTEA – Controlli aziendali
BCAA 1	ARTEA – AMS
BCAA 2	ARTEA – Controlli tempestivi
BCAA 3	ARTEA – Controlli tempestivi
BCAA 4	ARTEA – Controlli tempestivi
BCAA 5	ARTEA – AMS
BCAA 6	ARTEA – AMS
CGO 2	ARTEA – Controlli aziendali
CGO 3	ARTEA – Controlli aziendali
BCAA 7	ARTEA – Controlli tempestivi
BCAA 8	ARTEA – Controlli tempestivi
BCAA 9	ARTEA – AMS
CGO4	ARTEA – Controlli aziendali
CGO5	ARTEA – Controlli aziendali /Servizi Veterinari
CGO6	Servizi Veterinari
CGO7	ARTEA – Controlli aziendali
CGO8	ARTEA – Controlli aziendali
CGO9	Servizi Veterinari
COG10	Servizi Veterinari
CGO11	Servizi veterinari

A partire dalla Campagna 2024 ARTEA ha affidato con Decreto n. 901 del 21 maggio 2024 l'attività di controllo aderendo all'Accordo quadro relativo al Lotto 2 della Gara SIAN ID 1774, sottoscritto tra il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e Agriconsulting Spa, in qualità di mandataria del raggruppamento di imprese

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

per l'esecuzione delle attività di controllo. (di seguito 'SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI') Ai fini del presente manuale rientrano nell'affidamento i controlli tempestivi e i controlli presso i centri aziendali (controlli di cui ai punti c) e d) dell'art.25 del DM 410739/2023.

Le disposizioni dell'affidamento prevedono che tutti i controlli svolti siano coordinati dalla figura del 'Tecnico Coordinatore'.

Il Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali – Controlli aziendali integrati e verifiche impegni di ARTEA, svolge le seguenti attività:

Predisposizione di specifiche tecniche, check list di controllo e relazione di controllo;

Attività di coordinamento con i seguenti soggetti: AGEA Coordinamento, Società affidataria dei controlli nella figura del Coordinatore e Organismi di controllo Specializzati (Servizi Veterinari);

Contatto con il Corpo dei Carabinieri Forestali e con ARPAT nei casi necessari;

Attività di supporto ai tecnici controllori;

Acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalla SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI' sui CGO e sulle Norme BCAA di competenza;

Acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dagli Organismi di controllo Specializzati, anche relativamente ad aziende non comprese nel campione di condizionalità;

Determinazione delle riduzioni ed esclusioni;

Inserimento a sistema di tutti i controlli di condizionalità, compresi i dati istruttori e gli esiti finali;

Comunicazione degli esiti dei controlli e delle eventuali riduzioni e/o esclusioni alle aziende interessate;

Gestione dei contraddittori con le aziende;

Organizzazione ed esecuzione dei controlli di secondo livello sull'attività affidata alla società affidataria;

Comunicazione degli esiti finali ai competenti Uffici autorizzazione ai pagamenti di ARTEA.

SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI

La società affidataria ha l'obbligo di eseguire i controlli in base alle specifiche tecniche e ai tempi indicati nel presente manuale e nel capitolato.

In particolare:

La visita di sopralluogo deve essere eseguita entro il 31 dicembre 2024;

La verifica dell'esecuzione delle azioni correttive/impegni di ripristino viene eseguita successivamente in base ai tempi indicati nella relazione di controllo;

La chiusura delle relazioni di controllo all'interno del S.I. ARTEA, comprensiva dell'esecuzione delle azioni correttive/impegni di ripristino, e la consegna dei fascicoli di controllo deve avvenire secondo quanto indicato nel capitolato.

Ogni controllo sarà effettuato da uno o più tecnici in possesso delle seguenti qualifiche: dottore Agronomo o dottore Forestale, Agrotecnico e Perito Agrario iscritto ai relativi Albi, Collegi e Ordini Professionali.

Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con i CAA, Organizzazioni Professionali e aziende sottoposte a controllo. Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a firmare l'apposito modulo relativo alla dichiarazione di conflitto di interessi.

Il coordinamento delle attività di controllo in loco sarà effettuato, in accordo con ARTEA dal supervisore, responsabile di tutti rapporti intercorrenti tra la SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI ed ARTEA.

I tecnici che effettuano i controlli in loco devono:

Attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;

Avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del beneficiario;

Registrare sulla Relazione di controllo tutte le rilevazioni del controllo e definirne correttamente l'esito;

Acquisire sotto forma elettronica e/o cartacea tutta la documentazione necessaria a documentare e tracciare le verifiche svolte in azienda e/o successivamente in ufficio. La documentazione deve essere acquisita anche nel caso di verifiche che non danno luogo ad anomalie;

Redigere in due copie la Relazione di controllo, firmarla con grafia leggibile apponendo il proprio timbro professionale, farla firmare dal rappresentante aziendale e rilasciarne una copia allo stesso;

Informatizzare la relazione di controllo nell'apposita sezione del verbale.

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al Tecnico coordinatore, il quale risponderà ad ARTEA per eventuali contraddittori che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se ARTEA, nel corso dell'attività di risoluzione dei contraddittori aziendali, dovesse chiedere l'intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato.

Il tecnico controllore è tenuto a far presente all'azienda che successivamente alla visita dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito in azienda e che nel caso di irregolarità verrà inviata successivamente comunicazione dell'esito finale.

Il tecnico deve inoltre informare il rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione del verbale comporta che non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro e trascritte nell'apposito campo note del verbale.

Qualora il rappresentante aziendale NON firmi il Verbale di controllo, il tecnico coordinatore è tenuto a spedire una copia del verbale all'indirizzo della sede legale dell'azienda tramite posta elettronica certificata, allegando il documento comprovante l'avvenuta ricezione al fascicolo di controllo.

Il tecnico coordinatore è tenuto a:

- Coordinare il lavoro dei tecnici controllori;
- Registrare per tutte le aziende controllate i risultati del controllo nella sezione Supervisore della Relazione di controllo Condizionalità;
- Inserire tutta la documentazione utilizzata e/o acquisita durante il controllo (compreso il materiale fotografico) all'interno del S.I. nella sezione Supervisore – Elementi del controllo – Documentazione allegata;
- Verificare le rilevazioni dei tecnici e confermare o ridefinire l'esito finale;
- Consegnare i fascicoli di controllo secondo le modalità di cui al paragrafo "Consegna del materiale utilizzato per i controlli";
- Rispondere ad ARTEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi.

4.3 Altri Organismi Pagatori

Sulla base della Convenzione stipulata fra AGEA Coordinamento e gli Organismi Pagatori, si prevede che i controlli nelle aziende agricole di competenza amministrativa di un Organismo Pagatore che abbiano terreni/unità aziendali fuori regione, siano eseguiti dall'Organismo Pagatore competente per territorio.

4.4 Organismi di Controllo Specializzati

Come indicato, la normativa nazionale individua come soggetti responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli di condizionalità gli organismi di controllo specializzati e gli organismi pagatori.

Al fine di garantire l'efficacia dei controlli è necessario che sia assicurata piena collaborazione tra Enti Specializzati e l'Organismo Pagatore responsabile dei controlli condizionalità.

A tale scopo ARTEA stipula Protocolli d'intesa/Convenzioni per l'accesso al sistema informativo ARTEA e per lo scambio di dati con la Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale (Servizi Veterinari).

Inoltre, relativamente ai dati necessari per la verifica di determinati Criteri sono stati attivati flussi di scambio di informazioni con altri Enti/Settori regionali.

4.5 Direzione regionale sanità diritti di cittadinanza e coesione sociale (Servizi Veterinari)

Con specifico atto di Convenzione (Decreto 697/2024), ARTEA predispone il Coordinamento dell'attività di controllo e lo scambio di informazioni nell'ambito della 'Condizionalità rafforzata' con la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale (Servizi Veterinari) della Regione Toscana.

Nell'ambito di tale Convenzione, si stabilisce che ARTEA e Regione Toscana - Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria definiscano le Procedure per la gestione e lo scambio dei flussi informativi relativamente ai controlli di condizionalità rafforzata.

Tali procedure, redatte annualmente, relativamente ai criteri indicati prevedono:

Modalità di selezione del campione di controllo e percentuale minima di controlli;

Elementi dei controlli e relazione di controllo;

Definizione esiti dei controlli;

Modalità di scambio delle informazioni relative ai controlli.

In particolare, i controlli di condizionalità sui criteri competenti sono effettuati dai Servizi Veterinari sul campione selezionato in base ad analisi di rischio e casuale effettuata dagli stessi Servizi.

Per i livelli minimi di campionamento si rimanda al paragrafo 3.2.


A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

ARTEA svolge attività di monitoraggio sul 100% dei controlli con esito non conforme dei SS.VV. tramite una verifica della conformità e coerenza delle check list e dei verbali di controllo rilasciati alle aziende rispetto ai dati presenti in BDN. Per quanto riguarda il controllo degli esiti conformi, ARTEA procede a richiedere annualmente un campione di verbali con esito conforme relativo al 5% dei CUAA controllati dai Servizi Veterinari.

5.Modalità operative dei controlli presso i centri aziendali svolti tramite la SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI (CONTROLLI AZIENDALI)

Nel seguente prospetto si riporta il flusso delle attività svolte dalla società affidataria dei controlli di condizionalità per l'anno 2024:



5.1 Formazione e trasmissione del campione

La fase propedeutica all'attività di controllo è costituita da:

- a) Attività di formazione rivolta ai tecnici controllori da effettuarsi con una o più giornate formative;
- b) Trasferimento del campione da ARTEA al Tecnico Coordinatore con l'indicazione di una serie di informazioni utili allo svolgimento dei controlli e relative a:

1. Anagrafica delle aziende (UTE e allevamenti)
2. Indicazione delle seguenti zone:
 - a. Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
 - b. Zone RAMSAR DGR 231/2004;
 - c. Superfici limitrofe a corpi idrici monitorati;
 - d. Superfici limitrofe a corpi idrici tipizzati;
 - e. Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - f. Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
 - g. Zone montane Dir. CEE 268/75/1975;
 - h. Comuni con Deroga al soliflusso all.3 DGR 949/2007;
 - i. Alberi monumentali L.R. 60/1998.
3. Piani colturali anni vigenti;
4. Indicazione delle aziende iscritte all'elenco dei produttori primari mangimi Reg. (CE) 183/2005;
5. Criterio di selezione (Casuale/Rischio);
6. Appartenenza ai comprensori;
7. Utilizzo acque irrigue (presenza nel fascicolo aziendale del documento id 825);
8. Autorizzazione agli scarichi industriali (doc.2000);
9. Richiesta UMA;
10. Certificato di abilitazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari (doc. id 903032);

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

11. Autorizzazione per acquisto e utilizzazione prodotti (rilasciato fino al 26 novembre 2015) (doc. id 1972).

5.2 Verifica CGO e BCAA

La verifica del rispetto dei CGO prevede controlli sia di tipo agronomico sia di tipo documentale presso il centro aziendale e sulle superfici agricole aziendali.

La verifica degli impegni di tipo agronomico si basa sulla rilevazione oggettiva del territorio attraverso l'utilizzo di materiale foto-cartografico (riprese aeree e materiali catastali e cartografici).

Nel corso della verifica in azienda il tecnico riporta le risultanze del controllo nella relazione di controllo e nelle apposite check-list. Il tecnico effettua una o più riprese fotografiche significative del controllo aziendale e, nel caso di rilevazione di anomalie, procede all'esatta indicazione delle stesse.

Tutte le verifiche, sia quelle in azienda sia quelle in ufficio, devono essere tracciate; tutta la documentazione utilizzata per le verifiche deve essere inserita all'interno del S.I. ARTEA nella sezione "Elementi del controllo".

5.4 Formazione e pianificazione

Tale attività prevede le seguenti attività:

- Formazione da parte di ARTEA al tecnico coordinatore ed ai tecnici controllori e da parte del Supervisore ai tecnici controllori,
- Predisposizione del piano dei controlli trasmessi da ARTEA da parte del Tecnico Coordinatore che, in base alla distribuzione geografica delle aziende, alle caratteristiche aziendali specifiche, redige il calendario e assegna a ciascuno tecnico controllore i controlli, anche tenendo conto dei carichi di lavoro di ciascuno tecnico.

5.3 Fasi delle attività di controllo

L'attività di controllo è articolata nelle seguenti fasi:

- Preparazione fascicoli di controllo;
- Verifica in azienda e redazione della relazione di controllo e delle check-list;
- Definizione degli esiti dei controlli;
- Verifica dell'esecuzione degli impegni di ripristino.

5.4 Preparazione fascicoli di controllo

FASCICOLO DI CONTROLLO

L'attività di preparazione alla verifica in azienda da parte della Società incaricata si basa sulla raccolta delle informazioni e dei dati da inserire nel fascicolo di controllo che è costituito da:

- Copia del preavviso;
- Mappe con ortofoto nel caso di superfici ricadenti in ZVN, SIC, ZSC, ZPS o limitrofe ai corpi idrici; compresi i corpi idrici tipizzati e monitorati;
- Eventuale stampa da BDN della consistenza zootecnica;
- Check list CGO;
- Relazione di controllo stampata dal sistema informativo Artea.

PREAVVISO

L'articolo 5 bis del DM CONTROLLI, prevede:

"1. I controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.

2. Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

3. Qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Il preavviso del controllo può avvenire tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda. Le modalità e la data del preavviso sono documentate nella relazione di controllo.

L'avviso, oltre alla data del sopralluogo, dovrà contenere:

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- Il riferimento dell'art. 3 C.2 del DM 93348/2024 che stabilisce che: "salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci";
- Il nominativo del tecnico controllore;
- Un numero telefonico al quale il beneficiario potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo;
- La documentazione da esibire al momento del controllo;
- Il tecnico è tenuto ad archiviare nel fascicolo di controllo la copia dell'avviso inviato al beneficiario, comprensiva della ricevuta di spedizione e/o ricezione;
- Nella programmazione delle visite di controllo il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento.

È opportuno avvalersi della collaborazione delle sedi provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del beneficiario sia nel raggiungimento della sede aziendale.

È preferibile pertanto comunicare il preavviso, oltre che all'azienda sottoposta a controllo con le modalità sopra descritte, anche al CAA di riferimento, che può collaborare durante le operazioni di controllo presso l'azienda. Per garantire la tracciabilità di tale comunicazione, è sufficiente utilizzare la modalità di trasmissione all'indirizzo e-mail dello sportello del CAA.

Successivamente all'invio del preavviso e all'eventuale comunicazione al CAA, può essere buona norma assicurarsi della ricezione del preavviso tramite un contatto telefonico.

La documentazione da indicare all'interno del preavviso è riportata al successivo paragrafo 5.6 lettera d).

In occasione della prima visita può verificarsi il caso che il **beneficiario/delegato dell'azienda non sia presente al momento del controllo**. In tal caso di distinguono le seguenti situazioni:

1. Prima visita non preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo entro 48 ore successive alla prima visita tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda;

2. Prima visita preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, occorrerà verificare che l'impossibilità di effettuare il controllo non sia imputabile al beneficiario/delegato aziendale. A tal fine deve essere concessa al beneficiario la possibilità di giustificare eventuali impedimenti a lui non imputabili o casi di forza maggiore o circostanze eccezionali che abbiano comportato la sua assenza al momento del controllo tramite dichiarazione nella quale descrivere l'impedimento con allegata documentazione a supporto. Dovrà inoltre essere motivata l'eventuale impossibilità di delega ad altri collaboratori.

Nel caso in cui si riscontri che l'impossibilità di effettuare il controllo non sia imputabile al beneficiario e che non sia possibile delegare altra persona ad assistere al controllo, il controllore dovrà comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo da effettuarsi possibilmente nelle 48 ore successive alla data prevista per la prima visita tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda. Nel caso in cui la causa dell'assenza del beneficiario risulta a lui imputabile, il controllo si considera concluso.

5.6 Verifica in azienda e redazione della Relazione di Controllo Check list

La verifica da parte dei controllori del rispetto dei criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) prevede le seguenti attività:

- a) Compilazione della sezione "Applicabilità criteri e norme" all'interno della relazione di controllo tramite un'intervista al rappresentante aziendale che prevede anche la sottoscrizione di dichiarazioni da parte dello stesso. L'intervista ha lo scopo di identificare/confermare:
 - Le caratteristiche aziendali in merito allo scarico di reflui, alla presenza di allevamenti aziendali, etc.;
 - Gli elementi per i quali la conduzione aziendale rappresenta elemento di rischio relativamente alla verifica dei criteri o delle norme (es. possibile/probabile presenza di scarichi non registrati, possibile/probabile presenza di smaltimento non autorizzato; etc.);
- b) Definizione su mappe delle superfici sottoposte a vincoli specifici (SIC, ZPS, ZVN, corpi idrici, etc.);
- c) Verifica del rispetto dei CGO e BCAA attraverso la redazione delle check list contenenti tutti gli adempimenti che per ciascun criterio/norma le aziende sono tenute a rispettare;
- d) Acquisizione e verifica della seguente documentazione: *autorizzazione allo scarico, fatture della ditta che ha sostituito e preso in carico oli usati, filtri e batterie esauste, piano agronomico di utilizzazione, comunicazione di spandimento effluenti, piano di concimazione, documento di accompagnamento reflui zootecnici, autorizzazione/abilitazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari, registri aziendali (registro di stalla, registro dei trattamenti veterinari, registro dei trattamenti fitosanitari, registro delle operazioni colturali, registro delle*

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

concimazioni), manuale rintracciabilità del latte vaccino, documentazione comprovante la tracciabilità dei prodotti acquistati e venduti, autorizzazione alla rimozione degli elementi caratteristici del paesaggio, concessione per il prelievo di acque sotterranee e sorgive, Formulario rifiuti/Scheda accompagnamento rifiuti etc.

La documentazione deve essere sempre acquisita, anche in assenza di anomalie;

e) Acquisizione di foto che diano evidenza del rispetto/non rispetto degli adempimenti previsti;

f) Redazione e sottoscrizione della Relazione di controllo.

Al termine della visita aziendale, sulla scorta di quanto accertato dal tecnico e riportato nella check-list e in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del DM CONTROLLI viene redatta la Relazione di controllo che deve essere sottoscritta dal tecnico controllore e dal rappresentante aziendale. A quest'ultimo ne verrà rilasciata copia, al fine di informarlo riguardo le verifiche svolte, le eventuali infrazioni rilevate e sui relativi interventi e i tempi per la correzione delle stesse.

RIPRESE FOTOGRAFICHE

Il tecnico dovrà effettuare una o più riprese fotografiche digitali significative del controllo aziendale.

Nel caso di anomalia riferibile a documentazione, superfici, capi animali o ad altra irregolarità è necessario fotografare con precisione l'elemento che attesta la rilevazione dell'anomalia. Nel caso di assenza di anomalie il controllore è tenuto a eseguire delle foto che attestino la verifica effettuata.

RELAZIONE DI CONTROLLO - ART. 28 DM CONTROLLI

La relazione di controllo all'interno del S.I. ARTEA si articola nelle seguenti parti:

1) La prima sezione, compilata dal controllore e lasciata in azienda al momento del sopralluogo, contiene i seguenti elementi:

- Denominazione dell'azienda selezionata e relativo CUAA e indicazione delle domande presentate soggette alle verifiche di condizionalità;
- Persone presenti al controllo;
- Modalità e termine di preavviso della visita;
- Caratteristiche aziendali che determinano i requisiti e le norme oggetto del controllo;
- Criteri e norme verificati con l'indicazione di criteri/norme che hanno dato luogo a rilevazione di:
 - Inadempienze di importanza minore con indicazione delle relative azioni correttive e dei tempi di esecuzione;
 - Infrazioni con l'indicazione degli impegni di ripristino e dei tempi di esecuzione.

Nella relazione di controllo sono previsti dei campi per eventuali dichiarazioni/osservazioni da parte dell'azienda e del tecnico controllore, in riferimento a qualsiasi elemento del controllo e a qualsiasi dichiarazione/osservazione aggiuntiva da parte del tecnico e/o dell'azienda rispetto a quanto già indicato nella modulistica predisposta.

Nella relazione di controllo devono essere riportate le date di inizio e fine controllo; qualora non sia possibile concludere il controllo entro il giorno di inizio controllo, nella Relazione di Controllo deve essere indicato il motivo dell'interruzione.

Per alcuni criteri dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito in azienda, pertanto nel caso di inadempienza la comunicazione dell'esito finale verrà inviata successivamente alla visita in azienda.

La presente sezione contiene anche le check list relative a ciascun criterio/norma, il cui contenuto è indicato al punto successivo;

- 2) La seconda sezione** contiene il secondo verbale di controllo da compilare nel caso si presenti la necessità di verificare l'esecuzione di azione correttiva o di impegno di ripristino;
- 3) La terza sezione** viene redatta dal supervisore e contiene tutta la documentazione acquisita in azienda comprese foto, check list e documenti istruttori necessari a tracciare il controllo svolto e gli esiti finali del controllo;
- 4) L'ultima sezione** è a cura del competente ufficio di ARTEA che attesta la correttezza del controllo, effettua le verifiche nei casi di esito non positivo, definisce l'eventuale percentuale di riduzione; valida l'esito dei controlli di competenza di ARTEA e dei controlli di competenza di AGEA.

CHECK LIST

Per ciascun Criterio/Norma è prevista una check list contenente l'elenco delle verifiche che il controllore deve eseguire "Verifica degli impegni", come nell'esempio sottostante:

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Verifica degli impegni		Esito controllo			
		S	N	NV	NA
	Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, chiusi o protetti o posti su pavimento impermeabilizzato				

In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di:

- **S= Si:** verifica che dà luogo al rispetto dell'impegno controllato;
- **N= No:** verifica che dà luogo alla rilevazione di infrazione rispetto all'impegno controllato;
- **NV= Non Verificabile:** verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda è tenuta, ma che non può essere controllato al momento del sopralluogo. In tal caso può essere prevista l'esecuzione di un'ulteriore verifica;
- **NA= Non Applicabile:** verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento.

Il controllore dovrà pertanto valutare per ogni adempimento se risulta verificabile e/o applicabile. In corrispondenza di ogni adempimento deve pertanto essere rilevata la presenza / assenza di infrazione, la verificabilità /non verificabilità, l'applicabilità / non applicabilità.

In ciascuna check list sono inoltre indicati:

1. Gli indici di portata, gravità e durata misurati in base alle infrazioni relative al criterio/norma;
2. Eventuali infrazioni che si configurano come inadempienze di importanza minore con l'indicazione della relativa azione correttiva da porre in essere e dei tempi utili per eseguirla;
3. Gli impegni di ripristino che devono essere eseguiti per ciascun criterio/norma in corrispondenza di eventuali infrazioni commesse e i tempi utili per eseguirli;
4. Eventuali infrazioni che si configurano come infrazioni intenzionali.

Nel caso in cui tutti gli adempimenti siano rispettati e pertanto non si sia in presenza di infrazioni, non viene attivata la "pesatura" degli indici di verifica.

Per alcuni Criteri e Norme è necessario fare una distinzione relativamente alle modalità di compilazione della check list. In particolare, in presenza della sottoscrizione da parte dell'azienda di alcune dichiarazioni all'interno della Relazione di controllo o in presenza di alcune condizioni indicate nelle singole check list il controllore è tenuto ad attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

In generale, se le dichiarazioni sottoscritte dall'azienda vengono confermate da quanto verificato in azienda il controllore non è tenuto alla compilazione degli adempimenti che si riferiscono alle dichiarazioni; qualora nel corso della visita tali dichiarazioni non fossero confermate il controllore è tenuto a procedere alle verifiche degli adempimenti previsti nelle check list.

- CGO1:

Se l'azienda dichiara di non detenere pozzi, di non utilizzare strumenti per l'attingimento e di non utilizzare acque superficiali/sotterranee a scopo irriguo e, nel caso in cui il controllo confermasse l'assenza di pozzi e/o strumenti per l'attingimento/captazione a scopo irriguo, la compilazione viene effettuata limitandosi a mettere la crocetta nello specifico spazio che si trova all'inizio della check prima della verifica degli impegni.

In presenza anche di un solo NO, il tecnico deve invece procedere con la compilazione della check list.

- CGO2:

Se l'azienda non produce effluenti zootecnici e dichiara di non utilizzare effluenti zootecnici o fonti azotate diverse da effluenti zootecnici sui terreni aziendali, il controllore si limita ad apporre le indicazioni negli specifici spazi all'inizio della check list.

In presenza anche di un solo NO, il tecnico deve invece procedere con la compilazione della check list.

- CGO5:

Per tale Criterio il controllo è previsto a seconda della tipologia di produzione aziendale, pertanto il tecnico compilerà la check list unicamente nelle parti relative al tipo di produzione interessata.

- CGO7:

Se l'azienda dichiara di non effettuare trattamenti e pertanto di non utilizzare prodotti fitosanitari la compilazione viene effettuata limitandosi a mettere la crocetta nello specifico spazio che si trova all'inizio della check prima della verifica degli impegni.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

5.7 Verifica dell'esecuzione degli impegni di ripristino

Nel caso di presenza di inadempienze in corrispondenza delle quali sia prevista l'attuazione di impegni di ripristino per il rispetto delle disposizioni violate, sono fissati i relativi termini per la regolarizzazione.

Nel caso di infrazioni per le quali sia previsto il ripristino, superati i termini prescritti per sanare le infrazioni commesse, ARTEA provvede alla verifica dell'esecuzione degli impegni di ripristino tramite le seguenti operazioni:

- Valutazione della necessità di eseguire un controllo di tipo amministrativo e/o di tipo oggettivo tramite verifica in azienda;
- Verifica dell'esecuzione degli interventi correttivi prescritti (visita in azienda o verifica amministrativa);
- Compilazione del secondo verbale di sopralluogo nel caso di visita in campo;
- Compilazione della check list nei relativi campi interessati (esito e data della verifica).

5.8 Definizione degli Esiti dei Controlli

Le operazioni da eseguire per l'istruttoria del controllo e la definizione degli esiti prevedono:

- Acquisizione a sistema dei dati raccolti durante la visita aziendale da parte del controllore e del supervisore (relazione di controllo, documentazione acquisita compreso il materiale fotografico foto aziendali);
- Nel caso di inadempienza di importanza minore/inadempienza definizione esito con calcolo della percentuale di riduzione per le inadempienze;
- Definizione elenco aziende con esito positivo e chiusura esito nella corrispondente iniziativa del registro dei controlli di ARTEA;
- Definizione elenco aziende con esito non positivo per le quali si determina l'applicazione delle percentuali di riduzione sui premi soggetti alla condizionalità;
- Comunicazione all'azienda delle anomalie riscontrate e della relativa percentuale di riduzione;
- Gestione dell'eventuale contraddittorio con l'azienda;
- Comunicazione alle aziende degli esiti finali e chiusura esito nella corrispondente iniziativa del registro dei controlli di ARTEA.

L'istruttoria dei controlli, compreso la definizione degli esiti, le percentuali da imputare ai premi soggetti alla condizionalità e le comunicazioni alle aziende sono tracciate nel S.I. ARTEA.

5.9 Calendario delle attività

È previsto che le attività di controllo terminino il 31/12/2024.

5.10 Casi particolari

Nello svolgimento della visita possono verificarsi alcune situazioni per le quali il controllo è comunque da considerarsi concluso, dal momento che l'impossibilità all'effettuazione o alla conclusione dello stesso è imputabile al beneficiario (art. 3 c.2 DM 93348/2024):

- a) Il beneficiario/delegato non concorda con il risultato degli accertamenti e non sottoscrive il verbale;
- b) Il beneficiario/delegato non rende disponibile la documentazione aziendale ovvero il/i bene/beni oggetto del controllo.

In entrambi i casi il tecnico controllore è tenuto a indicare dettagliatamente sul verbale le motivazioni per le quali non è stato possibile eseguire o portare a termine il controllo oppure i motivi di disaccordo e di mancata sottoscrizione.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Si riporta di seguito l'art.3 del Reg.(UE) 2116/2021:

- a) Una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) La distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) Un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) L'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di Presentazione della domanda;
- e) Il decesso del beneficiario;
- f) L'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

6. Formazione e controlli di secondo livello

6.1 Formazione

Il Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali – PO Controlli aziendali integrati e verifiche impegni svolge nei confronti del supervisore e dei tecnici incaricati attività di aggiornamento, formazione, monitoraggio e assistenza, con modalità operative che garantiscano condizioni di trasparenza, oggettività e ripetibilità dei controlli.

Per la campagna 2024 l'attività di ARTEA, rivolta all'aggiornamento e formazione dei tecnici e coordinatori delle ditte fornitrici, ha previsto l'organizzazione di incontri da svolgersi prima dell'avvio dei lavori presso la sede di ARTEA e la distribuzione del presente manuale di specifiche tecniche contenente le indicazioni operative per l'attività di controllo.

Il materiale per lo svolgimento dei controlli è inoltre presente sul sito di ARTEA alle pagine dedicate alla condizionalità che contengono sia le specifiche tecniche sia le fonti normative.

Al fine di garantire la tracciabilità delle responsabilità e la rispondenza dei prodotti e servizi forniti ai livelli qualitativi attesi, dovranno essere posti in essere tutti gli strumenti necessari a indirizzare e verificare l'esecuzione delle procedure di controllo.

Inoltre, dovrà essere garantita la necessaria omogeneità nella formalizzazione degli esiti tecnici dei controlli eseguiti.

Il personale della PO - Controlli aziendali integrati e verifiche impegni verifica l'esecuzione dei controlli affidati tramite una continua attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività di controllo utilizzando lo strumento del cruscotto predisposto dalla società ed elaborando appositi scarichi dal sistema informativo ARTEA.

6.2 Controlli di II livello

Verifiche di secondo livello sui fascicoli di controllo

Alla consegna dei fascicoli da parte della società, il personale della PO effettua le verifiche sul 100% dei fascicoli di controllo al fine di controllare la completezza dei documenti allegati al fascicolo e la coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo e l'esito del controllo.

I dati relativi alle verifiche dell'attività del controllo sui fascicoli sono evidenziati mediante la compilazione dell'apposita "Sezione – Istruttoria Artea" all'interno del verbale con la quale l'istruttore verifica che il fascicolo di controllo contenga la seguente documentazione:

- Relazione di controllo cartacea sottoscritta dal beneficiario e dal controllore;
- Sezione online a cura del supervisore firmata;
- Check list online compilate e sottoscritte dal controllore;
- Documenti acquisiti così come indicato nella relazione di controllo e inseriti a sistema nella sezione Elementi di controllo.

Nel caso di presenza di anomalie, l'istruttore ARTEA effettua un'istruttoria finalizzata ad appurare la presenza dell'anomalia e la correttezza dell'esito, procedendo se necessario a una revisione dello stesso.

Verifiche di secondo livello in azienda

Relativamente alle verifiche in azienda si prevede di effettuare almeno il 3% di controlli di secondo livello; tali verifiche sono svolte da parte del personale della PO e possono essere effettuate congiuntamente o successivamente al controllo di primo livello. Gli esiti di tali controlli sono riportati nel verbale di secondo livello, redatto all'interno del S.I. ARTEA, e sottoscritto dai controllori che hanno realizzato il controllo.

Nel suddetto verbale, il tecnico oltre a definire l'esito complessivo della verifica, evidenzia le eventuali non conformità accertate rispetto a quanto previsto dalle specifiche di lavoro e i procedimenti da attivare nei confronti dell'azienda e/o del supervisore.

Il responsabile della PO è tenuto a informare il dirigente del Settore sulle eventuali non conformità riscontrate nel corso dei controlli di secondo livello e delle eventuali segnalazioni da inviare alle aziende e/o al supervisore. Nel caso di azioni correttive dovranno essere previsti i tempi per eventuali ulteriori verifiche.

7. Consegna del materiale utilizzato per i controlli

Al termine dei controlli aziendali, il Supervisore della società affidataria dopo aver completato l'inserimento dei dati all'interno del sistema informativo ARTEA, per tutte le aziende controllate procede alla comunicazione della chiusura del verbale di controllo all'interno del S.I. ARTEA.

I verbali di controllo cartacei devono essere consegnati ad ARTEA P.O. Controlli aziendali integrati e verifiche impegni nei tempi stabiliti unitamente all'elenco dei CUA controllati.

8. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Il regolamento (UE) n. 2115/2021, all'Allegato III, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori.

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Nel presente capitolo, per ogni Criterio o Norma applicabile per la campagna controlli 2023, vengono descritti:

- La base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
- Le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità, ai sensi dell'articolo 1 del DM 147385, commi 2 e 3;
- Gli impegni a carico dell'agricoltore;
- Gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- Le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- Il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari.

Per quanto attiene alle BCAA:

- L'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
- La superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.

Si ricorda che, come stabilito dall'articolo 11, comma 1 del regolamento (UE) n. 2022/1172, nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un'inadempienza a questo impegno è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all'interno del settore di condizionalità del Criterio.

Regole generali

Valutazione dei parametri di Portata, Gravità e Durata

Fatto salvo quanto indicato per i singoli Requisiti (CGO e BCAA), valgono le seguenti regole generali:

Ove, per un Criterio od una Norma, siano presenti più violazioni a cui corrispondono diversi valori per uno o più parametri, ai fini del calcolo della corrispondente percentuale di riduzione viene preso in considerazione il valore più alto;

Ove, per un Criterio od una Norma rilevata non conforme, siano presenti combinazioni di elementi di controllo ai quali non siano associati valori specifici dei parametri, il livello assegnato è sempre medio.

Impegni di ripristino

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze prive di conseguenze significative (articolo 9(4) regolamento (UE) 2022/1172), l'azienda ha l'obbligo di ripristinare le condizioni di conformità entro tempi fissati in sede di controllo. La comunicazione della necessità di ripristinare le condizioni di conformità ha valore di informazione ai sensi dell'articolo 9(3) del regolamento (UE) 2022/1172.

La verifica dell'effettivo ripristino della conformità potrà essere eseguita a campione o in maniera sistematica.

Nel caso in cui la verifica avvenga entro l'anno di campagna del primo controllo e sia verificato il mancato ripristino, all'azienda sarà assegnato un criterio di rischio specifico per l'estrazione a campione nel biennio successivo.

Nel caso in cui la verifica avvenga nel corso di un controllo effettuato l'anno successivo e comunque entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, e si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino o abbia commesso un'infrazione del medesimo Criterio o Norma, l'infrazione commessa sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.

Inadempienze che causino l'emissione di una sentenza di condanna di reati penali

Nella definizione degli esiti derivanti dalle inadempienze commesse dai beneficiari e portate a conoscenza degli OP in qualsiasi modo, oltre alle fattispecie di intenzionalità previste nei capitoli relativi a ciascuna CGO e BCAA della presente circolare e nel capitolo 5 "Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni", sarà presa in considerazione anche l'emissione a carico dei beneficiari di una sentenza penale di condanna di qualsiasi grado connessa al comportamento non conforme.

Nel momento in cui l'OP competente venga a conoscenza dell'avvenuta condanna in via definitiva, la non conformità ad essa collegata è considerata come commessa intenzionalmente e si applicano le relative percentuali di riduzione degli aiuti o l'esclusione da essi.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE

I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento

Ambito di applicazione

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. Tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. Le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago spp.*) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, a meno che non siano dichiarati pp dagli agricoltori stessi (es. erba medica).

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Descrizione della Norma e degli impegni

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma prevede:

- Che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018¹;
- Se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta pari al 3,5% in termini di riduzione del rapporto descritto più sopra.

Come previsto dal DM 0147385/2023 il rapporto annuale PP/SAT, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato a livello nazionale, successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

La presente norma prevede che gli agricoltori, che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a PP ad altri usi agricoli e non agricoli, abbiano l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione ad Agea Coordinamento, in quanto Autorità di gestione del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG).

Autorizzazione e concessione per la conversione ad altri usi

Di seguito sono riportate le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a richiedere l'autorizzazione sopra descritta:

1. La richiesta di autorizzazione per la conversione ad altri usi è obbligatoria;
2. È presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso apposite funzionalità del RPPG;
3. Qualora la richiesta di conversione sia riferita a superfici all'interno delle aree Natura 2000, l'autorizzazione non è concessa a meno della presenza di uno specifico provvedimento rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa nel rispetto degli impegni relativi alla BCAA 9;
4. La delimitazione delle superfici PP oggetto di richiesta di conversione sarà individuata con strumenti grafici a partire dall'intersezione dei confini aziendali ed il RPPG.

¹ Il 2018 rappresenta l'anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Il beneficiario alla presentazione della richiesta di conversione di superfici a PP in altri usi, è consapevole che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), potrà essere chiamato a ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente.

La richiesta presentata sarà registrata nel sistema con un "atto amministrativo" e l'assegnazione del relativo protocollo.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione.

Registro "ordinario", Registro "prioritario" e Registro "grafico" dei Prati Permanenti

Ai fini della corretta gestione dei dati, delle informazioni inerenti alla presente Norma e al monitoraggio della stessa, come previsto dal DM condizionalità, sono istituiti il Registro "ordinario", il Registro "prioritario" in aggiunta al Registro "grafico" dei Prati Permanenti già esistente. I Registri, vengono resi disponibili all'interno del SIAN, saranno aggiornati e implementati da Agea Coordinamento e prevedono la consultazione da parte degli Organismi pagatori

Il Registro "ordinario" riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno richiesto di la conversione e che hanno ottenuto l'autorizzazione. Nel registro sono contabilizzate, distinte per ogni anno, le superfici oggetto di conversione autorizzata.

L'iscrizione del beneficiario al Registro ordinario è valida per 3 (tre) anni successivi a quello nella quale è stata richiesta la conversione.

Il Registro "prioritario" riporta i dati e le informazioni

dei beneficiari che hanno convertito senza richiedere l'autorizzazione o senza averla ottenuta.

La casistica comprende i beneficiari per i quali è stata accertata la incongruenza dei dati e delle informazioni nelle richieste di conversione, o nella domanda di pagamento presentate o nel RPPG.

Tale registro viene alimentato da:

- L'elaborazione grafica basata sui dati e le informazioni presenti nelle domande e nel RPPG;
- I controlli "amministrativi" o eseguiti con metodologia AMS, nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi;
- Gli esiti dei controlli in loco, laddove disponibili, nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi.

L'azienda che viene iscritta nel Registro "prioritario" è considerata non conforme alla Norma.

L'iscrizione del beneficiario al registro prioritario è valida per 5 (cinque) anni successivi a quello nel quale è stata riscontrata la violazione.

Il RPPG è aggiornato annualmente in seguito a verifiche incrociate effettuate tra le richieste di conversione pervenute nell'anno, gli usi del suolo richiesti nelle domande e gli usi del suolo presenti nel sistema a fine anno. Verrà quindi verificato anche l'effettivo/corretto cambiamento dell'uso del suolo per cui era stata richiesta l'autorizzazione.

In caso di violazione rilevata:

1. L'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione;
2. Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. L'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa;
4. La comunicazione dell'obbligo a ripristinare è inviata alle aziende interessate dagli Organismi pagatori, che ricevono l'elenco dei beneficiari interessati da Agea Coordinamento;
5. La verifica dell'venuto ripristino è in capo all'Organismo pagatore.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Elementi di verifica**a) Calcolo dei tassi**

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, AGEA Coordinamento determina i seguenti elementi preliminari:

1. Calcolo del rapporto di riferimento PP/SAT 2018

Per il rapporto di riferimento PP/SAT 2018 sono considerate le seguenti superfici:

- "Superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
- "Superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

2. Calcolo del rapporto annuale PP/SAT – anno 2024

Il rapporto annuale 2024 è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SIGC) e comunque entro il 31 dicembre 2024 attraverso le informazioni contenute all'interno del RPPG:

- "Superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2023 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115; "Superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2023 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

3. Decremento delle superfici a PP 2023 rispetto alle superfici a PP 2018 entro lo 0,5 %

Se la superficie nazionale a PP nel 2023 diminuisce entro lo 0,5 %, rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno 2018, l'obbligo della Norma si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

b) Interventi da attuare in caso di superamento delle soglie prestabilite

Eventuale superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. È richiesto il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione (nel corso dei precedenti cinque anni).

Successivamente, entro 31 dicembre dell'anno seguente, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Eventuale superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta si verifichi il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

c) Determinazione dell'infrazione

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- Conversione di parte o tutte le superfici a PP da parte del beneficiario senza richiesta di autorizzazione in zone "ordinarie";
- Mancato ripristino entro i tempi stabiliti, di parte o tutte le superfici oggetto di impegno secondo la procedura descritta nel punto B).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi nel corso degli anni in cui tale autorizzazione era permessa (anni per i quali il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non sia diminuito oltre la soglia di allerta rispetto al rapporto di riferimento).

In questi casi la mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi assume il carattere di infrazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma.

L'azienda viene iscritta nel registro "prioritario".

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa al di sopra della soglia stabilita per le infrazioni senza conseguenze significative.

Portata

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nel livello alto.

Livello alto

Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie inferiore o uguale al 40% della superficie oggetto dell'obbligo o inferiore o uguale a 2 ettari.

Gravità dell'infrazione:

Il livello di questo parametro è calcolato in base alle conseguenze dell'infrazione rispetto agli obiettivi della Norma.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Mancata osservazione dell'obbligo di ripristino, per coloro che erano iscritti nel registro ordinario.

Livello alto

Mancata osservazione dell'obbligo di ripristino, per coloro che erano iscritti nel registro prioritario.

Durata dell'infrazione:

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata e gravità.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nel livello alto

Livello alto

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti, quando il beneficiario non ottempera, parzialmente o totalmente, agli obblighi di riconversione previsti dalla Norma, oltre alla determinazione della riduzione applicabile, il beneficiario stesso è chiamato a completare o realizzare la riconversione entro l'anno successivo al momento di accertamento del comportamento non conforme.

L'obbligo di ripristino è a carico del beneficiario e in caso di passaggio di conduzione passa al cessionario.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie superiore al 40% della SAU o superiore a 2 ettari;
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i. (zone Ramsar) e le eventuali zone individuate dalle Regioni e dalle Province come:

- Altre aree umide e torbiere, da cartografare, al di fuori delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i., sulle quali applicare gli obblighi in oggetto, entro il 2024;
- Aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, dove vigono le regole stabilite a livello regionale ai fini della tutela, della gestione e del razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna come sancito dal DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i.

Descrizione della Norma e degli impegni

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- Il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

- Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto di eseguire lavorazioni profonde.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;
- Divieto di eseguire lavorazioni profonde almeno 40 cm con attrezzi o macchine che distruggano il cotico erboso o rivoltino la zolla.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

- BCAA 2.1 conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;
- BCAA 2.2 presenza di lavorazioni profonde (ad es. arature profonde più di 40 cm).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni che non abbiano conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata, Gravità e Durata

Nel caso di violazioni agli impegni sopra definiti, *BCAA 2.1 - conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere e BCAA 2.2 - presenza di lavorazioni non consentite quali le lavorazioni profonde*, che determinano la distruzione di habitat, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Le infrazioni non intenzionali alla presente Norma sono tutte considerate **gravi**.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- Nel caso di distruzione completa di zone umide e torbiere in zone Ramsar;
- Nel caso di drenaggio delle acque che comprometta totalmente l'equilibrio della zona umida;
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

BCAA3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**Ambito di applicazione**

Le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, come definite art. 2 lett. (q) del DM 0147385/2023 e s.m.i.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

1. Nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. In presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) facenti parte della Rete Natura 2000.c)

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli impegni facenti capo alla BCAA 3:

- BCAA3.1: divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso;
- BCAA3.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- BCAA3.1: presenza di bruciature stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso;
- BCAA3.2: mancato rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni prive di conseguenze significative per questa Norma.

Parametri della violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino incendi o bruciature che interessino anche terreni esterni all'azienda.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- Superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale
- e
- Superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello medio

Nei casi non previsti dai livelli basso e alto

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- Superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- Superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- Siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

Riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata alti oppure presenza dell'infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio

Riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

Livello alto

Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, oppure di infrazioni con effetti extra - aziendali oppure presenza di infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Il Tema principale: Acqua

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1):

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento

- Articolo 96 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni:

- A. Per assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La Norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.
- B. Per proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:
 - Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - Coltura;
 - Data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - Tipo di fertilizzante e denominazione;
 - Il contenuto percentuale in fosforo;
 - La quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

Elementi di verifica

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- **Per l'impegno A** inerente al rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente: l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione:
 - a. presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Il controllore dovrà accertare che l'azienda sia in possesso della concessione o della licenza di attingimento rilasciato dalla provincia per la derivazione/captazione di acque profonde tramite pozzi, di acque sorgive o di acque superficiali oppure della presenza dell'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione al prelievo/atingimento delle acque a usi irrigui.

La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

Il tecnico procede a verificare se l'azienda è strutturata per l'utilizzo di acque irrigue e superficiali utilizzando la check list relativa alla presente Norma.

Nel caso l'azienda dichiari di non utilizzare acque irrigue e superficiali deve essere sottoscritta l'apposita dichiarazione all'interno del verbale e il controllore dovrà verificare che la dichiarazione sia coerente con il piano grafico presente nella DUA 2024 e con le colture e/o eventuali residui colturali riscontrati sui terreni aziendali.

Sulla base delle verifiche oggettive e del piano colturale aziendale, nonché della dichiarazione di uso di acqua irrigua, saranno oggetto di verifica:

- Presenza dell'atto autorizzativo: concessione e/o rinnovo della concessione, licenza di attingimento rilasciato dalla provincia per l'impiego di acque superficiali o profonde;
- Iter di autorizzazione al rilascio dell'autorizzazione al prelievo/atingimento delle acque a usi irrigui già avviato correttamente al momento del controllo in loco (presenza della richiesta all'Autorità competente);
- Rispetto ove previsto del relativo disciplinare di concessione.

Nel caso di prelievo irriguo da una rete consortile (acque demaniali gestite da Consorzi di Bonifica) si verifica la presenza dell'autorizzazione al prelievo irriguo, rilasciata dal competente Consorzio di Bonifica sulla base di apposita richiesta d'irrigazione presentata dall'azienda secondo le modalità definite dalle disposizioni impartite dallo stesso Consorzio.

I Consorzi sulla base delle diverse richieste, della disponibilità idrica, dell'andamento climatico, etc. determinano la dotazione irrigua per singolo richiedente e pianificano la distribuzione dell'acqua (turni di irrigazione).

La sola verifica dell'attestazione di pagamento al Consorzio di bonifica può non essere sufficiente a comprovare la presenza dell'atto autorizzativo; pertanto in tal caso l'azienda è tenuta a integrare la documentazione.

Infine, si precisa che la verifica della presenza della documentazione può essere eseguita direttamente presso l'azienda o in, alternativa, presso la sede dell'autorità competente al rilascio della stessa.

All'interno del S.I. ARTEA, ai fini dell'aggiornamento della situazione aziendale, nel fascicolo aziendale tra i documenti a Ute è disponibile il Documento 825 "Utilizzo di acque a fini irrigui (D.Lgs. 152/2006)" contenente i dati relativi all'autorizzazione rilasciata.

Nel caso di aziende che irrigano l'inserimento del doc.825 facilita il lavoro del controllore in azienda e riduce i tempi del controllo stesso.

b. congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.

- **Per l'impegno B**, inerente alla protezione delle acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:

L'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri:

-La disponibilità del quaderno di campagna;

-L'aggiornamento del quaderno di campagna con le seguenti informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:

- o Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- o Coltura;
- o Data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- o Tipo di fertilizzante e denominazione;
- o Il contenuto percentuale in fosforo;
- o La quantità totale.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

oppure, in alternativa:-La disponibilità della **comunicazione fatta da un centro di consulenza** relativa alla prescrizione di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (**piano di fertilizzazione**).

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione al presente CGO nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- **Per l'impegno A**, inerente il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.)
 - A.1. Assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
 - A.2. Documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.
- **Per l'impegno B**, inerente all'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - B.1. Assenza del quaderno di campagna o della comunicazione del centro di consulenza (piano di fertilizzazione);
 - B.2. Documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata, Gravità e Durata

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso

Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello basso di portata, gravità e durata.

Livello medio

Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU superiore ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello medio di portata, gravità e durata.

Livello alto

Nel caso di assenza della documentazione (non conformità A.1 o B.1) gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Per le inadempienze relative all'impegno A l'azienda:

- Nel caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva.

Per le inadempienze relative all'impegno B:

- Nel caso di assenza del quaderno di campagna, o del suo mancato aggiornamento, o dell'assenza di parte delle informazioni minime richieste, il beneficiario dovrà entro 30 giorni dal controllo regolarizzare la propria posizione;
- Mancato aggiornamento del quaderno di campagna o del piano di fertilizzazione o assenza di parte delle informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato.
-

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui sia rilevata:

- Assenza di ogni documentazione relativa ad uno degli impegni (non conformità A.1 o B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- Assenza di ogni documentazione per entrambi gli impegni (non conformità A1 e B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 5 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

CGO2 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**Ambito di applicazione**

Aziende agricole, zootecniche e non, i cui terreni ricadono in tutto o in parte nelle zone identificate dalla Regione Toscana come vulnerabili ai nitrati (ZVN). Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Base giuridica nazionale

1. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
 - Art. 74, comma 1 lett. pp), definizione di "zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - Art. 92, designazione di "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
2. DM 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
3. Decreto interministeriale n. 5046 25 febbraio 2016, "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato (S.O. della G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), che abroga e sostituisce il Decreto 7 aprile 2006 a partire dal 19 aprile 2016.

Base giuridica regionale

4. DCR n. 170 del 08.10.2003 "Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall'inquinamento – individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino regionale Toscana Costa".
5. DGR n. 321 del 08.05.2006 e DGR n. 520 del 16.07.2007 "Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata "Zona costiera tra San Vincenzo e Fossa Calda" (DCRT n. 3/2007) e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 321 dell'8.5.2006".
6. DCR n. 172 del 08.10.2003 "Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall'inquinamento – individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino del fiume Serchio"
7. DGR n. 322 del 08.05.2006, DGR n.522 del 16.07.2007 e errata corrige della D.G.R. n. 522/07: "Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata "Zona costiera della Laguna di Orbetello e del lago di Burano" e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 322 dell'8 maggio 2006"
8. DCR n. 3 del 17.01.2007: "Individuazione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola denominate: zona costiera tra San Vincenzo e la Fossa Calda, zona del canale Maestro della Chiana, zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di Burano".
9. DGR n. 520 del 16.07.2007: "Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata "Zona costiera tra San Vincenzo e Fossa Calda" (DCRT n. 3/2007) e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 321 dell'8.5.2006".
10. DGR n. 521 del 16.07.2007: "Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata "Zona del Canale Maestro della Chiana".
11. DGR n. 522 del 16.07.2007: "Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata "Zona costiera della Laguna di Orbetello e del lago di Burano" e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 322 dell'8 maggio 2006".
12. D.C.R. n. 1 del 14.01.2020 BURT n.5 del 29.01.2020 parte seconda: "Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Lago di Chiusi, dell'Invaso di Santa Luce, e delle Vulcaniti di Pitigliano ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) "
13. D.G.R. n. 18 del 18.01.2021 BURT n.4 del 27.01.2021 parte seconda: "Perimetrazione di dettaglio delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola denominate zona vulnerabile delle Vulcaniti di Pitigliano, Lago di Chiusi, Invaso di Santa Luce, di cui alla delibera di CRT n. 1/2020".
14. DCR n. 6 del 25.01.2005: "Approvazione del piano di tutela delle acque- Art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole)".
15. LR n.20 del 31.05.2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
16. D.P.G.R. n 46/R del 8.09.2008 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento."

Descrizione degli impegni

Gli impegni applicabili a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati sono quelli previsti dal DPGR n.46/R del 08/09/2008 e s.m.i. e si distinguono in:

- A. Divieti relativi all'utilizzazione dei concimi organici e inorganici e del digestato (Adempimenti 1, 2, 3);**
- B. Obblighi relativi allo stoccaggio e all'accumulo (Adempimenti 4, 5, 6);**
- C. Obblighi relativi al rispetto del limite di azoto al campo, 170/kg/ha/anno, proveniente da effluenti di allevamento e obblighi previsti per la determinazione dell'apporto di azoto in ragione del fabbisogno per coltura (Adempimenti 7);**
- D. Obblighi amministrativi (Adempimenti 8).**

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione di:

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- Tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (ALLEGATO 3a);
- Digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli e i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Per quanto riguarda i massimali di azoto previsti per coltura si rimanda al piano di utilizzazione agronomica e al piano di concimazione dell'allegato IV capo 1 comma 2 e 3 del DPGR n.46/2008 e s.m.i. (ALLEGATO 3b)

La quantità di azoto organico non deve in ogni caso superare i 170 Kg/ha/anno di azoto al campo inteso come apporto medio aziendale calcolato sui valori di cui all'allegato IV del DPGR n.46/2008 comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al D.Lgs. n.75/2010.

N.B. Nel caso in cui l'azienda ricadente in ZVN non produca/utilizzi effluenti zootecnici, ammendanti organici e concimi azotati, è necessario che il controllore acquisisca apposita dichiarazione sottoscritta dal beneficiario o suo delegato ad assistere al controllo.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A. Rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (Adempimenti 1, 2, 3)

ADEMPIMENTI 1 - DIVIETI PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LETAMI E L'UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI (ART. 24, ART.36 QUINQUIES DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

Art.24 comma 1

1. Assenza di utilizzazione di letami su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale);
2. Assenza di utilizzazione di letami nei boschi, (ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado);
3. Assenza di utilizzazione di letami su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
4. Assenza di utilizzazione nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n.152/2006, nelle more della disciplina regionale di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.

Art.36 quinquies da comma 2 a 12

5. Assenza di utilizzazione dei letami su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25%
6. Assenza di utilizzazione dei letami, dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici entro:
 - 6.a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della L.R. 20/2006;
 - 6.b) 25 metri di distanza:
 - 6.b.1. Dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della L.R. 20/2006;
 - 6.b.2. Nelle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004²;
7. Nelle fasce di divieto è presente una copertura vegetale permanente, anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali *catch-crops*, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione.
Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
 - 7.a) Per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
 - 7.b) Per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.
8. Assenza di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nella stagione autunno-invernale:

² Sono individuate come zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione RAMSAR ai sensi della DGR 231/2004 e s.m.i.:

- 8.a)** A partire dal 1° dicembre per novanta giorni;
- 8.b)** A partire dal 1° novembre per centoventi giorni, per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento.
- 9.** Assenza di utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno, ovvero da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento.

L'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010 è vietato nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

SPECIFICHE ADEMPIMENTI 1

1. Per le coltivazioni annuali che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente per i seminativi vernini il periodo di divieto di cui al punto 8, può essere anticipato o ritardato fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione o nel PUA (*Impegno 8*);
2. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al punto 7, nel periodo 1°-15 dicembre e 15-30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto (*Impegno 8*);
3. Per le coltivazioni protette il periodo di divieto non si applica qualora la somministrazione di letami e dei materiali a essi assimilati, di concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al D.Lgs. 75/2010 è strettamente correlata al loro fabbisogno (*Impegno 8*);
4. Non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali arginati (*Impegno 6 lettera a*).

ADEMPIMENTI 2 – DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI E DEI DIGESTATI (ART. 24, 24 BIS, 36 SEXIES DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

Art. 24 comma 1

- 10.** Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale);
- 11.** Assenza di utilizzazione nei boschi, (ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado);
- 12.** Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

Art.24-bis comma 1

- 13.** Assenza di utilizzo su terreni con pendenza media, superiore al 10%;
- 14.** Assenza di utilizzazione nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- 15.** Assenza di utilizzazione in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- 16.** Assenza di utilizzazione di liquami interrati oltre 40 cm di profondità del terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera;

Art.24-bis comma 5

- 17.** Assenza di utilizzazione dal 1° al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento;
- 18.** Assenza di utilizzazione su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

Art.36-sexies comma 2

- 19.** Assenza di utilizzazione entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1 lettera x-ter) della L.R. 20/2006;
- 20.** Assenza di utilizzazione entro 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione risultanti come corpi idrici tipizzati di cui al punto precedente;
- 21.** Assenza di utilizzazione entro 30 metri dalle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004³;

Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Padule di Diaccia Botrona, Padule di Bolgheri, Lago e padule di Massaciuccoli - Macchia di Migliarino - Tenuta di San Rossore, Padule di Scarlino, Ex lago e padule di Bientina, Padule di Orti-Bottagone, Padule di Fucecchio, Padule della Trappola - Foce dell'Ombrone, Lago di Sibolla,

³ Sono individuate come zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione RAMSAR:

- Padule di Fucecchio: ha. 2.504,21;

- Lago di Sibolla: ha 129;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

22. Assenza di utilizzazione entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all'azienda agricole;

Art.36-sexies comma 3

23. Nelle fasce di divieto è presente una copertura vegetale permanente anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate;

Art.36 sexies comma 8

24. Assenza di utilizzazione di liquami nei seguenti periodi:

-Dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;

-Dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati ad altre colture.

SPECIFICHE ADEMPIMENTI 2

1. Non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati (*Impegno 19*);

2. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni (*Impegno 13*):

a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione; questa pratica eseguita generalmente in presemina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a 100 chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;

b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminatrici, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura;

c) presenza di terreno inerbato artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento;

3. La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25%, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui al punto 23, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro (*Impegno 13*);

4. Per le coltivazioni annuali, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e per i seminativi vernini, il periodo di divieto può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, se è rispettato un tempo complessivo di sospensione pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione o nel PUA (*Impegno 24*);

5. Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di liquami è strettamente correlata al loro fabbisogno, il periodo di divieto non si applica (*Impegno 24*).

ADEMPIMENTI 3 – NORME TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE AZOTATA DI SINTESI (ART.36 SEPTIES DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

Per le aziende che eseguono la fertilizzazione azotata di sintesi, oltre alla compilazione dell'allegato 3b, è necessario verificare gli adempimenti previsti all'art. 36 septies del regolamento.

Le imprese agricole che non devono presentare il PUA, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all'allegato 4, capo 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i., un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l'impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione e le modalità di frazionamento, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento.

Art.36 septies

- Ex Lago e Padule di Bientina: ha. 929,50;

- Lago e Padule di Massaciuccoli_Macchia di Migliarino-Tenuta San Rossore: ha. 10.250;

- Padule della Trappola-Foce dell'Ombrone: ha. 392,36;

- Padule Orti-Bottagone: ha. 151;

- Padule di Scarlino: ha. 204,88;

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

25. Le concimazioni azotate somministrate alle colture autunno-vernine in presemina o al momento della semina non sono superiori al 30% del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura;
26. Non risulta effettuata somministrazione in unica soluzione di quantitativi superiori al 60% dei quantitativi di azoto necessari alla coltura. È consentita la somministrazione in un'unica soluzione se inferiore a 50 Kg/azoto/Ha;
27. Per le colture primaverili-estive, non risulta effettuata somministrazione in unica soluzione di quantitativi superiori 100 Kg/azoto/Ha.

Il punto 27 non si applica alle colture che presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi.

N.B. Per la verifica del rispetto dell'apporto massimo di azoto relativamente agli impegni 25 e 26, si prende a riferimento le unità fertilizzanti azotate da distribuire indicate nel piano di concimazione.

B. Rispetto degli obblighi relativi allo stoccaggio (Adempimenti 4, 5, 6)

Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili prevede il rispetto dell'art. 26 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.) relativo alle caratteristiche delle platee e dei contenitori che rinvia all'Allegato 4 capi 2, 3 e 4; sono previsti inoltre dei vincoli per l'accumulo temporaneo dei letami (art. 27 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.).

Per la verifica del rispetto delle caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili e non palabili devono essere tenuti presenti i seguenti elementi di verifica:

Nelle aziende con produzione inferiore a 600 chilogrammi di azoto al campo, gli effluenti devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Ove non presenti vige l'obbligo del rispetto dei parametri indicati nell'all. 4, capi 3 e 4 del DPGR n.46/R/2008.

ADEMPIMENTI 4 - CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E DELLE MATRICI IN INGRESSO AGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA CON CARATTERISTICHE DI PALABILITÀ (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

All. 4 Capi 2 e 3

28. Presenza di platea o altra struttura di stoccaggio (lettiera permanente o fosse profonde);
29. La struttura destinata allo stoccaggio è impermeabile;
30. Presenza di cordolo perimetrale o struttura che consenta il contenimento del materiale stoccato e pendenza adeguata;
31. La platea risulta correttamente dimensionata ai sensi dell'Allegato 4 capo 3.

N.B. Allevamento semi-brado: l'azienda deve garantire la corretta gestione di quella parte di effluenti che vengono prodotti nel periodo di stabulazione degli animali utilizzando strutture di stoccaggio tali da garantire l'impermeabilità e l'assenza di perdite sul suolo.

Per strutture di stoccaggio si intende, oltre alla platea tradizionale, la lettiera permanente o le fosse profonde.

Caratteristiche dalle platea (capo 2 All.4 del DPGR n.46/R/2008):

- a) avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;*
- b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;*
- c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea;*

Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di stabulazione di cui alla tabella 3 dell'allegato 4. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea:

- a) 2 per il letame;*
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;*
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;*
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;*
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;*
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;*
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;*
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.*

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

- a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui al punto precedente. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie;
- b) le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

SPECIFICHE ADEMPIMENTI 4

1. Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 kg l'anno in zone non vulnerabili e 600 kg in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile (ad esempio telo o tettoia).

La superficie della platea non impermeabilizzata è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 dell'all. 4 e deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) Una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
 - b) Essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;
 - c) Essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente in materiale assorbente;
3. Le lettiere degli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo (Allegato 4, capo 2 comma 5);
4. La collocazione dell'accumulo di cui ai commi 5 non è ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici superficiali interni di cui alla lettera p) art.2 legge 20/2006 e non può essere ripetuta nello stesso luogo per più di una stagione agraria;
5. Nelle ZVN, le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale stoccato in centoventi giorni.

ADEMPIMENTI 5 - CRITERI E MODALITÀ PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI E DELLE MATRICI IN INGRESSO AGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA CON CARATTERISTICHE DI NON PALABILITÀ, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTI DEI CONTENITORI (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. e All. 4, Capo 4)

- 32. Presenza di contenitore;
- 33. Le pareti e il fondo del contenitore sono impermeabili;
- 34. Assenza di perdite sul suolo;
- 35. Presenza di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, in alternativa, di franco minimo di sicurezza di 10 cm;
- 36. Per i nuovi contenitori è presente il frazionamento del volume di stoccaggio (diposizione non valida per il digestato punto 8,1 capo 4);
- 37. Il contenitore risulta dimensionato ai sensi dell'Allegato 4 capo 4 (Tabella 3).

Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche calcolate tenendo conto della piovosità media della zona.

I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono prevedere un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima a pioggia provenienti da aree e non connesse all'allevamento.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

a) Novanta giorni nelle zone ordinarie, centoventi giorni per le ZVN, per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;

b) Centoventi giorni nelle zone ordinarie, centocinquanta giorni per le ZVN, per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti,

Ai nuovi contenitori di stoccaggio destinati ai materiali non palabili si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

a) Deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due frazioni ed il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenete il liquame stoccato da più tempo; tale disposizione non si applica ai contenitori utilizzati per il digestato,

b) È vietata la localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Ai contenitori già esistenti, sia nelle ZVN che nelle zone ordinarie, si applicano le seguenti disposizioni:

- In presenza di un contenitore già esistente il nuovo può non essere frazionato;

- Non devono essere frazionati gli stoccaqgi già esistenti, che non subiscono modifiche strutturali.

ADEMPIMENTI 6 – ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI (ART. 27 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiera esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilabili⁴, è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La qualità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture.

38. L'accumulo di letami e di lettiera esauste di allevamento di avicunicoli è destinato esclusivamente all'utilizzazione agronomica;

39. Assenza di accumulo temporaneo a:

a) 5 metri dalle scoline;

b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati;

c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della DGR n.231/2004 (indicate sopra);

40. Accumulo temporaneo tale da non generare liquidi di sgrondo.

L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

C. Rispetto del limite di azoto al campo, 170/kg/ha/anno, proveniente da effluenti di allevamento e rispetto degli obblighi previsti per la determinazione dell'apporto di azoto in ragione del fabbisogno per coltura (Adempimenti 7).

Il tecnico controllore per verificare il rispetto dei massimali è tenuto a utilizzare gli allegati 5a e 5b al presente manuale *Tabella per la verifica del rispetto dei massimali.*

ADEMPIMENTI 7 – CALCOLO IMPORTO AZOTO - ALLEGATI 5A) E 5B) DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. ALLEGATO 4, CAPO

1)

41. Utilizzo di azoto proveniente da effluenti zootecnici e digestato in misura inferiore o uguale a 170/kg/ha/anno - Allegato 3a⁵.

Il rispetto dei quantitativi massimi di azoto organico da effluente a livello aziendale è sancito dal Regolamento 46/R all'art.36 quater comma 4 e prevede per le ZVN un massimale di apporto di azoto derivante da effluenti zootecnici pari a 170 chilogrammi per ettaro e per anno.

⁴ Art. 2 c.1 lettera l); letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiera esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;

4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

⁵ Istruzioni per la compilazione allegato 3a – riportato sotto il CGO1

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

L'art.36 quater comma 5 stabilisce che tale quantità deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4 del Regolamento 46/R/2008 s.m.i., comprensive delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento (pollina, stallatico, etc.) di cui al d.lgs.75/2010.

Per la determinazione del quantitativo di azoto utilizzato a livello aziendale, è necessario provvedere alla compilazione dell'allegato 3a parte integrante della check list.

Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.

42. Utilizzo di azoto in misura inferiore o uguale rispetto al fabbisogno per coltura indicato nel Piano di concimazione – Allegato 3b⁶.

Per le verifiche di cui ai punti 41 e 42 si prevede una tolleranza tecnica del 5%.

D. Rispetto degli adempimenti di tipo amministrativo (Adempimenti 8)

Il Regolamento 46/R/2008 s.m.i. indica gli adempimenti amministrativi che le aziende devono rispettare in base alla tipologia di azoto distribuito (azoto organico o inorganico) e, in caso di distribuzione di effluenti zootecnici, in base alla quantità di azoto/campo/anno che l'azienda produce/utilizza.

ADEMPIMENTI 8 – PUA / COMUNICAZIONE / REGISTRAZIONE / PIANO DI CONCIMAZIONE

Art.36 nonies

43. Presenza del PUA e della Comunicazione (azoto organico prodotto/utilizzato oltre i 3.000 kg/ha/anno);

44. Presenza della Comunicazione semplificata (azoto organico prodotto/utilizzato tra i 600 e 3.000 kg/ha/anno);

Art.36 septies

45. Presenza delle registrazioni di concimazione;

46. Presenza del Piano di concimazione azotata per ogni singola coltura avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 1 comma 1 (azoto organico prodotto/utilizzato inferiore ai 600 kg/ha/anno);

47. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del D. Lgs. 59/2005;

48. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPGR 59/2013.

Il Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. indica gli adempimenti amministrativi che le aziende devono rispettare in base alla tipologia di azoto distribuito (azoto organico o inorganico) e, in caso di distribuzione di effluenti zootecnici, in base alla quantità di azoto/campo/anno che l'azienda produce/utilizza.

L'Autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale". È rilasciata su istanza da parte dell'azienda e incorpora in un unico titolo fino a un massimo di sette diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore, come il Dlgs 152/2006, tra le quali la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Per le aziende che ricorrono all'AUA, il controllore verifica la presenza della stessa contenente la comunicazione e/o il PUA a seconda dei casi.

L'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività dell'elenco all'allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*.

Al punto 6.6 dell'allegato VIII tra le "Altre attività" è indicato l'allevamento intensivo di pollame o di suini:

1. Con più di 40000 posti pollame;
2. Con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
3. Con più di 750 posti scrofe.

Per le suddette tipologie di allevamento il controllore verifica sia la presenza dell'AIA sia la presenza della comunicazione e del PUA.

⁶ Istruzioni per la compilazione allegato 3b – riportato sotto il CGO1

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività, secondo le seguenti modalità:

- a) Le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del Il Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. unitamente al PUA di cui all'articolo 36 quater, commi 6 e 7;
- b) Le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto rispettivamente di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 o 3 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.;
- c) Le imprese con produzione o utilizzazione inferiore a 600 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione.

Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi:

- L'utilizzatore, qualora utilizzi quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione e del PUA allo SUAP del comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;
- Il produttore, qualora produca quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione allo SUAP del comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento. Il produttore non è tenuto alla presentazione di PUA.

Il rispetto degli adempimenti di tipo amministrativo è obbligatorio da parte delle aziende che producono o utilizzano effluenti zootecnici e digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica).

La comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o del digestato ha validità per un periodo non superiore a cinque anni. Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP le variazioni intervenute.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all'allegato 4, tabella 3 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall'attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.

Il PUA si basa sull'equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell'elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione (rif. all'allegato 4, capo 1 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.).

Oltre alla redazione del PUA, l'impresa deve provvedere alla registrazione delle date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti.

La Comunicazione (rif. all'allegato 4, capo 5 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.) deve essere presentata dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento o del digestato e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) L'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- b) Per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:
 - 1) Consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella 3 dell'allegato 4;
 - 2) Quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
 - 3) Volume degli effluenti di allevamento da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella 4 dell'allegato 4 e tenendo conto degli apporti meteorici;
 - 4) Tipo di alimentazione e consumi idrici;
 - 5) Tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.
- c) per le attività relative alla produzione di digestato:
 - 1) Indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica: agroindustriale o agroindustriale;
 - 2) Indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
 - 3) Nel caso del digestato agroindustriale le informazioni che dimostrano che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 29 del d.m. 25 febbraio 2016;
 - 4) I risultati delle analisi del digestato eseguite per la verifica dei valori limite dei parametri;
- d) Per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento e di digestato:

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- 1) Ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento o di digestato, delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici;
- 2) Volume degli effluenti di allevamento assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento o del digestato;
- 3) Valori dell'azoto al campo nel liquame, nel letame e nei relativi materiali assimilati nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;
- e) Per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento e del digestato:
 - 1) Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU), attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;
 - 2) Individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
 - 3) Ordinamento culturale praticato al momento della comunicazione;
 - 4) Distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti di allevamento e del digestato;
 - 5) Tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

Le imprese agricole che non devono presentare il PUA/comunicazione, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all'allegato 4, capo 1, del Regolamento 46/R/2008 s.m.i. (bilancio dell'azoto), un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l'impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione, le quantità distribuite e la tipologia di fertilizzante utilizzata per ciascun intervento.

La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento. Il piano di concimazione non deve essere predisposto se la coltura in campo non prevede l'esecuzione di alcuna concimazione.

Le modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato sono disciplinate dall'art. 22: il trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall'azienda da cui origina. Tale documento di accompagnamento deve contenere le seguenti informazioni:

- a) Gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento e il digestato (denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante);
- b) La natura e la quantità del materiale trasportato;
- c) L'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) Gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) Gli estremi della comunicazione, se prevista, effettuata allo SUAP ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.

Il documento di cui sopra non è predisposto nel caso in cui gli effluenti di allevamento siano conferite a un contenitore di stoccaggio sito al di fuori dell'azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso l'azienda di origine e l'altra accompagna il trasporto.

Il trasporto dei liquami è effettuato in contenitori chiusi. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l'attraversamento di centri abitati è necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto. Questa disposizione non si applica alla frazione solida del digestato.

Tutta la documentazione deve essere conservata per tre anni.

Si riportano di seguito i riferimenti del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. per i documenti amministrativi.

Documentazione	Contenuti
1.PUA	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 2 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
2.Comunicazione	Allegato 4 capo 5, comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
3.Comunicazione semplificata	Allegato 4, capo 5, comma 2 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
4.Piano concimazione	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

5.Registrazioni di concimazione	Art. 36 septies comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
---------------------------------	---

N.B. Per il calcolo del massimale per coltura, all'apporto di azoto derivante da effluenti zootecnici deve essere sommato l'apporto di azoto derivante da concimi organici e inorganici.

Tutta la documentazione visionata deve essere acquisita durante la visita.

Il Piano di Concimazione deve contenere tutte le informazioni indicate nell'Allegato 4 del DPGR 46/2008 utili ai fini della verifica degli allegati 5a e 5b. La predisposizione del Piano di Concimazione è obbligatoria per tutti coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 mq per colture in pieno campo e a 200 metri quadrati per colture protette anche in caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento. Il Piano di Concimazione può essere redatto su qualsiasi formato.

Art.22 comma 1

49. Presenza e completezza del documento di accompagnamento del documento di accompagnamento nel caso di conferimento o acquisizione di effluenti zootecnici e/o digestato da terzi.

Al comma 2 sono indicate le informazioni che il documento di accompagnamento deve contenere:

- a) Gli estremi identificativi dell'azienda (denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante);
- b) Le quantità trasportate espresse in metri cubi;
- c) L'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) Gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) Gli estremi della comunicazione effettuata al comune prevista ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.

Si riportano di seguito i riferimenti del DPGR 46/R/2008 per i documenti amministrativi di cui ai punti 43, 44, 45 e 46.

Documentazione	Contenuti
1.PUA	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 2 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
2.Comunicazione	Allegato 4 capo 5, comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
3.Comunicazione semplificata	Allegato 4, capo 5, comma 2 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
4.Piano concimazione	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
5.Registrazioni di concimazione	Art. 36 septies comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.

N.B. Per il calcolo del massimale per coltura, all'apporto di azoto derivante da effluenti zootecnici deve essere sommato l'apporto di azoto derivante da concimi organici e inorganici.

Tutta la documentazione visionata deve essere acquisita durante la visita.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente criterio quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

In relazione alle quantità di azoto prodotte e/o utilizzate le aziende si distinguono nelle seguenti classi:

CLASSE	Azoto organico al campo prodotto (Kg/anno)
1	Minore o uguale a 1000
2	Da 1001 a 3000
3	Da 3001 a 6000
4	Maggiore di 6000
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005 (DPGR 46/2008 All.4 capo 2 punto 2.5) - Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA

INDICI DI VERIFICA

Portata

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

Bassa: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti e tecniche di gestione di fertilizzazione (Adempimenti 1, 2, 3 ad accezione dell'impegno 1) per una superficie inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari;

Media: si verifica nel caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti e tecniche di gestione di fertilizzazione (Adempimenti 1, 2 e 3 ad accezione dell'impegno 1) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN **oppure** superiore a 2 ettari **oppure** infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio (Adempimenti 4 e 5 eccetto l'impegno 28 e l'impegno 32) **oppure** presenza di accumuli temporanei (Adempimenti 6);

Alta: presenza di almeno 2 parametri di infrazione previsti per il livello medio **oppure** mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (impegni 42 e 44) **oppure** infrazione a uno degli impegni relativi allo stoccaggio (impegni 28 e 32) **oppure** infrazioni con effetti extra aziendali.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in funzione dell'utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti azotati di sintesi in relazione alla superficie in ZVN.

Bassa: presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure** presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 1;

Media: presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure** presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 **oppure** presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;

Alta: presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 **oppure** presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 4 **oppure** presenza di infrazioni e appartenenza alla Classe 5 **oppure** infrazioni con effetti extra aziendali.

Durata

Bassa: non prevista.

Media: in tutti i casi eccetto quelli per i quali è prevista durata alta.

Alta: nel caso in cui sia riscontrata una infrazione relativa all'inquinamento di corsi d'acqua naturali o artificiali, fossi, scoline, etc. (effetti extra – aziendali).

Effetti extra aziendali

La violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (A) si considera che abbia effetti extra - aziendali quando l'inquinamento da nitrati risultante interessi corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

Casi particolari

1. Nelle aziende di classe 1 l'infrazione relativa all'assenza della documentazione amministrativa assume livello medio di portata, gravità e durata, in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'impegno 3a) per le aziende di classe da 1 a 3, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;

2. Nelle aziende di classe 2 e 3 l'infrazione relativa all'assenza della documentazione amministrativa assume livello alto di portata, gravità e durata;

3. L'infrazione relativa all'assenza del documento di accompagnamento (impegno 52 – registro concimazioni?) assume per tutte le aziende livello medio di portata, gravità e durata e alto per le aziende con classe dimensionale superiore alla classe 3;

4. Nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli (impegno 1), l'infrazione assume livello alto di portata, gravità e durata.

5. In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

N.B.: nel caso di presenza di più infrazioni al presente CGO con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** le infrazioni di cui ai casi particolari 2, 3 4 e le infrazioni con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

Per il presente criterio sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

- a) Regolarizzazione della documentazione amministrativa (30 giorni);
- b) Ripristino della capacità di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti: realizzazione del o degli impianti di stoccaggio, ampliamento della capacità degli impianti oppure presentazione della richiesta di adeguamento / costruzione / collaudo degli impianti di stoccaggio (30 giorni);
- c) Ripristino dello stato di funzionalità dell'impianto: manutenzione e ripristino condizioni di impermeabilità con eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite (30 giorni);
- d) Eliminazione immediata (ove possibile) degli effluenti o dei cumuli temporanei di materiali palabili (10 giorni).

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172), i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- Riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- Impianto/i di stoccaggio assente/i per le aziende di categoria dimensionale 4 e 5;
- Assenza della documentazione amministrativa (Comunicazione e PUA) nelle aziende di classe 4 e 5 - l'assenza della comunicazione (impegno 1) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (impegno 2a), ove previsti, per le aziende di classe superiore alla 3;
- Scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni;
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

Istruzioni per la compilazione allegato 3a

L'allegato serve a calcolare il rispetto dei massimali di azoto a livello aziendale e degli adempimenti amministrativi.

L'allegato 3a) deve essere compilato per le aziende che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici.

N.B. Per la verifica del massimale di 170kg/ha/anno previsto dalla direttiva nitrati si tiene conto sia degli effluenti zootecnici (eccetto l'ammontare di effluenti ceduti) sia di altri eventuali fertilizzanti organici derivanti da effluenti di allevamento di provenienza extra aziendale.

Consistenza media annua.

- Bovini: è data dalla media restituita da BDN, 01/01 – 31/12 ottenuta nell'anagrafe ARTEA nel profilo dell'azienda oggetto di controllo;
- Ovicapriini: dal censimento di marzo; se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN e il censimento di marzo non è presente, si utilizza il dato medio restituito da BDN;
- Suini: Consistenza aggiornata come da registri carico/scarico estrapolati dalla BDN per ogni Allevamento;
- Avi-Cunicoli: capacità dell'allevamento risultante da BDN/ consistenza media presente in BDN;
- Equidi: consistenza media da BDN.

In assenza del dato da BDN il controllore è tenuto a indicare i valori contenuti nei registri di stalla presenti in azienda.

La consistenza media di stalla deve essere riferita all'anno precedente all'annualità di controllo.

Sezione 1. Calcolo dell'ammontare di azoto prodotto da effluenti zootecnici aziendali

Inserire la consistenza media annua in corrispondenza della colonna a).

Sezione 2. Verifica del rispetto dei massimali 170-340 kg N/ha

Nella prima parte inserire nella colonna d) i quintali di effluenti acquisiti; nella colonna f) i quintali di effluenti ceduti.

Nella presente sezione vanno conteggiati i quantitativi di fertilizzanti organici derivanti da effluenti zootecnici di cui al D.Lvo 75/2010 (pollina, stallatico, etc.) e il digestato derivante da effluenti zootecnici.

Nella seconda parte vanno indicati gli ettari della SAU aziendale ricadente in ZVN per ottenere la quantità di azoto massima utilizzabile sui terreni aziendali.

La Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) è la superficie indicata in domanda unica al netto di tare e boschi; il controllore, in base alle particelle ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati o nelle Zone Ordinarie, è tenuto a calcolare la superficie stessa.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Nella terza parte vengono indicati gli elementi che concorrono all'ammontare della Quantità di azoto utilizzata (N prodotto a livello aziendale + N acquisito-N ceduto).

Il rispetto dei massimali di azoto proveniente da effluenti di allevamento è calcolato ai sensi dell'allegato 4 capo 1 del Regolamento 46/R/2008.

Le aziende che utilizzano concimi azotati di sintesi, per il rispetto dell'apporto massimo di azoto previsto utilizzano lo schema 1 all'interno dell'allegato 4 del regolamento regionale.

Sezione 3. Calcolo dell'Azoto ai fini degli adempimenti amministrativi

Nella presente sezione devono essere indicati gli elementi che concorrono alla verifica dell'ammontare di azoto ai fini della presentazione della documentazione prevista allo SUAP ai sensi del 46/R/2008.

L'azoto che deve essere considerato è dato da: N derivante da effluenti zootecnici prodotto a livello aziendale, N derivante da effluenti zootecnici acquisito a livello aziendale (al netto dei componenti di cui al D.Lvo 75) e N derivante da tutte le componenti del digestato.

Nel caso di aziende che abbiano anche superfici al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.

Istruzioni per la compilazione allegato 3b

VERIFICA EQUAZIONE DI BILANCIO DELL'AZOTO PER COLTURA

L'Allegato 3b) è predisposto ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. e deve essere compilato per le aziende che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici e/o per le aziende che utilizzano concime inorganico.

Deve essere compilato un allegato per ogni coltura indicando: la superficie complessiva, la superficie dei terreni che ricade in ZVN o in ZO, e le particelle interessate. L'allegato deve essere redatto facendo riferimento solamente alla superficie ricadente in ZVN e vincolata al rispetto del fabbisogno per coltura derivante dal Piano di concimazione.

Qualora una coltura ricada in parte in ZVN e in parte in ZO le due superfici, sebbene coltivate con la stessa coltura, devono essere tenute distinte sul registro aziendale, al fine di rilevare i dati delle relative concimazioni effettuate.

In caso contrario siamo in presenza di una non conformità per mancato aggiornamento del registro con conseguente infrazione per le Condizioni CGO7/CGO5.

L'allegato è composto dalle seguenti Sezioni:

- Disponibilità di AZOTO da precessioni colturali;
- Calcolo disponibilità di AZOTO da fertilizzazioni organiche anno precedente;
- Apporti naturali di AZOTO;
- Quantità di AZOTO proveniente da concime chimico o minerale;
- Quantità di AZOTO proveniente da effluenti zootecnici;
- Equazione di bilancio tra apporti di elementi fertilizzanti e le uscite di elementi nutritivi.

Nella compilazione dell'allegato il tecnico si deve limitare, in ciascuna sezione, ad inserire i dati all'interno della terza colonna a partire da sinistra. Gli altri valori sono stati in parte precompilati inserendo nel foglio di calcolo le formule necessarie.

N.B.: Tutti i dati da inserire devono essere riferiti a un ettaro.

Sezione 1. Disponibilità di azoto da precessioni colturali.

Nella terza colonna deve essere inserito il valore unitario della superficie in corrispondenza della coltura presente l'anno precedente.

L'indicazione relativa alla coltura può essere ricavata: o dal piano di concimazione dell'anno precedente, dal PUA dell'anno precedente, oppure, in assenza di questa documentazione, dal piano colturale inserito nella DUA presentata per l'anno precedente.

N.B. In caso di coltura arborea nella quale l'azienda dichiara di avere effettuato l'interramento dei residui di potatura il tecnico deve verificare e documentare la presenza delle attrezzature necessarie per effettuare questo tipo di operazione.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Sezione 2. Calcolo disponibilità di azoto da fertilizzazioni organiche anno precedente

Si compila solamente se l'azienda ha effettuato l'anno precedente a quello del controllo fertilizzazioni organiche, sia tramite effluenti zootecnici sia con concime organico pellettato.

Il tecnico, durante il sopralluogo, è tenuto a visionare e acquisire una copia del registro aziendale, non solo relativamente all'anno del controllo, ma anche a quello precedente.

Se l'azienda produce effluenti zootecnici e la consistenza dell'allevamento è più o meno la stessa rispetto all'anno precedente, il risultato che deriva dall'allegato 3a relativo all'anno del controllo, deve essere confrontato con quanto indicato nei registri aziendali relativi all'anno precedente.

Se dai registri risulta essere stata distribuita una quantità inferiore a quella prodotta l'azienda deve produrre documentazione comprovante la cessione della quantità non utilizzata.

Se dai registri risulta essere stata distribuita una quantità superiore a quella prodotta l'azienda deve produrre documentazione comprovante l'acquisto della quantità non utilizzata.

Nel caso in cui l'azienda non sia in grado di provare le differenze, il controllore è tenuto a evidenziarlo nella check list e nel verbale di controllo.

Il concime organico utilizzato, nel caso di assenza di coefficiente, deve essere valorizzato come liquame.

Sezione 3. Apporti naturali di azoto

Nella terza colonna deve essere inserito il valore unitario della superficie in corrispondenza della coltura presente l'anno precedente.

Sezione 4. Quantità di azoto proveniente da concime chimico o minerale

Nella terza colonna deve essere indicata la quantità di concime distribuita per ettaro.

Nella seconda colonna in corrispondenza della tipologia di concime più comune sono stati inseriti i titoli.

Sezione 5. Quantità di azoto proveniente da effluenti zootecnici e concimi organici

Nella terza colonna, in corrispondenza della riga di riferimento per il tipo di prodotto (letame/liquame) distribuito, deve essere riportato il dato relativo alla quantità di prodotto per ettaro. Il valore, indicato nei registri aziendali, deve concordare con il risultato derivante dall'allegato 3a.

Se risultano incongruenze tra i valori nei registri aziendali e quelli derivanti dal calcolo, l'azienda è tenuta a produrre la documentazione necessaria (vedi sez.2).

Sezione 6. Equazione di bilancio tra apporti di elementi fertilizzanti e le uscite di elementi nutritivi

In questo punto viene rappresentata l'equazione di bilancio finale.

La voce YxB rappresenta il fabbisogno per coltura calcolato sulla base delle produzioni presunte e dei relativi fabbisogni di azoto.

BCAA4 – Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

Ambito di applicazione. Tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente Norma prevede:

- a) Rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d’acqua. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed ha un’ampiezza pari a 5 metri;
- b) La costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

L’ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La norma si applica a tutti (MONITORATI-TIPICIZZATI) i corsi d’acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l’anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all’adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l’allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell’acqua.

Pertanto la presente Norma stabilisce i seguenti impegni:

Impegno a) Divieto di fertilizzazioni

Per tale impegno sono previste le seguenti verifiche lungo tutti i corsi d’acqua:

1. Verifica del divieto di utilizzazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri;
2. Verifica del divieto di utilizzazione di fertilizzanti inorganici entro 3 metri in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica (nel caso si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione l’impegno si considera assolto);
3. Verifica del divieto di utilizzazione di letami e materiali ad esso assimilati, nonché concimi azotati e ammendanti organici è soggetto ai limiti spaziali stabiliti dal D.P.G.R. 46/2008, art.36 quinques, lettera a) ossia 10 metri;
4. Verifica del divieto di utilizzazione di liquami nei limiti stabiliti dal DPGR 46/2008 art. 36 sexies lettera b) ossia 10 metri.

N.B.

La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del **CGO2**.

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima “fascia di rispetto” è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest’ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L’inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un’unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

Il controllore effettua le verifiche in loco sulle tutte le superfici aziendali limitrofe ai corsi d’acqua, verificando l’assenza di segni di fertilizzazione organica e inorganica, salvo le deroghe riportate più avanti.

Impegno b) Costituzione/non eliminazione fascia inerbita

È vietata l’eliminazione della “fascia inerbita” presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costruzione con le caratteristiche minime descritte più sopra.

I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati dalla D.G.R.T. 847/2013 ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (allegato 11 del presente manuale):

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

1. Verifica della presenza di una fascia inerbita pari a 5 metri.

L'ampiezza della fascia inerbita può variare in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009.

Le possibili classi di stato sono:

- Stato ecologico: ottimo/elevato, buono, sufficiente, scarso/scadente e pessimo/cattivo, non definito;
- Stato chimico: buono, non buono, non definito.

a) Ampiezza fascia fino a 3 metri	b) Ampiezza fascia fino a 3 metri	c) Nessuna fascia inerbita
<u>Stato ecologico</u> : buono o sufficiente	<u>Stato ecologico</u> : non definito	<u>Stato ecologico</u> : ottimo/elevato
<u>Stato chimico</u> : buono o non definito	<u>Stato chimico</u> : buono	<u>Stato chimico</u> : buono o non definito

In tutti gli altri casi l'ampiezza della fascia inerbita deve essere pari a 5 metri.

2 Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni (escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi) che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, ad eccezione delle operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Il controllore effettua le verifiche in loco sulle superfici delle aziende che all'interno del S.I. ARTEA presentano terreni con superfici limitrofe ai corpi idrici monitorati, verificando la presenza della fascia inerbita e l'assenza di segni di lavorazione che eliminano il cotico erboso, salvo le deroghe sottoindicate.


Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda**: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso**: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda**: alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine**: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.



A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Applicabilità degli impegni

L'impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici.

L'impegno b) è applicato ai corpi idrici di cui alla DGR 847 del 14-10-2013 e sue mm.e ii

Gli impegni a) e b) non si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari:

- *Scoline e fossi collettori*: fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso;
- *Strutture idrauliche artificiali*: strutture prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato;
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.*

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) Particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) Terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) Oliveti;
- d) Prato permanente superfici (DM 147385 art. 2 lett.(p)).

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno a

- 1) Rispetto del divieto di fertilizzazione della porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone (AGEA FASCIA DI RISPETTO);
- 2) Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone;
- 3) Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone.

Impegno b

- 1) Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;
- 2) Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA4 a.1 - Presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone;

BCAA4 a.2 - Presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone;

BCAA a.3 - Presenza di segni di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla "fascia di rispetto"

BCAA4 b.1 - Assenza della fascia inerbita nei casi previsti;

BCAA4.b.2 - Fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite oppure non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga o una combinazione di questi elementi;

Parametri di violazione**Portata**

Il livello di questo parametro è calcolato:

- In proporzione al numero di parcelle che presentino una fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla superficie delle particelle coinvolte, oppure in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- Alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce tampone (RISPETTO);
- Alla presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampia è la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia tampone soggetta a fertilizzazione o trattamenti fitosanitari lungo i corsi d'acqua.

Bassa:

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Fascia inerbita non conforme per una parcella (BCAA4 a.4), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- Presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.a 1 – 4 a.2), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- Presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.b 1), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

Media: Nei casi in cui il livello di portata non risulta basso o alto

Alta:

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni

- Fascia inerbita assente per una o più parcelle, oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m;
- Presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici, oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per tre o più parcelle oppure per una lunghezza superiore a 200 m; • Fascia inerbita non conforme per tre o più parcelle.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Bassa: Non previsto

Media: Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (BCAA4 b.2)

Alta: Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (BCAA4 a.1, BCAA4 a.2, BCAA4 a.3 o BCAA4 b.1 – BCAA 4.a.3)

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

Bassa: Non previsto

Media:

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4 b.2) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici oppure uso di prodotti fitosanitari sulla fascia di rispetto (elementi di verifica BCAA4 a.1 o BCAA4 a.2 oppure BCAA4 a.3) per livelli di portata bassa o media;

Alta: Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA4 b.1) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto

Casi particolari

In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, relativi all'impegno a), sono sempre a carico dell'azienda concedente.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a).

Allerta tempestiva e azioni correttive

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- Assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4 b.1) per tutte le parcelle aziendali soggette a controllo limitrofe ai corpi idrici oppure nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4 b.1) per una lunghezza superiore a 500 m;
- Distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in tale quantità o concentrazione da causare un diretto inquinamento per il deflusso del materiale nel corso d'acqua stesso. Particolare gravità assumono in questo senso le distribuzioni di effluenti non palabili (liquami) eseguite in condizioni tali da escludere l'effetto ammendante e fertilizzante (terreni fradici, innevati o ghiacciati) del materiale distribuito o scaricato;
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

III TEMA PRINCIPALE Suolo (Protezione e qualità)**BCAA5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza****Ambito di applicazione**

Le superfici di cui ai seguenti punti:

- Per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

- a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

- b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. Es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

- In relazione all'impegno a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie:
 1. La realizzazione di solchi acquai temporanei I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio). Nel caso dell'elevata acclività o dell'assenza di una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
 2. Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno b), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie: il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Definizioni:

- *Scolina*: piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi;
- *Canale collettore permanente*: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline;
- *Baulatura*: sagomatura del terreno, realizzata e mantenuta tramite l'aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali verso la rete di sgrondo

Deroghe

Impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli impegni facenti capo alla BCAA 5:

- In relazione all'impegno a):
 - BCAA5.a) 1: Esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi (per i seminativi);
 - BCAA5.a) 2: Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per i seminativi);
- In relazione all'impegno b):
 - BCAA5.b: Rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- Per le superfici a seminativo:
 - BCAA5.a).1: Assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite su terreni declivi (pendenza media superiore al 10%);
 - BCAA5.a).2: Presenza di livellamenti non autorizzati;
- Per tutte le superfici:
 - BCAA 5.b): Mancato rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo di vietato indicato (per tutte le superfici agricole).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

La mancata realizzazione dei solchi acquai temporanei in assenza di fenomeni erosivi rappresenta una violazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma.

Parametri di violazione**Portata**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- Superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale
- e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- Superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Portata BCAA 5	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha oppure Effetti extra-aziendali
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

Bassa: Non previsto;

Media: riscontro dell'infrazione BCAA5.a) o BCAA5.b) per livelli di portata bassi o medi;

Alta: riscontro dell'infrazione BCAA5.a) o BCAA5.b) per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Bassa: riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Media: riscontro di infrazioni per livelli medi di portata;

Alta: riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Casi particolari

L'infrazione BCAA5.b all'impegno a) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati dei seminativi*), è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui:

1. Sia commessa l'infrazione BCAA5.a.2) all'impegno a) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati), per i seminativi;
2. L'estensione complessiva delle infrazioni BCAA5.a.1) e BCAA5.b) sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

BCAA6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Ambito di applicazione

- Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115;
- Colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

4. Mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
5. Lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti per tutti i terreni oggetto della Norma:

- Assicurare la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio, **oppure in alternativa**
- Lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:

- a) Casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- b) Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

- a) Per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
- b) Nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- c) Nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; la funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
- d) A partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria. Tale deroga è applicabile nelle seguenti zone: *Isola d'Elba: comuni di Portoferraio, Capoliveri, Rio nell'Elba, Porto*

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Azzurro e Rio Marina, Isola di Pianosa, isola di Capraia, isola del Giglio, Isola di Monte Cristo e isola di Giannutri, Costa grossetana: comuni di Grosseto, Piombino, Follonica, Castiglion della Pescaia, Orbetello, Campagnatico, Magliano in Toscana, Caparbio, Scarlino e Monte Argentario.

- e) Nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- BCAA 6.1 Presenza della copertura vegetale minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, mantenimento in campo dei residui della coltura precedente.
- Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA 6.1 assenza della copertura del suolo, o assenza dei residui della coltura precedente per una durata minima nel periodo stabilito, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Bassa: superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.
Media: tutti gli altri casi.
Alta: superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure** superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari,

Portata BCAA 6	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.
Bassa: non prevista
Media: Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata bassi o medi;
Alta: Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Bassa: Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.
Media: Riscontro di infrazione per livelli medi di portata

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Alta: Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse**Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. Con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- b. I cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- c. I cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- d. La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Descrizione della Norma e degli impegni

Dopo aver verificato la presenza di eventuali condizioni di deroga, sul complesso dei terreni a seminativo dell'azienda su cui si applica la Norma è obbligatorio adottare alternativamente una delle seguenti pratiche:

- 1. Rotazione che consista in un cambio di coltura all'anno a livello di parcella.

Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro. Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie che concorrono ad assolvere l'obbligo di rotazione, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due colture principali. Per colture secondarie si intendono tutte quelle colture che, si collocano tra due colture principali e che permangono in campo per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.
- 2. Diversificazione che consista nel prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 - a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
 - b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per "diversificazione colturale" si intende:

- 1) Colture appartenenti a generi botanici differenti;
- 2) Colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- 3) I terreni lasciati a riposo;
 4) Erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, ecc.).

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

1 – Per la rotazione:

- Un cambio di coltura, come sopra definito, almeno una volta all'anno a livello di parcella;

oppure in alternativa

- Verifica della coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione culturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni culturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- Che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo

oppure in alternativa

- Cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

2 - Per la diversificazione: nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno

Se $10 < \text{seminativi} \leq 30$ ha:

- Almeno 2 colture diverse sui seminativi;
- La coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi;

Se $\text{seminativi} > 30$:

- Almeno 3 colture diverse sui seminativi;
- La coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi e la somma delle due colture principali non deve superare il 95% di tali seminativi.

Determinazione dell'infrazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA7.1 assenza di un cambio di coltura, almeno una volta all'anno, che sarà effettuata nel biennio 2023-2024 **o in alternativa** assenza di coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

BCAA7.2 Per le sole parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- Assenza di cambio di coltura per tre anni consecutivi senza che sia garantita almeno una delle seguenti condizioni:
- Che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

- Cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

In caso di Condizioni di esenzione non veritiere e/o non rispettate:

Condizioni dichiarative che abbiano portato all'esenzione dagli obblighi della presente Norma non rispettate o verificate come non veritiere.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

N.B. Norma ad applicazione biennale

-Per i beneficiari che nel 2023 hanno richiesto premi ecologici (Eco-schemi) e impegni agro climatico-ambientali (SRA) solo sulle superfici sotto impegno SRA o ECO rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente.

Dato che il rispetto di questa norma è previsto sul biennio e che il 2023 è stato il primo anno di applicazione, le informazioni ottenute dai controlli 2023 sono state registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarati e rilevati, della campagna 2024. Solo dopo si giungerà alla definizione dell'esito;

-Per i beneficiari che nel 2023 NON hanno richiesto premi ecologici (Eco-schemi) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA):

- Per la rotazione: dato che il rispetto di questa norma è previsto sul biennio e che, per queste aziende, il 2024 sarà il primo anno di applicazione, le informazioni ottenute dai controlli 2024 saranno registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarati e rilevati, della campagna 2025. Solo dopo si giungerà alla definizione dell'esito;
- Per la diversificazione: dato che il rispetto di questa norma è annuale, l'esito sarà definito alla fine della campagna in oggetto.

Ai fini della rotazione si applicano i seguenti parametri:

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- Superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- Superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Portata BCAA 7	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata bassi o medi.

Livello alto

Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio

Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto

Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Ai fini della diversificazione si applicano i seguenti parametri:

Portata, gravità e durata**Livello basso**

Non previsto.

Livello medio

Nei casi di diversificazione per aziende con superfici a seminativo comprese tra 10 e 30 ettari.

Livello alto

Nei casi di diversificazione per aziende con superfici a seminativo superiore a 30 ettari.

Casi particolari

Nel caso in cui sia riscontrato che le condizioni di esenzione alla presente Norma non siano state rispettate o non siano aderenti alla realtà rilevata, i parametri di Portata, Gravità e Durata assumono un valore alto sia per la rotazione che per la diversificazione.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 dall'10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

77

CGO3 - Direttiva 2009/147/CE – del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Base giuridica nazionale

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 n. 184, "Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Base giuridica regionale

- DGR n.1437 del 23.11.1998 "Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette"
- DCR n.342 del 10.11.1998 "Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria habitat"
- D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n. 9 del 27/02/2002 "Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell'allegato D."
- D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002 "Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna."
- D.C.R. n. 6 del 02.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004 "L.R. 56/00 (Norme per la tutela e la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna). Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE."
- D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004 "Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR.
- D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005 "Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannella, Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS)."
- D.G.R. n. 109 del 19 febbraio 2007 BURT n. 11 del 14/03/2007 Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano;
- D.G.R. n. 456 del 25 giugno 2007 BURT n. 28 del 11/07/2007 Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 19.2.2007 "Direttiva 79/409/CEE – Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano". Sostituzione allegato A;
- D.G.R. n 454 del 16 giugno 2008 BURT n. 56 del 25/06/2008
- D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.
- D.C.R. n.27 del 26/04/2017 BURT n. 19 del 10/05/2017 "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, articolo 73. Designazione del proposto sito di importanza comunitaria (pSIC) "Bosco ai Frati", della zona di protezione speciale (ZPS) "Bonifica della Gherardesca" e condivisione della designazione del SIC marino 1T6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" ai sensi della direttiva 92/43/CE "Habitat" e della direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000"
- D.C.R. n. 29 del 26/05/2020 BURT n.25 del 17/06/2020 "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifi che alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010, articolo 73). Designazione della zona di protezione speciale denominata "Vasche dell'ex-Zuccherificio di Castiglion Fiorentino e Colmata di Brolio" ai sensi della direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000"
- L.R. n.30 del 19/03/2015 BURT n.14 del 25/03/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. n.24/1994, alla l.r. n. 65/1997, alla l.r. n.24/2000 e alla l.r. n. 10/2010".
- L.R. n.48 del 01/08/2016 BURT n.32 del 03/08/2016 "Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifi che alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015";
- Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n° 67 del 10/06/2005. Piano di gestione del SIC-ZPS "Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori" (SIR n. 67). Codice Natura 2000 IT5170007
- Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006. Piano di gestione del SIC-ZPS "Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno" (SIR n. 79). Codice Natura 2000 IT5180011
- Delibera del Consiglio Provinciale di Prato n.50 del 25/09/2012. Piano di gestione del SIC-ZPS "Stagni della Piana fiorentina e pratese" (SIR n. 45.). – parte pratese – Codice Natura 2000 IT5180011
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014. Piano di gestione del SIC-ZPS "Padule della Trappola e Bocca d'Ombrone" (SIR n.113). Codice Natura 2000 IT51A0013
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014. Piano di gestione del SIC-ZPS "Pineta Granducale dell'Uccellina" (SIR n. 114). Codice Natura 2000 IT51A0014
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014. Piano di gestione del SIC-ZPS "Dune costiere del Parco dell'Uccellina" (SIR n.115). Codice Natura 2000 IT51A0015

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 43 del 18/11/2019 Piano di gestione della ZSC - ZPS "Monti dell'Uccellina" Codice Natura 2000 IT51A0016
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale Arcipelago toscano n.61 del 26/11/2019 Piano di gestione della ZSC - ZPS " Isola di pianosa area terrestre e marina" Codice Natura 2000 IT5160013
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale Arcipelago toscano n. 43 del 30/09/2020 Piano di gestione della ZSC - ZPS " Isola di Giannutri area terrestre e marina" Codice Natura 2000 IT5160024.
- Delibera di Giunta regionale n.196 dell'8/3/2021 Approvazione Delibera del Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano n 23 del 19/04/2021 Approvazione Piano di gestione della ZPS Isola di Capraia – area terrestre e marina Codice Natura 2000 IT5160007
- Delibera di Giunta regionale n.196 dell'8 /03/2021 Approvazione Delibera del Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano n.24 del 19 /04 /2021 Piano di gestione della ZSC - ZPS "Isola del Giglio "Codice Natura 2000 IT51A0023 Piani di gestione approvati ai sensi delle direttive comunitarie

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli impegni

All'interno delle ZPS si applicano a livello aziendale gli impegni relativi alle disposizioni di cui agli art. 3, 4 e 5 comma 1, lettera k), p), q), r), s), t), e comma 2 lettera b) del DM 17 ottobre 2007 n.184 come recepiti dall'allegato A della DGR 454/08 in particolare:

1. divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
2. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;
3. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
4. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali.
5. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115;
6. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate di seguito:
 - a) superfici a seminativo definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115;

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

7. sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto si applicano i seguenti impegni:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno.

Fuori dalle ZPS viene verificato la non eliminazione di alberi isolati, siepi e filari ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA8. In caso di loro eliminazione viene verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia necessaria.

In presenza dei piani di Gestione valgono le prescrizioni sopra riportate e quelle specifiche dettate dai Piani stessi. Nel caso di eventuale coincidenza tra ZPS e aree protette istituite ai sensi della legge 394/91 o della Legge Regionale 49/95 e s.m.i. oltre le prescrizioni sopra riportate valgono quelle specifiche dettate dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di pianificazione/regolamentazione/gestione approvati dai soggetti preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittive rispetto alle misure di conservazione di cui alla DGR 454/08 DGR n.644/04 e DGR n.1006/2014 e loro eventuali modifiche ed integrazioni.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

In presenza dei Piani di Gestione, della coincidenza tra ZPS e aree protette e per gli impegni di cui ai punti 1 e 2, l'Organismo pagatore usufruisce esclusivamente degli eventuali esiti non positivi dell'attività di controllo e /o monitoraggio svolte dagli Enti o Organismi competenti tramite richiesta al settore della Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici competente in materia.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, l'azienda deve rispettare i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

- 1) Superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385 (superfici a seminativo e superfici a riposo):
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
- 2) Superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385 (prato permanente e pascolo permanente):
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
- 3) Superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385 (superfici a riposo):
 - **Presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;**
 - **Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;**
- 4) Superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385 (qualsiasi superficie agricola):
 - Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile
 - Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali;
 - Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti
 - Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5) Sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8,

- In particolare: elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- Siepi di larghezza superiore a venti metri

N.B.

Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.:

Le violazioni relative all'impegno 5 non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 8 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

Inoltre, occorre valutare se le violazioni relative all'impegno 2 producono impatti in relazione agli impegni previsti per la BCAA 9.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Bassa:

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

Superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3, 4, superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS

e

Superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1,3, 4, non superiore a 2 ettari;

Media: In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto;

Alta:

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

Superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3, 4, superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS, **oppure**

superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3, 4 descritti superiore a 3 ettari,

oppure

superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS superiore a 1 ettaro

oppure

siano riscontrate infrazioni con effetti extra- aziendali.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Bassa: Violazione ad un impegno tra 1, 3, 4

Media: Violazione a due impegni tra 1, 3, 4

Alta: Violazione ai tre impegni 1, 3, 4oppure al solo impegno 2.

Durata

Media: In tutti i casi.

Alta: Presenza di infrazioni con livello alto di portata.

Casi particolari

Nel caso di infrazione all'impegno 5, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi in filari, effettuate senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti, **gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.**

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Le infrazioni all'impegno 5 sono considerate gravi.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- Presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- Nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

CGO4 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - Conservazione Degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Campo di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Base giuridica nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C (2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019)
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C (2018) 88527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C (2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019)

Base giuridica regionale

- D.G.R. n. 1437 del 23.11. 1998 BURT n. 51 del 23/12/1998 "Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette".
- D.C.R. n. 342 del 10.11.1998 BURT n. 8 del 24/02/1999 "Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relativa all'attuazione della direttiva comunitaria habitat".
- D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n.18 del 27/02/2002 "Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell'allegato D".
- D.G.R. n. 1148 del 21.10.2002 BURT n. 46 del 13/11/2002 "L.R. 56/2000 – Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico"
- D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002 "Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna"
- D.C.R. n. 6 del 21.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004, supplemento "Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE".
- D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004 "Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR".
- D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005 "Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannello, Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS).
- D.G.R. n. 1006 del 18 novembre 2014 BURT n. 47 del 26/11/2014 LR 56/00: art.12 comma 1, lett.a) . Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR). Aggiornamento e integrazione della Deliberazione n. 644 del 5 luglio 2004.
- L.R. n.30 del 19/03/2015 BURT n.14 del 25/03/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. n.24/1994, alla l.r. n. 65/1997, alla l.r. n.24/2000 e alla l.r. n.10/2010".
- D.G.R. n.1223 del 15 dicembre 2015 BURT del 30/12/2015 Direttiva 92/43/CE "Habitat" artt. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione).
- DGR n.1231 del 15 dicembre 2015 BURT n.52 del 30/12/2015 D.P.R. 357/1997-L.R.30/2015 - Approvazione misure di salvaguardia per la gestione del SIC-ZPS "Laguna di Orbetello".
- D.C.R. n.27 del 26/04/2017 BURT n. 19 del 10/05/2017 "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, articolo 73. Designazione del proposto sito di importanza comunitaria (pSIC) "Bosco ai Frati", della zona di protezione speciale (ZPS) "Bonifica della Gherardesca" e condivisione della designazione del SIC marino 1T6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" ai sensi della direttiva 92/43/CE "Habitat" e della direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000"
- D.C.R. n. 29 del 26/05/2020 BURT n.25 del 17/06/2020 "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifi che alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010, articolo 73). Designazione della zona di protezione speciale denominata "Vasche dell'ex-Zuccherificio di Castiglion Fiorentino e Colmata di Brolio" ai sensi della direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000"
- L.R. n.48 del 01/08/2016 BURT n.32 del 03/08/2016 "Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015.L.R. n.48 del 01/08/2016 BURT n.32 del 03/08/2016";
- D.G.R. n. 505/2018: "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30-Individuazione degli habitat di interesse comunitario dei siti Natura 2000 e delle relative perimetrazioni"

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- Delibera della Giunta Regionale n. 829 del 25 giugno 2019 - Delibera di GR n. 631/2019 relativa alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 17 gennaio 2019 - Modifica degli impegni derivanti dalle misure di conservazione sitospecifiche;
- DGR n. 296 del 29.03.2021:"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 – Integrazioni alla delibera di GR n. 730/2020" in merito all'aggiornamento dei siti della Rete Natura 2000 e dell'elenco dei Piani di gestione.

Piani di gestione approvati ai sensi delle direttive comunitarie

- Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n.67 del 10/06/2005. Piano di gestione del SIC-ZPS "Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori" (SIR n. 67). Codice Natura 2000 IT5170007
- Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006.Piano di gestione del SIC-ZPS "Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno" (SIR n. 79). Codice Natura 2000 IT5180011
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Massa Carrara n. 59 del 21/12/2007 e Deliberazione di Consiglio Provinciale di Lucca n. 75 del 08/05/2008. Piano di gestione del SIC "Monte La Nuda - Monte Tondo" (SIR n. 5) Codice Natura 2000 IT5110005
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Prato n.31 del 23/05/2007. Piano di gestione del SIC "La Calvana" - settore pratese (SIR n. 40)
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 57 del 28/04/2014 Piano di gestione del SIC "La Calvana" - settore fiorentino (SIR n. 40) Codice Natura 2000 IT5150001
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Lucca n. 75 del 08/05/2008. Piano di gestione del SIC "Monte Castellino – Le Forbici" (SIR n. 10) Codice Natura 2000 IT5120002
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Pisa n. 9 del 20/01/2014 Piano di gestione del SIC "Cerberaie" (SIR n. 63) Codice Natura 2000 IT5170003
- Delibera del Consiglio Provinciale di Prato n.50 del 25/09/2012 Piano di gestione del SIC-ZPS "Stagni della Piana fiorentina e pratese" (SIR n. 45.). – parte pratese – Codice Natura 2000 IT5180011
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014 Piano di gestione del SIC-ZPS "Padule della Trappola e Bocca d'Ombrone" (SIR n.113). Codice Natura 2000 IT51A0013
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014 Piano di gestione del SIC-ZPS "Pineta Granducale dell'Uccellina" (SIR n. 114). Codice Natura 2000 IT51A0014
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014 Piano di gestione del SIC-ZPS "Dune costiere del Parco dell'Uccellina" (SIR n.115). Codice Natura 2000 IT51A0015
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 43 del 18/11/2019 Piano di gestione della ZSC - ZPS "Monti dell'Uccellina" Codice Natura 2000 IT51A0016
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale Arcipelago toscano n.61 del 26/11/2019 Piano di gestione della ZSC - ZPS " Isola di pianosa area terrestre e marina" Codice Natura 2000 IT5160013
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale Arcipelago toscano n. 43 del 30/09/2020 Piano di gestione della ZSC - ZPS " Isola di Giannutri area terrestre e marina" Codice Natura 2000 IT5160024.

Descrizione degli impegni

All'interno delle dei SIC/ZSC si applicano a livello aziendale gli impegni relativi alle disposizioni di cui all'art.2 del DM 17 ottobre 2007 n.184 e s.m. in particolare:

1. Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;
2. Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbata, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
3. Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali;
4. Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
5. Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate di seguito:
 - a) Superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - b) Superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set - aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03;
6. sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto si applicano i seguenti impegni:
 - Presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - Attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - Rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno.

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Gli impegni derivanti dalle misure di conservazione e dalle misure sito specifiche di cui alla D.G.R. n.1223 del 15 dicembre 2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" artt. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)" e alla D.G.R. n. 505 del 17 maggio 2018 "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30-Individuazione degli habitat di interesse comunitario dei siti Natura2000 e delle relative perimetrazioni" sono quelli elencati nell'allegato A – Elenco impegni CGO3 della DGR 730/2020 e che indichiamo tra gli impegni di verifica ai seguenti punti:

- Dal punto 6 al 25 (gli impegni derivanti dalle misure di conservazione di cui alla D.G.R. n.1223/2015);
- Dal punto 26 al 40 (gli impegni derivanti dalle misure di conservazione di cui alla D.G.R. n.505/2018).

Per i suddetti impegni l'Organismo pagatore usufruisce degli eventuali esiti non positivi dell'attività di controllo e/o monitoraggio svolte dagli Enti o Organismi competenti tramite richiesta al settore della Direzione Generale Ambiente ed Energia competente in materia".

Per la corretta individuazione dei SIC su cui insistono si rimanda alle D.G.R. sopraindicate.

In presenza dei piani di Gestione valgono gli impegni sopra indicati e le prescrizioni specifiche presenti nei Piani stessi. Nel caso di eventuale coincidenza tra SIC/ZSC e aree protette istituite ai sensi della legge 394/91 o della Legge Regionale 49/95 e s.m.i. oltre le prescrizioni sopra riportate valgono quelle specifiche dettate dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di pianificazione/regolamentazione/gestione approvati dai soggetti preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittive rispetto alle misure di conservazione di cui alla DGR n. 644/04, DGR n.1006/2014 e DGR n.1223/2015 .

In presenza dei Piani di Gestione, della coincidenza tra SIC/ZSC e aree protette per l'impegno di cui al punto 1, l'Organismo pagatore usufruisce, analogamente agli impegni previsti dalla DGR 1225/2015, esclusivamente degli eventuali esiti non positivi dell'attività di controllo e /o monitoraggio svolte dagli Enti o Organismi competenti tramite richiesta al settore della Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici competente in materia.

Deroghe

Relativamente all'impegno 5, sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, l'azienda deve rispettare i seguenti impegni di natura agronomica:

- superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385 (superfici a seminativo, superfici non più utilizzate a fini produttivi):

1. Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi:

- Superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385 (prati e pascolo permanente):

2. Divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente

- Superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385 (superfici non più utilizzate a fini produttivi – terreni a riposo):

3.a Presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;

3.b Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;

3.c Attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);

3.d Rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno

- Superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385 (qualsiasi superficie agricola):

4.a Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

4.b Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali.

5. Rispetto del divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Impegni da DGR n. 983/2016 validi per tutte le aziende

- 6** Tutela e conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica (quali, tra l'altro, stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali di pianura e di collina come muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie). È comunque consentito il loro restauro ed adeguamento per motivi di sicurezza e di prevenzione e salvaguardia da dissesti idrogeologici.
- 7** Rispetto del divieto, all'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate ai sensi della L.R. 39/00 (Legge forestale della Toscana), dell'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche (in attuazione del DM Del 22/01/2014)
- 8** Utilizzo di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili) per gli interventi di ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi naturali e seminaturali e di rinaturalizzazione di aree degradate

Impegni da DGR n. 983/2016 specifici per SIC

- 9** Impiego di tecniche di sfalcio poco invasive (barra d'involto o altro) in aree di accertata o presunta nidificazione di *Circus pygargus* e *Coturnix coturnix*
- 10** Rispetto del divieto di spianamento e/o di rimodellamento e/o di messa a coltura delle tipiche formazioni erosive delle Crete (biancane e calanchi)
- 11** Rispetto del divieto di realizzazione di imboscamenti e nuovi impianti selvicolturali su superfici interessate da habitat non forestali di interesse comunitario, ad eccezione di interventi finalizzati al ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite specie autoctone e preferibilmente ecotipi locali
- 12** Rispetto del divieto di ceduzione delle formazioni a dominanza di leccio
- 13** Rispetto del divieto di ceduzione entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico (così come individuato nella CTR e dalla DCR n. 57/2013 e s.m.i.) ad esclusione degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico
- 14** Rispetto del divieto di utilizzazioni forestali sui versanti con pendenza superiore al 100%
- 15** Rispetto del divieto di realizzazione di impianti idroelettrici di qualsiasi dimensione
- 16** In caso di interventi di ristrutturazione di manufatti, nelle aree di presenza di *Phyllodactylus europaeus* (*Euleptes europaea*), obbligo di concordare con l'Ente Gestore soluzioni e modalità di intervento compatibili con la permanenza della specie
- 17** In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di rapaci diurni o notturni e/o di colonie di chiroteri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, obbligo di concordare con l'Ente Gestore soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento "Linee guida per la conservazione dei chiroteri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)" o altri documenti tecnico-scientifici in materia"
- 18** Rispetto del divieto di prelievo di sfagno e torba se non per progetti conservazionistici autorizzati
- 19** Mantenimento di una fascia di rispetto, da corsi d'acqua e ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del D.lgs. 152/2006), non trattata con prodotti fitosanitari e/o fertilizzanti (di ampiezza pari a 5 m), tenendo anche conto di quanto previsto dal DPGR 46/2008 e successive modifiche.
- 20** Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del D.lgs. 152/2006) laddove non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico
- 21** Rispetto del divieto di effettuare rimboscamenti con specie ed ecotipi non locali
- 22** Rispetto del divieto di realizzare nuovi impianti con *Robinia pseudoacacia*, anche in sostituzione di formazioni forestali preesistenti, ad eccezione dei casi in cui l'intervento riguardi zone limitate all'interno del sito e soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico per la cui salvaguardia la *Robinia* sia l'unica scelta possibile. In tal caso l'ente competente all'autorizzazione delle opere prescrive misure adeguate per contenere la propagazione della specie al di fuori delle aree d'intervento.
- 23** Rispetto del divieto di effettuare interventi di eliminazione e gestione dei canneti tramite incendio salvo che in forma approvata e coordinata dall'ente gestore

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- 24 Rispetto del divieto di realizzare interventi di artificializzazione e modifica dell'assetto morfologico all'interno delle Aree di Pertinenza Fluviale, fatti salvi gli interventi a scopo di difesa idraulica
- 25 Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, con apposito Nulla Osta dell'Ente Parco
- 26 Rispetto del divieto di scarico del materiale dragato, su habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario
- 27 IA_A_02 Delimitazione con staccionate o altri sistemi, di superfici interessate dall'habitat 7140 Torbiere di transizione e instabili, se limitrofe ad aree con presenza di pascolo
- 28 RE_A_01 Divieto di messa a coltura di superfici interessate dall'habitat 1410
- 29 RE_A_06 Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 30 RE_A_08 Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
- 31 RE_A_14 Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 4060 Lande alpine e boreali
- 32 RE_A_17 Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
- 33 RE_A_19 Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 7230 Torbiere basse alcaline
- 34 RE_A_20 Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
- 35 RE_B_03 Habitat 9180 - Divieto di governo a ceduo; è consentito l'avviamento ad alto fusto
- 36 RE_B_04 Habitat 91AA - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
- 37 RE_B_05 Habitat 5230 - Divieto di governo a ceduo; è consentito l'avviamento ad alto fusto senza il taglio del sottobosco
- 38 RE_B_12 Habitat 9110 - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
- 39 RE_B_13 Habitat 91M0 - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
- 40 RE_B_17 Habitat 9260 - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
- 41 RE_B_18 Habitat 9340 - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra.

INDICI DI VERIFICA

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Bassa: superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale soggetta in SIC/ZSC e superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Media: in tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto

Alta: superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale soggetta in SIC/ZSC, oppure superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, oppure superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU soggetta in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro; oppure siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Bassa: Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Media: Violazione a due impegni tra 1, 3, 4 oppure a un impegno dal 5 al 40;

Alta: Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure al solo impegno 2 oppure a più di un impegno dal 5 al 40.

Durata

Media: In tutti i casi

Alta: Presenza di infrazioni con livello alto di portata.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Effetti extra- aziendali

Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Inadempienze di importanza minore

Non previste.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Casi Particolari

Nel caso di infrazioni rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, salvo diversa determinazione degli Organismi Pagatori competenti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- Presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- Nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

BCAA8: A- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; B- Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

TERRENI A RIPOSO

Ambito di applicazione

Gli impegni A e B si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione della Norma e degli impegni

A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (L.r. n. 60/1998).

B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Per l'applicazione degli impegni descritti valgono le seguenti indicazioni specifiche:

- Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Impegno A

- Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.
- Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.
- Per "terreno lasciato a riposo" si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Impegni A (elementi non produttivi) e B (elementi caratteristici del paesaggio)

- Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.
- Per "margini dei campi" si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.
- Per "siepi" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Per "filare" si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
- Per "alberi isolati" sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.
- Per "alberi monumentali" sono da intendersi gli esemplari arborei identificati ai sensi della L.R. 60/1998.
- Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- Per "boschetto" si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.
- Per "stagni" si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

- Per "muretti" si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
- Per "terrazzamenti" si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Impegno C (divieto di potatura in periodo vietato)

Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole.

Deroghe

- a) Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti (Impegni A) e B));
- b) Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (Impegno A));
- c) Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (Impegno A));
- d) Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo) (Impegno A));
- e) In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (Impegno A)).

Le deroghe di cui ai punti b), c) e d) non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno A

- Il mantenimento degli ECP presenti sui terreni aziendali;

Impegno B

- Il rispetto del divieto di potatura di siepi e alberi in filare nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui sia rilevata almeno una delle seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

L'impegno A ritiene non rispettato qualora sia accertata:

- l'eliminazione di uno o più elementi caratteristici del paesaggio presenti sui terreni aziendali, quali: stagni, boschetti, fasce alberate e gli alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi;
- l'eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

L'impegno A si ritiene non rispettato qualora sia accertato il mancato rispetto del:

- divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui all'impegno A) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole interessate da una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Bassa:

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

e
superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Media: nei casi in cui il livello di portata non risulta basso o alto

Alta:

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale,

oppure

superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari

Portata BCAA 8	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Bassa: non previsto

Media: In tutti gli altri casi;

Alta:

Violazione del solo impegno A per eliminazione di un albero monumentale;

Violazione a più di un impegno di questa Norma applicabile all'azienda.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Bassa: non previsto;

Media: In tutti gli altri casi

Alta: infrazione con parametri alti di portata e gravità:

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** le infrazioni all'impegno **A** per eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

BCAA9 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000**Ambito di applicazione**

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Descrizione della Norma e degli impegni

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, la norma prevede:

- a) Il divieto di conversione ad altri usi della superficie a prato permanente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) Il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Per essere conforme alla Norma, il beneficiario che voglia operare la conversione dei PP ad altri usi all'interno delle zone Natura 2000, o l'effettuazione di interventi di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa, deve richiedere l'autorizzazione come per le altre superfici a PP (vedi BCAA 1) e l'intervento deve **essere autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.**

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto degli impegni previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- Il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di conversione ad altri usi di parte o tutte le superfici a PP senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento;
- Il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni elencati più sopra.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Non previsto

Livello medio**A.R.T.€A.**

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Effettuazione di lavorazioni non ammesse, di superfici di PP, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento

Livello alto

Conversione ad altri usi di superfici di PP, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Non previsto

Livello alto

Non conformità riscontrate, in parte o per tutte le superfici, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro.

Durata dell'infrazione:

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Non previsto

Livello alto

Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Inoltre, occorre valutare se le violazioni degli impegni previsti dalla presente Norma producano impatti in relazione agli obblighi previsti per la CGO 3 e 4.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** i casi di conversione ad altri usi di superfici di PP nelle zone Natura 2000 non autorizzate per superfici inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro.

Impegni di ripristino

A seguito delle verifiche, nei casi di infrazioni, il beneficiario sarà tenuto a ripristinare la superficie di PP o le condizioni preesistenti sulla superficie oggetto di infrazione nelle modalità e nei modi indicati dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, a cui saranno comunicate le non conformità accertate.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- Conversione di PP o effettuazione di lavorazioni non ammesse senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento di superfici di PP superiori al 20% della SAU o superiori a 1 ettaro;
- Nel caso di mancato ripristino delle superfici a PP convertite senza autorizzazione entro i tempi stabiliti;
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

ZONA (SETTORE) 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**I TEMA PRINCIPALE Sicurezza alimentare****CGO5 - Regolamento (CE) 178/2002 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare**
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20**Campo di applicazione**

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Non si applica a:

- Produzione primaria per uso domestico privato;
- Preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- Fornitura di piccoli quantitativi di prodotti primari a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;

Base giuridica comunitaria (sicurezza alimentare)

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;
- Reg. (UE) 2018/470 del 21 marzo 2018 recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE..

Base giuridica nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art.6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U.n.35 del 12 febbraio 2014).

Base giuridica regionale

- D.G.R.T. n° 1073 del 31/10/2005 BURT n° 47 del 23/11/2005: "Linee guida relative alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi con finalità di tutela della salute pubblica".
- Decreto Dirigenziale n° 6610 del 28/11/2005: "Procedure per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che operano nel settore dei mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005".
- Decreto Dirigenziale n° 872 del 03/03/2006: "Registrazione degli operatori del settore dei mangimi che svolgono attività nell'ambito della produzione primaria, ai sensi degli articoli 9 e 18, comma 2 del regolamento (CE) n. 183/2005 - Ulteriori modalità operative".
- D.G.R.T. n° 1067 del 15/12/2008: "Direttive per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione".
- Decreto Dirigenziale n° 2063 del 06/05/2009: "Registrazione semplificata delle imprese alimentari che effettuano la produzione primaria di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari".
- Decreto Dirigenziale n° 919 del 03/03/2010: "Indirizzi operativi per il controllo ufficiale della produzione primaria di latte crudo".
- Decreto Dirigenziale n. 3482 del 18/08/2011: "Approvazione modulistica inerente il controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare"
- D.G.R.T 890 24/10/ 2011: "Linee guida per la gestione del Sistema di allarme rapido per gli alimenti e mangimi nella Regione Toscana"
- Decreto Dirigenziale n° 5483 del 16/12/2013: "Indirizzi operativi per la sorveglianza sul commercio e utilizzo dei medicinali veterinari".
- D.G.R.T n. 555 del 07/07/2014 "Attuazione in Regione Toscana del Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.Lgs. 150/2012"
- D.G.R.T n.361 del 30/03/2015: "D.Lgs 150/2012: Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)-Indicazioni agli operatori in merito al rilascio dei certificati di abilitazione all'utilizzo, alla vendita e alla prestazione della consulenza dei prodotti fitosanitari
- D.G.R.T n. 821 del 04/08/2015 "Disposizioni in attuazione della L.R. 10 luglio 1999 n.36 "Disciplina dell'impiego dei diserbanti e geosinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geosinfestanti in agricoltura"
- D.G.R.T n. 832 del 25/08/2015 "D.lgs. 150/2012 - PAN integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 361/2015 -indicazioni per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari"
- Nota G.R.T. 273903 del 22/12/2015: "Chiarimenti a seguito della nota del Ministero della Salute del 26/11/2015 prot. DGISAN 0044451-P-26/11: "Applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al d.lgs. 14/08/2012 n° 150".

Gli organismi preposti alla gestione e al controllo sono il Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di Vita, Alimenti e Veterinaria della Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale e ARTEA.

Descrizione degli impegni

A livello di azienda agricola si applicano a livello di azienda agricola gli impegni a cui fa riferimento la normativa di recepimento e che sono elencati nel Documento di lavoro della Commissione DS/2006/16 denominato "Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance" (vedi Allegato 4). È infatti necessaria la messa in opera di specifici sistemi di registrazione delle materie prime prodotte, acquistate e cedute, nonché degli alimenti autoprodotti, attraverso la realizzazione di appositi sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.

I beneficiari devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. Produzioni animali;
2. Produzioni vegetali;
3. Produzione di latte;
4. Produzione di uova;
5. Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Tra parentesi l'ente responsabile del controllo: ARTEA o SSVV (Servizi Veterinari)

1. Produzioni animali

Si elencano di seguito gli impegni per le aziende di produzioni zootecniche:

- 1.a.** Curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione (SSVV);
- 1.b.** Prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali (SSVV);
- 1.c.** Assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma (SSVV);
- 1.d.** Tenere opportuna registrazione⁷, nei casi previsti, o conservare la documentazione di(SSVV):

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- i. Natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
- ii. Prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
- iii. I risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;

1.e. Immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale (SSVV);

1.f. Immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni (SSVV).

1.g. Procedure di tracciabilità per la produzione primaria: disponibilità, idoneità (SSVV).

1.h. Attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti (SSVV).

1.i. Attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti (SSVV).

1.j. Correttezza delle dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali (SSVV)

2. Produzioni vegetali

Si elencano di seguito gli impegni per le aziende di produzione vegetale:

2.a. Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.) (ARTEA);

2.b. Presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana (ARTEA):

i. Presenza del registro o della documentazione relativa alle analisi effettuate;

ii. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle analisi effettuate;

2.c. Conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 ed in particolare (ARTEA):

i. Presenza del registro dell'anno in corso;

ii. Aggiornamento del registro dell'anno in corso. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento.

iii - Per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);

iv. Il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica ai sensi del c.4 art.16 D.Lgs. n. 150 del 14.8.2012;

iv.

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Valgono i seguenti casi particolari:

– Nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;

– Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;

– Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;

– Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

3. Produzione di latte crudo/fresco

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Definizioni:

"Latte crudo": il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sottoposto ad alcun trattamento avente un effetto equivalente (Allegato I Reg.(CE)853/2004);

"Latte fresco": ai sensi della L.169/1989 che disciplina il trattamento e la commercializzazione del latte alimentare vaccino. È il latte crudo vaccino destinato a trattamento termico e di confezionamento da parte degli operatori della filiera del latte.

Si elencano di seguito gli impegni delle aziende di latte

3.a. Rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma (SSVV);

3.b. Certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi (SSVV);

3.c. Rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare (SSVV);

i. Caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;

ii. Protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;

iii. Utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;

3.d. Rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme(SSVV);

3.e. Corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione (ARTEA);

3.f. Presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco) (ARTEA);

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale:

- Denominazione Azienda;
- Data di emissione;
- Data ultima revisione;
- Firma del legale rappresentante;
- N° di pagine complessive;

Indice:

- Definizioni;
- Riferimenti normativi;
- Modalità di gestione della documentazione;
- Modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco):

- Denominazione Azienda;
- Data di emissione;
- Data ultima revisione;
- Firma del legale rappresentante;
- N° di pagine complessive;

Indice:

- Finalità;
- Latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte. Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.

4. Produzione di uova

Si elencano di seguito gli impegni delle aziende di produzione di uova:

4.a. Assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace (SSVV).

5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali**A.R.T.€A.**

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Le aziende che appartengono alla presente categoria devono rispettare i seguenti impegni:

5.a. Registrazione dell'operatore all'interno del S.I. ARTEA, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005(ARTEA);

5.b. Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.) (ARTEA);

5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:

- i. Analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda (SSVV);
- ii. Eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM) (SSVV);
- iii. Presenza del registro o della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (ARTEA);
- iv. Aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (ARTEA).

N.B.:

- L'iscrizione dell'operatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, è requisito obbligatorio per l'attività di produzione primaria di colture potenzialmente destinabili al consumo animale, in modo da garantire che l'acquisto dei mangimi venga effettuato solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;

- Per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto dei requisiti del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari, salvo accordi regionali differenti;

- Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri.

In particolare gli impegni:

- Assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 6;

- Assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito del CGO 7;

- Assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato anche nell'ambito del CGO 6.

Occorre inoltre sottolineare che:

-Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 7.

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

Determinazione dell'infrazione: *si ha violazione del presente Criterio quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.*

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di latte fresco.

La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori.*

Parametri di violazione

Produzioni animali

Portata dell'infrazione: In presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Gravità dell'infrazione: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

Classi di violazione:

- Livello basso: non previsto;
- Livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, degli alimenti destinati agli animali, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b);
- Livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

2. Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi

Portata

Media: Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta
Alta: nel caso di infrazione con effetti extra-aziendali

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare e che si riferiscono alle registrazioni, alle condizioni d'igiene e ai requisiti strutturali.

Bassa: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.ii o 2.c.ii o 2.c.iii);
Media: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.i o 2.c.i) compresa l'assenza delle registrazioni relative ai due anni precedenti all'anno di campagna (2.c.iv);
Alta: infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovute ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.1 e 2.c.1).

Durata

Bassa: Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta
Alta: Presenza di carenze di tipo strutturale

3. Produzioni di latte

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche. Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.
 Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.
 Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti. La valutazione delle infrazioni a tali elementi di verifica è evidenziata più avanti.
 Per quanto attiene al **requisito 3.e** "identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione", si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.
 N.B.: il controllo è finalizzato alla verifica di tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente ad identificare l'acquirente/collettore del latte.

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione

In caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

3. Produzioni di latte fresco (elemento di verifica 3.f)

Portata

Media: Sempre considerata di livello medio

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte,

Parametri di valutazione:

1. Presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;
2. Aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.

Classi di violazione:

Media: rilevamento di un'infrazione al parametro 2;

Alta: rilevamento di un'infrazione al parametro 1.

Durata

Media: Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta

Alta: in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita

4. Produzione di uova

In caso di infrazione all'elemento di verifica 4.a, il livello di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

5. Produzione di mangimi o alimenti

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza degli OP:

- Per quanto indicato al punto 5.c.iii sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.

Per corretta registrazione si intende l'indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Portata dell'infrazione

In presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

Classi di violazione:

- Livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iv);
- Livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);
- Livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii).

Durata dell'infrazione

In presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Livello dei parametri di portata, gravità e durata di alcuni specifici controlli eseguiti dai SSVV o svolti dall'Organismo Pagatore

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

In caso di infrazioni rilevate dai SSVV nel corso delle proprie attività istituzionali, oppure dall'Organismo Pagatore in base ad accordi validi a livello regionale, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati.

Produzioni animali

1.a - Non corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione: Portata, Gravità e Durata a livello alto;

1.b - Assenza di prevenzione dell'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali: Portata, Gravità e Durata a livello alto

1.c – Uso non corretto degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari: Portata, Gravità e Durata a livello alto;

1.d – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, ivi compresa la corretta tenuta del registro dei trattamenti farmacologici: Portata, Gravità e Durata a livello medio;

1.e – Mancata separazione tra alimenti destinati agli animali e prodotti chimici o altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale: portata, gravità e durata di livello medio;

1.f – Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di alimenti medicati: Portata, Gravità e Durata a livello medio;

1.g – Indisponibilità o non idoneità delle procedure di tracciabilità per la produzione primaria: Portata, Gravità e Durata a livello medio;

1.h – Mancata attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti: Portata, Gravità e Durata a livello medio;

1.i – Mancata attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti: Portata, Gravità e Durata a livello medio;

1.j – Rilevazione di false dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali: Portata, Gravità e Durata a livello alto;

1.h - Infrazione dovuta al riscontro di utilizzo non autorizzato di prodotti veterinari (ad es. trattamenti cortisonici non autorizzati): Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Produzione di latte

3.a – Mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ove applicabili: Portata, Gravità e Durata a livello alto;

3.b – Produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: Portata, Gravità e Durata a livello alto;

3.c oppure 3.d – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte: Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Produzione di uova

4.a – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: Portata, Gravità e Durata a livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

5.a – Assenza della registrazione all'autorità regionale competente o introduzione di mangimi provenienti da operatori non registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005: Portata, Gravità e Durata a livello alto per le aziende con attività zootecnica e medio per le altre aziende;

5.c.iii – Assenza del registro **e di ogni documentazione** relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi: Portata, Gravità e Durata a livello alto;

5.c.i, 5.c.ii, 5.c.iv – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a livello medio.

N.B.:

- L'infrazione a due o più impegni a cui sia attribuito un valore medio dei parametri di violazione porta all'applicazione di una infrazione complessiva con Portata, Gravità e Durata a livello alto;

- La base normativa per l'applicazione degli impegni di cui sopra è rappresentata dai regolamenti (CE) n. 178/2002 (punti 5, 6), (CE) n. 852 (punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15), (CE) n. 853/2004 (punti 10, 11, 12, 13), (CE) n. 183/2005 (punto 14), (CE) n. 158/2006 (punto 3) e (CE) n. 193/2006 (punto 2).

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Infrazioni – Settori	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte	Produzione di mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione	Adeguamento delle modalità di stoccaggio	----	----
Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	----	----	----	----	Adeguamento registrazioni movimentazione delle produzioni
Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	----	----	----	Aggiornamento del registro	----
Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento o aggiornamento registro dei trattamenti	----	----	----
Registro dei trattamenti dell'anno assente	----	Predisposizione del registro dei trattamenti	----	----	----

Casi particolari

1. Nel caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.

2. Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:

- Sostanze lecite ma non prescritte correttamente e correttamente registrate, oppure
- Sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi, l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi i casi in cui durante i controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) siano riscontrate entrambe le condizioni:

- Siano riscontrate inadempienze in più ambiti e
- Il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più settori.

Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con infrazioni relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda, requisiti 2.a e 5.b. parametri di Portata, Gravità e Durata alti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. Ad esempio (l'elenco non è esaustivo):

- Macellazione clandestina di un animale;
- Assenza del registro dei trattamenti veterinari;
- Mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- In caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni;
- Trattamenti illeciti.

CGO6 - Direttiva 96/22/CE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7. - Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

Campo di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72

Base giuridica nazionale

➤ Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.336" e successive modifiche e integrazioni.

Base giuridica regionale

➤ Decreto Dirigenziale n.5483 del 16/12/2013: "Indirizzi operativi per la sorveglianza sul commercio e utilizzo dei medicinali veterinari".

In base alla Direttiva 96/22/CE ogni anno il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con la collaborazione delle Regioni, emana il Piano Nazionale Residui (PNR) relativamente alla quantità e tipologia di controlli da effettuare per la rilevazione di eventuali residui di sostanze farmacologiche o in caso di illecito utilizzo di sostanze ormoniche e tireostatiche. Tali controlli sono effettuati con campionamenti di *piano, extrapiano o sospetto*; il Piano stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d'interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".

Il Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di Vita, Alimenti e Veterinaria è responsabile della pianificazione regionale dei campioni e dei controlli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- Divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- Divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Selezione del campione di controllo e percentuale minima di controlli

I Servizi Veterinari procedono alla selezione del campione tra la popolazione di aziende zootecniche, effettuano i campionamenti sulle matrici biologiche animali e compilano le check list ministeriali relative alla farmacosorveglianza.

Per gli allevamenti di suini > 6 scrofe o 40 capi, avicunicoli > 250 capi, bovini da latte > 50 capi, centri ingrasso per la produzione di vitelloni, il controllo si avvarrà dell'utilizzo della check list per la farmacosorveglianza in allevamento; negli allevamenti di altre specie la medesima check list verrà utilizzata in tutte le aziende che sono classificate "a rischio medio/alto" secondo i criteri riportati paragrafo 4 del D. D. 5483/2013.

I controlli sono effettuati con campionamenti di PIANO, EXTRAPIANO o SOSPETTO. Il Piano propriamente detto stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d'interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio in funzione di alcune caratteristiche quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, etc., citate nel PNR stesso.

Elementi di verifica

Le indicazioni per lo svolgimento dei controlli sono riportate nel Piano Nazionale Residui e nel Decreto Dirigenziale n.5483/2013 "Indirizzi operativi per la sorveglianza sul commercio e l'utilizzo dei medicinali veterinari". I Piani hanno valenza per l'anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Tutti i campioni prelevati in attuazione dei Piano sono accompagnati dal verbale di prelievo del PNR.

Determinazione dell'infrazione

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio si tengono in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti

Modalità di rilevazione

Si basa sui risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024.

INDICI DI VERIFICA**Portata, Gravità e Durata**

Le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di **livello alto**.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni relative a questo Criterio.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha un'infrazione commessa intenzionalmente:

- Nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- Nei casi di evidenze inerenti la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

II TEMA PRINCIPALE Prodotti Fitosanitari

CGO7 - Regolamento (CE) 1107/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase

Campo di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

Base giuridica nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari";
- DPR n.290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- Decreto legislativo n.150 del 14 Agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Base giuridica Regionale

- D.G.R.T n. 555 del 07/07/2014 "Attuazione in Regione Toscana del Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.Lgs. 150/2012"
- D.G.R.T n.361 del 30/03/2015 "D.Lgs 150/2012: Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)-Indicazioni agli operatori in merito al rilascio dei certificati di abilitazione all'utilizzo, alla vendita e alla prestazione della consulenza dei prodotti fitosanitari
- D.G.R.T n. 821 del 04/08/2015 "Disposizioni in attuazione della L.R. 10 luglio 1999 n.36 "Disciplina dell'impiego dei diserbanti e geo disinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geosisinfestanti in agricoltura"
- D.G.R.T n. 832 del 25/08/2015 "D.Lgs. 150/2012 - PAN integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 361/2015 -indicazioni per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari"
- D.G.R.T n. 1319 del 29/12/2015 "Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa dell'esercizio delle funzioni dal 1° gennaio 2016"
- D.G.R.T n.12 del 19/01/2016 "Integrazione per mero errore materiale della DGRT n. 1319 del 29/12/2015 Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa dell'esercizio delle funzioni dal 1° gennaio 2016"
- Delibera n.681 del 12-07-2016 Dlgs. 150/2012 Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)- indicazioni per la proroga dell'utilizzo del formato cartaceo dei certificati di abilitazione
- Decreto n. 928 del 07/03/2016 D.Lgs. n. 150/2012 - Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Approvazione nuova stesura dei certificati di abilitazione.
- Nota G.R.T. 273903 del 22/12/2015 "Chiarimenti a seguito della nota del Ministero della Salute del 26/11/2015 prot. DGISAN 0044451-P-26/11: "Applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al D.Lgs. 14/08/2012 n° 150".

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito riportati.

Per le aziende, i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono i seguenti impegni:

- Disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna). Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- Disponibilità delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- Rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- Presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Elementi di verifica

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

1. Disponibilità e conformità del registro dei trattamenti (quaderno di campagna). Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati ai sensi del c.4 art.16 D.Lgs. n. 150 del 14.8.2012;
2. Nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere messa a disposizione e conservata per tre anni la scheda trattamento contoterzisti o, in alternativa, il contoterzista registra e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dei trattamenti dell'azienda (vedi punto precedente);
3. Aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) da parte del beneficiario, ovvero registrazione e controfirma del registro da parte del contoterzista o completa compilazione delle schede dei trattamenti;
4. Uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
5. Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato;
6. Presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per l'utilizzazione di ogni prodotto impiegato;
7. Disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale.

Di seguito si riporta il dettaglio, per alcuni elementi di verifica, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.

Registro dei trattamenti

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- Elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- Denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- Data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- Avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- Registrazione, per ogni coltura, delle informazioni culturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

N.B.:

- La presenza del registro dei trattamenti in azienda/schede trattamento contoterzisti, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questi impegni, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 5. Ciononostante, dato che la presenza e la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio;

- La disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato (vedi CGO 8).

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Nel caso in cui la modulistica adottata dalle aziende agricole in attuazione di provvedimenti regionali nazionali o comunitari (es. adesione al sistema di certificazione biologica e integrata), contenga tutte le informazioni elencate tale modulistica costituisce a tutti gli effetti il registro dei trattamenti.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Caso particolare

Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano, e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del PF all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al soggetto delegante (beneficiario) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

N.B. Nel caso di assenza di trattamenti l'azienda NON è obbligata alla tenuta del registro dei trattamenti. Nella relazione di controllo il beneficiario dovrà sottoscrivere la relativa dichiarazione.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del seguente criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

INDICI DI VERIFICA

Portata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispetti le prescrizioni indicate in etichetta, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

Classi di violazione

Livello basso:

- Assenza dei dispositivi di protezione individuale (impegno 6);

Livello medio:

- Non previsto

Livello alto:

- Mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato (impegno 5) o alla mancata disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale (impegno 7).

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

Parametri di valutazione:

1. Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (impegno 5);
2. Assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6);

A.R.T.€.A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

3. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7);

Classi di violazione

- Livello basso: non previsto;
- Livello medio: assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6);
- Livello alto: rilevamento dei parametri 1 (impegno 5) o assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7).

Durata dell'infrazione

Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 85 (3) del Reg. (UE) n. 2021/2116. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

Mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ovvero mancata registrazione, o controfirma del registro, da parte del contoterzista ovvero incompleta compilazione delle schede trattamento – Impegno 3

In caso di mancato aggiornamento, o di non conforme aggiornamento, del registro dei trattamenti o incompleta compilazione delle schede trattamento contoterzisti, ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche dell'uso corretto dei prodotti fitosanitari, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ovvero schede trattamento contoterzisti irregolari, incomplete, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità delle registrazioni sarà valutata solo per il CGO 5, a cui si rimanda.

Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile - Impegno 4

Per l'utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzabile gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Infrazioni con effetti extraziendali

- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile (violazione dell'impegno 4) risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno anche considerati extraziendali;
- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza (violazione dell'impegno 5) risultino già usciti dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno considerati extraziendali.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

101

1. Quando sia rilevato l'uso di prodotti non ammessi o revocati, l'assenza di dispositivi di protezione previsti dalla norma e l'assenza di documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto) – rispettivamente impegni 4, 6 e 7;
2. Quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
3. Sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- **articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;**
- **articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;**
- **articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.**

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012);

b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE;

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6. La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5;

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);

b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio;

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate;

b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite;

c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata;

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione;

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti;

b) effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice;

c) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Elementi di verifica

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni sotto descritti.

1. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità

1.1. Disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale

- Il beneficiario deve disporre dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;

- Beneficiario non abilitato che si avvale del servizio offerto da un contoterzista.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato o abilitato si avvalga di un contoterzista è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Deve essere presente in azienda una delega scritta al contoterzista firmata dal titolare aziendale oppure fattura di pagamento dei servizi con dettaglio delle operazioni delegate. Il contoterzista dovrà essere dotato delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

- Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista.

Nel caso in cui il beneficiario e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Stessa cosa se abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

Per quanto attiene alla verifica della disponibilità dell'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, si evidenzia che, a partire dal 26 novembre 2015, essa è necessaria per l'acquisto e l'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario per uso professionale. Nel corso dei controlli sarà verificato che la documentazione presente in azienda, o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali, siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

2. Verifica dell'esecuzione del controllo funzionale periodico e verifica del rispetto dell'intervallo tra i controlli

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature per i trattamenti fitosanitari è da effettuarsi presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

– Scadenza del controllo funzionale

- Le macchine irroratrici per uso professionale, indicate nell'allegato I al Decreto n.4847/2015 (elenco non esaustivo), utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Di seguito l'elenco delle macchine, di cui all'allegato I Decreto n.4847/2015:

A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- Irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- Irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- Dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- Cannoni;
- Irroratrici scavallanti;
- Irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- Irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- Irroratrici con calate;
- Cannoni;
- Dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- Irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- Irroratrici abbinata a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.

A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette

- Irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre carrellate;
- Irroratrici portate dall'operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- Irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) Altre macchine irroratrici

- Irroratrici montate su treni;
- Irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.

- Le macchine irroratrici di uso professionale, che devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2018, sono di seguito elencate, come indicato all'articolo 2 del Decreto n. 4847/2015, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE:

- Irroratrici abbinata a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
- Irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.

I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.

– **La funzionalità deve essere accertata da una struttura specializzata, e certificata attraverso l'attestato di funzionalità;**

– **L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare:**

- 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020;
- 3 anni per controlli effettuati dal 1° gennaio 2021.

Il MIPAAF, con nota DISR 03 – Prot. Uscita N.0069394 del 12/02/2021, al fine di fornire indicazioni omogenee a livello nazionale ai Centri Prova e ai diversi soggetti interessati, ha predisposto lo schema, come di seguito riportato, che riassume le scadenze e gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

		Intervallo controlli fino 31 dicembre 2020	Intervallo controlli dal 1° gennaio 2021
Tipo di attrezzature	Utilizzatore	Obbligo del controllo	Obbligo del controllo
Tutte in generale	Utilizzatore professionale	Ogni 5 anni	Ogni 3 anni
	Contoterzista	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	Utilizzatore professionale	5 anni dall'acquisto	5 anni dall'acquisto
	Contoterzista	2 anni dall'acquisto	2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove)	Utilizzatore professionale	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni
	Contoterzista	Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili	—	Ogni anno	Ogni anno

Il controllo funzionale delle macchine è considerato valido se antecedentemente al preavviso di controllo era stata già effettuata la prenotazione per il controllo funzionale stesso che deve avvenire comunque entro la data di scadenza prevista per la verifica.

3. Verifica della regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali e registrazione su apposita scheda o sul registro della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali

La regolazione e la taratura delle attrezzature deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale e dovrà essere registrata annualmente su apposita scheda allegata al registro dei trattamenti, o sul registro stesso, riportando:

- La data di esecuzione della regolazione;
- I volumi di irrorazione utilizzati, per le principali tipologie colturali.

N.B.: In alternativa sarà verificata la certificazione relativa alla esecuzione della regolazione o taratura strumentale effettuata presso i Centri Prova (volontaria e non oggetto di impegno del presente CGO) sostituisce l'impegno precedentemente descritto per l'intera durata del certificato.

4. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Per quanto attiene le verifiche si terranno in considerazione le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

4.1. - Presenza e caratteristiche generali – elementi di verifica

- 4.1.1. Presenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- 4.1.2. Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni;
- 4.1.3 Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo;
- 4.1.4 Presenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati.

4.2 – Localizzazione - elementi di verifica

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- 4.2.1 Presenza di un locale non appositamente costituito o di un'area non specifica all'interno di un magazzino, non delimitata con pareti o rete metallica, o assenza di appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti;
- 4.2.2. Presenza nel locale o nell'area specifica o nell'armadio, per i prodotti fitosanitari, di alimenti o mangimi.

4.3 - Impermeabilità e contenimento degli sversamenti – elementi di verifica

- 4.3.1 Il deposito non consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- 4.3.2 Il deposito non consente di disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4.4. - Ubicazione e protezione delle acque – elementi di verifica

- 4.4.1 Il deposito non è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

4.5. - Ricambio dell'aria – elementi di verifica

- 4.5.1 Il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

4.6 - Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici - elementi di verifica

- 4.6.1 Il deposito è asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

4.7. - Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale – elementi di verifica

- 4.7.1 I prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette sono integre e leggibili.

4.8. - Strumentazione per il dosaggio – elementi di verifica

- 4.8.1 Il deposito fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi sono stati puliti dopo l'uso e sono conservati all'interno del deposito o armadietto.

4.9. - Accesso al locale – elementi di verifica

- 4.9.1 L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

4.10. – Custodia – elementi di verifica

- 4.10.1 La porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e non è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre).

4.11. - Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento – elementi di verifica

- 4.11.1 Sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo.

4.12. Numeri di emergenza – elementi di verifica

- 4.12.1 Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito sono essere ben visibili i numeri di emergenza.

4.13. Materiali per limitare gli sversamenti – elementi di verifica

- 4.13.1 Il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

5. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari

5.1. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (trattamento)– elementi di verifica

- 5.1.1 In caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice è effettuato con tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- 5.1.2. La macchina irroratrice dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

5.2. Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari – elementi di verifica

- 5.2.1 Corretta manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale, conservando l'integrità degli imballaggi, la presenza e l'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- 5.2.2. Assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi.
- 5.2.3. Disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- 5.2.4. Stoccare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili, e ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

5.3. Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento – elementi di verifica

- 5.3.1. Minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

5.4. Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione – elementi di verifica

- 5.4.1. Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- 5.4.2. Effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice

5.5. Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Nel rispetto delle normative vigenti, comprese le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza, la rimanenza di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi costituiti dai contenitori dei prodotti fitosanitari, altri materiali filtranti o derivanti del tamponamento di perdite o di gocciolamenti, contaminati prodotti fitosanitari devono essere correttamente conservate e correttamente smaltite. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui relativi ai fitosanitari (es. matrici dei biofiltri):

- 5.5.1. Conservazione temporanea, in un'area apposita e ben identificata (esempio all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari). Il deposito temporaneo in azienda non necessita di un'autorizzazione, ma deve essere svuotato non meno di una volta l'anno e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Ambiente o locale che impedisca la dispersione, la contaminazione di suolo e acque, inconvenienti igienico-sanitari o in generale danni a cose o a persone
 - Il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti;
 - I rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc.
 - I rifiuti non pericolosi devono essere tenuti separati dai rifiuti pericolosi. I rifiuti pericolosi devono depositati in uno specifico contenitore con un'etichetta riportante il simbolo "R" di pericolosità ed un'etichetta riportante il Codice CER;
 - La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione;
- 5.5.2. Smaltimento secondo le prescrizioni previste
 - La registrazione al SISTRI è obbligatoria per aziende agricole con più di 10 di dipendenti. Sono escluse le aziende che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
 - Le aziende agricole sono tenute alla predisposizione e alla compilazione del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi:
 - La registrazione e lo scarico del rifiuto deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi;
 - Sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, le aziende agricole con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
 - I rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento:
 - Con cadenza almeno trimestrale (senza limite volumetrico);
 - o in alternativa
 - Quando il volume raggiunge i 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Se non sono raggiunte le quantità massime ammesse il deposito temporaneo non può avere comunque una durata superiore all'anno;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- 5.5.3 Allontanamento:
 - o Conferimento a ditte specializzate che provvedono al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati (ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali);
 - o Trasporto in conto proprio dei rifiuti autoprodotti (iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ad esclusione degli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta);
 - o I rifiuti devono essere accompagnati dal Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), siano essi pericolosi o non pericolosi, il quale va redatto e firmato dal produttore di rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Per ogni trasporto devono essere prodotte 4 copie di FIR; Una copia del formulario rimanere presso l'azienda agricola mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una all'azienda agricola. L'azienda agricola archivia le 2 copie del formulario, che devono essere conservate per 5 anni. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.
- 5.5.4. Smaltimento della miscela residua
 - o In azienda, la miscela residua presente nel serbatoio può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto ad hoc nell'area attrezzata oppure raccolta in un apposito contenitore contrassegnato. In entrambi i casi la miscela sarà prelevata da ditte specializzate e smaltita come rifiuto pericoloso;
 - o In azienda, attraverso tecniche legate alla biodegradazione degli agrofarmaci;
 - o In campo diluire la miscela rimanente (la diluizione deve essere di almeno 1/100) e, una volta che il prodotto fitosanitario distribuito sulla vegetazione si è asciugato, procedere con il nuovo trattamento diluito. La rimanenza può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto nell'area attrezzata oppure ulteriormente diluita (diluizione 1/10) e distribuita su un'area dell'azienda caratterizzata da terreno inerbato e compatto, distante almeno 50 m dai corpi idrici;

N.B.:

- La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.
- Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nel caso in cui un'infrazione all'impegno 4 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) e all'impegno 5 (Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari) riguardi solamente uno o più tra i seguenti elementi di verifica:

- Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (infrazione al 4.5.1);
- Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto (infrazione al 4.8.1);
- Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo (infrazione al 4.11.1);
- Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza (infrazione al 4.12.1);
- Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto (infrazione al 4.13.1),

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- Disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite (infrazione impegno 5.2.3),
- Stoccaggio dei rifiuti, costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari, in contenitori idonei e destinati esclusivamente a tale uso identificabili, ubicati in contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata (infrazioni impegno 5.2.4).

N.B.: sono comunque escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

Classi di violazione

Livello basso:

- Certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (infrazione impegno 1);
- Presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 con infrazione al 4.1.2);
- La macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).

Livello medio:

- Mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (infrazione impegno 3);
- Assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (infrazione impegno 4.1.1);
- Captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (impegno 5 con infrazione al 5.1.1);
- Assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2).

Livello alto:

- Mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2);
- Assenza del certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino), infrazione impegno 1.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

Parametri di valutazione:

1. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) scaduto all'atto dell'acquisto o uso da parte dell'utilizzatore professionale (impegno 1);
2. Mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2 con infrazione al 2.1);
3. Mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (impegno 3 con infrazione al 3.1);
4. Assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (infrazione impegno 4.1.1);

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

5. Assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2) oppure captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (impegno 5 con infrazione al 5.1.1) oppure la macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).

Classi di violazione:

- Livello basso:
 - Certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (impegno 1);
 - Presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 infrazione al 4.1.2);
- Livello medio:
 - Rilevamento di uno tra i parametri 3 (impegno 3 infrazione al 3.1- mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali)
 - o parametro 5 (impegno 5 infrazione al 5.2.2 - assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi)
 - o captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (impegno 5 con infrazione al 5.1.1);
 - o macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).
- Livello alto:

Rilevamento di infrazioni a due tra i parametri 1, 4 e 5 o infrazione al parametro 2.

 - Assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (infrazione impegno 4.1.1);
 - Assenza del certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino), infrazione impegno 1

Durata dell'infrazione: Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 85 (3) del Reg. (UE) n. 2021/2116. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

Delega per trattamenti fitosanitari – infrazione all'impegno 1

Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che sia l'unica infrazione commessa dall'azienda gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio.

Sito di stoccaggio – infrazioni 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1, 4.9.1, 4.10.

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni agli impegni descritti nei punti indicati gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Manipolazione, diluizione, miscelazione dei prodotti fitosanitari - infrazione 5.1

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità alla manipolazione, diluizione, miscelazione dei prodotti fitosanitari per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi - infrazioni 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità al corretto recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni indicate ai 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

1. Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
2. Avviare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
3. Ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione ex novo in caso sia mancante.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. Quando sia rilevata l'assenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) e di deleghe a contoterzisti o ad altri delegati abilitati all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e contemporaneamente l'assenza del sito di stoccaggio;
2. Quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
3. Sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

ZONA (SETTORE) 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CG09 - Direttiva 2008/119/CE - del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10).

Articoli 3 e 4

Campo di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti bovini/bufalini.

Normativa Nazionale

• Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. Corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all'età ed al peso vivo degli animali allevati;
2. Per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
3. Gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
4. Le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
5. Ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
6. I vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà;
8. I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;
9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;
11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;
12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;
14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;
15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Pertanto, i controlli sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra ARTEA e la Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di Vita, Alimenti e Veterinaria della regione Toscana. Sulla base dell'accordo è stato stabilito che i Servizi Veterinari utilizzano le check list e le modalità di controllo previste per le loro verifiche istituzionali.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Ispezione (controllo degli animali)
2	Libertà di movimento
3	Spazio disponibile
4	Edifici e locali di stabulazione
5	Illuminazione minima
6	Attrezzature automatiche e meccaniche
7	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
8	Tasso di emoglobina (Vitelli)
9	Mangimi contenenti fibre
10	Mutilazioni
11	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B. le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 41 al n. 46, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024.

Nel caso di controlli svolti direttamente da ARTEA, si ha violazione del presente criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni sopra elencati e indicati nelle check list.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. Nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV (vedi definizioni)
2. Con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - a. I parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. La situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c. La categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

INDICI DI VERIFICA

Portata dell'infrazione

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

<p>Bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 2;</p> <p>Media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;</p> <p>Alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C.</p>

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
Media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
Alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume **sempre** livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per i requisiti tasso di emoglobina e mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto. Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore;
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
4. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 10 e 11), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. Nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. Nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO;
 - c. Qualora nel corso dei sopralluoghi, effettuati dai Veterinari, venga contestata una non conformità di tipo C ma immediatamente sanabile a cui segue l'attribuzione della diffida e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- Quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

CGO10 - Direttiva 2008/120/CE - del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47).**Articoli 3 e 4****Base giuridica nazionale****Decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n.178 del 2 agosto 2011S.O.)****Base giuridica regionale**

- D.G.R n 551 del 24 maggio 2010 “Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali per gli anni 2010-2012”;
- Nota AOO-GRT n. 302282.Q.110.30 del 25/11/2013 “Piano regionale benessere animale: D.G.R.551/2010”.

Campo di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

1. Le aziende che detengono suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere a:

Peso vivo kg	Superficie mq
Fino a 10	0,15
Oltre 10 fino a 20	0,20
Oltre 20 fino a 30	0,30
Oltre 30 fino a 50	0,40
Oltre 50 fino a 85	0,55
Oltre 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

- b) Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.

2. Le pavimentazioni siano conformi ai seguenti requisiti:

- a) Per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al paragrafo 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 % alle aperture di scarico;
- b) Qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
- i) L'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 11 mm per i lattonzoli, di 14 mm per i suinetti, di 8 mm per i suini all'ingrasso e di 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
 - ii) L'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 50 mm per i lattonzoli e i suinetti e 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;

4. Le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. In deroga alle disposizioni di cui al punto 4, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di dieci scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui al primo 4 a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto;

5. Le scrofe e le scrofette abbiano accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti della normativa in oggetto;

6. le scrofe e le scrofette allevate in gruppo siano alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide ricevano mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico;

8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti siano temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari;

• **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI**

A. Verri

9. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq.

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli;

B. Scrofe e scrofette

10. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;

11. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite;

12. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento;

13. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito;

14. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli;

C. Lattonzoli

15. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato;

16. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà;

17. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli;

D. Suinetti e suini all'ingrasso

18. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale;

19. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini;

20. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo;

21. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle SS.VV.

Pertanto, i controlli sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra ARTEA e la Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di Vita, Alimenti e Veterinaria della Regione Toscana. Sulla base dell'accordo è stato stabilito che i Servizi Veterinari utilizzano le check list e le modalità di controllo previste per le loro verifiche istituzionali.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata.

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Libertà di movimento
4	Spazio disponibile
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione minima
7	Pavimentazioni
8	Materiale manipolabile
9	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
10	Mangimi contenenti fibre
11	Mutilazioni
12	Procedure d'allevamento
13	Attrezzature automatiche e meccaniche

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.

Le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 38 al n. 42 che fanno parte dell'approccio "animali based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024.

Nel caso di controlli svolti direttamente da ARTEA, si ha violazione del presente criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni sopra elencati e indicati nelle check list.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV (vedi definizioni);
2. con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - a. I parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. La situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c. La categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Modalità di rilevazione: Risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

INDICI DI VERIFICA

Portata dell'infrazione

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di sanzione rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 2;
--

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;

Alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;

Media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;

Alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume sempre livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevano non conformità di tipo C.

Casi particolari:

Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.

Di conseguenza non possono essere associate ad Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti:

1. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
2. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
3. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e 11), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. Nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. Nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO;
 - c. Qualora nel corso dei sopralluoghi, effettuati dai Veterinari, venga contestata una non conformità di tipo C ma immediatamente sanabile a cui segue l'attribuzione della diffida e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- Quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

CGO11 - Direttiva 98/58/CEE - del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**Articolo 4****Campo di applicazione**

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità con allevamenti zootecnici, esclusi gli allevamenti di pesci, rettili, anfibi e invertebrati.

Base giuridica nazionale

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 "Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende che detengono animali negli allevamenti devono disporre:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze;

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile);

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli;

Registrazione

5. Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero di casi di mortalità constatati ad ogni ispezione. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta;

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati;

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali;

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale;

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute;

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

salute ed il benessere degli animali dipendono da un impatto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari;

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni;

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche;

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi;

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali;

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere;

Mutilazioni

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda;

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali;

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere;

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle SS.VV.

Pertanto, i controlli sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra ARTEA e la Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di Vita, Alimenti e Veterinaria della Regione Toscana. Sulla base dell'accordo è stato stabilito che i Servizi Veterinari utilizzano le check list e le modalità di controllo previste per le loro verifiche istituzionali.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata.

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Registrazioni
4	Libertà di movimento
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione
7	Attrezzature automatiche e meccaniche
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
9	Mutilazioni
10	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.

1. All'interno del Requisito del Personale impiegato dalle aziende, gli impegni relativi alla frequenza di corsi di formazione specifici rappresentano un obbligo relativo alla normativa della protezione degli animali (CGO 11) solo per gli allevamenti avicoli e suinicoli;
2. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. Nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. Nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.
3. Le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo presentano una serie di elementi di controllo: per gli allevamenti di bovini adulti dal n. 34 al n. 40, per gli allevamenti di ovicapri dal n. 30 al n. 39, e l'elemento 54 per le galline ovaiole, che fanno parte dell'approccio "animali based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione:

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024.

Nel caso di controlli svolti direttamente da ARTEA, si ha violazione del presente criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni sopra elencati e indicati nelle check list.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. Nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV (vedi definizioni);
2. Con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - a. I parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. La situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c. La categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

INDICI DI VERIFICA

Portata dell'infrazione

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

In presenza di irregolarità, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 2;
Media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
Alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
Media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
Alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume **sempre** livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari

1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.
4. Qualora nel corso dei sopralluoghi, effettuati dai Veterinari, venga contestata una non conformità di tipo C ma immediatamente sanabile a cui segue l'attribuzione della diffida e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- Quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

9. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità rafforzata è determinato in funzione di quanto riportato nei regolamenti (UE):

- N. 2021/2115, articoli 12 e 13;
- N. 2021/2116, articoli da 83 a 86;
- N. 2022/1172, capo III, articoli da 6 a 11;

e nei decreti:

- D. lgs del 17 marzo 2023 n.42 e ss.mm.ii.
- D.M. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024

Oltre che nel Programma Strategico della PAC (PSP), capitoli 3 e 7.

In funzione della natura delle infrazioni, esse si dividono in:

- Non intenzionali;
- Intenzionali.

Tra le infrazioni non intenzionali si distinguono:

- Le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze **insignificanti** (articolo 85(3) del regolamento (UE) 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
- **Non gravi** (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172);
- Le infrazioni **gravi** o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172).

In relazione al tempo in cui sono rilevate, un'infrazione non intenzionale può essere considerata **reiterata** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116), se concorrono le seguenti condizioni:

- Sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell'arco di tre anni civili consecutivi;
- Il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza;
- Nel caso di presenza di più reiterazioni (non intenzionali) negli anni precedenti al 2023, considerato il passaggio dalla programmazione 2014-2022 alla programmazione 2023-2027, il 2023 si considera come prima reiterazione 1. Tale regola non si applica alle infrazioni intenzionali per cui si continua la progressione della reiterazione.

Nei prossimi paragrafi saranno descritte le procedure per il calcolo delle percentuali di riduzione dei pagamenti a carico dei beneficiari in conseguenza delle singole tipologie di infrazione e in presenza di combinazioni di infrazioni di diversa natura.

1. RIDUZIONI PER INFRAZIONI **NON INTENZIONALI**

1.1 Infrazioni **non gravi**

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate è normalmente pari al **3%** (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172).

In base alla valutazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) associati all'infrazione, l'Organismo Pagatore può adeguare la percentuale in funzione della seguente procedura:

- Per ogni Criterio o Norma (nel seguito **Requisito**) per il quale si riscontra la violazione di uno o più impegni, sono assegnati dei valori ai parametri di condizionalità. Il valore che tali parametri possono assumere è pari a: **1** = basso; **3** = medio; **5** = alto;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- Una volta quantificati i tre indici per ogni Requisito violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- Tale valore viene rapportato alla griglia di valutazione per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione per quella infrazione non intenzionale:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate per più di un Requisito, tale procedura deve essere eseguita per ogni singolo Requisito interessato.

1.1. Infrazioni **non gravi** – applicazione del **tetto del 5%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta sono sommate.

Nel caso in cui tale somma superi il 5% di riduzione totale, la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **5%** in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2a) del regolamento (UE) 2022/1172.

1.2. Infrazioni **gravi**

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali, gravi può arrivare fino al **10%** (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172), in base alle definizioni contenute nella presente Circolare per ogni singolo Requisito.

1.3. Infrazioni **gravi** – applicazione del **tetto del 10%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali, non reiterate, **di cui almeno una grave**, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta ai punti 1.1 e 1.3 sono sommati.

In questo caso, il tetto da applicare alla somma delle riduzioni calcolate è elevato al **10%**, in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2b) del regolamento (UE) 2022/1172.

2. RIDUZIONI PER INFRAZIONI **REITERATE**

2.1 Prima reiterazione

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali **reiterate** è pari al **10%** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

2.1. Infrazioni **reiterate** – applicazione del **tetto del 20%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali reiterate per diversi requisiti, le percentuali di riduzione sono sommate.

Nel caso in cui tale somma superi il 20% di riduzione totale, la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **20%** in base a quanto stabilito dall'articolo 11(3) del regolamento (UE) 2022/1172.

2.2. Seconda **reiterazione** e successive

Qualora la medesima inosservanza **persista senza un giustificato motivo** da parte del beneficiario è considerata un caso di inosservanza **intenzionale**.

Alle infrazioni valutate come intenzionali a seguito di ripetizione non giustificata di una infrazione reiterata si applicano le percentuali di riduzione definite dai regolamenti e descritte al paragrafo successivo.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Per ripetizione giustificata si intende un comportamento non conforme generato da eventi ascrivibili alle cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

3. RIDUZIONI PER INFRAZIONI INTENZIONALI

Nel caso in cui un'infrazione sia considerata intenzionale, sia per le caratteristiche dell'infrazione stessa nei casi previsti o per ripetuta reiterazione, la percentuale di riduzione applicabile è pari al **15%** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

Nel caso di rilevazione, a carico dello stesso beneficiario nel corso dello stesso anno civile di più infrazioni intenzionali, gli effetti di ogni singola infrazione si sommano e non esiste un tetto applicabile. Non può essere superato il **100%** degli aiuti richiesti.

L'Organismo Pagatore, in base alle valutazioni della infrazione intenzionale riscontrata può elevare la percentuale applicabile dal 15% fino ad un massimo del **100%** (articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1172).

In particolare, nel caso di ripetuta reiterazione senza giustificato motivo di infrazioni considerate **gravi**, la percentuale applicata sale dal 15% al **30%**.

Per ogni ulteriore reiterazione successiva all'applicazione dell'intenzionalità, la percentuale applicabile è pari al **45%**.

In caso di infrazioni intenzionali ripetute, la percentuale applicabile è pari a:

Prima reiterazione – infrazione intenzionale seguita da un'altra infrazione intenzionale = **45%**;

Seconda reiterazione – infrazione intenzionale ripetuta due volte – **90%**.

Esempio 1 (seconda e terza reiterazione di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi)

Anno 1

Inadempienza non intenzionale **grave** al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;

Inadempienza non intenzionale **non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**.

Riduzione applicabile = 5% + 3% = 8% – applicazione del **tetto** (10%) – riduzione applicabile = **8%**.

Anno 2

Nuova infrazione al CGO 5 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = **10%**;

Nuova infrazione alla BCAA 4 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = **10%**.

Riduzione applicabile = 10% + 10% = 20% – applicazione del **tetto** (20%) – riduzione applicabile = **20%**.

Anno 3

Nuova infrazione al CGO 5 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come **grave** – valutazione della riduzione applicabile = **30%** per passaggio a infrazione **intenzionale**;

Nuova infrazione alla BCAA 4 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come **non grave** – valutazione della riduzione applicabile = **15%** per passaggio a infrazione **intenzionale**.

Riduzione applicabile = 30% + 15% = 45% – applicazione del **tetto** (100%) – riduzione applicabile = **45%**.

Anno 4

Nuova infrazione al CGO 5 (terza reiterazione senza giustificazione) **di qualsiasi tipo** – valutazione della riduzione applicabile = **45%** per passaggio a infrazione **intenzionale ripetuta**;

Nuova infrazione alla BCAA 4 (terza reiterazione senza giustificazione) di qualsiasi tipo – valutazione della riduzione applicabile = **45%** per passaggio a infrazione **intenzionale ripetuta**.

Riduzione applicabile = 45% + 45% = 90% – applicazione del **tetto** (100%) – riduzione applicabile = **90%**.

4. CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE IN CASO DI PRESENZA DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

4.1. Più casi di infrazioni non intenzionali, ricorrenti e intenzionali.

Per ogni combinazione possibile della presenza di più infrazioni di diversa natura, si seguirà la procedura qui descritta (articolo 11(5) del regolamento (UE) 2022/1172):

- Si calcolano le percentuali applicabili per ogni singola categoria, secondo quanto già stabilito;
- Per ogni categoria, si verificano le condizioni di applicabilità dei tetti, ove previsti;
- Una volta applicati i tetti per singola categoria, le percentuali ottenute si sommano;

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

- La percentuale risultante non può in ogni caso superare il 100% degli aiuti richiesti.
Esempio 2 (mix di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi, ripetute e intenzionali)

Anno xx

Inadempienza non intenzionale **grave** al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;
 Inadempienza non intenzionale **non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
 Inadempienza non intenzionale **non grave** alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
 Inadempienza **ripetuta** (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
 Inadempienza **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
 Inadempienza **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
 Inadempienza **intenzionale** per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = **15%**;

Step 1 – calcolo riduzione per **categoria** e applicazione dei **tetti per categoria**

Inadempienze non intenzionali:

- **Grave** al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;
- **Non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
- **Non grave** alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
- **Totale = 5% + 3% + 3% = 11%** – applicazione del tetto (10%) – riduzione risultante = **10%**.

Inadempienze ripetute:

- **Ripetuta** (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- **Ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- **Ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- **Totale = 10% + 10% + 10% = 30%** – applicazione del tetto (20%) – riduzione risultante = **20%**.

Inadempienze intenzionali:

- **Intenzionale** per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = **15%**;
- **Totale = 15%** – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = **15%**.

Step 2 – **somma** delle percentuali risultanti e applicazione del **tetto aziendale**

- **Non intenzionali = 10%**;
- **Ripetute = 20%**;
- **Intenzionali = 15%**;
- **Totale = 10% + 20% + 15% = 45%** – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = **45%**.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

5. REITERAZIONI PROGRESSIVE – Tabella di riepilogo

Di seguito una tabella nella quale è riportato uno schema di calcolo base della percentuale applicabile in caso di più infrazioni.

SCHEMA DI CALCOLO PERCENTUALE APPLICABILE IN CASO DI INFRAZIONI

		Non grave	Grave	Intenzionalità diretta
Anno 1 (no reiterazione)		1-3-5	5	15
Anno 2 (1° reiterazione)	Non grave	10	10	15
	Grave	10	10	15
	Intenzionalità diretta	15	15	45 (intenzionalità diretta reiterata)
Anno 3 (2° reiterazione)	Non grave	15 (intenzionalità da reiterazione)	15 (intenzionalità da reiterazione)	45
	Grave	15 (intenzionalità da reiterazione)	30 (intenzionalità da reiterazione)	45
	Intenzionalità diretta	45	45	90
Anno 4 (3° reiterazione)	Non grave	45 (intenzionalità ripetuta)	45 (intenzionalità ripetuta)	90
	Grave	45 (intenzionalità ripetuta)	45 (intenzionalità ripetuta)	90
	Intenzionalità diretta	90	90	90

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

6. CONTROLLI EFFETTUATI TRAMITE AMS – Calcolo delle sanzioni

Nel caso in cui almeno un elemento controllabile (ELCO) del requisito sia stato verificato tramite AMS, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli obblighi di condizionalità controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata. In ottemperanza a quanto stabilito dai regolamenti, l'impostazione delle riduzioni di condizionalità derivanti da controlli effettuati tramite AMS è la seguente:

- **Infrazioni non intenzionali non gravi**

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	0,5%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	1,5%
III	Uguale o superiore a 5,00	2,5%

- **Infrazioni non intenzionali gravi**

Riduzione pari al **3%**

- **Infrazioni ripetute** (prima reiterazione)

Riduzione pari al **5%**

- **Infrazioni intenzionali**

Riduzione pari al **10%**

6.1. REITERAZIONI PROGRESSIVE – Tabella di riepilogo con controlli AMS

Pertanto, in caso di controlli con AMS la tabella precedente è rimodulata nel seguente modo:

		1 infrazione		
		Non grave	Grave	Intenzionalità diretta
Anno 1 <i>(no reiterazione)</i>		0,5-1,5-2,5	3	10

Anno 2 <i>(1° reiterazione)</i>		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	Grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	5	5	10
	Grave	5	5	10
	Intenzionalità diretta	10	10	20

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Anno 3 (2° reiterazione)	1 infrazione (considerando l'anno precedente)			
		Non grave	Grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	10* (intenzionale da reiterazione)	10*(intenzionale da reiterazione)	20
	Grave	10* (intenzionale da reiterazione)	15	20
	Intenzionalità diretta	20	20	45

*Si ricorda che dopo 2 reiterazioni, l'infrazione diventa intenzionale

Anno 4 (3° reiterazione)	1 infrazione (considerando gli anni precedenti)			
		Non grave	Grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	20	20	45
	Grave	20	20	45
	Intenzionalità diretta	45	45	45

7. *Calcolo dell'esito tra vecchia e nuova programmazione*

Nei casi in cui vi è corrispondenza tra le misure della vecchia e della nuova programmazione (vedi tabella sottostante) le infrazioni che sono state riscontrate nella vecchia programmazione 2014-2022, nel corso degli ultimi tre anni consecutivi, si considerano al fine di identificare le reiterazioni.

PAC 2023-2027	PAC 2014-2022	Descrizione
BCAA 3	BCAA 6	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
BCAA 4	BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
BCAA 5	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
BCAA 6	BCAA 4	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
BCAA 8	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
CGO 1	BCAA 2	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
CGO 2	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
CGO 3	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto B.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

CGO 4	CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
CGO 5	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
		l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)
CGO 6	CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze βagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
CGO 7 (Per alcuni impegni)	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
CGO 8 (per alcuni impegni)	CGO 10	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71)
CGO 9	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
CGO 10	CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
CGO 11	CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)

Nei casi in cui negli ultimi tre anni consecutivi a cavallo della vecchia programmazione è stata assegnata un'ammonizione (avviso che in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione questa sarà considerata intenzionale), in caso di nuova reiterazione questa diventa intenzionale.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Esempi:**1) CGO 4 – Direttiva habitat (infrazione intenzionale diretta 2023 che segue una infrazione per negligenza nel 2022)**

ANNO 2022

CGO 3 – Direttiva habitat infrazione per negligenza P=5, G=5, D=5

ANNO 2023

CGO 4 - Direttiva habitat infrazione intenzionale diretta e prima reiterazione

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 15%

2) CGO 5 – Sicurezza alimentare (infrazione non grave e prima reiterazione)

ANNO 2021

CGO 4 – Sicurezza alimentare infrazione per negligenza P=3, G=3, D=3

ANNO 2023

CGO 5 – Sicurezza alimentare infrazione non grave P=1, G=1, D=1 e 1° reiterazione

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 10%

3) BCAA 4 – fasce tampone (Infrazione non intenzionale, non grave con 2°reiterazione)

ANNO 2021

Infrazione per negligenza BCAA 1 – fasce tampone P=3, G=3, D=3

ANNO 2022

Infrazione per negligenza BCAA 1 – fasce tampone =3% e prima reiterazione =>9%

ANNO 2023

Anno 2023 Infrazione non intenzionale, non grave alla BCAA 4 – fasce tampone P=3, Gravità =3, Durata=3 e 2° reiterazione

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 10%

4) CGO 9 – benessere vitelli infrazione intenzionale reiterata

ANNO 2022

CGO 11 – Benessere dei vitelli infrazione intenzionale => 20%

ANNO 2023

CGO 9 — Benessere dei vitelli Infrazione intenzionale diretta reiterata

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 45%

5) CGO 5 – Sicurezza alimentare (caso allerta tempestiva nel 2022 senza controllo dell'azione correttiva e infrazione nel 2023, esempio non grave)

ANNO 2022

CGO 4 – Sicurezza Alimentare, P=0, Gravità =0, Durata=0, allerta tempestiva e azione correttiva assegnata (ma non verificata)

ANNO 2023

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

CGO 5– Sicurezza alimentare non intenzionale grave P=5, Gravità =5, Durata=5

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 5%

6) CGO 11 – Benessere negli allevamenti infrazione per negligenza 2022 e infrazione intenzionale diretta nel 2023)

ANNO 2022

CGO 13 – Benessere negli allevamenti infrazione per negligenza P=3, Gravità =3, Durata=3

ANNO 2023

CGO 11– Benessere negli allevamenti infrazione intenzionale diretta e prima reiterazione Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 15%

RISCONTRO DELLA GESTIONE DI ALCUNI CASI PARTICOLARI (non esaustivi)

7) 1° Caso particolare - Infrazione per assenza del quaderno di campagna (impegno b) CGO 1- Direttiva fosfati

ANNO 2022

BCAA 2 – Autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione, infrazione per negligenza P=5, Gravità =5, Durata=5

ANNO 2023

CGO 1– Direttiva fosfati - infrazione dovuta all'assenza del quaderno di campagna e della comunicazione del centro di consulenza (impegno B) - Infrazione non intenzionale grave, P=5, Gravità =5, Durata=5 Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 5%

8) 2° Caso particolare - Infrazione per assenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione (impegno a)

CGO 1- Direttiva fosfati

ANNO 2022

BCAA 2 – Autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione, infrazione per negligenza P=5, Gravità =5, Durata=5

ANNO 2023

CGO 1– Direttiva fosfati - infrazione dovuta all'assenza della documentazione di autorizzazione alla captazione ecc. (impegno a). - Infrazione non intenzionale grave, P=5, Gravità =5, Durata=5

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 10%

9) 3° Caso particolare – mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto

CGO 7- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari

ANNO 2022

CGO 10- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per negligenza mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta negligenza P=3, Gravità =3, Durata=3

ANNO 2023

CGO 7- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per negligenza mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta negligenza P=5, Gravità =5, Durata=5

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 10%

10) 4° CASO PARTICOLARE – assenza dell'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti

CGO 8- Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

ANNO 2022

CGO 10- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per assenza dell'autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari, P=5, G=5, D=5

ANNO 2023

CGO 8 – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, infrazione per assenza dell'autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 10%

11) 5° CASO PARTICOLARE – infrazione deposito dei fitofarmaci CGO 8 – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

ANNO 2022

CGO 10- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per il deposito senza sufficiente ricambio dell'aria, P=0, Gravità =0, Durata=0, allerta tempestiva e azione correttiva assegnata (ma non verificata)

ANNO 2023

CGO 8 – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, infrazione il deposito senza sufficiente ricambio dell'aria, infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 0.

A.R.T.€A.

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2024 Reg. (UE) 2021/2115

Protocollo n. 001/0000046 del 07/01/2025

Allegato 1: Procedura per il calcolo delle esenzioni BCAA7 e applicazione delle deroghe previste dal Reg (UE) 1317 del 27 luglio 2022.**Procedura per il calcolo delle esenzioni BCAA7**Condizioni di esenzione:

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- b) i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- c) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- d) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

Le superfici certificate a norma del Regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) si ritengono esenti *ipso facto*.

La procedura di controllo deve essere svolta rispettando la seguente sequenza di attività:

1. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione a): SE POSSIBILE SEMINATIVO \leq 10HA SI CONSIDERA L'AZIENDA ESENTE DALLA BCAA7
2. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione b): SE TUTTO IL POSSIBILE SEMINATIVO = COLTURE SOMMERSE SI CONSIDERA L'AZIENDA ESENTE DALLA BCAA7
3. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione e): si considerano esenti le superfici certificate ai sensi del REG UE 2018/848, condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI)
4. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione c)
 - Se l'azienda dichiara un unico utilizzo/coltura si effettua il seguente calcolo SE SUPERFICI DICHIARATE A ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO + RIPOSO+LEGUMINOSE \geq 75% DELLE SUPERFICI A SEMINATIVO
 - Se l'azienda dichiara due utilizzi/colture si valuta la prevalenza della coltura in campo nel periodo di riferimento (la coltura che è presente in campo per più tempo dal 1° aprile - 30

giugno e comunque che intercetti il 15.05) e si effettua il seguente calcolo SE SUPERFICI DICHIARATE A ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO + RIPOSO+LEGUMINOSE (colture prevalenti nel periodo di riferimento) $\geq 75\%$ DELLE SUPERFICI A SEMINATIVO.

SE L'AZIENDA RISULTA POSSEDERE LE CARATTERISTICHE PER ACCEDERE ALL'ESENZIONE L'AZIENDA È CONSIDERATA ESENTE.

IN OGNI CASO SULLE SUPERFICI A COLTURE SOMMERSE IL BENEFICIARIO NON DEVE APPLICARE LA BCAA7.

5. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione d)

- Se l'azienda dichiara un unico utilizzo/coltura si effettua il seguente calcolo SE SUP DICHIARATE A PRATO PERMANENTE+ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO + RISO $\geq 75\%$ DELLA SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE
- Se l'azienda dichiara due utilizzi/colture nel periodo di riferimento si valuta la prevalenza della coltura in campo nel periodo di riferimento (la coltura che è presente in campo per più tempo dal 1° aprile - 30 giugno e comunque che intercetti il 15.05) e si effettua il seguente calcolo SE SUP DICHIARATE A PRATO PERMANENTE+ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO (colture prevalenti nel periodo di riferimento) + RISO $\geq 75\%$ DELLA SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE

SE L'AZIENDA RISULTA POSSEDERE LE CARATTERISTICHE PER ACCEDERE ALL'ESENZIONE L'AZIENDA È CONSIDERATA ESENTE.

Il controllo del rispetto della BCAA7 per il 2024 deve iniziare dalla verifica all'interno del fascicolo aziendale per verificare se il beneficiario ha optato per la rotazione o per la diversificazione. Per chi ha optato per la rotazione si verifica se nel 2023 aveva richiesto come premio l' ECO4 o qualche SRA e si svolgerà in due fasi:

1. Se l'azienda ha già effettuato una rotazione nell'arco dell'anno solare 2023, non ci saranno ulteriori verifiche specifiche per la verifica che la seconda coltura sia diversa come genere botanico dalla coltura della prima rotazione
2. Se l'azienda semina una unica coltura nell'arco dell'anno solare la verifica verrà svolta nel 2024 e si dovrà verificare che sullo stesso appezzamento la coltura 2024 sia diversa come genere botanico dalla coltura del 2023.

Protocollo n. 001/0000046 del 07/01/2025

Allegato 2

Schema di classificazione delle aziende zootecniche		
Classe dimensionale	Azoto al campo (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (n.)
1	Minore o uguale a 1000	<p>AVICOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> — inf. o uguali a 2174 posti ovaiola — inf. o uguali a 4000 posti broiler — inf. o uguali a 4350 posti pollastra — inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio — inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina — inf. o uguali a 5300 posti faraona <p>CUNICOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> — inf. o uguali a 2000 posti fattrice — inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso <p>SUINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio — inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>BOVINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — inf. o uguali a 12 vacche in produzione — inf. o uguali a 23 vacche nutrici — inf. o uguali a 27 capi in rimonta — inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso — inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca <p>OVICAPRINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — inf. o uguali a 200 posti capo adulto — inf. o uguali a 280 posti agnellone <p>EQUINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso — inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone
2	Da 1001 a 3000	<p>AVICOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 2175 a 6520 posti ovaiola — da 4001 a 12000 posti broiler — da 4351 a 13000 posti pollastra — da 671 a 2000 posti tacchino maschio — da 1301 a 3950 posti tacchino femmina — da 5301 a 15800 posti faraona <p>CUNICOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 2001 a 6000 posti fattrice — da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso <p>SUINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio — da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>BOVINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 13 a 36 vacche in produzione — da 24 a 68 vacche nutrici — da 28 a 83 capi in rimonta — da 31 a 90 bovini all'ingrasso — da 117 a 348 vitelli a carne bianca <p>OVICAPRINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 201 a 600 posti capo adulto

Allegato 2

		<ul style="list-style-type: none"> — da 280 a 850 posti agnellone <p>EQUINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 86 a 250 posti puledro da ingrasso — da 26 a 80 posti fattrice o stallone
3	Da 3001 a 6000	<p>AVICOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 6521 a 13000 posti ovaioia — da 12001 a 24000 posti broiler — da 13001 a 26000 posti pollastra — da 2001 a 4000 posti tacchino maschio — da 3951 a 7900 posti tacchino femmina — da 15801 a 31600 posti faraona <p>CUNICOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 6001 a 12000 posti fattrice — da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso <p>SUINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio — da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>BOVINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 37 a 72 vacche in produzione — da 69 a 136 vacche nutrici — da 84 a 166 capi in rimonta — da 91 a 180 bovini all'ingrasso — da 349 a 697 vitelli a carne bianca <p>OVICAPRINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 601 a 1200 posti capo adulto — da 851 a 1700 posti agnellone <p>EQUINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 251 a 500 posti puledro da ingrasso — da 81 a 160 posti fattrice o stallone
4	Maggiore di 6000	<p>AVICOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 13001 a 40000 posti ovaioia — da 24001 a 40000 posti broiler — da 26001 a 40000 posti pollastra — da 4001 a 40000 posti tacchino maschio — da 7901 a 40000 posti tacchino femmina — da 31601 a 40000 posti faraona <p>CUNICOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> — oltre 12001 posti fattrice — oltre 25001 posti capo all'ingrasso <p>SUINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio — da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>BOVINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 73 a 416 vacche in produzione — da 137 a 421 vacche nutrici — da 167 a 833 capi in rimonta — da 181 a 625 bovini all'ingrasso — da 698 a 1920 vitelli a carne bianca <p>OVICAPRINI</p> <ul style="list-style-type: none"> — oltre 1201 posti capo adulto

Allegato 2

		<ul style="list-style-type: none"> - oltre 1701 posti agnellone <p>EQUINI</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 501 posti puledro da ingrasso - oltre 161 posti fattrice o stallone
<p style="text-align: center;">5</p>	<p>Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005</p>	<p>AVICOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oltre 40000 posti ovaiole - Oltre 40000 posti broilers <p>SUINI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oltre 2000 grassi - Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg

Protocollo n. 001/0000046 del 07/01/2025

Allegato 3a)

Calcolo azoto da effluenti zootecnici

Requisito minimo Fertilizzanti (ZVN e ZO) e CGO2 (ZVN)
Tabella per la verifica del rispetto dei massimali di azoto aziendali e degli adempimenti amministrativi

Beneficiario _____

I. Calcolo dell'ammontare di azoto prodotto da effluenti zootecnici aziendali

		a	b	c=a*b
		Consistenza media annua	N prodotto (kg/anno)	N aziendale (kg/anno)
AVICOLI	ovaiole		0,46	0,00
	broiler		0,25	0,00
	pollastra		0,23	0,00
	tacchino maschio		1,49	0,00
	tacchino femmina		0,78	0,00
	faraona		0,19	0,00
CUNICOLI	fattrice		0,50	0,00
	capo all'ingrasso		0,24	0,00
SUINI	grassi da 100 kg		9,80	0,00
	scrofe con suinetti		26,40	0,00
BOVINI	vacche in produzione		83,00	0,00
	vacche nutrici		44,00	0,00
	vacche da rimonta		36,00	0,00
	bovini all'ingrasso		33,60	0,00
	vitelli a carne bianca		8,60	0,00
OVICAPRINI	capo adulto		4,95	0,00
	agnellone		3,46	0,00
EQUINI	puledro da ingrasso		11,73	0,00
	fattrice o stallone		37,95	0,00
TOTALE (N prod)				0,00 ⁱ

2. Verifica del rispetto dei massimali 170-340 kg N/ha**l) Azoto acquisito/ceduto da/a altre aziende**

	d	e	d*e	f	f*e
	q.li acquisiti	N contenuto	N totale	q.li ceduti	N totale
LETAME BOVINO		0,4	0,00		0,00
LETAME OVICAPRINO		0,66	0,00		0,00
LETAME EQUINO		0,46	0,00		0,00
LIQUAME AVICOLO		2,35	0,00		0,00
LIQUAME SUINO		0,3	0,00		0,00
ALTRO (pollina, stallatico)			0,00		0,00

	q.li acquisiti/prodotti				
DIGESTATO DERIVANTE DA EFFLUENTI ZOOTECNICI*		1	0,00		0,00

*la quantità di N è calcolata secondo i valori di cui alla tabella 2 all. 4 REG 46/R s.m.)

totale **0,00**totale **0,00**

Allegato 3a)

Calcolo azoto da effluenti zootecnici

II. Quantità di azoto massima (Nmax) utilizzabile sui terreni aziendali

	B ha	C Kg	D=B*C
SAU in ZVN	0	170	0,00
SAU in ZO	0	340	0,00

III. Quantità di azoto utilizzata

1) N prodotto a livello aziendale	0,00
2) N acquisito a livello aziendale	0,00
3) N ceduto a livello aziendale	0,00
N utilizzato	0,00

2a. Verifica del rispetto dei massimali in ZVN

2b. Verifica del rispetto dei massimali in ZO

3. Calcolo dell'Azoto ai fini degli adempimenti amministrativi

1) N prodotto a livello aziendale	0,00
4) N acquisito a livello aziendale (al netto dei componenti di cui al D.Lvo 75)	

TIPO	N totale
LETAME BOVINO	0,00
LETAME OVICAPRINO	0,00
LETAME EQUINO	0,00
LIQUAME AVICOLO	0,00
LIQUAME SUINO	0,00

	d	e	d*e
	q.li acquisiti	N contenuto	N totale
Altri tipi di effluente			0,00
TOTALE			0,00

5) N Digestato			0,00
DIGESTATO (TUTTO)			0,00

1) N prodotto a livello aziendale	0,00
4) N acquisito a livello aziendale	0,00
5) N Digestato	0,00
N ai fini degli adempimenti amministrativi	0,00

Il sistema riporta il valore 1 in corrispondenza della tipologia di zonizzazione totale o prevalente per i suoli aziendali

Azienda in ZVN

Azienda in ZO

DATA CONTROLLO		NOME CONTROLLORE	
		FIRMA SUPERVISORE	

Protocollo n. 001/0000046 del 07/01/2025

Allegato 3b)

Calcolo azoto per coltura

Requisito minimo Fertilizzanti (ZVN e ZO) e CGO2 (ZVN)**Verifica dell'utilizzo dei quantitativi di azoto nel rispetto del fabbisogno per coltura DPGR 46/R s.m.***applicabile per le aziende in ZO con obbligo di presentazione del PUA e le aziende in ZVN che utilizzino fertilizzazione azotata di sintesi e/o organica*

Beneficiario: _____ cuaa: _____

Superficie ZO: _____ Superficie ZVN: _____

coltura: _____

confronto tra il calcolo teorico (YxB)- Nc-Nf-An e quanto distribuito in campo (FcxCc)+(F0xK0)

(YxB)- Nc-Nf-An= 0

(FcxCc)+(F0xK0)= 0

impegno rispettato: **NON rispettato**

*note: per le colture leguminose è consentito un apporto massimo di 30 Kg/ha di Azoto***PARAMETRI DEL CALCOLO TEORICO****YxB = fabbisogno teorico in azoto della coltura: asportazioni colturali***inserire i valori di Y e B*Metodologia di calcolo delle asportazioni colturali per le colture erbacee ed ortive

Y= produzione attesa della coltura sulla base delle produzioni presunte indicate nel piano di concimazione in q.li/ha

B= contenuto di azoto della coltura per unità di prodotto (kg/q) come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

Y= _____ B= _____

YxB= 0Metodologia di calcolo per le colture arboree

$$Y \times B = (Y \times N1) + N2 + N3$$

Y= produzione attesa della coltura sulla base delle produzioni presunte indicate nel piano di concimazione in q.li/ha

N1 = contenuto in azoto per unità di prodotto (kg/q) come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

N2 = Asportazione di azoto del legno di potatura come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

N3 = Asportazione di azoto delle strutture permanenti come nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO" all.4 DPGR 46/R e s.m.

Y= _____ N1= _____ N2= _____ N3= _____

YxB= 0

Allegato 3b)

Calcolo azoto per coltura

Nc = disponibilità/sottrazione di azoto (N) connessa dalle precessioni colturali

mettere il valore 1 in corrispondenza della colonna "coltura" a seconda del caso

Precessione	coef.	coltura	Nc
medicai diradati	60	0	0
medicai di 3 anni e prati oltre 5	80	0	0
trifoglio e prati breve durata	30	0	0
colture leguminose da sovescio	50	0	0
interramento paglie di cereali	-30	0	0
interramento stocchi di mais e girasole,	-40	0	0

Nc= 0

Nf = disponibilità di azoto (N) derivante da fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno

1)mettere la quantità in qli di letame utilizzato

2)mettere il valore 1 in corrispondenza della tipologia di letame utilizzato

quantità di letame utilizzata l'anno precedente (qli/ha): _____

% minima di azoto derivante da fertilizzazioni organiche a.p.: 30%

contenuto medio di azoto per i diversi tipi di letame			
tipo letame	coef.	tipologia	Kg N
bovino	0,4	0	0
ovicaprino	0,66	0	0
suino	0,45	0	0
equino	0,46	0	0
avicolo	2,35	0	0
cunicolo	1,1	0	0
azoto apportato anno precedente			0

Nf= 0

An= apporti naturali (c+d)

1) inserire il valore % della sostanza organica punto b)

2) mettere il valore 1 nella tabella in corrispondenza della tipologia di coltivazione

3) inserire il valore dell'azoto derivante da precipitazioni punto b)

a) kg di N assimilabile per unità percentuale di sostanza organica: 30

b) % di sostanza organica del suolo: _____

tipologia di coltivazione	coef.	coltivazio	Kg N
cereali autunno-vernini	0,60	0	0
bietola e girasole	0,67	0	0
sorgo	0,75	0	0
mais	1	0	0
ortive annuali	0,60	0	0
colture poliennali	1	0	0
coeff. di durata del ciclo colturale:			0

Allegato 3b)

Calcolo azoto per coltura

c) azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica 0

d) azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (tra 10 e 20kg): _____

An= 0**N.B. In ogni caso N derivante dalla mineralizzazione della s.o. è valutato al massimo pari a 60 kg/ha.****PARAMETRI DEL CALCOLO REALE****Fc = quantità di azoto (N) apportata con il concime minerale e organico diverso da effluente****Kc= coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime (Fc) = 1***mettere la quantità in kg/ha in corrispondenza del/dei concime/i minerale utilizzato/i*

Tipologia di concime	titolo di N	quantità	kg di N
nitrato di sodio NaNO3	0,15	0	0
nitrato di calcio Ca(NO3)2	0,15	0	0
Ammoniaca anidra NH3	0,82	0	0
Solfato di ammonio ((NH4)2SO4	0,2	0	0
Nitrato ammonico ((NH4)2SO4*NH4NO3)	0,26	0	0
Calcocianamide CaCN2	0,2	0	0
Urea ((NH2)2CO)	0,46	0	0
fosfato biammonico	0,18	0	0
SIAPOR	0,12	0	0
NITROPHOSKA GOLD	0,05	0	0
POLLINA	0,03	0	0
Altro		0	0

(FcxKc)= 0**F0 = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico****K0= coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime organico***1)mettere la quantità in q.li/ha in corrispondenza del letame utilizzato**2)mettere la quantità in t o m3/ha in corrispondenza del liquame utilizzato**3)mettere la quantità in t o m3/ha in corrispondenza del digestato utilizzato*

letame						
tipo	tipologia	quantità q	coef.	Kg N	k0	F0*k0
bovino	0	0	0,4	0	0,4	0
ovicaprino	0	0	0,66	0	0,4	0
suino	0	0	0,45	0	0,4	0
equino	0	0	0,46	0	0,4	0
avicolo	0	0	2,35	0	0,4	0
cunicolo	0	0	1,1	0	0,4	0

(F0xK0)= 0

liquame

Allegato 3b)

Calcolo azoto per coltura

tipo	tipologia	quantità t/	coef.	Kg N	k0	FO*k0
bovino latte	0	0	4	0	0,4	0
vitelli carne	0	0	8,5	0	0,4	0
suini	0	0	3	0	0,46	0
avicolo carr	0	0	25	0	0,55	0
avicolo ova	0	0	12,5	0	0,55	0

(FOxK0)= 0

digestato						
origine	tipologia	quantità t/m3	coef.	Kg N	k0	FO*k0
liquame bovino tq	0	0		0	0	0
liquame bovino + biomasse tq	0	0		0	0	0
liquame suino tq	0	0		0	0	0
effluenti avicoli chiarificati	0	0		0	0	0
biomasse vegetali tq	0	0		0	0	0
frazione palabile	0	0		0	0	0
frazione chiarificata	0	0		0	0	0

(FOxK0)= 0

NOTE

DATA CONTROLLO _____ NOME CONTROLLORE _____

FIRMA SUPERVISORE _____

Allegato 4

Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità comitato di gestione dei pagamenti diretti. (CGO5)

Il regolamento (CE) n. 2115/2023 istituisce il concetto di condizionalità. Nel suo allegato III figura un elenco di criteri statuari di gestione che sono soggetti alla condizionalità.

Tra essi figura l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 che impone agli operatori del settore alimentare e dei mangimi (inclusi gli agricoltori) di garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività e di verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

Poiché le disposizioni in materia di igiene fanno parte delle prescrizioni della legislazione alimentare, gli agricoltori non adempienti devono essere soggetti alla riduzione dei pagamenti diretti conformemente ai principi della condizionalità.

I regolamenti sull'igiene sono:

1. Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
2. Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
3. Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

Elenco di obblighi in materia di igiene pertinenti per l'agricoltore nel contesto della condizionalità**Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004).**

Estratto dell'articolo 4, paragrafo 1 e della parte A dell'allegato I come specificato qui di seguito

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III. Tenuta di registri

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

- a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali¹;
- b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
- d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;

¹ I servizi della Commissione ritengono che gli agricoltori devono registrare la natura della produzione nella loro azienda e l'area agricola totale in cui tali mangimi sono prodotti senza dover far riferimento alle quantità o all'identificazione del lotto pertinente. Le quantità di mangimi che arrivano o lasciano l'azienda vanno registrate separatamente.

Allegato 4

e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti: a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Estratto dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'allegato III come specificato qui di seguito
Allegato 3, sezione IX: CAPITOLO I: LATTE CRUDO -

I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO

1. Il latte crudo deve provenire da animali:

- b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
- c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
- d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2. a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE;
 - ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE [3];
o
 - iii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente.
- b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:
- i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che è ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE;
o
 - ii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente.
 - c) in caso di compresenza di capre e vacche, le capre devono essere soggette ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

- a) nel caso di vacche e bufale che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;
- b) nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:
 - i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi;
o
 - ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;
- e
- c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la

Allegato 4

brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui è stata individuata la tubercolosi o la brucellosi a seguito dei controlli di cui al punto 2, lettera a), sottopunto iii), o al punto 2, lettera b), sottopunto ii), purché sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

5. Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al punto 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali.

II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE

A. Requisiti per i locali e le attrezzature

1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.

2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

B. Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto

1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare:

a) prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;

d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.

2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8 °C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.

...

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti nella parte III e se:

a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura;

o

b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.

ALLEGATO III, SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI

CAPITOLO I: UOVA

1. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti

Allegato 4

per l'igiene dei mangimi

Estratto dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'allegato I come specificato qui di seguito

ALLEGATO I - PRODUZIONE PRIMARIA - PARTE A

I. Disposizioni in materia di igiene

4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:

- e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
- g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II. Tenuta di registri

2. Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare tenere registrazioni di:

- a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
- b) l'uso di sementi geneticamente modificate;
- e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

Articolo 5, paragrafo 5 e allegato III come specificato qui di seguito

ALLEGATO III - BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

1. Stoccaggio

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.

I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

2. Distribuzione

I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

Articolo 5, paragrafo 6

Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.

Allegato 5

Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE.**ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE**

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.

Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso¹
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:

Zinco	Rame
Nichel	Cromo
Piombo	Selenio
Arsenico	Antimonio
Molibdeno	Titanio
Stagno	Bario
Berillio	Boro
Uranio	Vanadio
Cobalto	Tallio
Tellurio	Argento

2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.

¹ Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.

Protocollo n. 001/000046 del 07/01/2025

Allegato 6

Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari**Normativa di riferimento**

ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci

Punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

1. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Deve essere:

- Chiuso e ad uso esclusivo
 - o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente e disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Protocollo n. 001/0000046 del 07/01/2025

Allegato 8

Allegato – Elenco dei Siti di Importanza Regionale (SIR)					
Allegato 1 DCR n. 24 del 24 marzo 2015					
SIC = Sito di Importanza Comunitaria (ai sensi della Direttiva Habitat)					
ZPS = Zona di Protezione Speciale (ai sensi della Direttiva Uccelli)					
sir = sito di interesse regionale (ai sensi della LR 56/00)					
Provincia	Codice	Denominazione	Codice	Superficie	Tipologia
MS	1	Valle del torrente Gordana	IT5110001	522,27	SIR – SIC
MS	2	Monte Orsaro	IT5110002	1983,15	SIR – SIC
MS	3	M. Matto - M. Malpasso	IT5110003	754,09	SIR – SIC
MS	4	M. Acuto - Groppi di Camporaghera	IT5110004	464,6	SIR – SIC
LU - MS	5	M. La Nuda - M. Tondo	IT5110005	520,72	SIR – SIC
MS	6	Monte Sagro	IT5110006	1223,28	SIR – SIC
MS	7	Monte Castagnolo	IT5110007	116,1	SIR – SIC
MS	8	Monte Borla - Rocca di Tenerano	IT5110008	1081,3	SIR – SIC
LU	9	M. Sillano - P.so Romecchio	IT5120001	260,3	SIR – SIC
LU	10	M. Castellino - Le Forbici	IT5120002	664,06	SIR – SIC
LU	11	Parco dell'Orecchiella - Pania di Corfino -	IT5120003	2008,28	SIR – SIC
LU	12	Pania di Corfino	IT5120004	134,09	SIR – ZPS
LU	13	M. Romecchio - M. Rondinaio - Poggione	IT5120005	719,27	SIR – SIC
LU	14	M. Prato Fiorito - M. Coronato - Valle dello	IT5120006	1907,68	SIR – SIC
LU	15	Orrido di Botri	IT5120007	243,91	SIR - SIC –
LU - MS	16	Valli glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi	IT5120008	2832,62	SIR – SIC
LU	17	M. Sumbra	IT5120009	1862,57	SIR – SIC
LU - MS	18	Valle del Serra - Monte Altissimo	IT5120010	1857,08	SIR – SIC
LU	19	Valle del Giardino	IT5120011	783,17	SIR – SIC
LU	20	M. Croce - M. Matanna	IT5120012	1246,48	SIR – SIC
LU - MS	21	M. Tambura - M. Sella	IT5120013	2009,88	SIR – SIC
LU	22	M. Corchia - Le Panie	IT5120014	3962,87	SIR – SIC
LU - MS	23	Praterie primarie e secondarie delle Apuane	IT5120015	17320,84	SIR – ZPS
LU	24	Macchia lucchese	IT5120016	403,27	SIR - SIC –
LU - PI	25	Lago e Padule di Massacciuccoli	IT5120017	1908,01	SIR - SIC –
LU	26	Lago di Sibolla	IT5120018	74,4	SIR – SIC
LU - PI	27	Monte Pisano	IT5120019	8233,41	SIR – SIC
LU	137	Padule di Verciano – Prati alle Fontane – Padule	IT5120020	396,94	SIR – SIC
PT	28	Alta valle del Sestaione	IT5130001	823,22	SIR – SIC
PT	29	Campolino	IT5130002	132,55	SIR – ZPS
PT	30	Abetone	IT5130003	623,13	SIR – ZPS
PT	31	Pian degli Ontani	IT5130004	669,76	SIR – ZPS
PT	32	Libro Aperto - Cima Tauffi	IT5130005	357,75	SIR – SIC
PT	33	M. Spigolino - M. Gennaio	IT5130006	492,71	SIR – SIC
FI - PT	34	Padule di Fucecchio	IT5130007	2111,71	SIR - SIC –
PT	138	Tre Limentre - Reno	IT5130009	9360,51	SIR – SIC
FI	35	Passo della Raticosa - Sassi di San Zanobi e della	IT5140001	2213,85	SIR – SIC
FI	36	Sasso di Castro e Monte Beni	IT5140002	811,15	SIR – SIC
FI	37	Conca di Firenzuola	IT5140003	2336,81	SIR – SIC
FI	38	Giogo - Colla di Casaglia	IT5140004	6114,61	SIR – SIC
FI	39	Muraglione - Acqua Cheta	IT5140005	4882,78	SIR – SIC
FI - PO	40	La Calvana	IT5150001	4990,8	SIR – SIC

Allegato 8

PO	41	Monte Ferrato e M. Iavello	IT5150002	1375,6	SIR - SIC
PO	139	Appennino pratese	IT5150003	4190,88	SIR - SIC
FI	42	Monte Morello	IT5140008	4173,89	SIR - SIC
FI	43	Poggio Ripaghera - Santa Brigida	IT5140009	417,95	SIR - SIC
FI - PT	44	Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone	IT5140010	418,84	SIR - SIC -
FI - PO	45	Stagni della Piana Fiorentina e Pratese	IT5140011	1902,31	SIR - SIC -
FI	46	Vallombrosa e Bosco di S. Antonio	IT5140012	2694,37	SIR - SIC
LI	47	Padule di Suese e Biscottino	IT5160001	142,87	SIR - SIC -
LI	48	Isola di Gorgona - area terrestre e marina	IT5160002	14818,88	SIR - SIC -
LI	49	Tombolo di Cecina	IT5160003	355,86	SIR - ZPS
LI	50	Padule di Bolgheri	IT5160004	577,58	SIR - SIC -
LI - PI	51	Boschi di Bolgheri - Bibbona e Castiglioncello	IT5160005	3527,14	SIR - SIC
LI	52	Isola di Capraia - area terrestre e marina	IT5160006	18753,60	SIR - SIC
LI	53	Isola di Capraia - area terrestre e marina	IT5160007	18403,33	SIR - ZPS
LI	54	Monte Calvi di Campiglia	IT5160008	1036	SIR - SIC
LI	55	Promontorio di Piombino e Monte Massoncello	IT5160009	718,62	SIR - SIC
LI	56	Padule Orti - Bottagone	IT5160010	117,11	SIR - SIC -
LI	57	Isole di Cerboli e Palmaiola	IT5160011	21,38	SIR - SIC -
LI	58	Monte Capanne e promontorio dell'Enfola	IT5160012	6753,64	SIR - SIC -
LI	59	Isola di Pianosa - area terrestre e marina	IT5160013	5498,32	SIR - SIC -
LI	60	Isola di Montecristo e Formica di Montecristo -	IT5160014	15483,68	SIR - SIC -
LI	142	Secche della Meloria	IT5160018	8.727,09	SIR - SIC
LI	143	Scoglietto di Portoferraio	IT5160019	154,40	SIR - SIC
LI	144	Scarpata continentale dell'Arcipelago Toscano	IT5160020	473,26	SIR - SIC
LU - PI	61	Dune litoranee di Torre del Lago	IT5170001	121,74	SIR - SIC -
PI	62	Selva Pisana	IT5170002	9658,34	SIR - SIC -
FI - PI	63	Cerbaie	IT5170003	6504,51	SIR - SIC
PI	64	Montefalcone	IT5170004	498,71	SIR - ZPS
PI	65	Montenero	IT5170005	145,06	SIR - SIC
PI	66	Macchia di Tatti - Berignone	IT5170006	2484,98	SIR - SIC -
PI	67	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori	IT5170007	1908,77	SIR - SIC -
PI	68	Complesso di Monterufoli	IT5170008	5035,85	SIR - SIC -
PI	140	Lago di Santa Luce	IT5170009	524,70	SIR - SIC
PI	141	Boschi di Germagnana e Montalto	IT5170010	229,37	SIR - SIC
AR - FI	69	Crinale M. Falterona - M. Falco - M. Gabrendo	IT5180001	201,08	SIR - SIC
AR - FI	70	Foreste alto bacino dell'Arno	IT5180002	10395,51	SIR - SIC
AR	71	Giogo Seccheta	IT5180003	87,61	SIR - SIC
AR - FI	72	Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia	IT5180004	2156,65	SIR - ZPS
AR	73	Alta Vallesanta	IT5180005	5037,58	SIR - SIC
AR	74	Alta Valle del Tevere	IT5180006	1657,95	SIR - SIC
AR	75	Monte Calvano	IT5180007	1537,4	SIR - SIC
AR	76	Sasso di Simone e Simoncello	IT5180008	1667,57	SIR - SIC
AR	77	Monti Rognosi	IT5180009	949,46	SIR - SIC
AR	78	Alpe della Luna	IT5180010	3396,91	SIR - SIC
AR	79	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno	IT5180011	6751,35	SIR - SIC -
AR	80	Valle dell'Inferno e Bandella	IT5180012	889,74	SIR - SIC -
AR	81	Ponte a Buriano e Penna	IT5180013	1182,27	SIR - SIC
AR	82	Brughiere dell'Alpe di Poti	IT5180014	1142,75	SIR - SIC -

Allegato 8

AR	83	Bosco di Sargiano	IT5180015	15,13	SIR – SIC
AR	84	Monte Dogana	IT5180016	1235,86	SIR - SIC –
AR	85	Monte Ginezzo	IT5180017	1603,42	SIR - SIC –
AR	86	Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia	IT5180018	2937,12	SIR – SIC
SI	87	Castelvecchio	IT5190001	1114,81	SIR – SIC
AR – FI -	88	Monti del Chianti	IT5190002	7941,04	SIR – SIC
SI	89	Montagnola Senese	IT5190003	13747,75	SIR – SIC
SI	90	Crete di Camposodo e Crete di Leonina	IT5190004	1855,01	SIR - SIC –
SI	91	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano	IT5190005	3306	SIR - SIC –
SI	92	Alta Val di Merse	IT5190006	9490,69	SIR – SIC
GR -SI	93	Basso Merse	IT5190007	4229,59	SIR – SIC
SI	94	Lago di Montepulciano	IT5190008	483,01	SIR - SIC –
SI	95	Lago di Chiusi	IT5190009	800,27	SIR - SIC –
SI	96	Lucciolabella	IT5190010	1416,56	SIR - SIC –
SI	97	Crete dell'Orcia e del Formone	IT5190011	8240,8	SIR - SIC –
SI	98	Monte Cetona	IT5190012	1605,65	SIR – SIC
GR -SI	99	Foreste del Siele e del Pigelletto di Piancastagnaio	IT5190013	1314,72	SIR – SIC
SI	100	Ripa d'Orcia	IT5190014	831,29	SIR – SIC
GR -SI	101	Cornate e Fosini	IT51A0001	1401,67	SIR – SIC
GR	102	Poggi di Prata	IT51A0002	1062,7	SIR – SIC
GR -SI	103	Val di Farma	IT51A0003	8699,59	SIR – SIC
GR	104	Poggio Tre Cancelli	IT51A0004	320,01	SIR – ZPS
GR	105	Lago dell'Accesa	IT51A0005	1169,29	SIR – SIC
GR	106	Padule di Scarlino	IT51A0006	148,78	SIR – SIC
GR	107	Punta Ala e Isolotto dello Sparviero	IT51A0007	335,4	SIR – SIC
GR	108	Monte d'Alma	IT51A0008	5845,08	SIR – SIC
GR	109	Monte Leoni	IT51A0009	5112,53	SIR – SIC
GR	110	Poggio di Moscona	IT51A0010	648,05	SIR – SIC
GR	111	Padule di Diaccia Botrona	IT51A0011	1348,14	SIR - SIC –
GR	112	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di	IT51A0012	374,13	SIR - SIC –
GR	A113	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone	IT51A0013	490,42	SIR - ZPS
GR	113	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone	IT51A0039	494,94	SIR - SIC
GR	114	Pineta Granducale dell'Uccellina	IT51A0014	609,56	SIR - SIC –
GR	115	Dune costiere del Parco dell'Uccellina	IT51A0015	183,12	SIR - SIC –
GR	116	Monti dell'Uccellina	IT51A0016	4440,34	SIR - SIC –
GR -SI	117	Cono vulcanico del Monte Amiata	IT51A0017	6114,75	SIR – SIC
GR	118	Monte Labbro e alta valle dell'Albegna	IT51A0018	6300,23	SIR - SIC –
GR	119	Alto corso del Fiume Fiora	IT51A0019	7119,26	SIR - SIC –
GR	120	Monte Penna, Bosco della Fonte e M.te Civitella	IT51A0020	1488,07	SIR – SIC
GR	121	Medio corso del Fiume Albegna	IT51A0021	1995,24	SIR - SIC –
GR	122	Formiche di Grosseto	IT51A0022	12,3	SIR - SIC –
GR	123	Isola del Giglio	IT51A0023	2092	SIR - SIC –
GR	124	Isola di Giannutri- area terrestre e marina	IT51A0024	11022,1	SIR – SIC–
GR	125	Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e	IT51A0025	5715,86	SIR - SIC –
GR	126	Laguna di Orbetello	IT51A0026	3479,62	SIR - SIC –
PT	127	Alta Valle del torrente Pescia di Pescia	IT5130008	1584,76	SIR – SIC
GR	128	Duna Feniglia	IT51A0028	505,03	SIR – ZPS
GR	129	Boschi delle colline di Capalbio	IT51A0029	6027,83	SIR – SIC

Allegato 8

GR	130	Lago Acquato Lago San Floriano	IT51A0030	208,3	SIR - SIC -
GR	131	Lago di Burano	IT51A0031	236,02	SIR - SIC
GR	132	Duna del Lago di Burano	IT51A0032	98,25	SIR - SIC
GR	133	Lago di Burano	IT51A0033	488,57	SIR - ZPS
GR	134	Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano	IT51A0035	10,91	SIR - ZPS
GR	145	Scoglio dell'Argentarola	IT51A0038	14,48	SIR - SIC
LU -MS	135	Lago di Porta	IT5110022	155,8	SIR - ZPS
GR	136	Pianure del Parco della Maremma	IT51A0036	3289	SIR - ZPS
MS	B01	Lago Verde di Passo del Brattello	IT5110101	229,97	SIR - sir
LU -PI	B03	Ex alveo del Lago di Bientina	IT5120101	1054,4	SIR - SIC
LU-PT	B04	Zone calcaree della Val di Lima e	IT5120102	1685,49	SIR - SIC
LU	B05	Rupi basaltiche di Piazza al Serchio e Poggio	IT5120103	59,78	SIR - sir
LU	B06	Monte Palodina	IT5120104	1091,38	SIR - sir
LI	B07	Zone umide del Golfo di Mola e di Schiopparello	IT5160101	14,81	SIR - sir
LI	B08	Elba orientale	IT5160102	4687,01	SIR - ZPS
LI	B09	Calafuria	IT5160103	321,59	SIR - sir
LI	B10	Monte Pelato	IT5160104	834,34	SIR - sir
PI	B11	Valle del Pavone e Rocca Sillana	IT5170101	835,95	SIR - sir
GR -PI	B12	Campi di alterazione geotermica di M.Rotondo e	IT5170102	121,23	SIR - SIC
PI	B13	Caselli	IT5170103	1613,79	SIR - sir
PI	B14	Balze di Volterra e crete circostanti	IT5170104	88,86	SIR - sir
AR	B15	La Verna - Monte Penna	IT5180101	302,40	SIR - SIC
AR	B16	Serpentine di Pieve S. Stefano	IT5180102	152,6	SIR - sir
AR	B17	Boschi di Montalto	IT5180103	39,37	SIR - sir
SI	B18	Podere Moro - Fosso Pagliola	IT5190101	134,33	SIR - sir
GR -SI	B19	Basso corso del Fiume Orcia	IT5190102	326,95	SIR - sir
GR	B20	Campo Regio	IT51A0101	262,67	SIR - sir
GR -LI	B21	Bandite di Follonica	IT51A0102	8929,74	SIR - sir
GR	B22	Torrente Trasubbie	IT51A0103	1381,7	SIR - sir

Protocollo n. 001/0000046 del 07/01/2025

Allegato 9**Delega/conferimento d'incarico**

CONFERIMENTO D'INCARICO

Il/ la sottoscritto/a _____ in qualità di Titolare/rappresentante legale dell'azienda _____

dichiara

di aver incaricato il / la Sig. _____ a rappresentarlo all'incontro previsto per il giorno ___ / ___ / ___ per lo svolgimento del/dei seguente/seguenti controllo/i in loco :

accettando sin d'ora ogni suo operato e decisione in merito.

data ___ / ___ / ___

firma del titolare della domanda

N.B. Si ricorda che il presente conferimento d'incarico deve essere necessariamente accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (fotocopia integrale)

Protocollo n. 001/0000046 del 07/01/2025

Allegato 10

Facsimile di preavviso per visita in azienda

Controlli di Condizionalità Reg. UE 2115/2021, 2116/2021, DM 410739 del 04/08/2023

Si comunica al Sig./Azienda che il giorno

alle ore

c/o.....

si svolgerà visita di controllo ai sensi dei Reg. UE 2115/2021.

*(Nome del Tecnico e numero telefonico al quale il Tecnico può essere contattato)**(Documentazione da esibire al momento del controllo)*

Protocollo n. 001/000046 del 07/01/2025

Allegato 11

**Elenco dei Corpi Idrici Superficiali Interni Tipizzati ai sensi del D.G.R.T. 937/2012 e
Corpi Idrici Superficiali Interni Monitorati ai sensi del D.G.R.T. 847/2013**

CODICE REGIONALE	NOME CORPO IDRICO	Stato ecologico	Stato chimico	TIPO	Deroga
IT09CI_I014FI159FI	FOSSO BIANCO (3)	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I014FI193FI	FOSSO DEL PROCCCHIO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I014FI197FI	FOSSO DEL SEGNO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I014FI312FI	FOSSO RIGO (14)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I014FI590FI	TORRENTE MELETA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I014FI669FI	TORRENTE SCABBIA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I018MA410FI	TORRENTE ARCINASSO	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I018MA430FI	TORRENTE BETIGNA	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I018MA467FI	TORRENTE CIVASOLA-FOSSO DEI GRUMI	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I018MA571FI	TORRENTE LUCIDO DI VINCA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I018MA574FI	TORRENTE MAGRIOLA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I018MA598FI	TORRENTE MONIA	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I018MA616FI	TORRENTE OSCA	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I018MA622FI	TORRENTE PENOLO	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I018MA627FI	TORRENTE PESCIOLA (3)	Buono	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I018MA724FI	TORRENTE TASSONARO	Elevato	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I018MA764FI	TORRENTE VERDESINA-FOSSO DEL FARNETO	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I021RE317FI	FOSSO RISANO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I021RE490FI	TORRENTE DIATERNA DI CABURACCIA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I021RE491FI	TORRENTE DIATERNA DI CASTELVECCHIO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I021RE761FI	TORRENTE VECCIONE	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I021RE777FI	TORRENTE VIOLLA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR001FI	ALLACCIANTE DI SINISTRA-TORRENTE ESSE MONTE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR008FI	BORRO ARGELLA	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR011FI	BORRO CERCHIAIO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR012FI	BORRO DEI FRATI (3)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR013FI	BORRO DEL GIGLIO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR014FI	BORRO DELLA RENACCIOLA-FORNACE DELLA SPINA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR015FI	BORRO DELLA TROVE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR016FI	BORRO DELLE SERRE (2)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR017FI	BORRO DI LUSIGNANO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR018FI	BORRO DI MEZZO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR019FI	BORRO DI PONTEROSSO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR020FI	BORRO DI RIOFI DELLE CAVE	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR021FI	BORRO DI SAN CIPRIANO-DEI FRATI (4)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_N002AR022FI	BORRO DI SAN CLEMENTE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR023FI	BORRO GLI AMAIONI	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR026FI	BORRO LANZI-DEL PIANALE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR028FI	BORRO STROLLA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR029FI	BORRO VACHERECCIA-DELLA CERVIA (2)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR031FI	BOTRO DEGLI STRULLI	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR034FI	BOTRO DEL RIO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR035FI	BOTRO DELLA PIETRAIA-CARBONAI A O DEL GHIACCIONE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR036FI	BOTRO DELLE ROTE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR089FI	FIUME CASCINA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR093FI	FIUME ELSA MONTE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR097FI	FIUME ERA MEDIO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR107FI	FIUME ISOLA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR152FI	FOSSO BAGNOLO O DI GERBOMAGGIO	Cattivo	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR154FI	FOSSO BALATRO (1)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR160FI	FOSSO BIGURRO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR177FI	FOSSO DEGLI USCIOI	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR182FI	FOSSO DEL BURCHIO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR184FI	FOSSO DEL CARLONE	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR194FI	FOSSO DEL RISAIO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR198FI	FOSSO DEL SELCETO-DELLE FORMICHE-DI TROGHI	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR210FI	FOSSO DELLA FERMULLA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR216FI	FOSSO DELLA GORA- DEI PRATINI	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR221FI	FOSSO DELLA MULINACCIA	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR229FI	FOSSO DELLA VINCENA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR237FI	FOSSO DELLE RIBUSSOLAIE	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR246FI	FOSSO DI CAMALDOLI	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR247FI	FOSSO DI CECINA	Cattivo	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR250FI	FOSSO DI CORELLA	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR253FI	FOSSO DI MACCHIA TONDA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR267FI	FOSSO GARDONE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR271FI	FOSSO IL GARGAILOLO MONTE	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR277FI	FOSSO LAPPOLA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR285FI	FOSSO MAESTRO DI CORTENUOVA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR303FI	FOSSO REALE ZANNONE (2)	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR319FI	FOSSO ROVELLA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR320FI	FOSSO SALCHETO	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR359FI	RIO CASCINE	Scadente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR361FI	RIO D'ANSANO	Cattivo	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR362FI	RIO DEI CASCIANI	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_N002AR364FI	RIO DEL PIAN GRANDE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR365FI	RIO DEL TEGOLETO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR367FI	RIO DELLE TRE FONTINE	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR369FI	RIO DI COZZANO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR371FI	RIO DI MUGLIANO	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR372FI	RIO DI VITIANO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR373FI	RIO ENZI	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR374FI	RIO GROSSO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR376FI	RIO LA TANNA	Scadente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR377FI	RIO LECCIO MONTE	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR379FI	RIO LISCHETO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR380FI	RIO MELOGGIO	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR381FI	RIO ORLO	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR383FI	RIO RALLA	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR384FI	RIO RICAVO	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR386FI	RIO SOLANO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR387FI	RIO TALLA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR397FI	TORRENTE AGLIENA	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR398FI	TORRENTE AGNA (2)-TORRENTE AGNA DELLA DOCCIOLA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR399FI	TORRENTE AGNA DELLE CONCHE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR400FI	TORRENTE AGNA	Cattivo	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR401FI	TORRENTE ALPINO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR405FI	TORRENTE ANGUIDOLA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR412FI	TORRENTE ARGOMENNA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR413FI	TORRENTE ARSELLA	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR414FI	TORRENTE ASCIONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR421FI	TORRENTE BAGNOLO (3)	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR423FI	TORRENTE BAGNONE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR426FI	TORRENTE BARDENA	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR433FI	TORRENTE BONANO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR434FI	TORRENTE BORRA (2)	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR435FI	TORRENTE BORRA	Cattivo	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR436FI	TORRENTE BOSSO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR440FI	TORRENTE BREGINE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR445FI	TORRENTE CALICE	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR446FI	TORRENTE CAPRAIA	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR447FI	TORRENTE CAPRIGGINE	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR449FI	TORRENTE CARFINI	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR450FI	TORRENTE CARIGIOLA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR455FI	TORRENTE CARZOLA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_N002AR460FI	TORRENTE CESSANA	Cattivo	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR461FI	TORRENTE CHIASSACCIA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR463FI	TORRENTE CHIESIMONE	Cattivo	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR472FI	TORRENTE COREZZO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR474FI	TORRENTE CORNOCCCHIO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR475FI	TORRENTE CORSALONE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR477FI	TORRENTE CRESPINA	Scadente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR480FI	TORRENTE DEI CASCIANI	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR488FI	TORRENTE DI FIUMENTA	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR495FI	TORRENTE DOGANA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR496FI	TORRENTE DROVE-DROVE DI TATTERA-BORRO CEPPARELLO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR497FI	TORRENTE DROVE DI CINCIANO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR505FI	TORRENTE ELZANA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR506FI	TORRENTE EMA	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR508FI	TORRENTE ERA MORTA	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR509FI	TORRENTE ERA VIVA	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR511FI	TORRENTE FAELLA	Cattivo	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR512FI	TORRENTE FALTONA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR516FI	TORRENTE FIANA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR520FI	TORRENTE FIUMICELLO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR526FI	TORRENTE FOSCE	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR531FI	TORRENTE FREGIONE	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR532FI	TORRENTE FURBA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR533FI	TORRENTE GALEGNO MONTE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR537FI	TORRENTE GARILLE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR538FI	TORRENTE GARLIANO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR539FI	TORRENTE GENA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR542FI	TORRENTE GRASSINA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR543FI	TORRENTE GRAVINA	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR548FI	TORRENTE L' ORENO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR549FI	TORRENTE LA CHIASSA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR552FI	TORRENTE LAVANZONE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR554FI	TORRENTE LEPRONE MONTE	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR568FI	TORRENTE LORA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR569FI	TORRENTE LOTA	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR579FI1	TORRENTE MARINA MONTE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR579FI2	TORRENTE MARINA VALLE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR580FI	TORRENTE MARINELLA DI LEGRI	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR581FI	TORRENTE MARINELLA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR583FI	TORRENTE MARNIA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_N002AR584FI	TORRENTE MASPINO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR599FI	TORRENTE MONTETRINI	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR602FI	TORRENTE MORRA	Scadente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR603FI	TORRENTE MOSCIA	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR605FI	TORRENTE MUCCIONE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR606FI	TORRENTE MUGNONE	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR609FI	TORRENTE OIA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR613FI	TORRENTE ORMICELLO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR625FI	TORRENTE PESCIA DI VELLANO	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR628FI	TORRENTE PESCIOLA D'ALIANO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR629FI	TORRENTE PESCIOLA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR630FI	TORRENTE PESCIOLINA DI STICCIANO	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR639FI	TORRENTE RAGONE	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR640FI	TORRENTE RASSINA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR642FI	TORRENTE RESCO (2)	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR643FI	TORRENTE RESCO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR646FI	TORRENTE RIFIGLIO	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR651FI	TORRENTE RIGUARDI	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR652FI	TORRENTE RINCINE	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR655FI	TORRENTE ROGLIO DELL'ISOLA	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR660FI	TORRENTE RUFINA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR662FI	TORRENTE SALARCO MONTE	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR666FI	TORRENTE SAN GODENZO	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR670FI	TORRENTE SCERFIO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR671FI	TORRENTE SCERPELLA-VESCINA MONTE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR674FI	TORRENTE SCHEGGIA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR682FI	TORRENTE SENNA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR689FI	TORRENTE SEZZATANA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR690FI	TORRENTE SIECI	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR698FI	TORRENTE SOLIGGINE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR699FI	TORRENTE SORCELLA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR701FI	TORRENTE SOVA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR706FI	TORRENTE STAGGIA MONTE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR708FI	TORRENTE STELLA	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR710FI	TORRENTE STERZA (2) MONTE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR715FI	TORRENTE STREDA	Cattivo	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR717FI	TORRENTE STROLLA	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR718FI	TORRENTE STURA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR721FI	TORRENTE SUGANA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR722FI	TORRENTE TALLA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_N002AR725FI	TORRENTE TAVAIANO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR728FI	TORRENTE TEGGINA	Elevato	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR730FI	TORRENTE TERZOLLE	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR731FI	TORRENTE TERZONA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR734FI	TORRENTE TORBECCHIA-FOSSO DI FABBRICA (2)	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR739	TORRENTE TRESA	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR739	TORRENTE TRESA	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR741FI	TORRENTE TRIGESIMO O CAPOSELVI	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR750FI	TORRENTE TURBONE (1)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR758FI	TORRENTE VAGHERA	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR769FI	TORRENTE VICANO DI SANT'ELLERO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR772FI	TORRENTE VINCIO DI MONTAGNANA-VINCIO DI BRANDEGLIO (2)	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR779FI	TORRENTE VIRGINIO VALLE	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR780FI	TORRENTE VISONA DI COMPITO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR783FI	TORRENTE ZAMBRA DI CALCI	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N002AR784FI	TORRENTE ZAMBRA DI MONTEMAGNO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE259FI	FOSSO DI STIANTA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE296FI	FOSSO ORIATO	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE404FI	TORRENTE ANCIONE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE519FI	TORRENTE FIUMICELLO (2)	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE529FI	TORRENTE FOSSALTO	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE547FI	TORRENTE ISOLA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE596FI	TORRENTE MINIMELLA	Scadente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE617	TORRENTE PADONCHIA	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE617	TORRENTE PADONCHIA	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE665FI	TORRENTE SAN CHIMENTO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE675FI	TORRENTE SEANO	Scadente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_N010TE696FI	TORRENTE SINIGIOLA	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE684FI	TORRENTE SERCHIO DI GRAMOLAZZO	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M009FI	BORRO BESTININO-DELLA RABATTA	Scadente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M010FI	BORRO BICORNIA-COGGIA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M024FI	BORRO LA CAUSA	Scadente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M025FI	BORRO LA COPRA	Scadente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M027FI	BORRO SORRIONE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M150FI	FOSSO ANSITONIA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M153FI	FOSSO BAGNOLO	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M155FI	FOSSO BANDINELLA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M157FI	FOSSO BECCARELLO	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M162FI	FOSSO BUTRIA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M164FI	FOSSO CALIZZANO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_R0000M165FI	FOSSO CAMERONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M169FI	FOSSO CARDELLATO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M170FI	FOSSO CASTIONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M175FI	FOSSO CORTILLA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M178FI	FOSSO DEI CANI (2)	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M185FI	FOSSO DEL CORTIGLIANO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M186FI	FOSSO DEL GRILLESE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M187FI	FOSSO DEL LAGUZZANO	Scadente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M188FI	FOSSO DEL LASCO DELLE VENE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M189FI	FOSSO DEL MARSAIOLO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M199	FOSSO DEL TAFONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M199	FOSSO DEL TAFONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M201FI	FOSSO DEL VENTRE DI BU'	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M203FI	FOSSO DELL'ACQUA NERA	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M205FI	FOSSO DELL'INFERNO (4)	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M209FI	FOSSO DELLA FALSACQUA (2)	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M212FI	FOSSO DELLA FOLLONATA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M213FI	FOSSO DELLA FONTE (28)- DELLE SCAGGINI	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M217FI	FOSSO DELLA LENA-COLLE NERE-MANDRIE (3)-ALL'EBREO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M220FI	FOSSO DELLA MALENA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M222FI	FOSSO DELLA RADICATA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M225FI	FOSSO DELLA SQUARCIATA (3)	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M232FI	FOSSO DELLE GUARDIOLE-RIPIGLIO-STRETTI-RIPIGLIO(2)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M233FI	FOSSO DELLE LUPAIE-FOGNA (2)-RIGO (12)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M236FI	FOSSO DELLE RAUNATE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M238FI	FOSSO DELLE RIGHIERE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M241FI	FOSSO DELLE VENAIE	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M242FI	FOSSO DELLE ZOLFERATE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M245FI	FOSSO DI BUGNANO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M254FI	FOSSO DI RIGO SORCI	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M255FI	FOSSO DI RILUOGO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M260FI	FOSSO DI TAVOLETO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M266FI	FOSSO FOCI	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M269FI	FOSSO GAVOSA	Non definito	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M270FI	FOSSO GRANDE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M279FI	FOSSO LE VERSEGGE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M280FI	FOSSO LESCONE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M284FI	FOSSO MACERETANO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M287FI	FOSSO MANAPETRA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M289FI	FOSSO MOLINO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_R0000M290FI	FOSSO MOLLA VECCHIA-DELLA SALICA	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M295FI	FOSSO MOZZAPIEDE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M297FI	FOSSO ORNATE (2)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M298FI	FOSSO ORNATE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M299FI	FOSSO PALLINO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M301FI	FOSSO QUARTA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M305FI	FOSSO RECIOIA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M307FI	FOSSO RICAUUSA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M308FI	FOSSO RICUPAGLIA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M309FI	FOSSO RIGO (2)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M310FI	FOSSO RIGHINETO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M313FI	FOSSO RIGO (9)	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M314FI	FOSSO RIGONSANO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M321FI	FOSSO SAMBUCCO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M327FI	FOSSO SERRA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M328FI	FOSSO SGRILOZZI	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M335FI	FOSSO TONFONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M338FI	FOSSO TURBONE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M339FI	FOSSO VALLONE (3)	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M342FI	FOSSO VIVAIO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M357FI	RIGO DI BURIANO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M403FI	TORRENTE AMPIO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M411FI	TORRENTE ARGELLO	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M415FI	TORRENTE ASINA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M424FI	TORRENTE BAI	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M432FI	TORRENTE BIENA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M470FI	TORRENTE CONFIENTE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M478FI	TORRENTE CREVOLE	Scadente	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M479FI	TORRENTE CREVOLONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M485FI	TORRENTE DI CAMIGLIANO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M498FI	TORRENTE DUDDA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M514FI	TORRENTE FARMULLA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M517FI	TORRENTE FIASCONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M525FI	TORRENTE FORMONE (2)	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M544FI	TORRENTE GRETANESSA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M588FI	TORRENTE MELACCE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M591FI	TORRENTE MERSINO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M592FI	TORRENTE MIGLIA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M638FI	TORRENTE RADICATA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R0000M648FI	TORRENTE RIGO (6)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_R000M649FI	TORRENTE RIGO (7)	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M650FI	TORRENTE RIGO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M654FI	TORRENTE ROFANELLO-FOSSO ROFANELLONE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M661FI	TORRENTE SAIO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M677FI	TORRENTE SEGGI	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M685FI	TORRENTE SERLATE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M704FI	TORRENTE SPAGNOLA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M709FI	TORRENTE STELLATA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M720FI	TORRENTE SUGA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M744FI	TORRENTE TRISOLLA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M760FI	TORRENTE VALLE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M762FI	TORRENTE VELLORA	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M766FI	TORRENTE VESPERO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M767FI	TORRENTE VETRA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M786FI	TORRENTE ZANCA	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000M787FI	TORRENTE ZANCONA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC032FI	BOTRO DEI CANONACI-SANTA MARTA	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC033FI	BOTRO DEL POGGIO	Buono	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC037FI	BOTRO DI RIARDO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC038FI	BOTRO GRANDE	Buono	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC100FI	FIUME FINE MONTE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC146FI	FOSSO ADIO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC149FI	FOSSO ALMA NUOVO-ALMA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC161FI	FOSSO BORGOGNANO (2)	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC195FI	FOSSO DEL RITORTO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC202FI	FOSSO DELL'ACQUA NERA (3)	Non definito	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC231FI	FOSSO DELLE GORE	Non definito	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC256FI	FOSSO DI RIORTORTO	Non definito	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC257FI	FOSSO DI RIPOPOLO	Elevato	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC281FI	FOSSO LINAGLIA	Non definito	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC337FI	FOSSO TRECINA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC340FI	FOSSO VETRIALLA	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC358FI	RIO ARDENZA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC363FI	RIO DEL GAGNO	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC385FI	RIO SECCO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC395FI	TORRENTE ACQUERTA	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC425FI	TORRENTE BALCONAIO	Elevato	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC527FI	TORRENTE FOSCI	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC556FI	TORRENTE LESPÀ	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC564FI	TORRENTE LODANO	Elevato	Non buono	Tipizzati	Effimeri

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_R000TC566FI	TORRENTE LOPIA	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC582FI	TORRENTE MARMOLAIO	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC586FI	TORRENTE MASSERA MONTE	Elevato	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC593FI	TORRENTE MILIA MONTE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC624FI	TORRENTE PESCIERA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC637FI	TORRENTE RACQUESE	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC644FI	TORRENTE RIALDO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC653FI	TORRENTE RITASSO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC676FI	TORRENTE SECOLO	Scadente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC712FI	TORRENTE STERZA MONTE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC742FI	TORRENTE TRIPESCE MONTE	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC745FI	TORRENTE TROSSA MONTE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC751FI	TORRENTE TURBONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC757FI	TORRENTE UGIONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TC785FI	TORRENTE ZAMBRA	Buono	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TN045	CANALE DEL GIARDINO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TN045	CANALE DEL GIARDINO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TN045	CANALE DEL GIARDINO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TN261FI	FOSSO DI TORANO	Scadente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TN486FI	TORRENTE DI CARDOSO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TN489FI	TORRENTE DI RENARA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R000TN565FI	TORRENTE LOMBRICISE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE126FI	FIUME RIMONIO-A CORTE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE132FI	FIUME SERCHIO DI SORAGGIO MONTE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE283FI	FOSSO LUSSIA	Buono	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE332FI	FOSSO TAMBURA	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE360FI	RIO COCCIA	Non definito	Non definito	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE393FI	TORRENTE ACQUA BIANCA MONTE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE471FI	TORRENTE CONTESORA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE567FI	TORRENTE LOPPORO	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE673FI	TORRENTE SCESTA	Non definito	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE678FI	TORRENTE SEGONE	Buono	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE752FI	TORRENTE TURRITE CAVA MONTE	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_R019SE755FI	TORRENTE TURRITE DI SAN ROCCO	Elevato	Buono	Tipizzati	Effimeri
IT09CI_I014FI102FI	FIUME FIORA VALLE	Buono	Buono	Tipizzati	
IT09CI_I014FI110FI	FIUMELENTE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	
IT09CI_I014FI206FI	FOSSO DELLA CALESINA	Sufficiente	Buono	Tipizzati	
IT09CI_I014FI276FI	FOSSO LA NOVA-BOTTINELLO	Buono	Buono	Tipizzati	
IT09CI_I018MA111FI2	FIUME MAGRA MEDIO	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	
IT09CI_I018MA111FI3	FIUME MAGRA VALLE	Sufficiente	Non definito	Tipizzati	

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_I018MA419FI	TORRENTE AULELLA VALLE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I018MA422FI	TORRENTE BAGNONE (2)	Buono	Non buono	Tipizzati
IT09CI_I018MA468FI	TORRENTE CIVIGLIA	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I018MA570FI	TORRENTE LUCIDO DI EQUI	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I018MA572FI	TORRENTE LUCIDO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I018MA577FI	TORRENTE MANGIOLA	Buono	Non definito	Tipizzati
IT09CI_I018MA597FI	TORRENTE MOMMIO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I018MA601FI	TORRENTE MORICCIO-GORDANA	Buono	Non definito	Tipizzati
IT09CI_I018MA641FI	TORRENTE REDIVALLE	Buono	Non buono	Tipizzati
IT09CI_I018MA723FI	TORRENTE TAPONECCO	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I018MA726FI	TORRENTE TAVERONE (2)	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I018MA727FI	TORRENTE TAVERONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I018MA729FI	TORRENTE TEGLIA	Buono	Non definito	Tipizzati
IT09CI_I019CM103FI	FIUME FOGLIA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I019CM112FI	FIUME MARECCHIA MONTE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I019CM113	FIUME MARECCHIA VALLE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I019CM113	FIUME MARECCHIA VALLE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I019CM420FI	TORRENTE AURO MONTE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I019CM636FI	TORRENTE PRESALINO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I019CM680FI	TORRENTE SEMINICO	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I019CM735FI	TORRENTE TORBELLO	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE124FI	FIUME RENO MONTE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE125F	FIUME RENO VALLE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE125F	FIUME RENO VALLE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE125F	FIUME RENO VALLE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE127FI	FIUME SANTERNO MONTE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE128FI	FIUME SANTERNO VALLE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE129FI	FIUME SENIO MONTE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE130FI	FIUME SENIO VALLE	Elevato	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE181FI	FOSSO DEL BISCIONE	Elevato	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE258FI	FOSSO DI SALECCIO	Elevato	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE262FI	FOSSO DI VISANO (2)	Elevato	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE492FI	TORRENTE DIATERNA MONTE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE535F	TORRENTE GAMBELLATO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE535F	TORRENTE GAMBELLATO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE546FI	TORRENTE IDICE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE560FI	TORRENTE LIMENTRA DI SAMBUCA	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE561FI	TORRENTE LIMENTRA ORIENTALE-DI TREPPIO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE562FI	TORRENTE LIMENTRELLA	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE578FI	TORRENTE MARESCA	Buono	Buono	Tipizzati

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_I021RE614F	TORRENTE ORSIGNA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE614F	TORRENTE ORSIGNA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE668FI	TORRENTE SAVENA	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE688F	TORRENTE SETTA	Buono	Non buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE688F	TORRENTE SETTA	Buono	Non buono	Tipizzati
IT09CI_I021RE692FI	TORRENTE SILLARO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I039LM108FI	FIUME LAMONE MONTE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I039LM115FI	FIUME MONTONE MONTE	Elevato	Non definito	Tipizzati
IT09CI_I039LM144FI	FOSSO ACQUA CHETA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_I039LM166FI	FOSSO CAMPIGNO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_I039LM392FI	TORRENTE ACERRETA	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_N0024R135FI2	FIUME SIEVE MEDIO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR004CA	ALLACCIANTE RII CASTIGLIONESI-TORRENTE VINGONE (4)-CANAL	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR006CA	ANTIFOSSO DELLE ACQUE CHIARE-FOSSO DELL'ACQUA SALSA (2)	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR007CA	ANTIFOSSO DI USCIANA	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR046CA	CANALE DEL PASSO ALLA QUERCE	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR048CA	CANALE DELLA NAVARECCIA	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR049CA	CANALE DEMANIALE	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR051CA	CANALE DI CINTA OCCIDENTALE	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR052CA	CANALE DI MONTECCHIO	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR054CA	CANALE EMISSARIO DI BIENTINA (FIUME SEREZZA NUOVA)	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR056CA	CANALE FUGA DI TORRITA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR057CA	CANALE MAESTRO (2)	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR058CA1	CANALE MAESTRO DELLA CHIANA MONTE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR058CA2	CANALE MAESTRO DELLA CHIANA VALLE	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR061CA	CANALE NAVIGABILE DEI NAVICELLI	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR062CA	CANALE NUOVO LAMONE	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR070CA	COLLETTORE ACQUE BASSE	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR074CA	COLLETTORE SINISTRO DI ACQUE BASSE	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR075CA	DOCCIA DI ACQUAVIVA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR076CA	DOCCIA DI GRACCIANO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR081FI1	FIUME ARNO ARETINO	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR082FI2	FIUME ARNO CASENTINESE VALLE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR095FI1	FIUME ELSA VALLE SUPERIORE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR095FI2	FIUME ELSA VALLE INFERIORE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR098FI	FIUME ERA VALLE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR116CA	FIUME MORTO	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR123FI	FIUME PESCIA NUOVA	Cattivo	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR142CA	FOSSA NUOVA (3)	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR143CA	FOSSA NUOVA (4)	Cattivo	Non buono	Tipizzati

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_N002AR167CA	FOSSO CAMPO	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR168CA	FOSSO CAMPOMAGGIO-RIO MAGNO	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR179CA	FOSSO DEI CAPPELLANI	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR183CA	FOSSO DEL CALIGI-DI TITIGNANO	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR200CA	FOSSO DEL TERCHIO-CANALE BERIGNO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR211CA	FOSSO DELLA FILUMORTULA	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR223CA	FOSSO DELLA RIOLA	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR228FI	FOSSO DELLA VERTIGHE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR234CA	FOSSO DELLE PIETRE O FOSSO MORTO	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR244CA	FOSSO DI BRUSIGLIANO	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR248CA	FOSSO DI CONFINE (4)	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR249CA	FOSSO DI CONFINE (5)	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR252FI	FOSSO DI LORETO (2)	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR263CA	FOSSO DOGAIA DEI QUADRELLI	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR272CA	FOSSO IL GARGAIOLO VALLE-CANALE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR274CA	FOSSO LA FUGA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR291FI	FOSSO MONACO	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR304CA	FOSSO REALE ZANNONE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR306CA	FOSSO RENELLO	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR315FI	FOSSO RIGUCCIAIO-SEGAVENNE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR329CA	FOSSO SOLAIOLA	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR336CA	FOSSO TORRETTA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR341CA	FOSSO VICINAIA	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR345CA	IL FOSSATONE	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR346CA	IL VINGONCELLO	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR347CA	NUOVA LAMA LARGA	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR349CA	REGLIA ALLACCIANTE DI DESTRA-MUSARONE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR350CA	REGLIA DELLE CHIANACCE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR351CA	REGLIA DELLE CHIANICELLE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR352	REGLIA DELLE LEPRI-DEI MULINI	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR352	REGLIA DELLE LEPRI-DEI MULINI	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR352	REGLIA DELLE LEPRI-DEI MULINI	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR353CA	REGLIA DI CONTRAFOSSO	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR354CA	REGLIA DI PATERNO'	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR355CA	REGLIA DI VAL DI CAPRAIA	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR356CA	REGLIA DI VALIANO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR368CA	RIO DI ALBERORO	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR370FI	RIO DI FUCECCHIO	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR378CA	RIO LECCIO VALLE	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR390CA	RIO PIETROSO - SCOLMATORE	Sufficiente	Buono	Tipizzati

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_N002AR391CA	SCOLMATORE DELL'ARNO	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR427CA	TORRENTE BARDENA CANALE	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR429CA	TORRENTE BAREGNO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR431FI	TORRENTE BICCHIERAIA	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR456FI	TORRENTE CASTRO	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR482CA	TORRENTE DEL MULINACCIO	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR494FI	TORRENTE DOCCIA	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR510FI	TORRENTE ESSE (2)	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR534CA	TORRENTE GALEGNO VALLE-CANALE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR541FI	TORRENTE GRAGNANO	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR555CA	TORRENTE LEPRONE VALLE-CANALE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR610FI1	TORRENTE OMBRONE_PT MONTE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR610FI2	TORRENTE OMBRONE_PT MEDIO	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR663CA	TORRENTE SALARCO VALLE-CANALE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR672CA	TORRENTE SCERPELLA-VESCINA VALLE-CANALE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR683FI	TORRENTE SENTINO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR695CA	TORRENTE SINGONE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR770CA	TORRENTE VINCIO (2)	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR773FI	TORRENTE VINCIO	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR774FI	TORRENTE VINGONE (3)	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR775CA	TORRENTE VINGONE (5)	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N002AR776FI	TORRENTE VINGONE	Cattivo	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE119FI	FIUME PAGLIA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE136	FIUME TEVERE MONTE SUPERIORE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE136	FIUME TEVERE MONTE SUPERIORE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE136FI2	FIUME TEVERE MONTE INFERIORE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE136	FIUME TEVERE VALLE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE136	FIUME TEVERE VALLE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE136	FIUME TEVERE VALLE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE136	FIUME TEVERE VALLE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE208FI	FOSSO DELLA CESTOLA	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE226FI	FOSSO DELLA TAVERNA	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE396FI	TORRENTE AFRA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE407FI	TORRENTE ANSINA	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE483FI	TORRENTE DEL RIGO	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE504	TORRENTE ELVELLA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE595FI	TORRENTE MINISTRONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE607FI	TORRENTE NESTORE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE681FI	TORRENTE SENNA (2)	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_N010TE691FI	TORRENTE SIELE	Buono	Non definito	Tipizzati

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_N010TE759FI	TORRENTE VAIANA	Buono	Non definito	Tipizzati
IT09CI_R0000M005CA	ALLACCIANTE SUPERIORE DEGLI ACQUI	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M042CA	CANALE ALLACCIANTE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M047CA	CANALE DELLA BASSA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M055CA	CANALE ESSICCATORE PRINCIPALE DELL'ALBERESE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M059CA	CANALE MOLLA (2)	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M060CA	CANALE MOLLA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M064CA	CANALE PESCINA STATUA	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M065CA	CANALE PRINCIPALE N.2	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M066CA	CANALE PRINCIPALE N.4	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M067CA	CANALE SCARICATORE DELLA BASSA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M068CA	CANALE SCOGLIETTO COLLELUNGO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M071CA	COLLETTORE MORELLE-FOSSO DEI MOLINI	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M072CA	COLLETTORE OCCIDENTALE-COLLECCHIO-FOSSO DEL ROMITORIO (7	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M073CA	COLLETTORE ORIENTALE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M078CA	EMISSARIO SAN LEOPOLDO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M079FI	FOSSO MAESTRO DEL PIAN DEL LAGO O DEI MORI	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M080FI3	FIUME ALBEGNA VALLE	Buono	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M084FI1	FIUME BRUNA MONTE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M117FI4	FIUME OMBRONE GROSSETANO VALLE	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M118FI2	FIUME ORCIA VALLE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M151FI	FOSSO ARNANO	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M156CA	FOSSO BARBANELLA-BARDANELLA-SAN ROCCO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M158CA	FOSSO BEVERAGGIO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M173CA	FOSSO CHIARONE VALLE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M180CA	FOSSO DEI PESCATORI	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M192CA	FOSSO DEL PESCIATINO	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M282CA	FOSSO LUCO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M288CA	FOSSO MIGLIARINO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M292CA	FOSSO MONTALCINO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M318CA	FOSSO RISPESCIA	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M325FI	FOSSO SENNA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M331CA	FOSSO SQUARTAPAGLIA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M333CA	FOSSO TANARO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M334CA	FOSSO TANAROZZO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M348CA	NUOVO CANALE BARBARUTA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M408FI1	TORRENTE ARBIA MONTE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M575FI	TORRENTE MAIANO	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M576FI	TORRENTE MALENA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R0000M585FI	TORRENTE MASSELLONE	Sufficiente	Buono	Tipizzati

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_R000M615FI2	TORRENTE OSA VALLE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000M647FI	TORRENTE RIGO (3)	Scadente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000M700FI	TORRENTE SORRA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000M736FI	TORRENTE TRASUBBIE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000M737FI	TORRENTE TRASUBBINO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000M738FI	TORRENTE TRESA (2)	Scadente	Non definito	Tipizzati
IT09CI_R000M748FI	TORRENTE TROVE	Scadente	Non definito	Tipizzati
IT09CI_R000TC090FI2	FIUME CECINA MEDIO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC090FI3	FIUME CECINA VALLE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC092CA	FIUME CORNIA VALLE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC139CA	FOSSA CALDA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC145CA	FOSSO ACQUAVIVA (4)	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC147CA	FOSSO AI MOLINI	Non definito	Non definito	Tipizzati
IT09CI_R000TC148CA	FOSSO ALLAOPPA	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC171FI	FOSSO CERRETELLA	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC174CA	FOSSO CORNIA VECCHIA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC176CA	FOSSO COSIMO	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC207CA	FOSSO DELLA CARESTIA	Non definito	Non definito	Tipizzati
IT09CI_R000TC219CA	FOSSO DELLA MADONNA (3)	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC227FI	FOSSO DELLA VALNERA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC235CA	FOSSO DELLE PRIGIONI	Non definito	Non definito	Tipizzati
IT09CI_R000TC239CA	FOSSO DELLE ROZZE	Non definito	Non definito	Tipizzati
IT09CI_R000TC240CA	FOSSO DELLE TANE (3)-BOTRO BISECCO	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC273CA	FOSSO LA CORNIACCIA	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC278CA	FOSSO LE BASSE	Buono	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC300CA	FOSSO PETRAIA	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC343CA	GORA DELLE FERRIERE-FOSSO VENELLE	Sufficiente	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC344CA	GORA DELLE FERRIERE (2)	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC573FI	TORRENTE LUPICIAIA	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R000TC743CA	TORRENTE TRIPESCE VALLE	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R000TN087FI	FIUME CAMAIORE-TORRENTE LUCESE_VA	Cattivo	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TN088CA	FIUME CAMAIORE-TORRENTE LUCESE	Cattivo	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TN104FI2	FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI VALLE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R000TN196CA	FOSSO DEL SECCO-DEL TREBBIANO	Cattivo	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TN286CA	FOSSO MAGLIANO	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R000TN293FI	FOSSO MOTRONE-TORRENTE EL BACCATOIO MONTE	Scadente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R000TN294CA	FOSSO MOTRONE-TORRENTE DEL BACCATOIO	Cattivo	Buono	Tipizzati
IT09CI_R000TN452FI	TORRENTE CARRIONE VALLE	Sufficiente	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R000TN600CA	TORRENTE MONTIGNOSO	Buono	Non buono	Tipizzati
IT09CI_R019SE043I	CANALE BURLAMACCA	Cattivo	Non buono	Tipizzati

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_R019SE043	CANALE BURLAMACCA	Cattivo	Non buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE043	CANALE BURLAMACCA	Cattivo	Non buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE134FI2	FIUME SERCHIO MEDIO SUPERIORE	Sufficiente	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE204CA	FOSSO DELL'ANGUILLARA (2)	Scadente	Non buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE218FI	FOSSO DELLA LIESINA	Buono	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE230FI	FOSSO DELLE CAVINE	Scadente	Non buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE251FI	FOSSO DI GRAGNANA	Scadente	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE264CA	FOSSO DOPPIO	Scadente	Non buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE265CA	FOSSO FARABOLA	Cattivo	Non buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE406FI	TORRENTE ANIA	Scadente	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE457FI	TORRENTE CELETRA	Scadente	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE459FI	TORRENTE CESERANO	Buono	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE487FI	TORRENTE DI CASTIGLIONE	Scadente	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE530FI	TORRENTE FREDDANA	Scadente	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE558FI	TORRENTE LIEGORA	Buono	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE693FI	TORRENTE SILLICO	Buono	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE754FI	TORRENTE TURRITE DI GALLICANO	Scadente	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE756FI	TORRENTE TURRITE SECCA	Scadente	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE765FI	TORRENTE VERDIANA	Buono	Buono	Tipizzati	
IT09CI_R019SE782FI	TORRENTE VOLATA	Buono	Buono	Tipizzati	
IT09CI_N002AR389FI	SCOLMATORE- RIO PIETROSO	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_I014FI163FI	FOSSO CADONE-BAGNOLO (2)-FATTUCCHIAIO	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_I014FI214FI	FOSSO DELLA FULIGGINE	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TN451FI	TORRENTE CARRIONE MONTE	Scadente	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR402FI	TORRENTE AMBRA	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR409FI	TORRENTE ARCHIANO	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TN686FI	TORRENTE SERRA (2)	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000OM172FI	FOSSO CHIARONE MONTE	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_I018MA418FI	TORRENTE AULELLA MONTE	Buono	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_I018MA448FI	TORRENTE CAPRIO	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_I018MA540FI	TORRENTE GERIOLA	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR437FI	TORRENTE BOTENA	Elevato	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR439FI	TORRENTE BRANA	Scadente	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR441FI	TORRENTE BURE DI BAGGIO	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR442FI	TORRENTE BURE DI SAN MORO	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR443FI	TORRENTE BURE	Sufficiente	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR454FI	TORRENTE CARZA	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R019SE375FI	RIO GUAPPERO	Sufficiente	Non definito	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R019SE388FI	RIO VORNO	Sufficiente	Non definito	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR462FI	TORRENTE CHIECINA	Buono	Non buono	Monitorati	Effimeri

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_N002AR466FI	TORRENTE CIUFFENNA	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR481FI	TORRENTE DEL CESTO-BORRO DEL PRATOLUNGO- DEL MOLINLUNGO	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M275FI	FOSSO LA GATTAIA	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R019SE621FI	TORRENTE PEDOGNA	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR500FI	TORRENTE EGOLA MONTE	Non definito	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR501FI	TORRENTE EGOLA VALLE	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR502FI	TORRENTE ELSA (2)	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR518FI	TORRENTE FISTONA	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR521FI	TORRENTE FOCI	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR522FI	TORRENTE FOENNA MONTE	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M322FI	FOSSO SAN FLORIANO	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR536FI	TORRENTE GARFALO	Buono	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M323FI	FOSSO SANGUINAIO	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M324FI	FOSSO SCHEGGIOLA	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR557FI	TORRENTE LEVISONNE	Sufficiente	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR003FI	ALLACCIANTE RII CASTIGLIONESI-TORRENTE VINGONE (4)	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M453FI	TORRENTE CARZIA	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M465FI	TORRENTE CHIUSELLA	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR608FI1	TORRENTE NIEVOLE MONTE	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR608FI2	TORRENTE NIEVOLE VALLE	Cattivo	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M503FI	TORRENTE ELSA	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR612FI	TORRENTE ORME	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR618FI	TORRENTE PARCE	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M524FI	TORRENTE FOLLONICA	Sufficiente	Non definito	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M528FI	TORRENTE FOSSA	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR626FI	TORRENTE PESCIOLA (2)	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR030FI	BOTRO DEGLI IMBOTRONI	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M550FI	TORRENTE LA GONNA	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR044FI1	CANALE DEL CAPANNONE-FIUME PESCIA DI COLLODI MONTE	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR044FI2	CANALE DEL CAPANNONE-FIUME PESCIA DI COLLODI VALLE	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M589FI	TORRENTE MELACCIOLE	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M611FI	TORRENTE ONZOLA	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR656FI	TORRENTE ROGLIO	Sufficiente	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M619FI	TORRENTE PATRIGNONE	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M631FI	TORRENTE PIANA	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR664FI	TORRENTE SALUTIO	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M645FI	TORRENTE RIBUSIERI	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M658FI	TORRENTE ROSIA	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR697FI	TORRENTE SOLANO	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M703FI	TORRENTE SOVATA	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_N002AR705FI	TORRENTE STAGGIA (2)	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M714FI	TORRENTE STILE	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR707FI	TORRENTE STAGGIA VALLE	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M719FI	TORRENTE SUCENNA	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR711FI	TORRENTE STERZA (2) VALLE	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M740FI	TORRENTE TRESSA	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR094FI	FIUME ELSA MEDIO SUPERIORE	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR096FI	FIUME ERA MONTE	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR733FI	TORRENTE TORA	Sufficiente	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR105FI	FIUME GREVE MONTE	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R0000M781FI	TORRENTE VIVO	Buono	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR122FI	FIUME PESCIA DI PESCIA-TORRENTE PESCIA-TORRENTE PESCIA D	Cattivo	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR747FI	TORRENTE TROVE (2)	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR768FI	TORRENTE VICANO DI PELAGO	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR771FI	TORRENTE VINCIO BRANDEGLIO-VINCIO DELLE PIAGGE	Elevato	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TC120FI	FIUME PECORA MONTE	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR778FI	TORRENTE VIRGINIO MONTE	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N010TE417FI	TORRENTE ASTRONE	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TC316FI	FOSSO RIOMERDANCIO	Non definito	Non definito	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TC464FI	TORRENTE CHIOMA	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TC484FI	TORRENTE DEL RITORTO	Non definito	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TC553FI	TORRENTE LE BOTRA	Scadente	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N010TE732FI	TORRENTE TIGNANA	Buono	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TC587FI	TORRENTE MASSERA VALLE	Buono	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TC594FI	TORRENTE MILIA VALLE	Sufficiente	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TC633FI	TORRENTE POSSERA MONTE	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TC667FI	TORRENTE SAVALANO	Sufficiente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TC679FI	TORRENTE SELLATE	Scadente	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_R000TN086FI	FIUME CAMAIORE-TORRENTE LUCESE_MO	Sufficiente	Non buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_N002AR382FI	RIO PONTICELLI-DELLE LAME A LUCCA	Scadente	Buono	Monitorati	Effimeri
IT09CI_I014FI102FI1	FIUME FIORA MONTE	Buono	Buono	Monitorati	
IT09CI_R000TN104FI1	FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONTE	Sufficiente	Non buono	Monitorati	
IT09CI_R000M117FI3	FIUME OMBRONE GROSSETANO MONTE	Buono	Buono	Monitorati	
IT09CI_I014FI102FI	FIUME FIORA VALLE	Buono	Buono	Monitorati	
IT09CI_R000TN137FI	FIUME VERSILIA	Scadente	Non buono	Monitorati	
IT09CI_R000M118FI1	FIUME ORCIA MONTE	Sufficiente	Non buono	Monitorati	
IT09CI_R000TN138FI	FIUME VEZZA	Sufficiente	Non buono	Monitorati	
IT09CI_I018MA111FI1	FIUME MAGRA MONTE	Sufficiente	Non definito	Monitorati	
IT09CI_R019SE043	CANALE BURLAMACCA	Cattivo	Non buono	Monitorati	
IT09CI_R019SE063CA	CANALE OZZERI	Scadente	Non buono	Monitorati	

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_I018MA428FI	TORRENTE BARDINE-TORRENTE BARDINELLO	Buono	Non definito	Monitorati
IT09CI_R019SE131FI	FIUME SERCHIO DI SILLANO	Sufficiente	Non buono	Monitorati
IT09CI_R019SE133FI	FIUME SERCHIO DI SORAGGIO VALLE	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R019SE134FI1	FIUME SERCHIO MONTE	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R000M190FI	FOSSO DEL MELONE MONTE	Scadente	Buono	Monitorati
IT09CI_R019SE134FI3	FIUME SERCHIO MEDIO INFERIORE	Non definito	Buono	Monitorati
IT09CI_R000M191CA	FOSSO DEL MELONE VALLE	Scadente	Non buono	Monitorati
IT09CI_R019SE134FI4	FIUME SERCHIO LUCCHESI	Scadente	Non definito	Monitorati
IT09CI_I018MA657FI	TORRENTE ROSARO	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R019SE394FI	TORRENTE ACQUA BIANCA VALLE	Buono	Non definito	Monitorati
IT09CI_I018MA763FI	TORRENTE VERDE	Buono	Non buono	Monitorati
IT09CI_R019SE473FI	TORRENTE CORFINO	Elevato	Non buono	Monitorati
IT09CI_R019SE476FI	TORRENTE CORSONNA	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R019SE499FI	TORRENTE EDRON	Buono	Non buono	Monitorati
IT09CI_R019SE515FI	TORRENTE FEGANA	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_I019CM635FI	TORRENTE PRESALE	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R019SE559FI	TORRENTE LIMA	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R019SE563FI	TORRENTE LIMESTRE	Elevato	Buono	Monitorati
IT09CI_R019SE632FI	TORRENTE PIZZORNA	Scadente	Buono	Monitorati
IT09CI_R019SE687FI	TORRENTE SESTIONE	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R019SE753FI	TORRENTE TURRITE CAVA VALLE	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_I021RE493FI	TORRENTE DIATERNA VALLE	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_N002AR523CA	TORRENTE FOENNA VALLE-CANALE	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_I021RE659FI	TORRENTE ROVIGO	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R000M326FI	FOSSO SERPENNA	Scadente	Buono	Monitorati
IT09CI_I039LM109FI	FIUME LAMONE VALLE	Scadente	Buono	Monitorati
IT09CI_R000M408FI2	TORRENTE ARBIA VALLE	Scadente	Buono	Monitorati
IT09CI_N002AR002CA	ALLACCIANTE DI SINISTRA-TORRENTE ESSE VALLE-CANALE	Scadente	Buono	Monitorati
IT09CI_R000M416FI	TORRENTE ASSO	Cattivo	Buono	Monitorati
IT09CI_R000M438FI	TORRENTE BOZZONE (1)	Sufficiente	Buono	Monitorati
IT09CI_N002AR604CA	TORRENTE MUCCHIA	Scadente	Buono	Monitorati
IT09CI_N002AR610FI3	TORRENTE OMBRONE_PT VALLE	Cattivo	Non buono	Monitorati
IT09CI_R000M507FI	TORRENTE ENTE	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R000M513FI	TORRENTE FARMA	Sufficiente	Buono	Monitorati
IT09CI_N002AR623FI1	TORRENTE PESA MONTE	Buono	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR623FI2	TORRENTE PESA VALLE	Scadente	Non buono	Monitorati
IT09CI_R000M545FI	TORRENTE GRETANO	Sufficiente	Non buono	Monitorati
IT09CI_R000M551FI	TORRENTE LANZO	Sufficiente	Non definito	Monitorati
IT09CI_N002AR050CA	CANALE DETTO ROGIO	Cattivo	Non buono	Monitorati
IT09CI_R000M615FI1	TORRENTE OSA MONTE	Sufficiente	Buono	Monitorati

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_N002AR069CA1	CANALE USCIANA-DEL TERZO MONTE	Cattivo	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR069CA2	CANALE USCIANA-DEL TERZO VALLE	Cattivo	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR081F13	FIUME ARNO VALDARNO SUPERIORE	Cattivo	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR081F14	FIUME ARNO FIORENTINO SUPERIORE	Scadente	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR081F15	FIUME ARNO FIORENTINO INFERIORE	Cattivo	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR081F16	FIUME ARNO VALDARNO INFERIORE	Cattivo	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR081F17	FIUME ARNO PISANO	Cattivo	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR082F11	FIUME ARNO CASENTINESE MONTE	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_N002AR083F11	FIUME BISENZIO MONTE	Sufficiente	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR083F12	FIUME BISENZIO MEDIO	Scadente	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR083F13	FIUME BISENZIO VALLE	Scadente	Non buono	Monitorati
IT09CI_R0000M749F1	TORRENTE TUOMA-FOSSO DI SAN GIORGIO- TUOMA (2)	Scadente	Non definito	Monitorati
IT09CI_N002AR106F1	FIUME GREVE VALLE	Cattivo	Buono	Monitorati
IT09CI_N002AR135F11	FIUME SIEVE MONTE BILANCINO	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R000TC041CA	CANALE ALLACCIANTE DI SCARLINO	Scadente	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR135F13	FIUME SIEVE VALLE	Scadente	Non buono	Monitorati
IT09CI_R000TC090F11	FIUME CECINA MONTE	Buono	Non buono	Monitorati
IT09CI_N002AR141CA	FOSSA CHIARA	Cattivo	Non buono	Monitorati
IT09CI_R000TC091F11	FIUME CORNIA MONTE	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R000TC091F12	FIUME CORNIA MEDIO	Sufficiente	Buono	Monitorati
IT09CI_R000TC101F1	FIUME FINE VALLE	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R000TC121F1	FIUME PECORA VALLE	Sufficiente	Buono	Monitorati
IT09CI_R000TC140CA	FOSSA CAMILLA	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R000TC243CA	FOSSO DI BOLGHERI	Non definito	Non definito	Monitorati
IT09CI_N010TE458F1	TORRENTE CERFONE	Sufficiente	Buono	Monitorati
IT09CI_N010TE469F1	TORRENTE COLLEDESTRO	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_N010TE504	TORRENTE ELVELLA	Sufficiente	Buono	Monitorati
IT09CI_R000TC330CA	FOSSO SORBIZZI	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_N002AR302CA	FOSSO REALE (2)-TORRENTE RIMAGGIO (2)	Cattivo	Non buono	Monitorati
IT09CI_N010TE694F1	TORRENTE SINGERNA	Sufficiente	Non buono	Monitorati
IT09CI_N010TE702F1	TORRENTE SOVARA	Sufficiente	Buono	Monitorati
IT09CI_N010TE716 I	TORRENTE STRIDOLONE	Buono	Non definito	Monitorati
IT09CI_R000TC620F1	TORRENTE PAVONE	Buono	Non buono	Monitorati
IT09CI_R000TC634F1	TORRENTE POSSERA VALLE	Sufficiente	Buono	Monitorati
IT09CI_R000TC713F1	TORRENTE STERZA VALLE	Sufficiente	Non buono	Monitorati
IT09CI_R000M077CA	EMISSARIO DI SAN ROCCO	Non definito	Non buono	Monitorati
IT09CI_R000M080F11	FIUME ALBEGNA MONTE	Elevato	Buono	Monitorati
IT09CI_R000TC746F1	TORRENTE TROSSA VALLE	Sufficiente	Non buono	Monitorati
IT09CI_R000M080F12	FIUME ALBEGNA MEDIO	Sufficiente	Buono	Monitorati
IT09CI_R000M084F12	FIUME BRUNA MEDIO	Sufficiente	Non buono	Monitorati

ARTEA

Allegato 11

IT09CI_R0000M099FI FIUME FECCIA	Buono	Buono	Monitorati
IT09CI_R0000M114FI1 FIUME MERSE MONTE	Sufficiente	Buono	Monitorati
IT09CI_R0000M114FI2 FIUME MERSE VALLE	Sufficiente	Buono	Monitorati
IT09CI_R0000M117FI1 FIUME OMBRONE SENESE MONTE	Scadente	Buono	Monitorati
IT09CI_R0000M117FI2 FIUME OMBRONE SENESE VALLE	Sufficiente	Buono	Monitorati

ARTEA

Protocollo n. 001/0000047 del 07/01/2025

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura

(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

Settore Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

Decreto n. 3832 del: 24/12/2024

Oggetto: Reg. (UE) 2021/2115. Approvazione del Manuale delle specifiche tecniche per i controlli in loco Art. 32 Reg. (UE) n.2021/2115 "Sostegno accoppiato al reddito bovini e ovi-caprini - Anno 2024" - Annullamento decreto n. 3682 del 09/12/2024

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Atto NON soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE

Considerato che il Decreto Legislativo 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche, “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’art.11 della L.15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’art. 3 comma 3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;

Vista la Legge Regionale 60 del 19 novembre 1999 e successive modificazioni, istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di “Organismo pagatore”;

Visto il Decreto ministeriale 3458 del 26/09/2008 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell’attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg.(CE) del Consiglio 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg.(CE) della Commissione 885 del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Visti i Regolamenti (UE)

- n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- n. 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- n. 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
- n.2021/520 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
- n. 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
- n. 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023- 2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il DM 0410739 del 04/08/2023 recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

Vista la Circolare AGEA protocollo n. 001/0009225 del 17/10/2023 Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;

Considerato che su tutte le domande per cui ricorrono le condizioni di pagamento in relazione all'attuazione dei Regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/20116 è determinato annualmente un numero di domande da sottoporre a controllo in loco in merito agli interventi basati sugli animali secondo le disposizioni previste dal DM 0410739/2023;

Considerato che le modalità di esecuzione dei controlli in loco sono stabilite dagli Organismi pagatori sulla base di Linee guida definite da AGEA;

Considerato che il rispetto delle disposizioni relative agli interventi basati sugli animali gestite nell'ambito del Sistema Integrato deve essere controllato in modo efficace e a tale scopo, per ottenere un livello di controlli in loco armonizzato sui territori della Regione Toscana, occorre determinare dettagliatamente, attraverso uno specifico Manuale, i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli attraverso:

- le procedure,
- la relazione di controllo,

Considerato quanto precede, si ritiene necessario approvare il Manuale di Specifiche Tecniche, di cui all'Allegato A al presente decreto, che sarà resa immediatamente disponibile ai tecnici controllori ed alle Aziende agricole toscane tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it (Banca Dati atti amministrativi);

Considerato che, in virtù dell'esperienza maturata sulla materia, è possibile che il Manuale necessiti, in corso d'attuazione, di integrazioni / variazioni / specificazioni senza modifica nei contenuti di principio e nella struttura e che tali integrazioni / variazioni / specificazioni possano determinare la redazione di una ulteriore "revisione" del Manuale stesso, resa immediatamente disponibile ai tecnici controllori e all'utenza tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it;

Visto il decreto n. 3682 del 09/12/2024 che approvava il suddetto Manuale;

Dato atto che, a causa di errori informatici e materiali, si rende necessario annullare ex art. 21 nonies L. 241/1990 il decreto n. 3682/2024 e procedere ad approvare nuovamente il suddetto Manuale con il presente decreto;

Visto il Decreto ARTEA n. 868 del 14 maggio 2024 con il quale, a decorrere dal 1° agosto 2024, si è attribuita temporaneamente ad interim la responsabilità del Settore "Sostegno allo Sviluppo Rurale ed interventi strutturali" al sottoscritto, nelle more di definizione di diversa strategia di copertura della posizione vacante, e comunque per un periodo di sei mesi, eventualmente rinnovabile;

DECRETA

1. di annullare il decreto n. 3682/2024 per le motivazioni espresse in narrativa;
2. di approvare per la campagna 2024, in riferimento ai controlli in loco il "Sostegno accoppiato al reddito bovini, e ovi- caprini" di cui al Reg.(UE) 2021/2115, art. 32, il "Manuale delle Specifiche Tecniche Controlli a Campione - Anno 2024 - Allegato A" al presente decreto di cui forma parte

integrante e sostanziale, che sarà reso immediatamente disponibile ai tecnici controllori ed alle Aziende agricole toscane tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it (banca dati atti amministrativi);

3. che il “Manuale delle Specifiche Tecniche Controlli a Campione - Anno 2024 - Allegato A” di cui al punto precedente rappresenta il documento tecnico operativo recante modalità e metodi di svolgimento dei controlli in loco per gli interventi basati sugli animali anno 2024 in Regione Toscana;
4. che ogni eventuale revisione del “Manuale delle Specifiche Tecniche Controlli a Campione - Anno 2024 - Allegato A”, venga tempestivamente indicata in apposita scheda resa visibile sul sito ARTEA www.artea.toscana.it (Banca dati atti amministrativi);
5. di trasmettere il presente atto alla Direzione ed al Settore Aiuti diretti e Sistema Informativo di ARTEA, alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e alla Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di vita, Alimenti e Veterinaria della Regione Toscana.

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

 FABIO
CACIOLI
24.12.2024
08:58:41 CET

Allegati n. 5

- A) All_A4_istruzioni_compilazione.pdf Allegato da pubblicare
gYaGdRWxtvNeaiY8UG9Cqd1gtmAUrlhU8RFbfauBiTyY9dGj+PnpLuYKA7VMihuZdpJULc6oXZaDj+EQ5Qh69w==
- B) All_A3 - preavviso per visita in azienda.pdf Allegato da pubblicare
ooJ4maJeBzZ8VwplWsqLEnvbxwuVbjjJNSmqmExjm8wbiYPcLdqGQMY4Che0xYOAY9mdrZFPuka/eOp1YH7m+Q==
- C) All_A2 - Delega controllo.pdf Allegato da pubblicare
pKExdEgrCqCsVpsDFZXRelkBRsxb+z940CyW/vEVIDq8YczNnjxZBeIS1q1zttG/N9Ct5LDT9rjXmrwo14hd3w==
- D) All_A1_elenco_capi_anomali.pdf Allegato da pubblicare
NzsV6U/Ldrbr2h/vPCCGJiJ9Ajp/nqDY6Oi3kZtYlUXB5fmbDgPKJfvmQgS4MPxk/Gc2lzsD5zg3E3045x0/CQ==
- E) All_A_manuale_controlli_sostegno_accoppiato_zoo_2024.pdf Allegato da pubblicare
0Xk3E5RSyAabab0ddCaeNWKS73z/M4EzZNMZ9OmbW0noK+thap0uMhUBD2tPC+xdUSWKFoGXEA10jVCu0HXcCA==

Protocollo n. 001/0000047 del 07/01/2025



Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

SETTORE SOSTEGNO SVILUPPO RURALE E INTERVENTI STRUTTURALI

P.O. Controlli aziendali integrati e verifiche impegni

Controlli Regione Toscana
Art. 32 Reg. (UE) n.2021/2115
“Sostegno accoppiato al reddito bovini,
e ovi-caprini”

Specifiche Tecniche Controlli a campione Anno 2024

INTRODUZIONE	4
1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	4
1.1. Normativa comunitaria	4
1.2. Normativa nazionale	4
2. CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'	4
2.1 Misure zootecniche sostegno accoppiato	5
2.2 Oggetto del controllo in loco	5
4. SOGGETTI COINVOLTI	6
4.1. Attività di ARTEA	6
4.2. Società incaricata dell'esecuzione dei controlli	6
5. MODALITA' OPERATIVE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO	7
5.1. Operazioni preliminari	7
5.2. Fascicolo di controllo	7
6. VERIFICA IN AZIENDA E RELAZIONE DI CONTROLLO	8
6.1. Preavviso	8
6.2. Attività di controllo	9
6.3. Riprese fotografiche	9
6.4. Adempimenti del Tecnico controllore e del Supervisore	9
6.5. Casi particolari	10
6.6. Relazione di controllo	10
6.7. Il registro aziendale di stalla	11
6.7. Criteri di campionamento	11
6.8. Procedure di controllo comuni ai capi bovini e ovi-caprini AGGIORNARE CON LA CIRCOLARE AGEA 2024	12
6.9. Adempimenti relativi al Sistema Identificazione e Registrazione	12
7. CONTROLLI AMMISSIBILITA' BOVINI	16
7.1. Oggetto del controllo	16
7.2. Fasi del controllo	16
7.3. Calcolo dell'esito e sanzioni per i bovini da latte e da carne	17
8. CONTROLLI AMMISSIBILITA' OVI-CAPRINI	18
8.1. Oggetto del controllo	18
8.2. Verifica agnelle da rimonta	18
8.3. Verifica capi ovi-caprini macellati	19
8.4. Calcolo dell'esito e sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine	19
9. TIPOLOGIE DI ANOMALIE	20
10. FORMAZIONE E CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO	21
11. CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI	22

ALLEGATI

Allegato A1) Elenco capi anomali

Allegato A2) Delega controllo

Allegato A3) Preavviso per visita in azienda

Allegato A4) Istruzioni per la compilazione verbale controllo

INTRODUZIONE

Nel presente documento vengono illustrate le specifiche tecniche per le attività di Controllo oggettivo sulle aziende che hanno presentato domanda nell'anno 2024 nell'ambito del Regime di Pagamento Unico che abbiano richiesto sostegni specifici relativi alla zootecnia ai sensi dell'art. 32 e ss. del Reg. (UE) n. 2021/2115.

1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1.1. Normativa comunitaria

- Regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/520 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
- Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

1.2. Normativa nazionale

- DM 4 agosto 2024 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- DM 30 marzo 2024 n. 185145 – modifica/integrazione al DM 23 dicembre 2024 n. 660087;
- Decreto legislativo 17 marzo 2024 n. 42; introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Manuale operativo per la gestione del sistema I&R - Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2024 (G.U. n. 113 del 16/05/23);
- DM 23 dicembre 2024 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del dicembre 2024;
- Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 134; identificazione e registrazione animali in applicazione del Reg. UE 2016/429;
- Legge 22 aprile 2021, n. 53 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020. (21G00063)

2. CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

Oggetto del controllo sono le aziende che hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del Regime di pagamento unico e che abbiano richiesto il sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo III, Capo II, Sezione 3: Pagamenti diretti accoppiati, Sottosezione I Pagamenti accoppiati al reddito, art. 32 e ss. del Regolamento (UE) 2021/2115 istituito dal DM n. 660087 del 23/12/2024, successivamente modificato dal DM n. 185145 del 30.03.2024.

2.1 Misure zootecniche sostegno accoppiato

Si elencano di seguito le misure ai sensi degli artt. 23 e ss. del DM 660087/2024 per le quali è prevista l'erogazione del sostegno accoppiato per il settore zootecnico:

Bovini da latte

- Premio vacche da latte – livello 1 (art. 23, comma 1, lett. a) – codice intervento 331;
- Premio vacche da latte associate ad allevamenti in zone montane – livello 2 (art. 23, comma 1, lett. b) – codice intervento 332;
- Premio bufale (art. 23, comma 5) – codice intervento 340.

Bovini da carne

- Premio vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine – livello 1 (art. 24, comma 1, lett. a) – codice intervento 351;
- Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN – livello 2 (art. 24, comma 1, lett. b) – codice intervento 352.

Bovini macellati

- Premio capi bovini macellati allevati per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione livello 1 (art. 24, comma 2, lett. a) – codice intervento 361;
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b) – codice intervento 364;
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b) – codice intervento 365;
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b) – codice intervento 366;
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b) – codice intervento 367;
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b) – codice intervento 368.

Ovi-caprini

- Premio agnelle da rimonta (art. 25, comma 1) – codice intervento 371;
- Premio capi ovi-caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 25, comma 5) – codice intervento 372.

2.2 Oggetto del controllo in loco

Per le aziende con allevamento bovino oggetto del controllo in loco sono tutti i capi bovini (presenti in azienda e macellati) potenzialmente ammissibili al momento del controllo.

Per le aziende con allevamento ovicaprino oggetto del controllo in loco sono tutte le agnelle da rimonta presenti in azienda e i capi ovi-caprini macellati registrati individualmente in BDN.

I controlli in loco di ammissibilità prevedono la verifica del rispetto delle norme previste dal Sistema di identificazione e registrazione (Sistema I&R) dei capi bovini, bufalini e ovi-caprini ai sensi del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Il mancato rispetto della normativa suddetta comporta la diminuzione o la mancata erogazione del premio richiesto.

2024

4. SOGGETTI COINVOLTI

4.1. Attività di ARTEA

Secondo quanto disposto dalla circolare AGEA n. 2024ARTEA ha estratto il campione delle aziende oggetto di controllo in loco. Il campione per gli interventi sugli animali è pari ad almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di aiuto ed almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto ed è estratto per singolo intervento. Nell'ambito della selezione del campione, gli Organismi pagatori utilizzano criteri di rischio pari al 75-80% del campione totale, mentre la restante parte è selezionata con criteri di casualità.

ARTEA inoltre è direttamente responsabile dello svolgimento dei controlli che attua affidando l'attività di controllo a tecnici professionisti esterni coordinati da una struttura societaria professionale e mantiene la responsabilità della determinazione delle riduzioni ed esclusioni.

In particolare ARTEA svolge le seguenti attività:

- predisporre le specifiche tecniche e le relazioni di controllo all'interno del S.I.;
- svolge attività di coordinamento con la società affidataria dei controlli in loco;
- svolge attività di supporto ai tecnici controllori;
- acquisisce gli esiti dei controlli eseguiti;
- definisce gli esiti finali;
- comunica gli esiti finali alle aziende;
- gestisce eventuali contenziosi;
- organizza ed esegue i controlli di secondo livello sull'attività affidata alla società esterna;

Successivamente ARTEA autorizza i pagamenti e applica le eventuali riduzioni e/o esclusioni dei pagamenti.


4.2. Società incaricata dell'esecuzione dei controlli

La società affidataria ha l'obbligo di eseguire i controlli in base alle specifiche tecniche e ai tempi indicati nel presente manuale e nel capitolato.

Ogni controllo sarà effettuato da uno o più tecnici in possesso delle seguenti qualifiche: dottore Agronomo o dottore Forestale, Agrotecnico e Perito Agrario iscritto ai relativi Albi, Collegi e Ordini Professionali.

Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con i CAA, Organizzazioni Professionali e aziende sottoposte a controllo. Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a firmare l'apposito modulo relativo alla dichiarazione di conflitto di interessi.

Il coordinamento delle attività di controllo in loco sarà effettuato, in accordo con ARTEA dal supervisore, responsabile di tutti rapporti intercorrenti tra la Società Incaricata ed ARTEA.



5. MODALITA' OPERATIVE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo è articolata nelle seguenti attività:

- operazioni preliminari;
- formazione e aggiornamento dei tecnici controllori;
- trasmissione campione e definizione del piano dei controlli;
- materiali necessari ai controlli e fascicolo di controllo.

5.1. Operazioni preliminari

Preliminarmente all'avvio delle verifiche, la P.O. Controlli aziendali integrati e verifiche impegni - Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali, provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzazione di incontri di aggiornamento e/o formazione del personale incaricato delle verifiche in loco, da effettuarsi con una o più giornate di seminario svolte presso ARTEA;
- trasmissione alla struttura incaricata dell'esecuzione dei controlli in loco degli elenchi delle aziende oggetto di controllo.

Tutti i tecnici impegnati nelle attività previste per l'esecuzione dei controlli in loco sono tenuti a partecipare agli incontri di aggiornamento e/o formazione programmati da ARTEA. Nel corso degli incontri di formazione, saranno illustrate le problematiche tecniche ed operative, le eventuali prescrizioni e le corrette modalità di esecuzione del controllo.

La società incaricata dell'esecuzione dei controlli provvederà alle seguenti attività:

- definizione del piano dei controlli contenente il calendario delle visite in loco e l'indicazione dei tecnici incaricati della verifica;
- predisposizione del fascicolo di controllo;
- predisposizione del cruscotto di monitoraggio.

Dopo la trasmissione da parte di ARTEA dell'elenco delle aziende da sottoporre a verifica il Supervisore predispone il piano dei controlli nel quale per ogni azienda dovrà essere indicata la data prevista per il sopralluogo e i nominativi dei tecnici incaricati dell'esecuzione del controllo. Tale piano è all'interno del cruscotto di monitoraggio che rappresenta lo strumento necessario alla verifica dello stato di avanzamento lavori da parte del personale di ARTEA.

Il cruscotto deve essere aggiornato e implementato con le varie fasi del controllo in modo da poter monitorare costantemente l'attività di controllo.

5.2. Fascicolo di controllo

Per l'esecuzione delle verifiche i tecnici incaricati dovranno avere a disposizione il seguente materiale:

- piano dei controlli con calendario dettagliato delle verifiche da svolgere per le aziende di propria competenza;
- relazione di controllo Ammissibilità Zootecnia id. 24224 all'interno del Sistema Informativo di ARTEA;
- scarico da BDN dei capi presenti in azienda al momento del controllo ed eventuale lo storico delle movimentazioni;
- scarico dal s.i. ARTEA dei capi potenzialmente ammissibili presenti in azienda al momento del controllo.

L'attività di preparazione alla verifica in azienda da parte del tecnico controllore si basa sulla raccolta delle informazioni e dei dati da inserire nel fascicolo di controllo. Il suddetto fascicolo è costituito da:

- copia del preavviso (eventuale)
- relazione di controllo firmata dal rappresentante aziendale e dal tecnico controllore (redatta in occasione della visita aziendale);
- stampa della BDN/registro di stalla;
- copia dei documenti di accompagnamento (documento previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, corrispondente al "modello 4" dell'ordinamento precedente all'applicazione del d.lgs. I&R), passaporti, etc.;
- relazione di controllo specifica compilata e stampata all'interno del s.i. ARTEA. (redatta e sottoscritta dal Tecnico controllore e dal Supervisore);
- nel caso di verifica di un campione di capi, indicazione del campione di capi controllati;

- allegato 1b) con l'indicazione dei capi in anomalia da consegnare anche all'azienda, in alternativa il controllore è tenuto a indicare i capi anomali nella Relazione di controllo – Dichiarazioni del controllore.

6. VERIFICA IN AZIENDA E RELAZIONE DI CONTROLLO

6.1. Preavviso

L'art. 5 bis del DM n. 410739 del 04/08/2022 prevede:

1. I controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia;
2. Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. **Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.**

Il preavviso del controllo può avvenire tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda. Le modalità e la data del preavviso sono documentate nella relazione di controllo.

L'avviso, oltre alla data del sopralluogo, dovrà contenere:

- il riferimento dell'art. 3 del Reg. UE 1306/2013 che elenca le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali: salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
- il nominativo del tecnico controllore;
- un numero telefonico al quale il beneficiario potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo.

Il tecnico è tenuto ad archiviare nel fascicolo di controllo la copia dell'avviso inviato al beneficiario, comprensiva della ricevuta di spedizione e/o ricezione.

Nella programmazione delle visite di controllo il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento.

È opportuno avvalersi della collaborazione delle sedi provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del beneficiario sia nel raggiungimento della sede aziendale.

È preferibile pertanto comunicare il preavviso, oltre che all'azienda sottoposta a controllo con le modalità sopra descritte, anche al CAA di riferimento, che può collaborare durante le operazioni di controllo presso l'azienda. Per garantire la tracciabilità di tale comunicazione, è sufficiente utilizzare la modalità di trasmissione all'indirizzo e-mail dello sportello del CAA.

Successivamente all'invio del preavviso e all'eventuale comunicazione al CAA, può essere buona norma assicurarsi della ricezione del preavviso tramite un contatto telefonico.

In occasione della prima visita può verificarsi il caso che il beneficiario/delegato dell'azienda non sia presente al momento del controllo. In tal caso di distinguono le seguenti situazioni:

1. Prima visita non preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo entro 48 ore successive alla prima visita tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda;

2. Prima visita preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, occorrerà verificare che l'impossibilità di effettuare il controllo non sia imputabile al beneficiario/delegato aziendale. A tal fine deve essere concessa al beneficiario la possibilità di giustificare eventuali impedimenti a lui non imputabili o casi di forza maggiore o circostanze eccezionali che abbiano comportato la sua assenza al momento del controllo tramite dichiarazione nella quale descrivere l'impedimento con allegata documentazione a supporto. Dovrà inoltre essere motivata l'eventuale impossibilità di delega ad altri collaboratori.

Nel caso in cui si riscontri che l'impossibilità di effettuare il controllo non sia imputabile al beneficiario e che non sia possibile delegare altra persona ad assistere al controllo, il controllore dovrà comunicare l'esecuzione di una seconda

visita di controllo da effettuarsi possibilmente nelle 48 ore successive alla data prevista per la prima visita tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda. Nel caso in cui la causa dell'assenza del beneficiario risulta a lui imputabile, il controllo si considera concluso.

6.2. Attività di controllo

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

All'incontro dovrà necessariamente presenziare il beneficiario o un suo incaricato con delega. Il beneficiario o suo incaricato dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del registro aziendale completo dei documenti di movimentazione dei capi e della eventuale documentazione sanitaria.

Le attività di controllo sono di seguito riepilogate:

- a. verifica dell'identità del beneficiario, tramite uno dei seguenti documenti: carta di identità, patente, passaporto;
- b. verifiche relative all'allevamento/i dettagliate ai paragrafi successivi;
- c. compilazione della Relazione di Controllo Generale e la Relazione di Controllo Specifica, dopo aver effettuato le seguenti verifiche:
 - verifica della consistenza aziendale tramite conteggio dei capi presenti in azienda, e nella BDN/registo di stalla;
 - verifica del sistema di identificazione e registrazione;
 - verifica dei capi macellati;
- d. compilazione dell'allegato 1 b) - Identificazione dei capi in anomalia, nel caso di accertamento di capi con anomalia, in alternativa il controllore è tenuto a indicare i capi anomali nella Relazione di controllo-Dichiarazioni controllore.

6.3. Riprese fotografiche

Il tecnico dovrà effettuare una o più riprese fotografiche digitali significative del controllo aziendale.

In particolare, nel caso di presenza di anomalia riferita sia alla documentazione sia ai capi, devono essere eseguite foto che attestino chiaramente la presenza dell'anomalia.

Nel caso di assenza di anomalie il controllore è tenuto a eseguire comunque delle foto che attestino che la verifica è stata effettuata.

6.4. Adempimenti del Tecnico controllore e del Supervisore

I tecnici che effettuano i controlli in loco devono:

1. attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;
2. avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del beneficiario;
3. registrare sulla Relazione di controllo tutte le rilevazioni del controllo e definirne correttamente l'esito;
4. acquisire sotto forma elettronica e/o cartacea tutta la documentazione necessaria a documentare e tracciare le verifiche svolte in azienda e/o successivamente in ufficio. La documentazione deve essere acquisita anche nel caso di verifiche che non danno luogo ad anomalie;
5. redigere in due copie la Relazione di controllo, firmarla con grafia leggibile apponendo il proprio timbro professionale, farla firmare dal rappresentante aziendale e rilasciarne una copia allo stesso;
6. informatizzare la relazione di controllo nel s.i. ARTEA ID. 24224.

Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al Supervisore, il quale risponderà ad ARTEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se ARTEA, nel corso dell'attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse chiedere l'intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato. Il tecnico controllore è tenuto a far presente all'azienda che successivamente alla visita dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito in azienda e che nel caso di irregolarità verrà inviata successivamente comunicazione dell'esito finale.

Il tecnico deve inoltre informare il rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione del verbale comporta che non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro e trascritte nell'apposito campo note del verbale.

Qualora il rappresentante aziendale NON firmi la Relazione di controllo, il tecnico è tenuto a spedire una copia della stessa all'indirizzo della sede legale dell'azienda tramite posta elettronica certificata/raccomandata a.r., inserendo la ricevuta di consegna all'interno dell'ID 24224 Sezione-Elementi del controllo.

Il Supervisore è tenuto a:

- coordinare il lavoro dei tecnici controllori;
- registrare per tutte le aziende controllate i risultati del controllo nella sezione Supervisore della Relazione di controllo Zootecnia id. 24224;
- inserire tutta la documentazione utilizzata e/o acquisita durante il controllo (compreso il materiale fotografico) all'interno del s.i. nella sezione Supervisore – Elementi del controllo – Documentazione allegata;
- verificare le rilevazioni dei tecnici e confermare o ridefinire l'esito finale;
- consegnare i fascicoli di controllo secondo le modalità di cui al paragrafo "Consegna del materiale utilizzato per i controlli";
- rispondere ad ARTEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi.

6.5. Casi particolari

Nello svolgimento della visita possono verificarsi alcune situazioni per le quali il controllo è comunque da considerarsi concluso, dal momento che l'impossibilità all'effettuazione o alla conclusione dello stesso è imputabile al beneficiario:

- a) il beneficiario/delegato non concorda con il risultato degli accertamenti e non sottoscrive il verbale;
- b) il beneficiario/delegato non rende disponibile la documentazione aziendale ovvero il/i bene/beni oggetto del controllo.

In entrambi i casi il tecnico controllore è tenuto a indicare dettagliatamente sul verbale le motivazioni per le quali non è stato possibile eseguire o portare a termine il controllo oppure i motivi di disaccordo e di mancata sottoscrizione.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Si riporta di seguito l'art.3 del Reg. (UE) 2021/2116:

1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

6.6. Relazione di controllo

La Relazione di Controllo si compone della Relazione di Controllo Generale e Relazione di controllo Specifica.

La Relazione di Controllo Generale comprende le seguenti sezioni:

- **Tipo di controllo**: in tale sezione devono essere inseriti i dati relativi alla modalità di selezione dell'istanza, i criteri di selezione del campione e le modalità di preavviso;
- **Informazioni sul controllo**: sezione in cui deve essere inserita la data di inizio e fine del sopralluogo, le cause nel caso in cui il controllo non sia effettuato, i dati di identificazione del beneficiario o suo delegato e il nome dei controllori;
- **Sottoscrizione**: sezione dedicata alle eventuali dichiarazioni del beneficiario e del controllore.

Relazione di controllo Specifica che comprende le seguenti sezioni:

- **Identificazione e registrazione:** in tale sezione devono essere inserite le verifiche relative alla registrazione dei capi in BDN/registro di stalla aziendale, ai capi fisicamente presenti in azienda, nonché la regolarità della documentazione di movimentazione dei capi, compresi quelli con destinazione macello;
- **Dettaglio dei capi anomali:** sezione in cui devono essere inseriti i capi anomali, specificando per ciascuno di essi il numero della marca, la razza, la data di nascita/ingresso, la data di morte/uscita, la tipologia di anomalia e nel campo note la descrizione in dettaglio dell'anomalia stessa.

Al beneficiario viene rilasciata copia della relazione di controllo generale, della sezione "Identificazione e registrazione" della Relazione di controllo specifica e, nel caso di capi in anomalia, copia dell'allegato 1b) -Identificazione dei capi in anomalia, in alternativa il controllore è tenuto a indicare i capi anomali nella Relazione di controllo-Dichiarazioni del controllore.

L'ultima parte della Relazione di controllo è a cura del Supervisore; in tale sezione il supervisore attesta la regolarità del controllo e l'esito finale dello stesso. Inoltre allega in formato digitale la documentazione presente nel fascicolo di controllo (verbale di sopralluogo, stampa BDN/registro di stalla, documenti di accompagnamento, passaporti, foto, etc.).

6.7. Il registro aziendale di stalla

Ai sensi del Decreto Legislativo del 5 agosto 2024 n. 134 art. 9 c. 10 il registro aziendale deve essere tenuto solo sulla BDN. Quindi la stampa della BDN effettuata dal controllore entro le 48 ore dal controllo si considera come registro di stalla aziendale.

In tutti i casi l'allevatore è tenuto a rispettare le tempistiche di registrazione degli eventi in entrata/uscita.

Nel caso in cui si accerti l'assenza del registro ovvero la presenza di gravi carenze nella sua tenuta, occorrerà darne evidenza nel relativo campo all'interno del verbale e il controllo si concluderà con esito negativo.

6.7. Criteri di campionamento

Allo scopo di determinare la quantità di capi da controllare (numerosità) in relazione alla verifica incrociata di cui al punto 4 e al punto 6) del successivo paragrafo 7.3 (tra capi presenti in BDN, capi sul registro di stalla e capi in allevamento), il controllore estrae il numero in base alla seguente Tabella "Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza".

TABELLA

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il conteggio fisico dei capi presenti in allevamento al momento del controllo la popolazione di riferimento sarà costituita dal numero dei capi presenti in BDN.

6.8. Procedure di controllo comuni ai capi bovini e ovi-caprini AGGIORNARE CON LA CIRCOLARE AGEA 2024

A norma della circolare AGEA n. 2024i controlli in loco verificano: *“l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco”.*

Ai fini della corretta applicazione della disposizione in questione, con particolare riferimento all'estensione del controllo ai 12 mesi precedenti il controllo in loco, anche a seguito delle risultanze degli audit svolti in materia dai Servizi della Commissione, si precisano i seguenti principi minimi da applicare.

La verifica supplementare è eseguita qualora dal controllo in loco si accertino anomalie su almeno il 10% dei capi potenzialmente ammissibili controllati. Una volta accertato il superamento della percentuale sopraindicata, si procede alla verifica, per i soli capi potenzialmente ammissibili dell'anno precedente (riferiti alla domanda unica presentata nella campagna precedente), di un numero di capi determinato utilizzando la tabella di cui sopra.

La verifica supplementare in questione, per tutte le misure zootecniche, è eseguita utilizzando almeno uno dei documenti giustificativi disponibili presso il beneficiario quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto.

6.9. Adempimenti relativi al Sistema Identificazione e Registrazione

Di seguito si dettagliano gli adempimenti relativi al Sistema I&R dei bovini e degli ovi-caprini ai sensi del Decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 134 e del manuale operativo approvato con Decreto del 7 marzo 2024 (G.U. n. 113 del 16/05/23).

REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- L'allevatore, prima di iniziare un'attività, richiede la registrazione prevista all'art. 5, comma 1, del d.lgs. I&R tramite il SUAP del comune dove dovrà insistere lo stabilimento, ai sensi del DPR 2010/160 e del d.lgs. 222/2016. Ricevuta la comunicazione dal SUAP al fine della registrazione dello stabilimento in BDN, la ASL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione con la tipologia di attività che l'operatore intende effettuare;
- Non vi è obbligo di sopralluogo per la verifica dei requisiti dell'attività dello stabilimento da parte della ASL prima della registrazione, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 134/2022;
- Ogni stabilimento registrato è identificato dal codice aziendale, di cui la BDN assicura l'univocità tra quelli presenti in essa;
- L'operatore, solo per le attività di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. I&R elencate di seguito, può iniziare la propria attività solo se ha ottenuto il riconoscimento (che implica la sempre la visita in loco da parte dell'ASL) conformemente alle prescrizioni del regolamento e dei suoi atti delegati e di esecuzione:
 - a) stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame, da cui tali animali sono mossi in un altro Stato membro o che ricevono animali da un altro Stato membro;
 - b) stabilimenti di materiale germinale per bovini, suini, ovini, caprini ed equini, da cui il materiale germinale di tali animali è spostato in un altro Stato membro;
 - c) incubatoi, da cui le uova da cova o il pollame sono mossi in un altro Stato membro;
 - d) stabilimenti che detengono pollame, da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova sono mossi in un altro Stato membro;
 - e) qualsiasi altro tipo di stabilimento per animali terrestri detenuti che costituisce un rischio significativo e che deve essere riconosciuto in conformità alle norme stabilite in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3, lettera b);
- L'operatore comunica tramite SUAP, o tramite ASL nei casi di allevamenti familiari e negli altri casi previsti, le modifiche inerenti alle attività degli stabilimenti e le cessazioni, con i tempi previsti all'art. 5, comma 5, lettera c), e all'art. 6, comma 5, lettera c) del d.lgs. I&R (7 giorni);
- L'operatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN la richiesta di mezzi di identificazione di cui necessita per l'identificazione degli animali nati nella propria attività o importati da Paesi terzi, specificando il fornitore autorizzato da cui intende approvvigionarsi ed il numero di mezzi di identificazione compatibile con la sua attività;
- Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - a) Direttamente nella BDN con accesso tramite "smart card";
 - b) Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore;

TRACCIABILITA' BOVINI

- L'operatore che detiene bovini provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato, conformemente agli articoli 38 e 41, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, nello stabilimento di nascita entro i 20 giorni di età, e in ogni caso prima di lasciare tale stabilimento di nascita, almeno mediante:
 - a) due marchi auricolari, uno su ciascun padiglione auricolare, di cui uno può essere rappresentato da un marchio elettronico, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione – tale modalità è prevista per bovini diversi da quelli indicati alla lettera b);
 - b) un marchio auricolare convenzionale apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice identificativo;
- Presenza del passaporto nei casi previsti dalla normativa vigente (capi destinati agli scambi comunitari): capi nati prima del 1° maggio 2015 in Italia;
- Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, l'operatore può richiedere alla ASL di essere autorizzato alla proroga dei tempi di identificazione degli animali entro 6 mesi dalla nascita (marcatura semplificata). Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, la ASL verifica la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) gli animali sono allevati in condizioni estensive, non sono abituati a contatti regolari con l'uomo e i vitelli non sono separati dalle madri;
 - b) l'allevamento è dotato di attrezzature per l'idonea contenzione degli animali al fine della loro identificazione in sicurezza;

- c) i vitelli nati al pascolo non sono separati dalle madri, le quali devono essere regolarmente identificate e registrate in BDN;
- d) la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce un elevato grado di isolamento;
- e) la proroga non compromette la tracciabilità degli animali e può essere revocata in ogni momento dalla ASL in seguito a riscontro di carenze di conformità degli operatori e per qualsiasi motivo sanitario;
- f) i vitelli possono essere movimentati dal pascolo in cui sono nati esclusivamente per il rientro nello stabilimento di origine della madre, senza essere separati dalla stessa.
- g) la proroga è registrata in BDN e gli stabilimenti così autorizzati sono sottoposti a controlli veterinari con frequenza almeno annuale.

Le aziende autorizzate alla marcatura semplificata (l'autorizzazione deve essere indicata nel profilo aziendale in BDN) devono assegnare virtualmente (cioè senza applicarla) un numero di marca ad ogni nuovo vitello nato notificandolo tramite l'apposita cedola all'ente delegato all'aggiornamento della BDN o inserirlo direttamente con smart-card entro 20 giorni dalla nascita. Il capo comparirà in BDN con la data di nascita e la data di notifica ma senza la data di marcatura. Successivamente, entro i 6 mesi dalla suddetta notifica, devono applicare materialmente la marca al capo, completando in tal modo l'identificazione/registrazione.

- L'operatore di bovini destinati alla movimentazione verso altri Stati UE o, nei casi previsti, verso Paesi terzi, conformemente all'articolo 112, lettera b), del regolamento provvede affinché a tali animali sia rilasciato, tramite BDN, un documento di identificazione (di seguito denominato D.I.) dalla ASL competente;

- L'operatore per ciascun animale identificato con codice individuale registra in BDN le morti e comunica i furti e gli smarrimenti come previsto all'art. 9, commi 5 e 6, del d.lgs. (entro 48 ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia). Con tali registrazioni e quelle inerenti alle movimentazioni ai sensi dell'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e del capitolo 5 del presente manuale, in BDN sono automaticamente aggiornate le informazioni per ciascun animale.

TRACCIABILITA' OVI-CAPRINI

- L'operatore che detiene ovini e caprini destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede, affinché ciascuno di tali animali sia identificato conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, con modalità semplificata, ossia almeno mediante il marchio auricolare convenzionale apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, dell'animale recante in modo visibile, leggibile e indelebile:

- a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale;
- o
- b) il codice di identificazione individuale dell'animale.

Per questi animali è vietata qualsiasi movimentazione diversa da quella verso macello, inclusa quella verso pascolo.

- L'operatore che detiene ovini e caprini non destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede, affinché ciascuno di tali animali, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, sia identificato individualmente mediante un marchio auricolare apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale.

Le regioni e le province autonome in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario dei territori e degli animali previsti da piani nazionali di controllo, possono autorizzare come secondo mezzo di identificazione, in alternativa al bolo ruminale, un marchio auricolare elettronico apposto all'altro padiglione auricolare e riportante lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale;

- Gli operatori di ovini e caprini inseriscono in BDN, entro 7 giorni dall'apposizione dei mezzi di identificazione, le seguenti informazioni:

- a) per ciascun insieme di ovini e caprini identificati con la modalità semplificata e nati nello stesso mese dello stesso anno: il numero di registrazione unico dell'attività dello stabilimento di nascita, l'anno ed il mese di nascita, la tipologia, l'ubicazione e la data di applicazione dei mezzi di identificazione autorizzati per tali animali, il numero totale di animali dell'insieme, la razza, il sesso;

b) per ciascun animale identificato individualmente: la data di nascita; il codice identificativo univoco dell'animale, la tipologia, l'ubicazione e la data di applicazione dei mezzi di identificazione autorizzati per tali animali, la razza, il sesso, con la possibilità di inserire la data di castrazione. Il genotipo è registrato successivamente dalla ASL per i nati nello stabilimento.

- L'operatore per ciascun animale identificato con codice individuale registra in BDN le morti e comunica i furti e gli smarrimenti come previsto all'art. 9, commi 5 e 6, del d.lgs. (entro 48 ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia). Con tali registrazioni e quelle inerenti alle movimentazioni ai sensi dell'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e del capitolo 5 del presente manuale, in BDN sono automaticamente aggiornate le informazioni per ciascun animale.

TENUTA DELLA BDN/REGISTRO AZIENDALE

- Obbligo di tenuta del registro aziendale esclusivamente sulla BDN;

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI IN BDN:

- L'allevatore (o suo delegato) dello stabilimento di partenza degli animali, prima del movimento in uscita, produce e registra il documento di accompagnamento (ex mod. 4) in BDN con tutte le informazioni previste e la BDN rende disponibile tale informazione anche al destinatario;

- Gli allevatori hanno facoltà di registrare, entro il settimo giorno dalla data di partenza/data prevista di arrivo degli animali, indicata nel documento stesso (sezione "trasporto"), le informazioni dell'uscita/ingresso in BDN confermando o meno i dati registrati al momento della produzione del documento di accompagnamento;

- Il settimo giorno dalla data di partenza/data prevista di arrivo il sistema informativo verifica la registrazione del movimento e, se non già registrato dall'operatore, i movimenti di uscita/ingresso sono registrati automaticamente in BDN utilizzando le informazioni del documento di accompagnamento;

- La registrazione di cui al punto precedente costituisce comunicazione alla ASL ai sensi della normativa vigente. In ogni caso l'operatore oltre il settimo giorno, verifica, ed eventualmente rettifica, quanto registrato automaticamente dalla BDN in base alle informazioni registrate nel documento di accompagnamento. Se dopo la compilazione del documento di trasporto la relativa movimentazione non è effettuata, l'operatore dello stabilimento di provenienza deve eliminare il documento di accompagnamento in BDN immediatamente o comunque prima della scadenza dei 7 giorni. La ASL può visualizzare in BDN i documenti eliminati per poter verificare, tra l'altro, se erronei annullamenti abbiano compromesso la relativa registrazione di ingresso in altro stabilimento;

- Prima del movimento devono essere correttamente riportate tutte le informazioni relative agli animali movimentati e al trasporto. In ogni caso entro 7 giorni dall'emissione del documento devono essere registrate in BDN eventuali modifiche inerenti alle informazioni contenute nel documento di accompagnamento, incluse le eventuali rettifiche manuali riportate su copia stampata per il trasporto. Per le movimentazioni verso il macello le rettifiche in BDN devono essere completate prima che la carcassa dell'animale lasci il macello. Il documento di accompagnamento è valido solo se reca informazioni corrette inclusa la data e la durata del viaggio.

REGISTRAZIONE DELLE MORTI IN STALLA:

- L'operatore registra in BDN le morti degli animali in stalla, entro 7 giorni dall'evento come previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. I&R, incluse le morti dei bovini non ancora identificati in BDN e le Macellazioni Sanitarie d'Urgenza (MSU). L'animale morto in stalla è smaltito ai sensi della normativa vigente in materia, a cura e a spese dell'operatore. L'operatore con la registrazione della morte in BDN attesta che lo smaltimento della carcassa è effettuato ai sensi di legge e rende disponibile per qualsiasi controllo la documentazione attestante lo smaltimento stesso;

7. CONTROLLI AMMISSIBILITA' BOVINI

7.1. Oggetto del controllo

Per il controllo dei bovini il controllore è tenuto a verificare il rispetto delle norme di identificazione e registrazione dei capi potenzialmente ammissibili al momento del controllo scaricati all'interno dell'id. 24224 nel s.i. ARTEA. L'attuale normativa di riferimento è il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e il Manuale operativo per la gestione del sistema I&R - Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2024 (G.U. n. 113 del 16/05/23).

Dal momento che i capi ammissibili complessivi totali saranno disponibili in BDN l'anno successivo al controllo, i capi potenzialmente ammissibili scaricati al momento del controllo a disposizione del controllore possono rappresentare un dato parziale. Pertanto nella verifica del successivo punto 4) all'interno del paragrafo 7.3, nel caso di ricorso a un campione di capi, la numerosità del campione viene definita in base al numero totale dei capi presenti in azienda ai sensi della tabella AGEA all'interno del paragrafo 6.7.

Il campione sarà composto dai capi potenzialmente ammissibili scaricati e, se il numero non è sufficiente, il campione verrà esteso ai capi bovini femmina presenti in azienda. La scelta è motivata dal fatto che i premi si riferiscono ai capi bovini femmina che pertanto potrebbero diventare capi potenzialmente ammissibili successivamente al sopralluogo.

7.2. Fasi del controllo

Il tecnico controllore è tenuto a stampare prima della data del controllo, entro un massimo di 48 ore:

- il registro aziendale dalla BDN;
- la BDN "storica" per la verifica della correttezza delle movimentazioni in entrata e in uscita;
- l'elenco dei capi potenzialmente ammissibili alla data del controllo scaricato all'interno della sezione CAPI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI>Scarico capi dell'id 24224 nel s.i. ARTEA.

Nel caso di verifiche su un campione di capi, il tecnico controllore è tenuto a indicare i capi potenzialmente ammissibili campionati.

Il controllore procede alle seguenti verifiche:

1. Verifica della presenza del registro di stalla/iscrizione in BDN. Qualora si accerti l'assenza assoluta e immotivata del registro ovvero la presenza di gravi carenze nella sua tenuta, è necessario compilare il relativo campo all'interno del verbale; tale anomalia determina l'esclusione dell'azienda dal sostegno specifico di cui all'art.32 del Reg. (UE) n. 2021/2115. In tale caso ARTEA è tenuta a fornire apposita segnalazione alla ASL di riferimento;
2. conteggio fisico del TOTALE dei capi presenti in azienda e verifica corretta marcatura;
3. relativamente ai capi potenzialmente ammissibili, verifica incrociata della corretta rispondenza tra marchi auricolari, passaporti (per i capi nati prima del 1° maggio 2015) e la relativa registrazione in BDN. I capi nati dopo il 1° maggio 2015 non destinati a scambi intracomunitari, ai sensi della Nota ministeriale del 10/04/2015, non devono più avere passaporto cartaceo ma devono comunque essere registrati correttamente in BDN;
4. verifica della corretta compilazione della BDN/registo di stalla. Si fa presente che il numero dei capi registrati in BDN deve corrispondere al numero dei capi presenti in azienda. Qualora si accertino eventuali disallineamenti occorre individuare i capi presenti/assenti e le relative marche, assegnando ad essi le specifiche anomalie indicate al successivo par. 9;
5. relativamente ai capi potenzialmente ammissibili, verifica della correttezza della documentazione di movimentazione dei capi macellati e dei capi in entrata relativa all'anno del controllo e verifica della relativa registrazione sul registro aziendale e in BDN.

Ai sensi del manuale operativo per la gestione del sistema I&R - Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2024 le movimentazioni dei capi devono essere effettuate solo tramite il documento di accompagnamento (ex mod. 4).

La presenza del documento di accompagnamento per ogni movimentazione dei capi in entrata e in uscita è tassativa ai fini della regolarità del Sistema I&R. Questo documento deve essere regolarmente compilato in ogni sua parte riportando le marche auricolari dei capi cui si riferisce, la destinazione e il relativo codice aziendale, la targa del mezzo di trasporto, etc.

L'assenza di tale documentazione si configura come violazione del sistema di identificazione e i capi interessati saranno definiti anomali (codice anomalia 1). Nel caso di furto, smarrimento dei capi etc. dovrà essere esibita denuncia di smarrimento, furto, etc.).

Il controllo ha esito positivo se il numero totale dei capi presenti nei documenti di accompagnamento corrisponde al numero totale dei capi registrati in BDN. Nel caso in cui vi siano delle differenze si avranno dei capi anomali.

Per la verifica della presenza delle marche di cui al punto 3) non è previsto un campionamento dei capi; per quanto riguarda le verifiche di cui al punto 4) e al punto 6) il controllore può effettuare il campionamento in base alla Tabella di cui al paragrafo 6.7.

Nel caso si opti per la verifica su un campione è necessario tenere traccia dei capi campionati (ad esempio dandone indicazione direttamente nella stampa della BDN o nella stampa dell'elenco dei capi potenzialmente ammissibili). Nelle aziende con più codici di stalla l'estrazione del campione deve essere effettuata per ciascun codice indicando i capi campionati nella stampa della BDN/Registro di stalla/elenco capi potenzialmente ammissibili.

Tutti i capi che presentano anomalie devono essere indicati nell'allegato 1b) -Identificazione dei capi in anomalia e riportati nella relazione di controllo sezione "Dettaglio capi anomali". In tale sezione, per ciascun capo anomalo, deve essere indicato il documento allegato all'interno della sezione "Elementi del controllo" che traccia l'anomalia rilevata.

7.3. Calcolo dell'esito e sanzioni per i bovini da latte e da carne

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed in loco a livello di ciascun intervento del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne deriva è applicata esclusivamente con riferimento al singolo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tali riduzioni ad altri interventi riguardanti i premi bovini.

I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

Per "capo accertato" si intende l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Si elencano di seguito le disposizioni previste della Circolare AGEA n. 9225 del 17/10/2024 qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione dei bovini:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'art. 3, primo comma, lettere b), c) e d), del Reg. (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Le irregolarità sono distinte in 4 tipologie come indicato al successivo paragrafo 9. Se per un capo animale si riscontra le anomalie di tipo 1 il capo risulta non accertato; nel caso di assenza di anomalie e anomalie di tipo 2, 3 o 4 il capo risulta accertato.

Il numero dei capi ammissibili al pagamento viene stabilito in base agli esiti dei controlli in loco e alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina.

Si applica il sistema sanzionatorio di cui Decreto legislativo 17 marzo 2024 n. 42: introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; e successive modificazioni e integrazioni, compresa l'applicazione delle sanzioni pluriennali.

8. CONTROLLI AMMISSIBILITA' OVI-CAPRINI

8.1. Oggetto del controllo

Per il controllo degli ovi-caprini si tiene conto esclusivamente dei capi potenzialmente ammissibili per l'anno 2024 che sono costituiti da:

- AGNELLE DA RIMONTA in regola con il sistema di Identificazione & Registrazione di cui al Decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 134 che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione e per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli agnelli omozigoti sensibili alla scrapie (art. 25 c. 1 DM 660087/2024);
- CAPI OVI-CAPRINI DOP/IGP MACELLATI identificati individualmente nell'anno a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE)1151/2012 (art. 25, comma 5 DM 660087/2024).

8.2. Verifica agnelle da rimonta

Oggetto del controllo in loco sono tutte le agnelle da rimonta presenti in azienda.

Le agnelle da rimonta potenzialmente ammissibili al premio nell'anno 2024 e quindi oggetto di controllo sono le agnelle da rimonta identificate correttamente entro il compimento del 6° mese di età e che risultano essere registrate individualmente in BDN nell'anno 2024 a norma del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 134.

Nella BDN le agnelle da rimonta potenzialmente ammissibili nell'anno 2024 sono quelle riportate nel campo "Data identif." riferite all'annualità 2024 e per le quali il tempo intercorrente tra la data di nascita e la data di identificazione non supera i 6 mesi.

I controlli di appartenenza delle agnelle da rimonta a "greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie" sono svolti a livello amministrativo e non formano oggetto dei controlli in azienda; pertanto durante il controllo deve essere verificata la regolare identificazione e registrazione di tutte le agnelle da rimonta presenti in azienda.

Il tecnico controllore è tenuto a stampare prima della data del controllo, entro un massimo di 48 ore, il registro aziendale della BDN individuale contenente le agnelle da rimonta potenzialmente ammissibili già identificate e registrate. Tale registro rappresenta il documento ESSENZIALE per una corretta esecuzione del controllo. È inoltre consigliabile avere a disposizione anche la stampa della BDN individuale "storica" per la verifica della correttezza delle movimentazioni in entrata e in uscita.

Il controllore procede alle seguenti verifiche:

1. Verifica della presenza del registro di stalla che corrisponde alla BDN. Qualora si accerti l'assenza assoluta e immotivata del registro ovvero la presenza di gravi carenze nella sua tenuta, è necessario compilare il relativo campo all'interno del verbale; tale anomalia determina l'esclusione dell'azienda dal sostegno specifico di cui all'art.32 del Reg. (UE) n.2115/2021. In tale caso ARTEA è tenuta a fornire apposita segnalazione alla ASL di riferimento;
2. conteggio delle agnelle da rimonta registrate in BDN;
3. conteggio fisico di tutte le agnelle da rimonta presenti in azienda e verifica della corretta identificazione. N.B. Il controllore è tenuto a rilevare anche la presenza di agnelle da rimonta non ancora identificate e nei tempi per la regolare identificazione;
4. verifica incrociata della corretta corrispondenza tra marchi auricolari/boli/chip e registrazioni in BDN/registo aziendale di stalla;
5. verifica della corretta compilazione del registro aziendale di stalla. Qualora si accertino eventuali disallineamenti occorre individuare i capi presenti/assenti e le relative marche, assegnando ad essi le specifiche anomalie indicate al successivo par. 9;
6. verifica dei capi potenzialmente ammissibili non presenti al momento del controllo e che risultano essere stati presenti in azienda a partire dal 1° gennaio 2024. Per tali capi deve essere verificata la presenza e regolarità dei documenti di uscita e l'aggiornamento del registro di stalla aziendale e della BDN.

In tutti i casi di anomalia indicati al successivo paragrafo 9 il controllore è tenuto a indicare la tipologia di inadempienza e a registrare l'anomalia nell'allegato 1b) – Capi in anomalia e nella sezione "Dettaglio capi anomali" della relazione di controllo specifica in corrispondenza del capo anomalo.

8.3. Verifica capi ovi-caprini macellati

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è destinato ai capi ovi-caprini che nascono nella stalla del richiedente l'aiuto e sono:

1. identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello;
2. le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.

Relativamente ai capi ovi-caprini macellati nell'anno, i dati relativi alle DOP e/o IGP vengono acquisiti successivamente al controllo in loco e pertanto in azienda deve essere verificata la corretta movimentazione di tutti i capi macellati e identificati individualmente nell'anno 2024.

Tra gli ovi-caprini macellati vanno a premio solo quelli certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. UE 1151/2012 (art. 22, commi 5 e 6 del DM 6513 del 18/11/2014), ovvero gli ovi-caprini macellati ai sensi dei relativi disciplinari di produzione (ad esempio dell'Agnello del centro Italia). Ai sensi del suddetto disciplinare la macellazione è prevista per gli ovi-caprini con età massima di un anno.

Il controllo da effettuare è di tipo documentale e consiste nella verifica che per i capi usciti nell'anno 2024 con destinazione macello sia presente il relativo documento di accompagnamento e che questo sia regolarmente registrato nel registro aziendale di stalla e in BDN.

Tale controllo implica la stampa della BDN individuale (selezionando i capi macellati con età inferiore all'anno) entro un massimo di 48 ore prima della data del controllo per poter verificare la corretta registrazione delle movimentazioni.

Il controllo ha esito positivo se si ha la corrispondenza del numero totale dei capi presenti nei documenti di accompagnamento di uscita verso il macello con il totale dei capi usciti verso il macello registrati in BDN/registo aziendale di stalla. Nel caso in cui vi siano delle differenze si avranno dei capi anomali.

La presenza del documento di accompagnamento è tassativa ai fini della regolarità del Sistema I&R. Questo documento deve essere regolarmente compilato in ogni sua parte riportando le marche auricolari dei capi cui si riferisce, la destinazione e il relativo codice aziendale, la targa del mezzo di trasporto, etc.

L'assenza di tale documentazione si configura come violazione del sistema di identificazione e i capi interessati saranno definiti anomali (codice anomalia 1).

Nel caso di furto, smarrimento dei capi etc. dovrà essere esibita denuncia di smarrimento, furto, etc.).

Nella sezione del verbale "Dettaglio capi anomali" si inseriscono i capi macellati in anomalia.

8.4. Calcolo dell'esito e sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, viene effettuato in seguito ai controlli in loco dall'ufficio che esegue i controlli amministrativi previsti dalla normativa sui capi potenzialmente ammissibili all'aiuto in base alla circolare Agea che disciplina la campagna 2024 e alla quale si rimanda.

Il numero dei capi ammissibili al pagamento viene stabilito in base agli esiti dei controlli in loco e alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale.

Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei capi ovi-caprini è considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità. Le irregolarità sono distinte in 4 tipologie come indicato al successivo paragrafo 9. Se per un capo animale si riscontra l'anomalia di tipo 1 il capo risulta non accertato; nel caso di assenza di anomalie oppure in presenza delle anomalie di tipo 2, 3 o 4 il capo risulta accertato.

Si applica il sistema sanzionatorio di cui Decreto legislativo 17 marzo 2024 n. 42: introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; e successive modificazioni e integrazioni, compresa l'applicazione delle sanzioni pluriennali.

9. TIPOLOGIE DI ANOMALIE

Le tipologie di anomalie che vanno riportate nella relazione di controllo specifica, all'interno della sezione "Dettaglio capi anomali" sono le seguenti:

Codice anomalia	Tipo di anomalia
1	Identificazione e/o registrazione del capo assente e/o passaporto* assente
2	Identificazione e/o registrazione del capo non conforme
3	In attesa di Identificazione e/o Registrazione nei termini previsti da normativa
4	Identificazione e/o registrazione non effettuata per giustificati motivi

* Il passaporto riguarda solo i bovini nati prima del 1° maggio 2015

Di seguito si riporta una definizione più dettagliata delle tipologie di anomalia di cui sopra e alcuni casi pratici, validi sia per i controlli da effettuare sui bovini, sia per quelli sugli ovi-caprini:

- **Codice 1 - Identificazione e/o registrazione del capo assente e/o passaporto assente.** Si assegna a un capo per il quale sia stata riscontrata una o più delle seguenti anomalie nel Sistema I&R:
 - Assenza di entrambe le marche auricolari o della marca e del bolo (solo per gli ovini) senza che l'azienda sia in possesso della richiesta di duplicato inviata alla ASL. Se l'azienda esibisce la richiesta il codice anomalia è il 4. Se si ha un solo capo con assenza di marche ed è possibile definire la marca si ha anomalia con richiesta di duplicati da parte dell'allevatore si assegna anomalia di tipo 4;
 - Assenza della registrazione di nascita/entrata o morte/uscita in BDN
 - Assenza del Documento di entrata/uscita/morte (mod.4, documento di trasporto, certificato ASL, denuncia smarrimento/furto, etc.).
- **Codice 2 - Identificazione e/o registrazione del capo non conforme.** Si assegna ad un capo per il quale sia stato riscontrato non conforme uno (o più) degli elementi del Sistema I&R:
 - Presenza di una sola marca auricolare senza che l'azienda sia in possesso della richiesta inoltrata alla ASL, in presenza di tutta la documentazione prevista dal Sistema I&R;
 - Mancata corrispondenza della data o del numero di capi di una movimentazione tra BDN e documento di accompagnamento;
 - Assenza del passaporto per i capi nati prima del 01/05/2015 (solo per i bovini).
- **Codice 3 - In attesa di Identificazione e/o Registrazione nei termini previsti da normativa.** Si assegna ad un capo per il quale siano stati riscontrati adempimenti di identificazione e/o registrazione non eseguiti perché ancora all'interno delle scadenze fissate dalla normativa. Ad esempio:
 - capo presente in BDN ma non presente in stalla. L'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto prima del termine previsto per la necessaria notifica (documento di accompagnamento). Se l'azienda non è in possesso della documentazione di cui sopra si assegna anomalia con codice 1;
 - capo presente in stalla, ma non registrato in BDN. L'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine utile di registrazione/notifica stabilito dalla normativa vigente (documento di accompagnamento). Se l'azienda non è in possesso della documentazione di cui sopra si assegna anomalia con codice 1.
- **Codice 4 - Identificazione e/o Registrazione non effettuata per giustificati motivi.** Si assegna ad un capo per il quale siano stati riscontrati adempimenti di identificazione e/o registrazione non eseguiti per motivi non dipendenti dall'azienda agricola, che ha provveduto ai propri adempimenti nei tempi stabiliti dalla normativa.

- L'unico caso di applicazione dell'anomalia 4 è la mancata applicazione delle marche auricolari o del bolo (per gli ovini) per ritardi nella consegna delle stesse da parte delle ASL in presenza di richiesta di duplicato.
- Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 9763 del 20 aprile 2021, ha stabilito che gli eventi occorsi successivamente alla data del 21 aprile 2021 debbano essere registrati in BDN entro il termine perentorio di sette giorni, a prescindere se la registrazione avvenga in maniera diretta o tramite enti o strutture delegate”.

10. FORMAZIONE E CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

Il Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali – PO Controlli aziendali integrati e verifiche impegni svolge nei confronti del supervisore e dei tecnici incaricati attività di aggiornamento, formazione, monitoraggio e assistenza, con modalità operative che garantiscano condizioni di trasparenza, oggettività e ripetibilità dei controlli.

Per la campagna 2024 l'attività di ARTEA rivolta all'aggiornamento e formazione dei tecnici e coordinatori delle ditte fornitrici, prevede l'organizzazione di incontri da svolgersi prima dell'avvio dei lavori presso la sede di ARTEA e la distribuzione del presente manuale di specifiche tecniche contenente le indicazioni operative per l'attività di controllo. Il materiale per lo svolgimento dei controlli è inoltre presente sul sito di ARTEA alle pagine dedicate alla zootecnia che contengono sia le specifiche tecniche sia le fonti normative.

Al fine di garantire la tracciabilità delle responsabilità e la rispondenza dei prodotti e servizi forniti ai livelli qualitativi attesi, dovranno essere posti in essere tutti gli strumenti necessari a indirizzare e verificare l'esecuzione delle procedure di controllo.

Inoltre, dovrà essere garantita la necessaria omogeneità nella formalizzazione degli esiti tecnici dei controlli eseguiti.

Il personale della PO Controlli aziendali integrati e verifiche impegni verifica l'esecuzione dei controlli affidati tramite una continua attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività di controllo utilizzando lo strumento del cruscotto predisposto dalla società ed elaborando appositi scarichi dal sistema informativo ARTEA.

Verifiche di secondo livello sui fascicoli di controllo

Alla consegna dei fascicoli da parte della società, il personale della PO effettua le verifiche sul 100% dei fascicoli di controllo al fine di controllare la completezza dei documenti allegati al fascicolo e la coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo e l'esito del controllo.

I dati relativi alle verifiche dell'attività del controllo sui fascicoli sono evidenziati mediante la compilazione dell'apposita "Sezione – Istruttoria Artea" all'interno del verbale id 24224 con la quale l'istruttore verifica che il fascicolo di controllo contenga la seguente documentazione:

- Relazione di controllo sottoscritta dal beneficiario e dal controllore
- Sezione a cura del supervisore stampata e firmata
- Check list compilate e sottoscritte dal controllore
- Documenti acquisiti così come indicato nella relazione di controllo.

Inoltre nel caso di presenza di anomalie, l'istruttore ARTEA effettua un'ulteriore istruttoria finalizzata ad appurare la presenza dell'anomalia e la correttezza dell'esito, procedendo se necessario a una revisione dello stesso.

Verifiche di secondo livello in azienda

Relativamente alle verifiche in azienda si prevede di effettuare almeno il 3% di controlli di secondo livello; tali verifiche sono svolte da parte del personale della PO e possono essere effettuate congiuntamente o successivamente al controllo di primo livello. Gli esiti di tali controlli sono riportati sul verbale di secondo livello, redatto all'interno del s.i. ARTEA, e sottoscritto dai controllori che hanno realizzato il controllo.

Nel suddetto verbale, il tecnico oltre a definire l'esito complessivo della verifica, evidenzia le eventuali non conformità accertate rispetto a quanto previsto dalle specifiche di lavoro e i procedimenti da attivare nei confronti dell'azienda e/o del supervisore.

Il responsabile della PO è tenuto a informare il dirigente del Settore sulle eventuali non conformità riscontrate nel corso dei controlli di secondo livello e delle eventuali segnalazioni da inviare alle aziende e/o al supervisore. Nel caso di azioni correttive dovranno essere previsti i tempi per eventuali ulteriori verifiche.

11. CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI

Al termine dei controlli aziendali, il Supervisore della società affidataria dopo aver completato l'inserimento dei dati all'interno del sistema informativo ARTEA nel modulo id. 24224, per tutte le aziende controllate procede alla comunicazione della chiusura del verbale di controllo all'interno del s.i. ARTEA.

I verbali di controllo cartacei devono essere consegnati ad ARTEA P.O. Controlli aziendali integrati e verifiche impegni nei tempi stabiliti unitamente all'elenco dei relativi CUA.

Protocollo n. 001/000047 del 07/01/2025

Allegato A1

ARTEA - AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA: art: 32 REG.(UE) 2021/2115 "Sostegno carni bovine,carni ovine e caprine" - VERBALE DI CONTROLLO

ALLEGATO A1 - IDENTIFICAZIONE DEI CAPI IN ANOMALIA IN AZIENDA

AZIENDA: _____ CODICE AZIENDALE _____ CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____

DENOMINAZIONE AZIENDALE _____ BOVINI OVICAPRINI

PROG.	DATA DI NASCITA			SESSO	COD. RAZZA ASL	MARCA DI IDENTIFICAZIONE	CODICE ANOMALIA (1)	DESCRIZIONE DETTAGLI ANOMALIA
	Giorno	Mese	Anno					
QUADRO CAPI ANOMALI	1						<input type="checkbox"/>	
	2						<input type="checkbox"/>	
	3						<input type="checkbox"/>	
	4						<input type="checkbox"/>	
	5						<input type="checkbox"/>	
	6						<input type="checkbox"/>	
	7						<input type="checkbox"/>	
	8						<input type="checkbox"/>	

(1) 1 = Identificazione e/o registrazione del capo assente e/o passaporto assente, 2 = Identificazione e/o registrazione del capo non conforme, 3 = In attesa di identif. e registr. nei termini previsti dalla normativa, 4 = Identif. e registr. non effettuata per giustificati motivi

DATA CONTROLLO: _____ COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE _____

Giorno Mese Anno

Allegato A1

| FIRMA DEL CONTROLLORE |

Protocollo n. 001/0000047 del 07/01/2025

Allegato A2**Delega/conferimento d'incarico**

CONFERIMENTO D'INCARICO

Il/ la sottoscritto/a _____ in qualità di Titolare/rappresentante legale dell'azienda _____

dichiara

di aver incaricato il / la Sig. _____ a rappresentarlo all'incontro previsto per il giorno ___ / ___ / ___ per lo svolgimento del/dei seguente/seguenti controllo/i in loco :

accettando sin d'ora ogni suo operato e decisione in merito.

data ___ / ___ / ___

firma del titolare della domanda

N.B. Si ricorda che il presente conferimento d'incarico deve essere necessariamente accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (fotocopia integrale)

Protocollo n. 001/0000047 del 07/01/2025

Allegato A3

Facsimile di preavviso per visita in azienda

Controlli di Condizionalità Reg. UE 2115/2021, 2116/2021, DM 64177 del 30/08/2023

Si comunica al Sig./Azienda che il giorno

alle ore

c/o.....

si svolgerà visita di controllo ai sensi dei Reg. UE 2115/2021.

*(Nome del Tecnico e numero telefonico al quale il Tecnico può essere contattato)**(Documentazione da esibire al momento del controllo)*

Protocollo n. 001/000047 del 07/01/2025

Allegato A4

ARTEA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ID. 24224 Verbale controllo zootecnia 2024

Verbale di controllo Zootecnia art. 32 Reg (CE) 2021/2115 - campagna 2024:

La Relazione di **Controllo Ammissibilità** per le aziende estratte a campione nell'ambito del Regime di Pagamento Unico per la campagna 2024 sia per i bovini, sia per ovini e caprini è compilabile *on line* nel sito web ARTEA, tramite il modulo identificato con il codice (ID) 24224 "Verbale di controllo zootecnia, art. 32 Reg. (UE) 2021/2115 - Controlli 2024" e si compone di quattro sezioni:

- Capi potenzialmente ammissibili
- Relazione di Controllo Generale
- Relazione di controllo Specifica
- Supervisore

Laddove sia possibile il verbale si presenterà in alcuni campi precompilato in automatico dal s.i. ARTEA; nel caso il controllore verifichi discordanze con i dati precompilati è tenuto a correggere il dato difforme.

All'interno del verbale se l'azienda possiede entrambi i tipi di allevamento (bovini ed ovicaprini) è necessario compilare entrambe le sezioni presenti nella relazione di controllo specifica.

Capi potenzialmente ammissibili

Nella sezione "Capi potenzialmente ammissibili-Scarico" il sistema ARTEA genera due tabelle in cui sono evidenziati i capi potenzialmente ammissibili ai premi zootecnia art. 32 Reg (UE) 2021/2115 - campagna 2024 che le aziende hanno richiesto.

Si fa presente che occorre compiere le seguenti operazioni contestualmente alla stampa della BDN dei capi presenti in azienda (48 ore prima del controllo).

Affinché le tabelle si generino correttamente occorre entrare nel profilo dell'azienda a controllo, cliccare sul menù a sinistra: Scegli UTE > UPZ oggetto di controllo > Scarico capi e consistenze > Scarica capi per tutti gli allevamenti.

The screenshot displays the 'Anagrafica Azienda' (Company Profile) form in the ARTEA system. On the left, a vertical menu lists various administrative sections, with 'Scegli UTE' (Select UTE) highlighted in red. The main content area is divided into several sections:

- Aggiornamento Dati (Data Update):** Includes buttons for 'Anagrafe Trib.', 'Registro Imprese', 'Prov. GR', and a dropdown for 'Zootecnia' set to 'Anno: 2021'.
- Fascicolo aziendale (Company File):** A table with columns for 'Organizzazione', 'Centro Servizio', 'Mandato', and 'Fascicolo SIAM'.
- Indirizzo PEC (PEC Address):** A field for 'Indirizzo PEC'.
- Dati identificativi Azienda (Company Identification Data):** A form with fields for:
 - Natura Revisione: Nessuna Revisione
 - Natura dell'Azienda: Impresa Individuale
 - Codice Fiscale: LSDGRS45D26H50 LL
 - Partita Iva: 01200970505
 - Fermo Azienda: Nessun Fermo
 - Escluso IVA:
 - Cognome o Denominazione: [Empty field]
 - Nome: [Empty field]
 - Luogo di nascita: [Empty field]
 - Data di nascita: [Empty field]
 - Data di costituzione: [Empty field]
 - Capitale Sociale: ?
 - Sex: [Empty field]

A 'Salva' (Save) button is located at the bottom right of the form.

Allegato A4

ARTEA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ID. 24224 Verbale controllo zootecnia 2024

Menu **Scegli U.T.E.**
Ricerca/nuovo

FASCICOLO ARTEA

Anagrafica Aziendale
 ▶ Dati identificativi
 ▶ Struttura Aziendale
 ▶ Modalità di pagamento
 ▶ Autorizzazioni e diritti di impianto
 ▶ Pagamenti
 ▶ Garanzie fidejussorie
 ▶ Fatture
 ▶ Interscambio SIAN
 ▶ Sincro SIAN
 ▶ Affidabilità
 ▶ Dichiarazioni per AME massiva
 ▶ Certificazioni AME

Unità Tecniche Economiche
 ▶ Unità Locali da RI
 ▶ Dati identificativi
 ▶ Macchine Agricole
 ▶ Personale e incarichi
 ▶ Scegli UTE

Scegli U.T.E.
 Unità Tecniche Economiche > Scegli U.T.E.
 CUA.A.

Tipo	Denominazione UTE	Comune di prevalenza	Codice UTE	Attivo	Elimina
[UTE]				SI	✖
▲ [UPEZ]	STALLA BOVINI			SI	✖
▲ [UPI]				SI	✖
[UTF]				SI	✖
[UTF]	LOCALITA			SI	✖
[ULI]	AZIENDA AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA			SI	✖
[ULI]	AZIENDA AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA			SI	✖
[ULI]	AZIENDA AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA			SI	✖
[UTE]				SI	✖
[UTF]				SI	✖
[ULI]				SI	✖

Menu **Dati Identificativi**
Ricerca/nuovo

FASCICOLO ARTEA

Anagrafica Aziendale
 ▶ Dati identificativi
 ▶ Struttura Aziendale
 ▶ Modalità di pagamento
 ▶ Autorizzazioni e diritti di impianto
 ▶ Pagamenti
 ▶ Garanzie fidejussorie
 ▶ Fatture
 ▶ Interscambio SIAN
 ▶ Sincro SIAN
 ▶ Affidabilità
 ▶ Dichiarazioni per AME massiva
 ▶ Certificazioni AME

Unità Tecniche Economiche
 ▶ Unità Locali da RI
 ▶ **Scarico capi e consistenze**
 ▶ Macchine Agricole
 ▶ Zootecnia
 ▶ Personale e incarichi
 ▶ Scegli UTE

Unità Tecniche Economiche > Dati identificativi
 - STALLA BOVINI - Codice Unico Ute

Classificazione OTE / RLS

Dati aggregati al

Classificazione anno ▼ Non classificata

RLS Vegetale

RLS Animale

Reddito Lordo Standard

Unità Produttiva Zootecnica

Dati Identificativi

UTE di Riferimento

Denominazione

Indirizzo

Comune

CAP

Sotto classificazione --- (non classificata) ---

Provincia

Data di cessazione

Menu **Scarico Capi Bovini**
Ricerca/nuovo

FASCICOLO ARTEA

Anagrafica Aziendale
 ▶ Dati identificativi
 ▶ Struttura Aziendale
 ▶ Modalità di pagamento
 ▶ Autorizzazioni e diritti di impianto
 ▶ Pagamenti
 ▶ Garanzie fidejussorie
 ▶ Fatture
 ▶ Interscambio SIAN
 ▶ Sincro SIAN
 ▶ Affidabilità
 ▶ Dichiarazioni per AME massiva
 ▶ Certificazioni AME

Unità Tecniche Economiche
 ▶ Unità Locali da RI
 ▶ Scarico capi e consistenze
 ▶ Dati identificativi
 ▶ Macchine Agricole
 ▶ Zootecnia
 ▶ Personale e incarichi
 ▶ Scegli UTE

Unità Tecniche Economiche > Scarico Capi Bovini
 - STALLA BOVINI - Codice Unico Ute

Codice da utilizzare per lo scaricamento: ▼

Data/e di Riferimento: ▼

Dati di Allevamento

Codice Azienda	Codice Azienda	Allevamento	Scaricare
		BOVINI	Capi

Scarica Capi per Tutti gli allevamenti

Consistenza UBA (non Speciali)

Consistenza Allevamento

Consistenza UBA Censimento Ovini

Consistenza UBA Censimento Ovini dal 2012

Consistenza UBA Ovini

Consistenza Zootecnica

Consistenza Mandria Lattiera

Censimenti Suini

Verifica allevamenti in BDN

Informazioni sanitarie

Ingressi Al Pascolo Ovini

Uscite Al Pascolo Ovini

Consistenze Al Pascolo 2015

Movimenti Capo (Suini, Ovini)

Dopo avere effettuato le operazioni di cui sopra possiamo aprire la sezione CAPI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI > Scarico capi nel verbale 24224:

Allegato A4

ARTEA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ID. 24224 Verbale controllo zootecnia 2024

3. Dichiarazioni:

- DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO: eventuali dichiarazioni del beneficiario;
- DICHIARAZIONI DEL CONTROLLORE: eventuali dichiarazioni del controllore. Se il controllo è negativo devono sempre essere descritte le motivazioni dell'esito;

N.B. Ogni dichiarazione deve essere sempre firmata dal soggetto che l'ha emessa.

Relazione di controllo specifica

La relazione di controllo specifica evidenzia le verifiche effettuate e si articola in due parti:

1) Identificazione e registrazione

2) Dettaglio capi anomali

Entrambe le sezioni prevedono informazioni specifiche a seconda se siamo in presenza di allevamento bovino o ovicaprino; l'operatore pertanto dovrà scegliere quella che interessa utilizzando la modalità di scelta a portafoglio. Nel caso di presenza delle due tipologie di allevamento, saranno compilate entrambe.

1) Identificazione e registrazione

La presente sezione contiene i dati relativi alla verifica del rispetto del Sistema di identificazione e registrazione dei capi.

Bovini:

La compilazione del verbale si articola come descritto di seguito:

- Codice ASL (31.35.1.1/3): campo/i precompilato/i
- Registro assente/Presenza gravi carenze nella compilazione (31.35.1.5): compilare il campo nel caso in cui il registro aziendale non sia presente oppure in presenza di gravi carenze nella sua compilazione.

VERIFICA DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

- Capi in BDN/registo di stalla (31.35.1.8): riportare il numero complessivo dei capi risultanti in BDN prima di recarsi in azienda; lo scarico dei dati deve riferirsi al massimo a due giorni antecedenti alla visita in azienda. Dal 2024 le aziende non hanno più il registro di stalla cartaceo, quindi la BDN corrisponde anche al registro di stalla;
- Capi in azienda (31.35.1.12): riportare il numero dei capi rilevato dal controllore contando fisicamente tutti i bovini presenti in azienda al momento del controllo
- Totale capi presenti in azienda controllati (31.35.1.14): possono corrispondere al totale dei capi in azienda o ad un campione di esso
- Totale capi macellati (31.35.1.16): totale dei capi derivanti dai mod.4 emessi nell'anno del controllo
- Totale capi macellati controllati (31.35.1.16): numero dei capi macellati se è stato controllato un campione;
- Totale capi non conformi al sistema di identificazione e registrazione (cod. anom. 1) (31.35.1.20)
- Totale capi non conformi al sistema di identificazione e registrazione (cod. anom. 2, 3, 4) (31.35.1.22)

DOCUMENTI ACQUISITI: specificare la documentazione che è stata acquisita nel corso del controllo

Ovicaprini:

La compilazione dei verbali si articola come descritto di seguito:

- Codice ASL (31.35.11.1/2): campo/i precompilato/i
- Registro assente/Presenza gravi carenze nella compilazione (31.35.11.5): compilare il campo nel caso in cui il registro aziendale non sia presente oppure in presenza di gravi carenze nella sua compilazione.

Allegato A4

ARTEA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ID. 24224 Verbale controllo zootecnia 2024

VERIFICA CONSISTENZA AGNELLE DA RIMONTA:

- Totale agnelle da rimonta registrate individualmente in BDN/registro di stalla (31.35.11.9): numero delle agnelle registrate individualmente in BDN. Tale dato si può dedurre dalla BDN in cui è presente un campo con la data di identificazione. Nel caso di presenza sia di ovini, sia di caprini, nei campi sopra indicati deve essere inserita la somma delle due specie;
- Totale agnelle da rimonta presenti in azienda (31.35.11.13): queste possono essere identificate oppure non identificate nel caso di età inferiore ai sei mesi. Se non sono identificate il controllore deve indicare la data di nascita (anche da dichiarazione dell'allevatore);
- Assenza agnelle da rimonta (31.35.11.15): tale campo deve essere flaggato nel caso di assenza di agnelle da rimonta.

VERIFICA DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

- TOTALE agnelle da rimonta non conformi al sistema di identificazione e registrazione (cod. anom. 1) (31.35.11.22)
- TOTALE agnelle da rimonta non conformi al sistema di identificazione e registrazione (cod. anom. 2, 3, 4) (31.35.11.24)

VERIFICA CAPI OVI-CAPRINI MACELLATI

- Totale capi ovi-caprini macellati identificati individualmente (31.35.11.29)
- TOTALE capi ovi-caprini macellati identificati individualmente controllati (31.35.11.30): riportare il numero dei capi macellati controllati identificati individualmente. Tale numero è determinabile dal documento di accompagnamento degli agnelli usciti con destinazione macello nell'anno 2022;
- Capi ovi-caprini macellati con anomalie (cod. anom. 1) (31.35.11.32)
- Capi ovi-caprini macellati con anomalie (cod. anom. 2, 3, 4) (31.35.11.34)

DOCUMENTI ACQUISITI: specificare la documentazione che è stata acquisita nel corso del controllo.

Sottoscrizione:

FIRMA ED AVVERTENZE PER IL BENEFICIARIO: è importante che il beneficiario/rappresentante legale prenda visione delle avvertenze prima di firmare il verbale.

2) **Dettaglio capi anomali:** deve essere compilata nel caso di presenza di una delle seguenti anomalie

Codice anomalia	Tipo di anomalia
1	Identificazione e/o registrazione del capo assente e/o passaporto assente
2	Identificazione e/o registrazione del capo non conforme
3	In attesa di Identificazione e/o Registrazione nei termini previsti da normativa
4	Identificazione e/o registrazione non effettuata per giustificati motivi

Nella sezione "Dettaglio capi anomali" deve essere scelta l'UPZ, utilizzando lo specifico menù a tendina che permette di selezionare la stalla oggetto del controllo (bovini e/o ovini). Con il tasto "Applica filtro", posizionato in basso a destra, vengono scaricati i capi presenti nell'anagrafe aziendale di ARTEA; è importante che l'azienda abbia il fascicolo aziendale aggiornato con i capi da BDN.

Allegato A4

ARTEA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ID. 24224 Verbale controllo zootecnia 2024

Lo scarico contiene tutti i capi presenti in anagrafe, sia quelli a premio sia quelli non a premio. Per ciascun capo sono indicati i seguenti dati: numero progressivo, numero di marca, razza, sesso, data di nascita e di ingresso in allevamento, la data di morte e di uscita dall'allevamento. L'ultima colonna è riservata all'indicazione del tipo di anomalia riscontrata.

Il controllore in corrispondenza dei capi con anomalia è tenuto a indicare il tipo di anomalia rilevato scegliendo tra i sei codici inseriti nel menù a tendina.

Per ciascun capo anomalo il controllore è tenuto a specificare nell'apposito campo note il tipo di anomalia in maniera dettagliata.

Qualora il capo da segnalare non compaia automaticamente perché non ancora presente nell'anagrafe di ARTEA, è necessario inserirlo. Per effettuare questa operazione si deve utilizzare il tasto "Nuovo" che si trova sul lato destro della schermata sotto il tasto "carica capi". In questo modo si apre una finestra dove è possibile introdurre il numero ed il tipo di marca dell'animale. Operando sul comando "salva" la finestra si allarga dando la possibilità di inserire i dati identificativi dell'animale. L'operatore trova compilato il campo "allevamento" e deve riempire gli altri campi utilizzando, dove sono stati predisposti, gli specifici menù a tendina. Effettuate queste operazioni si procede al salvataggio utilizzando il comando "salva" in basso a destra. In questo modo viene aggiunta una nuova riga all'elenco dei capi presenti in azienda.

Il controllore indica quindi, come indicato sopra, l'anomalia, utilizzando i codici inseriti nel menù a tendina.

Infine, una volta indicati tutti i capi anomali, il compilatore "Salva" e "Firma", in tal modo rimarranno visibili solo i capi in anomalia. Lo spazio per effettuare la firma è posizionato a sinistra nella parte più in alto della pagina elettronica.

N.B.: nel caso in cui il controllore non sia in grado di risalire al numero di marca del capo, al momento dell'introduzione del nuovo capo, dato che il sistema richiede il dato, indicherà il seguente codice: **Assente01**, **Assente02** etc.

Ulteriori specificazioni per ovicaprini:

Per gli ovi-caprini non è presente lo scarico dall'anagrafe ARTEA per cui tutti i capi anomali devono essere inseriti singolarmente introducendo per ognuno di essi un nuovo elemento. Questa operazione è effettuata operando come già spiegato per i bovini.

Si segnala che qualora l'animale abbia smarrito i marchi auricolari e non sia pertanto possibile scrivere il codice identificativo si dovrà riempire lo specifico campo indicandolo con la sigla **Assente** seguita da un numero progressivo: ad esempio **Assente01**, **Assente02** e così via. Per ogni singolo allevamento l'operatore può ripartire dal codice **Assente01**.

Qualora non sia possibile risalire alla data di nascita dell'animale o ad un'altra delle date da inserire gli specifici campi del verbale devono essere compilati utilizzando la data fittizia: **01/01/9999**. Dopo avere compilato tutti i campi si procede utilizzando il comando "salva" in basso a destra; in questo modo comparirà una riga contenente tutti i dati inseriti. L'ultima colonna è riservata all'indicazione del tipo di anomalia riscontrata; anche in questo caso si utilizza un menù a tendina nel quale è possibile scegliere tra i sei codici.

Completato l'inserimento di tutti i capi che presentano anomalie si "salva", si "firma" la sezione.

Supervisore:

La parte del verbale compilata dal supervisore si compone di due sezioni:

Allegato A4

ARTEA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ID. 24224 Verbale controllo zootecnia 2024

ELEMENTI DEL CONTROLLO: sezione che permette il caricamento della documentazione acquisita nel corso del controllo in anagrafe ARTEA.

Modalità di caricamento:

- Selezionare i documenti che si intende caricare attraverso il bif alla sinistra del documento;
- Cliccare sul tasto "Salva selezionati";
- Nella tabella che compare in corrispondenza della colonna file cliccare sull'icona indicata di seguito:

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

<input type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo di documento	Fase	Operatore	Data	Dettaglio	File	Osservaz
<input checked="" type="checkbox"/>	(D655) Verbale di sopralluogo	Progetto	Rossano Bagnoli (Artea)	30/09/2014			
<input type="checkbox"/>	(D809) Registro di stalla bovini	Istanza					

- Cliccare sul tasto sfoglia, cercare il file da caricare e poi salvare:



ESITI FINALI: sezione in cui il supervisore determina l'esito del controllo.

- Assenza capi in azienda (32.9.3.1): flaggare quando il controllo non rileva la presenza in azienda dei capi oggetto del premio;
- POSITIVO (32.9.3.3): biffare in caso di esito positivo, ovvero assenza di capi con anomalie;
- NON POSITIVO (anomalia di tipo 2/3/4) (32.9.3.5): biffare con capi con anomalia 2, 3, 4;
- NON POSITIVO (32.9.3.7): biffare con capi con anomalia 1.

Nel caso in cui si rilevino contemporaneamente sia capi con anomalia codice 1, 5, 6 sia capi con anomalia codice 2, 3, 4 si dovrà solo biffare l'elemento "NON POSITIVO (32.9.3.7)".

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**